ATTI

DELLA

SOCIETÀ LIGURE

DI

STORIA PATRIA

GENOVA E TUNISI

1388-1515

RELAZIONE STORICA

DEL SOCIO

Avv. EMILIO MARENGO

SOTTO-ARCHIVISTA NEL R. ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA

SEGUITA

DA DUE APPENDICI SULLE MONETE E CONSOLI

E DA ALCUNI TRA I PIÙ IMPORTANTI DOCUMENTI

CON INDICE GENERALE E ALFABETICO

ATTI

DELLA

SOCIETÀ LIGURE

DI
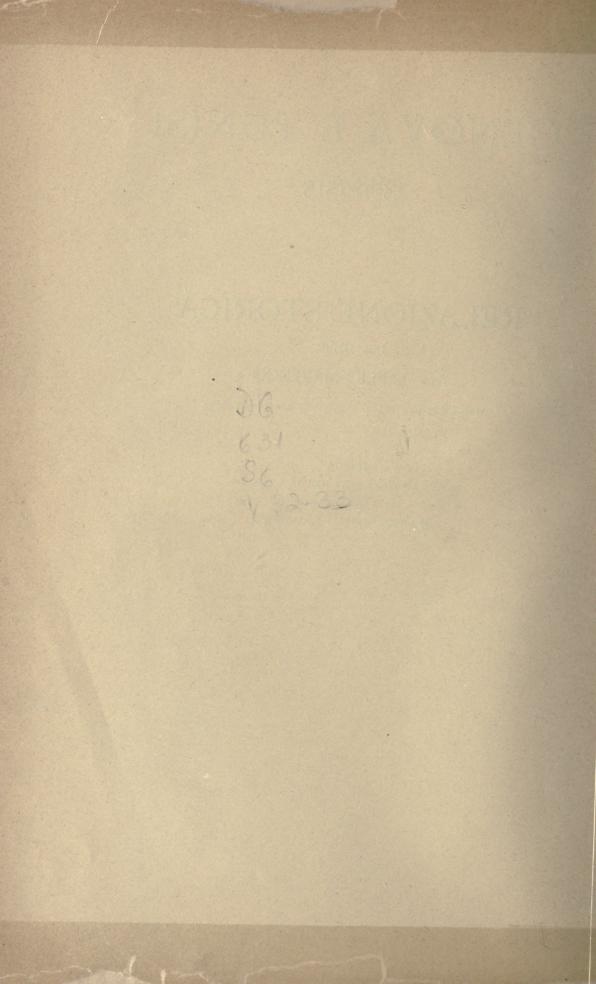
STORIA PATRIA

VOLUME XXXII

ROMA

TIPOGRAFIA ARTIGIANELLI DI SAN GIUSEPPE

Via S. Prisca, N. 8. (Colle Aventino).

MCMI.

LETTERA

ALL'ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE

DELLA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

MARCHESE CESARE IMPERIALE

DI S. ANGELO

Illustrissimo Signor Presidente,

Pochi giorni prima che il compianto Direttore del nostro Archivio di Stato, l' illustre Desimoni, mi affidasse l' onorifico incarico di esaminare i nuovi documenti d'Africa, racchiusi nella busta n. g. 2774 C della sala 58 (1), e riferire sui medesimi, sfogliando io il volume XIX degli atti di codesta On.le Società, ebbi a notare le seguenti parole, che il Belgrano premetteva alla

(1) Questi documenti giacevano sparsi ed ignorati in filze diverse dell'Archivio. Fu soltanto in questi ultimi anni, sotto la Direzione dell'ill. Desimoni, che vennero da me ritrovati, adunati e chiusi nella busta suddetta, nella quale già erano stati riuniti in diversi piccoli pacchi di schede i regesti della raccolta di Desimoni e Belgrano. Dico regesti perchè gli originali, trovandosi per la più gran parte sopra registri, dovettero lasciarsi al loro posto.

Relazione sul Trattato col Sultano d'Egitto del 13 Maggio 1290, pubblicato in quello stesso volume (1).

Accennando alla sua pubblicazione il Belgrano diceva « come fosse serbata a far parte di una lunga se-
« rie di documenti, riguardanti le relazioni commerciali e
« politiche di Genova cogli Stati Mussulmani. È vano —
« così ei proseguiva — l'esporre come questo disegno, pel
« quale il collega Desimoni ed io avevamo in parecchi anni
« di pazienti ricerche adunato un buon materiale, non siasi
« potuto fin qui mandare ad effetto (2). Troppe altre cure
« ed altri uffizî ce ne hanno distolti, forse per sempre; ma
« se alcuno s'invoglierà mai di completare le nostre fatiche
« e giovarsene a pubblico vantaggio, diciamo schietto che
« saremo i primi a rallegrarcene con tutto l'animo ».

Ricordandomi dunque di queste parole, e tenuta presente l'ampia facoltà che il Comm. Desimoni mi lasciò nel comporre la relazione affidatami, credetti non do-

(1) Vedi *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, vol. XIX, p. 163.

(2) Vedi memorie progettate negli Atti della Società, vol. V, p. 359, delle quali una buona parte fù di già pubblicata negli Atti medesimi e negli *Archives de l'Orient Latin*.

vermi limitare soltanto ai nuovi documenti della busta sopra indicata, ma estendermi altresì a quelli che costituiscono la raccolta (più di 500) accennata dal Belgrano. Venni a ciò indotto dal fatto, che i nuovi documenti si collegano pel loro contenuto con altri della raccolta, e abbracciano la stessa regione e lo stesso periodo storico della maggior parte di questi; di guisa che, ove non avessi preso in esame e gli uni e gli altri ad un tempo, il mio lavoro sarebbe riuscito troppo sterile.

Ma per dilucidare alcuni punti, che i documenti esistenti lasciavano oscuri, occorrevano ulteriori ricerche. Perciò nei brevi momenti che gli altri doveri d' uffizio mi consentirono mi posi all' opera, e, quantunque dal risultato di essa non abbia ottenuto quanto avrei desiderato, potei nondimeno ritrovare non pochi altri importanti documenti ancora, che aggiunsi alla raccolta.

Per quel che riguarda l'estensione del lavoro, mi sono ristretto unicamente allo esame dei documenti che abbracciano il secondo periodo della dinastia dei Re Hafsidi, prendendo le mosse, dopo alcuni brevi cenni introduttivi, dalla espugnazione di Gerba nel 1388 e successiva spe-

dizione di El-Mehadia, avvenimenti, che segnano per la loro speciale importanza un'epoca storica. Ciò feci nello intento che le mie fatiche potessero riuscire maggiormente utili, perchè il detto periodo è finora assai poco conosciuto, e perchè d' altra parte al medesimo si riferiscono quasi tutti i documenti del nostro Archivio finora adunati.

Tralasciai di occuparmi di alcuni riguardanti le pescherie di corallo di Mersa 'l Carez, nulla di nuovo aggiungendo essi a ciò che in merito alle stesse ebbero a dire, fra gli altri, l'Heyd (1), l'Amari nella sua Relazione sopra i *Nuovi Diplomi Arabici* (2), e recentemente il nostro egregio concittadino F. Podestà nel suo opuscolo *La pesca del corallo in Africa nel Medio Evo e i Genovesi a Marsacares* (3).

È alla suddetta Relazione dell' Amari o più precisamente alla lettera di Abu-Abd-Allak-Mohammed, ivi

(1) Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel Medio Evo, trad. da G. Müller; Venezia e Torino, ed. Antonelli e Basadonna, 1866-68; vol. II, pag. 365 e seg.

(2) Pubbl. nel vol. V, *Atti della Soc.*, p. 585 e seg.

(3) Edito in Genova, Tip. Sordo-Muti, 1897.

da lui pubblicata, che fa capo il mio lavoro, il quale così comprende tutto il secolo XV.

Rimangono ancora esclusi dal mio studio altri pochi documenti della raccolta: alcuni riguardanti il Telemsen, e il Marocco prima dello smembramento dell'impero almoade; e, altri l' Egitto, poco importanti e in numero finora troppo esiguo.

Nel raggruppare insieme i diversi fatti, che risultano dai documenti esaminati, cercai di mettere più in evidenza quelli che mi parvero di una certa quale importanza per chi volesse intraprendere sulla storia delle relazioni della Repubblica di Genova coll' Africa, e del commercio in genere, studi ampî e particolarizzati. Ebbi cioè semplicemente cura di porre in luce il contributo dato dai documenti del nostro Archivio non ancora o poco conosciuti (di cui alcuni fra i più importanti pubblico nella 2ª parte del pres. vol.), non ripetendo, se non in quanto era necessario, cose già note.

Non so se sarò riuscito nello intento propostomi. Nondimeno l' insistenza colla quale il compianto nostro Desimoni mi esortò a dare lettura di questo lavoro alla

Società (1) e la raccomandazione interposta presso di Lei, ill. Sig. Marchese, perchè lo volesse pubblicato negli Atti, mi confortano a pensare, che le mie fatiche non debbano essere state del tutto buttate al vento.

Con questo pensiero affido a Lei, ill. Sig. Presidente, il mio scritto, e la ringrazio.

Di V. S. Ill.

Dev.mo
EMILIO MARENGO.

(1) Ne detti lettura in due tornate, il 2 e il 10 Febbraio 1899.

PARTE PRIMA

ESPOSIZIONE STORICA

CAPO I.

§ 1. Divisione politica dell'Africa settentrionale dopo lo smembramento dell' Impero degli Al-Mohadi. — § 2. Breve cenno sul regno degli Hafsidi di Tunisi dalla sua fondazione al re Abul-Abbas-Ahmed.

1. — Dallo smembramento dell' Impero degli Al-Mohadi, che abbracciava tutto il territorio dell' Africa settentrionale dall' Atlantico all' Egitto, denominato dagli Arabi *Magreb* (1), si formarono tre grandi Stati Barbareschi:

a) *ad occidente*, l' impero del Marocco, passato l' anno 1269 alla dinastìa dei Merinidi.

(1) Magreb, ossia occidente, così chiamato per la sua posizione ad occidente dell'Egitto e degli altri paesi che furon prima sede della potenza e civiltà araba. Il significato geografico di questo vocabolo, che variò di molto, è limitato oggidì alla provincia di Algarve, all'estremità meridionale del Portogallo.

Vedasi De Mas Latrie M. L., *Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l' Afrique septentrionale au Moyen Age. Introduction historique*, p. 1.

Quest' opera di Mas Latrie, pubblicata a Parigi nel 1866 coi tipi H. Plon, alla quale fu aggiunto e pubblicato un *Supplemento* (1872, ed. Baur et Detaille), è divisa in due parti, cioè: *Introduction historique* e *Documents.*

Della *Introduction hist.* fu fatta una seconda edizione nel 1896 (Paris, Firmin Didot); ma siccome in essa non son citate le fonti, per maggior comodità degli studiosi mi varrò della prima.

b) *al centro*, il regno del Telemsen, costituitosi nel 1235 sotto la sovranità dei Beni-Zian o Abd-el-Oaditi.

c) *ad oriente*, il regno di Tunisi, nel territorio della moderna Tripolitania, Tunisia e di parte considerevole dell' Algeria, fra Algeri e Tripoli. Di quest' ultimo soltanto è nostro compito occuparci (2).

*
* *

2. — Il regno di Tunisi, comprendente gran parte di quella regione chiamata fino ai nostri giorni dagli storici arabi coll' antico nome romano di Africa (Ifrichieh o Africa propria) (3), si formò nell' anno 1228, allorquando il prefetto di Gabes, Abu-Zecheria-Yahya, investito del governatorato dell' *Ifrichieh* con diploma del califfo almohade El-Mamun, scuotendo il giogo di lui, prese a governarlo a suo nome (4). Egli seppe estendere talmente il suo dominio e la sua influenza, da farsi ritenere a quei tempi il più potente signore dell' Africa settentrionale (5); e la sua stirpe, detta dei Beni Hafs o Hafsidi, regnò fino alla dominazione turca, la quale si stabilì a Tunisi definitivamente l' anno 1573 (6).

Rimando pertanto a quest'opera per ciò che riguarda la storia delle relazioni fra Genova e Tunisi anteriormente all' epoca da cui ha principio il mio lavoro.

Per la Bibliografia in genere vedasi poi quanto scrive Amari, *Nuovi Diplomi Arabici* in *Atti della Società Lig. di Storia Patria*, Vol. V, pag. 554 e seg.

(2) Mas Latrie, *Traités* etc., *Introd. histor.*, p. 169.

Heyd Guglielmo, *Le Colonie Commerciali degli Italiani in Oriente nel Medio-Evo, trad. dal prof. G. Müller,* Venezia e Torino, G. Antonelli e L. Basadonna, 1866-68, Vol. II, p. 345.

(3) Nel trattato conchiuso dalla Francia col bey Hussein Pascià, l' 8 agosto 1830, la Reggenza di Tunisi è designata col nome tradizionale di reame d' Africa.

(4) Ibn-Kaldûn, *Histoire des Berbères, trad. par le Baron de Slane,* tom. II, pag. 299 e s.

Mas Latrie, *Traités etc., Introd. hist.*, p. 76 e s.

(5) Heyd, *Op. cit.*, Vol. II, pag. 345.

(6) Mas Latrie, *Trésor de Chronologie d'Histoire et de Géographie,* Paris, V. Palme, 1889, col. 1837. — Vedi pure *Traités* etc., *Introd. hist.*, pag. 340.

Dopo la morte di Abu-Zecheria-Yahya, lo Stato di Tunisi o d'*Ifrichieh* andò soggetto a diverse vicende politiche, passando, per una gran parte, dallo splendore cui lo aveva innalzato il suo fondatore e il successore di lui Abu-Abd-Allah, attraverso a fasi alternative di oscurità (7) e di luce (8), fin sotto l'antico dominio del Marocco, colla conquista operatane l'anno 1357 dall'imperatore merinida Abul-Hasen (9).

Ma un principe della nuova stirpe degli Hafsidi, abile e fermo, prevalendosi delle condizioni disagevoli in cui versava il Marocco per le guerre civili che lo travagliavano, e delle stesse condizioni politiche del regno di Tunisi, ove i ministri dominavano il sovrano e scontentavano il popolo, cominciando col sottomettere i principi minori di Costantina e Bugía, venne poco a poco ristabilendo il regno degli Hafsidi in tutta la sua primitiva estensione e prosperità, governandolo per lunghi anni (1364-1394) con molta saggezza ed energia. Fu costui il re Abul Abbas-Ahmed, nipote di Abu-Bekr (10).

(7) Le discordie nella famiglia degli Hafsidi portarono ad una separazione della parte occidentale del regno, colla capitale Bugia, (corrispondente presso a poco al territorio della moderna Algeria) dalla rimanente, colla capitale Tunisi (1283-1318). — Vedi Ibn-Kaldûn, *Histoire des Berbères, trad. par Slane*, tom. II, pag. 392, 394, 396, 399.

(8) Sotto il regno di Abu-Yahya-Abu-Bekr (1318-1346).

(9) Mas Latrie, *Traités* ecc. *Introd. hist.*, p. 228 e seg.

(10) Mas Latrie, *Op. cit.*, pag. 230 e seg.
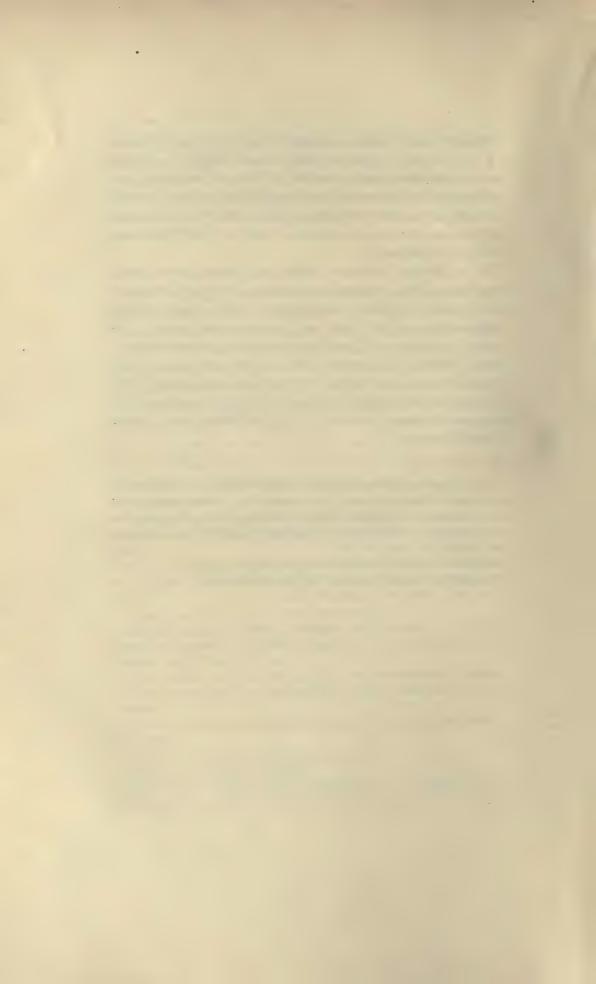
CAPO II.

1388-1397.

---

§ 1. Sviluppo della pirateria in Africa nella 2ª metà del sec. XIV; sua organizzazione. — § 2. Conseguenze della pirateria. Guerra dei Genovesi contro il Re di Tunisi. Presa di Gerba. Spedizione di El-Mehadia. — § 3. Invio a Tunisi di ambasciatori genovesi. Trattato del 1391 e posteriore sua conferma o rinnovazione.

1. — La potenza che Abul-Abbas-Ahmed acquistò al suo regno si manifestò sopratutto con una recrudescenza della pirateria nel Mediterraneo e presso le coste e le isole d' Europa, con grandissimo danno delle nazioni cristiane e specialmente delle Repubbliche italiane, che avevano il predominio nel commercio marittimo (11). Ne fa testimonianza lo storico Ibn-Khaldûn (circa l'anno 1382), il quale ci dà sull' organizzazione della pirateria a quei tempi le curiose notizie che riporto qui appresso. Egli, dopo averci detto che la sede della pirateria organizzata era Bugía, così continua: « La corsa si fa nel modo seguente: Una società più o meno « numerosa di corsari si costituisce; essi fabbricano delle navi e « scelgono per equipaggiarle uomini di provata bravura. Questi « guerrieri muovono a fare sbarchi sulle coste e sulle isole abitate « dai Franchi; vi giungono all' improvviso e portan via tutto « quanto lor capita sotto mano: assalgono anche le navi degli « Infedeli; sovente se ne impadroniscono e tornano a casa loro « carichi di bottino e prigionieri. In questa guisa Bugía e gli « altri porti occidentali dell' impero hafsida si empiono di prigio-

(11) Heyd, *Op. cit.*, vol. II, pag. 355.

« nieri; le strade risuonano del rumore delle loro catene, special-
« mente quando questi sventurati, sotto il peso dei ferri che li
« opprimono, si spargono qua e là onde recarsi al lavoro gior-
« naliero. Il prezzo del loro riscatto è fissato ad un tasso così
« elevato, che difficilissimo e spesso impossibile riesce il soddi-
« sfarlo » (12).

*
* *

2. — Fu appunto l'aumentata frequenza delle navi pirate nel Mediterraneo e sulle coste di Corsica, di Sicilia e della penisola italica, cui s' aggiunsero numerose difficoltà incontrate dall' ambasciatore genovese Federico Lecavello nella conclusione di un trattato nel 1383 (13) pel riscatto di prigionieri, il motivo che indusse il Doge Antoniotto Adorno di Genova, dopo fatta la pace coll' Aragonese, ad allearsi coi Pisani e Siciliani per mandare una flotta contro i Musulmani di Tunisi.

I Pisani intervennero con cinque galee comandate da Francesco Orlandi, la Sicilia con tre galeone agli ordini dell' ammiraglio Manfredo de' Chiaramonti ed i Genovesi con dodici galee, delle quali ebbe il comando Raffaele Adorno, fratello del Doge. Le operazioni di guerra furono iniziate secondo le mire particolari della Sicilia, dirette alla riconquista dell' isola di Gerba, che già era stata in potere suo dal 1311 al 1335. L'isola venne presa (giugno 1388) e taglieggiata; e i Genovesi, abbandonando su di essa ogni pretesa, dietro una indennità di 36000 fiorini, la cedettero al Chiaramonti, che ne ebbe, in nome della regina Maria di Sicilia, la signoria (14).

Ma le ostilità non erano per ciò finite. — Non ostante questo

(12) Ibn-Khaldûn, *Hist. des Berbères trad. par Slane*, t. III, pag. 117.

(13) Questo trattato del 18 agosto 1383 non è stato ancora rinvenuto: di esso è cenno in posteriore trattato del 17 ott. 1391, di cui a nota 17.

(14) Giorgio Stella, *Annal. Gen.* presso Muratori, *Rerum Italic. Script.*, tomo XVII, col. 1128.

Giustiniani, *Annali della Rep. di Gen.*, Genova, Ferrando, 1835, vol. II, p. 163.

successo, il pericolo per la navigazione non era stato rimosso, e assai ne soffriva la prosperità commerciale della Repubblica; la quale, non potendo rassegnarsi a un risultato sì meschino, si accinse a preparare una spedizione più considerevole. Ma, sia per i torbidi interni che l'agitavano, sia per la sicurezza del commercio, non ritenendo cosa prudente sobbarcarsi da sola a tanta impresa e dislogare così troppe forze per mandarle in regioni lontane, pensò di accordarsi con Carlo VI, re di Francia, cui sempre era stata amica, e d'indurlo in suo aiuto; e a tal fine, nel successivo anno 1389, mandò a lui ambasciatori. Carlo VI, sebbene avesse allora conchiuso una tregua di tre anni col re d'Inghilterra, si mostrò assai titubante ad accogliere le proposte dei Genovesi; ma poco a poco vinto dalle insistenze del Duca di Borbone Luigi II di Clermont, suo zio materno, caldo fautore dell'impresa e interprete eziandio dei sentimenti della Corte, finì col lasciarsi persuadere, ed assicurò gli ambasciatori della Repubblica di un pronto soccorso. La decisione del Re fu accolta con giubilo dai cavalieri franchi, tornati poco prima da una spedizione contro i Mori di Spagna. Eran dessi pronti sempre quando potevano trovare occasione di combattere, e principalmente poi contro gl'Infedeli, che assai di frequente commettevano atti di preda sulle coste di Provenza. E così più di 1000 fra cavalieri e scudieri di ogni parte di Francia, tra i quali pure alcuni inglesi capitanati da Giovanni Belforte, conte di Derby, convennero a Marsiglia, luogo di riunione e di partenza, e colà si aggregarono al corpo di spedizione genovese, forte di 20000 uomini,

FOGLIETTA, *Istorie di Genova* trad. dal Serdonati, Genova, Bartoli, 1597, p. 348.

RAINALDI, *Annali*, XXVI, 505 e seg., 514 e seg.

MAS LATRIE, *Op. cit.*, pag. 239 e seg.

HEYD, *Op. cit.*, vol. II, pag. 355 e seg.

Circa l'intervento pisano confrontisi Stella, col. 1128, e Amari, *Diplomi Arabi*, p. 318. La questione derivante da tale confronto si risolve coll'esame dei regesti presso Mas Latrie, *Traités* ecc., *Documents*, p. 129.

Venezia, invitata da Genova a concorrere nella spedizione, con molto discernimento si limitò a promettere l'invio di 5 galee, che però non mandò. (Mas Latrie, *Traités* ecc., *Documents*, p. 129).

che fu posto agli ordini supremi dello stesso zio del Re, il Duca di Borbone.

Sorvolo qui su tutti i particolari di questa spedizione, sui preparativi, sul viaggio della flotta, sulle operazioni militari che ne seguirono, avendone trattato ampiamente e con penna maestra l' ill. Delaville de Roulx nella sua bellissima opera « La France en Orient au XIV siècle ». Ricorderò soltanto come nel cuore dell' estate dell' anno 1390 gli alleati, capitanati per mare da Giovanni Centurione, parente del doge Adorno, facessero vela pel porto di *El-Mehadia*, l'antica capitale dei Ziridi, detta dai Cristiani a quei tempi *Africa* (15). Questa città, per la sua posizione sopra una penisola, essendo una delle più forti dell' Africa settentrionale, poteva fornire una eccellente base di guerra per gli alleati e sul mare e sul continente. La difficoltà stava nell' occuparla, poichè i Mori, che ne conoscevano tutta l' importanza, avevano avuto cura di fornirla di abbondanti provvisioni e di rinforzala. Nondimeno le operazioni cominciarono assai felicemente collo sbarco degli alleati, i quali, mediante la costruzione di opere di difesa sull'istmo della penisola, riuscirono a tagliare le comunicazioni fra il continente e la città.

Ma il blocco di El-Mehadia, incominciato sotto auspicî così favorevoli, non portava tuttavia ad alcun utile risultato. L' abilità dimostrata dai Mori al comando di Abu-Fares, figlio del re, i quali con vigorosi e frequenti attacchi alle spalle non davano tregua agli Occidentali, la noncuranza e la discordia tra i capi di questi ultimi, i grandi calori estivi e il timore di dover passare i cattivi tempi di autunno, senza alcun rifugio, colle loro navi sulle coste d' Africa, indussero i Genovesi, dopo due mesi d' assedio, ne' quali non avvenne che un solo notevole assalto, a deporre le ostilità e a negoziare le condizioni della ritirata, che, d' accordo coi Francesi, loro alleati, compievasi verso la fine di settembre di quello stesso anno (16).

(15) Vedi *Atlante Luxoro*, pubblicato e annotato da Cornelio Desimoni e L. T. Belgrano, negli *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, vol. V, pag. 63, e *Nuovi Studi sull'Atlante Luxoro* per C. Desimoni in detto vol., pag. 210.

(16) FROISSART, *Chroniques*, lib. IV, cap. 13,15,17, ed. Buchon, t. XII, p. 174 e seg., 240 e seg., 299 e seg.

*
* *

3\. — Tale insuccesso degli Occidentali aveva giustamente inorgoglito il fiero animo di Abul-Abbas-Ahmed, il quale, conoscendo le condizioni politiche in cui trovavansi gli Stati cristiani, e sopratutto Genova, per le lotte intestine che l'agitavano, si proponeva di sfruttare a suo vantaggio la situazione di quella Repubblica. — I Genovesi, d'altra parte, vedendo il loro commercio non poco inceppato dalle turbolenze del loro Stato, e dalla pirateria, che la recente guerra aveva in modo straordinario alimentato, anelavano al momento di poter dare uno stabile assetto ai loro affari, in maniera da ritrarre da uno stato di pace durevole quel benessere, che da parecchio tempo veniva loro man mano scemando. A tale scopo mandarono, nel 1391, ambasciatore presso Abul-Abbas-Ahmed, il nobile Oliviero de Martini, il quale, dopo aver eseguito l' incarico, lasciò Tunisi, per far ritorno a Genova, l' 8 luglio di quello stesso anno (17).

Nessun documento ci è rimasto sulle condizioni da lui pattuite con quel Re; ma non v' ha dubbio che il fine della sua missione

STELLA, *Annali Gen.* presso Muratori, *Rer. Italic. Script.* XVII, 1128 e seg.
IBN-KHALDÛN, *Op. cit.*, III, p. 118 e seg.
GIUSTINIANI, *Annali*, ed. Ferrando, Genova, 1835, vol. II, p. 163 e segg.
FOGLIETTA U., *Op. cit*, p. 348 e seg.
CHAZAUD A. M., *La Chronique du bon duc Loys de Bourbon* (scritta probabilmente da J. de Châteaumorand), Paris, 1876, p. 218 e segg.
BELLAGUET, *Chronique du Religieux de Saint Denis*, Paris, 1839-52, I, p. 648 e segg.
JUVENAL DES URSINS J., *Histoire de Charle VI*, nella nuova collezione delle *Mémoires pour servir à l'hist. de France*, ed. Michaud et Poujoulat, Paris, 1re serie, t. II, p. 383 e seg.
HEYD, *Op. cit.*, vol. II, p. 355 e seg.
MAS LATRIE, *Traités* ecc. *Introduction historique*, p. 240 e seg.
DELAVILLE LE ROULX J. *La France en Orient au XIV siècle*; *Expéditions du Maréchal Boucicaut*; Paris, E, Thorin, 1886, t. I, p. 166 e seg.

(17) ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA — *Materie politiche* - Trattato 17 ottobre 1391, pubblicato da Mas Latrie, *Traités* ecc., *Documents*, p. 130.

fosse quello di intavolare negozî per addivenire poscia alla conclusione definitiva della pace (18); e di fatti il 2 di agosto di quell'anno il Doge Antoniotto Adorno affidava a Gentile de Grimaldi e Luchino de Bonavey il mandato di recarsi a Tunisi, in ambasceria presso il Re, per istipulare un trattato di pace e ottenere la liberazione dei prigionieri catturati in occasione della recente guerra o per accidenti di corsa (19). — Il 31 di agosto i suddetti ambasciatori giungevano a Tunisi, e il 17 ottobre concludevano col capo della dogana, rappresentante del re, il trattato (20), che, per le dure condizioni imposte ai Genovesi nella parte relativa alla liberazione dei prigionieri, comprova quanto si è osservato in principio di questo paragrafo (21). Fu una rinnovazione del trattato concluso otto anni addietro, il 18 agosto 1383, dall' ambasciatore genovese Federico Lecavello; ma si aggiunsero però alcuni capitoli intorno alla liberazione dei prigionieri e al regolamento dei debiti. Rispetto alla liberazione dei prigionieri doveansi pagare doppie 16000 (22) pel riscatto dei Genovesi, maschi, femmine o ragazzi, che erano stati presi anteriormente alla partenza dell' ambasciatore Oliviero de Martini, vale a dire fino all' 8 luglio 1391. Posteriormente a tale epoca sino al 31 di agosto, data dell' arrivo dei secondi ambasciatori Gentile de Grimaldi e Luchino de Bonavey, avrebbesi dovuto invece soddisfare al pagamento di una certa somma per ogni capo. La qual disposizione era contraria a quella di altri anteriori trattati, secondo i quali era stipulata la libera e immediata consegna degli schiavi presi, non sì tosto le potenze contraenti potessero avere

(18) Mas Latrie - *Traités* ecc., *Introd. hist.*, p. 243.

(19) Arch. Di Stato in Gen. - *Diversorum Communis*; fogliazzi, filza 1ª; mandato 2 agosto 1391.

(20) Arch. di Stato in Gen. - *Mat. pol.* - Trattato cit. a nota 17.

(21) Le poco benevoli disposizioni del Re di Tunisi verso i Cristiani, dopo il fatto di El-Mehadia, sono confermate eziandio da ciò, che i Pisani, alleati di Genova in quella impresa, verso l'anno 1393 aveano mandato a Tunisi l'ambasciatore Niccolò Lanfreducci per conchiudere essi pure la pace; ma nulla ottennero fino al 14 dicembre 1397, epoca in cui Abu-Fares, figlio e successore di Abul-Abbas, acconsentì finalmente a suggellare coi Pisani l'antica amicizia. (Vedi Mas Latrie, *Traités* ecc., *Introd. hist.*, pag. 243).

(22) Vedi *Appendice I*, Cenno sulle monete.

azione contro i detentori di essi schiavi (23). Inoltre la Repubblica avrebbe dovuto restituire senz' alcuna indennità e senza distinzione tutti i prigionieri saraceni, dietro promessa del Re di rilasciare per ogni saraceno liberato un cristiano prigioniero nelle terre di sua giurisdizione o a lui sottoposte (24). — Gentile de Grimaldi e Luchino de Bonavey trovavansi ancora a Tunisi l' anno successivo (marzo 1392) (25), ove pare fosse tornato Oliviero de Martini, molto probabilmente per attendere alle ultime formalità della pace e al regolamento dei conti (26).

Così dunque i rapporti fra Genovesi e Saraceni erano nel 1392 intieramente ristabiliti.

Nell' anno 1397 venne dato incarico al genovese Carlo Grillo di recarsi ambasciatore presso il Re Muley *Buffers* (27) — secondo il documento — per confermare, ratificare e approvare o rinnovare, ove fosse occorso, il trattato di pace del 17 ottobre 1391, e per ottenere la liberazione dei prigionieri fatta nel frattempo, nonchè il risarcimento dei danni per le prede commesse contro i Genovesi dai sudditi di esso re (28). Tali istruzioni, date a Carlo Grillo il 14 marzo 1397, e cioè negli ultimi giorni del governatorato di Antoniotto Adorno, furono rinnovate successivamente il 16 maggio dello stesso anno dal nuovo governatore di Genova Valerando di Lucemburgo, conte di San Paolo e di Ligny (29).

(23) Per quel che concerne le disposizioni dei trattati anteriori vedasi nota 63.

(24) Arch. di Stato in Gen. — *Materie politiche* - Trattato 17 ottobre 1391, già citato.

(25) Arch. di Stato in Gen. — *Diversorum Communis*, fogliazzi, filza 1ª — Ricevuta 18 marzo 1392 di Ilario Lecavello per la somma di dopp'e 23000 da rimettersi agli ambasciatori Gentile de Grimaldi e Luchino de Bonavey pel riscatto dei prigionieri.

(26) Mas Latrie, *Traités* ecc., *Introd. hist.*, pag 243.

(27) *Maula* in lingua araba vuol dir « signore » e *Maulei* « mio signore » ; *Mulana* o *Maulana* « nostro signore ». — *Buffers*, invece di Abu-Fares (Azuz). - Abu-Fares-Azuz, figlio di Abul-Abbas-Ahmed, succedette a suo padre l'anno 1394 (796 dell' Eg.); regnò fino alla morte, avvenuta il 18 luglio 1434.

(28) Vedi Parte II del presente volume, Documento I.

(29) Doc. I, nota I.
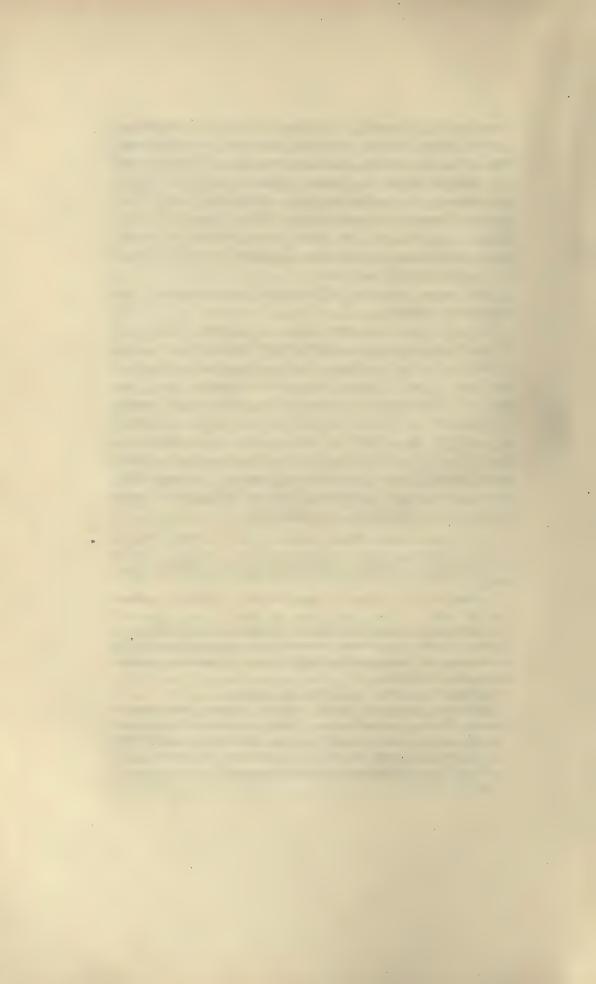
CAPO III.

1397-1421

§ 1. Condizioni politiche di Genova alla fine del sec. XIV. Loro influenza nelle relazioni con Tunisi. Fatti diversi. — § 2. Relazioni di Genova col Re di Tunisi sotto Buccicaldo e successivamente fino alla dominazione di Filippo Maria Visconti.

1. — La seconda metà del secolo XIV, come per tutte le Repubbliche italiane in generale, segna anche per la genovese un momento storico dei più caratteristici ed importanti. — Le lotte sostenute fra i nobili e la plebe dapprima, l' esclusione di essi dal governo più tardi, e le discordie scoppiate da ultimo fra i popolani stessi, capitanati dagli Adorno e dai Fregoso, avevano prodotto un generale turbamento negli affari privati dei cittadini della Repubblica, i quali vedevano la sicurezza delle sostanze loro e dei loro commercî in continuo pericolo. Da qui un vivo malcontento ed uno scoramento, che, riflettendosi sugli ordini dello Stato, ne diminuiva lo spirito e la forza. — Così Genova, stanca ed estenuata dalle lunghe lotte civili, che pur troppo non erano ancora cessate, si assoggettava, il 25 ottobre 1396, al dominio di Carlo VI, re di Francia, sperando ritrovare nel governo straniero l' antico benessere, che il governo patrio non aveva potuto o saputo conservarle (30).

(30) Indi il 4 di settembre 1409 i Genovesi, scosso il giogo di Francia, si danno alla signoria del Marchese di Monferrato. Il 20 marzo 1413 insorgono contro gli ufficiali di lui e poco dopo ristabiliscono il dogato.

Vedansi gli storici genovesi, e in particolar modo, sulle prime vicende della dominazione francese a Genova, il bel lavoro di E. Jarry, *Les origines de la domination française a Gênes* (1392-1402), Paris, A. Picard et fils, 1896.

Se la cattiva riuscita della spedizione di El-Mehadia avea recato gran pregiudizio ai Cristiani in generale nell' opinione dei Musulmani (31), tanto più siffatto pregiudizio dovea aggravarsi rispetto ai sudditi della Repubblica, date le tristi condizioni politiche ora accennate.

Navi pisane e genovesi venivano fermate dai corsari di Tunisi, cresciuti in audacia, i quali imponevano ad esse un forte dazio, per modo che le mercanzie di Damasco, del Cairo, di Alessandria, di Napoli e di Genova stessa diventavano assai rare nelle Fiandre, e specialmente le droghe (32).

Così pure, non ostante la pace conclusa nel 1391 e confermata o rinnovata nel 1397, di cui ho detto precedentemente (Cap. II, § 3), avveniva certo fatto da non potersi qui passare sotto silenzio.

Quattro galee genovesi verso la fine del 1398 erano state armate e spedite, sotto il capitanato di Giorgio Granello, a difesa delle terre della Repubblica in Levante. Durante la navigazione una di esse, contro volontà dello stesso capitano, erasi staccata dalle altre onde poter percorrere il mare a suo maggior piacimento. Le tre restanti, che invece navigavan di conserva, incontrate presso le coste di Sicilia due galee e due galeotte del Re di Tunisi, le quali avevan fatto gran preda nell' isola, furono da queste improvvisamente assalite. I Genovesi, quantunque inferiori di numero, non indietreggiano, e, impugnata la spada e la lancia, senza corazza e senza scudo, scagliansi audacemente contro i Mori. Una delle galee, patroneggiata da Paolo di Montaldo, figlio del doge Leonardo, al primo impeto delle navi nemiche irrompe in mezzo ad esse; ma i Mori, non ostante l' attacco violento delle balestre operato contro di loro dalle altre due navi della Repubblica, rispondono con gran vigore, ed alcuni, anzi, riusciti a metter piede sulla nave Montalda, ne ricaccian l' equipaggio sin oltre la metà del ponte. Un Moro, fra l'altri, battendosi da leone e menando colla scimitarra colpi terribili a destra e a manca, fa-

(31) Heyd, *Le colonie comm. degli Italiani in Oriente*, vol. II. p. 357.

(32) Froissart, tomo XII, lib. IV, pag. 308 e seg.

ceva gran danno ai Genovesi. A quel punto il Montaldo, che giaceva malato con febbre, alzatosi e brandita la spada, slanciasi fra i combattenti, e, tanto sa animarli e coll'esempio e colla parola, che i Mori, sopraffatti, cominciano a retrocedere. Frattanto un Bisagnino, che erasi spinto innanzi contro quel Moro ardito, assestatogli un poderoso fendente, spiccagli il braccio e il capo. L'atto valoroso viene a decidere della vittoria: i Mori sono respinti, e i prigionieri siciliani, con grande esultanza della patria loro, rimessi in libertà.

I Genovesi, quantunque non fossero punto colpevoli e avessero vinto difendendosi, nondimeno, stando loro a cuore il mantenimento della pace, stimaron conveniente presentare scuse al Re per aver uccisi o fatti prigionieri in quello scontro alcuni sudditi suoi (33). — Le scuse però a nulla valsero, e il Re di Tunisi confiscò tutti gli averi e tutte le mercanzie dei Genovesi, di cui gli fu dato d'impadronirsi.

Il governo della Repubblica deliberava allora (7 marzo 1399) di mandare un ambasciatore a Tunisi, ed eleggeva all'uopo il nobile Federico Lecavello, lo stesso che avea concluso il trattato del 18 agosto 1383 (Cap. II, § 2. e 3.), affinchè procurasse di ottenere la liberazione dei prigionieri e la restituzione delle merci; e, il 12 marzo ordinava all'Ufficio del Mare di costringere, ad istanza del Lecavello, i sudditi genovesi aventi mercanzie o beni nel regno di Tunisi a contribuire nelle spese necessarie all'invio di quell'ambasciata (34).

(33) Stella presso Muratori, *Rerum Ital. Script.*, vol. XVII, col. 1167.

Giustiniani, *Annali della Rep. di Genova*, ediz. cit., vol. II, p. 207.

Foglietta, *Istorie di Genova* trad. dal Serdonati, ediz. cit., pagina 379 e seg.

(34) Arch. di Stato in Gen. — *Libri Diversorum*, n. 5; carte 67 e 72, an. 1399, 7 e 12 marzo.

Il Lecavello andò a Tunisi colla nave di Riardo Centurione (Reg. cit., 24 marzo, c. 25).

La mancanza di documenti non ci acconsente di fornire ulteriori notizie sull'esito di detta ambasciata, e così pure ci lascia al buio sui fatti, che possono essersi svolti di poi fra il regno di Tunisi e la Repubblica, sotto il governo del maresciallo francese Buccicaldo e del marchese di Monferrato. Ma poichè, per quanto riguarda la storia dei singoli avvenimenti, se pur ne seguirono di veramente notevoli, non è possibile finora dissipare le tenebre che ci avvolgono, vediamo se un raggio di luce riflessa può lasciarci intravedere quali fossero in detta epoca, nel loro complesso almeno, le relazioni fra i due Stati.

*
* *

2. — Buccicaldo nella compilazione dei nuovi codici e nell'ordinamento delle vecchie leggi non aveva dimenticato, che dal mare Genova traeva i maggiori proventi e le fonti della sua ricchezza; e perciò aveva dedicato una speciale cura alla legislazione marittima della Repubblica. Poco o nulla però si sa dell' opera sua per quanto si riferisce al commercio di Genova coll'Africa. La sua ambizione, più che gli interessi dello Stato, lo aveva indotto ad una spedizione nel Levante contro il Re Giano di Cipro. Conclusa la pace con quel Re (7 luglio 1403), da cui ottenne anzi promessa di un soccorso di navi, Buccicaldo rivolse tutte le sue forze contro i Saraceni. Navigò egli dapprima in Egitto per prendervi Alessandria, ma nulla potè compiere a cagion del vento e delle correnti contrarie, che gl'impedirono di approdare; cosicchè, rinunziato a questo suo primo progetto, addrizzò la sua flotta sulle coste di Siria e principalmente di Tripoli. Ivi giunge rapido favorito dal vento, sbarca e dà battaglia ai Musulmani per impadronirsi di quel porto; battaglia, sull'esito della quale si hanno dagli storici notizie assai contradditorie. Tornato a bordo dei suoi vascelli, ripreso il mare, saccheggia prima Botrun, fa ricco bottino a Bairhut (8 ag. 1403), rimasta in sua balìa per la fuga degli abi-

tanti atterriti; sbarca indi a Sagetta (35) (12 ag.), ma è costretto dal nemico a ritirarsi, e, tenta allora invano d'impadronirsi di Laodicea, a nord di Tripoli (circa fine ag.). Ma, dopo tante avventurose imprese, osteggiate continuamente dagli intrighi degli emuli Veneziani, essendo la sua flotta decimata dai feriti e dalle malattie, egli trova opportuno rifuggirsi a Rodi (sett.), donde finalmente si decide a far vela per Genova (36).

Non è nostro compito proseguire intorno alle vicende cui la flotta di Buccicaldo dovette suo malgrado sottostare pria che potesse effettivamente tornare in patria, e dire così della battaglia sostenuta a Modone (7 ott. 1403) contro la flotta veneta al comando di Carlo Zeno (37). Per noi basterà aggiungere come Buccicaldo non avesse rinunziato al progetto di una seconda spedizione contro i Saraceni d'Egitto, particolarmente contro Alessandria, nè mai avesse desistito di combatterli ove l'opportunità se ne fosse presentata (38), per poter comprendere quali conseguenze dovessero aver prodotto per riflesso le accennate imprese di Buccicaldo nelle relazioni della Repubblica con i Saraceni di Tunisi, tanto più se si tien conto che esse avvenivano pochi anni dopo il fatto che avea provocato l'invio a Tunisi dell'ambasciatore Federico Lecavello, di cui ho detto nel paragrafo precedente.

Da tuttociò adunque concludendo, ci par di essere nel vero con ritenere che le relazioni diplomatiche della Repubblica col Re di Tunisi sotto il governo di Buccicaldo fossero molto tese, se non

(35) Sagetta o Sayetta, oggi Saida, l'antica Sidone.

(36) Intorno ai particolari di queste imprese di Buccicaldo d'Africa e di Siria, da me appena accennate, veggasi la bellissima opera di J. Delaville Le Roulx intitolata « La France en Orient au XIV[e] siècle. Expeditions du Maréchal Boucicaut »; Paris, E. Thorin, 1886; vol. I., libro V, cap. IV, pag. 436-446.

(37) Vedi Opera citata a nota precedente, vol. I, lib. V, pag. 447-457.

(38) Su questo secondo progetto e spedizione contro i Mori d'Egitto dà pure interessanti notizie il già citato Delaville Le Roulx, vol. I., lib. V., cap. XI, pag. 505-512

del tutto rotte, siccome anche parrebbero essere state sotto il dominio del marchese di Monferrato e indubbiamente lo furono più tardi nel 1423 (39). Il che si vedrà in appresso.

(39) Nei registri *Litterarum* (copia-lettere) conservati nel nostro Archivio, i quali hanno principio col 1411, non si trova fino al 1427 alcuna lettera del governo di Genova al Re di Tunisi, a consoli genovesi o ad altri colà residenti. Così pure nessun documento riscontrasi nei *Libri Diversorum* dal 1404 al 1423. Dal 1399 al 1404 non esiste in questi codici che un solo documento (pubblicato da N. Jorga nella *Revue de l'Orient Latin*, Paris, Leroux, vol. IV, p. 276 e più recentemente nel suo estratto *Notes et extraits pour servir à l'histoire de Croisades au XV^e siècle;* Paris, Leroux, 1899, vol. I, p. 144), il quale ci attesta l'elezione di Battista Imperiale a console di Tunisi, avvenuta il 19 nov. 1404.

Tale silenzio dei nostri documenti mi pare confermi la opinione da me sopra espressa.

CAPO IV.

1421-1436

§ 1. Governo di Filippo Maria Visconti, signore di Genova. Invio a Tunisi di ambasciatori e ristabilimento delle relazioni con quel Re. — § 2. Difficoltà per la conclusione di un trattato definitivo di pace e rinnovazione generale dei trattati. Fatti relativi. Risoluzione di tali difficoltà. Andrea De Mari console e ambasciatore a Tunisi. Sue istruzioni. Conclusione di un trattato nel 1433. Contenuto di questo trattato. Nuovi disaccordi col Re di Tunisi. — § 3. Considerazioni.

1. — Filippo Maria Visconti, duca di Milano, il quale, per l'abdicazione del Doge Tomaso Fregoso, nel 1421 ottenne la signoria di Genova, lacerata dalle discordie, al pari di Buccicaldo fu portato dall'ambizione di far pompa della sua potenza a curarsi, piuttosto che degli affari interni, di quelli esterni della Repubblica. — Molti erano allora gli schiavi genovesi, che da tempo languivano nelle prigioni di Tunisi, e il farli liberare costituiva non solo un dovere per il nuovo signore di Genova, ma un atto bensì di avvedutezza politica. A raggiungere siffatto scopo si comprende come la Signoria il 15 novembre 1423 vietasse rigorosamente con proclama a tutti i cittadini della Repubblica di mercatare nei luoghi sottoposti al Re di Tunisi (40); ma frattanto, in previsione degli effetti,

(40) ARCH. DI STATO IN GEN. - *Diversorum Comm.*, Fogliazzi, Frammenti dei Cancellieri Tomaso di Credenza e Iacopo de Bracelli, num. gen. 3135. - *Libri Diversorum*, reg. 12, n. g. 507, fol. 127, Proclama, pubblicato da Jorga, *Revue de l'Orient L.*, vol. V, pag. 150; *Notes et extraits pour servir à l'histoire des Croisades* ecc., vol. I, pag. 349.

che simile disposizione avrebbe potuto produrre sull'animo di Abu-Fares, si apparecchiasse a riscattare i prigionieri, sia col danaro, sia colla restituzione degli schiavi mori in mano dei Genovesi (41). Nel dicembre del 1425, infatti, il Duca di Milano, signore di Genova, mandò a Tunisi Cambio Bolognese ed Urbano di S. Alosio (42) con due navi, patroneggiate, l'una da Filippo de' Vivaldi, l'altra da Tomaso Squarciafico; la Repubblica ancora inviò Ambrogio Spinola q. Antonio. Questi tre ambasciatori furono accolti dal Re con molto favore, e si detennero in quel paese per lo spazio di cinque mesi, tornando indi in patria con la maggior parte dei prigionieri ch'erano andati per riscattare (43).

Il 17 maggio 1427 il governo di Genova, con espressioni di amicizia che lasciavano scorgere la soddisfazione sua per la concessa liberazione, notificava a quel Re l'avvenuta nomina di Niccolò Bracelli a console in Tunisi (44), in successione di Guirardo Gentile (45).

(41) ARCH. DI STATO IN GEN. — *Libri Diversorum*, reg. 13, n. g. 508, doc. 30 maggio, 3 ottobre 1424, pubblicati da Jorga, Op. cit.

(42) Urbano di S. Alosio, già governatore di Genova a nome del Duca di Milano nel 1422.

(43) STELLA (Muratori, *Rer. It. Script.*, vol. XVII, col. 1294 e seg.).

GIUSTINIANI, *Annali*, ed. cit., vol. II, pag. 307.

FOGLIETTA, *Op. cit.*, pag. 429.

Vedi pure due documenti pubblicati da Jorga nella *Revue de l'Or. L.*, vol. V, pag. 211, 212; 27 e 28 novembre 1425 e riprodotti in *Notes et extraits* ecc., vol. I, pag. 410, 411.

(44) ARCH. DI STATO IN GEN., *Litterarum*, reg. 3. n. g. 1779, lettera 25; 1427, 17 maggio, pubblicata da Jorga; *Revue de l'Or. L.*, vol. V, pag. 358; *Notes et extraits*, vol. I, pag. 458.

(45) *Litterarum*, reg. 3, n. g. 1779, lettera 7 maggio 1427, al console Guirardo Gentile.

Vedasi pure sullo stesso registro lettera 24 maggio 1427, al Re di Tunisi. Di questa lettera fu pubblicato un sunto alquanto inesatto da Jorga, *Revue de l'Or. L.*, vol. V, pag. 359, e *Notes et Extraits*, vol. I, pag. 459 e seg. A fine di rimettere ogni cosa a posto, riproduco nei *Documenti* detta lettera testualmente per intiero (Doc. II). Così resterà pure risolto il dubbio intorno al console Niccolò Bracelli che l'egregio Jorga, conseguentemente tratto in errore, esprime nella nota 1ª a pag. 360, vol. V della *Revue*, e pag. 460 delle *Notes et extraits* ecc., vol. I.

*
* *

2. — Non esiste dubbio che il fine della missione di Ambrogio Spinola e degli altri due ambasciatori (46) fosse stato quello di ottenere il semplice rilascio dei prigionieri. Ma non tutti, come si è veduto, avevano però potuto conseguire la libertà, e oltre a ciò i conti relativi al loro riscatto non ancora erano stati regolati (47). Per conseguenza il trattato definitivo di pace, che doveva tener dietro alla totale consegna dei prigionieri, non potevasi conchiudere. Il governo di Genova, ch'era desideroso di ristabilire col Re in modo definitivo e durevole le relazioni di amicizia e commercio, deliberò allora l'invio di una nuova ambasciata, affidandone il mandato a Cristoforo Maruffo, e facendo inoltre da lui proporre la rinnovazione del trattato di Federico Lecavello dell'anno 1383 (Cap. II, § 2. e 3.) con alcuni articoli aggiuntivi, riferiti in quello concluso poi più tardi nel 1433 per opera dell'ambasciatore Andrea De Mari (48).

Ma non poche difficoltà ancora si frapponevano alla conferma solenne del trattato: fra l'altre una questione tuttora pendente sulla cattura operata da alcuni armatori genovesi di un personaggio ragguardevole de' Mori, chiamato Aben Sichari, in seguito ad uno di quei spiacevoli casi di pirateria, che i governi si trovavano quasi sempre nella impossibilità di prevenire (49). Il Re chiedeva il pagamento di una forte indennità, che la Signoria, ritenendo eccessiva, non voleva soddisfare. A motivo di tale questione la conclusione solenne della pace veniva ritardata, e compro-

(46) Degli altri due ambasciatori Cambio Bolognese e Urbano di S. Alosio, dei quali, dietro testimonianza dello Stella, del Giustiniani e Foglietta ho riferito, non trovo alcun cenno nei documenti del nostro archivio. Essi trovansi menzionati in un documento del 28 novembre 1425 pubblicato da Jorga, *Revue, de l'Or. L.*, vol. V, pag. 212, e *Notes et extraits*, ecc., vol. I, pag. 411.

(47) Arch. di Stato in Gen., *Litterarum*, reg. 3, n. g. 1779: lett. 24 maggio 1427, al Re (Parte II del pres. vol., doc. II).

Il prezzo di riscatto era di doppie 16000.

(48) Arch. di St. in Gen., *Materie Politiche*, maz. 12. — Trattato 19 ott. 1433, pubbl. da Mas Latrie, *Traités* ecc., *Documents*, p. 134. - Vedi pure doc. cit. a n. 47.

(49) Vedi documenti di cui a nota precedente.

messi e minacciati erano così i privilegî e le ragioni della Repubblica. — Diciassette uomini di Bonifacio, Calvi e Capo Corso, tra i quali una parte dei prigionieri liberati per l'opera dell'ambasciatore Ambrogio Spinola, dopo essere state sommerse le navi loro dalle galee del Re, venivano tradotti a Tunisi e venduti in pubblico (50). Similmente nel dicembre del 1428 alcune galee more, approdate all'isola di Capraja, rapivano tredici persone tra maschi e femmine, sudditi del nobile Simone De Mari, che abitavano in quell'isola; per la qual cosa il governo di Genova scriveva al suo console in Tunisi, Antonio Zignago, succeduto a Niccolò de Bracelli (51). Altre barche genovesi ancora nel 1430 venivano prese e ritenute ostilmente da galee del Re, e uomini e navi condotti a Bugìa (52). Oltre a ciò i prigionieri genovesi erano trascurati (53), e molte liti di competenza del console divertite ai magistrati regii (54).

(50) ARCH. DI STATO IN GEN., *Litterarum*, reg. 3, lett. cit. a nota 47.

(51) *Litterarum*, reg. 4, n. g. 1780. Lettera 10 dicembre 1428, al Re Aboфferem (Abu-Fares); id. al console Antonio Zignago.

Il regesto di queste lettere fu pubblicato da Jorga, *Revue de l'Or. L.*, volume V, pag. 385; *Notes et extraits* ecc., vol. I, pag. 485.

(52) *Litterarum*, reg. 3, n. g. 1779, lett. 9 ottobre 1430, al Re Mulei Bufers (Abu-Fares); id. al console A. Zignago.

Ne dà un breve sunto Jorga, *Revue de l'Or. L*, vol. VI, pag. 92; *Notes et extraits* ecc., vol. I, pag. 530: egli pone erroneamente la data del 7.

Nella prima di queste due lettere sono indicati i nomi degli uomini di quelle barche fatti prigionieri. Essi erano:

Francesco Dodo patrono; Giorgio, figlio del suddetto; Antonio Berrino; Costantino Mantega; Gasparino Mantega, fratello del precedente, ancor fanciullo; Stefano Rogerio; Antonio Breso; Giacomo Sapia, patrono di una barca; Giacomo Sapia qm. Raffaele; Antonio Barraba; Bartolomeo Clavaschino; Battista Guiermono; Siretto Fuserio, patrono di una barca; Giovanni Fuserio; Gerolamo Ascasato; Giovanni Barca. Tutti i summenzionati erano di S. Remo.

Vi erano inoltre:

Raffaele de Grimaldi; Raffaele Carlevario; certo giovane Leardo; certo Barichoc (sic) con moglie e figli; ed altri di cui non consta il nome.

(53) *Litterarum*, reg. 3, n. g. 1779, lettera 16 agosto 1429, al console Antonio Zignago: pubblicata da Jorga, *Revue de l'Or. L.*, vol. VI, pag. 63, *Notes et extraits* ecc., vol. I, pag. 501.

(54) *Litterarum*, reg. 3, n. g. 1779, lettera 30 luglio 1429, al Re di Tunisi; ibid. al console: pubblicata da Jorga, *Revue de l'Or. L.*, vol. VI, pagina 60; *Notes et extraits* ecc., vol. I, pag. 498. Vedi pure reg. cit. 19 agosto 1429, al Re di Tunisi, *Revue de l'Or. L.*, vol. VI, pag. 64; *Notes et extraits*, vol. I, pag. 502: e, Istruzioni all'amb. A. De Mari, Parte II del presente vol., Doc. III.

Stanco di tutti quelli avvenimenti, il governo della Repubblica, sebbene non avesse lasciato di presentare sui fatti medesimi ad Abu-Fares reiteratamente le sue proteste, che riservavasi, come vedremo, di far valere, e avesse anzi perciò mandato a Tunisi nella qualità di procuratore (1431) certo Pietro di Vernazza (55), allo scopo nondimeno di togliere ogni questione sull'affare Sichari, acconsentiva ad accettare il pagamento di una contribuzione straordinaria di 7000 doppie d'oro, imposte quale indennità sulle merci genovesi alla loro introduzione in Tunisi. Rimasero su quest'affare alcune piccole differenze, che vennero indi risolte (56).

Frattanto la Signoria, nel settembre del 1432, eleggeva per due anni a console di Tunisi al posto di Antonio Zignago, venuto a mancare, il nobile Andrea De Mari (57), e, nell'ottobre successivo affidava a lui l'ambasciata per ottenere da quel Re la ratifica e pubblicazione della pace, la restituzione dei beni tolti ai Genovesi, la riparazione dei danni e il rilascio dei prigionieri che ancora rimanevano, sopratutto dei Calvesi, Bonifacini, sudditi del nobile Simone De Mari, e qualora ve ne fossero, la liberazion pure dei sudditi del nobile Jacopo Appiano, signore di Piombino; dappoichè questi, non convenientemente onorato e difeso dai Fiorentini, erasi

(55) *Litterarum*, reg. 3., n. g. 1779, pag. 354, lettera 5 marzo 1431, pubblicata da Jorga, *Revue de l'Or. L.*, vol. VI, pag. 100; *Notes et extraits*, volume I, pag. 538.

Questo genovese Pietro di Vernazza, professore di medicina, uomo pio e caritatevole, *che da lungo tempo aveva lasciato la pompa del secolo*, come è detto nei nostri documenti, era stato altre volte in Africa. Nel 1428 vi fece due viaggi e coi denari suoi e con quelli ottenuti dalla carità pubblica liberò molti prigionieri nel regno di Tunisi. - Vedasi in proposito oltre il succitato documento eziandio lettera 12 marzo 1428, al Papa; id. al Re d'Inghilterra, e lettera 26 ottobre 1428, al Papa. (Jorga, *Revue de l'Or. L.*, vol. I, pag. 369, 370, 382; *Notes et extraits*, vol. I, pag. 469 e seg., 482, 483).

(56) Intorno alla questione Sichari confrontisi lettera 24 maggio 1427, di cui a nota 45; Istruzioni a A. De Mari, 15 ottobre 1432 (Parte II, doc. III); e, Trattato 19 ottobre 1433 pubblicato da Mas Latrie, *Taités* ecc., *Documents*, pag. 134 e seg.

(57) *Litterarum*, reg. 5, n. g. 1781, lettera 14 settembre 1432, al Re di Tunisi; 15 ottobre d°., ai Genovesi in Tunisi.

posto sotto la protezione di Genova (58). Gli si raccomandava anche di adoperarsi per ottenere la proibizione che i processi dei Genovesi fossero giudicati da magistrati mori, e inoltre la facoltà di trarre frumento da quelle parti, essendone in Genova carestia. In fine gli si ordinava, qualora il Re non volesse eseguire il trattato, o se pure, eseguendolo, non acconsentisse alla liberazione dei prigionieri e al soddisfacimento dei danni, d'intimare ai mercanti genovesi di lasciare entro un certo termine lo Stato di Tunisi. Tali furono le istruzioni date all'ambasciatore Andrea De Mari (59). Contemporaneamente la Signoria notificava ai mercanti in Tunisi la venuta del medesimo, in successione al defunto console Zignago, con ordine di corrispondergli i soliti emolumenti e diritti da raccogliersi sulle merci, le gemme e i giojelli eccettuati (60).

E così finalmente nell'anno successivo 1433, dopo qualche piccola divergenza circa le pretese di restituzione delle merci e d'indennizzo, che la Signoria giustamente aveva avanzate (61), e precisamente il 19 di ottobre, fra l'ambasciatore Andrea De Mari pel comune di Genova, e Mulei-Siech, luogotenente di Abu-Fares, furono definite le questioni riguardanti i prigionieri e confermate solennemente per venti anni le disposizioni dei trattati anteriori (62).

In principio del trattato accennavasi alla contribuzione delle 7000 doppie riguardo all'affare Sichari, di cui si è detto; ma unicamente per constatare l'intiero pagamento fattone agli aventi diritto, siccome n'era prova una quietanza della dogana araba rilasciata ai mercanti genovesi in Tunisi.

La nuova convenzione ristabiliva le relazioni di Genova col reame di Tunisi sull'antica base di benevolenza, amicizia e reci–

(58) *Litterarum*, reg. 5, n. g. 1781, lettera 9 ottobre 1432, al Re di Tunisi; Jorga, *Revue de l'Or. L.*, vol. VI, pag. 117; *Notes et extraits* ecc., vol. I, pagina 555.

Intorno a Giacomo d'Appiano vedi Cappelletti, *Storia di Piombino*, 1897.

(59) Vedi Parte II del presente volume, doc. III.

(60) *Litterarum*, reg. 5, n. g. 1781, lettera 15 ottobre 1432, ai Genovesi in Tunisi.

(61) *Litterarum*, reg. 5, n. g. 1781, lettera 29 aprile 1433, al Re di Tunisi.

(62) Arch. di Stato in Gen., *Materie Politiche*, mazzo 12. Trattato citato a nota 48.

procità. Venivano conservati i diritti, le consuetudini e i privilegî concessi ai Genovesi e agli stranieri naviganti sotto bandiera genovese; così pure erano confermate le disposizioni attenenti ai consoli, fondachi, dogane e compere (63).

L'antica libertà di commercio era loro assicurata in tutti i luoghi ch'erano soliti frequentare, e particolarmente nelle città di Tunisi, Bona e Bugìa.

Fu abolito perfino a favore loro certo diritto supplementare detto *tavale*, ch'era forse un diritto di peso o misura che la dogana araba o i suoi officiali obbligavano a pagare sulle importazioni,

(63) I diritti dei negozianti genovesi nel *Regno degli Hafsidi* si fondano sul trattato conchiuso da Abu-Zakaria-Yahia coll'ambasciatore genovese Conrado de Castro il 10 giugno 1236, pubblicato dal Mas-Latrie (*Traités* ecc., *Documents*, pag. 116 e seg.), trattato, col quale si otteneva in parte la conferma degli antichi diritti e in parte la concessione di nuovi.

Due trattati furono conchiusi dalla Repubblica col figlio di Abu-Zakaria, ossia con Abu-Abd-Allah-el-Monstanser, che regnò dal 1249 al 1277; l'uno il 18 ottobre 1250 per mezzo dell'ambasciatore Guglielmo Cibo; l'altro il 6 novembre 1272 per opera di Opizzone Adalardo. Il privilegio del 1250 fu pubblicato nel 1827 da Silvestre de Sacy (*Notes et extraits*, XI, pag. 22-25); quello del 1272 da Mas Latrie nella *Bibliothèque de l'école de Chartes*, serie IV, tom. II, pag. 442-446. — Ambedue furono ripetuti da Mas Latrie (*Traités* ecc., *Documents*, pag. 118 e seg., 122 e seg.

Più tardi troviamo ancora una convenzione, stipulata il 9 giugno 1287 fra Lucheto Pignoli, ambasciatore genovese, e Abu-Hafs, pubblicata da Mas Latrie (*Op. cit.*, pag. 125 e seg.), e il trattato del 1391, 17 ottobre, da me già accennato nel Cap. II, § 3.

Perciò, rispetto ai diritti e privilegî concessi ai Genovesi prima del 1433, rimandiamo gli studiosi ai suddetti trattati, facendo osservare però che l'atto del 1391 non è che una semplice convenzione di pace riguardante il riscatto di prigionieri, e in essa quindi non è stipulato alcun patto speciale sul commercio e i diritti dei Genovesi in Tunisi.

Quanto poi ai trattati conchiusi dalla Repubblica cogli Arabi prima del Regno degli Hafsidi lo studioso li troverà in Muratori, *Rer. Ital. Script.*, tomo VI, *Caffaro*, col. 277; in S. de Sacy, *Not. et extraits des Mss.*, tomo XI, pag. 7 e 17; Amari, *Nuovi Diplomi Arabici* in *Atti Soc. St. P.*, vol. V, pag. 593; e Mas Latrie, *Traités*, pag. 108, 109, 113.

indipendentemente dal diritto fisso del 10 per cento e dal diritto di torcimania, detto in arabo *mursuruf* o *moscerufo* (64).

Ma infine al trattato si aggiunsero i cinque articoli già stati proposti da Cristoforo Maruffo, secondo i quali restò fissato il rilascio di tutti i prigionieri genovesi, esistenti nel regno di Tunisi in se-

(64) ARCH. DI STATO IN GEN., *Materie Politiche*, Trattato citato a nota 48; dopo l'art. 45 di detto trattato.

Il Mas Latrie nella sua opera *Traités* ecc., *Introd. hist.*, laddove tratta degli usi generali del commercio dei Cristiani in Africa, e precisamente nel paragrafo intitolato « Dei diritti di dogana », distingue questi ultimi in due classi. 1°. diritti principali; 2°. diritti secondarî o addizionali.

1°.) *Diritti principali.* - Erano diritti fissi che colpivano in generale tutte le merci d'importazione e di esportazione.

Sulla maggior parte delle merci che si importavano dai Cristiani esigevasi in Tunisi un diritto ordinario del 10 °\|₀, il quale chiamavasi perciò *decimum*, *decenum* o semplicemente *drictum*. Vi erano però alcune merci le quali, invece che al 10, erano soltanto soggette a un diritto del 5 °\|₀, detto *medium drictum* o *mig-dee*, o *vinctenum*, come p. es. i giojelli; ed altre merci che andavano del tutto esenti dai suddetti diritti, come ad esempio l'oro e l'argento venduti alla dogana per conto del Re, ovvero alla zecca.

Quanto alle esportazioni era regola che tutte le merci esportate dai Cristiani dovessero pagare il 5 °\|₀ alla dogana del Re. A questa regola si fecero però molte eccezioni, ed una eccezione era appunto la facoltà concessa ai Genovesi colla disposizione dell'art. 26 del trattato 19 ottobre 1433, di poter cioè esportare una certa quantità di grano senza pagare alcun diritto di dogana, ove ne fosse carestia, e il prezzo del grano in Africa non oltrepassasse un *maximum* stabilito.

2°.) *Diritti addizionali.* - Indipendentemente dai diritti generali e fissi vi erano certi diritti secondarî, dei quali alcuni previsti dai trattati, altri regolati dalla consuetudine locale e riscossi al momento dell'arrivo o partenza di una nave per la custodia e pesatura di certe merci, per il servizio degli scrivani e pel salario degl'interpreti.

La loro esazione in danaro o in derrate era spesso lasciata, quanto alla forma e quantità, all'apprezzamento dei mercanti cristiani o degl'impiegati arabi. Sicchè, essendo tali diritti indeterminati, la loro riscossione dava luogo a maggiori difficoltà e reclami che non quella dei diritti principali. L'unico tra essi che fosse ben determinato era appunto il *diritto di torcimania* o *mursuruf*, il quale era dovuto ogni volta che si aveva bisogno ufficialmente dell'opera degl'interpreti o torcimani. Veniva riscosso particolarmente sulle vendite fatte alla dogana fuori d'incanto ossia dell'*halka* (calega) per mezzo dei torcimani in presenza degl'ispettori. Era generalmente di 5 migliaresi sopra

guito ad atti di ostilità o di corsa; ma mediante il pagamento in merci di doppie 16000: e queste merci dovevano essere di preferenza verghe d'argento, tele di Borgogna, mastice, panni di Firenze da fiorini 45 a 50 la pezza, pepe, zenzero, cannella, zafferano, corsaletti, *acoloriti* (65), pugnali e oro filato (66).

Rispetto alla domanda di poter estrarre frumento, che il governo genovese aveva fatto per mezzo del predetto suo ambasciatore, gli fu concessa la facoltà di esportare fino a 15000 cafissi per anno senza pagar dazio di uscita, quando fosse valso non più di bisanti cinque ogni cafisso (67) e in Genova ne fosse stata carestia: ove il prezzo del frumento avesse invece superato la cifra suddetta,

un valore di 100 bisanti di mercanzie vendute, ossia di $^{1}/_{2}$ per cento sul valore della merce.

Oltre il *mursuruf* e gli altri diritti addizionali (pei quali rimando a Mas Latrie), eravi pure certo diritto detto *tavale* o *feitri*, che io ritengo con Mas Latrie possa essere lo stesso del diritto di *fedo* di cui scrive Pegolotti (*Della mercatura*, vol. 3.° della *Decima Fiorentina* di Pagnini, pag. 123 e seg.), che dice: « E àvvi (a Tunisi) un diritto che si chiama *fedo* e paganlo i Saraceni; « ma i Cristiani il s'accolano a loro per iscontarsi nei loro debiti colla corte « e conviene chi mette in corte faccia di poter scontare ogni diritto e *fedo* « di Cristiani e di Saraceni. Lo cantaro delle cuoja si è *fedo* bizanti 4, per « cantaro ecc. Olio ha di *fedo* bizanti 3 per giarra o piccola o grande che « sia, ecc. ».

Era probabilmente un diritto di peso e misura.

(65) Molto probabilmente lo stesso che « acoletus » o « alcus » specie di panno (V. Du Cange, *Glossarium*).

(66) ARCH. DI STATO IN GEN., Trattato citato a nota 48, art. 45.

(67) Pegolotti (*Decima Fiorentina di Pagnini*, vol. 3.) a pag. 127 dice, che un cafisso di grano alla misura di Tunisi fa in Venezia staja tre, e, a pag. 143, che una mina alla misura di Genova fa in Venezia staja 1 e $^{1}/_{4}$. - Sappiamo ancora dal Rocca (*Pesi e misure antiche di Genova*), che la mina di Genova dal 1311 al 1550 era del peso attuale di Cg. 82.434 e della capacità di litri 105.700, ritenuto che il peso del grano stia a quello dell'acqua come 78 a 100.

Fondando il mio calcolo su questi dati, che ritengo i più attendibili, mi risulta essere il cafisso del peso di Cg. 197.841 e della capacità di litri 253.68.

Non so perciò comprendere, come il padre Semino nelle sue *Memorie sul commercio dei Genovesi in Oriente* e il Canale, *Tripoli e Genova*, abbiano scritto, che il cafisso equivale a 4 mine e tre quarti circa di grano, ciò che porterebbe a un risultato assai diverso dal mio.

il Re si riservava di apprezzare il caso volta per volta per determinare la quantità del prodotto, di cui avrebbe autorizzato l'esportazione in franchigia (68).

Nessuna soddisfazione tuttavia poterono conseguire i Genovesi per la rifazione dei danni ricevuti per opera de' Mori. La Signoria seriamente se ne doleva col Re, tanto più che gli atti di pirateria, nonostante la conclusione solenne del nuovo trattato, non erano per anco diminuiti (69). Ma il Re non voleva soddisfare alla richiesta dei Genovesi, pretendendo fossero addotte le prove dei danni da essi lamentati. Il governo genovese riconosceva giusto si dovessero far le prove, ma solo in quanto la natura della merce il consentiva (*patitur genus rei*); ed osservava in proposito, che a Genova e in Italia, anzi in tutto il mondo bastava per questo il giuramento dei lesi, non essendo facile aver testimonî in mare e in mezzo ad ignoti spogliatori, e che chi spogliava contro i trattati di pace e contro il vincolo sociale era giusto dovesse sottostare agli effetti del giuramento dello spogliato (70). E siccome frattanto Andrea De Mari erasene tornato a Genova, la Signoria, a protesta della non conseguita soddisfazione e degli atti che in offesa al trattato erano stati commessi dai Mori, non eleggeva altro titolare al vacato posto del consolato di Tunisi (71). Indi, l'anno successivo o più esattamente il 14 febbraio 1435, la Signoria medesima bandiva un proclama a tutti i sudditi genovesi dannificati dai Mori, invitandoli a presentare in cancelleria le prove e testimonianze dei danni avuti, prove e testimonianze che proponevasi di far valere

(68) Trattato citato a nota 48, art. 26.

La disposizione surriferita faceva eccezione alla regola, che tutte le merci esportate dai cristiani dovesseso pagare il 5 °/₀ alla dogana del Re (Vedi nota 64).

(69) Arch. di Stato in Gen., *Litterarum*, reg. 3, n. g. 1783, lett. 4 maggio 1434, 12 luglio e 14 ottobre detto, al Re; 14 ottobre id., ai mercanti: queste ultime pubblicate da Jorga, *Revue de l'Or. L.*, vol. VI, pag. 129, 130, 133; *Notes et extr.*. pag. 567, 568, 571.

(70) *Litterarum*, reg. 7. n. g. 1783, lettera citata, 12 luglio 1434.

(71) Lettera citata in precedente nota.

presso il Re a mezzo del nobile Andrea De Mari, destinato per questo affare a recarsi nuovamente a Tunisi (72).

Le cose stavano appunto in questi termini, quand'ecco due avvenimenti, tanto importanti quanto improvvisi, sopraggiunsero a dare una nuova piega alle relazioni politiche e commerciali fra la Repubblica di Genova e il Regno di Tunisi.

*
* *

3. — Prima però di riferire intorno a questi avvenimenti (Cap. V), sembrami non poter sorvolare su di alcune osservazioni, che qui mi si presentano.

Sappiamo che Filippo Maria Visconti, duca di Milano, nell'anno 1421 ottenne la signoria di Genova, come già l'aveva avuta anteriormente il Re di Francia, e che dal 1426 fino al 1433 fu in guerra con la Repubblica di Venezia. Egli, indotto forse dai Genovesi (per l'invidia che questi portavano ai Veneziani in causa della concorrenza commerciale che lor facevano in Levante) aiutò i Turchi nella conquista di Tessalonica contro Venezia (73). E i Veneziani, per tutto il tempo durante il quale furono in guerra col Duca, considerarono territorio nemico le colonie genovesi. Così, ad esempio, vediamo la Repubblica di Venezia mandare Andrea Mocenigo con una potente flotta a porre assedio all'isola di Scio, ch'era in possesso della Maona dei Giustiniani di Genova; assedio, che per la difesa valorosa di Raffaele Montaldo, podestà dell'isola, si risolvette in un pieno insuccesso per i Veneziani, costretti a ritirarsi dopo due mesi di assedio (11 novembre 1431-12 gennaio 1432): e da parte sua la Repubblica di Genova colla flotta troppo tardi mandata in soccorso di Scio far saccheggiare per rappresaglia le

(72) Arch. di Stato in Gen., *Diversorum Communis*, fogliazzi, filza 8, n. g. 3028; Proclama 14 febbraio 1435, pubblicato nella Parte II, doc. IV.

(73) Vedi estratto della relazione del viaggio di Bertrardon de la Brocquière pubblicato da Legrand d'Aussy nelle *Mem. de l'Institut, Sciences morales et politiques*. Tom. 5, Paris, an XII, pag. 557.

isole di Nasso, Andros, Eubea, e conquistare la fortezza di Caristo in Negroponte (73 bis).

Ciò premesso, venendo a Tunisi, ed esaminando i fatti esposti precedentemente (§ 2.), noto che dall'anno 1426 al 1433 le relazioni di Genova con quel Regno si trovavano in continuo pericolo di essere spezzate, e che nel 1433, anno in cui il Duca fa pace con Venezia a Ferrara, Genova per l'appunto conclude il trattato di pace col Re di Tunisi. — Una simile analogia, che mi risulta dal confronto dei fatti suddetti, mi fa credere che gli avvenimenti narrati non abbiano soltanto una occasione, dirò così, accidentale, ma ben anco politica, derivante dall'influenza che, per le ragioni esposte, i Veneziani abitanti nel regno di Tunisi potevano esercitare sull'animo del Re. — È il contraccolpo insomma della rivalità delle due repubbliche, Veneziana e Genovese, che in pari tempo vediamo riflettersi e sul Levante e sull'Africa.

(73 bis) Per queste imprese vedasi Stella (Muratori, XVII) col. 1307; Foglietta, ed. cit., pag. 435 e seg.; Giustiniani, ed. cit., vol. II, pag. 318 e seg.; e, per maggiori particolari Hopf, articolo sui *Giustiniani* nell'*Enciclopedia* di Ersch e Gruber, pag. 323 e seg.

CAPO V.

1436 - 1453

1. Morte di Abu-Fares; suoi successori. Ribellione di Genova contro la signoria di Filippo Maria Visconti, Duca di Milano. Favorevoli conseguenze di questi due avvenimenti. — § 2. Consoli di Tunisi. — § 3. Fatto che dette origine ad una prima *Comperetta* di Tunisi e missione dell'ambasciatore Zaccaria Spinola. Istituzione di detta Compera e diritti da essa dipendenti. — § 4. Trattato conchiuso l'anno 1445 e sue disposizioni. — § 5. Buone relazioni esistenti in questo periodo fra i due Stati. Richieste di frumento fatte dalla Repubblica. Concessione ai Genovesi delle pescherie di Marsacares. — § 6. Incidenti diversi. Conseguente invio a Genova di un ambasciatore moro: accoglienze avute: sua gita a Milano. Reclami del governo genovese per la detenzione di due giovani Spinola a Tunisi e invio colà dell'ambasciatore G. Spinola: sue istruzioni: risultato ottenuto. — § 7. *Segue*: consoli.

1. — Il 18 di luglio 1434 morì a Tunisi Abu-Fares-Azuz Gli succedette il figlio di suo figlio Abu-Abd-Allah-Mohammed, soprannominato El-Montasir, che venne a mancare nel settembre 1435. Salì allora sull'alto seggio di Tunisi Abu-Omar-Othman, fratello del precedente, il quale regnò fino al 7 di settembre dell'anno 1488 (74).

La dominazione degli Hafsidi, che si era non poco indebolita nelle frequenti lotte di palagio, si rinfrancò, come dice l'illustre Amari (75), per gran tratto del XV secolo nel lungo e glorioso regno di Othman, l'ultimo di sua stirpe, come lo chiamano gli annali, per essere stato l'ultimo dei valorosi. Egli vittoriosamente

(74) Mas Latrie, *Trésor de Chronologie.*

(75) Amari, *Nuovi Diplomi Arabici* (*Atti Società Lig. di St. P.*, Vol. V, p. 582).

guerreggiò da Tripoli a Telemsen, rintuzzò la dinastia rivale dei Beni-Zian, ridusse all' obbedienza i suoi congiunti di Bugìa, fiaccò gli Arabi con sanguinosa repressione, innalzò in Tunisi degli edificî e lasciò delle fondazioni pie, tra le quali due collegi di studenti e una eletta biblioteca, che andò poscia a male nella guerra di Carlo V contro il pirata Kheir-ed-din Barbarossa nel 1535 (76).

A Genova succedevano avvenimenti di non minor rilievo. — La Repubblica, che fin dal 1421 gemeva sotto la tirannica oppressione di Filippo Maria Visconti, Duca di Milano, in balìa della violenza e rapina dei suoi governatori, non aspettava che una occasione propizia per sciogliersi da quel giogo e riacquistare la perduta libertà. L' avvenuta liberazione, per volontà del Duca e a dispetto dei Genovesi, di Alfonso di Aragona, fatto prigioniero dalle navi della Repubblica al comando del famoso Biagio Assereto nella battaglia navale di Ponza (4 agosto 1435), indi l' ordine dato ai Genovesi dallo stesso Duca di apprestare un' armata a favore di Alfonso contro Renato d' Angiò, e da ultimo la elezione dell'abbominevole Ermes Triulzio a governatore di Genova in risposta alla giusta protesta, che a mezzo di un deputato i cittadini della Repubblica presentarono al Duca per tali gravi offese ricevute, furon le cause che misero al colmo la loro pazienza; e il 25 dicembre 1435, giorno in cui il Triulzio entrava in città accompagnato dal vecchio governatore Opizzo di Alzate per prendere possesso della sua carica, la città insorge, l'Alzate è ucciso. Il Triulzio si rifugge in Castelletto ed assalito si arrende. Genova era libera (77).

Questi due avvenimenti, che ho semplicemente accennati, determinarono un nuovo indirizzo nelle relazioni commerciali e politiche della Repubblica collo Stato di Tunisi. — Omar Othman, uomo saggio nonchè civile, dovette comprendere la necessità di vivere in buon' armonia colla Repubblica, dalla quale il suo regno, per i numerosi scambi di merci e di prodotti, traeva utile e denari. Genova da canto suo, impegnata dapprima contro il Duca Filippo

(76) Intorno al regno di questo principe si confronti il Bâgi, testo di Tunisi, p. 82, con Ibn-Abi-Dinar, p. 148-149.

(77) Vedi il Giustiniani, il Serra, il Varese e gli altri storici genovesi. — La data della ribellione è desunta dai registri di Cancelleria della Rep.

Maria Visconti, che non sapevasi rassegnare alla rinuncia di quella Signorìa, indi contro l'Aragonese, aveva fra l'altro, di sovente forte bisogno di grano. Essa non lasciavasi quindi sfuggire l'occasione, che il nuovo e fortunato stato di cose presentava, per raffermare col Re di Tunisi quei vincoli di amicizia che l'ambizione e la prepotenza del Duca avevano allentati (78).

Così il 3 marzo 1436 i Capitani della libertà di Genova, annunziando al Re di Tunisi la ricuperata indipendenza della Repubblica e accennando alle cause, che ne avevano provocato la ribellione contro il Duca, soggiungevano essere la medesima stata spronata a questa ribellione, eziandio dalla considerazione, che essa non avrebbe potuto conservare l'antica amicizia verso i Mori, dacchè e Alfonso di Aragona e il Duca di Milano obbligavanla a prender le armi contro di essi (79). E queste buone disposizioni del governo genovese, non ostante qualche atto di pirateria (80), furono successivamente confermate sotto il Dogato di Tomaso Fregoso (1436-42). Infatti vediamo il medesimo prevenire il Re dell'armamento di alcune galee fatto contro i mori da Galeotto del Carretto, marchese di Finale, che nella suddetta ribellione di Genova erasi schierato dalla parte del Duca (81). E pochi mesi dopo lo vediamo pure avvertire lo stesso Re di alcune altre galee armate ed equipaggiate in Napoli con gente di mal affare, indipendentemente da ogni ingerenza e autorità del governo della Repubblica, dai genovesi Paolo Cicogna e Leonardo Cengio, e metterlo in guardia contro qualunque possibile attacco di esse alle navi de' suoi sudditi (82). Indi venivano liberati e rimandati a Tunisi alcuni prigionieri mori, sebbene meritevoli di pena capitale, per aver, pirateggiando,

(78) Arch. di Stato in Gen., *Litterarum*, reg. 4, n. g. 1780, lett. 3 marzo 1436, al Re, pubbl. nella Parte II, doc. V.

(79) Lett. cit. in n. preced.

(80) *Litterarum*, reg. 6, n. g. 1782, p. 298 v., lett. 10 aprile 1439, al Re.

(81) *Litterarum*, reg. 8, n. g. 1784; lett. 15 giugno 1439, al Re.

(82) *Litterarum*, reg. 10, n. g. 1786, p. 9; lett. 20 genn. 1440, al Re.

Non era la prima volta che il governo di Genova trovavasi costretto ad avvertire il Re di Tunisi di armamenti di navi fatti da Paolo Cicogna a scopo di pirateria — Vedasi lett. 11 luglio 1433 (*Litterarum* 5, p. 439 v.) pubbl. da Jorga, *Revue de l'O. L.* v. VI, p. 121; *Notes et Ext.*, v. I, p. 559.

danneggiati i sudditi genovesi di Bonifacio e di Corsica (83). E finalmente il governo di Genova, allo scopo di appianare certa questione sorta col Re di Tunisi sulla detenzione di alcuni prigionieri genovesi presi dai Mori, deliberava lo sborso di una somma, da ricuperarsi mediante la imposizione in Tunisi di un diritto di $^1/_2$ per cento sulle importazioni e di $^1/_4$ per cento sulle esportazioni (84). — Questo diritto, dopo essere stato in vigore per qualche anno, venne tolto o per meglio dire fuso con altri diritti istituitisi, come vedremo, contemporaneamente ad una Comperetta, detta di Tunisi, in seguito al fatto di cui dirò più oltre (§ 3.) (85).

2. — Siamo così al 1443. Entro lo scorso decennio null'altro di notevole erasi passato all'infuori di quanto ho enunciato. — Al console Andrea De Mari era succeduto nell'Aprile del 1439 Bernabò delle Colonne Scoto (parente del doge Tommaso Fregoso) (86), stato sostituito nel febbrajo del 1442 da Melchione Fregoso (87). Il 28 gennajo 1443 venne in Genova eletto Doge

(83) *Litterarum*, reg. 11, n. g. 1787; lett. 30 giugno 1440.

(84) Arch. di Stato in Gen., *Libri Diversorum*, reg. 29, n. g. 524, 24 maij 1440, *Institutio drictus dimidii pro centenario super rebus Tunecis.*

Questo diritto, istituito il 24 maggio 1440, dovea raccogliersi pel primo anno dai cittadini Clemente Cicero e Ambrogio Maraboto, e in seguito da quei collettori che sarebbero stati annualmente nominati dai massari, nobili Eliano Spinola e Manuele de Oliva, ai quali avrebbero dovuto rimettere i conti delle riscossioni fatte.

Vedi pure *Litterarum*, reg. 11, n. g. 1787, lett. 23 giugno 1440; ai consoli genovesi in Tunisi presenti e futuri.

(85) Arch. di Stato in Gen., *Libri Diversorum*, reg. 40, n. g. 535, *Institutio drictus Tunecis*, 1445, 26 febbr. e successive disposizioni marzo 18, aprile 26, 23, 26, 28, 22; maggio 21.

(86) Arch. di Stato in Gen., *Litterarum*, reg. 6 n. g. 1782, pag. 298 v., lett. 10 aprile 1439, al Re.

(87) *Litterarum*, reg. 12, n. g. 1788; lett. 26 febbr. 1442 al Re.

Raffaele Adorno al posto di Tommaso Fregoso, stato rovesciato nell'anno precedente (88). Il nuovo Doge fra le altre cose deliberava, d'accordo cogli Anziani, appena avuto il potere, che gli uffici dati al tempo del suo antecessore, fossero in certi casi revocati (89). Una simile deliberazione ci spiega come Melchione Fregoso rimanesse minor tempo degli altri al consolato di Tunisi, e fosse a quel posto eletto in sua vece il nobile Cipriano De Mari il 17 Giugno del 1443 (90).

*
* *

3. — Ciò premesso a compimento delle notizie addietro riferite, vengo al fatto che dette luogo alla istituzione della prima Comperetta di Tunisi.

Una nave genovese, proveniente da Alessandria, sotto il comando di Nicolò D'Oria, giungeva in vista di Rodi. Il capitano, dovendo entrare in quel porto per iscaricarvi certe merci per colà destinate, mandò a chiedere al Signore dell'isola libero salvocondotto; ma gli fu risposto che, siccome trattavasi di nave di amici, avrebbe pur potuto approdare liberamente senza di quello. Non parve al D'Oria siffatta risposta molto rassicurante, e, prima di prendere in proposito una deliberazione, stimò opportuno sentire il parere degli amici e di alcuni mercanti del luogo. E, poichè tutti concordemente opinarono, che la parola del gran Maestro dovesse ritenersi come una garanzia sufficiente e non da meno di un libero salvocondotto, egli, rotto ogni indugio, senz'altro entrò in porto. Senonchè i cavalieri di Rodi, agitato nel frattempo segretamente consiglio, avean deliberato d'impadronirsi della nave, e

(88) Giustiniani, *Annali.*

(89) Serra, *Storia dell'antica Liguria e di Genova,* Capolago, 1835 Vol. 3°, p. 170.

(90) Arch. di Stato in Gen., *Litterarum,* reg. 12, n. g. 1788; lett. 26 giugno 1443, al Re. — *Diversorum Comm.,* fogliazzi, filza 14, n. g. 3034; 17 giugno 1443, *Consulis Tunicis electio.*

fatto armare nello intento tre galee, una bireme ed una trireme. Infatti il dì seguente, mentre la nave del D' Oria dava principio allo scarico delle merci, d' improvviso le son recise le funi delle ancore; essa rimane in balìa del vento ed in breve è gettata contro gli scogli. Ad un tempo le navi nemiche le son sopra mentre da terra le s' infierisce contro con dardi. La nave genovese era in tal guisa circondata da nemici, minacciata di naufragio, con molti feriti e nessuna speranza di salute. Si pensò allora a salvare ciò che si poteva, e fu pattuito che i Mori fossero lasciati andare incolumi colla sola perdita delle cose loro. Così avvenne infatti: essi furono, secondo il patto, trasportarti in Turchia, e la nave rimase — come dice il documento — in potere della Religione.

Questo curioso fatto ci è raccontato nella lettera che il Doge di Genova scrisse al Re di Tunisi per presentargli le proprie scuse sull' accaduto (91). In essa non era però tutta la verità. Si capisce che il Doge cercasse di acconciare la narrazione a modo suo, tacendo quel che più potea convenirgli per attenuare le conseguenze del fatto; cosicchè mentre il D' Oria, a giudicare dal racconto suddetto, pareva in buona fede, egli stesso invece era complice nella losca impresa, come risulta da altri nostri documenti (92).

Tale eccesso commesso dal D' Oria preoccupava assai il governo della Repubblica pel giusto timore di rappresaglie, che Abu-Omar-Othman avrebbe potuto usare e concedere ai proprî sudditi contro le persone ed i beni dei genovesi residenti nel suo Stato. Si pensò quindi saggiamente di raccomandare all' opera di un ambasciatore la definizione di ogni conflitto col Re. La scelta cadde sul

(91) *Litterarum*, reg. 12, n. g. 1788; lett. 8 nov. 1443, al Re.

(92) *Litterarum*, reg. 12, n. g. 1788; lett. 9 nov. 1443, al cons. Cipriano De Mari e ai mercanti gen. in Tunisi.

Questa lettera comincia così: « Vedrete dalla inclusa pel Re di che si tratti. A lui diciamo il vero, ma non tutto il vero che ci potrebbe nuocere. Se fossegli noto che Niccolò D'Oria è agli stipendî della Religione potrebbe formare tanti sospetti. Etc ..... »

Vedi pure *Libri Diversorum*, reg. 40, n. g. 535, *Institutio drictuum Tunecis*, 26 febbr. 1445. — In questo documento l'atto del D' Oria è qualificato « excessum ».

nobile Zaccaria Spinola, mercè l'intervento del quale la vertenza fu risolta, alla condizione però che la Repubblica sborsasse al Re e alla sua Curia una determinata somma di danaro, valutata al corrispettivo dei danni sofferti dai sudditi di lui. Lo Spinola infatti pagò al Re una indennità di lire 25000 di genovini; oltracciò egli spese lire 15000 pel disimpegno totale della sua missione, cosicchè la somma complessiva che in quella circostanza il governo di Genova dovette sborsare fu di lire 40000 di genovini, pari a lire italiane odierne 218400 (93). Per far fronte a questa spesa si convenne di ricorrere ad una operazione finanziaria, e se ne commise lo studio al nobile Filippo Cattaneo in compagnia di altri (94). Essi proposero che pel ricupero delle 25000 lire di genovini s'istituissero tanti *luoghi* da vendersi all' incanto, fruttanti ai singoli luogatari l'annuo provento del 7 per cento, e che la somma occorrente al pagamento di questo interesse dovesse ottenersi colla imposizione di certi diritti in Tunisi sulle importazioni ed esportazioni delle merci (95), destinando quella parte che avesse potuto eccedere il bisogno del pagamento degli interessi (che chiamavasi *coda)* all'ammortamento (exbitatio) dei suddetti luoghi al prezzo di lire 90 ciascuno.

In quanto poi alle restanti lire 15000 esse avrebbero dovuto riacquistarsi mediante divisione e riparto sopra le cose, beni e merci che trovavansi nel regno di Tunisi (96).

Approvate le dette proposte con deliberazione del 26 febbraio 1445, presa dal Doge, dagli Anziani e dagli ufficiali di Provvisione radunati a consiglio, il 26 Aprile successivo furon messi conseguentemente in appalto all'asta pubblica i diritti imposti sulle importazioni ed esportazioni di Tunisi (di cui dirò più oltre), che

(93) Arch. di Stato in Gen., *Libri Diversorum*, reg. 40, documento cit. in nota precedente.

Sul valore dei *genovini* vedi Desimoni, App. II. alla *Vita privata dei genovesi di L. T. Belgrano*, Genova, Sordo-Muti, 1875.

(94) Documento cit. in n. precedente.

(95) Questi diritti furono estesi pure al Tlemsen. Vedi più in là i capitoli relativi alla loro istituzione.

(96) *Libri Diversorum*, doc. 26 febbr. 1445 già cit. e altro 28 aprile stesso anno, *Institutio et privilegium locorum drictuum Tunecis.*

vennero aggiudicati per la somma di lire 3000 annue di genovini e per anni quattro continui, decorrenti dal 26 febr., a Raffaele Lercari qm. Domenico colla garantia di Pietro Battista Lomellini e Giovanni Ambrogio De Mari (97). Inoltre, non essendosi potuto fino allora vendere all'incanto i luoghi istituitisi, il 21 Maggio dagli ufficiali di Tunisi, Giovanni de Vignali, Andrea de Prementorio, Martino de Oliva ed Eliano Spinola de Luculo, radunati a Banchi sotto il portico Di-Negro si procedette, dietro autorizzazione del governo, al riparto dei medesimi, i quali vennero distribuiti proporzionatamente al prezzo quasi tutti di lire 70 ogni luogo fra quei cittadini, siccome maggiori offerenti, che avevano anticipato al governo la somma già detta. E questi furono: Giovanni Ambrogio De Marini, Filippo Centurione, Giovanni Giustiniano q. Daniele, Eliano Spinola a nome di Luchesio Spinola, Gerolamo Maricono, Quirico Imperiale, Gabriele De Marini, Luca de Vivaldi, Salvagio Spinola, Manuele e Lionello de Oliva, Lazzaro De Marini, Gerolamo De Franchi e Battistina vedova di Oberto Lomellini (98).

In tal guisa venne istituita una prima Comperetta di luoghi 360 circa, garantiti con ipoteca sui proventi dei diritti di Tunisi (99).

E siccome la conoscenza di questi diritti parmi interessante per la storia del commercio, riferirò qui appresso in succinto i singoli capitoli ad essi relativi, che sono:

L' appaltatore o collettore dei diritti suddetti può percepire su qualunque cosa o merce in esportazione dal regno di Tunisi per Genova e suo distretto o viceversa l' 1 $^1/_2$ per cento, escluse però le navi e i loro noli, nonchè le cose e merci dei Saraceni, che ne sono esenti. — Sulle merci, invece, che si esportano dal regno di Tunisi per qualunque altra parte del mondo o viceversa il 2 %, pur eccettuate le navi ecc. dei Saraceni.

Le merci provenienti da Malaga, dal regno di Granata, dalla Spagna e dal Portogallo debbono pagare il 2 %: quelle dalla Fian-

(97) *Libri Diversorum*, reg. 40, 26 aprile 1445.

(98) *Libri Diversorum*, reg. 40, n. g. 535, 22 aprile; 21, 25 ed ultimo maggio 1445.

(99) Vedi nota 152.

dra e Inghilterra il 3 $^{\circ}/_{0}$ (100). Eguali diritti possono esigersi dai collettori sulle esportazioni dal regno di Tunisi per i suddetti luoghi rispettivamente.

Son esenti l' oro, l' argento ed i gioielli (jocalia); si fa eccezione per l' oro filato, che va soggetto ai diritti sopra specificati.

Sono pure esenti le vettovaglie che si esportano dal regno di Tunisi per Genova e suo distretto; non quelle che si esportano per le altre parti del mondo, o di là s' importano nel regno di Tunisi.

Onde più facilmente le suddette imposte possano raccogliersi non si esigerà più il diritto di $^{1}/_{2}$ per cento, solito a percepirsi dai massari dei mercanti di Tunisi (101), nè sarà pagato ai sensali (censarii) più del $^{1}/_{2}$ per cento.

Le cose e merci che i Genovesi portano a Orano e ad Hone dal loro paese debbon pagare l'1 $^{1}/_{2}$ per cento: quelle, che portano dall' Inghilterra e dalla Fiandra i due terzi di ciò che pagherebbero se fossero invece importate nel regno di Tunisi (102).

Le cose e merci che s' importano a Orano e ad Hone da qualunque altra parte del mondo, eccettuate Malaga, la Spagna e il Portogallo, vanno soggette al pagamento di due terze parti di quel che pagherebbero ove fossero introdotte nel regno di Tunisi.

Nessun diritto è dovuto in caso di trasporto da un luogo a un altro del regno di Tunisi, e così pure da Orano a Hone.

Tali i capitoli riguardanti l' istituzione dei diritti o, come dicevasi allora con nome generico, del *diritto* di Tunisi (103). —

(100) Questo diritto del 3 per cento, fu ridotto poco dopo al 2 $^{1}/_{2}$ per cento e in compenso vennero accordate al collettore alcune piccole concessioni (Vedi *Lib. Diversorum*, reg. 40, n. g. 535, 26 aprile 1445).

(101) Di questo diritto ho fatto parola nel pres. cap., in fine al § 1°.

(102) Orano ed Hone facevano parte del regno di Tlemsen.

A Orano trovavasi un consolato ed una loggia dei Genovesi.

Hone od Hunein, detta a quei tempi Omne dai cristiani e latinamente Honerium, ora distrutta, fu già città importante e porto pur frequentato dai Genovesi.

(Vedi Desimoni, *Nuovi studi sull'Atl. Luxoro*, Atti Soc. L., vol. V, p. 203-4).

(103) Vedi per questi capitoli *Lib. Divers.*, reg. 40, *Institutio drict. Tun.*, 26 febb. 1445, già cit.

La loro applicazione venne regolata da apposite clausule (clausule drictus Tunetis), secondo le quali erano determinati i diritti e i doveri rispettivamente dei collettori e dei mercanti, e data al console autorità di procedere contro i trasgressori e loro beni, come pure di amministrare giustizia nelle controversie fra collettori e mercanti; ciò che avvenne assai di frequente, soprattutto nei primi tempi in cui si applicarono quei diritti (104).

*
* *

4. — Ma è tempo ormai che torniamo all' ordine della nostra narrazione.

Ho detto come l' ambasciatore Zaccarìa Spinola fosse stato mandato a Tunisi onde comporre l' incidente occorso per colpa di Niccolò D'Oria, e come avesse sborsato al re di Tunisi la somma di lire 25000 di genovini. Ciò avveniva nei primi mesi del 1444 (105). Nella circostanza di quello accomodamento il nuovo Doge Raffaele Adorno, per mezzo dello stesso ambasciatore, faceva rinnovare in suo nome, senz' aspettarne la scadenza, il trattato del Visconti del 1433, di cui ho parlato a suo tempo (Cap. IV, § 2°). Lo Spinola, assecondato dal console Cipriano De Mari, ottenne dal Re la conferma degli antichi privilegî concessi alla Repubblica (106), e la proroga per 12 anni del precedente trattato oltre i venti per i quali era stato concluso: in tal guisa ne veniva prolungata la

(104) Arch. di Stato in Gen., *Libri Diversorum*, reg. 42, n. g. 537, Clausule drictus Tunecis, che pubblico nei *Documenti* (Parte II, doc. VI).

Vedi pure *Lib. Divers.*, reg. 52, n. g. 547, *Rerum Tunetis*, 16 apr. 1450. — *Litterarum*, reg. 13, n. g. 1789, lett. 15 dic. 1449, al console e mercanti gen. in Tun. — Reg. 11, n. g. 1787, pag. 304 v., lett. 27 marzo 1448, al cons. Gianotto Salvago; ibid. al Re.

(105) *Lib. Divers.*, reg. 40, *Inst. drict. Tun.* 26 febb. 1445.

(106) Per gli antichi privilegî, diritti, ecc. concessi ai genovesi riguardo i consoli, fondachi, dogana, compre e vendite, ecc. vedansi i documenti da me indicati a nota 63.

validità fino all' anno 1465. Detta proroga egli otteneva nel maggio del 1444 da Mulei-Siech, ch' era sempre luogotenente del Re come nel 1433, e il 19 dicembre del successivo anno 1445 suggellava con Omar Othman una nuova convenzione, che sotto forma di nota addizionale richiamava più estesamente le disposizioni del trattato del 1433, e vi aggiungeva, o rinnovava in modo più espresso, alcune clausule.

Si stabiliva che i patroni genovesi di navi grosse potessero estrarre per i loro bisogni cantari 100 di biscotto senza pagare alcun diritto, e quelli di navi piccole 50, lasciando a discrezione del capo della dogana il determinarne la quantità per i patroni di navi di media grandezza.

Si insisteva sull' abolizione di qualsiasi prestazione o gratificazione supplementare dovuta per le importazioni, come il *mursuruf* ed il *tavale* (107), lasciando i diritti d' importazione fermi al 10 per cento.

Richiamavasi una promessa degli antichi trattati, secondo la quale i genovesi presi da sudditi mori dovevano esser condotti a Tunisi e consegnati senza riscatto al console genovese, promessa, che le ostilità e la pirateria il più delle volte rendeano vana.

Richiamavasi pure la facoltà riservata alla Repubblica di poter esportare dal regno di Tunisi una certa quantità di frumento, quando in Genova ne fosse stata carestia e fosse valso a Tunisi non più di bisanti 15 ogni cafisso (108), e parimenti si ricordava la facoltà di poter trasportare da Tunisi in qualunque altro luogo del regno, senza pagar nuovi diritti, qualsiasi merce sdoganata, dietro presentazione di una regolare quietanza o *berat* del direttore della dogana.

(107) Su questi diritti vedi addietro cap. IV. § 2° e nota 64.

(108) Il trattato del 1433 dice invece bisanti *cinque* ogni cafisso. — La differenza di cifra è conseguenza di un cambiamento avvenuto dopo quel trattato nel valore della moneta, *quia moneta nunc mutata est* (Art. 7 del Tratt. del 1445 pubbl. da Mas Latrie, *Traités ecc.* p. 144 e Tratt. del 1465 (*quasi in fine*) pubblicato nei nostri *Documenti*, X), vale a dire i Genovesi dovettero modificare le condizioni relative all'esenzione dei diritti di dogana, basandosi sopra l'avvenuta variazione del corso delle monete. Vedi in proposito e intorno al valore del *bisante*, l'*Appendice I*, *Cenno sulle monete.*

E, finalmente era data autorità al console genovese di far venire a Tunisi ogni anno due *vegete* (109) di vino, senza pagar dazio, per suo uso (110).

*
* *

5. — Abbiamo veduto la costante intenzione della Repubblica di mantenersi in buona armonia col Re, la somma a tal effetto sborsata, la Comperetta e diritto di Tunisi e la conclusione del trattato del 1445. — Gli scambî commerciali procedevano regolarmente e riflettevano la cordialità dei rapporti esistenti fra i due Stati. Nell' anno 1436 Genova, abbisognando di frumento, ed essendo chiusi i passi di Lombardia per la lotta che sosteneva contro il Duca di Milano in seguito alla ribellione contro di lui, chiese al Re Omar-Othman la concessione di trarre dalle sue terre cafissi 2000 di frumento, e mandò a Tunisi, per riceverli, la nave di Battista Cicero (111).

Altre richieste di frumento si fecero più tardi dallo stesso governo nel 1442 e 1443 (112), e così pure nel 1449 (113) e nel 1450 per supplire al bisogno che se ne aveva, sopratutto per l' approvigionamento dei castelli. Di queste ultime provviste il governo genovese dette incarico ai nobili mercanti Andrea Imperiale e Bernardo Lercaro, e inviò a Tunisi, per caricare i grani da essi comperati e trasportarli in patria, tre navi, l'una di Galeotto Lomellino, l' altra di Battista de Casana, la terza del napoletano Gio-

(109) *Veges*, nome generico di botte.

(110) ARCH. DI STATO IN GEN., *Materie Politiche*, maz. 12. Trattato 29 dic. 1445, pubbl. da Mas Latrie, *Traités* ecc., *Documents*, p. 142.

(111) ARCH. DI STATO IN GEN., *Litterarum*, lett. 3 marzo 1436, al Re, pubblicata nella Parte II del pres. vol., Doc. V.

(112) *Litterarum*, reg. 12, n. g. 1788; lett. 21 giugno 1442, al Re.

Da questa lettera appare come in Genova fosse allora grande penuria di frumento; quel che rimaneva non era sufficiente per più di otto giorni, talchè in città si vendeva a lire 4 $^1/_2$ la mina e in riviera a lire 6.

Vedi pure *Litterarum*, reg. suddetto, lett. 26 giugno 1443, al Re.

(113) *Litterarum*, reg. 17, n. g. 1793, p. 283; lett. 26 sett. 1449, al Re.

vanni de Mirro, e, successivamente ne spedì una quarta al comando di Stefano D'Oria (114).

Ma oltre del grano e delle solite altre merci, che i Genovesi traevan dall'Africa, come lane greggie, pelli e cuoj, cera, piume di struzzo, frutta secca, allume, ecc. in cambio di tele, panni, metalli ed altro, il traffico della Repubblica avvantaggiavasi allora di un nuovo prodotto di esportazione dal regno di Tunisi. Il mercante genovese Clemente Cicero, ch'era pur a quel tempo console colà, nel 1451 ottenne da quel Re il diritto esclusivo per dieci anni della pesca del corallo sulle coste di Barberia, dal capo del monte Razagibel (Ras Djebel, Capo Rosso) sino a tutta la costa occidentale del dominio del Re di Tunisi, contro il pagamento di un annuo censo di doppie duemila, subentrando in quel diritto ai Catalani. — Egli ed i consocì Giacomo, Giorgio e Simone, suoi fratelli, Leonardo e Lodisio Lomellino, Lazzaro e Arduisio Spinola e Nicolò Giustiniani formarono le prime compagnie per la pesca del corallo, la cui sede fu posta a Marsacares « porto dei nicchi » oggi *La Calle.* Ivi i Genovesi costruirono in breve abitazioni, chiesa e magazzini, nonchè bastioni e torri per la difesa del luogo, ottennero speciali favori dal governo patrio, e poterono in quella guisa sempre più dare sviluppo ad una industria, dalla quale non pochi di loro ebbero ad arricchirsi (115).

(114) *Litterarum*, reg. 17, n. g. 1793, p. 379; lett. 9 febbr. 1450; ivi a pag. 426, lett. 14 aprile 1450, al Re. — Reg. 18, n. g. 1794, lett. 18 marzo 1451, al Re. — Reg. 9, n. g. 1785, lett. 8. giug. 1451, al console Clemente Cicero.

(115). Vedi l'opuscolo di F. Podestà « *La pesca del corallo in Africa nel Medioevo e i Genovesi a Marsacares*, Genova, Sordo-Muti, 1897.

Rimandiamo a questo lavoro per più estesi particolari sulle pescherie genovesi di Marsacares, sulla cui organizzazione ci sembra utile qui riferire il seguente brano, che leggesi a pag. 27 e seg.

« . . . . . La Repubblica che dal privilegio della pesca traeva anche suo pro, non ometteva di proteggere i proprî figli stabiliti colà. Con quanto amore e discernimento il facesse ne abbiamo prova nelle lettere e istruzioni a Simone Calvo, console genovese a Tunisi, e nei ripetuti decreti e proclami di quel tempo.

Raccomandava colle prime al console di usare ogni possibile protezione

*
* *

6. — Abbenchè le relazioni fra la Repubblica e il Re di Tunisi fossero allora cordiali assai, ciò nonpertanto qualche incidente sopravveniva a quando a quando a cagionare risentimenti e richiami e da una parte e dall'altra.

ed aiuto al Cicero, governatore della pesca a Marsacares; coi secondi proibiva a chiunque l'intromettersi nella pesca o l'impedirla, sotto pena di mille doppie d'oro. Ordinava che i coralli pescati senza il consenso dei concessionarî legittimi dovessero consegnarsi ai Governatori della pescheria, e questi potessero disporne come di cosa propria, senza licenza di alcun magistrato. Infine le autorità tutte prestassero braccio agli appaltatori, e ove fossero chiamate a sentenziare, i contravventori non potessero appellare.

A meglio favorire la pesca del corallo l'officio di S. Giorgio protraeva l'esazione e condonava il diritto imposto sui coralli così di Barberìa che di Sardegna, i quali si portavano allora sui mercati di Siria e d'Egitto. Gli appaltatori avevano facoltà di spedire i detti coralli dai punti indicati e per le destinazioni menzionate, facendone solamente notare il valore nei libri della dogana. Di tal modo non erano chiamati a pagare il diritto che un anno dopo la fatta dichiarazione; e provando di avere impiegato il valore del corallo venduto in altre merci, pagavano soltanto il diritto imposto su queste.

Favoriti con siffatti privilegî, non pochi cittadini genovesi ebbero parte nello appalto delle pescherie di Marsacares, formando all'uopo società nelle quali parteciparono per più o meno *carati*; lasciando generalmente a chi possedeva maggior numero di questi il governo della pesca e la facoltà di porvi agenti o fattori, che più comunemente troviamo chiamati col nome di Governatori. Questi al loro entrare in ufficio ricevevano in consegna i casamenti, i magazzini e il castello di Marsacares, che dovevano conservare, custodire e difendere.

Avevano il carico degli affari tutti, invigilavano alle pescherie ed amministravano la giustizia sulla gente addetta alla fattoria. Altri governatori risiedevano in Tunisi per trattare con quella Corte gli interessi della compagnia e del riappalto delle pescherie. Altri infine stavano in Genova per apprestare malleverìa del diritto che il comune percepiva sul detto appalto; per ricevere e vendere il corallo proveniente dalle pescherie, ed inviare alle stesse, barche, provvigioni, attrezzi, pescatori e trattare ogni altra cosa.

A mille ducati d'oro ammontava il censo che gli appaltatori dovevano soddisfare ogni anno al comune di Genova; la qual somma pagavano in rate trimestrali, ora all'ufficio di Balìa, ed ora all'ufficio di S. Giorgio. »

Facendo uno spoglio sommario delle nostre carte troviamo, che certo Battista de Ulmeta di Antonio da S. Remo, navigando da Villafranca verso Spezia, era stato ostilmente attaccato sopra Capo Santo Ospizio da una bireme di Mori, la nave invasa, il padrone portato via e trattenuto insieme a' suoi compagni Sandocino de Ulmeta qm. Pietro e Bartolommeo di Portofino (116). – Luigi Spinola, cugino del Doge Pietro di Campofregoso, era per comando del Re di Tunisi colà detenuto, non è detto per qual motivo (117). – Un altro suddito della Repubblica, di nome Antonio, figlio di Bernardo Terrile, era stato preso a Bona nel naviglio di Giovanni delle Ligiole da una fusta di Mori e derubato di 27 doppie (118). — Inoltre certo Felice della Chiesa Nuova di Moneglia si era lamentato al governo di Genova per danni ricevuti da due biremi di Mori (119). — Due biremi pure di Mori presso le isole *Sanguinarie* (Corsica) avean preso una barca con cinque uomini di Calvi conducendoli prigioni (120).

Oltre questi spiacevoli avvenimenti altri ne seguivano di natura diversa, sia, per esempio, rispetto alla competenza dei consoli nella giurisdizione loro, che qualche volta era invasa dai Magistrati regî (121), sia per l'esazione dei diritti imposti dalla Repubblica sulle importazioni ed esportazioni dei mercanti genovesi in Tunisi, i quali brigavano, per non pagarli, presso il Re, acciò ne proibisse la imposizione : per la qual cosa il governo stesso della Repubblica erasi trovato costretto ad adottare provvedimenti energici contro i mercanti irrequieti e ricalcitranti (122).

(116) Arch. di St. in Gen., *Litterarum*, reg. 15, n. g. 1791, lett. 5 luglio 1449, al Re ; ibid. al console P. Di-Negro.

(117) *Litterarum*, reg. 17, n. g. 1793, lett. 28 ott. 1450, al Re.

(118) *Litterarum*, reg. 18, n. g. 1794, lett. 20 luglio 1451, al Re ; ibid. al console.

(119) *Litterarum*, reg 18, n. g. 1794, lett. 30 luglio 1451, al cons. e ai mercanti gen. in Tunisi.

(120) *Litterarum*, reg. 9, n. g. 1785, lett. 31 agosto 1451, al Re.

(121) *Litterarum*, reg. 17, n. g. 1793, lett. 1 dic. 1449, al Re ; ibid. al console.

(122) *Litterarum*, reg. 17, n. g. 1793, lett. 28 ott. 1450, al cons. ; lett. 7 nov. 1450, al cons. e ai mercanti ; reg. 9, n. g. 1785 ; lett. 12 giug. 1451, al Re e al cons. – *Libri Diverrsoum*, reg. 52, n. g. 547 ; 29 luglio 1451.

Per contro non mancavano al Re di Tunisi buone ragioni per lagnarsi coi Genovesi.

Luchesio Spinola, armatore di Genova, il quale avea caricato a Tunisi delle merci arabe per venderle a conto comune coi proprietarî in Europa, nella resa dei conti aveva con inganno sorpreso la buona fede di quelli. — Un altro Genovese, Luca Balaran (Valerano), capitano, aveva noleggiato la sua nave a degli Arabi di Tunisi per trasportare del grano a Tripoli. Ma sì tosto il grano a bordo, egli si era diretto senz' altro a Genova, dove avea venduto l' intiero carico, di cui nondimanco si esibì posteriormente di pagare il valore ai rispettivi proprietarî. — Una piccola nave partita da Gaeta con un carico di legname e ferro, destinato per Tunisi, era stata presa e trattenuta da Genovesi. Lo speditore e il destinatario erano arabi; da lungo tempo si lamentavano, ma nessuna risposta ricevevano alle loro lettere. Il console stesso, ch' era allora (1445 circa) Cipriano de Mari, aveva rifiutato di dar loro soddisfazione. — Due mercanti arabi di Sfax erano stati maltrattati. — Un corsaro genovese aveva catturato una fusta araba di Bona. — Alcuni Mori erano stati presi, battuti e trattenuti come schiavi dal genovese Giuliano de Verdura aiutato da Catalani: ebbe il Re un gran da fare per riscattarli, e il governo di Genova non aveva punito i colpevoli. — Finalmente alcuni socî o agenti del mercante Costantino de Marini aveano da poco introdotte false monete arabe a Sfax e a Tripoli. Tale delitto era punito in Africa colla perdita della mano, e il Re domandava perciò, che il Doge condannasse detti suoi sudditi colpevoli a subire lo stesso supplizio.

Tutti questi fatti formavano oggetto di reclamo in una nota che il Re di Tunisi, per mezzo di un ambasciatore espressamente mandato, fece rimettere con una sua lettera (in data del 6 febbraio 1452) al Doge di Genova, Pietro di Campofregoso, per chiedergli in proposito soddisfazione (123).

(123) L' Amari nella traduzione da lui fatta di questa lettera dall' originale arabo (che esiste nel nostro Archivio, *Materie Pol.*, maz. 18, n. g. 2737 D), pubbl. nel vol. V. degli *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, p. 619, mette la data del 5 febbr. — La copia in italiano, invece, che trovasi pure nel nostro Archi-

In quella lettera Omar-Othman, lagnandosi degli atti sovraccennati (osserva giustamente Amari), adopera un linguaggio risoluto e cortese al tempo stesso, e, da principio alla fine del diploma risulta chiaro il proponimento di favorire i commerci e mantenere l'amistà colla Repubblica (124).

L'ambasciatore moro partì da Tunisi nel febbraio del 1452 sulla nave di Melchione D'Oria, e giunse a Genova verso la fine di quello stesso mese. Il Doge e il Consiglio degli Anziani, mentre egli era in viaggio, nominavano una speciale Commissione, composta di quattro cittadini, affinchè provvedesse a riceverlo con quella solennità e cordialità ad un tempo, che gl'interessi della Repubblica consigliavano. Ne furon membri Martino Giustiniano, Gaspare de Casana, Manuele Grimaldo de Oliva, e Lodisio Spinola de Luculo. Il governo poscia, udito il parere di essi, deliberava far preparare all'ambasciatore una casa idonea e conveniente a carico del Comune, e di spesarlo in ragione di soldi 50 per giorno (125).

Di questo fatto, che i documenti dell' epoca ci hanno tramandato, tocca assai brevemente il Giustiniani: egli si limita soltanto a dire che « nel mese di marzo passò per Genova uno ambasciatore del Re di Tunisi, che andava in Lombardia e fu onorato e accarezzato assai dalla Repubblica » (126). — Il perchè poi si recasse

vio (*Materie Pol.*, maz. 12, n. g. 2731) e che fu pubblicata da Mas Latrie, *Traités* ecc.; *Doc.*, p. 145, porta la data del 6.

Oltre l' originale in arabo e la copia in italiano, di cui sopra, esiste nel nostro Archivio altra copia preceduta da lettera del Signor di dogana (Bucasam Cabeli) alla Signoria di Genova, in data 8 febbr. 1452, (vedi nota 135) - Busta *Africa* n. g. 2774 C. - A questa copia è unito pure documento relativo all'esame di testimonî, fatto ad istanza del Re dal console di Tunisi, sopra alcuni capitoli riguardanti i fatti esposti dal Re stesso nella sua nota al governo di Genova.

(124) Amari, *Nuovi diplomi arabici* negli *Atti della Soc. L. di St. P.*, vol. V, p. 583.

(125) Arch. di St. in Gen., *Libri Diversorum*, reg. 57, n. g. 552; 26 e 28 febbr. 1452.

Il Re di Tunisi usava dare agli ambasciatori della Repubblica, durante la loro permanenza nel suo regno, una doppia al giorno (*Lib. Divers.* reg. 89, n. g. 584; 25 Junii 1466).

(126) Giustiniani, *Annali di Gen.*, ediz. cit., vol. II, pag. 381.

in Lombardia si può desumere dalla considerazione del fatto, che Francesco Sforza, poco tempo innanzi (1450), coll' aiuto dei Veneziani si era impadronito e fatto proclamare Duca di Milano; cosicchè non è improbabile, che lo scopo di quella gita dell' ambasciatore tunisino nascondesse un atto di avvedutezza politica, nella previsione che il Duca, colla sagacità e coll' ardire di cui aveva dato prova, nonchè colla forza di cui disponeva, potesse diventare più tardi signore di Genova, come già lo era stato Filippo Maria Visconti.

L' ambasciatore moro non dev' essersi trattenuto molto tempo a Milano, poichè il 16 marzo dello stesso anno 1452 il Doge di Genova Pietro di Campofregoso e il Consiglio degli Anziani nominarono una seconda Commissione con piena autorità per sentire i reclami di lui, deliberare, provvedere e giudicare in merito agli stessi, eccettuato nelle cause penali. Di essa fecero parte i cittadini Filippo Cattaneo, Nicola Giustiniano, Niccolò Grimaldi Cebà e Manuele di Rapallo (127). — Nel mese di maggio poi alla medesima Commissione ed all' Ufficio di Moneta fu dato incarico di proporre i doni da farsi all' ambasciatore ed al suo Re, ed ordinato che le relative spese si traessero dalla Massaria di Tunisi o dalla imposizione di qualche onere in quel luogo sulle merci d' importazione o di esportazione (128).

La risposta o soddisfazione data dal governo genovese ai reclami presentati dall' ambasciatore moro non dovette appagare a sufficienza l' animo del Re. Egli infatti continuò a tener prigioni due giovani della nobiltà di Genova, Sigismondo e Franchino Spinola, ch' erano stati presi a Sfax, ove abitavano, in conseguenza del brutto tiro di Luchesio Spinola (129), di cui ho detto, e, per di più fece sequestrare ad alcuni mercanti genovesi, fra i quali Carlo Cattaneo, certa merce

(127) ARCH. DI ST. IN GEN., *Libri Diversorum*, reg. 57, n. g. 552; 16, 22, 23 marzo 1452.

(128) *Libri Diversorum*, reg. 57, n. g. 552; 15 maggio 1452.

(129) Luchesio (Lucchese). Così chiamato dalla temporanea signoria di Lucca avuta dalla famiglia Spinola.

Vedi nota 135.

di cui essi avevano la proprietà o l'ammininistrazione (130). La famiglia dei giovani Spinola e gli altri interessati supplicarono allora il governo perchè s' intromettesse per la liberazione dei due prigionieri e pel rilascio delle merci sequestrate (131). Il Doge accolse favorevolmente quella supplica e radunò il Consiglio; e, dopo matura discussione, alla quale presero parte fra gli altri i nobili Antonio Lomellino, Pellegro di Promontorio e Battista Spinola, si deliberò di affidare a quattro cittadini la scelta di una persona capace, da mandarsi a Tunisi, di aggradimento ed a spesa degl' interessati. Fu eletto il nobile Gaspare Spinola, al quale rilasciaronsi in data del 30 gennaio 1453 le relative istruzioni, erogandosi per le opportune spese la somma di lire 450 di Genova (132).

Egli doveva chiedere al Re la liberazione dei due Spinola, spiegandogli i motivi, per i quali non era stato possibile al governo genovese soddisfare intieramente alle richieste presentate a mezzo dell'ambasciatore moro; e, nel caso si fosse ostinato in un assoluto rifiuto, avrebbe dovuto ingiungere ai mercanti genovesi di lasciare Tunisi entro il termine di cinque mesi. — Doveva inoltre adoprarsi per ottenere lo svincolo di certa merce sequestrata al nobile Carlo Cattaneo e ad altri, nonchè la concessione per la tratta di una certa quantità di frumento, di cui era in Genova gran bisogno, tanto più che temevasi la ripresa della guerra contro Alfonso di Aragona, con cui era stata conclusa la pace il 7 aprile 1444.

Avute queste istruzioni, alle quali si unirono le credenziali pel Re e lettere per la Massaria, pel console ed i mercanti, l'ambasciatore Spinola fece vela per Tunisi sulla nave di Francesco de Recalo, e giunse colà il 4 del mese di marzo (133).

(130) Vedi Parte II del pres. vol., Doc. VII, *Istruz. a G. Spinola.* Vedi pure *Supplica alla Signoria in favore dei giovani Spinola*, 1452 (Busta *Africa* n. g. 2774 C).

(131) Arch. di St. in Gen., Busta *Africa* n. g. 2774 C., *Supplica* cit. in nota preced.

(132) Busta *Africa* cit., *Discussione in Consiglio* 22 nov. 1452 e *Lettera* 30 gen. 1453 del gov. di Gen. al cons. e mercanti in Tun., unita alle *Istruzioni* a Gaspare Spinola.

(133) Parte II del pres. volume, Doc. VII e VIII.

Di lui abbiamo due lettere datate dal *rebato* di Tunisi (134), ov' era alloggiato, l' una dell' 11, l' altra del 19 di maggio, nelle quali ci racconta con grande chiarezza i particolari del suo arrivo e dell' accoglienza fattagli dal Re, e il risultato delle conferenze avute con lui e col Signor di dogana. Il Re si dichiarava bensì disposto a concedere la liberazione dei prigionieri Spinola, ma per deferenza verso il governo di Genova, non già per obbligo che ne avesse, e in ogni modo sarebbe addivenuto a una tale conces-

(134) Rebato. Deriva dall' arabo *rabadh* che vuol dire sobborgo. Pare fosse il sobborgo che trovavasi presso la porta del mare, *Bab-el-Baar*, dalla parte della Goletta e fuori delle mura di Tunisi, nel quale avevano i loro fondachi con cappella, forno e bagno i mercanti *forestieri* cristiani e tra questi i genovesi. — I Cristiani di Tunisi, ossia quelli del paese, che erano un residuo delle antiche tribù cristiane d' Africa, abitavano invece in un altro sobborgo dalla parte opposta della città presso la porta di El-Manera. Essi conservavano il libero esercizio del loro culto, per cui avevano nel loro sobborgo una cappella e un cappellano. Le loro credenze religiose, anzichè di pregiudizio eran loro motivo di favore da parte del Re, di cui essi costituivano la guardia d'onore o *guardia secreta* ed occupavano altri posti di fiducia. — (Leone Africano lib. V, cap. XXI).

I nostri documenti ci riferiscono che, per antica consuetudine, agli ambasciatori genovesi era concesso, al loro arrivo in Tunisi, un' abitazione nel rebato, e che soltanto dopo qualche giorno solevano per loro maggior comodo trasferirsi nel fondaco dei mercanti. Da ciò parrebbe che l' abitazione suddetta dovesse trovarsi fuori del fondaco dei Genovesi in luogo assai più vicino allo scalo di quel che non fosse il fondaco stesso, e perciò più conveniente per chi arrivava dal mare.

(Si confrontino in proposito le Istruz. all' amb. Gio. da Levanto, 25 giug. 1466, colle Istruz. all' amb. R. Pallavicino, 18 nov. 1504 (Parte II, doc. XI e XXII. — Vedansi pure gli atti rogati in Tunisi dal not. Ag. Testa, *Arch. di Stato in Gen.* sala 6., sg. 136; 1501-1515).

Quanto al *fondaco* dei Genovesi in Tunisi troviamo un primo cenno in Caffaro. Nel 1223 due ambasciatori genovesi, mandati a Tunisi per comporre le divergenze scoppiate fra la Repubblica e il *Cid* Abu 'l-Ola, in forza del trattato di pace che ne seguì vennero in possesso di un fondaco, o vi furono riammessi; il che non risulta chiaramente dalle parole del testo (Caffaro, ed. Pertz, pag. 152 e seg.). - Più tardi, nel 1244, il fondaco è ricostruito da Ogerio Ricci, come in atti d'Iacopo Papia (Cicala, *Memorie*, ms.). Eravi il bagno, il forno, la chiesa, che dipendeva dalla diocesi di Genova ed era dedicata a S. Maria, come lo attesta il titolo di prete (presbyter) Giovanni Tealdo, che

sione solo a patto però, che non si fosse permesso a Luchesio e a Damiano Spinola (135) di più dimorare in Genova o suo distretto, se prima non avessero soddisfatto agl' impegni loro verso il Re ed i mercanti mori. — Oltre a ciò accordava pel nuovo raccolto la tratta della solita quantità di frumento secondo le condizioni stabilite dai trattati del 1433 e 1445, e prometteva di lasciare in libertà altri venticinque prigionieri colà detenuti. — Tale in succinto il principal contenuto delle due lettere dello Spinola (136).

Non abbiamo altri documenti che ci rivelino in modo espresso il termine di quella vertenza; ma dal tenore delle lettere successive del governo della Repubblica ad Abu-Omar-Othman ed ai consoli e mercanti genovesi in Tunisi possiamo senza dubbio dedurre, che le promesse del Re abbiano avuto pieno ed intero effetto con reciproca soddisfazione d' ambe le parti.

*
* *

7. — Colla missione Spinola siamo giunti così a termine del presente periodo storico, vale a dire all'epoca in cui la presa di Costantinopoli per i Turchi sopravviene a determinare un nuovo indirizzo nelle relazioni commerciali dei varî popoli del Mediterraneo. Ma, prima di procedere innanzi, resta ancora a completare l'elenco

risulta cappellano di detta chiesa nel 1287 e ancora nel 1291 (Vedi Mas Latrie, *Traités*, Doc. XI, p. 125; e Richeri, *Pandette*, I, fol. 181). - Il fondaco genovese possedeva inoltre una loggia, una piazza e giardini; cosicchè, fra i diversi fondachi europei di Tunisi, era senza dubbio uno dei più belli (not. Ag. Testa cit., doc. 20 ott. e 7 nov. 1502; 7 dic. 1513).

(135) Nel fatto di Luchesio Spinola trovavasi compromesso anche Damiano Spinola. Questi, rimasto in ostaggio per Luchesio, com' era uso, presso il signor (Direttore) di Dogana, Bucasam Cabeli, ingannando la buona fede di lui, coll' aiuto dello stesso Luchesio era riuscito a fuggire ed aveva in tal guisa arrecato un danno di doppie 1000 d' oro al Direttore della Dogana, il quale era responsabile presso il Re della custodia di esso Damiano.

(Vedi lett. del Direttore di Dogana, 8 febbr. 1452, la quale precede altra del Re di Tunisi alla Signoria; doc. di cui è parola a nota 123).

(136) Parte II del pres. vol., doc. VIII e IX.

dei consoli, stato interrotto con Cipriano De Mari, il quale prese parte, come si è visto, alla conclusione del trattato del 1445, che anzi egli stesso scrisse di suo pugno (137). — Al De Mari seguì Giannotto Salvago, che troviam console nei primi dell' anno 1448 (138); nel luglio 1449 Pellegro Di-Negro, che lo era ancora nel dicembre di quello stesso anno (139); e nel mese di marzo del 1450 Clemente Cicero, il quale fin dall' aprile 1448 era stato raccomandato dal governo di Genova al Re perchè lo favorisse e aiutasse negli affari che aveva a Tunisi (140). — Finalmente, nel marzo del 1452 succedeva a Clemente Cicero il nobile Bernardo Imperiale, che rimaneva in carica per due anni (141).

(137) Vedi trattato 29 dicembre 1445, cit. a nota 110.

(138) ARCH. DI ST. IN GEN., *Litterarum*, reg. 11, n. g. 1787, pag. 302 v.; lett. 28 febbr. 1448; e, pag. 304, lett. 27 marzo 1448, al console G. Salvago.

(139) *Litterarum*, reg. 15, n. g. 1791, lett. 5 luglio 1449, al cons. P. Di-Negro; reg. 17, n. g. 1793, lett. 6 dic. 1449, allo stesso.

Il Di-Negro fu nominato console in seguito alla morte del Salvago. (*Litterarum*, reg. 11, n. g. 1787, p. 302 v.; lett. 28 febbr. 1448, nota in calce).

(140) *Libri Diversorum*, reg. 52, n. g. 547; 24 marzo 1450 — *Litterarum*, reg. 15, n. g. 1791; lett. 3 aprile 1448, al Re.

Veggasi pure sul Cicero, § 5° e nota 115.

(141) *Litterarum*, reg. 18, n. g. 1794; lettera 16 marzo 1452, al Re.

CAPO VI.

Aumento della pirateria in Africa e istantaneo accrescimento del commercio dei Genovesi col regno di Tunisi nella seconda metà del secolo XV.

In quest' epoca diverse cause tendevano a moltiplicare presso gli Arabi gli atti di pirateria, che divenivano il terrore dei naviganti. — La principale di esse consisteva nella decadenza generale e sensibile di ciò che ancora rimaneva all' islamismo nel campo del pensiero e della scienza. Ovunque, tanto in Oriente come in Africa e nella Spagna, il maomettismo, già molto in decadenza, passa in un nuovo periodo d' ignoranza e di barbarie. Le alte tradizioni di amministrazione si perdono; l' impiego della forza appare più che mai il solo mezzo per poter governare. — Nell' Africa settentrionale, nel tempo stesso che l' autorità degli emiri s'indebolisce, le popolazioni arabe e berbere diventano meno ospitaliere e più fanatiche; ogni ricordo di scuole e di biblioteche fondate dagli antichi re a poco a poco svanisce, e acquistano al contrario prevalenza gl' istinti materiali e grossolani. Le popolazioni musulmane, allora, sanno apprezzar meno i vantaggi delle relazioni coi popoli stranieri.

La presa di Costantinopoli per opera di Maometto II viene ad aggravare ancor più siffatta condizione di cose, esaltando ovunque l' orgoglio dei popoli musulmani contro ciò che vi era per loro di più odioso. Fu il trionfo dei principii i più bassi e brutali. Ed è per l' appunto da questo avvenimento che la caccia ed il traffico di prigionieri cristiani aumentano in una maniera spaventevole, malgrado i trattati che proibiscono la pirateria, e malgrado l' inte-

resse evidente dei governi arabi a far osservare questi trattati, sorgente sicura di guadagno per l' erario e per i sudditi.

La navigazione nel Mediterraneo dopo la caduta di Costantinopoli sotto il dominio turco era così poco sicura, che gli Stati di Sicilia nel 1458, volendo conservare quel po' che loro restava della loro marina per proteggere le coste dai corsari, proibivano alle navi siciliane di recarsi per lo innanzi nei porti di Romania, e preferivano in tal guisa abbandonare il commercio esterno a quelle marine straniere, ch' erano maggiormente in grado di difendersi.

L' Europa, per fortuna, a misura che lo spirito feudale s' indeboliva, trovava nella creazione delle marine nazionali e nello sviluppo delle forze pubbliche i mezzi per combattere con vantaggio i nuovi pericoli della navigazione. Le corse dei pirati turchi ed arabi nocquero soprattutto alla marina dei piccoli paesi dell' Arcipelago e dell' Adriatico. Il commercio degli Stati che non avevano in sè stessi delle cause gravi di debolezza, come la Sicilia e Napoli, non venne danneggiato dalle misure di precauzione che si dovettero adottare per la sua sicurezza. Così, non ostante gli aumentati pericoli della navigazione e il progresso di conquista dei Turchi dopo la presa di Costantinopoli, il commercio della nostra Repubblica potè mantenersi sulle coste d' Africa (142).

Vediamo ora quali sono le cause che sopravvennero a favorirne più particolarmente lo sviluppo nel regno di Tunisi.

Colla caduta di Costantinopoli l' Europa rimaneva aperta da ogni parte ai Musulmani, e il commercio degli Occidentali nel Levante, specialmente dei Genovesi, subiva in conseguenza gravissimi danni. La Repubblica, sebbene avesse ceduto l' amministrazione delle sue numerose e fiorenti colonie del mar Nero al Banco di S. Giorgio, e i Protettori di quel Banco facessero sforzi per difenderle, pur nondimeno essa dovette rassegnarsi a vedersele ad una ad una rapire dall' avidità degli Ottomani, che sempre più andava crescendo. — Lo spirito commerciale dei Genovesi allora, soffocato in un ambiente non più adatto e sufficiente allo sviluppo della propria energia, era naturale cercasse di espandersi verso quelle contrade, dove ancora avesse potuto liberamente esplicarsi: e ciò doveva suc-

(142) Mas Latrie, *Traités* ecc ,

cedere con tanta maggiore intensità, in quanto l'attività commerciale della nostra Repubblica era stata per lungo tempo depressa nella interminabile guerra ch'essa avea dovuto sostenere contro Alfonso di Aragona. Per siffatta ragione il traffico dei Genovesi dai paesi del Levante spostavasi sulle coste settentrionali d'Africa, ove in particolar modo si accresceva nella Barberia e nell'Egitto.

Questo accrescimento era favorito eziandio dalle conquiste che avevano iniziate i Portoghesi e gli Spagnuoli contro i Mori nella Spagna e nel Marocco (143). — Quanto più diminuiva colà la potenza degli Arabi, tanto maggiormente aumentava quella degli Spagnuoli e Portoghesi, che venivano ad imporsi nei paesi di recente conquistati coll'assorbirvi in gran parte essi stessi il commercio degli altri Stati cristiani. E così, mentre da una parte la preponderanza turca sul mar Nero induceva i Genovesi ad abbandonare quasi intieramente il Levante, la influenza spagnuola e portoghese eran motivo dall'altra, per cui dessi ad un tempo si allontanassero dal Marocco per cercar verso oriente regioni più adatte e favorevoli ai loro negozî. — E, condizioni migliori si presentavano per lo appunto nel regno di Tunisi, sia per la ricchezza dei depositi di corallo, non ancora sfruttati, sia per la vicinanza dell'Egitto, ch'era l'emporio commerciale dell'Estremo Oriente, sia pure per la influenza benefica del saggio governo di Abu-Omar-Othman. Il quale, avvedendosi della pericolosa china di decadenza verso cui era avviato il suo popolo, nella retta intuizione che gli dava l'animo suo civile, tentava con ogni mezzo di ritrarnelo, ridestando in lui lo spirito dell'antica grandezza, fondando scuole, biblioteche, opere pie, e favorendo principalmente i commerci (144).

(143) Nel 1462 Abu-Ismail, re di Granata, perde Gibilterra; nel 1463 Archidona contro il re di Castiglia. — L'unione di Aragona con Castiglia nel 1479 e la pace col Portogallo, conchiusa nel 1480, determinarono un'azione vigorosa dei Sovrani dei Reami Uniti contro i Mori. La Spagna occupò Melilla presso Orano nel 1481 e Kasseres presso Melilla. Il Portogallo nel 1458 occupò Kassr-es-Seghir (Castello il Piccolo), posto avanzato verso Tangeri. Arzilla, più vicina al Portogallo, fu presa nel 1470 e nella stessa campagna, nel 1471, Tangeri.

(144) Vedi cap. V., § 1°. — Intorno alle suddette considerazioni vedasi inoltre il discorso del nob. Batt. Spinola, riportato nel cap. VII, § 3°.
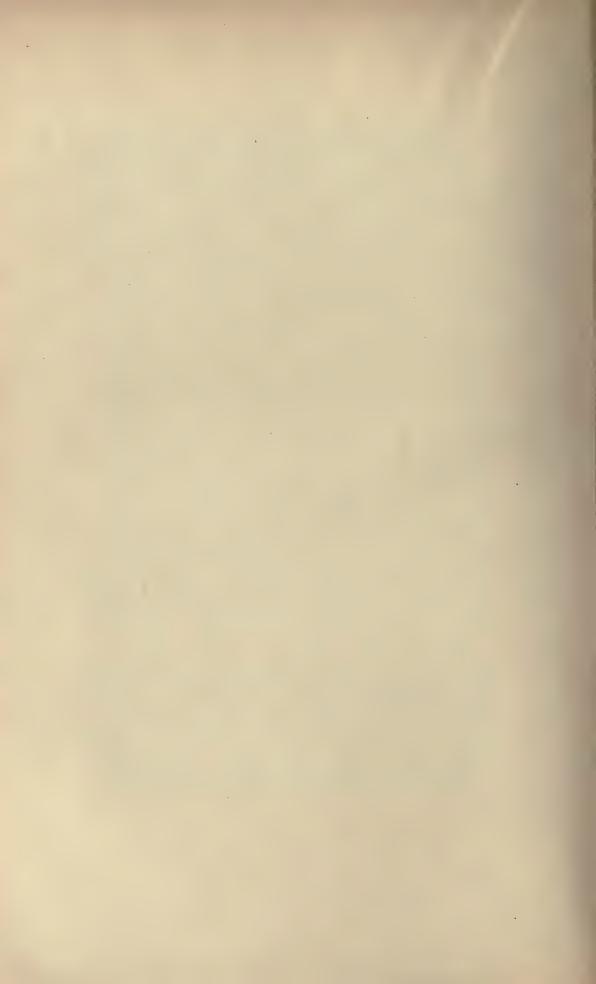
CAPO VII.

1453-1488

§ 1. Consoli. Richieste di liberazione di prigionieri. Istituzione di una seconda *Comperetta* di Tunisi. Nuovo appalto del vecchio Diritto. — § 2. Scadenza del trattato del 1445. Francesco Sforza signore di Genova. Conclusione del trattato del 1465 per opera dell'ambasciatore A. Grimaldi e suo contenuto. Osservazioni. — § 3. Fatto che dette luogo all'invio a Tunisi dell'ambasciatore Giovanni da Levanto. Discussione in Consiglio: importante discorso del nobile Battista Spinola: deliberazione seguitane. Imposizione del diritto di un ottavo per cento. Istruzione all'ambasciatore suddetto: sua opera — § 4. Peste in Tunisi e disposizioni sanitarie del governo di Genova. Osservazione — § 5. Viva emulazione commerciale nel regno di Tunisi fra Veneziani e Genovesi. G. B. Lomellino qm. Eliano e Benedetto Fieschi ambasciatori presso quel Re. Consoli. — § 6. Fatto di pirateria del genovese Giorgio D'Oria. — § 7. Seconda ambasciata di G. B. Lomellino; ragione, risultato passivo di essa. Francesco Panigarola console e ambasciatore. — § 8. Considerazioni.

1. — Procedendo nello esame dei nostri documenti riscontriamo, che il 27 marzo 1454 il governo della Repubblica revocava dalla carica di console a Tunisi il nobile Bernardo Imperiale (145), ed eleggeva al posto di lui, per tre anni e mesi tre, il cittadino Simone Calvo, ch'era parente del Doge Pietro di Campofregoso (146),

(145) Arch. di St. in Gen., *Litterarum*, reg. 18-B, n. g. 1794 B; lettera 27 marzo 1454, ai Genovesi, sudditi e distrettuali commoranti nel regno di Tunisi.

(146) *Litterarum*, reg. 18, n. g. 1794, pag. 529; lett. 27 marzo 1454, ai mercanti: Ibid. pag. 529 v.; lett. 27 detto, al Re.

conferendo provvisoriamente, fino all'arrivo del nuovo titolare, la reggenza del consolato al nobile Costantino De Marini (147). Ma dopo due anni e mezzo circa il Calvo era tolto di carica, e in sua vece nominavasi Galeotto Grimaldi, lasciandosi fino all'arrivo di quest'ultimo la cura del consolato a Segurano Imperiale (148). E dopo il Grimaldi, nel luglio del 1458, veniva eletto per due anni Baldassarre D'Oria (149).

La corrispondenza del governo di Genova col Re di Tunisi, durante la gestione consolare dei suddetti, si riferisce quasi unicamente ai soliti atti di pirateria, che, per le ragioni già esposte nel capitolo precedente, ripeto, sempre più andavano aumentando. Cosicchè, poco dopo che l'ambasciatore Gaspare Spinola avea definito la questione per la quale era stato mandato a Tunisi, trovo che il governo stesso di Genova insisteva per la liberazione di altri nuovi prigionieri, fra i quali noto in ordine di tempo: l'equipaggio di una nave diretta a Genova con carico di cuoi, carne salata, formaggio ed altro, assalita *more piratico* sulle coste di Sardegna da una fusta che dicevasi essere del figlio del Re; il genovese Oberto Fieschi q. Giovanni, preso da alcune biremi di Mori mentre navigava da Sicilia a Genova; certo Luca Lantero di Ventimiglia, patrono di una fusta, catturata nei mari di Provenza con tutto l'equipaggio; certo Giuliano de Ambrosio di Rapallo, preso in una fusta siciliana; e, alcuni frati dell'ordine di S. Francesco (150). E successivamente faceva pure vive istanze presso quel Re per ottenere la libertà di dieci abitanti di Boni-

(147) *Litterarum*, reg. 18, n. g. 1794; lett. 20 maggio 1454, ai mercanti genovesi.

(148) *Litterarum*, reg. 18, n. g. 1794; lett. 4 ott. 1456, ai mercanti genovesi.

(149) *Litterarum*, reg. 2, n. g. 1778, p. 341; lett. 13 luglio 1458.

(150) *Litterarum*, reg. 2, n. g. 1778, p. 292; lett. 30 ag. 1453, al Re di Tun. — (Ivi trovansi indicati i nomi di sei dell'equipaggio prigionieri: Pietro, prete savonese; Bertono Dell'Isola, di Albissola; Gugl. e Giov. fratelli Dell'Isola, di Celle; Francesco Boccardo, di Celle; Pietro Merega, di Albissola). — *Litterarum*, reg. 15, n. g. 1791, p. 458 v.; lett. 31 luglio 1454, al cons.; Ibid., p. 514 v., lett. 10 nov. 1454, al Re. — Reg. 18, n. g. 1794, lett. 11 settembre 1454, al Re: Ibid. 3 sett. 1455 al Re. — Reg. 9, n. g. 1785, lett. 3 genn. 1456, al Re.

facio, presi e tenuti in ischiavitù dagli Arabi per rappresaglia delle ribalderie commesse da un pirata corso, nominato Nardo Anechino. Riguardo a quest'ultimo fatto il Doge, il Consiglio degli Anziani e i Protettori del Banco di S. Giorgio, incaricati allora dell'amministrazione dell'isola di Corsica a nome della Repubblica, facevano osservare al Re: che i trattati esistenti fra la Repubblica e il regno di Tunisi proteggevano gli abitanti dell'isola di Corsica al pari degli altri sudditi genovesi; che gli stessi trattati proibivano in modo assoluto la detenzione arbitraria dei sudditi dei due Stati; e, che perciò i Corsi trattenuti prigionieri dovevano essere posti in libertà, dappoichè essi non erano da tenersi responsabili per gli atti di un pirata che assaliva senza distinzione tanto i Cristiani come i Musulmani (151).

Ho voluto rapportare questi fatti, perchè essi parmi si colleghino colla istituzione di una seconda Comperetta ch'ebbe luogo nell'anno 1460 (152). Lo scopo di questa Comperetta non risulta in modo chiaro dai nostri documenti, i quali ci dicono soltanto ch'esso era di sopperire a *certe spese* per Tunisi. Ma se noi teniam conto del fatto, che la medesima fu istituita per lo appunto poco dopo le dette richieste di liberazione di prigionieri (153), e che dopo tale istituzione quelle richieste non ebbero

(151) ARCH. DI ST. IN GEN., SEZ. S. GIORGIO, *Lettere dei Protettori*, registro 1454-57; lett. 5 genn. 1456 del Doge e Anziani al Re di Tun.; lett. stessa data, dei Protettori al cons. genov. in Tun.; lett. 6 ott. 1456, dei Protett. al Re di Tunisi.

Queste tre lettere sono pubblicate da Mas Latrie, *Traités* ecc., *Documents*, p. 147, 149, 150.

(152) Questa e la 1ª Comperetta di Tunisi, di cui in Cap. V, § 3°, il 23 febbr. 1524 furono riunite dall'Ufficio di S. Giorgio ai conti generali del Banco (Arch. di St., lib. *Privilegiorum ac Contractuum*, membranaceo, n. XXXII, 1520-29, carte 60; *Incorporatio locorum veteris et nove compere Tunetis* etc.).

(153) Troviamo per di più che nel dicembre del 1458 era a Tunisi Paolo Imperiale, ambasciatore genovese, il quale trattava colà appunto per ottenere la liberazione dei prigionieri corsi. (Arch. di St., busta *Africa*, n. g. 2774 C; lettera di P. Imperiale, *oratore*, ai Protettori, 28 dic. 1459, ossia, secondo il computo odierno, 1458).

Questo ambasciatore è menzionato pure dal Podestà « La pesca del corallo in Africa e i Genov. a Marsacares », p. 29.

seguito, siamo indotti a credere che le spese, cui alludono i nostri documenti, ad altro non si riferiscano, se non al pagamento del prezzo di riscatto e d'indennità, che il Re doveva pretendere per acconsentire alle instanze della Repubblica.

Dai documenti che possediamo sappiamo ancora, che Protettori di quella Comperetta furono Luciano de Roca e Lionello de Grimaldi, e, che il diritto imposto in Tunisi sulle importazioni ed esportazioni per soddisfare ai proventi dovuti ai creditori luogatarî venne aggiudicato all'incanto per anni cinque decorrenti dal 2 febbraio 1460, al nobile Quilico Cattaneo qm. Franco, e per l'annua somma di lire 3050 di paghe (154) di S. Giorgio, da raccogliersi secondo il tenore dell'imposizione di detto diritto, e sotto i modi e le forme delle relative clausole (155). — In quello stesso anno poi, essendo scaduto l'appalto del vecchio diritto di Tunisi, esso fu conferito per un triennio e per la somma di lire 6870 agli eredi di Lodisio Spinola (156).

Frattanto al posto del console Baldassarre D'Oria sottentrava G. Battista Grimaldi, figlio di Galeotto e parente del Doge Prospero Fregoso (157). Il Re di Tunisi, per rappresaglia della cattura

(154) PAGHE, Rate di pagamento di somma convenuta o de' suoi frutti.

LIRE DI PAGHE. Essendo le Compere di San Giorgio autorizzate a differire per tre anni e poi per cinque, lo sborso delle paghe dei luoghi, si diede motivo allo sconto; per cui una lira o venti soldi di paga, anticipata già nel primo anno, si riduceva a soldi 16, nel secondo anno a 17, poi a 18 e così di seguito fino a che fosse maturo il pagamento integrale.

(155) *Diversorum Comm.*, Fogliazzi, filza 24, n. g. 3044, 19 luglio 1460, *Venditio facta de drictu novo Tunetis etc.* — *Libri Diversorum*, reg. 82, n. g. 577, 20 ott. 1463, *Comperule Tunetis.*

Dopo Quilico Cattaneo q. Franco l'appalto di tale diritto fu concesso per altri 5 anni a Pancrazio Gentile, Salvagio de Vivaldi e soci. (Busta *Africa* n. g. 2774 C; 5 dic. 1466, *Pro collectoribus drictus Tunetis).*

(156) *Libri Diversorum*, reg. 74, n. g. 569, 26 agosto 1460.

Collettori del vecchio diritto di Tunisi nel 1454 erano i nobili Borbono Centurione, Giov. Tommaso Negrone e soci. *(Libri Diversorum*, reg. 61, n. g. 556, 12 dic. 1454).

(157) *Litterarum*, reg. 2, n. g. 1778, p. 352 v., lett. 1 maggio 1459, ai Genovesi in Tun.: Reg. 21, n. g. 1797, p. 283, lett. 3 ottobre 1460, al cons. G. B. Grimaldi; ibid. pag. 334 v., lett. 8 giug. 1461, al Re.

di 80 mori operata da certo Scarincio, corsaro, ritenuto da lui erroneamente cittadino genovese, come dicono i documenti, aveva fatto imprigionare quel console: il governo della Repubblica, rilevando al Re l'errore, ne chiedeva la liberazione (158).

*
* *

2. — Si avvicinava così l'anno 1465, e il console genovese in Tunisi ch'era allora Filippo Di-Negro (159), ricordando al suo governo la prossima scadenza del trattato del 1433 (che per opera dell'ambasciatore Zaccaria Spinola era stato nel 1444 prorogato di dodici anni, oltre i venti per i quali venne concluso), gli faceva osservare la convenienza di mandare a Tunisi un ambasciatore per rinnovarlo. Il Doge Paolo Fregoso e il Consiglio degli Anziani, udito il parere dei nobili Bernardo Lercaro, Ambrogio De Marini e di altri, designarono ad ambasciatore da mandarsi a Tunisi per lo scopo suddetto Antonio Grimaldi de Castro, ed in seguito a raccomandazione dei medesimi di accelerarne la partenza nominarono una Commissione di tre cittadini, Giacomo D'Oria qm. Domenico Bartolomeo, Giacomo Giustiniano qm. Giacomo e Antonio de Casana, per fissare e provvedere la somma necessaria, e concretare le istruzioni a darsi allo ambasciatore (160). Detti tre uffiziali volevano che ambedue le Compe-

(158) *Litterarum*, reg. 21, n. g. 1797, lett. 8 giugno 1461, al Re. — *Libri Diversorum*, reg. 73, n. g. 568, 11 dic. 1460.

Riguardo al corsaro detto *Scarincio* mi fu comunicata gentilmente dal compianto comm. Desimoni una nota del pur defunto archivista Donaud, autore della *Storia di Porto-Maurizio*. Da essa nota risulta che Scarincio fosse certo G. Batta Aicardi di quella città. Il Re di Tunisi avrebbe avuto quindi realmente ragione a ritenere Scarincio suddito della Repubblica e il governo genovese, sostenendo il contrario, asseriva il falso.

(159) *Libri Diversorum*, reg. 82, n. g. 577, 11 luglio 1463; *De expeditione oratoris transmittendi Tunetem*. — *Litterarum*, reg. 2, n. g. 1778, p. 403; lett. 3 genn. 1464, al cons. F. Di-Negro.

(160) *Libri Diversorum*, reg. 82, n. g. 577, 11 lug. 1463, doc. cit.

Non si è trovato finora in Archivio alcuna copia delle Istruzioni date dal gov. di Genova all'amb. Ant. Grimaldi.

rette di Tunisi concorressero nella spesa rispettivamente per una parte (161); ma richiesti del loro parere i dottori in leggi Francesco de Marchesi e Luca de Grimaldi, sapienti del Comune, questi, esaminati i privilegî delle due Comperette, giudicarono si dovessero gravare soltanto i partecipi o luogatarî della nuova, di cui erano protettori in quell'anno, 1463, Luciano de Roca e Luca Negrone (162).

Compievasi a questo punto per Genova un avvenimento di grande importanza. Il popolo genovese, già per dieci anni, faticato ed afflitto e consumato da guerre e da calamità (come scrive l'annalista Giustiniani), desiderando per qualche via o umana o divina che si mettesse fine a tante miserie, e che gli fosse restituita la pace ed il riposo, sottomettevasi nell'anno 1464 al Duca di Milano Francesco Sforza (163).

In quell'anno istesso nel mese di giugno si mandò a Tunisi l'ambasciatore Antonio de Grimaldi (164); e fu appunto in nome del Duca di Milano, signore di Genova, ch'egli rinnovò il trattato del 1445. Il Re Abu-Omar-Othman, il quale sedeva sempre sul trono di Tunisi, sancì la confermazione delle franchigie genovesi per una durata di trent'anni musulmani il 15 marzo dell'anno 1465 (165).

In seguito ai successi e all'arroganza dei Turchi essendo aumentati, come si è detto, dopo gli ultimi trattati, i pericoli della navigazione, si credette opportuno ricordare nel nuovo trattato le capitolazioni che proteggevano i sudditi della Repubblica.

(161) *Libri Diversorum*, reg. 82, n. g. 577, 20 ott. 1463, *Comperule Tunetis*.

(162) Busta *Africa*, n. g. 2774 C; *Relazione* di detti Sapienti.

Protettori della vecchia Comperetta in quell'anno stesso 1463 erano Tobia Pinelli e Lodisio de Neirono.

(163) Giustiniani, *Annali*, ed. Ferrando, 1835, vol. 2°, p. 440. Vedi pure gli altri storici genovesi.

Genova sottomessa al Re di Francia Carlo VII il 9 marzo 1458, si emancipava il 9 marzo 1461. Essa era stata molti anni in guerra con l'Aragonese e tribolata da continue lotte intestine.

(164) *Litterarum*, reg. 23, n. g. 1799; lett. 22 giugno 1464, al console e ai mercanti; id. al Re.

(165) Sulla scadenza di questo trattato vedasi cap. X, § 3°.

Non era lecito ai patroni di fuste more catturare Genovesi o merci appartenenti a Genovesi, e, ov' eglino avessero contravvenuto a tale dispozione, avrebbero dovuto, non appena tornati nel regno di Tunisi, rilasciare i prigionieri e le merci catturate. Se poi si fossero rifiutati di restituire le merci, la dichiarazione del loro valore fatta dalla Repubblica, doveva esser titolo sufficiente per pretendere una indennità equivalente e la punizione dei colpevoli.

I Genovesi si riservarono espressamente la facoltà di pagare in natura e dopo il loro arrivo i diritti di dogana, che doveano ammontare allora al 10 $^{1}/_{2}$ per cento.

Fu detto inoltre o ripetuto, che qualsiasi vendita fatta a sudditi del Re divenisse irrevocabile non sì tosto effettuata la consegna della merce, salvo il caso in cui non si fosse riconosciuto un vizio occulto nella qualità e quantità della merce consegnata (166).

Il governo arabo si sottometteva lealmente a questi obblighi e spesso dava prova della sua buona volontà di osservarli col proteggere le persone e il commercio dei Genovesi; ma non riusciva a lui cosa agevole far eseguire i suoi ordini dal popolo, che gli avvenimenti esterni sempre più aizzavano contro i Cristiani. D' altra parte la Repubblica di Genova, in preda alle fazioni, indebo-

(166) ARCH. DI ST. IN GEN., *Materie Politiche*, mazzo 12; Trattato 15 marzo 1465, in seguito ai trattati del 1433 e 1445, pubbl. da Mas Latrie, *Traités ecc.*, *Documents*, pag. 151.

Questo documento trovasi nello stesso quinterno sul quale sono trascritti i due trattati del 1433 e 1445, già menzionati. Si osserva che mentre questi due sono riportati per intiero, non si ha per quello del 1465 che un semplice sunto colle nuove sovraccennate modificazioni da esso apportate sui precedenti. In una interessante traduzione del testo arabo di questo trattato, recentemente da me scoperta nel nostro Archivio, che pubblico nei Documenti (Parte II, doc. X), non riscontro queste modificazioni.

Ciò però non mi fa dubitare dell'autenticità delle disposizioni contenute nella copia pubbl. da Mas Latrie, sia perchè questa fu estratta dagli atti della Cancelleria della Rep., sia perchè nei documenti posteriori trovo l'applicazione, almeno in parte, di siffatte disposizioni. Tale discordanza fra i due documenti dipende, secondo me, dall'essere state le nuove clausole convenute verbalmente, tantopiù che esse non apportano sostanziali modificazioni, ma piuttosto ampliano le disposizioni già esistenti.

lita nelle sue colonie d' Oriente, che dopo la caduta di Costantinopoli andava a poco a poco perdendo, non più godeva all' estero di quel prestigio, di quella influenza, che bastava un tempo a rendere temuto il suo nome e a far rispettare i suoi sudditi.

Se ne può giudicare da quanto appresso verrò esponendo.

*
* *

3. — Non era ancora trascorso un anno dalla ratifica del trattato di cui sopra ho fatto menzione, che di bel nuovo richiedevasi in Tunisi la presenza di un ambasciatore.

Una lettera veniva consegnata al governo della Repubblica, scritta in data 23 maggio 1466 da Marsacares. In quella lettera, mentre accennavasi in generale alle condizioni dei Genovesi nel regno di Tunisi, condizioni che dicevansi peggiorare di giorno in giorno sempre più a motivo delle continue rapine e dei maltrattamenti ond' eran fatti segno, esponevasi certo fatto accaduto ai nobili Benedetto Giovanni Pinelli e Cattaneo de Vivaldi, i quali, dietro una falsa accusa di appropriazione indebita di giojelli, non comprovata da alcuna testimonianza o altra prova di legge, erano stati puniti col carcere e colla flagellazione. E terminavasi col seguente apprezzamento « che se si voleva trar vantaggio da quei luoghi, d' uopo era avere colà persona capace la quale *potesse, volesse ed intendesse* »; alludendosi con ciò alla mancanza di energia e all' inettitudine del console.

Letta questa lettera in seduta del gran Consiglio il 20 giugno di quell' anno, convocato al cospetto del governatore Baldassarre de Corte e degli Anziani, presenti gli uffiziali di Moneta; ed esortato il nobile Battista Spinola a manifestare in proposito la sua opinione, egli cominciava col dire:

« Che il fatto esposto in quella lettera, per sè stesso doloroso « assai, doveva esser preso in attenta considerazione, dappoichè se « da una parte costituiva una vergognosa offesa per la Repubblica, « d' altra parte esso veniva a stabilire per i Genovesi commoranti « nel regno di Tunisi un precedente ben pericoloso per l' avve-

« nire. Il commercio che la Repubblica aveva in quelle contrade
« era tale e tanto e di vantaggio sì grande per essa da non do-
« versi in alcun modo trascurare, massimamente quando si fosse
« considerato, che il traffico col Levante (Mar Nero) in quei ul-
« timi anni, per essere state colà le cose della Repubblica in grave
« pericolo, era venuto sempre più diminuendo. Soggiungeva, che
« i Veneziani e i Fiorentini traevan dal commercio con Tunisi
« grandissimi vantaggi, e, che ora, che gli affari della Repubblica
« in cotesto paese *volgevano a miglior fortuna*, benefizî assai più
« grandi ancora ne avrebbe dessa potuto sperare. Una ingente
« quantità di panni trasportavasi a Tunisi dall' Occidente, e per
« parte dei Genovesi una tale quantità, quale forse mai si era
« vista per lo passato. La nave di Squarciafico trovavasi colà;
« presto vi sarebbe andata la Giustiniana. Or questi fatti costituire
« una prova non dubbia del grande aumento nel traffico con quel
« regno (167). Osservava da ultimo, come il caso rapportato dalla
« lettera summenzionata avvenisse per lo appunto subito dopo
« ch' era stato concluso il trattato dall' ambasciatore Grimaldi
« (§ preced.), e, come d'uopo fosse considerare il pericolo assai
« grande, che avrebbe potuto derivare al commercio della Repub-
« blica, ove non si fosse opportunamente provveduto. Perciò, con-
« cludeva, essere sua opinione che si dovesse mandare a Tuni-
« si colla nave Giustiniana un ambasciatore abile e capace, prov-
« vedendosi alla relativa spesa colla imposizione di qualche diritto
« sulle importazioni ed esportazioni di Tunisi; che si dovesse
« revocare l' attuale console, il quale non aveva saputo degna-
« mente esercitare la propria carica, e, finalmente che si dovesse
« affidare agli Anziani, ovvero a quattro cittadini da lor designati,
« la cura e la esecuzione di queste proposte » (168).

Siffatte proposte venivano in quella stessa seduta dal Consiglio approvate con grande maggioranza di voti; perlocchè il Governatore e gli Anziani eleggevano immediatamente una Commissione

(167) Vedi considerazioni contenute nel cap. VI.

(168) Tanto la lettera summenzionata, quanto il discorso di Battista Spinola e la deliberazione del Consiglio, sono contenute nel verbale 20 giug. 1466, *Libri Diversorum*, reg. 89, n. g. 584.

di quattro membri per l'adempimento delle medesime, e deputavano ad ambasciatore per Tunisi il cittadino Giovanni da Levanto (169). I quattro commissari, ch'erano i nobili Battista Spinola qm. G. già menzionato, Niccolò de Marini, Niccolò de Fornari e Bernardo de Zerbi, radunatisi il 25 dello stesso giugno, concretavano le istruzioni a darsi all'ambasciatore e gli destinavano un seguito di quattro persone, vale a dire tre servi ed un giovane segretario (*juvenis*) (170). Indi, esaminata e discussa ogni singola spesa che l'ambasciatore avrebbe dovuto necessariamente incontrare nel disimpegno della sua missione, stanziavano all'uopo una somma di lire 600 di Genova, deliberando altresì ch'essa dovesse ricuperarsi, secondo la proposta Spinola, mediante l'imposizione del diritto di un ottavo per cento sul valore delle importazioni e delle esportazioni di Tunisi (i coralli compresi), da appaltarsi da una seconda Commissione, composta dell'ambasciatore e console (171), di Lorenzo Giustiniano, Gio. Battista Grimaldi e Benedetto Giovanni Pinelli, a colui che sarebbesi offerto di raccogliere la somma nel termine più breve (172). Detto diritto venne poi da costoro concesso a Cristoforo Cibo; e, siccome l'ambasciatore Giovanni da Levanto avea dovuto, come vedremo, trattenersi a Tunisi molto più di quanto erasi preveduto, di guisa che le spese da lui sostenute erano effettivamente salite in totale a lire 1500, così dovette prorogarsi il termine

(169) *Libri Divers.*, reg. 89, n. g. 584, doc. cit.

(170) Al segretario veniva corrisposto uno stipendio mensile di lire 13 $^1/_3$ di Genova, pari a lire ital. odierne 60 circa (valore intrinseco) e 120 (valore estrinseco); e, ad ogni domestico un salario di lire 4 di Genova, pari cioè a circa lire ital. odierne 18 (val. intr.) e 36 (val. estr.). Inoltre, era loro assegnato un soprassoldo per il vitto, che per l'ambasciatore e il segretario unitamente era di lire 24 di Genova al mese e per ogni domestico di lire 9. (Doc. cit. a nota 172).

(171) L'ambasciatore Giovanni da Levanto pare abbia esercitato eziandio le funzioni di console.

(172) Busta *Africa* n. g. 2774 C; 25 giugno 1466, *Drictus impositus in Tun. pro legatione Joh. de Levanto*, e, ivi unito altro doc. 25 agosto 1467. Il primo di questi due trovasi registrato nel reg. 89, n. g. 584 dei *Diversorum* sotto stessa data 25 giug. 1466, *Impositio pro leg. Joh. de Lev.*

della concessione a Cristoforo Cibo proporzionatamente alla maggior somma occorsa; il che portò ad una concessione della durata complessiva di anni undici, mesi otto e giorni due, con decorrenza dal 28 di luglio 1466 (173).

Le istruzioni che la Commissione dei Quattro rilasciava nella sua adunanza del 25 giugno all'ambasciatore Giovanni da Levanto unitamente alle credenziali pel Re, erano in succinto: — Ch'egli dovesse partire per Tunisi sulla nave Giustiniana; indi, non appena giunto colà, chiamati a sè il console e i principali mercanti genovesi, consultarsi seco loro per decidere se avesse dovuto preferibilmente discendere al *rebato* dei Cristiani, oppure direttamente recarsi al fondaco dei Genovesi (174). In ogni caso, quand'egli fosse andato ad abitare in quest'ultimo luogo, avrebbe

(173) Busta *Africa*, cit., 13 genn. 1468, *Pro drictu impos. in Tun. pro legat. Joh. de Lev.*

Coi dati surriferiti possiamo calcolare approssimativamente il valore del traffico che la Rep. aveva allora con Tunisi. — Sapendosi che dalla fine del sec. XIII a tutto il XVI la base monetaria era l'oro (Desimoni, App. II alla *Vita privata dei Genov.* di T. Belgrano, Genova, S. Muti, 1875), devesi intendere per lire 1500 di Genova, lire d'oro ossia di genovini; e, siccome nel 1466 la lira d'oro pare corrispondesse a lire odierne 4,50 (Desimoni, l. c.), lire 1500 di Genova di quell'epoca si ragguaglierebbero a lire 6750 di moneta attuale.

Partendo da questa base, coi dati che abbiamo, si otterrebbe nel valore dei prodotti di scambio fra Genova e Tunisi dal 28 luglio 1466 al 30 marzo 1478 una media giornaliera di lire di Genova 282 circa, pari a lire it. 1269. Questo valore è però puramente metallico, e, si sa che oggidì con una eguale quantità di moneta non potrebbesi soddisfare agli stessi bisogni ed eseguire gli stessi lavori d'allora. — Ammettendo pertanto che il valore minimo della moneta a quell'epoca, ragguagliato al suo valore commerciale o estrinseco, stia nella proporzione di 1 a 2 (Desimoni, l. c.), si verrà a raddoppiare la cifra suddetta, ottenendosi così un totale annuo nel valore delle importazioni ed esportazioni di Tunisi pari a lire 926370 di moneta attuale. Risultato del resto inferiore ancora alla realtà, dovendosi alla cifra, su cui abbiamo fondato il nostro calcolo, aggiungere una somma, corrispondente all'utile presunto dal governo genovese a favore dell'appaltatore; cosicchè si può ritenere, che il totale valore del traffico superasse la cifra di 1 milione di lire italiane; il che per quei tempi non era poco.

(174) Vedi nota 134.

dovuto ivi farsi lasciare l'alloggio del console e rimanervi per tutto il tempo della propria dimora in Tunisi. Gli si ordinava, dopo ciò, di sentire ancora l'opinione dei mercanti sulla convenienza o no, in caso di assenza del Re da Tunisi, di andare a lui ovvero di attenderne colà il ritorno: e finalmente, di presentargli le credenziali e venire al fatto. A questo proposito il governo di Genova, mentre domandava al Re la punizione del colpevole, manifestava in pari tempo il desiderio ch'ei decretasse a favore dei sudditi della Repubblica uno speciale privilegio (simile a quello che già loro era stato concesso dal Sultano d'Egitto, sebbene fossero con esso in minori rapporti), secondo il quale nessun Genovese potesse esser punito colla flagellazione per cause civili o criminali, se prima non ne fosse stata accertata la colpa con regolare procedimento. E da tutto l'insieme delle istruzioni chiaro si scorge il desiderio che avea il governo della Repubblica di risolvere favorevolmente, con un contegno conciliante, la questione (175).

Così, circa la metà dell'anno 1466, fu mandato a Tunisi l'ambasciatore Giovanni da Levanto, intorno al quale Monsignor Giustiniani si limita a scrivere poche parole, che nella loro brevità pienamente concordano con quel che sopra ho riferito (176).

Non vi ha dubbio che questo ambasciatore siasi trattenuto a Tunisi circa un anno e mezzo, durante il quale tempo io ritengo egli abbia esercitato le funzioni di console in surrogazione di Filippo Di-Negro, stato revocato in seguito alla proposta fatta in Consiglio, come abbiamo veduto, dal nobile Battista Spinola. Simile mio convincimento ha la sua ragione in ciò, che, oltre di essere stata destinata all'ambasciatore Giovanni da Levanto, secondo le istruzioni più sopra riportate, l'abitazione del console, non si trova alcuna lettera del governo di Genova, durante il

(175) Vedi Istruz. a Gio. da Levanto, Parte II del pres. vol. doc. XI.

(176) GIUSTINIANI, *Annali*, ed. cit., vol. II, pag. 454. Egli dice così: «Ed in quest'anno (1466) i mercadanti in Tunisi furon molto gravati, e per la liberazion loro fu mandato, ambasciatore a quel Re, Giovanni da Levanto».

soggiorno di quell'ambasciatore a Tunisi, diretta ad altra autorità che a lui; e per di più ancora vediamo raccomandata al medesimo certa pratica, senza che sia fatto alcun accenno alla persona del console. Questa raccomandazione consisteva nell'appoggiare la istanza di pagamento di un credito che Quilico Cattaneo e Ottaviano Imperiale, mercanti da molto tempo residenti in quel regno, vantavano verso il Re; istanza, che troviamo anche in seguito replicata più volte (177).

*
* *

4. — Erano trascorsi pochi mesi appena dalla partenza dell'ambasciatore genovese da Tunisi, che una fiera pestilenza scoppiava colà, diffondendosi rapidamente per tutto il regno e facendo gran strage fra i sudditi. « Nell' 873 (22 luglio 1468 a 10 luglio 1469) — narra lo storico Ibn-Abi-Dinar — infierì la peste in Tunisi. Dicesi che il numero dei morti sia salito a 14000 al giorno, e abbia il morbo portato via nello stato da 400000 persone e fuori circa un milione » (178). — Molti commercianti genovesi residenti in quel regno, atterriti dalla fierezza del morbo, tornavano in patria; il che costituiva un serio pericolo per la Repubblica. Perciò il Magistrato della Sanità di Genova, a fine di prevenire il facile contagio di quel male, che più volte in passato avea funestato la popolazione della Repubblica, vietava con proclami dell' 8 aprile e 6 giugno 1469 alle navi provenienti dalle coste di Barberia di approdare in qualunque luogo si fosse delle due Riviere e scaricarvi merci senza espressa licenza di esso Magistrato, stabilendo una multa di ducati 100 per gli ufficiali che non avessero fatto osservare cotale disposizione (179).

(177) ARCH. DI ST. IN GEN., Busta *Africa* n. g. 2774 C, *Pro drictu imp. in Tun. pro legat. Joh. de Levanto*. Vedi pure *Litterarum*, reg. 9, n. g. 1785, lett. 4 dic. 1466, a Gio. da Levanto; id. al Re: Reg. 24, n. g. 1800, lett. 8 magg. 1467, a Gio. da Lev.; id. al Re; ibid., lett. 18 maggio 1468, al Re.

(178) IBN-ABI-DINAR, *Storia di Tunisi*, testo stampato a Tunisi, pag. 149. La peste era scoppiata anche prima dell'anno dell'egira 873, come risulta dai due proclami citati nella nota seguente.

(179) ARCH. DI ST. IN GEN., *Politicorum*, mazzo 2°, 8 apr. e 6 giugno 1469, Proclami del Magistrato della Sanità di Genova alle autorità delle due riviere.

Il commercio della Repubblica col regno di Tunisi, se pur poteva in certe circostanze straordinarie, come questa, rimanere momentaneamente intralciato, prosperava assai. Lo si è veduto dal discorso che il nobile Battista Spinola avea pronunziato in Consiglio, e ce ne fanno fede altresì nel loro complesso i nostri documenti. Anche in Egitto le condizioni del commercio erano buone, come risulta da numerose lettere spedite in quest' epoca a Venezia da Alessandria, nelle quali si legge ad ogni istante di navi genovesi che entravano in quel porto con un buon approvigionamento di denaro e di merci, e di là tornavano con noli di spezie, cotone e altri articoli (180).

*
* *

5. — La Repubblica di Venezia essa pure, disperando mantenere i suoi possedimenti d' oltremare contro la sterminata potenza turca, aveva rivolto ogni cura allo sviluppo del proprio commercio coll' Africa ; e, nel regno di Tunisi e di Bugia, per la rinnovazione dei suoi trattati avvenuta nell' anno 1456 (181), occupava la stessa posizione e godeva di quasi gli stessi favori della Repubblica di Genova.

È naturale che una tale parità di trattamento in uno dei pochi mercati che ancora restavano aperti all' attività commerciale dei Veneziani e Genovesi, risvegliando in entrambi quella gara d' interessi e quello spirito di predominio, ond' eran stati per sì lungo tempo divisi nelle colonie del mar Nero, avesse dato un grande impulso all' incremento del loro traffico, sebbene troppo repentino per essere duraturo, e che i rispettivi governi procurassero in ogni maniera di assecondarlo e di proteggerlo. Così da parte della Repubblica di Genova nell' anno 1474 venivano mandati a Tunisi, agli effetti suddetti, due ambasciatori, l' uno Giovanni Battista Lo-

(180) Heyd, *Historie du Commerce du Levant au moyen-âge*. Ed. franc. publiée par Furcy Raynaud, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1886, Vol. II, pag. 490 e seg.

(181) Mas Latrie, *Traités* ecc., *Introduction*, p. 314.

mellino qm. Eliano, l' altro Benedetto Fieschi. Del primo di esso troviamo un semplice accenno nel Giscardi, il quale ci fa soltanto sapere che fu « mandato per affari di navigazione » (182) ; e del secondo dice brevemente il Giustiniani « che nel mese di febbraio fu mandato a Tunisi per cose importanti » (183). Quali fossero queste cose importanti ce lo riferiscono i nostri documenti. Oltre i soliti atti di pirateria e la detenzione di sudditi genovesi (184), esse riguardavano il cattivo trattamento che da parecchio tempo

(182) GISCARDI, *Famiglie nobili genovesi*, Ms. della Bibliot. civica, in Genova, pag. 1221.

Il Giscardi poi ci dice, e il Giustiniani ci conferma, che *nel 1476* lo stesso ambasciatore fu mandato al Duca di Milano, vale a dire subito o poco tempo dopo il suo ritorno da Tunisi. Ora, ove si consideri che il Duca di Milano era allora Signore di Genova, non parrebbe improbabile, che il Lomellino, fra le altre cose, possa aver riferito al Duca il risultato della propria missione in Africa. Perciò ulteriori ricerche negli Archivi di Milano potrebbero forse farci conoscere quali fossero gli affari di navigazione accennati dal Giscardi.

(183) GIUSTINIANI, *Annali*, vol. II, p. 472.

Il Giustiniani indi procede dicendo che in quello stesso anno « del mese di maggio, perchè parve che la navigazione crescesse in Sorìa e in Egitto, fu deliberato di mandare un ambasciatore al Soldano (d'Egitto) ».

Da un documento in data 13 maggio 1474 (*Libri Diversorum*, reg. 98, n. g. 593), relativo a detta ambasciata, si desume l' antagonismo commerciale che esisteva da quelle parti fra Genova e Venezia, e lo sviluppo che avea preso colà il traffico dei Genovesi.

(184) Ecco gli estratti di alcuni documenti:

a) *Litterarum*, reg. 24, n. g. 1800. — Lett. del gov. di Genova al Re di Tunisi; 25 ottobre 1470 — Cinque anni fa tre vostre fuste, al comando del capitano moro Raiso Manser, presero una barca di quei di Alassio presso l'isola San Pietro (Sardegna) e portarono via un piccolino che si credeva dai suoi annegato; ma ora si sa essere stato menato in Gichari, luogo presso Bugìa, e trovarsi là tuttora. Suo fratello, latore della presente, viene per riaverlo, e V. Maestà voglia ordinarne la liberazione sia per benignità, sia in virtù della pace vigente fra noi, ecc.

(Lett. dello stesso tenore fu scritta al console).

b) *Litterarum*, reg. 23, n. g. 1799, p. 183. — Lett. del gov. di Gen. al R. Arcaito a Bona, 31 ott. 1470 — Dall'acclusa copia di supplica (*mancante*) del diletto cittadino Cristoforo da Pogliasca V. Magnificenza intenderà il caso. Sembra ingiusto che chi fu maltrattato da pirati, incontri in altri danni per sospetto forse contro di lui lanciati. Finora egli visse senza nota nè infamia, anzi fu

era usato contro i mercanti; trattamento che non accennava punto a cessare, non ostante che il governo della Repubblica già se ne fosse occupato coll' invio a Tunisi dell' ambasciatore Giovanni da Levanto. I mercanti si lamentavano dicendo, che le merci loro in dogana erano portate via a loro insaputa e contro loro volontà dagli ufficiali del Re, i quali le mandavano in castello e non le pagavano a tempo debito neppur quando le vendevano alla Corte; ed ancora, che gli stessi ufficiali impedivano talvolta al console di esercitare giurisdizione o altre funzioni a lui spettanti verso i sudditi della Repubblica in Tunisi (185). — I parenti del nobile Francesco Cattaneo si erano pur lagnati, che, volendo egli rimpatriare dopo che già era stato spedito di ogni cosa e provvisto della licenza

ritenuto sempre probo ed integro, nè in lui può sospettarsi cosa *aliena ab equo*. Perciò preghiamo V. M., se ha sospetti, a volersene spogliare e a non lasciar dare molestie a detto nostro cittadino, ma anzi dargli favore, affinchè abbia libere le sue mercanzie portate costà *sub spe et fide pacis more mercatorio et mutua benevolentia; nec sit opus alia remedia exquirere*; il che, ci sarà gratissimo.

Ibid., al Re di Tunisi, stesso oggetto.

c) *Litterarum*, reg. 24, n. g. 1800. — Lettera del gov. al Re, di Tun. 29 luglio 1471.

Di questi dì alcune vostre fuste presero presso Monte Argentaro alcuni nostri uomini, tra i quali un certo Canovino di Corniglia con suo figlio Bartolomeo e altri due compagni e sudditi nostri di Vernazza e Monterosso. Ciò fu certo contro l' intenzione di V. M. che vuol osservare la pace; per cui preghiamo V. Serenità a far liberare i detenuti e inoltre ammonire i vostri sudditi, a non fare altri danni; il che non si potrebbe tollerare. Devono essi rispettare i nostri come facciamo noi ecc.

Ibid., al console, stesso oggetto.

d) *Litterarum*, r. 24, n. g. 1800; 4 aprile 1472, Lettera del gov. al Re di Bugìa.

. . . . Il nostro suddito Tommasino da Cà de Martori essendo costì con nostro salvocondotto si dice esser stato preso e menato schiavo in Algeri. Ciò sarebbe contro la pace e la comune amicizia, tantopiù essendo il Tommasino sotto salvocondotto. Piacerà a V. Serenità farlo liberare, ecc...

Ibid. al cons. in Tunisi, stesso oggetto.

(185) Arch. di St. in Gen., *Litterarum*, reg. 24, n. 1800, lett. 1 marzo 1470, al Re.

dell' Arcaito di Dogana (186), mentre stava per imbarcarsi e partire fosse stato ritenuto, con grave danno de' suoi interessi, per motivo ch'egli era fratello del qm. Quilico Cattaneo, il quale aveva lasciato debiti colà e per questi si volea rispondesse: su di che il governo di Genova, scrivendo a quel Re, gli avea fatto osservare non essere mai stato il Francesco Cattaneo in compagnia (società) col fratello, nè, a termini dei trattati vigenti, un fratello dover rispondere per l' altro fratello (187). — Di più, oltre a questi fatti, de' quali il Governo si era mostrato sollecito collo scrivere al Re ed al console, altri ne erano seguiti che avevano provocato un generale malcontento fra i mercanti genovesi di Tunisi. Il vecchio re Abu-Omar-Othman, tuttora in vita, era debitore di certe somme ai mercanti per merci da loro somministrate. Egli prometteva di pagarne in denari una parte, l' altra parte mediante assegnazione sulla dogana che l' Arcaito rifiutavasi di riconoscere, adducendo ch' egli era obbligato di versare annualmente doppie 20000 nella cassa del Re, ciò che non avrebbe quindi più potuto fare. Una somma rilevante dovevano pure il re di Bona e Costantina, nipote di Omar Othman (188) ed altri della Curia. — Per questi motivi i mercanti interessati, mentre concordi rivolgevano proteste al governo della Repubblica, domandavano con istanza ch' esso intervenisse per mezzo di un ambasciatore, il quale appoggiasse presso il Re le loro giuste ragioni ed i loro diritti, ed esprimevano in pari tempo il desiderio che la scelta di lui cadesse sulla persona

(186) Arcaito (dall'arabo caïd o alcaïd, capo, signore). — Era il Direttore della Dogana. Riguardo alle sue funzioni e alla sua giurisdizione vedi Mas Latrie, *Traités* ecc., *Introduction*, pag. 186 e seg.

(187) *Litterarum*, reg. 24, n. g. 1800; lett. 3 gennaio 1471, al Re; id. al console; id. al Signor di Dogana.

(188) In lettera 12 luglio 1473 (*Litterarum*, reg. 24), scritta dal governo della Rep. al re di Tunisi, il re di Bona e Costantina è detto *figlio* di Omar Othman, e così pure in un documento del 9 febbr. 1474 (*Diversorum*, reg. 98, n. g. 593. — Invece nelle Istruz. a Benedetto Fieschi, di cui a nota 189, trovo invece che è chiamato *nipote*.

Dev'essere il figlio di suo figlio, lo stesso che succedette ad Abu-Omar-Othman l'anno 1488.

di Benedetto Fieschi. Accondiscendeva il Governo alla richiesta dei mercanti, colla condizione però, che la spesa corrispettiva venisse sopportata dai ricorrenti mediante deduzione dai crediti, che per opera dell'ambasciatore avrebbero essi potuto riscuotere; e perciò, come al solito, commetteva a quattro cittadini, ch'erano Giovanni Francesco Spinola, Marco Lercari, Niccolò de Fornari e Cristoforo de Salvo, la cura di redigere le opportune istruzioni pel Fieschi; nelle quali poi gli si dettero ordini non solo in rispetto ai fatti sopra citati, ma al rilascio eziandio dei prigionieri genovesi e lombardi, sudditi del Duca di Milano (189).

Benedetto Fieschi dovette poi incontrare non poche, nè lievi difficoltà nel disbrigo della missione affidatagli, se è possibile giudicarne dalla durata della sua dimora a Tunisi; giacchè egli stette colà fino al 1481, vale a dire più di tutti gli altri ambasciatori che abbiamo fin qui veduti (190).

Queste le notizie che sono in grado di fornire intorno alle due ambasciate dell'anno 1474, notizie che è pregio dell'opera corredare coll'indicazione delle persone, le quali, dopo l'ambasciatore Giovanni da Levanto (§ 3.), ressero nel frattempo l'ufficio del consolato di Tunisi. — Dopo la partenza del suddetto ambasciatore trovo, che la carica di console era occupata nel 1471 da Oliviero Di-Negro (191), nel 1472 da Baliano de Fornari (192), nel 1473 da Raffaele Grimaldi (193), nel 1475 da Filippo Di-Negro (194), nel 1478 ancora da Raffaele Grimaldi (195) e dagli ultimi

(189) Arch. di St in Gen., *Pandette Richeriane* (libro fasciato in cartina) fol. 172 v. — *Litterarum*, reg. 24, n. g. 1800, lett. 12 luglio 1473, al Re. — *Diversorum*, reg. 98, n. g. 593 ; 9 febbr. 1474. — *Istruzioni*, filza 2707 B, Istruz. a Benedetto Fieschi, 29 marzo 1474, pubbl. nella Parte II del pres. volume, doc. XII.

(190) *Litterarum*, reg. 26, n. g. 1802 ; lettera 21 febbraio 1480, al Re.

(191) *Litterarum*, reg. 23, n. g. 1799, p. 186 v., lett. 20 dic. 1471, al cons. Oliviero Di-Negro e ai mercanti in Tunisi.

(192) *Litterarum*, reg. 28, n. g. 1804 ; lett. 3 aprile 1481, al cons. Franc. D'Oria.

(193) *Litterarum*, reg. 24, n. g. 1800 ; lett. 12 luglio 1473, al cons. R. Grimaldi.

(194) Federici, *Abecedario*, Ms. della Biblioteca dei Missionari Urbani.

(195) *Litterarum*, reg. 25, n. g. 1801, pag. 16 e 31 v. ; lett. 23 genn. e 16 febbr. 1478, al cons. R. Grimaldi.

mesi del 1479 a tutto, o quasi, il 1481 da Francesco D' Oria qm. Gerolamo (196). Dopo costui sono eletti due consoli, Costantino e Giacomo D' Oria, i quali, non potendo allontanarsi da Genova per motivo delle occupazioni loro, vengono surrogati dal nobile Teodoro Spinola nel maggio del 1483 (197), lasciandosi forse in questo frattempo ad altri la reggenza in nome dei suddetti. Di poi, nel 1486, succedette allo Spinola Gio. Battista Lomellino qm. Eliano, quel medesimo cioè che già era stato ambasciatore a Tunisi, il quale di nuovo era colà mandato nella stessa qualità (198). Di lui dirò in seguito: frattanto non credo poter omettere un fatto di pirateria, tra i molti che ne appaiono, abbastanza curioso e non privo di certo interesse storico per le notizie che vi si connettono.

*
* *

6. — Abu-Omar-Othman erasi dolto al governo della Repubblica, che un suddito genovese, di nome Giorgio D' Oria, avesse catturata la nave di certo Antonio di Andora con Mori tunisini e mercanzie loro provenienti da Alessandria, adducendo che un atto simile era contrario alla pace esistente, ed invitando perciò quel Governo a darne adeguata soddisfazione. Il Doge, ch' era allora Battista Fregoso, rispondeva al Re mostrandosi molto spiacente dell' accaduto, ma osservandogli in pari tempo: che il D' Oria non

(196) *Diversorum Communis Ianue*, fogliazzi, filza 40, n. g. 3060; 27 ott. 1479, supplica di F. D' Oria, cons. in Tunisi. — *Litterarum*, reg. 25, n. g. 1801, lett. 11 nov. 1479, al cons. F. D' Oria; reg. 26, n. g. 1802, lett. 11 sett. 1480, allo stesso; reg. 28, n. g. 1804, lett. 3 e 17 aprile, 14 maggio, 13 ag. 1481, allo stesso; reg. 27, n. g. 1803, lett. 1 ott. 1481, allo stesso.

(197) *Libri Diversorum*, reg. 131, n. g. 626; 7 maggio 1483. — *Litterarum*, reg. 30, n. g. 1806, p. 26; lett. 16 sett. 1483, al cons. T. Spinola; reg. 31, n. g. 1807, p. 153 v., lett. 6 luglio 1485, allo stesso.

(198) *Litterarum*, reg. 32, n. g. 1808, lettera 9 gennaio 1487, al cons. e *oratore* Gio. Lomellino.

trovavasi più a Genova da circa tredici anni ed erasi ammogliato in Rodi; che la sua nave era stata fatta dai Biscaini, non dai Genovesi, ed armata per di più a Marsiglia, d'onde avea portato a Venezia il Duca di Lorena (199); oltracciò, che essendo stato egli bandito da tempo per i suoi atti piratici contro gli stessi Genovesi, non poteva aver ricetto nel territorio della Repubblica, ove non avendo nè parenti, nè beni, in verun modo potevasi costringere a indennità. Nondimeno, soggiungeva, avrebbe ordinato al cardinale Paolo Fregoso (zio del Doge Battista e arcivescovo della città), capitano delle galere che si armavano in Genova contro i Turchi ad esortazione del Papa, che, qualora per avventura si fosse incontrato con quel pirata, senza indugio il facesse catturare. E a questa sua risposta il Doge, onde attestare la verità delle proprie affermazioni e la qualità del D'Oria, oltre alla patente di bando a questi dato, univa lettere del cardinal Savello (legato di Papa Sisto IV), che trovavasi allora in Genova per la suddetta impresa contro i Turchi e altre dell'ambasciatore del Re Ferdinando di Sicilia, il Gran Milite Simonetto di Belprato, esso pure in Genova per lo stesso intento (200).

(199) Cioè Renato II. Egli, l'anno 1482 venne in soccorso dei Veneziani contro il Duca di Ferrara, sconfisse i Ferraresi presso Adria e tornò indi in Lorena. (Vedi l'*Art de verifier les dates*, Paris, Valade ed. 1818, vol. XIII, pag. 411).

(200) *Litterarum*, reg. 28, n. g. 1804, p. 63 e seg., lett. 4 maggio 1481, al Re; 6 maggio, decreto di bando contro G. D'Oria; ibid. lett. ai merc. gen. in Tun.

Le notizie qui sopra indirettamente accennate trovano la loro illustrazione nel seguente passo del Giustiniani:

« E l'anno di 1481 il papa Sisto volendo reprimere la furia turchesca e soccorrere alla Cristianità, ordinò un'armata di 24 galere, e mandò a Genova legato il cardinal Savello; e la Repubblica deputò 450 ducati per onorare il legato, e fu contenta di accomodar il Papa dei corpi delle galere e delle ciurme, e si armarono 21 galera quà in Genova e le altre tre si armarono in Ancona; e il capitano di quest'armata fu Paolo Fregoso, arcivescovo della città e cardinale, e i patroni furono Ceva D'Oria, Edoardo Grillo, ecc. ecc.; e l'armata entrò nel Tevere e montò insieme a S. Paolo, dove ebbe la benedizione del Papa, e poi navigò in Puglia, e fu a grande aiuto e molto opportuna al Re

*
* *

7. — Il fatto che ora ho esposto avvenne poco dopo la partenza da Tunisi dell'ambasciatore Benedetto Fieschi (§ 5.), e certo pregiudicò la soluzione delle vertenze che esistevano fra il Re e la Repubblica. A tal proposito ignoriamo quali soddisfazioni possa aver conseguito il Fieschi durante la sua lunga dimora in Tunisi. Sta però il fatto che Omar-Othman e la sua Curia rimanevano tuttora in debito verso alcuni mercanti (201). A questa si erano aggiunte altre nuove differenze. Ludovico ed Antonio fratelli Marosi, che avevano preso in appalto dal Re di Bona, Mulei Abram (202), figlio di Omar Othman, le gabelle per mesi quattro e giorni diciotto, prima della scadenza della concessione loro fatta erano stati tolti d'ufficio e indi messi in prigione senza che fossero regolati i loro conti, secondo i quali restavano creditori verso quel Re di doppie 3000 (203). Inoltre, i Signori di dogana, contrariamente a una disposizione del trattato del 1465, pretendevano il pagamento delle decime sulle merci in numerario anzichè in natura, e quando i mercanti genovesi dovevano partire da Tunisi li costringevano a pagare doppie 20, 30, 50 e più, come se fossero stati prigionieri da riscattarsi (204).

Per queste ed altre ragioni concernenti il commercio e le buone

Ferrando e al Duca di Calabria suo figliuolo, alla ricuperazione della città di Otranto e dell'altre terre che i Turchi avevano occupato nel paese ».

Di altri fatti di pirateria troviamo cenno nei documenti seguenti: *Litterarum*, reg. 26, p. 7, lett. 7 febbr. 1480, al Re; pag. 135, lett. 11 sett. d°, al cons. F. D'Oria, al Re; reg. 28, lett. 13 agosto 1481, al cons. F. D'Oria, al Re.

(201) *Litterarum*, reg. 32, n. g. 1808, p. 138 v., lett. 23 genn. 1488, al Re.

(202) *Diversorum Comm.*, fogliazzi, filza 42, n. g. 3062, lett. 2 maggio 1483 al Re di Bona, Mulei Abram, pubbl. nella P. II, doc. XIII.

Da questo documento risulta pure la paternità di esso principe, poichè ivi è detto figlio del Re di Tunisi.

(203) Doc. sopra citato.

(204) *Litterarum*, reg. 31, n. g. 1807; lett. 8 agosto 1485, ai merc. genov. in Tun.; id. al Re: reg. 30 n. g. 1806, lett. 16 sett. 1483, al Re.

relazioni della Repubblica col Re di Tunisi (205), deliberavasi nel 1486 dal Doge e dal Consiglio di rimandare colà ambasciatore Gio. Battista Lomellino, e davasi, come d'uso, a quattro cittadini l'incarico di provvedere per le istruzioni e spese occorrenti. Furon costoro Luciano de Rocha, Francesco de Scalia, Marco Lercaro e Costantino D'Oria. I quali convennero di stabilire per anni 26 il diritto di un quarto per cento su certe importazioni ed esportazioni di Tunisi, diritto che, approvato dai Protettori delle Compere di S. Giorgio, fu poi concesso in appalto a Gerolamo Palmaro (206). Il Lomellino tornò in patria dopo un anno e mezzo circa, senza ch'egli avesse potuto conseguire miglior fortuna del suo predecessore per ciò che riguardava i crediti dei mercanti, forse in causa dell'assenza del Re, che trovavasi al campo. Quindi il governo della Repubblica, prendendo occasione della venuta a Tunisi di certo Gio. Battista Grillo, genovese a servizio del Re, gli dava incarico che sollecitasse da lui la spedizione di quell'affare e l'ordine di pagamento ai mercanti (207). E pochi mesi dopo, ossia nel maggio 1488, mandava a Tunisi sulla galeona Negrona, con istruzioni allo stesso intento e pel disbrigo di alcune altre questioni sopravvenute, il cittadino Francesco Panigarola nella qualità di console, e con autorità di ambasciatore (208).

Nel settembre di quello stesso anno, dopo lunghissimo regno, Abu-Omar-Othman passava all'altra vita.

(205) *Litterarum*, reg. 32, n. g. 1808, p. 138 v., lett. 23 genn. 1488, al Re.

(206) Busta *Africa*, n. g. 2774 C. — 1486, 5 maggio, *Approv. di un diritto di* 1/4 % *per anni 26* ecc. — *Libri Divers.*, reg. 136, n. g. 631, 2 magg., *Pro Ioh. Lomellino legato.*

Protettori delle Compere di S. Giorgio erano in quell'anno Marco Lercari, priore; Gio. Pietro de Vivaldi; Giacomo Stella; Costantino D'Oria; Giacomo Cattaneo; Bernardo Cazella; Battista de Passagio; Pietro Battista de Guizo.

(207) *Litterarum*, reg. 32, p. 138 v., lett. 23 genn. 1488, al Re.

Il Giscardi (Fam. nobili, ms. della Bibl. Civ. in Genova, p. 1221) registra pure questa ambasciata del Lomellino del 1486.

(208) Istruz. a F. Panigarola, 13 magg. 1488, P. II del pres. vol., doc. XIV.

*
* *

8. — I numerosi soprusi compiuti da parte degli ufficiali del Re e alimentati spesse volte dalla connivenza di alcuni poco scrupolosi mercanti e patroni di navi genovesi (209), dal contegno talvolta debole ed incerto dei consoli (210), dallo spirito religioso dei Musulmani, che coll'accrescimento della potenza turca e conseguente decadenza della civiltà araba, veniva man mano risolvendosi in odio fanatico contro i Cristiani, perturbavano assai l'andamento del commercio. Il quale in questi ultimi anni erasi arrestato su quella via ascendente ond'erasi incamminato subito dopo la caduta di Costantinopoli in potere dei Turchi (211).

Il commercio dei Genovesi nel regno di Tunisi verso la fine di questo periodo, si potrebbe paragonare ad un ammalato di grave infermità, il quale, per prevenire le molte complicazioni che la natura del suo male lascia temere, si sottopone ad una serie infinita di cure assidue e diligenti, che se riescono in parte a prolungare la sua vita, non valgono però a combattere efficacemente la causa vera del male, impenetrabile alla scienza, e a ritornarlo in salute come una volta.

Così noi assistiamo in questi ultimi anni ad un succedersi assai frequente di ambasciatori, dall'opera dei quali, sebbene persone pratiche e capaci, non veggiamo tuttavia il governo genovese traesse quei vantaggi, che in altra epoca avrebbe potuto sperare. E siffatta condizione di cose anzichè migliorare, in progresso di tempo si aggrava sempre di più.

Ne esporremo brevemente le cause nel capitolo seguente.

(209) *Libri Diversorum*, reg. 136, n. g. 631, 1° magg. 1486, *Pro mercatoribus in Tun. agentibus*: reg. 38, n. g. 633, 3 dic. 1479, *Quod non possit imponi onus in Tun.*

(210) *Litterarum*, reg. 28, n. g. 1804; lettera 17 aprile 1481, al cons. Francesco D'Oria.

(211) *Litterarum*, reg. 31, n. g. 1807, p. 171; lett. 8 ag. 1485, al Re.

CAPO VIII.

Cause che determinarono la decadenza del commercio genovese in Barberia sullo scorcio del secolo XV.

Il traffico della Repubblica, dopo la caduta di Costantinopoli, si era sensibilmente accresciuto sulle coste settentrionali d'Africa, segnatamente della Barberia e dell'Egitto, ove ancora i Turchi non avevano esteso il loro dominio. Questo sviluppo, che si manifestava come una reazion naturale di fronte alla rapida repressione dell'attività commerciale delle Repubbliche italiane sulle coste del Mar Nero operata dalla conquista turca, non poteva perdurare a lungo, oltrechè per la natura stessa dei tempi, eziandio e soprattutto per le circostanze degli avvenimenti che verso la fine di questo secolo si presentarono.

La morte di Abu-Omar-Othman, che durante il suo lungo e glorioso regno aveva con ogni mezzo cercato di favorire la civiltà ed il commercio, e la successione, dopo lui, di principi inetti e barbari, dovevan naturalmente produrre un cambiamento nell'indirizzo politico e commerciale della Barberia cogli Stati cristiani, e, con Genova in particolare, ove si considerino i frequenti rapporti che con essa aveva. — L'influenza di questi eventi era tanto più sentita in quanto che i principi stessi, noncuranti di opporre, come il loro predecessore, mezzi di difesa contro l'irruente barbarie musulmana, si lasciavano trascinare dallo spirito popolare, che, dopo la presa di Granata per parte degli Spagnuoli nell'anno 1492 e le successive conquiste dei medesimi in Africa per opera del celebre Ximenes, era venuto man mano rinfocandosi contro gli Occidentali. — I numerosi atti di pirateria, cui gli Spagnuoli, imbaldanziti per i recenti successi in Africa ed in Europa, si eran dati; e, similmente, d'altra parte gli atti di pirateria che commettevansi

dai Turchi, verso i quali, per il bisogno che i popoli sentivano di raccogliersi in grandi masse omogenee affini di razza e di religione, gli Arabi di preferenza si accostavano, questi atti, dico, fomentavano una lotta, dalla quale necessariamente doveveno nascere sempre maggiori difficoltà per la navigazione e per il commercio.

Ma altre ragioni esistevano altresì nel campo economico. — Colla scoperta del Capo di Buona Speranza, delle coste orientali d'Africa e della via marittima delle Indie, nonchè colla grande scoperta dell'America, il commercio internazionale prendeva un indirizzo affatto nuovo, e desso, che fino allora era stato quasi esclusivo monopolio delle Repubbliche italiane per ciò che riguarda principalmente i prodotti, che per la via dell'Egitto e della Siria si importavano dalle Indie e dagli altri paesi d'Oriente in Europa, dopo quelle gloriose scoperte passava ai Portoghesi e agli Spagnuoli.

Dopo ciò, se noi ci rivolgiamo ancora a considerare le condizioni politiche interne della Repubblica, che per una lunga serie di anni continuò a cullarsi impotente ed indifferente tra l'ambizione di governanti proprî e l'avidità di questo o quell'altro principe italiano o straniero, comprenderemo facilmente come l'antico suo prestigio di fronte agli altri Stati non potesse più mantenersi. Per conseguenza venendo a mancare al commercio i principali suoi sostegni, che sono la sicurezza e la protezione, è ovvio che il medesimo in Barberia, sebbene per la natura stessa dei prodotti di scambio con quella regione meno lentamente che altrove, pur nondimeno anche là dovesse venire scemando.

E la diminuzione del traffico colla Barberia, che si osserva verso la fine di questo secolo, segna per la Repubblica un lungo passo verso quella china faticosa e difficile, dalla quale non le era dato in avvenire di potersi più ritrarre.

CAPO IX.

1488-1499

§ 1. Abu-Zakaria-Yahia e Abd-Allah successori di Omar-Othman. — § 2. Genova per la seconda volta sotto la signoria degli Sforza. Ludovico il Moro e sua amministrazione nelle cose interne ed esterne della Repubblica. Abolizione in Genova della tassa di focaggio: accordo con l'Ufficio di San Giorgio e conseguenti disposizioni sui *diritti* riguardanti le due Comperette di Tunisi. — § 3. Ambasciate di Battista Grimaldi e G. B. di Monteburgo; notizie relative. — § 4. Fatti diversi.

1. — Morto nei primi di settembre del 1488 dopo un lunghissimo regno il principe hafsita di Tunisi Abu-Omar-Othman, gli succedette il nipote Abu-Zakaria-Yahia, il quale, mercè l'opera diligente del console Francesco Panigarola e dei mercanti genovesi, impose subito ai suoi sudditi con pubblico proclama l'osservanza dei trattati esistenti colla Repubblica (212). Essendo Abu-Zakaria uscito in campo col suo esercito, avvenne una sedizione nella quale lo supposero ucciso. Sull'alto seggio di Tunisi s'installò allora, nel giugno del 1489, il cugino di lui Abd-el-Mumen; ma il supposto morto ritornato, e trovato il suo posto occupato, fece uccidere l'usurpatore. Egli morì poi veramente il 15 maggio del 1494 nella pestilenza che infierì a Tunisi in quell'anno, e gli succedette Abu-Abd-Allah-Mohammed, altro cugino suo.

(212) *Litterarum*, reg. 30, n. g. 1806; lett. 9 gennaio 1489, al cons. F. Panigarola.

*
* *

2. — L'anno della morte di Omar-Othman, Genova, che già dal 1464 al 1478 era stata sottoposta agli Sforza di Milano, travagliata come al solito dalle guerre civili, tornava di nuovo sotto la signoria dei medesimi. — Ludovico il Moro, desiderando conservare il nuovo acquisto, e sapendo come unica arte a tenersi soggetto uno stato irrequieto e turbolento fosse quello di fargli gustare le dolcezze del buon ordine, come già aveva fatto in passato il duca Francesco Sforza, attese a riordinare Genova piuttosto come alleata ed amica che come suddita, provvedendo tanto alle cose di dentro, quanto a quelle di fuori.

Così, per ciò che riguarda gli affari interni della Repubblica, non si può considerare certamente come estranea all' opera del Moro l'abolizione dell'avaria o tassa ordinaria di focaggio, avvenuta nell'anno 1490 (213). Onde compensare l'erario della perdita che veniva a subire per tale abolizione, si stipulò un accordo coll' Ufficio di S. Giorgio, in forza del quale questo si obbligava di pagare ogni anno al Comune la somma di lire 33000, e per contro il Comune di Genova devolveva all' Ufficio suddetto una congruente quantità di beneficî, tra i quali il maggiore introito che sarebbesi ricavato dall' aumento del 5 per cento, che in questa circostanza era imposto sulle somme a pagarsi dagli appaltatori del vecchio e del nuovo diritto di Tunisi. Ai quali, in compenso della corrispettiva perdita, accordavasi l'esazione di un soldo in più per ogni lira (214).

Quanto alle cose esteriori della Repubblica, la saggia amministrazione del Moro, tendente soprattutto alla protezione del commercio e della industria, si riflette pure sugli atti che toccano le relazioni di quello Stato col regno di Tunisi. Queste relazioni non

(213) GIUSTINIANI, *Annali*, ed. cit., vol. II, p, 558.
FOGLIETTA, *Ist. di Gen.*, ed. cit., p. 561.

(214) ARCH. DI STATO IN GEN., Membranaceo di S. Giorgio, n. XXVII, *Contractuum* 1476-99, a carte 89.

erano più per le ragioni già dette sì cordiali come una volta, e ogni incidente si risolveva in un danno per i mercanti e pel commercio genovese, già pur troppo in decadenza. Occorreva non solo di molto tatto per prevenire le cause di appigli e contese, ma eziandio astuzia e circospezione onde attenuarne gli effetti, e render così meno gravi le condizioni dei mercanti medesimi. E tale era infatti la politica che usava la Signoria, come ci dimostrano le istruzioni che or ora riporteremo.

*
* *

3. — Due anni e quattro mesi circa dopo l'invio a Tunisi del console e ambasciatore Francesco Panigarola partiva per quel luogo nella stessa qualità, sulla nave di Pietro Vivaldi, il nobile Battista Grimaldi. — Nelle istruzioni che la Signoria gli rilasciava, a complemento di quelle che già a voce gli aveva dato (delle quali ultime non abbiamo notizia), gli si diceva:

« Che da quanto avevano scritto i mercanti genovesi da Tunisi « parea che il Re non dimostrasse loro quella benevolenza, « quale sempre aveva avuto per essi il suo predecessore Omar-Oth- « man. Se ciò era vero, i Mori imbarcati assieme ad esso amba- « sciatore sulla nave Vivalda, al loro arrivo a Tunisi, avrebbero « potuto viemaggiormente inasprire l'animo del Re per le molte « cose di cui si sarebbero lamentati a carico del patrone della nave; « ciò che sarebbe stato veramente fatale per i mercanti genovesi. « Quindi esser d'uopo ch'egli usasse di molta prudenza.

E gli si davano in proposito i seguenti consiglî:

« Non sì tosto ei giunto nel golfo di Tunisi, prima di sbarcare « dovea chiamare a sè i mercanti genovesi. Se questi gli riferi- « vano che il Re era ben disposto e che nessun male poteva te- « mersi da lui, in tale caso non facesse alcun passo e al più presto « se ne tornasse a Genova. Se invece apprendeva che il Re era « indignato, e che per lo sbarco dei Mori avrebbe potuto maggior- « mente adirarsi, allora, prima che i Mori scendessero a terra o « scaricassero le mercanzie loro, ingiungesse segretamente a tutti « i Genovesi di rifugiarsi a bordo la nave Vivalda portando seco

« i loro averi, ed al patrone e all'equipaggio di non mettere piede
« a terra; di guisa che, ove il Re si fosse attentato di recar danno
« ai Genovesi, questi potessero trovarsi in condizioni da rivalersene
« coi beni stessi de' Mori esistenti su quella nave. A tal fine do-
« veva proibire alle navi Grimalda, Cattanea, ed a qualunque altra
« fosse giunta o giungesse in quel luogo, di scaricare frumento o
« altre merci; il che avrebbe grandemente giovato alla causa loro.
« — Se dopo tal partito il Re avesse smesso le ingiurie e dimo-
« strato la volontà di venire ad un accordo, in questo caso sa-
« rebbe stata necessaria una matura riflessione, dappoichè sotto
« l'apparente buona volontà del Re avrebbe potuto nascondersi
« una simulazione per indurre i Genovesi a tornare alle case loro,
« ed i Mori a sbarcare e a scaricare le merci che avevano a bordo.
« Su questo punto il governo di Genova dichiarava si sarebbe
« rimesso alla sua perspicacia e abilità, dandogli pieni poteri per com-
« porre la questione; avvertendo però di far osservare al Re, come
« la Repubblica sempre fosse stata ossequiente ai trattati, e che,
« *se pur alcun patrone genovese avesse potuto recar offesa a' Mori*,
« non per ciò dovessero tenersi responsabili i mercanti ed il go-
« verno di Genova, il quale nullameno sarebbe stato pronto a
« render giustizia al danneggiato. E ancora, fargli notare, come nel
« passato anno, sebbene Genova abbisognasse di frumento, dessa,
« anteponendo l'utile dei Mori a quello proprio, avesse permesso
« che due navi per essa destinate si recassero invece a Tunisi.

« Finalmente, qualora il Re avesse osservato essere cosa in-
« giusta e contraria alla propria dignità che nel golfo di Tunisi,
« ossia nelle acque del suo Stato, si catturassero navi, doveva
« rispondergli: essere giusto che ai Genovesi non fosse usato trat-
« tamento diverso che agli altri, perocchè sette navi genovesi
« erano state prese per l'appunto mentr'erano ancorate in quel
« seno, il quale, del resto, non potendo essere protetto, aperto
« mare e non porto dovea chiamarsi. Se dunque i Genovesi venivan
« catturati in quelle acque dai loro nemici, non esservi ragione
« per cui questi non potessero essere catturati dai Genovesi.
« — E, dato il caso che il Re, interrompendolo, si fosse adirato in
« guisa da non poterlo egli calmare, sarebbe stato utile allora
« rispondergli, che non sentendosi sufficientemente autorizzato a

« trattare su quest' ultimo punto, avrebbe chiesto nuove istruzioni « al governo di Genova.

« E, conchiudendo, raccomandavangli di avere cura in tuttociò « di esaltare la sapienza e la grandezza del Re (215) ».

Queste le istruzioni che Agostino Adorno, governatore di Genova a nome del Duca Ludovico (il Moro), gli Anziani e gli ufficiali di Tunisi il 24 settembre 1490 rimettevano al nob. Battista Grimaldi. Oltre la finezza e l'accorgimento politico usato dal governo genovese, dal loro complesso si intravede abbastanza chiaramente la natura dei fatti che determinarono l' invio del Grimaldi, e le difficoltà ed i pericoli cui era allora esposto il commercio della Repubblica in quelle contrade, difficoltà e pericoli che tenevano il governo in continua apprensione.

Così un altro fatto assai grave dava luogo un anno e mezzo circa più tardi alla spedizione di una seconda ambasciata.

Il governo di Genova aveva ricevuto da Roma lettere cifrate, scritte da certo Giov. Battista Sisto, nelle quali si diceva, come i genovesi Benedetto Giovanni Pinelli e Pietro Paolo de Vivaldi (216), in Roma, meditassero *di fare insulto e scotizo* (217) al luogo di Bona e forse anche ad altri luoghi sudditi di quel Serenissimo Re, e che già per siffatta impresa avevano allestito fanteria, artiglieria, ed ogni altra cosa occorrente (217 bis). — Allarmata di queste notizie, la Signoria, in seguito a parere degli ufficiali preposti alle cose di Tunisi e previo accordo coi Protettori delle Comperette (218), mandava segretamente a Tunisi ambasciatore

(215) *Diversorum Comm. Ianue*, fogliazzi, filza 47, n. g. 3067, 24 sett. 1490, Istruz. all' ambasciat. G. B. Grimaldi.

(216) Questi due Genovesi erano stati appaltatori delle pescherie di corallo a Marsacares (*Libri Diversorum*, reg. 142, n. g. 637, 28 dic. 1487).

(217) Scotizo — Questo vocabolo ritengo derivi dalla voce greca σκοτία, tenebra, oscurità, d' onde σκοτεινος e σκότιος, tenebroso, segreto, e σκοτίζω, io ottenebro. Vorrebbe dire cioè: cosa o impresa segreta, congiura e simile. Probabilmente questo vocabolo, come tanti altri, fu importato dalle colonie del Levante.

(217 bis) Vedi nota 219.

(218) *Libri Diversorum*, reg. 148, n. g. 642, 25 febbr. 1492, *Balia officii rebus tunetanis praepositi.*

Giovanni Battista de Monteburgo con istruzioni tendenti ad impedire la esecuzione dell'impresa e a distruggere l'effetto che avrebbe prodotto sull'animo del Re, ove fosse avvenuta (219).

Questa impresa, a giudicare dal silenzio dei documenti posteriori, parrebbe non abbia avuto effetto, in grazia forse alla sollecitudine spiegata dal governo genovese. Ciò non toglie però che il fatto abbia una certa importanza, principalmente ove lo si ponga a raffronto colla spedizione di Biserta contro il corsaro turco Cortogoli, avvenuta l'anno 1516 (220) a nome e con la bandiera del Papa. Infatti, quando si consideri il luogo, in cui la impresa contro Bona veniva organizzata, si è naturalmente indotti a credere, possa essere stato del pari il Pontefice l'istigatore di tale impresa, per quel sentimento stesso contro gl'Infedeli ond'egli era effettivamente animato più tardi, nel 1516. È un peccato non avere in proposito alcun altro documento.

***

4. — Le due ambasciate, di cui ho testè fatto parola, costituiscono gli avvenimenti principali che seguirono nelle relazioni fra Genova e Tunisi sotto il regno di Abu-Zakaria-Yahia. Dai quali sebbene risulti chiaro, come il governo della Repubblica cercasse con una politica astuta e assai prudente di eliminare ogni cagion di dissidio con quel Re, pur tuttavia gli incidenti fra i

L'Uff. di Tunisi in quell'anno era composto dei seguenti quattro cittadini: Ambrogio Spinola, G. B. Grimaldi, Gerolamo Palmaro, e, Antonio Sauli. — Intorno al Gerolamo Palmaro e Ambrogio Spinola vedi notizie date da F. Podestà nel suo opuscolo, già citato, sulle pescherie di Marsacares.

Protettori delle Comperette nell'anno suddetto erano: Baldassare Lomellino, Antonio Picheneto e Paride Fieschi.

(219) Istruz. a G. B. Monteburgo, 28 febbr. 1492 pubbl. nella P. II del pres. vol., doc. XV.

Vedi pure *Litterarum*, reg. 34, n. g. 1810, lett. 28 febbr. 1492, a Batt. Grimaldi, Giac. Lomellino, Francesco Palmaro e Paolo da Rapallo, genovesi presso Tunisi.

(220) Su questa spedizione vedi GIUSTINIANI, *Annali*, ed. cit., vol. II, p. 667.

Genovesi e i Mori continuarono ad aumentare progressivamente in modo allarmante per la sicurezza del commercio, soprattutto dopo la morte di lui, sotto il secondo successore di Omar. Così fra i tanti che i documenti nostri riportano, mi piace notare i seguenti:

Il nobile Cattaneo de Grimaldi, imbarcato su di un naviglio siciliano era stato preso da una fusta di Turchi, condotto a Tunisi e venduto colà ad un Arabo, che segretamente lo teneva prigione. Morto l'Arabo egli era passato in potere del Re. La Repubblica ne avea chiesto la liberazione, ma invano; la richiedeva perciò l'anno successivo (221).

Certo Gio. Battista Allegro, venuto a Tunisi con una sua nave carica di merci, sotto un falso pretesto era stato preso, messo in carcere e costretto dal tesoriere del Re a pagare più di doppie 400: di che il governo genovese protestava domandando la libertà dell'Allegro, la restituzione del mal tolto e la refusione dei danni (222).

E similmente protestavasi a favore di un altro suddito della Repubblica, Castellino Pinelli, cui da alcune fuste di Mori erano state portate via dal magazzino ov'erano depositate, a Girgenti, 8 balle (ossia 80 pezze) di saja di Provenza, del valore di ducati quattrocento, che egli aveva colà spedito colla nave Fornara (223).

Ma specialmente il governo preoccupavasi per la cattura di un naviglio, carico di mercanzie appartenenti a Pietro Paolo Fieschi e soci, avvenuta nelle acque di Bona per opera di due galee patroneggiate da Turchi, ma armate in verità a Tripoli da Turchi e da Mori. Il Fieschi ed i suoi compagni erano stati consegnati al Re di Bona, che pretendeva per la loro liberazione una somma di denaro. Il governo genovese aveva bensì sporto reclamo per quell'atto arbitrario al Re di Tunisi, domandando la liberazione del Fieschi e degli altri prigionieri, nonchè il pagamento di una inden-

(221) *Litterarum*, reg. 36, n. g. 1812, lett. 7 ag. 1494, al Re; ibid. ai mercanti: reg. 37, n. g. 1813 A, lett. 16 nov. 1495, al Re.

(222) *Litterarum*, reg. 37 A, n. g. 1813, lett. 25 genn. 1498, al re Boabdile (Abd-Allah); ibid. a Jacopo Centurione cons.

(223) *Litterarum*, reg. 37 A, n. g. 1813, lett. 24 ag. 1499, al Re; ibid. al console. — Istruz. a R. Pallavicino, 18 nov. 1504, pubbl. nella P. II del pres. vol, doc. XXII.

nità di ducati tremila per i danni da loro sofferti, ma nulla aveva potuto ottenere (224).

Vedremo quali conseguenze doveva produrre in seguito il ripetersi di fatti consimili.

(224) *Litterarum*, reg. 37 A, n. g. 1813, lett. 24 genn. 1498, al Re Boabdile (Abd-Allah); ibid. al console.

Queste lettere, che pubblico nella P. II, doc. XVI, XVII, ben rispecchiano lo stato delle relazioni allora esistenti fra la Rep. e il Re di Tunisi.

CAPO X.

1499-1515

§ 1. Genova sotto il protettorato di Francia. — § 2. Malumore contro il Re di Tunisi. Incidente seguito per la presa della nave Giustiniana fatta dai Portoghesi. Invio dell' ambasciatore Damiano Negrone; vano risultato della sua missione. Rottura delle relazioni diplomatiche e provvedimenti del governo genovese. — § 3. Desiderio di riconciliazione manifestato da Abd-Allah-Mohammed. Missione presso di lui del nob. R. Pallavicino e relative istruzioni. Osservazioni sulla scadenza del trattato del 1465. Negoziati per la conclusione della pace e rinnovazione di detto trattato: venuta a Genova di un ambasciatore moro. — § 4. Cattura dell' ambasciatore moro operata dai Siciliani nel suo viaggio di ritorno a Tunisi. — Gravi conseguenze. — § 5. Conclusione della pace e rinnovazione del trattato del 1465. Inosservanza da parte del Re alle condizioni della pace e nuovi atti contro i Genovesi. Lettera del governo della Repubblica al Re. — Nuova rottura delle relazioni. Conclusione.

1. — Eravamo all' anno 1499. Ludovico il Moro, il quale aveva sempre governato piuttosto con prudenza la Repubblica nelle cose più importanti, negli ultimi anni della sua signoria commetteva una serie di errori, che rendendo vane alcune piccole aspirazioni dei Genovesi, destavano in essi forti malumori e ne allontanavano da lui la devozione e l' affetto, cosicchè altro non aspettavano che una occasione propizia per ribellarglisi.

Gian Luigi Fieschi, uomo ambizioso ed audace, approfittando di quelle male disposizioni, offerse al Re di Francia di sollevare in suo favore tutta la riviera di Levante a patto però ne lo facesse governatore per la vita. Luigi XII acconsentì, e disceso in quell' anno in Italia nello spazio di tre settimane conquistò il Milanese. Ludovico il Moro fuggì in Germania, e Genova riconobbe, per le

male arti del Fieschi, il dominio del Re di Francia, il quale mandò a governarla suo cugino Filippo di Clèves Ravenstein, e, secondo il pattuito, accordò in governo al Fieschi tutta la Riviera di Levante (225).

*
* *

2. — Uno dei primi atti compiuti dal nuovo governatore di Genova, per rispetto alle cose di Tunisi, fu l' invio colà del console Innocenzo Panigarola (agosto 1500), per ottenere colla sua presenza la liberazione di Pietro Paolo Fieschi e compagni (Cap. IX, ult. §), e l' indennità chiesta invano dal governo e dal console Giacomo Centurione suo predecessore: anzi per questo affare veniva conferita al Panigarola autorità di ambasciatore (226). Ma frattanto il malumore della Repubblica, per i cattivi trattamenti fatti ai mercanti, andava ogni giorno aumentando sempre più. Sotto il regime di Ludovico il Moro essa, con un contegno piuttosto arrendevole, aveva fatto tutto il possibile per non pregiudicare il commercio dei suoi sudditi in quelle contrade. La sua pazienza, messa più volte a dura prova, era giunta all' estremo limite, ed ora, che la sopravvenuta protezione di Francia le dava ardire e risolutezza, un incidente qualsiasi avrebbe potuto fargliela rinnegare. E l' incidente infatti non mancò.

Il genovese Andrea Giustiniano navigava con la sua nave grossa

(225) Vedi gli storici genovesi, *Giustiniani, Canale*, ecc.

(226) *Litterarum*, reg. 39, n. g. 1815, pag. 15, lett. 17 ag. 1500, al Re; pag. 15 v. a Inn. Panigarola, console; pag. 16, ai mercanti genov. in Tun.

Queste tre lettere furono modificate in altra forma, togliendovi cioè tutte quelle espressioni che alludevano più o meno chiaramente a minacce di rappresaglie per parte dei Genovesi, qualora il Re non avesse dato soddisfazione, e, furono mandate il 10 di ottobre.

Dopo G. B. Monteburgo (succeduto molto probabilmente a Batt. Grimaldi nel consolato di Tunisi) fino al 1498 non risulta dai nostri documenti chi abbia tenuto quella carica; forse lo stesso Monteburgo. Nel 1498 era già console Giac. Centurione (*Litterarum*, reg. 37 A; lett. 25 genn. 1498, al cons. G. Centurione).

verso Tunisi di ritorno da Alessandria: « la nave era ricca e por-
« tava alquanti mercadanti mori, che volevano passare in Africa
« per Orano. E la Repubblica mandò Giovanni de l'Aza con un
« brigantino per admonir Andrea, che si guardasse dall'armata porto-
« ghese. E quelli del brigantino furono tanto da bene che diedero
« nuova della Giustiniana all'armata portoghese, la quale si mise a
« cercarla e trovolla di prima sera tra Sardegna e Tunisi; l'armata
« avea trentadue vele, fra le quali erano cinque navi grosse di
« tanta altezza quanto la Giustiniana, il che considerando Andrea
« temporeggiò insino al giorno chiaro, e poi si rese per manco
« male, e il conte di Taronca, capitano dell'armata, poich'ebbe
« pigliato i mercadanti mori e giudei, quali erano circa sessanta,
« e le mercanzie loro, quali valevano meglio di 50000 ducati,
« detenne Andrea circa otto giorni, e usatogli ogni umanità e
« pagatogli i noliti a lui dovuti, il liberò » (227).

Per tale fatto avvenuto senz'alcuna colpa di Andrea Giustiniano, Abu-Abd-Allah-Mohammed faceva imprigionare i mercanti genovesi in Tunisi (228). Il governo della Repubblica gravemente sdegnato per l'atto ingiusto del Re, deliberava di mandare quale ambasciatore una persona esperta ed abile perchè gliene porgesse vive rimostranze, e procurasse di conseguire la liberazione dei detenuti nonchè il risarcimento dei danni. Tale incarico venne affidato in aprile 1502 al nobile Damiano Negrone (229). Al quale si ordinava di chiamare a sè, non appena giunto a Tunisi,

(227) Giustiniani, *Annali*, ed. cit., vol. II, p. 602. — L'armata portoghese pare fosse composta di 35 navi e non di 32 come dice Giustiniani (Vedi Istruz. a Damiano Negrone, 1502 in P. II del pr. vol., doc. XVIII).

Questo fatto, riportato anche dai nostri documenti, parmi si connetta colla cacciata crudele *dei Mori* ed Ebrei dal Regno di Portogallo nel 1497, avvenuta per ordine di Emmanuele il Grande, sotto pena a chi fosse rimasto di rimanere schiavo. Lo sfratto venne eseguito con tal rigore, che molti padri uccisero la prole per sottrarla all'esiglio oppure alla schiavitù (Vedi Schoefer, *Hist. du Portugal*).

(228) *Litterarum*, reg. 41, n. g. 1817, lett. 18 febbr. 1502, al Re.

(229) *Litterarum*, reg. 41, lett. 12 aprile 1502, p. 21, al console; pag. 21 v., 13 detto, al tesoriere del Re; pag. 22, al Re. — Quest'ultima lettera è la credenziale dell'amb. D. Negrone pel Re.

il console Innocenzo Panigarola (230) per avere notizie dei prigionieri ch'erano stati chiusi nel castello, e, a seconda di quelle, gli si indicava in pari tempo il contegno che avrebbe dovuto assumere verso il Re, e la risoluzione che d'accordo col console avrebbe dovuto prendere onde riuscire nell'intento (231). Ma a nulla valse la venuta di questo ambasciatore, chè anzi il Re, non ancora pienamente soddisfatto delle violenze commesse, quasi burlandosi delle minaccie della Repubblica, facendo prendere i beni dei mercanti genovesi nei loro stessi magazzini, arrecava ad essi un nuovo danno di doppie 60000 (232). Da qui nuove minaccie della Signoria e nuove istruzioni al Negrone (30 maggio), che come le prime dovevano rimanere senza frutto (233). Per la qual cosa, adunatosi finalmente il gran Consiglio, dopo lunga ed animata discussione, cui intervennero gli uffici di Balìa, di Moneta, di S. Giorgio, di Scio, del Mare ed altri ancora, stabilivasi (20 giugno) il divieto ai sudditi della Repubblica di mercatare coi porti di Barberia (da Tripoli ad Hone) (234), divieto, che rinnovavasi quindi l'anno successivo (1503), sotto pene severissime ai contravventori, nominandosi anzi uno speciale commissario da mandarsi in riviera per curarne l'osservanza, il quale fu Filippo Pallavicino (235). Da siffatta osservanza erano però dispensati gli appaltatori

(230) Il Panigarola era ancora console nel novembre del 1504 (*Litterarum*, reg. 45, lett. 7 nov. 1504; ai Genov. in Tun.).

(231) Istruzioni a Damiano Negrone, 1502, 13 apr.; in P. II del pres. vol., doc. XVIII.

(232) *Libri Diversorum*, reg. 161, n. g. 655, *Tunetis*, 4 agosto 1502.

(233) *Litterarum*, reg. 41, n. g. 1817, p. 32, lett. 30 maggio 1502 a Dam Negrone amb. ecc.; ivi, p. 32 v., stessa data, al Re di Tunisi. — Altre Istruzioni a Dam. Negrone, 30 magg. 1502; in P. II, doc. XIX.

(234) *Litterarum*, reg. 41, n. g. 1817, p. 33 v., lett. 20 giugno 1502, ai mercanti genovesi in Tun.; ivi, p. 34, stessa data, lett. patente ai capitani, podestà ecc. delle due riviere; quest' ultima pubbl. nella P. II del pres. vol., documento XX.

(235) *Litterarum*, reg. 42, n. g. 1818, p. 22; lettera patente di nomina di F. Pallavicino a commiss. in riviera, 18 marzo 1503. — Busta *Africa* n. g. 2774 C, Istruz. a F. Pallavicino, comm. in riviera (18 marzo 1503), pubb. in Parte II, doc. XXI.

delle pescherie di corallo di Marsacares, i quali avevano sempre facoltà d'inviare navi, attrezzi, provvigioni, e quant'altro poteva occorrere al mantenimento della fattoria e all'esercizio della pesca (236). Venivano designati dallo stesso gran Consiglio quattro ufficiali, cui se ne aggiunsero poscia altri quattro (237), perchè studiassero e decidessero con quali mezzi avrebbesi dovuto provvedere alle indennità, che il medesimo aveva decretato di distribuire ai mercanti genovesi danneggiati dal Re. Ed essi, previo accordo coi Protettori delle Comperette di Tunisi, conseguentemente deliberavano che la somma all'uopo occorrente fosse tratta dalla imposizione del diritto di *un deceno* per cento sopra carati di mare, che di fatto imposero essi li 23 aprile 1504; come ne instituirono altro sopra il traffico dei luoghi de' Mori: quindi il regio Governatore, gli Anziani, l'ufficio di Moneta e i medesimi uffiziali di Tunisi trasferirono nei Protettori di S. Giorgio questi due diritti per anni cinque, così che i medesimi Protettori potessero eseguirli per tutto detto tempo. I Protettori poi per tale cessione promisero di far scrivere agli ufficiali di Tunisi luoghi 700. — Questo contratto fu stipulato a Genova il 13 maggio 1504 e rogato dal notaro Raffaele Ponsone, cancelliere del Comune (238).

(236) Il decreto di esenzione dalla suddetta osservanza trovasi nel reg. 161, n. g. 655 dei *Diversorum,* 6 agosto 1502.

Anche nelle pescherie di corallo di Marsacares i Genovesi avevano subito dei danni, e le condizioni in cui esse versavano erano allora assai deplorevoli. — Istruz. a R. Pallavicino, 18 nov. 1504 in P. II del pres. vol. doc. XXII. — Vedi pure Podestà, opuscolo su Marsacares, già cit.

(237) Questi uffiziali erano: Alessandro Sauli, Gio. Ambr. Negrone, Domenico Lercaro qm. B. e Simone de Amigdala, ai quali si aggiunsero i seguenti quattro: Battista D'Oria q. Melchione, Domenico de Marini, Ambrogio de Promontorio e Gerolamo Bestagno.

(*Libri Divers.*, reg. 161, n. g. 655, 4 e 6 ag. 1502).

(238) *Libri Diversorum,* reg. 161, 4 e 6 ag. 1502, *Tunetis*; reg. 170, n. g. 664, 12 magg. 1503, *Pro re tunetana*; ivi, 28 sett., *Consilium pro damnificatis in Tunete.*

Membranaceo n. XXIX, *Contractuum* (S. Giorgio) in Arch. segreto, fol. 34, *maij 1504.*

LOBERO, *Memorie storiche della B. di S. Giorgio*, 1832, p. 91.

*
* *

3. — Le energiche disposizioni del governo della Repubblica non tardarono a produrre l' effetto desiderato. — Il Re di Tunisi, avvedendosi ogni giorno più del grave danno che le gabelle e le entrate del suo regno venivano a subire per la sospensione del traffico coi Genovesi, cercava di far loro comprendere com' egli sarebbe stato ben disposto a intavolare nuove trattative colla Repubblica per definire le questioni pendenti qualora gli avesse mandato un ambasciatore; ed anzi affermava di voler vivere con essa in quelli stessi buoni rapporti di amicizia ne' quali era stato il suo predecessore Abu-Omar-Othman (239). La Signoria non domandava di meglio; epperciò verso la fine del 1504 decretava l'invio del nobile Raffaele Pallavicino.

Secondo le istruzioni che gli si davano, egli doveva procurare di ottenere soddisfazione per i danni arrecati dal Re ai Genovesi, facendosi rilasciare i mercanti prigionieri, e restituire i beni ond' essi erano stati spogliati e *nel castello e presso la dogana e nei magazzini e al mare*, comprendendo nel numero dei dannificati eziandio quel G. B. Allegro e Castellino Pinelli, dei quali si è fatto menzione addietro (Cap. IX, § ult.). Dopo ciò, fra le altre pratiche cui avrebbe dovuto attendere, era principalmente quella di adoprarsi per la rinnovazione, a condizioni migliori, del trattato concluso per opera di Antonio Grimaldi col Re Omar-Othman e sancito, come vedemmo, il 15 marzo 1465 (240).

In via di digressione faccio qui notare, che al trattato suddetto era stata assegnata una durata di trent'anni musulmani e che perciò, se il mio calcolo è esatto, esso doveva scadere verso la fine di aprile del 1494, ossia pochi giorni innanzi la morte di Abu-Zakaria-Yahia. Ma non vi ha dubbio, che dopo la morte di costui, sia stato prorogato per cura del successore Abu-Abd-Allah-Mo-

(239) *Litterarum*, reg. 45, n. g. 1821, lett. 18 nov. 1504, a Mole Abdili (Mulei-Abd-Allah), Re di Tun. — Istruz. a R. Pallavicino, amb. a Tun., 18 nov. 1504 pubbl. in P. II, doc. XXII.

(240) Istruzioni cit.

hammed; di ciò fanno prova le allusioni in proposito contenute nei documenti dell'epoca (241). E così il fatto che il governo della Repubblica ordinava nel 1504 a Raffaele Pallavicino di adoprarsi per rinnovare il trattato del 1465 (perciò scaduto o prossimo a scadere) ci proverebbe eziandio, che la proroga stabilita nel 1494 dovea aver avuto la durata di un decennio.

Pertanto il Re Abu-Abd-Allah-Mohammed pare non si fosse potuto accordare intieramente coll'ambasciatore genovese circa le condizioni apposte alla rinnovazione del trattato e alla definizione della vertenza sulle indennità e i prigionieri, che appunto per ciò non erano stati ancora liberati. Egli, nondimeno, mostravasi assai ben disposto a proseguire i negoziati, ed infatti l'anno seguente (1505) mandava a sua volta un ambasciatore a Genova (Cid Amed Ermendenini), dove i nostri documenti ci dicono già fosse giunto nel mese di maggio (242).

D'altra parte il governo della Repubblica, pur mostrandosi fermo nel suo proposito, non trascurava di mettere in pratica tutti quei mezzi che avessero potuto condurlo ad una soluzione favorevole della questione e alla rinnovazione, possibilmente con qualche nuovo vantaggio, del trattato del 1465 (243). Così, il 15 maggio 1505 esso indirizzava al popolo un proclama col quale vietava « di fare alcuno acto o segno o dire alcuna parola injuriosa o in desprexio de alcuna persona mora de casa de lo magnifico ambaxiatore de Re de Tunexe che sta in la contrada de le Vigne » (244); eleggeva una Deputazione di otto ufficiali per trattare con detto ambasciatore (245); e, il 30 di quello stesso mese a Gerolamo de Goano, patrone di una nave a Tunisi, il quale tratteneva parte di

(241) *Litterarum*, reg. 36, n. g. 1812, lett. 7 agosto 1494, al Re; ibid. ai mercanti: reg. 37, n. g. 1813 A, lett. 16 nov. 1495, al Re: reg. 37 A, n. g. 1813, lett. 25 genn. 1498, al Re; ibid. al cons. Jacopo Centurione.

(242) Proclama del governo, 15 maggio 1505 pubbl. in P. II, doc. XXIII. — Istruz. all'amb. G. de Sopranis Donato (1505) in P. II, doc. XXIV.

(243) *Libri Diversorum*, reg. 173, n. g. 667, 12 giugno 1505, *Super instaurando commercio et renovanda pace cum rege Tun.*

(244) Proclama cit. a nota 242.

(245) *Libri Diversorum*, reg. 173, n. g. 667, penultima maij 1505 *Subrogatio*.

certe merci che avea portato da Alessandria, intimava di scaricarle e farne consegna ai rispettivi proprietarî, perchè, essendo venuto a Genova un ambasciatore del Re di Tunisi « ad res componendas et renovandam pacem », ed esso governo volendo ottenere in quella occasione condizioni più favorevoli, quel suo atto avrebbe potuto compromettere i negoziati in corso (246).

Questi negoziati infatti approdavano a buon fine; si conveniva coll'ambasciatore tunisino, che la Repubblica pagasse ducati 50000 per indennità ai Mori presi sulla nave Giustiniana dall'armata di Portogallo, e il Re da parte sua restituisse le cose tolte ai mercanti genovesi e mettesse in libertà i prigionieri (247).

A tali condizioni si sarebbe dovuto stipulare il rinnovamento del trattato di pace. Altro non mancava per la piena validità dello stesso che, come oggidì si direbbe, lo scambio delle ratifiche, ed il governo genovese, approfittando del ritorno a Tunisi dell'ambasciatore moro col suo seguito sulla nave di Agostino Gropallo, destinava per accompagnarlo, allo scopo suddetto, l'ambasciatore Gaspare de Sopranis Donato (248). Ma un avvenimento, che l'accortezza dei Genovesi non aveva saputo prevedere, sopravveniva a distruggere l'opera con tanto studio e abilità da loro edificata.

* * *

4. — La nave Gropalla, partita da Genova alla volta di Tunisi, già stava per giungere a termine del suo viaggio, quando, avvistata da alcune biremi e triremi del Vicerè di Sicilia e da esse improvvisamente avvicinata, assalita e presa, veniva condotta a Tra-

(246) *Litterarum*, reg. 46, n. g. 1822. lett. 30 maggio 1505, a Gerolamo de Goano.

(247) *Litterarum*, reg. 46, lett. 14 sett. 1505, al Vicerè di Sicilia.

(248) *Litterarum*, lett. cit. in nota precedente. - L'ambasciatore moro dev'essere partito per Tunisi nel luglio o nell'agosto del 1505, perchè il 25 giugno era ancora a Genova (*Divers.* reg. 173, 25 giugno 1505, *Concilium super exbitatione* ecc.) e il 14 sett. già il governo della Rep. scriveva al Vicerè di Sicilia, per ottenere, come si vedrà, la liberazione di esso ambasciatore.

pani, indi a Palermo, non ostante le vive proteste dell'ambasciatore Gaspare de Sopranis Donato; e, per di più, sotto pretesto che sulla nave eransi trovate delle merci che ai Cristiani era interdetto portare in Africa, veniva trattenuta con tutto il carico, l'ambasciatore moro ed il suo seguito compresi (249).

Sebbene il governo della Repubblica non avesse direttamente in quel fatto alcuna colpa, tuttavia, sia per la naturale diffidenza ognor crescente verso i Cristiani, sia per la gravità stessa del caso o per altro, non parve al Re di Tunisi che i Genovesi non dovessero tenersi responsabili dell'avvenuta cattura, specialmente di quella dell'ambasciatore moro, come tale sacro ed inviolabile. Da qui nuove scissure fra il Re e la Signoria ed una serie di lettere di quest'ultima al Vicerè di Sicilia, Giovanni de la Nuz, al Re di Spagna, al console genovese in Palermo e ad altri ancora, allo scopo di ottenere la liberazione dell'ambasciatore tunisino e la restituzione della nave Gropalla col relativo carico (250). Ma tutto fu inutile. Nè valse per la liberazione dell'ambasciatore suddetto l'offerta di 150 ducati fatta da Gaspare de Sopranis Donato al governo di Sicilia (251);

(249) Doc. cit. a nota 247. — Vedi pure *Litterarum*, reg. 46, lett. 6 nov. 1505, al Vicerè di Sicilia.

Dopo la presa di Granata la Spagna continuò a perseguitare i Mori: in questo stesso anno 1505 essa conquistava Mers-el-Kebir (Algeria, Oran). Essendo la Sicilia in quest'epoca sotto il dominio di Spagna, che la governava per mezzo di un Vicerè, si capisce perchè la sua armata avesse catturata la nave Gropalla che portava l'ambasciatore moro.

(250) *Litterarum*, reg. 46, n. g. 1822, lett. già cit. a nota 247; ivi, stessa data al cons. e mercanti genov. in Palermo; lett. 58, 6 nov. 1505, al Vicerè di Sicilia; lett. 64, 27 nov. 1505 al Re di Castiglia; lett. 65 e 66, 22 nov. 1505 al Re di Aragona, di Spagna; lett. 67, 24 nov. 1505, a Nicc. Cattaneo e Agostino Italiano; lett. 68, 4 dic. 1505, al Re di Spagna e Aragona; lett. 71, 13 dic. 1505, a Giov. de la Nuz, Vicerè di Sicilia; lett. 12 marzo, 5 maggio, 25 giugno 1506, allo stesso; lett. 26 agosto 1506, al Re di Aragona e Sicilia; lett. 19 agosto 1506, a Nic. Oderico, ambasciatore presso il Re di Spagna.

(251) Tale offerta venne autorizzata dal governatore Filippo di Clèves e dall'uff. di Tunisi, radunato in Carignano, presso la porta conducente al mare. Ne facevano parte allora Giov. Ambrogio Negrone, priore, Batt. D'Oria, Melchione Domenico de Marini, Antonio di Albaro, Simone de Amigdala e Gerolamo Sauli (Vedi *Litterarum*, r. 46, n. g. 1822, lett. 49ª 16 sett. 1505, a Ga-

nè il dimostrare colla esibizione del libro di bordo che le merci trovate sulla nave non erano destinate per l' Africa, ma per la Sicilia, ove la nave, non sì tosto sbarcati gli ambasciatori a Tunisi, dovea far ritorno (252). E poichè la cosa era stata messa in litigio e andava assai per le lunghe, non è a dire con quale scapito degli interessi dei Genovesi nel regno di Tunisi, gli Anziani del Comune pensarono finalmente di rivolgersi per mezzo del governatore Filippo di Clèves al Re di Francia, perchè volesse, mediante il suo autorevole intervento nella questione, affrettarne lo scioglimento (253).

Frattanto l' ambasciatore genovese aveva ricevuto ordine dal suo governo, nel caso non fossero state accolte dal Vicerè di Sicilia le sue istanze, di proseguire con altra nave per Tunisi (254); ed a lui, e a Giovanni Francesco Palmaro di Gerolamo veniva affidata per un tempo indeterminato la reggenza del consolato di Tunisi, rimasto, per gl' incidenti già detti, senza titolare (255).

Le istruzioni date all' ambasciatore Gaspare de Sopranis prima della sua partenza da Genova sulla nave Gropalla non ebbero effetto (256), come si rileva dalle successive del 9 luglio 1507, nelle quali il governo gli diceva di aver appreso dalle lettere dei mercanti scritte in aprile e dalle sue di giugno che « ex rebus ad quas exequendas missus fuistis nihil feceratis cum ipso domino rege » (257). E non ebbero effetto perchè la Repubblica non an-

spare de Sopranis; e, *Libri Diversorum*, reg. 173, n. g. 667, 16 sett. 1505, *Decretum officii Tunetis super oratore mauro redimendo.*

(252) *Litterarum*, reg. 46, lett. 6 nov. 1505, al Vicerè di Sicilia.

(253) *Litterarum*, reg. suddetto, lett. 4 genn. 1506, a Filippo di Clèves, govern. di Genova.

(254) *Litterarum*, reg. cit., lett. 16 settembre 1505, a Gasp. de Sopranis Donato, amb. a Tun.

(255) Busta *Africa* n. g. 2774 C — Lettera di nomina di detti consoli. — Ad essi tenne dietro il cons. Ger. Fontana (*Litterarum*, reg. 51, n. g. 1827, lett. 19 genn. 1510, al suddetto).

(256) Istruzioni all' ambasciatore Gaspare de Sopranis Donato (P. II, doc. XXIV. Sebbene questo documento sia senza data, tuttavia dall' esame accurato di esso e dal confronto del suo contenuto colle Istruzioni del 9 luglio 1507 (Vedi nota 257), ci convinciamo esso sia anteriore alla partenza di detto ambasciatore per l' Africa assieme all' ambasciatore moro.

(257) Istruzioni a Gasp. de Sopr. Donato, 9 luglio 1507, pubbl. in P. II,

cora aveva potuto ottenere la liberazione dell' ambasciatore moro, condizione essenziale per l' accoglienza favorevole da parte del Re delle richieste in esse istruzioni contenute e per la conseguente conclusione del trattato, in che l' ambasciatore moro doveva essere mediatore ed interprete (258). Ed anzi costui non solo era tuttora prigioniero, ma per di più *era stato maltrattato e tutti i suoi uomini, specialmente il torcimano, messi in galera al remo* (259).

Non mancarono poi in tutto questo frattempo altri motivi per aggravare la situazione. — Certi Giovanni Antonio Aimerico e Francesco Lercaro, detto *il negro,* patroni di un naviglio, imbarcati alcuni mori ed ebrei in Algeri con loro mercanzie per trasportarli a Biscra, *avean loro fatto burla*; quaranta di quei Mori erano stati condotti a Oneglia e da donna Peretta Doria, moglie del qm. Domenico, signora di quella città, chiusi in castello, e tante loro mercanzie pel valore di ducati 600, tra le quali cantara 200 di ferro, messe a terra (260).

Così, per gli avvenimenti suddetti la conclusione della pace veniva ritardata, e fino al mese di luglio (1507) certamente l'ambasciatore Gaspare de Sopranis Donato non era approdato a nulla. Il governo genovese, mostrandosi di ciò maravigliato e dolente, ordinava a quel suo ambasciatore di adoprarsi con prudenza e moderazione per riuscire ad ottenere dal Re la sanzione del trattato, secondo i patti convenuti coll' ambasciatore moro a Genova, o per conseguire almeno una qualche soddisfazione, come sarebbe stata la liberazione dei Genovesi detenuti; ma d' altra parte lo esortava, nel caso non

doc. XXV. — Vedi anche Lettera del gov. di Gen. al Re di Tun., 8 lugl. 1507, in P. II, doc. XXVI.

(258) *Litterarum*, reg. 46, n. g. 1822, lett. 5 mag. 1506, al Vicerè di Sic.

(259) *Litterarum*, reg. sudd., lett. 25 giugno 1506, a Giov. de la Nuce, Vicerè di Sic.

(260) *Litterarum*, reg. cit., lett. 28 magg. 1506, alla Magnif. donna Peretta D'Oria, signora di Oneglia.

In questa lettera si parla di pace rinnovata; evidentemente è una bugia detta con volontà determinata, affinchè donna Peretta, ritenendo la pace già conclusa, non vi contravvenisse *facendo novità,* come dice il documento, contro i Mori, suoi prigionieri; ciò che appunto avrebbe potuto compromettere la reale conclusione della pace.

gli fosse stato possibile fare accogliere dal Re alcuna delle sue istanze, a domandare senz'altro licenza e a tornarsene a Genova (261).

*
* *

5. — La liberazione, probabilmente avvenuta nel frattempo, dell'ambasciatore moro, o le premure del governo della Repubblica al de Sopranis Donato e al Re ebbero il loro effetto, poichè senza alcun dubbio, anteriormente alla data di un nostro documento che ce ne fa prova (26 sett. 1508), e con molta probabilità nella seconda metà del 1507 il trattato di pace era finalmente conchiuso (262).

Non è il caso qui di ripetere le ragioni d'indole sociale che fomentavano l'avversione dei Mori contro i Cristiani per comprendere come il trattato suddetto non potesse avere quella solida base di esistenza, che dalla lunga durata dei negoziati che ne avevano preceduto la conclusione sarebbe stato lecito sperare. E così non erano passati che pochi mesi appena dalla sua pubblicazione ch'esso veniva dal Re e dai suoi sudditi effettivamente violato.

La nave Negrona mentre navigava alla volta di Alessandria, ove doveva trasportare alcuni Mori imbarcati a Tunisi, era stata nelle acque di Candia sorpresa ed assalita dalla gran nave di Rodi, forte di duecento uomini e munita di buon numero di artiglierie di bronzo. L'equipaggio della nave genovese aveva opposto una fiera resistenza; ma, sopraffatto dal numero e dalla potenza degli aggressori, dopo due giorni e una notte di combattimento, nel quale incontrarono la morte alcuni Mori e Cristiani, e tra questi Daniele Centurione, era stato costretto ad arrendersi.

(261) Documento cit. a nota 257.

(262) Busta *Africa* n. g. 2774 C. — Lettere al Re di Tun. e all'amb. Gasp. de Sopr. Donato, 26 sett. 1508. (Parte II, doc. XXVIII e XXVIII bis).

Circa le nuove disposizioni di questo trattato vedasi quali fossero in proposito le intenzioni del governo genovese nelle Istruzioni a G. de Sopr. Donato del 1505. (P. II, doc. XXIV).

Il governatore di Genova, Rodolfo di Lanoj, e gli Anziani, non sì tosto aveano avuto contezza del doloroso fatto, che immediatamente facean rimettere dall'ambasciatore Gaspare de Sopranis Donato, tuttora colà, una lettera al Re di Tunisi, nella quale, pur manifestando il proprio rammarico per la disgrazia toccata ai Mori, dimostravano la innocenza del patrone della nave e la ineluttabile necessità della resa, e discolpavansi pertanto di qualunque responsabilità esso Re lor potesse addossare (263). Ma questi, non tenendo alcun conto delle buone ragioni dei Genovesi, faceva imprigionare Tommaso Negrone, che come si usava a que' tempi era rimasto a Tunisi in ostaggio per la suddetta nave, nè, malgrado le reiterate istanze e proteste della Repubblica, voleva accondiscendere a rimetterlo in libertà (264).

Così parimenti un altro fatto risultante da una lettera al Re, raccomandata all'ambasciatore Gasparo de Sopranis, viene a comprovare le considerazioni da me fatte addietro. In essa il governo di Genova si lamentava « che non ostante la pace fosse stata firmata e gridata, nondimeno non fosse stata osservata, che non essendo ancora benisuta la carta de la dicta pace, le fuste del Re avessero fatto grandi danni in la insola de Corsica e in la Riviera, e menato via homini e done sensa alcuno rispecto de la dicta pace » e gli chiedeva la liberazione di quei prigionieri (265). — E un anno circa più

(263) Busta *Africa* cit. — Doc. contenente due lettere in data 15 febbraio 1508, una al Re, l'altra all'amb. Gasp. de Sopr. Donato (Parte II, doc. XXVII e XXVII bis).

(264) *Litterarum*, reg. 51, n. g. 1827, lett. 20 luglio 1509, al Re; ibid. al console.

(265) Busta *Africa* cit., Lettera al Re, 26 sett. 1508. (Parte II, doc. XXVIII). Ivi unita altra lettera diretta all'amb. G. de Sopr. Donato (doc. XXVIII bis), in calce alla quale trovansi i nomi di alcuni dei suddetti prigionieri. Sono:

Battista di Savignone, di anni 25 a 27.
Gabriele di Voltri id. id.
Giov. Antonio di Savignone, figlio di Grunano *Rango* (cioè il zoppo).
Francesco Verina qm. Bartolomeo.
Gerolamo Clavino di Prato, fanciullo di anni 15 a 16.
Niccolò de Lagio di Voltri di anni 36, povero con figli.
Giacometto Rondanina povero di anni 36.
Benedetto Magnono di Pegli abitante in Voltri.

tardi gli scriveva la seguente lettera, che stimo più opportuno riferire per intiero anzichè riassumere.

« Serenissime Princeps et Rex excellentissime,

« È ritornato li passati jorni a noi da la vostra Alteza il nostro « ambasatore (Gaspare de Sopranis Donato), il quale ne ha nar- « rato tuto quello che ha tractato cum vostra Segnoria, e ne ha por- « tato una vostra lettera, il tenore de la quale habiamo inteizo e « quello examinato in li nostri consegli e se (*si è*) judicato nel « principio che dicta vostra Alteza se sia havuta cum noi real- « mente e che habia mostrato segnali de voler perseverare in lo an- « tiquo amore de li vostri illustrissimi precessori verso la comu- « nità nostra, ma poi no è seguito il principiato; prima per non « esser stato restituti tuti li captivi nostri subditi, anchora per non « aver satisfacto vostra Maestà quello che se era acordato cum lo « vostro ambassatore, etiamchè de novo le fuste che eschano de « lo vostro regno prendeno li nostri subditi per tuto dove li tro- « vano; che credevano esser securi sotto la frescha pace, e poi « son retenuti per captivi e venduti in publico como spagnoli e « catalani (266). Queste son le caose, Re excellentissimo, juste de « dolersi de la pace non servata per parte de vostra Maestà, che « quanto per parte nostra noi no se possiamo vendicare de li « potenti Re e altri segnori che prendeno mori in le navi nostre: « e in el tempo de la bona memoria de Mole Ottoman (Abu-Omar- « Othman) sum seguiti simili caxi e più importanti; ma no per « questo è stato facto alchuno nocumento a li mercadanti, li quali « veneno in la cita e regno vostro per loro beneficio e de vostri « populi, e non per pegno de corsari e malfactori, nè questo le « (*è*) iusto nè honesto. E perchè pare per dicta vostra lettera, « che remetiati in noi lo perseverare in la pace facta per il nostro « ambasatore, noi diciamo che il proprio e naturale vivere del mer-

Domenico Pignono qm. Andrea di Voltri, fanciullo di anni 15 a 16.
Giacomo Maxena untore di corami, cittadino genovese.
Giovanni Maxena qm. Martino, untore di corami egli pure.

(266) Si sa che dopo la presa di Granata la Spagna continuò a perseguitare i Mori. Nel 1505 prese Mers-el-Kebir, nel 1508 il Penón d' Algeri, nel 1509, anno del nostro documento, Orano, ecc.

« cante è la pace; e, a tale obiecto fo mandato dicto nostro ambas-
« satore. E una pace la quale sia integra e observabile noi la ha-
« veremo semper cara, sia per perseverare in la forma del viver
« como li nostri passati, sia per comodo de li nostri popoli.
« Ma se sotto nome e umbra di pace, a noi no dovesse esser obser-
« vato quello chi fo, e accordato (*che fu ed è accordato*) cum lo vostro
« ambassatore e poi confermato per scriptura de mano propria de
« vostra Maestà, questa no serìa justa ni equa pace, perchè li
« nostri mercadanti debeno esser satisfacti de quello ge e (*loro è*)
« stato preizo in casa vostra, e li captivi subditi nostri cossì de
« novo como de vecho debeno esser restituiti, perchè altramenti
« mancho male serìa una certa goerra che una pace simulata. E
« perchè vostra Alteza scrive che se (*ci*) faciamo debito l'uno al-
« l'altro, noi no intendiamo haver debito a vostra Maestà de cossa al-
« chuna e, se ge (*ci*) fosse alchuno de vostri che se lamente de nostri
« siamo presti a farge bona et expedita justicia. Si che aveti la
« nostra voluntà, la quale è de governarsi *secondo vederemo esser*
« *la voluntà de vostra Alteza* cum noi e cum li nostri mercadanti,
« li quali ve arecomandiamo, pregando vostra Maestà che comande
« che a loro sia facto favore e bona compagnìa, e che sian satis-
« facti de quello dato de novo a la vostra alta corte; perchè a
« questo modo crescerà lo animo del negociante e lo numero
« de li mercadanti, e la mercadantia augumenta le cita e li reami.
« Data Janue die XXIII Julii 1509.
« Franciscus (de Rocajoarda) et Consilium » (267).

Ora, dopo quel che risulta dalla lettera surriferita e da quanto abbiamo riportato più addietro in quest'ultimo capitolo, se noi poniam mente ancora:

a) che il governo della Repubblica il 20 luglio 1509 aveva pur scritto al Re di Tunisi richiedendolo della liberazione di Tomaso Negrone e che questa liberazione in gennajo del 1510 non era ancora avvenuta, cosicchè allora replicando il governo stesso lasciava intravedere quali sarebbero state le sue disposizioni in caso di rifiuto (268);

(267) Busta *Africa*, n. g. 2774 C.

(268) *Litterarum*, reg. 51, n. g. 1827, lett. 20 luglio 1509, al Re; id. al

b) che dopo l'anno 1510 cessa ogni corrispondenza della Repubblica col Re di Tunisi, come appare dallo spoglio dei registri Copialettere, *Litterarum*, e, dei registri e filze *Diversorum Communis Janue* del nostro Archivio di Stato;

c) che nondimeno dagli atti del notaro Agostino Testa di Ovada, conservati nel nostro Archivio, si rileva com'egli abbia rogato in Tunisi dal settembre 1501 all'ottobre 1515, e nell'agosto 1512 fosse ancora console Gerolamo Fontana, mentre dopo il 1514 non è più affatto cenno di consoli genovesi (269);

d) che finalmente nell'anno 1509 gli Spagnuoli presero Orano, nel 1510 Bugìa; tentarono pure d'impadronirsi di Gerba e di Kerkeni, e osteggiarono Tlemsen nel 1515, accrescendo in tal guisa l'odio dei Mori contro i Cristiani in genere (270).

Dall'insieme di tutte queste osservazioni ne è lecito desumere, che le relazioni della Repubblica col Re di Tunisi, dopo la breve rottura avvenuta nel 1502 e le diverse alternative di miglioramento e peggioramento succedutesi fin verso l'anno 1510, debbano successivamente essersi ognor più inasprite sino a degenerare in aperto conflitto verso la fine del 1515 a seguito principalmente delle prede commesse contro i Cristiani, e i Genovesi in ispecie, dal pirata Cortogoli, al quale, come ad altri pirati, pare che il Re di Tunisi avesse dato favore (271), pigliando, come principe, secondo legge musulmana, il quinto delle prede. Da ciò l'impresa dell'arcivescovo Federigo Fregoso contro Cortogoli e l'assalto di Biserta dell'anno 1516, di cui racconta Giustiniani nei suoi *Annali*.

console; ibid. lett. 19 genn. 1510, al Re (pubblicata nella P. II, doc. XXIX); id. al console Ger. Fontana.

(269) Arch. di Stato in Gen., Sala 6, sg. 136, not. Testa. L'ultimo atto nel quale sia cenno del console G. Fontana porta la data del 30 agosto 1512. In altro posteriore del 9 nov. 1514 si dice del Fontana, *olim consul januensium*.

(270) Mas Latrie, *Traitès*, ecc., *Introd. hist.*, pag. 340 e seg.

Amari, *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, vol. V, *Nuovi Dipl. Arabici*, pag. 584.

Gerba e Kerkeni (Cercina del Centro), isole fra la Sicilia e l'Africa, vicine a quest'ultima.

(271) Amari, *Nuovi Diplomi Arabici* in Atti Soc. Lig. St. P., vol. V, p. 587 e seg.

Ma non sembra che in quest'ultimo periodo fossero avvenute, prima del 1515, altre sospensioni nei rapporti fra i due Stati, come lascierebbe credere l'illustre Amari nel riferire intorno al diploma di Abu-Abd-Allah-Mohammed del 22 febbraio 1517 (272).

Di questo diploma, a parte la breve osservazione ora fatta, tralascio di occuparmi, poichè, dopo quanto ne scrisse l'illustre Storico Siciliano, il voler dir di più, in mancanza di nuovi documenti, sarebbe opera vana e stolta pretesa.

E qui finisce il mio modesto compito, giacchè degli anni che trascorsero posteriormente fino al 1573, epoca nella quale i Turchi s'impadronirono definitivamente di Tunisi, non risultano dalle ricerche fin qui eseguite nel nostro Archivio di Stato altri documenti interessanti all'infuori di quelli già noti e pubblicati. Sarebbe pertanto opera utile assai che ove ne esistessero altrove, dessi pure fossero resi di pubblica ragione.

(272) Amari, *Opera cit.*, pag. 585.

APPENDICI

I.

BREVE CENNO SULLE MONETE (1)

Doppia. — Doppia o dobla, moneta d'oro. che nei nostri documenti s'intende moneta saracenale o africana, perchè battuta dai sovrani d'Africa (2); ma sparsa largamente in Europa, specie a Genova. Nelle lingue saracenali la doppia si chiamava più propriamente *dinar*, perchè gli Arabi la imitarono dal *denarius aureus* romano che trovarono corrente nei paesi da loro conquistati, mentre essi non avevano ancora moneta propria. Gli Europei la chiamarono dobla, come pezzo doppio del peso e valore dell'oro da essi conosciuto, vale a dire bisante doppio. Il peso della doppia si avvicina anche al peso dell'*aureus* romano, che era di grammi 4.53

(1) Mi limito a dare alcune notizie sulle principali monete saracenali in corso nel regno di Tunisi al tempo degli Hafsidi, su quelle soltanto che trovansi menzionate nei nostri documenti; e ciò allo scopo di non addentrarmi più del necessario in un argomento che uomini illustri, come il nostro compianto storico Cornelio Desimoni, già ampiamente trattarono.

(2) Dice PEGOLOTTI (*Pratica della Mercatura, in Pagnini, Della Decima* vol. III, cap. XXVII), che la zecca di Tunisi cominciò a batter moneta l'anno 1331.

circa (1); essa pesa un poco più, fino a gr. 4.69, come fu trovato dal Sauvaire (2), e perfino a gr. 4.75 nei dinari d'Abd-el-Mumen o *Mumeni* (3). Se fosse di oro fino, com'era nei primi tempi, la dobla o dinar, al valore di L. 3.444 per gramma d'oro, ascenderebbe a L. 16.15 oppure 16.36. Ma il suo fino in progresso di tempo diminuì alquanto, e, due nostri documenti degli anni 1466 e 1486 (4) ragguagliano 10 doppie di Tunisi a lire 30 di Genova, ossia 1 doppia a lire 3 di Genova. E poichè la lira di Genova d'allora pare corrisponda a lire italiane moderne 4.50 circa (5), si avrebbe così per la doppia, a quell'epoca, un valore intrinseco di L. 13.50 (6).

Bisante. — In origine questa moneta è lo stesso *denarius aureus*, di cui ho testè fatto menzione, ma battuto a Bisanzio (Costantinopoli), dove gl'Imperatori da Roma trasportarono la sede; e da ciò trasse il nome. Così anche il peso ne era eguale, cioè al taglio di pezzi 6 a saggio ossia oncia (7), o di 72 a libbra, che

(1) Sauvaire, *Matériaux pour servir à l'hist. de la Numismatique et de la Métrologie Musulmanes.* Paris, Impr. Nationale 1882; 1e partie, pag. 256.

Vasquez Queipo, *Essai sur les systèmes métriques et monétaires des anciens peuples*, in Clement Mullet, Journal Asiatique, 1868. Append. I, 506-508.

Desimoni, *La Moneta e il rapporto dell'oro all'argento*, Roma, Tip. dei Lincei, 1895, pag. 20.

(2) Sauvaire, *Op. cit.*, I, pag. 269.

(3) Amari, *Diplomi arabi dell'Arch. di Firenze*, Firenze 1863; pag. 398. Id. Journal Asiatique, 1846, p. 240-41, nota 78.

(4) Arch. di St., *Libri Diversorum*, reg. 89, n. g. 584; 25 giugno 1466, *Impositio pro legatione Joh. de Levanto.* Id. reg. 136, n. g. 631; 2 mag. 1486, *Pro Joh. Lomellino legato.*

(5) Desimoni, *Appendice II. alla Vita Privata dei Genovesi* di T. Belgrano.

(6) In alcuni degli atti rogati in Tunisi (an. 1501 in 1515) dal notaro Testa Ag. di Ovada (Arch. di St. in Gen., sala sesta, sg. 136), e nelle Istruzioni all'amb. Gaspare de Sopranis Donato, 1505 (Parte II, doc. XXIV), trovo menzionata una specie di doppia detta *abdelia*. Ritengo che, come i *Mumeni* presero nome da Abd-el-Mumen, le doppie *abdelie* fossero così chiamate da Abd-Allah-Mohammed, che deve averle fatte coniare verso l'anno 1502. Vedi Parte II, doc. XXIV, nota 2.

(7) Pegolotti, *Pratica della Mercatura*, vol. III della *Decima*, cap. XXVII.

torna al peso di gr. 4.54. Ma la decadenza dell'Impero introdusse successive alterazioni nella lega del metallo, per cui ai tempi del Pegolotti (sec. XIV) il bisante era ridotto del valore della metà, ossia di due terzi di fiorino. Cadendo ancora divenne *bisante di conto*, cioè pagabile non più in oro, ma in argento ossia *migliaresi*, col rapporto di 10 migliaresi a bisante (1), donde fu anche chiamato bisante di migliaresi. - Nel secolo XV il bisante si scostò dall'*aureus* in valore sempre più. Nel trattato del 1433 un cafisso di grano valeva in Tunisi bisanti 5; nel 1445 è portato a bisanti 15 *per la moneta mutata nel frattempo*, come si dice nel documento, e si aggiunge, *che ora i 15 bisanti valgono* $^5/_6$ *di una dobla*, per cui 18 bisanti equivalevano allora ad una doppia (2).

Migliaresi o diremi. — L'un nome vale l'altro, perchè quella moneta, che i Saraceni chiamavano *direm*, gli Europei dicevano *migliarese* (3). - Il nome di *diremo* fu tratto dalla voce greca *dramma*, cioè dalla moneta d'argento che i Saraceni trovarono corrente in Persia all'epoca della loro invasione ivi, e che presero per modello (4). Il nome di migliarese era romano, e si crede derivasse dai mille pezzi che in certi tempi si tagliavano in una libbra di peso romano. In sostanza erano pezzi di buon argento. L'illustre Amari (5) li calcola di gr. 2.90 e come peso medio gr. 3.35,

(1) Desimoni, *La Moneta e il rapporto dell'oro all'argento*, capo VIII, p. 22.

(2) Si confrontino l'art. 26 del trattato del 1433, l'art. 7 del trattato del 1445, pubblicato dal Mas Latrie, *Traités*, p. 138, 144, e il penultimo capoverso del trattato del 1465, pubblicato nel pres. vol., Parte II, documento X.

(3) Vedi *Giornale Ligustico*, 1882, IX; Desimoni, *Il Libro di Oltremare*; ivi Glossario, alla voce *moneta*.

(4) Minieri Riccio, *Regno di Carlo I d'Angiò*, Arch. stor. ital., 1878, I, 444.

Desimoni, *Actes passés à Aias par devant des notaires Génois*. Gènes, 1881, negli Archives de l'Orient Latin, I, 438.

Mommsen, *Geschichte des rohmischen Münzwesen*, Berlin, 1860, 897.

Karabacek, *Eine abbasidische Bildemünze silber* ecc., in Numismatische Zeitschrift, Vienna, 1870, pag. 27-28.

Sauvaire, pag. 212. (del re Cosroes).

(5) Amari, *Storia dei Musulmani in Sic.* Firenze, Le Monnier, 1863, I, 289, III, 455.

questo forse più simile al peso originale o greco, il che, dato il valore dell'argento fino a L. 0.222, torna per diremo al valore di L. 0.74. Ma pel secolo XV è certo sempre minore, notandosi nei documenti un declinamento continuo rispetto alla dobla d'oro, che si conservò relativamente buona.

Così, concludendo, osserviamo che, mentre la dobla d' oro in progresso di tempo non si scostò che poco dal suo valore d'origine, il bisante, all' opposto, continuò a staccarsi dalla dobla scendendo dalla sua metà fino al sesto e più; ma si consolidò il rapporto costante di dieci diremi ossia migliaresi a bisante.

II.

ELENCO DEI CONSOLI GENOVESI IN TUNISI

(1404-1513)

Battista Imperiale. — Eletto il 19 novembre 1404..... (1).

Periodo incerto; consolato probabilmente vacante (2).

Guirardo Gentile. — Dal ... al maggio 1427.

Niccolò Bracelli. — Eletto il 17 maggio 1427.

Antonio Zignago. — Dal dicembre 1428 al settembre 1432.

Andrea De Mari. — Dal 14 settembre 1432 al luglio 1434; console e ambasciatore.

Consolato vacante. — Dal luglio 1434 al febbraio 1435.

Andrea De Mari. — Dal febbraio 1435 all'aprile 1439.

Bernabò delle Colonne Scoto. — Dall'aprile 1439 al febbraio 1442.

Melchione Fregoso. — Dal febbraio 1442 al 17 giugno 1443.

Cipriano De Mari. — Eletto il 17 giugno 1443 (3).

Giannotto Salvago. — ..... 1448 .....

---

(1) Vedi Esposizione Storica, nota 39.

(2) Vedi Espos. Stor., Capo III, § 2 e nota 39.

(3) Cipriano De Mari era stato podestà di Pera nel 1435. Vedi Atti Soc. di St. P., vol. XIII, doc. CIII, pag. 203.

Pellegro Di-Negro. — ..... 1449 .....

Clemente Cicero. — ..... 1450 .....

Bernardo Imperiale. — Eletto in marzo 1452, è revocato il 27 marzo 1454.

Simone Calvo. — Dal 27 marzo 1454 al 4 ottobre 1456 (1). Parente del Doge Pietro Fregoso.

Galeotto Grimaldi. — Dal 4 ottobre 1456 al 13 luglio 1458 (2).

Baldassare D'Oria. — Dal 13 luglio 1458 al 1°. maggio 1459.

Giov. Battista Grimaldi. — Dal 1° maggio 1459 a .... (figlio di Galeotto, parente del Doge Prospero Fregoso).

Filippo Di-Negro. — ..... 1463.

Giov. da Levanto. — Dalla metà circa del 1466 al 1468; ambasciatore e console (3).

Oliviero Di-Negro. — ..... 1471 .....

Baliano de Fornari. — ..... 1472 .....

Raffaele Grimaldi. — ...... 1473 .....

Filippo Di-Negro. — ..... 1475 .....

Raffaele Grimaldi. — ..... 1478 .....

Francesco D'Oria q. Gerolamo. — Dalla fine circa del 1479 a quasi tutto il 1481.

Costantino D'Oria. } Dalla fine del 1481 al mag. 1483; sur-
Giacomo D'Oria. } rogati da Teodoro Spinola (4).

(1) Vedi reggenza provvisoria del consolato a pag. 76.

(2) Vedi pure reggenza provvisoria a pag. 76.

(3) Un Giovanni da Levanto fu podestà di Pera nel 1438. Atti Soc. di St. P., vol. XIII, doc. CV, p. 204.

(4) Non si sa chi fu delegato a reggere il consolato di Tunisi a nome di questi due consoli, i quali, a motivo delle loro occupazioni, non poterono lasciar Genova; forse Teodoro Spinola.

Teodoro Spinola. — Dal maggio 1483 al maggio 1486.

Giov. Battista Lomellino q. Eliano. — Dal maggio 1486 al maggio 1488; ambasciatore e console.

Francesco Panigarola. — Dal maggio 1488 al settembre 1490; ambasciatore e console.

Battista Grimaldi. — Dal settembre 1490 al febbraio 1492; ambasciatore e console.

Giov. Battista de Monteburgo. — Dal febbraio 1492 a .... ambasciatore e console.

Giacomo Centurione. — ..... 1498 .....

Innocenzo Panigarola. — Dall'agosto 1500 al ..... 1505.

Consolato vacante. — ..... 1505 ..... 1506.

Gasparo de Sopranis Donato.
Gio. Francesco Palmaro di Gerolamo. } ..... 1506 .....

Gerolamo Fontana. — ..... 1509 ..... 1513 (?).

PARTE SECONDA

DOCUMENTI

DOCUMENTO I.

(Archivio di Stato in Genova, Sala 58, filza *Istruzioni*, n. g. 2707 A.)

Mandatum Caroli Grilli Tunetim profecturi pro concordandis pactis cum Rege.

1397 — 14 marzo (1).

In eterni Dei nomine amen. Magnificus dominus Anthoniotus Adurnus pro serenissimo domino rege Francorum gubernator Januensium et communis et populi defensor. Et suum venerabile consilium dominorum decem octo sapientium antianorum. In pleno, integro et totali numero congregatorum, quorum nomina sunt hec:

(1) Questo mandato non avendo avuto luogo, come è scritto in margine al medesimo, fu rinnovato nella stessa forma il 16 maggio. (Vedi P. I, nota 29).

La sola differenza che riscontrasi nel mandato del maggio sta nel nome del governatore (Valerando di Lussemburgo) e di alcuni membri componenti il Consiglio dei 18 sapienti cioè:

Raffael de Facio prior; Antonius Justinianus miles; Raffus Lecavellum; Antonius de Lacastanea; Janinus de Serra de Pulcifera; Brancaleonus de Grimaldis; Abraymus Pilavicinus; Johannes Ususmaris Petri; Lucianus Spinulla; Jacobus de Auria; Francus de Francis; Cataneus Cigalla; Jacobus de Salvo; Dominicus Bosonus de Struppa; Inoflinos de Sollario de Cogoleto et Petrus de Vivaldis.

Dominus Antonius Justinianus miles, prior; Gentilis de Grimaldis; Raffus Lecavellum; Antonius de Lacastanea; Leonel de Mari; Janinus de Serra de Pulcifera; Raffael de Facio; Abraymus Pilavicinus; Johannes Ususmaris Petri; Lucianus Spinula Cepriani; Andreas Marruffus; Francus de Francis; Jacobus de Auria; Dominicus Bosonus de Struppa; Cataneus Cigala; Jacobus de Salvo; Jnoflinos de Solario de Cogoleto et Petrus de Vivaldis.

Agentes nomine et vice communis Janue et pro ipso communi. Confisi de discrecione et probitate nobilis viri Caroli Grilli civis Januensis. Omni via, iure, modo et forma, quibus melius potuerunt et possunt, fecerunt, constituerunt, creaverunt et ordinaverunt eorum dicto nomine et dicti communis Janue certum verum legiptimum et indubitatum actorem, sindicum, procuratorem et ambassatorem ac nuncium specialem, et quidquid et prout de jure melius fieri et esse potest loco ipsorum dicto nomine et dicti communis posuerunt et ponunt dictum Carolum Grillum, licet absentem, duraturum usque ad annum unum proxime venturum.

Ad eundum et se personaliter conferendum ad sublimem conspectum serenissimi et illustrissimi principis et domini domini Muley Buffers (1), Dei gratia regis Tunexis et Buzee etc., et coram quibuscumque consiliariis, auditoribus vel officialibus ipsius constitutis vel constituendis.

Et ad confirmandum, ratificandum et approbandum ac de novo, si expediet, faciendum pacem, composicionem seu conventionem et pacta, vigentem et vigentia inter dictum serenissimum regem sive digne memorie quondam dominum....(2) olim regem patrem suum, ex una parte, et dictos constituentes dicto nomine sive dictum commune Janue, ex altera, sub illis pactis, promissionibus, obligationibus et cautellis, sub quibus fuit ultimo dicta pax et conventio composita et firmata, existentibus ambaxatoribus pro dicto communi Janue ad predictam nobilibus et discretis viris Gentile de Grimaldis et Luchino de Bonavey.

Et ad petendum, requirendum et postulandum restitutionem seu satisfactionem et emendam omnium et singulorum dampnorum,

(1) Vedi Parte I, nota 27.

(2) È taciuto il nome; si sa che il padre di Mulei Buffers (Abu-Fares) fu Abul - Abbas - Ahmed. — Vedi Parte I, nota 27.

robariarum et depredacionum Januensibus seu subditis communis Janue illatorum seu commissarum contra aliquos Januenses vel eorum bona per quosvis subditos prefati serenissimi domini regis Tunexis a tempore dicte alias firmate pacis per supradictos Gentilem et Luchinum ambaxatores dicti communis Janue citra. Nec non ad requirendum, instandum et prosequendum liberacionem et relaxacionem quorumcumque in regno ipsius captivorum Januensium vel subditorum communis Janue, tam qui restarent dicto tempore firmate dicte pacis captivi, quam qui postea captivati fuissent.

Item ad quitandum, liberandum et absolvendum, nomine dictorum constituentium et dicti communis, prefatum serenissimum dominum regem, heredes et successores eiusdem, de omni eo et toto quod pro emendea, restitucione vel alia satisfacione dictorum dampnorum Januensibus illatorum receperit vel habuerit, seque de eo bene quietum et solutum vocandum nomine sepedicto.

Et ad unum et plura instrumentum et instrumenta de et super predictis omnibus et singulis. Cum illis omnibus confessionibus, renunciationibus, promissionibus, obligationibus, clausulis et cautellis, de quibus dicto sindico ambaxatori et procuratori dicto nomine videbitur et placuerit faciendum et fieri seu confici faciendum.

Et demum generaliter ad omnia et singula gerendum, faciendum, procurandum et administrandum in predictis omnibus et singulis, et in dependentibus, accessoriis, annexis et connexis predictis et a predictis, et cuilibet et a quolibet predictorum, et circa predicta que opportuna necessaria vel utilia videantur, queque per quemcumque verum, legitimum et indubitatum procuratorem et sindicum plena et omnimoda potestate sussultum fieri possent, et que ipsimet constituentes possent facere si personaliter interessent, etiam si talia forent que mandatum exigerent speciale.

Dantes et concedentes dicto nomine eidem Carolo, sindico et procuratori predicto, in predictis omnibus et singulis et circa predicta, ac in dependentibus, accessoriis, annexis et connexis predictis et a predictis, et cuilibet et a quolibet predictorum, plenum largum liberum et generale mandatum cum plena larga libera et generali administratione.

Promittentes michi Antonio de Credentia notario et dicti communis Janue cancellario infrascripto, tamquam publice persone officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice prefati serenissimi domini regis Tunexis et heredum et successorum

suorum et cuius et quorum interest, intererit vel interesse poterit, sese dicto nomine habituros et quod dictum commune habebit et tenebit perpetuo ratum gratum et firmum quidquid per dictum eorum sindicum, ambaxatorem et procuratorem, in predictis omnibus et singulis actum, gestum, vel factum fuerit, seu etiam procuratum. Sub ypotheca et obligatione bonorun ipsorum constituentium dicto nomine seu dicti communis Janue habitorum et habendorum.

Mandantes etiam de predictis omnibus confici debere publicum instrumentum per me supradictum Antonium de Credentia notarium et dictorum constituentium ac dicti communis Janue cancellarium infrascriptum.

Actum Janue in palacio communis, videlicet in camera cubiculari dicti magnifici domini gubernatoris iuxta turrim, anno dominice nativitatis millesimo trecentesimo nonagesimo septimo, indicione quarta secundum cursum Janue, die mercurii XIII mensis Marcii, in sero, presentibus Conrado Mazurro notario et communis Janue cancellario, Antonio de Montaldo de Gavio quondam Priani, et Antonio Pellerano de Camulio dicto longo, macerio dicti magnifici domini gubernatoris, testibus ad predicta vocatis specialiter et rogatis.

DOCUMENTO II.

(Arch. di Stato in Gen., Sala 58, *Litterarum*, reg. 3, n. g. 1779, carte 14 v.).

Lettera del Governo di Genova al Re di Tunisi (1).

1427 — 24 maggio.

Domino Regi Tunicis.

Serenissime et potentissime princeps. Non miramur si Maiestas vestra, magnis negocijs implicita, non potuit finem imponere agendis nostris. Etenim, cum dudum misissemus Tunicem ballas sex pannorum largorum triginta numero in supplemento duplarum sexdecimmilium auri pro redemptione omnium captivorum nostrorum, panni ipsi dicuntur per Serenitatem vestram seu per officiales dugane fuisse capti, nulla de hoc facta noticia Ambrosio Spinule tunc oratori nostro, aut Guirardo Gentili tunc consuli. Cumque panni ipsi mensurati non fuerint, et novissime Christophorus Marruffus pervenire voluerit ad calculum pecuniarum cum domino vicerege et officialibus dugane, responsum illi fuit ab officialibus dugane, Maiestatem vestram de eis pannis disposuisse ut ei libuit, quodque inventi sunt esse cannas trecentas quinquaginta, et non ultra. Quod nos cogit non immerito admirari; nam, cum panni ipsi fuissent hic diligentissime mensurati et inventi esse cannas tricentas sexaginta quinque, idque verum esse affirmamus, fieri non potest, ut in Tunice inveniantur deficere cannis quindecim. Asseveravit quoque nobis idem Ambrosius constituisse precium ipsis pannis duplarum currentium quinque et dimidie

(1) Vedi Parte I, nota 45.

pro qualibet canna et concorditer cum prefecto dugane. Itaque, his calculis recte factis, Maiestas vestra restaret nobis debitrix duplarum quadringentarum, cui supplicamus, ut eas persolvere velit Guirardo Gentili huc mox redituro. Neve ulla nova dubitatio nasci posset in mensuris ipsorum pannorum, predictus Christophorus et prefectus dugane concordes fuerunt stare pro iis mensuris testificationi litterarum nostrarum. Magna quoque admiratio nobis incussa est auditu, quod classis regia, contra pacis formam, hostiliter cepit homines decem et septem subditos nostros de Bonifacio, Calvo et Capite Corso; quorum navigijs in mari summersis, homines ipsi Tunicem ducti et in publico venundati fuerunt; in quorum numero quidam inventi sunt ex iis, quos paulo ante Maiestas vestra Ambrosio Spinule libere reddiderat, quique domum redierant. Cumque idem Christophorus supplicasset eos et omnes alios Januenses et subditos communis huius sibi tradi iuxta intentionem pacis, responsum illi est, quod, cum Maiestas vestra Tunecim venerit, examinabit et inquiret qui sunt Januenses et qui non. Supplicamus itaque Serenitati vestre, ut velit, iuxta pacis formam, omnes Januenses et subditos huius communis libere relaxare predicto Guirardo aut consoli nostro novo illuc accedenti; mandare quoque galeis ac navigiis vestris, ut de cetero abstineant ab offensionibus nostrorum; et pacem mutuam intemerate servent, sicut nostri parte servatur et servabitur in futuro. Nomina autem captivorum nostrorum debuit Maiestati vestre scripta tradidisse scriba dicti Christophori, cui Maiestas vestra habet fidem adhibere. Ceterum, ut summa prudentia vestra intelligit, quamvis recta intentio Maiestatis vestre et nostra sufficere videantur ad conservationem pacis, inaudita tamen res est et ab omnium moribus aliena vivere sine pace scripta et solenniter testata; eidem itaque requirimus pro mutue pacis bono, ut velit pacem ipsam solenni scripto confirmare ad tollendas omnes dubitationes et omnia inconvenientia, que inde ullo tempore nasci possent. Sincera autem et optima pacis forma ea est que quondam per Fredericum Lecavellum firmata fuit, cum articulis additis per Christophorum Marruffum tunc cum primum ad Maiestatem vestram transmissus fuit. Super qua materia dabimus mandatum opportunum consulibus nostris veteri et novo. Insuper Maiestati vestre supplicamus, ut pro debito et iusticia ordinare dignetur, ne mercatores nostri compellantur aliquid solvere ultra formam pacis antique, quodque calculetur per officiales regios et recte videatur quantum commune

hoc dare restet pro illo dritu bensicare (1); nam inter opinionem nostram et illorum, qui dicunt restare adhuc circa duplas mille, magna differentia est. Offerimus autem nos in quaque concernentia Maiestatis vestre gloriam affectione sincera. Data xxiiij[a] Maij.

J. Cardinalis etc. (2)
et Consilium etc.

(1) Cioè Aben Sichari; vedasi parte I, capo. IV, § 2°.
(2) Il cardinale Jacopo degli Isolani, governatore di Genova.

DOCUMENTO III.

(ARCH. DI ST., Sala 58, *Diversorum Comm.*, fogliazzi, filza 7ª, n. g. 3027).

Instructio data nob. Andree de Mari profecturo ad Serenissimum D. Regem Tunecis pro confectione instrumenti pacis et aliis (1).

1432 — 15 ottobre.

Oldradus, (2) consilium antianorun et officium misericordie civitatis Ianue. Committimus et in mandatis damus ut infra vobis nobili viro Andree de Mari, sindico nostro ad presentiam serenissimi d. regis Tunecis profecturo.

Habetis a nobis literas credentiales et instrumentum sindicatus cum ampla potestate et arbitrio, sicut dari mos est. Voluntas tamen et mandata nostra, que nolumus pretereatis, sunt hec.

Ante omnia, cum perveneritis Tunicem, congregate mercatores nostros et alios Januenses qui illic sunt, et ab eis sumite omnes informationes pertinentes ad articulos inferius descriptos, ut, preter eas instructiones quas a nobis habetis, informationes eorum vos certius et uberius arment, ut in contentionibus sciatis promptius respondere, si quid obijceretur vobis.

His instructionibus sumptis, adite presentiam serenissimi domini regis, eique nostri parte primum congratulamini de felicitate status sui, et quod res sue prosperis successibus augentur; eique

(1) Di questo documento è dato un sunto da Jorga - *Revue de l' Orient Latin*, vol. VI, pag. 118, e *Notes et Extraits pour servir à l' hist. des Croisades au XV siècle;* Paris Leroux, 1889, vol. I, p. 556: credo utile pubblicarlo per intiero.

(2) Oldrado di Lampugnano, luogotenente del Duca di Milano in Genova.

offerte nos et nostra ad omnia concernentia gloriam et exaltationem suam. — Post hec illi dicite, esse maxime utile utrique parti ut forma pacis dudum cum Maiestate sua firmate publicetur per notarios publicos, ut moris est, et quod utrique parti detur copia de ea. Alioquin ita vivere sine pace scripta nec esset satis tutum, nec ad quietem animorum sufficit; quare datote operam ut publicetur et quod habeatis copiam de illa, quam ad nos mittetis custodiendam. Et, ne in testando ipsam pacem ulla controversia oriretur, portate vobiscum copiam eius, ne etiam in damnum nostrum possit variari.

Subsequenter facite illi querelam pro damnis illatis subditis et districtualibus nostris postquam ad pacem cum sua Maiestate devenimus; quorum damnorum, licet aliquas instructiones succincte a nobis habeatis, uberiores tamen informationes Tunice vobis verisimiliter dabuntur. Cum autem videbitur vobis esse sufficienter informatum, tunc instabitis ut Maiestas sua, in observatione dicte pacis et bone amicitie, reddi faciat plenarie cum effectu res ablatas a nostris, aut veram extimationem earum simul cum restitutione damnorum, interesse et impensarum.

Super relaxatione autem captivorum, primum pro Deo, deinde pro nostro honore erit vobis propensius invigilandum et agendum. Petetis ergo ab eo ut in observatione pacis relaxet omnes Januenses; et super omnia facite strictiorem mentionem de Bonifacinis et Calvensibus ac subditis spectabilis Simonis de Mari; poteritis etiam illi dicere, quod tota Corsica iure optimo nostra est, et, licet quidam populi eius non obediant nobis, ex hoc tamen non concluditur quin subditi nostri sint; petetisque relaxari omnes Corsos tanquam subditos communis Janue: hoc tamen petite ita moderate, ut non impediat relaxationem aliorum Januensium. Si rex relaxaverit Januenses, comprehensis Bonifacinis, Calvensibus et subditis Simonis de Mari, licet nollet alios Corsos relaxare, bene actum erit. Sed, si obijceret vobis se fuisse deceptum a sindicis nostris, eoque multi sub nomine Januensium fuerint relaxati ad instantiam consulum vel sindicorum nostrorum, qui non erant Januenses, et quod vult loco illorum totidem Januenses retineri, respondebitis, vos credere non posse talem fraudem fuisse commissam. Et, si ille dixerit eos sic fraudulenter relaxatos fuisse multos, vos respondete, quod creditis aut nullos aut paucissimos fuisse; et demum reducite rem ad numerum quanto minorem potueritis. Cum ad certum numerum rem deduxeritis, dicite illi, quod tenetur virtute pacis relaxare tales Januenses precio

duplarum C in quemlibet, et offerte sibi solvere pecunias pro eorum liberatione, et instate, ut assentiat vobis eos liberare precio duplarum centum. Post hec dicite Maiestati sue quod contenti sumus, ut ex pecuniis, quas pro damnis debet restituere, retineat sibi dictum precium; et, facto calculo cum eo, diminuite sibi precium horum relaxandorum. Si autem non possetis tali pecunia eum facere contentum, tunc volumus informationem sumatis an dritus ille bensicare (1) finitus sit; et, si est finitus, scitote quanto tempore iam ante finitus esset. Quo cognito, poteritis Maiestati sue offerre, quod velit calculare quot pecunias iam exegerit ex eo dritu, ultra tempus quo debebat finem habere; et quod sumus contenti, quod eum iterum colligat tanto tempore quanto sufficiat ad exigendum pecunias precii ipsorum relaxandorum, compensando pecunias etiam, quas ultra debitum terminum collegisset. Demum per hanc aut aliam viam omnia facite, ut dicti Januenses liberentur. Super qua materia poteritis etiam audire consilia et informationes mercatorum nostrorum, et facere prout vobis utilius videbitur. Sed, quomodocumque sit, date operam quod Januenses omnes per vos liberentur, nec amplius in illo periculo remaneant.

Volumus etiam Maiestati sue significetis, quod magnificus dominus Jacobus de Apiano dominus Plombini, qui solebat esse adherens communis Florentie, mutato consilio, constituit se filium et adherentem nostrum et huius communis, sicut Maiestati sue nunc scribimus: presentatis igitur literis nostris, petite, ut iubeat deinceps eum et subditos eius tractari ut Januenses, et ut galee et alia navigia regia se abstineant a damnis eius.

Habetis a viro nobili Enrico Squarsafico informationem cause sue, eamque uberius poteritis sumere a Brancaleone de Guisulfis. Committimus ideo vobis, ut de ea re querelam nostri parte faciatis, et instetis, ne idem Enricus tantam iniuriam patiatur; vanum et inane esset ibi consulem habere, si ad magistratus Maurorum cause nostrorum civium devolverentur.

Non ignoratis inopiam frumenti quam patimur et maiorem in dies timere possimus. Curate itaque omnibus viis directis et indi-

(1) *Bensicare* e non già *benficare*, come scrive il chiarissimo Jorga (op. e l. cit. È la erronea trascrizione del nome *Aben Sichari*, di cui è cenno nel trattato 19 ott. 1433 pubbl. da Mas Latrie, *Traité;* etc. *Documentes*, p. 134. — Si tratta evidentemente della questione, riguardante questo personaggio moro, della quale ci siamo occupati nella nostra relazione (Cap. IV, § 2°).

rectis obtinere, ut frumenta aut farinas ex regno illo habeamus; et, ut informari poteritis, virtute pacis, in certis casibus rex non potest nobis hoc denegare.

Audimus, quod mercatores nostri propter invidiam discorditer vivunt, et quod ob hoc aliquando fiunt multa non facienda. Congregate ideo eos nostri parte, et monete ut melius vivant; et, si ab eis post hec aliquid fieret non faciendum, volumus omnino ut contrafacientem puniatis.

Hec est presentialiter summa nostrorum mandatorum. Quo circa si dominum regem invenietis bene dispositum erga nos et ad pacis observantiam, et quod faciat erga vos nostro nomine ea que debet, contenti sumus his casibus, ut literas vestri consulatus publicetis, ac ibi remaneatis consul per biennium : hoc tamen nullo modo volumus, nisi instrumentum tum pacis conficiatur cum solemnitatibus consuetis, de quo nobis copiam mittatis; hoc casu colligetis dritum consuetum, a quo tamen volumus quod jocalia exempta sint, et, retento vobis annuatim vestro salario, quicquid excederet mittetis nobis officialibus misericordie.

Si vero idem rex nollet quod instrumentum pacis conficeretur, vel si faceret illud confici, et tamen in liberatione Januensium vel satisfactione damnorum non se haberet recte ut debet, vel saltem mediocriter, his casibus esset aliud consilium capiendum; volumusque, ut tunc et his casibus illi denuncietis inobservantiam pacis, que nostri parte plenissime servata est. Et, si perseveraret in mala dispositione, tunc assignetis mercatoribus nostris terminum idoneum, infra quem inde et ex toto illo regno omnino discedant, apponentes nostri parte penam inobedientie, si infra ipsum terminum non recederent.

Verum, quod non sumus plene de omnibus instructi, si, cum eritis Tunice, cognoveritis alias iniurias fuisse nostris illatas, aut aliquid factum, de quo esset querela digne facienda, sumus contenti in his et super talibus faciatis que vobis videbuntur digne et utiliter facienda.

Ex Janua, die XV octobris MCCCCXXXII.

DOCUMENTO IV.

(ARCH. DI STATO, Sala 58, *Diversorum Comm.*, filza 8, n. g. 3028).

Proclama della Signoria.

1435 — 14 febbraio.

Proclamate vos preco communis in omnibus locis civitatis Janue consuetis :

Parte magnifici et prestantissimi domini ducalis locumtenentis in Janua et spectabilis consilii dominorum antianorum. Quod sit omnibus notum, fuisse ab eisdem prestantissimo domino locumtenente et consilio electum in legatum et sindicum ad serenissimum regem Tunicis virum nobilem Andream de Mari, qui habebit inter cetera procurare apud ipsum regem, ut fiat integra restitutio omnium damnorum subditis nostris ab subditis regiis illatorum. Quam ob rem iidem prestantissimus dominus locumtenens et consilium commonefaciunt omnes et singulos, tam cives quam districtuales communis Janue, ut in scriptis afferant in cancellariam ad cancellarium ad id deputatum tales damnorum suorum probationes et testificationes, ut rex ipse opponere non possit, fuisse de huiusmodi damnis insufficienter probatum. Qui cancellarius commissionem habet colligendi scripturas eiusmodi damnorum et eas supranominato sindico consignandi.

Jacobus de Bracellis cancellarius.

† die XVI febr.

Johannes de Sancto Nazario, preco communis, retulit se proclamasse in omnibus locis opportunis prout superius continetur.

DOCUMENTO V.

(Arch. di St., Sala 58, *Litterarum Comm.*, reg. 4, n. g. 1780, lett. 764).

Lettera del Governo di Genova al Re di Tunisi.

1436 — 3 marzo.

Serenissimo principi domino regi Tunecis metuendo.

Serenissime princeps. — Non ambigimus Serenitatem vestram ex vociferacione viatorum intellexisse civitatem hanc nostram repositam in libertate, amoto a civibus nostris servitutis jugo, in qua quidem libertate favit Deus omnipotens votis nostris, qui iam supponebamur non solum servituti ducis Mediolani, ymo et regis Aragonum, sic volente dicto duce, in gravem jacturam istius civitatis et omnium civium; ita ut, qui dictum regem vinceramus, adeo ab eo victi restaremus. Et ultra proprium commodum movit nos ad hanc libertatem quaerendam zelus et amicitia longeva, quam cum eadem Serenitate semper habuimus, quam non solum conservare, sed etiam pro posse augere intendimus. Nec hec facere poteramus, quia opus erat nobis invitis arma movere contra Serenitatem jamdictam et subditos eiusdem, sic jubente rege Aragonum et imperante duce Mediolani; quod quantum menti omnium civium molestum fuisset judicet vestra Majestas: que omnia eidem Majestati regie nota esse volumus. Et quia civitas hec nostra presentialiter laborat in victualium penuria, quia obtruncata est nobis via Lombardie, supplicamus prelibate Majestati regie, quatenus dignetur et velit concedere nobis tractam caffixiorum duomilia frumenti vehendi ad hanc civitatem in navi Baptiste Ciceri, quam in bona parte ista occasione illuc mittimus. Cui Baptiste aliqua in ista re frumentaria commisimus dicte Majestati oretenus

explicanda: placeat ergo eidem fidem credulam adhibere tamquam nobis, qui semper sumus parati ad ea omnia, que concernere videantur sublimitatem et gloriam dicte regie Majestatis.

Data die III Martii.

Eiusdem Majestatis devoti
Capitanei januensis libertatis
et Consilium Antianorum.

DOCUMENTO VI.

(ARCH. DI ST., Sala 58, Cod. *Diversorum*, reg. 42, n. g. 537).

Die XII decembris 1447

Clausule drictus Tunete

. . . .

Possit emptor vel collector compellere quoscumque Januenses et districtuales communis Janue, nec non patronos scribas et officiales cuiuscumque navis, ad jurandum de veritate dicenda et manifestare omne id quod ad presentem drictum pertineat sub quavis forma juramenti quomodo ipse collector voluerit, sub pena florenorum quadraginta.

Et teneantur dicti mercatores januenses et districtuales ut supra ac patroni supradicti ad instantiam emptoris et collectoris ostendere cartularia ipsorum, sub pena florenorum quadraginta.

Item quod dominus consul Tunetis, qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat ministrare justiciam collectori et emptori dicti drictus, semper ad requisitionem ipsorum, summarie et de plano, sine strepitu et figura judicii, secundum formam clausularum supradicti drictus, etiam secundum formam clausularum venditionis caratorum maris civitatis Janue, et secundum consuetudinem dugane dicte civitatis, tam contra quemcumque Januensem seu districtualem ut supra qui fecisset seu aliqua administrasset pro quibus in aliquo teneretur presenti drictui, quam etiam contra quoscumque patronos januenses sive districtuales ut supra vel extraneos quorumcumque navigiorum januensium et districtualium ut supra; et eos compellere aut compelli facere remediis opportunis, nec non mercatores januenses et districtuales ut supra commorantes in di-

ctis locis, ad observandum omnia et singula in presentibus clausulis et capitulis comprehensa, sub pena florenorum quadraginta.

Et si aliquis fuerat contumax aut inobediens, teneatur dictus d. consul providere prout fuerit opportunum ad faciendum fieri debitum dicto collectori, etiam quod nullus ex mercatoribus januensibus commorantibus in dictis locis faciat aliquod negocium, nec tali contumaci scribat, nec ejus literas recipiat; et generaliter teneatur procedere contra ipsum et bona ipsius expensis ipsius talis contumacis, sub pena florenorum quadraginta.

Si vero aliquis Januensis et districtualis de bonis talis contumacis habebit, illa manifestare teneatur dicto emptori vel collectori, sub pena dupli.

Etiam teneatur procedere contra patronos et dominos navigiorum januensium et districtualium ut supra, si forsitan recusarent solvere in casibus in quibus teneantur secundum predicta, etiam contra bona ipsorum et navium, aut arrestari facere possit sive detineri scribas navium donec fuerit integre satisfactum.

Non audeat aliquis Januensis et districtualis ut supra, cuiuscumque condicionis existat, recte aut per indirectum, palam vel secrete, nec presumat per se vel interpositam personam impedire collectorem supradicti drictus circa exactionem predicti drictus, sub pena florenorum ducentorum in auro, quorum dimidia applicetur officio egregii d. vicarii ducalis et pro reliqua dimidia collectori predicto, toties quoties fuerit contra factum.

Et teneantur et obbligati sint quilibet patroni navium sive navigiorum et cuiuslibet vasis navigabilis Januensium collectori predicto ad solucionem dicti introitus, sive drictus, pro rauba carriganda in eorum navigiis tam per Januenses non possidentes in Janua iuxta formam venditionis, quam alias quasvis personas sive conventionatas sive non, et etiam ad dandum dicto collectori infrascripto omnes res et merces onerandas et exonerandas in quibuscumque locis, in quibus virtute clausularum supradicti drictus colligi possit, signa et contrassigna, rerum nomina et pronomina carrigatorum et discarrigantium, et prout continetur in vendicione caratorum et ultra, sub pena solvendi pro corpore navis dictum introitum.

Item, quod quilibet Januensis, seu qui Januensium beneficio gaudeat, teneatur solvere dicto drictui pro omni quantitate raube ac mercium conducendarum tam in januensibus navibus quam extraneorum, sive dicta rauba fuerit Januensium sive non.

Et si collectores ipsius introitus, sive drictus, in Chio, Pera, Rhodo, Famagusta ac aliis locis in supradicto drictu specificatis constituendi et deputandi, invenierint raubam aliquam, aut ad manus eorum pervenerit, pro qua non fuerit solutus dictus drictus sive introitus in locis predictis, liceat collectoribus ipsis accipere dictam talem raubam non expeditam ut supra tamquam perditam et fraudatam ; liceat tamen domino dicto raube sic in fraudem reperte ipsam raubam suam rehabere, eo solvente dicto collectori decem pro centanario valoris extimationis dicte raube.

Si quis autem cuiusvis qualitatis et conditionis sit qui teneatur pro rauba aliqua solvere dicto drictui et ipsi solvere recusaverit quovismodo, et collector drictus predicti in quavis mondi parte constitutus contra talem solvere recusantem de suo interesse protestabitur, possit dictus talis solvere recusans ut supra et pariter bona sua ubique reperta compelli ad solvendum duplum totius eius de quo dictus drictus defraudaretur; de qua protestatione ac valore dicte raube credatur solo verbo cum juramento dicti emptoris sive collectoris, aut legitime persone pro eis.

Aliqua persona non franca non possit expedire aliquas res vel merces alicuius persone france vel immunis, nisi solvat presentem drictum.

DOCUMENTO VII.

(Arch. di st., Sala 58, *Busta Africa,* n. g. 2774 C).

Istruzioni del Governo di Genova al nobile Gaspare Spinola. ambasciatore presso il Re di Tunisi.

1453 — 30 gennaio.

Petrus de Campofregoso Dei gratia dux Januensium, consilium antianorum communis Janue, et officium quatuor civium electorum ad executionem infrascriptorum etc.

Vobis nobili Gaspari Spinule legato nostro ad serenissimum dominum regem Tunetis profecturo committimus et in tractatu damus ut infra.

Non latet vos quemadmodum superioribus annis, postquam Luchesius Spinula cum sua navi a Tunete discesserat, nobiles cives nostri Sigismondus et Franchinus Spinula, tunc morantes in loco Sfax regni Tunetis, capti fuerunt personaliter et carceribus detrusi spoliatique ipsorum bonis omnibus mandato serenissimi regis illius de facto et sine eorum aliqua culpa, illata in eos noxa dicti Luchesij. Quod cum intellexissemus, pro ipsorum liberatione plures litteras scripsimus ipsi serenissimo regi et consuli ac mercatoribus nostris; que cum nullum effectum sortirentur, moti iusticie debito, honore publico ac pietate, et, nonnullorum cognatorum ipsorum Spinularum vistis supplicationibus, deliberavimus, ad presentiam regis illius vos personaliter transferratis.

Habetis itaque in Dei nomine ascendere navim providi Francisci de Recalo navigaturam Tunetem; quem locum ubi, Deo duce, attigeritis, adventum vestrum notum facietis consuli nostro, ut descendens in terram honorifice recipiamini, uti decet.

Postea vero curabitis quam comodius fieri poterit dicti ser.mi re-

gis presentiam petere, et eius Excellentie credentiales literas nostras presentabitis. Cui nos et rempublicam nostram condecentibus verbis commendabitis, resque eas vobis traditas presentabitis. Et, cum nimis satis leve sit, id honestis verbis ornare poteritis, ut potius affectus noster quam rei humilitas iudicetur. Post que dicetis nos iam diu et admirari et doluisse detemptionem, iudicio nostro innocentissimam, supradictorum Spinularum, pro quibus, cum plures et plurimas literas dedissemus ad regiam Serenitatem suam, nec ullam impetraverimus libertatem eorum, quasi credentes non posse bene juris percipere causam huiuscemodi sue regie dispositionis, que litere forte non semper ab eadem Excellentia sua inspiciuntur, vos tandem personaliter ad ex. mam Dominationem suam legare duximus, ut precationibus et rogationibus et instantiis eam Excellenciam exorare possitis, ut prorsus dignetur ipsos Spinulas nostros libere relaxare: debet enim id velle Clementia sua, tum pace et observantia maxima longissime inter nos amicitie, tum etiam ex innocentia dicto rum, qui nullatenus Serenitatem suam offendisse noscuntur. Et si diceret vobis idem rex ipsos Spinulas datos fuisse a consule et mercatoribus nostris tamquam ex coniunctis et participibus dicti Luchesij, poteritis respondere, ut noscitis eos nichil habere cum dicto Luchesio quam cognominis titulum, neque etiam licere consuli aut mercatoribus dare aut respondere liberos cives. Si vero quereretur, nos non sufficienter processisse contra dictum Luchesium, respondebitis, ipsum Luchesium non esse sub ditione nostra et quod, si hic fuerat, quando eius regius orator hic erat, stabat sub fide publica, contra quam non licebat eum conveniri; et bene scitis vos sic que dicere poteritis, quod, quam primum ipsum convenire curavimus, discessit ipse Luchesius a territorio nostro, ut nullum in eum haberemus iudicium aut mandatum. Rogabitis eandem Serenitatem suam velit nullam culpam nullumque demeritum dicti Luchesij in dictos innocentes inferre : non debet enim pati justus pro peccatore, nec filius iniquitatem patris substinere. Demum in re ipsa, uti presens edoctus, secundum exigentiam rei dicere et respondere poteritis; adeo ut in hoc includatur, sive debito, sive gratia, utcumque sit, hii Spinule liberentur.

Id equidem gratie sue nos omnes obnoxios faciet. Et in hoc, cum sit sola et effectualis causa legationis vestre, diligentiam, solicitudinem et prudentiam vestram plurimum excitamus.

Et si, expertis omnibus provisionibus opportunis dictorum iuve-

num libertati, ipsam minime obtineretis, et perstaret rex in suo proposito; tunc volumus parte nostra iubeatis quibuscumque mercatoribus nostris, quatenus adeo colligant et disponant res suas, ut post menses quinque a die denuntiationis a Tunete et regno illo discedant cum omnibus suis, ad penam duplarum trecentarum a quolibet eorum secus faciente irremisibiliter exigenda, ex nunc applicata pro dimidia dictis Spinulis pro suo iusto damno et interesse, et alia dimidia operibus portus et molis. Volumus insuper per vos inhiberi comercium quarumcumque navium nostrarum ad locum illum, ut nulli patrono post mandatum et monitionem nostram liceat in regnum illud afferre sive exonerare raubam aliquam indeque educere, sub pena duplarum mille pro quolibet patrono assignata ut supra. Volumus namque in his omnibus viriliter audacterque procedatis, ut cuicumque notum sit, nos, abiectis ceteris omnibus, intendere ad liberationem dictorum Spinularum, quorum detemptio non esse potest sine dedecore publico, iniuria, et compassione civium nostrorum.

Verum, quia forte regem in Tunete non invenietis, cum satis optemus celerem expeditionem vestram, esset mentis nostre presenciam regiam adiretis, quia non foret expectandum reditum eius in Tunetem. Ut scitis, dedimus ordinem per massariam illam provisum sit vobis pro sumptu opportuno itineri vestro. Et quia res ista satis refert, volumus eam conferatis cum nobili Bernardo Imperiali consule, et egregio Clemente Cicero, et quidquid vobis tribus videbitur exequamini, omni excusacione remota.

Hec sunt que pro presenti memorare duximus, remittentes cetera huic rei necessaria discretioni et diligentie vestre.

Preterea per continentiam pacis — cuius articuli copiam vobis tradidimus — quam habemus cum ser. rege illo, intelleximus, nobis tenetur Dominatio sua annuatim tractam caffesiorum XV millia furmenti non negare, si furmentum ipsum in Tunete non excedat valorem bisantiorum quindecim pro singulo caffesio; et hoc egentibus nobis furmento ipso (1). Ideo, quia res hec maximum commodum afferre posset reipublice nostre, si effectualiter tractam ipsam habebimus, quam nec nobis iuste negare potest, volumus exponatis Excellentie sue, quod anno presenti pro dictis caffesiis quindecim millia furmenti mittere intendimus, ex quo edoctam de hoc Dominationem suam nostro nomine facere voluistis, ut, quam primum naves ade-

(1) Vedi Parte I, nota 108.

runt, agentes nomine communitatis nostre tractam ipsorum furmentorum habere possint absque aliquo impedimento et dilatione eodem precio, quo furmentum ipsum tunc temporis valere continget.

Scitis ordinem quem dedimus pro solutione duplarum ducentarum errogatarum in expeditione vestra, et etiam, si ultra tempus mensium quattuor in hac legatione permanseritis, unde vobis subveniendum est impensis vestris; et tamen pro uberiori instructione vestra copiam litterarum, quas scribimus consuli et mercatoribus illis pro re ipsa, vobis dedimus. Ideo, si consul et mercatores detractarent executionem litterarum nostrarum, volumus et licentiam vobis impartimur eos remediis opportunis coercendi quousque adimpleverint que litteris ipsis eisdem imponimus, sub pena et penis de quibus providentie vestre videbitis ad hoc, ut mandata nostra omnino serventur.

Ut autem intelligamus, quanto citius fieri poterit, que per vos acta fuerint in his que supra vobis imponimus, volumus, studeatis solicite ad nos litteras dare certioresque reddere de his omnibus, que noticia nostra digna iudicabitis.

Nobilis civis noster carissimus Carolus Cataneus coram nobis questus est, quod de facto et contra iusticie debitum sequestrata fuerunt, mandato serenissimi domini regis illius, per dominum dugane omnia bona, res, merces, tam sua quam aliorum, quorum curam gerit, existentia et penes Gregorium Spinulam et apud duganam ac debitores in Tunete, et propterea requisivit, velimus huic suo necessitatis articulo digne providere, ut indebite non opprimatur. Nos vero, qui tenemur civibus nostris adeo favere, cum iuste petunt, quod iniuriam non patiantur, immo in jure suo serventur illesi, volumus, postquam in Tunete fueritis, intelligatis qualiter sequestratio predicta procedit; et si vera sunt que dictus Carolus exposuit, reque plena cognita, querimoniam faciatis ser.^{mo} domino regi illi, petatisque Ex.^{tie} sue relaxationem omnium bonorum, rerum, et mercium predictarum omni cum instancia et effectuali executione, et ita, ut, quemadmodum fore speramus, relaxatio ipsa omnino subsequatur; super qua re solicite et effectualiter exequenda providentiam vestram maxime oneramus.

Agentes pro Laurentio Perdice asseruerunt nobis, quamdam galeaciam eiusdem Laurentii piratico more a quibusdam biremibus Maurorum superioribus diebus fuisse interceptam, pro qua re litteris nostris querimonia serenissimo regi illi facta fuit: volumus ideo,

si requisitum fuerit vobis, intellecta querimonia sua, eidem auxilio sitis quantum cognoveritis oportere.

Adveniente casu quod opus esset mercatoribus nostris licentiam dare a Tunete discederent, quia de consule superius mentio facta non est, intelligimus gradum ipsius cum mercatoribus parem esse.

(Seguono all'Istruzione tre lettere, delle quali l'una è diretta alla Massaria, per le spese di cui sopra ed altri incombenti; l'altra *nobilibus et egregiis viris Bernardo Imperiali consuli et mercatoribus nostris carissimis;* la terza (credenziale) al Re di Tunisi).

DOCUMENTO VIII.

(Arch. di St., Sala 58, Busta *Africa*, n. g. 2774 C).

Lettera di Gaspare Spinola, ambasciatore presso il Re di Tunisi, alla Signoria.

1453 — 11 maggio.

Illustri et Excelso Principi D. Domino Petro de Campofregoso Ianuensium duci, Magnificis Dominis de Consilio Ancianorum ac Spect bilibus quatuor officialibus electis etc.

Illustris excelse princeps et domine, magnifici domini de consilio ancianorum ac spetabiles quatuor officiales electi etc. — Usque quarta die marcii in portu isto applicui et propter casum orribilem Nicolay Gentillis tunc occursum tardavi desendere usque octava eiusdem, infra quod tempus Serenissimus Rex iste decolare fecit illum qui dictum Nicolaum interfecit; et de ordine prelibati S. Regis fui ad litus maris honorifice receptus, et una cum d. consule et mercatoribus nostris in civitatem hanc conductus et in rebato alogiatus. In die vero annontiationis Beate Marie Virginis visitavi prefactam Majestatem literasque vestras credentiales presentavi et vos omnes ad eamdem recomissos feci, qui leta fronte me suscepit. Post modum vero die prima aprilis, in festo Resurrectionis domini nostri Jesu Christi, prelibatus S. Rex in mane detineri fecit in eius castro Archetum Nebi una cum quinque filiis suis, eamet die in dicto castro conducere fecit omnia bona eorum mobilia valoris, ut communis sermo hic est, duplarum quadragientarum millia et ultra, computata bona immobilia, in qua summa invente sunt duple ducentum millia felci auri; et qui vidit testimonium mihi perhibuit et verum est

testimonium eius. Postea conducere huc fecit sextum filium qui detinebatur civitate Bone in compedibus, ita quod pater cum sex filiis in dicto castro detempti restant. Que omnia multum occupaverunt dictam Majestatem in modum quod detullit mihi audientiam usque XXI aprilis, qua die exposui sibi legationem meam.

Munus pocius verecondosum quam aliter presentavi, qui pacienter et benigne me audivit, et tunc sumpmarie super omnibus bonam responsionem mihi redidit: et in discessu meo ab eadem Majestati requixivi sibi bono respectu audienciam privatam, quam postea mihi dedit die XXVIII predicti; et tunc requixivi sibi tractam furmenti, de qua est obligatus magnifice communitati nostre, quam obtulit mihi recolectis furmentis novis, de quibus in copia recoligent hoc anno; et per consequens spero ad precium de quo est nobis obligatus. Ideo, considerato quod res ista posset maximum commodum afferre communitati nostre, eo maxime si gueram cum S. Rege Aragonum haberemus, dispono, postquam hic sum, attendere donec dictum furmentum collectum erit et carigatum, salvo si interim aliter mihi committeretis. Ceterum, finitis quatuor mensibus finiendis per totum presentem, providendum mihi erit impensis meis hic prout istic deliberatum fu[erit, ut] patet in actis Georgii de Via canzelarii; et licet per [domin]ationes vestras hic scriptum fuerit d. consuli et mercatoribus istis quod dictis impensis provideant mihi, quia in hoc se opponunt, opus est de novuo aliud mandatum eis faciatis, quod causa dicti furmenti illud faciant, omni exceptione remota ; sub pena qua videbitur vobis, applicanda dimidia mihi pro meis justis dampnis et interesse. Quod mandatum in publica forma et copiam mihi mittatis, quoniam aliter ea causa hic moram non traerem, non habendo aliam mercedem. — Postea S. Rex auditorem mihi dedit super requisitionibus per me sibi factis d. dugane; coram quo hodie fui, presentibus consule et mercatoribus nostris, cui requixivi libertatem Sismondini et Franchini de Spinolis. Respondit mihi, quod prelibata Magiestas contentatur ipsos liberare ex gratia speciali et non ex debito, dumtamen per dominationes vestras satisfiet honori suo, videlicet, quod Lucesius et Dagnanus de Spinolis in Janua nec districtu valeant nec possint moram trahere, salvo si satisfaciunt id quod prelibatus S. Rex intendit a dicto Luchesio recipere debere, vel mittantur huc ad declarandum cum prelibata Magiestate quantum ab eis intendit se habere debere; qui d. dugane mihi requixivit velle de predictis per me conficiatur publica scriptura.

Ero super hac materia cum consule et mercatoribus nostris de hic, et secundum opiniones eorum super premissis deliberationem accipiam, de quibus dominationes vestras advisabo, si facere potero, ante recessum presentis navili: non potui hucusque aliud articulum declarare, quod dietim curabo facere, et dominationes predictas advisare. Fui postea cum consule et mercatoribus nostris super materia predicta, cum quibus, examinatis omnibus et attenta qualitate istorum Maurorum, unanimiter concordes restavimus, non esse faciendum per me dictum obligum nec promissionem, potissime non habendo a dominationibus vestris talem commissionem. Curabo tamen omnibus viis, modis et forma, quibus melius facere potero, dictos iuvenes in libertate ponere, de quo bonam spem concipio, quia omnia iura pro iis clamant; et sic omnia alia per vos mihi commissa adimplere et dominationes predictas advisare.

Alia pro presenti dicenda non sunt prelibatis dominationibus: me recomissum facio.

Data in Rebato Tunetis die XI Maii 1453 (1).

Gaspar Spinula legatus vester.

(1) Intorno al « rebato » vedi Parte I, nota 134.

DOCUMENTO IX.

(Arch. di St., Sala 58, Busta *Africa*, n. g. 2774 C).

Lettera di Gaspare Spinola, amb. presso il Re di Tunisi, alla Signoria.

1453 — 19 maggio.

Illustri Excelso Principi et Domino Domino Petro de Campofregoso Januensium duci, Magnificis Dominis de Consilio Antianorum ac Spectabilibus quatuor electis etc.

Illustris excelse princeps et domine, magnifici domini de consilio ancianorum ac spectabiles quatuor officiales electi etc.

Usque undecima die mensis presentis scripsi vobis per Gregorium Navonum in navilio Cristofori de Piliasco de Levanto, superato de portu isto usque quindecina presentis, et dominationes vestras advisavi de omnibus per me tunc agitatis: postea usque nunc aliud innovatum est. Non obmittam per presentes replicare sicut dominus dugane loci istius, ellectus mihi per auditorem per S. Regem istum, requirendo sibi libertatem Sisimondini et Franchini Spinolarum, respondendo dixit mihi, predictam Magiestatem contentari ex gracia speciali predictos in libertatem ponere dum tamen per dominationes vestras satisfiet honori suo, videlicet, quod istic decretatum sit Luchesium et Dagnanum de Spinolis non posse ullo tempore in Januam nec destrictu morari, nisi satisfaciant totum id, quod prelibata Magiestas pretendit ab eis habere debere, vel mittantur huc ad faciendum satisfacionem predictam: requirendo mihi tanquam legatus et nomine communitatis nostre obligationem predictam per scripturam publicam, quapropter, non habendo per instrucionem meam talem commissionem, non dispono illud facere; intelligendo

quod res hec sit deficilis ad observandum et in tempore mediante dicta scriptura posset dicta Magiestas convenire mercatores nostros de hic ad solvendum dictam monetam. Curabo tamen quantum potero per aliam viam dictos captivos liberare, de quo bonam spem concipio, si potero audientiam habere a predicta Magiestate, que multoties negata mihi est per curiales suos: et demum, si libertatem eorum obtinere non possem, quod absit, tunc sequar commissiones vestras et licentiabo omnes mercatores hic existentes, prout in instructione mea continetur. Et, sicut per alias notificavi vobis, prelibatus S. Rex contentatur dare mihi tractam furmentorum de qua est obligatus Magnifice Communitati nostre, quando furmentum novum collectum erit, de quo magna summa erit hoc anno: ydeo dispono differre donec dictum furmentum collectum erit et ponatur ad iter, pro illuc dubitando, si ante hinc recederem, posset dicta Magiestas de facili mutare propositum. Qua de causa opus est mandatum faciatis consuli et mercatoribus de hic, ut provideant impensis meis prout deliberatum fuit per dominationes vestras, sicut patet in actis Georgii de Via, canzelarii vestri, et dictum mandatum mihi mittatis cum copia, quoniam aliter hic moram non traerem meis expensis. Sunt etiam vigintiquinque captivi hic subditi nostri de quorum libertate habui promissionem a S. Rege, quos curabo liberare, et omnia alia michi commissa adimplere, et dietim dominationes vestras advisare, quibus me semper recomissum facio.

Data in Rebato Tunetis die XVIIII Maij 1453.

Gaspar Spinula legatus vester.

DOCUMENTO X.

(Arch. di St., sala 58, Busta *Africa*, n. g. 2774 C).

Trattato concluso fra la Repubblica di Genova e il Re di Tunisi Abu-Omar-Othman per opera dell' ambasciatore Antonio Grimaldi (1).

1465 — 15 marzo.

In nomine de Dio qui perdona supra tuti quelli qui perdonano. Perdone Idio al nostro messer e segnore Mahamet e a li soi discendenti e a li soi disipoli, e a ello sia salute sopra tutte le salutacione e de lo meglor salute, nè non ene conversione nè potencia salvo per Dio alto e honorato sopra li honorati.

Da poy che iustro (2) a la alta citade e bella e grande neta e pura e principale regale dona la octomenia a gerno (3) de la bandera de la

(1) Intorno a questo tratatto devasi nota 166 della 1ª Parte del presente volume.

(2) Ritengo sia voce del verbo *justrare*, derivato dal verbo *juxtare* della bassa latinità, che vuol dire giungere, venire. *Iustro*, cioè *iustrò*, venne. — (Du Cange, *Glossarium*).

Per comprendere meglio l' esordio di questo trattato, saggio curioso dello sfoggio letterario che facevano in genere i segretarii dei sovrani d' Africa, è bene avvertire che gli Hafsidi, sebbene casa berbera senz' alcun dubbio, pretendevano la origine loro da un connubio fra un rampollo di Omar e una pronipote di Othman. Davano ad intendere che il felice mortale uscito da quelle due illustri famiglie arabe, venuto in Africa, si ammogliò con una donna berbera e si fè credere appartenente alla stessa tribù di lei. A tal supposta parentela allude anche la denominazione di antecessori data ai califfi giusti, come furono chiamati i primi quattro, fra i quali si noverano Omar e Othman.

(3) A gerno, cioè «a governo».

verità, a la quale recorre ogni persona, cita del nostro segnor re, fortessa de la nostra lege e nostro mondo; lo quale [re] ave inrichito a lo suo tempo venturoso li Salvi cioe li Mori; el quale con lo suo afare ave honorati li tempi e li jorni, e ave mantenuto con la sua justicia la raxone e la verità, e ave puniti con la sua spada taglante li soi emuli e li malfatori e li vicioxi; Idio lo ave mandato in terra per la sua mira; observa li comandamenti de la leze e ogni acto virtuoso, e ogni terra ano noticia como esso perdona a cui alei fa injuria; li benefici del quale ogni huomo cente, el quale non mancha de far le oratione a sue hore; la altessa del suo animo sempre archa cosse alte; elemoxinaro de cosse grande; con bono animo e con la sua persona combate per honore de li Mori; asecuratore in questo mondo de li soi per esser lui securo nel dì del judicio de la misericordia de Dio, secundo ave anonciato il propheta a li justi re — al qual propheta sea la copiosa perdonansa il più degno saluto —; conquistator de citade e terre; bastone de vehi e veihe pupili e orfani e poveri, de li quali est protectore con lo ochio de lo justo e santo; re valente e ammoroso; vicario maiore nel mondo, el quale leva le bandiere de la leze, el quale seguita le vie de li re justi soi antecessori, el quale è refrenatore de cativi, locotenente de lo misericordioso, aiutato da lo adiutorio de Dio; re e judice della justicia; nostro missere e segnore re de li Salvi Aboamar Octoman (1) — che Dio facia luongi li soi jorni, e Idio benedica esso e suoi descendenti par sempre, e Idio fortifiche la sua bandera con forma (2) victoria, e Idio lo aiute al dovere e honesta lui e li soi figloli honorati — figlolo del nostro mecere e segnore principe de la segnorìa del re Molei Bofers (3), e piu honesto de li figloli de li re; elimoxinario grandissimo cossì occulte como paleze; retificatore de hospitai ; .xtracto col core a Dio orando, et ora a Dio suplice le hore de la nocte e triunpha nelle alte castelle de lo paradisso con li innocenti del paradiso el santo de buono animo Molei Boabdile Maomet (4) el Monsor — al quale

(1) Abu-Omar-Othman. Sulle opere e sui meriti di questo re, ai quali ivi si fa allusione, veggasi a pag. 49 e seg.

(2) Forma — Dall' aggettivo latino *formus* della bassa latinità, derivante da *fervo* o *ferveo,* come dice il Du Cange (*Glossarium*); è sinonimo di *calidus*

(3) Abu-Fares.

(4) Abu-Abd-Allah-Mohammed.

Idio perdone e il facia habitare nello luogo largo de lo suo paradiso — figlolo del nostro segnore e mesere re de li Credenti; piu degno re de li Mori; combatitor in aver e persona per amor de lo segnor del mondo; soprastante a la verita in adiutorio de la leze de Dio verace; el quale punice con la sua spada potente li ydolatri e non aprecia la sua persona per mantener la leze, e non preterisse li commandamenti de la leze, e domanda de consilio a maiori e a minori intendenti de la leze cossì in picolle cosse como in grande; re justo mondo e parenciozo (1), el quale teme Idio e ene compito leone de la batagla; homo de virtu altissime e infinite, nostro misser segnor re de li Mori la santa e bona memoria de lo re Molei Bofers Abdelazio (2), figlolo del nostro messere e segnor re de li Mori; maior de li maior, bono, de li principali re de li Mori, sapiente famoso re; grande locotenente de Dio in terra; misericordioso de li poveri e punisse li superbi; combatitor per lo amore de Dio; el qual triunpha in la misericordia de Dio, nostro messer e segnor Abolabus Acmet (3), figlolo de li nostri misseri e segnori re honesti — Idio exalte li soi scaloni cum altitudine e mantenga la soa segnoria in li soi descendenti perfino al dì del judicio. — Intrato in nel porte degnè, e, representando a le audentie altissime de sua cita degna e guardata Tunexe — la quale Idio salve — lo rector paleize fra soi simili e de la sua compagnia in la natione de la sua fede Antonio de Grimaldo zenoveze, ambasatore del segnor de li Zenoezi grande e maior de la sua natione e obedito da soi e carizado duca de Milano, sopra stante de li Zenovexi et exequisse le cauze de li Zenovexi; à presentado lo dito ambasatore per parte del duca e de soi subditi, e ancora de la comunita de Genova, et ave reproferto per parte del duca e del comune — che Dio il lase seguitar la via de la verita e, Idio li schive dal torto, — á prezento una lettera la quale contene: Prega a la alta sedia lo refermar de la pace uzada fra noi e loro per lo pasado, e tractar li Zenovexi e soi subditi e arecomandati secondo lezo pasado e la via antifata e saputa, e, contene ampla balìa da loro a esso in ogni cossa la qual ello fara o dira e se contentera, se-

(1) Ritengo che questo aggettivo derivi da *parentia*, che nella bassa latinità è sinonimo di *oboedientia* (Du Cange, *Glossarium*).

(2) Abu-Fares-Azuz, o, come altri scrive, Abu-Fares-Abd-el-Aziz.

(3) Abul-Abbas-Ahmed.

condo porto nella letera cristianescha cum la subscriptione usitata per loro, e ne stata confirmata la alta sedia — la qual Idio mantenga — dal consulo e mercadanti zenovexi. E fo determinato da esso — el quale Dio mantenga — el concentire a questo secondo le loro requixicioni e suplicationi, e comando al suo luogotenente e maior de casa sua honorata, lo caito (1) honorato excelente aproximato fidelle compiuto Abelfos Dafar, figlolo del caito maior alto excelente proximato compiuto Albiboser Ialcayr, e, — Idio a lui coniunga la oraxione della altessa — et firme la pace benedicta con lo ambaxator sopradeto, firmamento vero, fermo, exequitivo, compiuto a tempo e a termino de 30 anni de luni proximi venturi. El primo dessi incomincia l'anno de questo mileximo benedeto de questa carta benedeta, la qual contene i capituli infrascripti e decharadi.

El primo dessi [è], che tuti li Zenovexi capiterano a la alta terra e cita e tute sue terre e paixi da oriente e occidente siano securi con la segurità de Dio in aver e persone quanto per parte de la alta sedia e de tuti soi subditi e rectori in le loro mercadantie nel tempo del suo zonzer (2) e stansa, e cossì, voglandosi partir vendere e comprar in li luoghi uzati a lor de scendere, ad ogni modo capiterano cossì salvi como rotti loro navilii, serano sotto la forma de la segurità de la cita alta e tutte soe terre le quale el presente sono soto poste, e cossì seranno per lo avvenire.

E quando comparerà nel porto de la alta cita, o vero altri porti del suo destreto, alcuno loro inimico per voler damnificare in persona o avere, non se possano impasar (3), nè domandar el dito, nè ancora li Zenovexi possano esser domandati per damnificati da loro ynimici in dicti porti.

Se, per caxio alcuno, fosse alcuno Moro o vero Cristiano sia sotto pace in li luogi a re sotoposti che facesse oltrazo a Zenovexi, overo forsase o fesse iniuria, el segnor de dugana sia obliga a far justicia e a farlo satisfarlo da cui a lui avesse facto oltragio o forsa.

Ancora siano dati in loro possa fondachi e magazeni confacti per loro abitanse, con tuti soi iuridicioni, poteche, forni e chiesie, nè ad alguna altra persona possa habitar con essi loro sensa loro vogla,

(1) Dall'arabo *caïd*, capo, signore.

(2) Cioè « giungere », in genovese *zunze*.

(3) Ossia, *impacciarsi*.

et, bisognando, per consar dicti fondogii, chiesie, poteche e forni, la duguana sia obliga a farli consar (1).

Siano ordinati a loro fondochi porteri fideli, li quali vieteno el entrar de loro fondochi a Mori e altre persone, salvo de loro concentimento.

Ancora a loro sia concesso poter far in tuti li luogi del destreto e subditi a Tunice consoli, li quali faciano raxone in fra loro.

E dovendo aver algun Moro da Zenovexi, el consulo deba far raxone, e, se el consulo non la facesse, tunc lo segnor de la dugana se possa impasar e far raxon fra loro.

Se alguno Zenovexe dovesse aver da Mori, deba el dito Zenoveize domandarlo davanti lo segnor de la dugana.

Non siano tenuti a pagar li mercadanti zenoveixi in Tunice, nè altri luoghi de lo destreto, per le mercadantie porterano in essi luogi, salvo lo decimo e le altre speize consuete per tempi passati, e, non altro.

Ancora non siano tenuti dicti mercadanti pagar de doble e monede stampate d' arzento, overo oro e argento, salvo medio decimo senza alcuna zonta (2).

Se alguno mercadante zenoveze portasse monete stampate e non fosero de la liga de la secha (3) de la cita, sia licito al segnor de dugana poterla prender, o vero taglarla e tornarla al suo patrone pagando medio decimo.

Ancora de tuto quello spacerano per loro nome de loro mercadantie sea loro licito pagar el decimo con raxone, a so non sia loro facto oltrazo o vero ingano.

Ancora debiano aspetar per loro decimi mexi doi dopo la vendita de loro mercadantie, o vero dopo il spazo de dugana, e, se per caxo le mercadantie fosseno vendute e lo mercadante non avesse scoso denari, sia obligato el segnor de dugana farlo spasar, o vero aspetar per fino che scoda del precio de dite robe.

Se alguno portasse mercadantia o aver, como perle, petre precioze, ori, argenti, o qualunque altra mercadantia, in la dita cita o

(1) Consar — Dal latino barbaro *conciare*, riparare, rifare.

(2) Vale a dire « aggiunta ».

(3) Zecca.

vero terre sottoposte, e non potessero venderle, sia loro licito poterle ritornar onde essi voleno, e non debbano pagar alguna cossa.

E de tute le mercadantie porterano nela cita e altri luogi, e averano pagati li decimi desse, del retrato desse mercadancie possano comprar quale merse a loro piacera sensa pagar decimo nè ulle altro dreto.

Ancora non siano tenuti per mercadantie comparano de denari de noliti pagar decimo, nè vero nullo altro dreto.

Se alcuno Zenoveze vendera nave o ver navilio a Mori o altri Cristiani [che] sono con pace con Mori, no sia tenuto pagar per tale vendia decimo, nè alcuno altro dreto ; e de li denari de tale vendia possano comprar quello a loro piacerà, e, solo [quando] comprador non fosse con pace con Mori, tunc sia tenuto il venditor lo decimo per la vendita.

Se alcuno vendesse de le robe scripte neli liberi de la dugana a Cristiani o siano con pace o vero in guerra, non siano tenuti pagar decimo nè altro dreto per la dita vendita.

Se alcuno avesse vendute robe in qual terra se voglia o avesse in la dicta terra, paga lo decimo, e, el dito volesse andar in alti luogi a comprar mercadantie, debiano farvi carte quelli de la dugana, a so non pagino nulo dreto, e possano far uno procurador per poter comprar per loro, e non sia tenuto lo procurador pagar nulla.

E tuto quello venderano per mano del torcimano in la calega con testimoni sia a rexico de la dugana, e cossì in tuti li luogi soto posti a la cita maiori.

E de tuto quello e quanto venderano sensa testimoni e fora de la calega la dugana non vi sia tenuta nente.

Se alcuno vendera robe per mano de lo torcemano e sera vista la roba e dato lo caparo, tunc lo comprador sia obligato recevere la dicta roba e pagarla, e non se possa tornar la vendita (1).

Se alcuno mercadante comperase per esso o per altri da quelli qui sono officiali de la dugana e abia carta de la dicta vendita, non se possa tornar la dicta vendita, ma sia forte e ferma, e cossì, se ello dicto officialio fosse da posto, quello verrà appresso non la possa rompir.

E debiano tuti li torcimani esser in una comuni, nè alcune mer-

(1) Romper la vendita.

cadantie possa piglar torcimano ex parte, e, li dicti torcimani siano tenuti a pagar miliarexi cinque per ogni centanar de bizanti e non più (1).

Sia ordinato in le dugane, cossì ne la cita como ne le altre terre e luogi, che li scrivani faciano le loro raxona, semper che elli lo demanderano; e, se li mercadanti sarano facte le loro raxone e averano polisa del spaso, possano dicti mercadanti andar per tutti li luogi a loro piacera, cossì per mar como per terra; e, se per alcuno caxo quelli tornassino a la cita, non ve possa esser dato impaso nè fastidio per la dicta raxone facta, salvo con vera raxone.

Possiano ancora andare e venire per le terre como era per lo passato, e a loro non sia vedato comprar grano e farine per bisogno di victoagle de li marinarij e patroni, nè debano pagar dreto neguno per quelle.

Possiano ancora montar e descendere de nave e navilii a loro piacere e non vi sia dato impaso.

Neguno Zenoveze possa esser posto in prexone, nè ancora prezo per mali facti per altri, nè lui, nè in robe, nè in aver, nè in fede.

Al consulo loro sia licito poter intrare doe volte il meze in la audiencia de re, e a lui sia concesso poder parlar con la altessa de re, e non ve sia vedato quello.

E, se a alcuna de le nacioni cristiane fosse concesso trafigar con le loro barche al cavo del canal (2), sia ancora licito a la nacion zenoveize.

Sia ancora loro concesso poter comprar per fina a la soma de migliaia quindici di caffixi de formenti ogni anno quando el grano vale bizanti cinque lo caffixo, con questo [che ne] sia in Genoa caristia, a so non la possano vendere altrove, e de quelli non pagerano uscita nè altra cossa; e se el grano valese piu de lo dito pretio, non lo possano comprar, salvo se lo Re consentisse di gratia de qualque parte.

Se alcuna nave fosse rota o vero avese bisogno de consar in qual: se voglia de li luogi soto posti a la cita, sia loro licito poder discarigar tute le mercadantie e robe senza pagar alguna cossa, e siano salvi e securi in aver e in persona, e tuto quello discarege-

(1) Migliaresi — Vedi Appendice I. alla Parte 1. del pres. volume.
(2) Cioè « la Goletta ».

rano o vero stragnasse (1) in terra per fortuna, e le dite robe possano tornar a recaregar sensa pagar nolla cossì ne loro legni como de altri.

Ancora se alcuni de quelli chi averano pace con la cita sera con loro nave e l'equipageno siano tractati como loro.

Se alcuna nave o legno de Genova o vero de soi subditi fosse trovato in alto mare da alcuno de li legni de la cita regale, o vero de suoi luogui subditi, non vi debano dar impasso, nè far oltragio.

Se lo re volesse alguno de li legni [che] se trovano nel porto de la cita o in altri porti, possa piglar (2) el terso de essi per soi bisogni, e sia pagato lo patrone de la dugana de quello e quanto resterano de acordio.

E se alcuno de essi navilii avesse dato principio de carregar, non vi possa esser dato impasso nullo.

Se per caxo el re nolizase una nave o vero navilio, tuta, e non charigasse salvo la meita o piu o mancho, sia tenuto a pagar tuto lo nolo a compimento.

Per la sensaria de lo sede (3) non siano tenuti pagar piu de guduti do de argento per uno rotolo (4).

Se venisse alcuna procura de alcuno Zenoveize e fosse in scriptura cristianescha, e lo consulo e mercadanti testificassino esser vera, debia esser retracta in arabico e testificata, e sia valida e forte.

Ancora sia licito a tuti li mercadanti zenovexi comprar in la cita e terre tute le mercadantie corente e non vi possa esser vedato, e meterle in magazeni e luogi consueti.

E de tute quelle mercadantie comprerano e venderano non debano dar portar de vaseli, dove elle sarano, salvo per quanto serano a pezo, a so non vi sia fato torto.

E se alcuno mercadante zenoveze se vora partir per qualque

(1) Stragnasse, vale a dire « il mare strascinasse, gettasse a terra ». — Nel testo latino del trattato del 1433 (pubbl. da Mas Latrie, *Traités*) all'art. 27 è detto per l'appunto « et de mercibus quas discarrigaverint, vel *mare projecerit in terram* ».

(2) Pigliar a nolo.

(3) Cioè « della seta ».

(4) Rotolo — Unità di peso equivalente a oncie 19 1/2 d'argento al peso di Genova (Pegolotti, cap. XXVII).

parte se vogla, debano li testimoni overo li officiali de la dugana, li quali sono sopra tale opere, andar in le loro caze e veder loro capsie e robe, a so non vi sia dato travaglo in dugana nè alte parte, e non debano pagar a camali (1), marinari e altri officiali e persone, salvo le usanze antique e verace.

E questa forma de pace se intenda cossì in tuti li luogi soto posti a la alta cita como in la cita propria, e cossì se intenda in le altre terre veniseno ad obediensa de la alta cita, nè possa, nè ancora sia licito ad alcuno officialio e dugana, nè vero altri officiali, dover rompere, nè contravenire ad alcuno de li capitoli de la presente pace per usansa alcuna, nè altra qual si vogla cossa, e se debano far copia de la presente carta e mandar per luoghi soto posti a la alta cita, a so siano tractati in dicti luogi como in la alta cita.

Non sia licito ad alcuno Zenoveze andar con legni de corsali li quali vanno in corso, e tuti li Mori habitatori de la cita e delle terre a essa sotoposte siano salvi e securi in aver e persone in le terre de li Zenovexij e de loro subditi.

Se alcuno legno uscise de le terre de li Zenovezi o de loro obedienti e andasero in corso e faceseno dano a Mori, debano li Zenovexii prender li dicti legni, e amassar tuti quelli che serano in li dicti legni, e prender loro beni in quale se vogla luogi e mandarli a la dugana de la alta cita; e, se non potesero prenderli in persone, debano piglar loro beni e mandarli a la dita dugana.

Se per la alta cita foseno armati legni per prender li corsali e malfatori Genovexii, tunc debano li Genovexii armar legni e andar con essi de la alta cita in qual luogo comanderà lo gran re de la alta cita.

Se alcuno legno de lo destreto de Genova, overo de loro subditi, troverano legni o vero robe e mercadantie de corsali de la alta cita, non debano a loro dar impaso.

E per simile li naviganti de la alta cita e loro subditi non debano dar impaso a li Genovexi, nè a loro subditi.

Se alcuno Zenovexe, overo loro subditi, venise ne li porti de la alta cita, o altri a essa sotoposti, e damnificaseno li Mori, tunc li Zenovexi [che] si trovano in li luogi de la alta cita debano dar adiutorio a li Mori per offendere diti malfatori.

E lo sopra dito cristiano ambasador promete che tuti li Zeno-

(1) Camali — I facchini.

veixi e loro subditi de ogni robe, mercadantie, e ancora speciarie, pagerano lo decimo; e questo se intenda in tute le terre soto poste a la alta cita e in la dicta cita, e lo dito decimo se intenda a lungo numero, e l'oro e l'argento e victoaglie e biade debano pagar mezo decimo, como se contene in li libri de la dugana.

Non se deba rompir nè anular nullo de li capitoli de la presente pace.

E tuti li naviganti supra legni de Zenovexi li quali non sonno in pace con la alta cita debano e possano uzar de la presente pace quanto partene per segurità de loro persone, e in le altre cosse non vige intenda (1).

E debano pagar li citadini de la alta cita e loro subditi in le terre de li Zenovexii como pagano li Zenovexi in le terre sotoposte a la alta cita.

Ancora è piaciuto a la altessa de lo segnor re far loro mercè de altri capituli de li quali el premer[è].

Tuti li captivi subditi a lo duca de Milana e del commune di Genova e loro sudditi se intendano essere introcluxi ne la presente pace e dita di sopra.

Lo secondo capitulo ene, che lo ambaxador dito di sopra possa per la altessa commandamento de la altessa de re, che vi sia licentiato tante bote de vini quante ave bisogno sensa pagar nulla, tanto quanto stara qui de stansa. Ancora libera a li consoli presenti e venturi doe bote de vino ogni anno, per le quale non debano pagar nulla.

Lo tercio capitulo, che li patroni de le nave possano per loro bisogni comprar cantara cento de bischotto sensa pagar nulla, e le nave picole cantara cinquanta.

E, compiti li presenti capitoli, sono compiuti li sopra dicti pati de la pace e per la via bona e visitata.

Testifica per testificatione de lo ambasadore sopra dito e contento de le cosse di sopra contene, e lo dito ambasador è sano e voluntarie e in suo centimento, e cossì testifica per bocha de quello qui a facti li presenti pacti con lo dicto ambasadore e est locumtenente de re grande sopradito — Dio fassa durar la sua honoransa e prosperar in la grande la alta segnoria in ogni cossa — lo quale è in ogni perfactione de centimento e ogni altra cossa per

(1) Cioè « per le altre cose questa disposizione, s' intende, non ha vigore ».

potere far testificansa, e li testimoni, li quali se sotoscrivano, testificano e fano fede aver inteiso per bocha de re como esso ave dato larga e ampla bailía de poter fermare li sopra dicti ordini e pacto a lo caito sopradito: e le cosse supradite sono state testificate ne la [second]a decena del mese de razeb benedeto in lo anno 869 *(marzo 1465)* — Idio ne daga bene in questo anno e nullo bene non pote esser sensa esso Idio. —

E testificano de le cosse sopradite e ancora como li pacti sopra diti sono fatti per termino de trenta anni de lune, e incomensano da lo jorno e l' anno scripto de sopra.

Se verso Genova o vero de paexi a essa sotoposti venesseno nave o altri legni per nolezar a Mori, non ce debano partir li dicti legni sensa lasciar recona (1).

Et anche [riguardo] il capitulo scripto di sopra per facti de vectoagle, vole la altessa de re possiano trazer grani de paexi subditi a la alta cita quando valerano cinque besanti.

A ora vole, est contenta la altessa de re, per esser cambiate le monete, se intenda posano trazer vectoagle quando valerano bezanti quindeci, cioè cinque sexti de una dobla de oro (2), como se contenia in uno commandamento pietoso segnato per mano de la altessa regale Ameria Octomenia (*Omar Othman*) — Dio ge adiungia victoria misericordia honoransa e reverentia — e li dicti testimonii anno visto lo dito comandamento.

Et in la somma de li capitoli de li pacti dicti de sopra li quali á affermati la alta segnoria – la quale Idio mantenga — zonze uno capitulo in lo qual contene: che tuti li captivi zenoezi li quali se conteneno in la carta e pacti di sopra, sempre che sera intezo in la alta cita o vero terre a essa sotoposte sia alcuno Zenovexe captivo, subito sia dato a lo consulo, nè deba restar in posansa de alcuno lo qual lo tegna per captivo: et se per caxo manchasse lo consolo, se debano dar a li mercadanti. Et vole la altessa de re che questa adicione dure, nè debia aver alguna contradicione.... (3). Et cossì ene compiuto lo capitulo sopra dicto.

(1) Reconna o riconna — Dall' arabo *rohand* « ostaggio ».

(2) Vedasi Appendice I[a] alla P. I[a], *Cenno sulle monete*; in fine alla nota sul *bisante*.

(3) Parola illeggibile.

DOCUMENTO XI.

(Arch. di St. - Franzoni - *Informazioni date dalla Rep. ai suoi ambasciatori.* Ms. n. 652, pag. 327).

Istruzioni della Signoria a Gio. da Levanto, ambasciatore presso il Re di Tunisi (1).

1466 — 25 giugno.

Baldassar de Curte, vicegerens etc. in Janua, et consilium antianorum, et officium quatuor ad hec deputatum.

Hec sunt que in mandatis damus vobis spectato viro Jo: de Levanto, legato nostro ituro ad regem Tunetis, ad quem damus vobis litteras credentiales. — Ibitis cum hac navi Justiniana et quam primum, Deo concedente, Tunetem perveneritis, ante descensum vestrum de navi, vocate ad vos consulem et mercatores nostros, qui illic sunt, dicimus principales domorum, et cum illis consultate, an prius descendendum a vobis sit in rebato (2), (ubi audimus de more legatos primo saltem descensu solere descendere, et post aliquot dies pro maiori commodo in fundaco mercatorum habitare) vel recto cursu ad fundacum mercatorum concedere; et id agetis quod mercatores consuluerint, habita dignitatis nostre et rerum utilitatis ratione.

Verum, quicquid sit, cum in fundacum mercatorum perveneritis,

(1) Invano ho cercato in Archivio la copia originale di questo documento. Lo riproduco quale ce lo tramanda il Franzoni, rilevando però i varii errori di trascrizione da lui commessi col porre fra parentesi, accanto ad ognuno di essi, la locuzione che mi parve la più probabile, seguita da un punto interrogativo.

(2) Vedi Parte 1ª del pres. vol., nota 134.

facite dare vobis domum, in qua habitat nunc consul, et ea sit vobis soli habitatio quamdiu istic morari a vobis contingat.

Post hec videbitis an rex sit istic vel extra Tunetem; si istic erit curate omni studio et diligentia vestra ab eo audiri, quidnam (quoniam?) res, propter quam vos mittimus, exigit merito celeritatem, ut videamur casum magnificare (?). Si vero extra Tunetem esset, tunc cum mercatoribus istic consilium capite, an adeundum sit ad regem ubicumque sit, an istic eum expectandum: in quo, cum non possimus consilium certum vobis prebere, arbitrium vobis atque mercatoribus relinquimus id faciendi, quod rei huic utile magis ac necessarium fore cognoveritis. Ubicumque tamen vel in Tunete vel extra conspectum regis adieritis, redditis Celsitudini sue litteris nostris credentialibus et facta commendatione nostra et nostre civitatis, dicetis hec verba.

Cum longo tempore factos esse....... habitatores, et...... regni sui ea opinio..... (1) fide, ut humane ac amice tractari apud Dominationem suam speraremus, sicuti usque adhuc pro benignitate sua et antecessorum suorum factum fuit; credidimusque et etiam credimus in toto orbe nullum regnum nobis amicissimum atque humanissimum magis fore quam regnum Tunetis; in quo etsi negotiatio sit cum utilitate nostrorum, non est tamen sine sue Celsitudinis beneficio; et si antecessores sui in regia sede nos in amore et caritate semper retinuerint, securitas (Serenitas?) sua hoc idem tempore suo usque adhuc permaxime demonstravit. Si nunc aliter fieri videretur, putare non possemus hoc de mente sua fore, que sapientissima est, iusta atque humana; attamen casus qui novissime accidit in primis (personis?) nobilium civium nostrorum Cattanei de Vivaldis et Benedicti Joannis Pinelli sine ulla ipsorum culpa ad simplicem unius accusationem, sine testibus aut alia legali probatione, admirationem toti civitati nostre prebuit, et dolorem, considerantibus nobis quanta res sit, cives nostros mercatores istic cum magna fide et negotiatione viginti (ingenti?) habitantes verberibus affectos esse, praeter leges omnes divinas atque humanas ac praeter omnem et omnium temporum consuetudinem. Putabamus istic nostros ab omni iniuria salvos semper esse et sub singulari protectione a sua Clementia retineri; ubi maxime quicumque ex suis ad nos veniunt, non modo sicut amici, sed sicut fratres retinentur. Doletur a nobis civium

(1) Lacune esistenti nella copia stessa del Franzoni.

nostrorum incommodum, pro quibus intercedere semper debemus; sed non minus ipsa opinio apud ceteras nationes quod illic male tractari videamur.

Non suam voluntatem, non suam sententiam accusare volumus, sed eorum qui hec egerunt et quorum causa tantus error processit; pro quo Benignitatem suam orare duximus, ut bonum animum nostrum erga suam Serenitatem considerare velit, maximeque in suo regno bonam et liberam negotiationem contemplare, providereque, ut falsus accusator penam tanti erroris sentiat: de cetero, non sic agatur contra mercatores nostros, nisi digne cognitum sit illos errasse: digneturque facere, ut qui opinione (?) in suo regno vivimus sua clementia et observantia servemur; ut perseverare in negotiationibus nostris bono animo possimus, et non cogamur illam deserere. Quod si [hoc] grave nobis esset, non tamen cum beneficio suo esse videretur. Ob hanc causam vos ad eam Celsitudinem missum fuisse, ut facti querellam faceremus, et remedium peteremus per quem intelligatur tale factum sue Celsitudini displicuisse, et nos videamur in honore nostro esse preservati; et quod nostri, qui ex nobili et magna domo apud nos sunt, in suo etiam honore preserventur.

Videbitis quid ad hec vobis respondebitur. Putamus regem excusaturum hunc errorem, et bona verba dicturum; quam excusationem atque verba bona ostendite vos in bonam partem accipere et cum stabili opinione, ut de cetero credamus nostros istic bene et multo melius tractari; attamen ut intelligat, si aliter fieret, nos coactos esse negotiationem illam deserere, id quod esset contra mentem nostram.

Poteritis enim (etiam?) si, vel in respondendo, vel in verbis suis esset ulla dilatio, aliquando, si non regi et saltem aliquibus ex suis dicere: expectari istic multas nostrorum merces, quibus utile erit si intelligerit (?) (intelligerint?) in hoc casu satisfactum nobis fuisse, quod bono animo merces suas istic exoneravit (?) (exoneraverint?), ne hoc casu in ista dubitatione consilium aliud suscipiant. Si responsum peteretur a vobis quid fieri in re ista vellemus, respondere poteritis, sapientiam tanti regis scire quid deceat et providere opporteat; attamen hec dici posse, ut qui falso cives nostros accusaverunt, quive huius mali causa fuerunt, si aperte puniantur, aliquid esse in suplementum (?) (exemplum?) tanti excessus: verumque speciali privilegio ac lege decernere velit, ut de cetero nemo Januensis verberari possit pro causa civili, vel que civilis esse videretur, nec etiam

pro delicto nisi, facto diligenti processu, constabit eum fuisse delinquentem; quod quidem etsi iustitie Dei conveniat nos habebimus ad gratiam singularem, ut nostri eo privilegio istic frui possint, sicut etiam fruerunt apud illustrissimum Sulthanum (1), apud quem minima est negotiatio. Non possumus multum super his instruere, quia non satis quomodo res hec et qua causa processerit intelligimus, nisi quantum ex vestris litteris cognovimus tunc; etiam quid sequutum sit post hunc casum scire [non] possumus. Posset forsitan rex ille demonstrasse hoc sibi displicuisse, et mercatoribus nostris ita spem bonam pro futuro dedisse, ut paucioribus ac levioribus verbis opus esset: et posset etiam forsitan res in deterius esse prolapsa, ut his verbis opus esset ac etiam acrioribus. Eritis illic cum mercatoribus nostris a quibus esse... cognoscetis; poteritis eorum consilio mitius loqui, aut aliquid acrius prout tempori et rei conveniet; pro nostro consilio cognoveritis servare.... nobis modestiam omnium verborum et ostentatio.... (2) ad servandam potius benevolentiam suam. Volumus ante reformationem istius census et responsionem integre habitam, quod de re alicuius privati sermonem faciatis, nisi esset alia iniuria similis aut talis, que videretur vobis posse cum ista coniungi; sed, compositis que ad querellam iniuriarum pertinent, si quid esse vobis videbitur, quod ad aliquem mercatorem in privato pertineat, ubi commendatio nostra illi regi sub verbis honestis et humanis mercatoribus nostris prodesset, id placet nobis faciatis; et, si quis esset qui debitum aliquod vel aliud quid ab illo rege repeteret, quod intercessione et opera nostra (vestra?) consequeretur, volumus aliquid ex hoc a tali mercatore repetatis, quod converti possit in diminutionem presentis impense, quod minus esse non posset quam decem pro centanario; [sed] minuendum possit arbitrio vestro, si ita videbitur, considerata rei vestre conditione.

Perfectis his et adimpletis que perfici a vobis potuerint, redire quam celeriter potestis mementote.

Damus vobis normam impense vestre ordinate, de qua notitiam mercatoribus istic facietis, ut intelligant, quid fieri ab eis debeat, et quomodo pecunias ad hunc sumptum invenire possint; de quo tamen ad eos litteras damus particulares, sicut vos videbitis.

Datum Janue die 25 Junii.

(1) Si allude al Sultano d'Egitto.

(2) Stessa osservazione fatta a pag. 178.

DOCUMENTO XII.

(Arch. di St.; Franzoni, ms. 652, *Informazioni date dalla Rep. ai suoi ambasciatori*, pag. 616 (1). — Sala 58, *Istruzioni*, n. g. 2707 B).

Istruzioni al nob. Benedetto Fieschi, ambasciatore a Tunisi.

1474 — 29 marzo.

Guido Vicecomes etc. (2) et consilium antianorum communis Janue.

Hec sunt que in mandatis damus vobis, nobili civi nostro et oratori ad regem Tunetis, Benedicto de Flisco.

Ibitis Tunetem et illic ante omnia vocabitis ad vos consulem et mercatores nostros, quibus reddetis litteras nostras, quas illis scribimus, et exponetis causam vestre legationis, ut simul consultetis quid agi oporteat in eundo ad regem et in expositione vestrorum mandatorum et presertim in hoc, si forte rex illic non esset, an eundum a vobis fuerit ubi rex sit, vel expectandum eum illic donec revertatur: in quo contentamur, ut id agatis quod consuli et mercatoribus melius videbitur.

Cum vero ad presentiam regis perveneritis, exhibita a vobis consueta reverentia, reddetis Majestati sue litteras nostras creden-

(1) Nel manoscritto del Franzoni è posta la data del 29 marzo 1479, ma è un errore del poco esatto copista, che scambiò la cifra 4 col 9; non vi ha dubbio in proposito, secondo risulta dalla minuta di cancelleria succitata (*Istruz.*, filza 2707 B) e da altri documenti.

(2) Governatore di Genova, dal 7 luglio 1473 al 19 ottobre 1475.

tiales, quas ad eum scribimus; quibus perlectis, et facta in primis commendatione nostra, sue Serenitati dicetis hec verba: Majestatem suam scire quod longo tempore natio nostra illic negotiatur, et qua fide, quo amore agitur inter suos et nostros, terra et mari, ubicumque contingit simul negotiari, ita ut nullum Christianorum genus putemus fore qui cum sua Majestate suisque subditis in maiori pace et majori amicitia quam nos vivant: ex quo, etsi nostri ex ea negotiatione non parum commodi accipiant, non minus putamus illi regno et subditis suis utile fore. Preterea pacem scriptam esse inter suam Majestatem et nos, quam decet sancte et incorrupte ex omni parte servare, nam quantum in nobis est nihil pretermittemus, quod ad hunc effectum pertineat: ita rationabile videtur nobis suam Majestatem, que sapientissima est et natura ac de moribus bona, velle; et, si quid accidit, quod hoc perturbare videatur, tollere ac demere. Cum spes nostra sit Majestatem suam debere ad hec providere, ideo vos ad suam Majestatem mittimus, precantes eam et exhortantes, ut adhibere operam vellit, quod pax bona et sancta inter nos vigeat et in negotiatione mutua cum bona pace et cum bona amicitia possit perseverare.

Secunda causa est, quod nonnulli istic mercatores nostri vendiderunt merces suas Majestati sue bona fide et crediderunt promissis eius, sicuti tam sapientissimo et bono regi credere licet; aliosque fuisse, qui similiter cum serenissimo nepote suo rege Constantine contraxerunt et de non parva summa, et tamen neque a sua Majestate, neque ab ipso nepote suo satisfactionem habere posse videntur; quod certe, nisi mercatores nostri affirmarent nobis, vix credere possemus hoc de sue Majestatis voluntate prodire, qui, sicuti justitiam colit, qua nihil est quod ad reges magis pertineat, quorum potestas a Deo data, et cui justitia supra omnes humanos actus placet; ita incumbit illi, quem fama [currit ?] bonum et justissimum regem esse, advertere plurimum, ne cuipiam fiat injuria. Intelligere Majestas sua debet, quod si mercatoribus nostris non satisfieret, non possent istic negotiari, et si eos propter hec discedere oporteret, suo exemplo traherentur ceteri ad discedendum ex illo regno; quod sua Majestas velle non deberet, et ex hoc nos precari suam Majestatem ut providere velit, quod mercatoribus nostris quod a sua Majestate vel ab aula sua et item ab illo serenissimo nepote suo habere debent ita satisfiat, ut querelandi causam non habeant, sicut pro sua clementia et bonitate spera-

mus illam facturam. Due sunt nature credita: unum pro mercibus quibus satisfactio promittitur manifesta; alterum pro quo fiunt assignationes in doana ad excusandum in drictibus; et in hoc audimus culpam procedere a domino doane, qui tales assignationes nunc non acceptat, dicens a quodam tempore citra obbligari a sua Majestate ad dandum ei omni anno duplas viginti mille in auro in capsia sua: ex quo non potest huiusmodi assignationibus, prout solebat, respondere. Quamcumque viam satisfactionis erga nostros sua Majestas suscipiat modo effectum habeat non est a nobis curandum; sed hec diximus, ut sua Majestas intelligat unde hec novitas in magna parte insurgit, licet credita mercatorum nostrorum etiam soleant hic a sua Majestate numeratam satisfactionem habere, prout equum est atque sanctum, et sic fieri petimus et speramus a sua Majestate.

Prima enim causa est, quod cum in suo regno sunt nonnulli captivi nostri, qui non possunt pro pace nostra retineri, pro quo clamor eorum venit ad nos, et ipse Deus pro pietate excitat nos ut pro sua liberatione intercedamus; ex quo Majestatem suam precamur, ut eos omnino velit facere relaxare in observationem bone amicitie et in beneficium pro Deo ipso, qui justitiam, ut jam diximus, et pietatem inter prima rerum humanarum officia fore statuit (1).

Hec sunt que a vobis primo exponenda erunt, et prius intelligendum quid respondeat quam ad alia transeundum. Intelligere enim nescimus quid possit respondere, nisi excusare aliquo modo tempora, vel excusare factum illud doane; in quo erit a vobis repetendum, spem nostram esse quod sua Majestas huic rei opportune provideat, sicque nos rogare suam Majestatem, ut vivatur cum justitia et amore.

Si vero excusaret debitum nepotis sui regis Constantine, et diceret se pro eo non teneri, respondete, quod cum hec consuetudo sue Majestatis fuerit satisfacere semper, non modo pro nepotibus suis et sua aula, sed etiam pro Archaitis; ideo mercatores nostros

(1) Tutto questo capoverso, che comincia con « Prima enim causa » e finisce con « officia fore statuit », dovrebbe essere posto più innanzi, come il lettore potrà osservare. Nondimeno, per mantenermi fedele alla minuta di cancelleria, ond'è stato trascritto, e alla copia del Franzoni, entrambe custodite nel nostro Archivio, ho creduto di non fare alcuna trasposizione.

liberius suis credidisse, quod aliter non fecissent; ex quo quod sua Majestas pro sua bonitate, pro sua consuetudine fecit, equum est ut faciat saltem pro debitis factis usque ad huc; propter quod, si dicet de cetero non velle obbligari pro suis, mercatores nostri in negotiis suis de cetero melius advertent; licet, si nulla fuisset consuetudo, sicuti semper fuit, justitia tamen hoc vellet, quod sui cogerentur ad satisfaciendum nostris, quibus sunt ex aliqua causa debitores; propterea, quod aliter negotiari illic aut mercatura agi non posset, et justitie locus non foret, si debitores suis creditoribus satisfacere non cogerentur; quod ad suam Majestatem pertinet, et ad hoc pro Deo et mundo obbligatur; et eo magis, quod pecunie, quas ille d. rex Constantine debet, expense sunt in gentibus armigeris sue Majestatis.

In his tribus erit a vobis omni studio instandum; primo, pro relaxatione captivorum propter Deum et justitiam; secundo, quod nostris mercatoribus a rege pro eo quod debet sit satisfactum, et ille assignationes in doana facte effectum habeant; tertio, quod sua Majestas pro nepote suo satisfaciat vel ita provideat, ut nostri juste queri non possint. Si enim videretis in his esse difficultatem, poteritis, interloquendo cum illis Mauris aliquando tamquam ex vobis, dicere, videre vos manifeste necessarium fore, quod mercatores nostri ex eo regno discedant. Non dicimus quod hec verba regi dicantur, sed aliis, interloquendo, aliquando dici poterunt; et addere, vos in mandatis habere, nisi aliter provideatur, iubendi mercatoribus nostris, ut ex eo regno discedant, et alia faciant, que ad rei huius favorem pertinere videantur.

Et quoniam diximus primum curandum a vobis esse liberationem captivorum, volumus intelligatis, nos ex nostris intelligere Petrasanctenses, Calvenses et Bonifacinos. Hoc idem dicimus de Lombardis, si qui essent, quia animo omnes cives sumus sub uno ovili (1); sed pro Genuensibus et aliis ut supra agi intentius potest, quia rex ad hoc ex pacto obbligatur expresse. De Lombardis vero si non expresse tamen tacite debet intelligi, et si non agi ex pacto, bonis potest contendi rationibus; quia non minus grata nobis erit Lombardorum, si qui sunt, liberatio, quam nostrorum aliorum, quia idem sumus et esse debemus.

(1) Cioè: sotto la signoria del Duca di Milano.

De tempore vestre legationis nescimus quid statuere vobis possimus ; contentamur, quod in hoc complaceatis mercatoribus illis nostris, quorum interest, et qui providere debent sumptibus vestris ; quia nolumus in hac legatione ex publica pecunia impendi, nisi duplas quinquaginta sub lege decreta ; quas committimus consuli et massariis illic ut vobis persolvant, et exinde recuperent ex bonis vel debitis que ex hac legatione vestra recuperabuntur.

Datum Janue die 29 Martii 1474.

DOCUMENTO XIII.

(Arch. di St.; *Divers. Comm.*, fogliazzi, filza 42, n. g. 3062)

Lettera della Signoria al Re di Bona.

1483 — 2 maggio.

Excelso principi moley Abram, regi Bone in Bona.

Jhesus.

Excelso principo moley Abram, rex Bone. La caxone de questa si è per avisar la segnoria vostra, como davanti da noy è staito li parenti e amixi de Ludovico e Anthoono Maroxi, citadini nostri, e maximamenti lo egregio meser Luciano de Rocha, caro citadino nostro. Li quali ne ano facto grande lamenta per parte de lo dicto Ludovico e Anthogno, digando, como la segnoria vostra aveiva apaltato alo dicto Ludovico la dugana e altre cabelle vostre e como avanti de lo tempo de meixi IIII e iorni XVIII lo aveti levato da lo officio so, e più, como li aveti posti in prexone, no voliando fare con lo dicto Ludovico raxone; per la quale raxone lo dicto Ludovico dixe, la segnoria vostra resta dare più de doble $\overline{\text{III}}$ (*3000*) Ancora como aveti preizo Antogno contra lo quale per justicia no poteti dire nulla.

Per le quale cosse, atento la fama de la bona justicia de lo seren^mo^ vostro padre, re de Tunexe, cossì speremo de la segnoria vostra, de la quale se marevegemo de tre cosse. La prima che avanti de lo tempo haveti levato da lo officio lo dicto Ludovico. La seconda ène [che] teneilo (1) in prixone in castelo. La tercia, che dacti

(1) Cioè « lo tenete ».

destraso (1) a Anthogno so fradelo, con lo quale la segnoria vostra nullo obligo ha. Per le quale cosse requesti da li dicti nostri citadini, ancora per opera de justicia semo requesti a pregare ala signoria vostra ve piaxe administrare justicia a lo dictu Ludovico, asò che se jntende la segnoria vostra esser justa e justissima, imperochè cossì fasando serà fama de voy per lo mondo de la justicia vostra, como è de quella de vostro padre, lo quale, per mantenere justicia a tuti li mercanti, ha facto lo locho de Tunexe magnifico loco. Noi alo presente ala segnoria vostra no requiremo salvo justicia, la quale noi altri principi per bocha de Dio semo obligati a mantenerla. In concluxione ve pregamo voliati liberare li dicti de castelo de la carcere e ordinare sia facta la raxone de lo dicto Ludovico e liberare Antogno so fradelo. E cossì fasando, fareti de vostro honore e cossa acepta alo Dio grande e a noi cossa gracta, e si averemo per caro che jntendamo (2) che le nostre lettere appresso ala segnoria vostra hano facto fructo ali citadini nostri, li quali ve arecomandemo. No altri, se in queste parte possiamo fare alchunna cossa, semo presti.

Data Janue die ij^a^ madij 1483.

(1) Cioè « danno ».
(2) Vale a dire « ci avremo per caro d'intendere ».

DOCUMENTO XIV.

(Arch. di St., Franzoni, *Informaz. della Rep. ai suoi ambasciatori*, ms. n° 652, pag. 801).

Istruzioni a Francesco Panigarola, console in Tunisi.

13 maggio 1488.

Paulus de Campofregoso S. R. Ecclesie titulo Sancti Sisti presbiter cardinalis, ducalis Januensium gubernator, consilium antianorum et officium Tunetis communis Janue.

Hec sunt que in mandatis damus vobis Francisco Panigarole consuli designato Januensium in Tunete. Conscendetis, Deo auxiliante, galeonum Nigronum, qui de proximo Tunetim navigaturus est, ad quem locum vos incolumem ducat Deus. Cum autem illuc perveneritis, ante alias vestras omnes actiones, quas volumus postponatis, volumus serenissimum regem adeatis, ad quem damus vobis pro infrascripta re litteras credentiales. Cum vero coram sua Maiestate constitutus fueritis, factis condignis commendationibus vel huiusmodi solemnitatibus que fieri solent de more a nobis, ipsi regi reddetis litteras nostras; que, et ipse credentiales sunt, narrant tamen partem rerum a vobis longiore sermone exponendarum. Dicetis sue Maiestati nobis nihil molestius fuisse quam intellexisse ea que fedifragus ille Nicolaus Lercarius fecit de Mauris illis, et quantum non nos tantum, sed universa civitas ex isto nephario facinore convincta fuerit; et quemadmodum, statim nuntio tali habito, scripsimus domino Lamberto (1) et alia fecimus; que licet vobis optime nota sint, qui om-

(1) Lamberto Grimaldi, signore di Monaco.

nibus, quando hec acta sunt, interfuistis, habetis etiam copiam processus hic facti, quam vobis damus: que omnia recitaremus nunc, nisi eadem scripta essent, que vos videre poteritis. Et eadem, si fuerit opus, singulatim dicetis, et sicut nos ob reverentiam sue metuendissime altissimeque Majestatis et observantiam pacis, que est cum sua Maiestate nobisque, omnia fecimus que fieri a nobis potuerunt, nec ad implenda ea ad que tenemur eiusdem pacis [vigore ?] quidquam pretermissum a nobis est; non tamen successisse rem prout forsitan fuisset voluntas sue Majestatis et nostra; tamen hoc non posse nobis imputari. Nos tamen esse huius animi non dimittere hanc rem omnino: si contingat in dies aliquid fieri posse pro ipsorum Maurorum liberatione, id libenter faciemus, nec animo aliquid ultra propensius habebimus. Erit ante omnia vobis specialis cura sue Majestati demonstrare quemadmodum d. Lambertus de Grimaldis nobis non paret, ut scitis; imo vivit pro arbitrio: si tamen responderet Monachum factum esse territorii genuensis, dicetis multis iam annis preteritis de manu Reipublice nostre ereptum fuisse, nec d. Lambertus. . . . . (1). quia constat, quod contra Nicolaum Lercarium fecimus omnes justificationes in observatione pacis, et d. Lambertum nobis non parere; res nostra ipsa propria tuetur (?). Ultra processus, quos portatis, damus etiam vobis nostras patentes litteras nostro pendenti sigillo munitas, cum aliis sigillis, ut videbitis; que erunt nobis (vobis ?) maxime utilitati, quibus omnibus credimus abunde posse satisfacere ad justificandam ex omni parte rem nostram. Preterea facietis querellam Majestati sue quemadmodum regij officiales habent previas (2) multas solutiones, quas facere debent mercatoribus pro mercibus quas emunt, quandoque recusantes, quandoque protrahentes debitum nulla ratione et nullo colore; unde quotidie multa oriuntur mala. Nam mercatores nostri, destituti spe habendi solutiones suas, per malas et indirectas artes conantur recuperare que non potuerunt bona; precabitisque suam Majestatem in hoc velit aliquod remedium adhibere; hoc etiam, preterquam quod justum est, regium etiam decus respicit, cuius fama iusticie tanta est, quanta in nullo alio rege inveniri possit. Dicetis, nos grato animo accepisse ea que ab

(1) Lacuna esistente nella stessa copia del Franzoni.

(2) Cioè « mature a pagarsi ».

oratore nostro superioribus mensibus de sua Majestate facta sunt, optareque uti que conventa sunt pacta serventur. Commendabitis nostros mercatores in omnibus eorum actionibus, presertim in exactionibus debitorum (*sic*) suorum, sive privati sint debitores, sive curiales.

Dabitur preterea vobis Troili Spinule memoriale quoddam pro quadam . . . feceritis nobis rem carissimam, si pro . . (1) omnem sollicitudinem habueritis ita, ut sui voti compos fiat.

Insuper ordinabitis nostri parte cum mercatoribus illis, ut drictus impositi, qui revera impositi sunt ad communem utilitatem mercatorum negotiantium in partibus illis, exigantur sine difficultate, quia hoc non tantum pro se justum est, sed etiam fieret malum exemplum, si deinceps contingeret aliquas provisiones fieri ad utilitatem illorum qui emerunt [illos] drictus [ut debeant ?] alias vias aggredi.

Luchinus Justinianus habet duo instrumenta, pro quibus habere debet ab illa curia dublas septingentas: habebitis curam etiam toto posse ut illi satisfiat.

Et quia a Jacopo Cazerio facta fuit nobis maxima instantia, volumus illi esse auxilia pro liberatione Hieronimi eius fratris adhuc in carcere detenti; volumus etiam, et pro honore nominis januensis, et quia ipsa res est per se iusta, ut quanto citius fieri possit curetis omni opera et omni denique via ut a captivitate liberetur.

Scribimus consuli et massariis Tunetis, ut vobis solvant dublas $\overline{\text{XIII}}$ (*13000*), quas hic exbursavimus pro rehabendis Mauris. Curate illas habere omni diligentia: si illas habueritis bene quidem; casu quo, tentatis viis omnibus, id assequi non possetis, sumus contenti, et ita vigore presentium damus vobis facultatem, eas exigere posse de mercibus illis, super quibus exigere curatote, consulatus vobis obvenientes (2). Vos item dedistis nobis hodie dublas duas: querite eas habere modo supradicto.

Francisce, ut videtis per litteras credentiales ad regem illum, damus vobis nomen oratoris: si contingat vobis habere rationem a rege illo, prout credimus, volumus, quod in hoc fiat judicii vestri: date vobis tantam partem quantam vobis videbitur. Vos vero significabitis nobis quantum habueritis et quantum impendetis.

Data Janue die 13 Maij 1488.

(1) Stessa osservazione fatta a pag. 189, n. 1.

(2) Cioè « i diritti di consolato ».

DOCUMENTO XV.

(Arch. di Stato; *Diversorum Comm.*, filza 49, n. g. 3069).

Istruzione a G. B. di Monteburgo, inviato a Tunisi.

28 febbraio 1492.

Augustinus etc. (1) et consilium officium rebus Tunetis prepositum communis Janue.

Hec sunt que in mandatis damus vobis Johanni Baptiste de Monteburgo ituro Tunicem ad serenissimum regem illius et nostros mercatores, qui inferius describuntur.

Egregie vir nobis carissime. — Havemo maior fiducia et speranza in la prudentia vestra che in lo scrivere nostro, parendone che debiate saper parlar et tacere et governar le commission infrascripte secundo la opportunità et le conditione de le cosse che trovereti in quello loco. Noi ve diremo la caxone de la andata vostra, et poi vi distingueremo sotto brevità lo modo che havereti a tenere.

Per qualque segni et ancora per qualque relationi ne pare intendere che siano alcuni Jenovesi che tenteno et cerchano de far qualunque insulto e scotizo (2) in lo loco de Bona o altri lochi subditi de quello serenissimo re, la quale cossa ne dispiace summamenti per la integra pace che havemo cum sua maestà et gratia de benevolentia che portemo a le cosse soe; et ancora che quello diremo dissotto per ferma certeza non habiamo, tamen la affection nostra fa che in ogni prosperità de soa maestà se conviene mostrar allegressa,

(1) Agostino Adorno, governatore dal 13 sett. 1488 al 26 ott. 1499.
(2) Vedi pag. 105, nota 217.

et in ogni suspictione de adversità non possiamo se non essere tanto timidi como in cosse nostre proprie. Et questa raxon propterea ne ha facto ancora accelerare la andata vostra et non perdere più tempo in expectare novelle più certe, persuadendose che quello serenissimo re, accada quello se voglia, debia prendere l'animo et la sincera voluntà nostra, et parendone ancora che possa seguire maior periculo in tardare la advisatione, che in significare cossa, che possa essere dubitativa.

Questa è la cassone de la andata vostra. Voi adunche quamprimum sareti descezo in terra, havuta conferentia con li mercadanti nostri, de li quali de sota vi noteremo li nomi, et non cum altri, cerchereti di intendere da loro, se in quello paese se ha noticia de tale cossa, et se non fosse noticia, statim andereti a la maestà del re, et, sotto lettere nostre credentiale, le exporeti como noi havemo la suspicione de la quale di sopra havemo decto, de la quale havemo immenso dolore; e per questo non havemo guardato nè spesa, nè difficultà, nè rispecto altro alcuno, ma subito ve havemo mandato, aciò che la maestà soa possa provedere a la sicurtà de le cosse soe, et possa ancora intender lo animo et observantia nostra verso la grandezza soa. Et però che forsa se poteria dire che se meraviglia che nostri Jenovesi cum la excelentia soa tenteno simile cosse, respondereti: che non è cossa nova se in una tanta natione, como siamo noi, se trova qualquno mal correcto; che ancora in altre natione se trovano persone, che osano et tentano cosse fora de ogni convenientia; che a la sapientia soa deve bastar che li rectori de la cità et tuti li citadini siano sinceri et affectionati a soa maestà, li quali, sempre che simili tristi et desobedienti venissero a le mane loro, fariano per modo che ogniuno intenderia quanto ne despiace che persona alcuna faccia cossa ingrata a soa maestà.

Et sotto simile parole, se vi fosse porto qualque querela, mitigareti lo animo regale, et in ogni loco et tempo che vi parerà congruo osservareti le cosse nostre pronte et apparecchiate ad ogni gloria de la grandeza soa, aricomandandoge strectamente li cittadini et mercadanti nostri chi sono in quelli soi regni, o chi in venturo lì vegnirano; facendoge ancora intendere como noi, cognoscando la summa justicia che per ordine de soa eccellentia se mantene in li soi regni, et per la bona pace havemo cum sua maestà, siamo in molti pensamenti de acrescere le mercantie et facende nostre in quelli regni; persuadendose che ogni cossa nostra in casa de uno

degnissimo et amicissimo et iustissimo re debeno esser reguardate et secure como in li magazini nostri.

Questo... (1) quando lì non fosse novella alcuna de questa facenda; ma perchè poteria esser, o che lì seria la noticia, o forsa che già seria tentato lo insulto et lo scotizo predicto, in tale caso bixogneria usar major descretione in porgere le parole vostre, dicendoli che, quamprimùm qui è stata noticia de tale cossa, senza alcuna dimora vi havemo mandato a soa maestà; ma che è da credere, che quelli hanno pensato tale machinatione se siano guardati da ogniuno e principalmenti da noi, per cognoscere la divotion nostra verso la maestà soa, la quale non haveria possuto patire che se tractasse cossa, che podesse producer interesse o mancamento a soa signoria: che soa maestà debe prender l'animo et intentione nostra, la quale ha facto quanto è stato in soa mano.

Et cum simili parole, che da voi sapereti dire et che ancora li mercadanti nostri predicti, li nomi de li quali serano qui dissotto, ve aricorderano, fareti ogni sforzo che la maestà soa reste contenta de li facti nostri.

Queste sono quelle cosse che ve podemo al presente ricordare; ma se considerereti quante cosse pò accadere, le quale non possèmo pensare, nè de quelle darve instructione alcuna, ve convene desvegiare, et secundo le conditioni de le cosse che trovereti accomodare la executione vostra; habiando sempre conferentia de tutto lo vostro affare cum li mercadanti nostri, como disopra se dice, che se descriveranno disotto.

Li nomi de li mercadanti, cum che haveti a conferire, sono questi:

Baptista de Grimaldis, Jacobus Lercarius, Joannes Palmarius, Paulus de Rapallo.

Ve dagamo doe lettere de credentia, l'una a li dicti mercadanti nostri, l'altra ala maestà de re, le quale a so tempo presentereti.

Como ve havemo dicto a boca, questo tracto se debe fare a Bona, et per questo, se li venti lo permeterano, seguireti la via de ponenti et anderete in primis a Bona, et sotto secretanza direti a lo archayto (2) de lo loco cum uno torcimano (3) tantummodo tuto

(1) Piccolo guasto.
(2) Cioè: il Signore del luogo.
(3) Vedi nota 64 della Parte I^a.

quello che haveti a significar a la maestà de re, pregandolo che fino a tanto sareti fora et partito de lì tegna questa cossa secreta, aciò che la galea et altri non ve dagano destraxo (1); alo quale alchayto adrizemo una lettera di credenza in lo nome vostro. Se la galea suddetta vi se acosterà, o altri brigantini, et vi domandasero la caxone de la andata vostra, finzereti che seti capitato lì et che volete andare a Tunece ad aspectare la nave for.... a (2), la quale de levante se especta in Tunice cum frumenti per far lì certe commissione de mercadanti.

. . . . Cum ogni diligentia et studio cerchereti de partire presto de lì, però che è sempre dificile cavare gente de caza.

Perchè è venuto doi Mori, procuratori de lo archaito Gemoxi, per haver certe robe de lo dicto archayto cairiche su lo galleone de Augustino Petito, et in la summa de le cosse usano qualunque varietà de parole, direti a quelli mercadanti se faciano dar lo vero inventario de lo dicto archayto cum suo juramento et translatato in latino et sottoscripto per doi de loro, che ne lo mandate a lo più presto sia possibile per dicti Mori, aciò possiamo trovar la verità.

Data Janue die XXVIII februarij 1492.

A tergo dell'Istruzione leggesi quanto segue:

Johanne Baptista de Monteburgo. Noi ve havemo dicto per altera istructione quello havete a fare a li modi et forme che haveti a tenere in questa vostra andata, et per questa ve narreremo sotto brevità quello che de questa mattina havemo inteizo. Sotto astuto et stranio modo è capitato a le mani nostre lettere ziffrate scripte in Roma per Jo. Baptista Sixto, et per ipse letere apare che Benedecto Joanne Pinello et Petro Paulo de Vivaldo tentino in Roma de far insulto a lo loco de Bona et forza altri loci per via del Mazachareize (3); et, secundo che per ipsa lettera pare, zà se è fatto provisione de fan-

(1) Cioè « danno ».

(2) Guasto. — Probabilmente « la nave Fornara ».

(3) Regione bagnata dal fiume Marzacares, detto ora Masraga, Malfrag. — Ivi trovasi il porto di Marzacares, ossia Mers-el-Kharez, ora La Calle.

taria, altegerie et altre provisione. (Capitando prima a Bona habiati a mente prender da lo alchayto la fede de là che non farà nocumento alchuno a Genoexi se trovaseno o chapitaseno lì) (1), et per questa noticia vi mandemo là. Voi adoncha notificando queste cosse a li mercadanti de Tunice, cioè a quelli li quali in la vostra instructione havemo descripti, li fareti ancora noticia de lo modo per lo quale havemo intexo questa facenda et li nomi de quelli che tentano questo tracto, et, consultata la cossa cum loro, seguireti quanto per la nostra instructione se vè dicto. Ricordandove che de tutta questa materia, nè qui, nè in navilio, nè a Tunice, nè altro loco faciati parole cum alcuno, salvo cum li nominati per l'altra instructione. Data Janue die XXVIII februarii 1492.

(1) Il periodo incluso fra parentesi forma parte di una manda la quale cade a questo luogo.

DOCUMENTO XVI.

(ARCH. DI ST., sala 58, *Litterarum*, reg, 37 A, n. g. 1803).

Lettera della Signoria al console Jacopo Centurione (1).

1498 — 24 gennajo.

Sp.[to] viro Jacopo Centuriono, consuli januensi in Tunete.

Augustinus et Consilium. — Vederete, per lo extracto incluso (2), de le lettere, quale scrivemo a la Maestà de quello Ser.[mo] Re per liberatione de Pietro Paolo dal Fiesco e compagni et mercanti cum resarcimento de damni et interessi, como già altra fiata avemo a soa Maestà scripto, e veramenti ne pare questo caso degno de remedio e de natura che male se possa tollerare, sia per lo exemplo tristissimo, sia per la ingiuria grande quale ne è facta cum poco respecto de la amicitia nostra et de la pace. Unde siamo necesitati a imponervi che, statim havute le presente lettere et quelle lecte, preso da quelle la forma de lo requerire, compareate davanti S. Maestà, et presentiate dicte lettere, et a bocha faciate simile requesta, instando cum ogni sollicitudine che sia facto quanto noi requeriamo, como vole el debito e noi speriamo; perochè, altramenti faciando, la necessità ne induerìa, per lo mantegnemento de lo honore nostro et indenità de nostri citadini, ad vegnire a li remedij scripti, li quali, quando despiacessino ad alchuno, la colpa non sarìa nostra, siandosi tanto justificati quanto siamo. Questa serà cura vostra speciale, et de quello che averete facto aut spererete de fare ne dareti presto avizo.

(1) Vedi Parte I, nota 224.

(2) Vedi documento seguente.

DOCUMENTO XVII.

(ARCH. DI ST; *Litterarum;* reg. 37 A, n. g. 1803. Al re Boabdile (Abd Allah Mahammed.

Lettera della Signoria al Re di Tunisi (1).

1498 — 24 gennajo.

Serenissimo et potentissimo d. d. Boabdile Mahamed, regi Tunetis et totius Africe.

Quanto più consideremo l'antiqua benevolentia et reverentia che la nation nostra ha portato e continue porta a la Maestà vostra e a li predecessori vostri, la fama grande de le virtù vostre e de vostri maiori, donde est seguito questo mutuo amore et desiderio de servire l'uno l'altro quando l'occasione s'è offerta, tanto più se maravegliamo e dogliamo che, continuando la amicitia e pace antiqua, che al presente accade cossa, per la quale cum tanta iusticia se possiamo lamentare et dolere de havere sì malo tractamento in quelle parte. Erano soliti li Genoesi nostri in quella regione essere bene tractati, bene veduti, defensati, haviano ogni officio de amicitia; el medesimo faciamo noi et de presente facemo a qualunche Moro che vegna in questa nostra parte e talmenti como si fossino figioli nostri proprii. E siandosi (*essendosi*) da l'una e l'altra parte in questi termini, per la grande frequentia di navi, navili et mercanti, a l'una et l'altra parte è seguito grande utilità et est per seguire, quando piaccia a la Maestà uzare tali termini, che non habiamo de lamentarse cum ragione, cioè de voler vivere cum amore e pace, et non patire che ne sia facto così singulare

(1) Vedi Parte I, nota 224.

iniuria, como da lo excell.mo re de Buna (*Bona*) al presente si fa ad alchuni nostri Genoesi, cioè al nobile Pietro Paolo de Fiesco e compagni: li quali, como già havemo scripto a la Maestà vostra, siando stati presi cum uno navilio e mercantie in quello existente in le marine de Bona da due galee patronizate per Turchi, armate revera in la cità vostra de Tripoli da Mori e Turchi, sono stati consignati in mane de dicto Re, dove al presente sono, da li quali el dicto Re domanda recato sotto colore che li habia da dicte galee comperati; cossa certo non tanto da fare tra amici et benevoli como se reputamo noi, imo crudele e injustissima, et da non potere tollerare, che quello Re voglia di carne di nostri citadini fare mercantia, cum li quali se vive in amore e pace. Et siando così, parendone questa cossa da sì trista et di pessimo exemplo, havemo de novo deliberato scrivere a la Maestà vostra e quella pregare stretamenti et requerire per vigore de la pace che voglia tal modo tenere, che lo dicto Pietro Paolo e altri omini, beni et mercantie siano liberate; et satisfacto de loro damni et interessi patiti, che sono ducati 3000; et, manchando cossa alchuna, comande sia resarcita como la justicia vole e noi speramo; et a ciò che non siamo sforzati, primo per honore nostro, poi per sublevare li nostri da si facta iniuria, dare di quelli remedii li quali ne parirano necessari, li quali non porriamo manchare di farli vogliando a l'una e l'altra parte provedere como lo debito vole, et li mercanti nostri siano constreti a partirsi de quelle parte et tornare a casa, e le nostre nave et vasselli de manchare de quello trafico de là. Et quando de questo che dicemo ne seguisse cossa alchuna che fosse molesta a la M. V., la colpa non saria nostra, ma de quelli che, possando a la nostra justa requesta remediare, non hano voluto, como più amplamente referirà el nostro consolo; a lo quale de tal cossa dagemo cura insieme cum Francesco Imperiale, nostro citadino, dagando ordine et bono provedimento che per lo avenire non abia a seguire tali inconvenienti, cossì per via de dicte galee, como da ogni altra banda, unde possa resultare dano et incomodità a li nostri, cossì como vole la justicia: offeriandose aparegiati (1) da bono animo in ogni grandessa e gloria de V. Maestà.

Data Janue 24 Januarii 1498.

Augustinus Adurnus
et Consilium.

(1) Offrendoci preparati.

DOCUMENTO XVIII.

(Arch. di St.; Sala 58, busta *Africa*, n. g. 2774 C).

Istruzioni a Damiano Negrone, ambasciatore genovese presso il Re di Tunisi.

1502 — 13 aprile (1)

Philippus et consilium ac octo deputati supra rebus Tunetis.

Hec sunt que damus in mandatis vobis nobili Damiano de Nigrono, oratori nostro electo ad serenissimum d. regem Tunetis.

Cum Dominus vos ad salvamentum conduxerit in gulfo Tunetis cum barchia per nos naulisata ad hoc tantummodo, ut vos deferat ad ipsum locum Tunetis, studebitis de subito vocare ad vos Jnocentium Panigarolam, consulem nostrum, et studebitis ab eo intelligere in quo gradu sunt mercatores nostri ex detentione in castelo facta mandato ipsius d. regis; et, si intelligetis ipsos mercatores adhuc retineri, ordinabitis, ut ipse consul subito accedat ad civitatem et studeat intelligere per omnem viam opinionem ipsorum mercatorum circa modum sub quo ex eorum opinione vos gubernare habebitis; quia, licet inferius per nos vobis imponatur quantum facere habetis, tamen bonum est habere eorum consilium, qui fuerunt presentes ad omnia et de quorum re agitur.

Nostra autem opinio et voluntas est tamen, sub reservationibus infrascriptis, quod, si in vestro apulsu ipsi nostri mercatores erunt adhuc retenti in castelo, eo casu circumspiciatis tempus quo in

(1) A questo documento manca la data del mese; essa desumesi da quella delle relative credenziali del 13 aprile 1502, di cui a nota 229 della mia *Relazione*.

gulfo aplicabitis, summam frumentorum que exonusta erit in terra ad Gulctam, pasagia que erunt in gulfo cum frumentis, quot numero sint ipsa pasagia, quantam summam frumenti habeant, cuius nacionis et qualitatis sint ipsa navigia que dicta frumenta habebunt, et que pasagia de natione nostra in eo gulfo erunt; quod exstimamus deficere non debeat, videlicet, aut navis Lercaria ex Sicilia, aut navis Pinela ex Horano, aut alia quevis que videretur posse servire designio nostro; in tali casu, concurrendo condiciones suprascripte, videlicet, quod in terra essent pauca frumenta et saxio (1) talis quod Mauri indigerent adhuc frumento extraneo, et pasagia talia quibus imperare possitis ne exonerent et etiam cum eorum auxilio prohibere exonerationem aliorum; tunc nostra voluntas est, vigore litterarum patentium commissariatus quas amplissimas vobis damus, ut mandetis omnibus patronis navium et navigiorum nostrorum ac mercatoribus omnibus nacionis nostre qui haberent frumenta in navigiis nostris aut extraneis, ne ullo pacto exonerent frumenta in terram sine vestra licencia, sub illis penis que vobis videbuntur et aplicandis ubi vobis videbitur; et advertite quod penae sint tales et tam efficaces, ut merito deterreant omnes ab inobediencia; et faciendo notam in manuali vestro de mandatis que facere continget, et de relatione ipsorum mandatorum; quibus volumus fidem adhiberi, velut si ea mandata faceretis per publicum notarium. Et quia remedia ista sunt aliquantulum acerba et ex ultimis ad que devenire vellemus, gratum esset et sic hortamur studeatis, si fieri potest, super ea re habere opinionem dicti consulis et mercatorum nostrorum, et non venire ad execucionem nisi de eorum noticia, salvo si videretis res esse in termino, quod dilatio in expectando opinionem eorum mercatorum posset nocere ipsi effectui; cui rei necesse est vos vestram prudentiam consulatis: dicimus tam in exequendo sine consultu consulis et mercatorum, quam expectando eorum consilium, quia, si non laudarent eam viam, nolumus eam tentetis; et propterea, antequam ad hoc veniatis, necesse est multa circumspicere et mature in ea re procedere. Et quia, contingendo venire ad ipsum effectum, sumus certi quod d. rex et curiales debeant se multum conqueri, et forte requirent habere colloquium vobiscum, apparet eis denegare non debeatis, si erunt persone de auctoritate et officiales

(1) Invece di *satio*, seminagione, raccolto.

ipsius d. regis; ad quos accedere poteritis cum barchis bene in ordine, et loqui cum interpetre ex barchis et excusare cum his verbis, videlicet: Non debere admirari si proceditur ad eam novitatem; ymo admirari quod tantam pacienciam habuerimus, et quod tantum expectavimus, non possendo credere quod d. rex cum tanta iniusticia deberet perseverare in detentione mercatorum nostrorum; et propterea, vos fuisse missum pro remedio ipsius cause: et aliqua alia addere poteritis ad propositum, secundum verba ipsorum curialium.

Et si videbitis viam ipsam prohibendi exoneracionem frumentorum proficere ad liberacionem ipsorum mercatorum, perseverabitis in ea tantum quod liberati sint et quod de ea liberatione ipsorum mercatorum [ipsi mercatores] obtineant mandatum regium in ampla forma, sicut conveniens est. Et quia, sicut videbitis ex tenore appodixie, presens barcha non est obligata stare in gulfo quam per dies quattuor, necesse est, volendo exequi quantum supra dicitur de prohibicione exonerandi frumenta, quod eligatis vobis aliam navem ex ejs que erunt in gulfo, in qua vos reducatis ad standum et exequendum supradicta, cum eo stipendio quod vobis conveniens videbitur, faciendo quod mercatores Tunetis promittant vel cautos faciant patronos de solvendo quantum per officium maris de hic erit iudicatum solvi debere ipsis patronis, uni aut pluribus, secundum necessitatem operis; et si patroni essent retrogradi ad submittendum se iudicio dicti officij et quod sub eo colore declinarent ab obediencia, quod tamen non est credendum, iudicando vos esse necessarium pro favore cause navem vel naves ipsas habere, videatis omnino vos concordare cum eis ad honestum, faciendo, ut supra, quod mercatores promittant vel cautos faciant ipsos patronos de quanto restabitis de acordio.

Si vero vel ex vestra opinione, vel deficientibus circumstancijs, vel ex consilio consulis et mercatorum, non videbitur per eam viam procedere; tunc, quam primum in gulfo apuleritis, vocato ad vos ipso consule et cognito statu rerum, si mercatores nostri adhuc detinebuntur in castello, capere poteritis ordinem descendendi, et studebitis habere colloquium cum domino rege quam cicius fieri poterit; et menti habeatis iuxta consuetudinem, antequam ad regem admissus sitis, stare supra de vobis et comercium habere cum paucis personis, non deficiendo semper habere per media convenientia debitas informaciones et opinionem.

Cum autem eritis coram ipso domino rege, in primis cum debita

reverencia uti habebitis his verbis: Missus sum ad altam Dominationem tuam per Dominationem et ex.[um] Comune Janue, qui salutant Maiestatem tuam; cui referre habeo aliqua parte ipsius Dominationis et Comunis, ut videre poterit ipsa Maiestas tua per litteras credentie (quas tunc obsculatas presentabitis). Et paulo post addetis: Domine rex, scio esse consuetudinem oratorum, qui mittuntur ad magnos reges in primo congressu facere salutacionem, deinde alio die exposicionem; sed res pro qua missus sum est tanti ponderis et tantum gravat civibus Janue, quod videtur conveniens et necessarium de ea re statim et quam cicius fieri possit verba facere. Et sic requiretis ipsi domino regi velit esse contentus ex tunc vobis dare audientiam, quod credimus non denegabit: quod si faciet, facta aliqua pauca replicatione, quod gratum vobis fuisset ex tunc exponere, tamen, quod capitis in gradu quod sua Maiestas mandat; et tunc requiretis diem certam exponendi quam cicius fieri poterit. In qua exposicione, sive prima die, sive secunda, uti poteritis his verbis formalibus:

Domine rex. Comune Janue et omnes cives Januenses fuerunt semper devoti et observantes precessorum vestrorum; audivimus a patribus nostris multa signa amoris cum quondam Moley Bufferes (1); nos ipsi vidimus cum quanta benevolentia nobiscum se habuerit quondam Moley Ottman, quem supra alios reges semper obviam observavimus et magnificavimus propter eius veram iusticiam et amorem erga nacionem nostram. Secuti sunt postea alii reges, cum quibus viximus cum amore et multa signa benevolentie fecimus, ut testari possunt multi curiales alte curie tue. Cum tua autem Majestate perseveravimus in observantia et amore et misimus mercatores et bona nostra sub umbra iusticie et fidej tue non aliter, quam in proprijs locis nostris. Cum ergo videat dominatio et comune Janue suos mercatores iam tanto tempore detineri cum incommodo personarum suarum et gravi damno bonorum suorum, pro captione a magna classe Portugalensium Maurorum et bonorum in nave Justiniana, gravem dolorem ceperunt multis racionibus: primum, quia in effectu per patronum dicte navis nichil factum fuit in damno Maurorum, quia dictus patronus et omnes sui sunt homines fideles et bone fame et experti in viagiis Maurorum; et

(1) Cioè Abu-Fares.

ultra certissimum est et clarius luce, quod non erat possibile, dictam navem posse se prevalere a tanta classe, que erant velorum XXXV cum hominibus 6000; et que classis damnificavit ipsum patronum de naulis suis, et plures nostri mercatores qui habere debebant super raubis Maurorum . . . (1) damnum habuerunt . . . (2) sicut notum est Deo et mundo, Mauris et Christianis. Que verba dicimus in exoneracione patroni et tocius nationis nostre, que non patieretur ullam proditionem impunitam ; sed ultra innocentiam patroni, nos habemus pacem cum precessoribus tuis et cum tua Majestate, et vivunt mercatores sub fide Majestatis tue, tractando et negociando cum utilitate et honore tuo, alte curie et Maurorum ; propter que talis novitas fieri non debuit in mercatoribus nostris et bonis eorum, etiam quando per quemvis fuissent Mauri damnificati ; quia est contra pacem, fidem datam et contra legem Dei, que iubet quod unus non teneatur pro alio, nec filius portet iniquitatem patris. Propterea requirimus, ut iubeat Majestas tua mercatores nostros liberari et in pristinum gradum restitui, ut possint perseverare in suis solitis negociacionibus et nos in observantia et amore cum Majestate tua, et ponat ad locum quod semper te bene habuimus in omnibus necessitatibus huius regni, et in presenti necessitate victualium facilitavimus mercatores nostros tam de licentia quam de pasagiis pro conducendo frumento, et possumus dicere quaxi restare solos in observantia et amore Majestatis tue ; de qua re sumus exosi et damnificati, sicut nuper contigit ex nave una, que huc veniebat cum mercibus et argentis in valore de d. 50000, capta a magna classe regum Hispanie solum quia veniebat in hoc tuo regno : et postquam precessores tui et tua Majestas experta nos est et patres nostros pro bonis et fidelibus amicis, rogamus et hortamur ne velit experiri nos inimicos. Et, his verbis dictis, subiungetis : Domine rex, hec est summa legationis meae, ultra quam habeo in mandatis non progredi donec dictam liberacionem a tua Majestate impetrem. Audietis tunc responsionem quam faciet ipse dominus rex. Si videbitur vobis bona et per quam possitis sperare liberacionem mercatorum, facietis instanciam ut iubeat id

(1) Vocabolo illeggibile.
(2) Altro vocabolo illeggibile.

fieri ex tunc; et, si videbitur, id requiretis pro honore vestro: si perseveraret affirmando velle facere effectum, capietis in bono gradu, et die sequenti procurabitis ipsum effectum habere; demum, vigilando in ea re cum omni assiduitate, et, si videbitur expediens, etiam cum importunitate, ut cognoscatur vos ad id solum missum fuisse: et, quia similia non fiunt sine expensa, in hoc habebitis consilium mercatorum, qui ipsimet circa eam partem omnia dirigent. Si vero responsio d. regis non videretur inclinare ad liberacionem, replicabitis, id non esse quod hoc civitas sperabat de iusticia sua et de bona voluntate erga nos, quam mutavit sine ulla culpa nostra, cum fuerimus semper observantes et amatores sue Majestatis; et de novo cum efficacia replicabitis, quod non habet ullam iustam causam faciendi nobis tantam iniuriam, et propterea de novo requiretis, ut velit bene considerare pondus huius rei, et quod sequenti die redibitis ad eius Majestatem, tenendo ad certum, cum bene in mente sua omnia revolverit, non permittet quod ab eius facie discedatis male contentus: et ostendendo mesticiam, prout causa requirit, petetis licentiam pro ea die, et requiretis quod sequenti die velit vos audire, et redibitis postea ad dictum d. regem alio die, et replicabitis ea cum maiori efficacia, utendo amenis et asperis verbis secundum occurrentiam, donec vel impetretis effectum, vel sitis omnino sine spe id obtinendi; quo casu, non obtinendo, capiatis licentiam ab ipso d. rege, ut possitis nobis referre et nos rebus nostris consulere; et consequenter venire poteritis; differendo tamen aliquot diebus, secundum intelligeretis posse accommodare mercatoribus nostris. Si vero obtinebitis ipsam liberacionem, procurabitis habere mandatum amplum et forte, secundum quod per consulem et ipsos mercatores consultum erit, et tunc de novo comparebitis coram ipso domino rege et dicetis, gratum vobis fuisse quod vobis complacuerit et ad certum habetis quod civitas ista tota id acceptum habebit de quo vos referetis bene de mente sua, sicut [oste]ndit bonum animum erga nos, et quod estis certus quod mittetur ad eius Majestatem alius orator pro conservatione bone amicitie inter nos et pro signo observantie erga Majestatem suam. Et licet nobis occurrat non intromittatis vos in ulla alia re, ut intelligatur effectus pro quo missus fuistis, videlicet pro liberacione ipsorum nostrorum mercatorum; tamen, si videretur ipsis nostris, quod per vos aliquid requirendum esset ipsi domino regi quod cederet

ad bonum publicum ipsorum mercatorum aut nationis, eo casu poteritis eis complacere, si eorum requisitio videbitur vobis id mereri.

Et quia posset contingere, quod mercatores nostri, videndo provisionem ex hinc tardam, aliquod acordium cepissent cum mangiaria (1); in tali casu, sunt mutanda verba exposicionis vestre, et, facto exordio coram d. rege, ut supra dicitur, restringetis quod fuistis missus pro liberacione mercatorum et invenisse ipsos liberatos; sed non sub forma debita, nec per iusticiam; ymo fuisse coactos se redimere pecunia; que res est detestabilis et nullo modo toleranda. Et propterea requiretis restitucionem omnium pecuniarum que fuissent extorte per iniuriam, que non transit inter amicos et coniunctos antiqua pace et amicicia, et de ipsa restitutione facietis instanciam sub illis modis quos consul et mercatores vobis memorabunt, quia, secundum eorum [opinio]nem, loqui habebitis de re ipsa, et, secundum summam, erit plus vel minus ponderandum; et si non impetraretis restitucionem, laudamus paucum tardetis et ostendatis recedere malo animo et male contentus, utendo verbis aliquantulum asperis, secundum quod causa importabit et secundum a consule et mercatoribus erit vobis consultum in discrecione vestra, et in quantum videatur vobis proficere ad honorem et utilitatem comunem et non aliter. — Superius dicimus, vos posse dicere d. regi quod curiales sui sunt testes de aliquibus signis amoris nostri; exclaramus id dicere pro causa loci Bone de qua vos informavimus oretenus et quam expresse poteritis exclarare, si ita consuli et mercatoribus videbitur utile esse. Quia etiam superius dicitur de acordando patronos de quibus velletis vobis servire pro designio supradicto, dicimus quod etiam habeatis aliquem respectum mercatoribus frumentorum: si videretur eis damnum facere de importantia quod mereretur resarcimentum, remissum sit vestre discretioni ipsum facere et moderate, secundum tempus et circumstantie videbuntur requirere.

Insuper, quia relatum est nobis etiam, Paulum Spinulam q. Guirardi retineri etiam detentum, et merces eius fuisse sibi captas sive arrestatas occaxione, ut dicitur, quod illi de galeatia Saone se male habuerunt cum Mauris, volumus, re bene intellecta, procuretis etiam eius liberacionem et bonorum suorum restitucionem.

(1) *Mangiaria* o *maniaira*, lucro illecito, baratteria, mangeria.

Et, quia audivimus consuevisse aliquando oratores capere pecuniam diurnam, sive ratibum a regibus; considerata causa pro qua missus estis, nolumus ullo modo nec per ullam viam aliquod non solum accipiatis, sive requiratis; sed, si offeretur, volumus omnino recusetis, nec ullo modo acceptetis: et hoc menti habeatis, quia si aliter faceretis iudicabimus vos mandatis nostris contrafecisse et incurrisse in penam quam inobedientes merentur.

Data Janue 1502.

DOCUMENTO XIX.

(Arch. di St.; busta *Africa*, n. g. 2774 C).

Instructio pro facto mercatorum Tunetis.
(all'ambasciatore Damiano Negrone).

1502 — 30 maggio (1)

Spectate vir nobis carissime. — Cognito quod presentia vestra sub instructione vobis facta non profuit adhuc ad liberationem mercatorum nostrorum et bonorum suorum, visum est addere quantum inferius dicetur. Sentimus d. regem istum Tunetis cum castris profectum esse Carvonum (2); brevi tamen rediturum. In eius reditu, vel eundo in castris, prout vobis et mercatoribus expedire videbitur, visitabitis ipsum d. regem et presentabitis litteram nostram, que in effectu aliud non continet quam renovationem fidei dande expositioni nove quam nostrum parte facietis. Que erit in hanc sentenciam: Primum renovabitis querellas quod, violata pace tam longa inter clar.mos precessores suos et ipsum ac nos, non habito respectu quod mercatores vivunt et stant sub fide et umbra regis, sine ullo colore justicie, sine ulla culpa processerit ad tam longum destrasium (3) datum mercatoribus, a quibus sua alta curia tot et tanta percipit commoditates: et demum multiplicatis verbis in

(1) Questo documento manca di data; essa però si ricava in modo certo dal confronto con lettera di accompagnamento della presente istruzione, lettera che porta per appunto la data del 30 maggio 1502 - (*Litterar.*, reg. 41, n. g. 1817, p. 32, lett. all'amb. D. Negrone).

(2) Carvonum — Cioè Carbò, ora C. Carbon (Bugia).

(3) Danno, da *detrahere*, danneggiare.

eam sentenciam requiretis de novo dictam liberationem. Quam s recusabit aut dilungabit, volumus dicatis ipsi d. regi, quod nos secuti sumus legem que decet inter amicos: per litteras, per oratorem requisivimus, rogavimus, ut abstineret se ab jniuria, ne violaret amiciciam inter nos; videndo quod sine ullo respectu perseverat in sua opinione nobis faciendi jniuriam, quod erimus excusati Deo et mundo, quod pro nobis non stetit quin perseveratum sit in pace et amicicia; et providebimus nostre indemnitati per eas vias, que videbuntur convenire pro reparatione tante jniurie; et imprimis, quod prohibebimus omne commercium de omni genere in loco Tunexij et omnibus aliis subditis sue Dominacioni; et studebimus per omnem viam se prevalere ab jniuria, et speramus quod non deficient vires ad id faciendum; et quando eligemus requirere auxilia, quod nobis non deficient; et quod speramus in Deum, qui semper favet justicie cause et erit in nostra protectione. Et ijs dictis, requiretis si sua Dominatio vult aliquid ordinare, quia habetis in mandatis ad nos redeundi; et sic petetis licentiam et venietis ad nos, salvo si consuli et mercatoribus videretur utile adhuc restaretis, et maxime si essetis requisitus ab ipso d. rege vel ab aliquo ex curialibus parte sua. Et quia similia variantur per horas et posset aliquid intervenisse propter quod forma supradicta non conveniret, contentamur conferatis suprascripta cum consule et mercatoribus omnibus aut parte, prout vobis apparet, et addatis aut minuatis aut varietis ex verbis superius, secundum consuletis esse utile cause.

DOCUMENTO XX.

(Arch. di St., *Litterarum*, reg. 41, n. g. 1817, p. 34).

Lettera patente della Signoria alle autorità e università dei luoghi e terre delle due riviere.

1502 — 20 junij.

Philippus de Cleves Ravasteni d., regius admiratus et Januensium gubernator, et consilium antianorum civitatis Janue.

Universis et singulis capitaneis, potestatibus, vicariis, rectoribus, consiliis et universitatibus locorum et terrarum in nostris orientali et occidentali ripariis constitutis, salutem.

Debetis habere noticiam quemadmodum serenissimus d. rex Tunetis, nullo colore justicie, sub pretextu damni illati per classem serenissimi regis Portusgalie Mauris qui erant in nave Justiniana, jam sex mensibus retinet cives et mercatores nostros in castro suo Tunetis et bona eorum impedita; cui injurie non profuit hucusque providisse per litteras et per oratorem ad ipsum regem missum. Ideo, quia cedit ad damnum et dedecus publicum quod frequentetur commercium per nationem nostram in Tunete ac aliis locis subditis ipsi regi, qui pacem et amicitiam nostram non estimat, volumus vobisque omnibus et singulis in mandatis damus, quod non permittatis exire aliquod navigium, galionum aut vax navigabile, pro Tunete, nec pro quovis alio loco Barbarie subdito ipsi domino regi, sine nostra expressa licentia in scriptis; et hoc sub pena ducatorum ducentorum usque in quingentis a quolibet vestrum auferendorum, si huic nostro mandato cum diligentia non parebitis. Si vero aliquis sentiet de hac nostra ordinacione se gravatum, ordinate coram nobis compareat, ut, audito eo, quicumque is erit, providere possimus per modum, quod omnia recte et secundum debitum procedant. Et, ut presentium litterarum plena omnibus noticia sit, eas publicari facietis, quilibet in loco cui preest.

Data Janue die XX Junii 1502.

DOCUMENTO XXI.

(Arch. di Stato, busta *Africa* n. g. 2774 C).

Istruzioni della Signoria a Filippo Pallavicino, nominato commissario in riviera.

1503-marzo.

Philippus, consilium et officium deputatum super rebus Tunete.

Hec sunt que in mandatis damus vobis Philippo Pillavicino, commissario etc.

Philippo. A voi è noto assai li desordeni seguiti contra li nostri mercadanti di Tunexe, le grande iniurie a lor facte per quello re; unde circa questo non bisogna dir altro de che è seguito, che siamo stati da necessità constreti fare ordinacione et prohibitione che a niun zenoexe sia che si voglia sia licito andare trafichare, nè mandare cossa alchuna in loco alchuno sotoposto a quello re; como più amplamente appare in esse prohibitione. Et tute queste sono publicate per solemne cride, et de tuto facto noticia per le rivere; cum admonitione et intimatione de punire chi se troverà essere contrafaciente; sperando a questo modo trovare qualche remedio a tanta injusticia a noi facta. Et credando ognuno dovesse essere obediente a li comandamenti nostri, havemo inteso alchuni di quela rivera [occidentale] aver contrafacto: li quali intendiamo siano puniti como merita il fallo loro e prejudicio grande [che] hano causato a dicti mercadanti e ala speranza di vegnire a qualche partito cum li Mori per mezo de questa prohibitione, quando non fosse stata interota. Et però che intendemo esser in quela rivera al presente queli che hano contrafacto et li vasselli, vogliamo che

al più presto sia possibile ve ne andate per rivera, uzando ogni diligentia et exequendo como intendereti de soto:

Primum vi dagemo una lettera patente de commissariato in la persona vostra cum grande balìa, como vedereti, la quale uzereti et metereti in prova quando il bisogno acaderà. Ve ne dagemo un'altra pure patente anchora directa a officiali et regenti de tuti li loci de quela rivera et ale università e comunità et ad ogni persona privata: che, soto quella pena che voi li imponereti, debino ad ogni vostro comandamento obedire, quanto tocha a tal contrafacienti, navilii, homini e beni loro; e ad obviare e cautellare che del cetero non se contrafacia; et ultra [sub pena] indignationis regie (1). Le quale lettere presentereti in loci dove serà bizogno, così per castigo de la contrafactione già facta, como per obviare [che] altri non cadano, [e] vi dagamo in la copia de le prohibitione facte per maior vostra instructione.

Andereti adoncha, como dito vi havemo, in rivera, et in ogni loco dove troverete vaxelli, beni et persone le quale anno contrafacto ale prohibitione dicte de sopra: vi comettiamo statim le faciate arrestare et pervenire ale mane vostre, presentando allora le lettere patente derecte a dicti officiali et implorando lo brachio loro da nostra parte: et pervenuti in forza vostra, statim ne darete nuncio: et cossì in poi li tegnirete usque ad novum mandatum nostrum. Et questo per quanto specta li vaxelli et beni. Circa le persone, voi non li relaxirete nè fare' relaxare, salvo cum segurtà idonea et de quantitate conveniente de presentarsi davanti noi officiali di Tunexe et non partirsi sensa nostra licentia; la qual presentatione siano obligati fare dentro da quelo tempo vi parerà honesto. Et al prender de la segurtà haverete advertire, che li patroni et mercadanti dageno segurtà de ducati mille pro singulo. Et se pur vi parerà moderare le dicte quantità, farete secundo vi parerà importeno le loro force. Et perchè potrìa essere che se troverà per voi qualche mobili de dicti contrafacienti, farete ogni diligentia de imposessionarvi de più che porrete; et de quello farete ne darete presto avizo.

Et perchè porrìa esser che in qualche loco de quella rivera serìa

(1) Questa lettera trovasi pure scritta nel reg. 42, *Litterarum*, p. 22, sotto la data 18 marzo 1503.

qualche vaxello per fare viagio in quelle parte de Barbaria et che paressino denagiati (1) per altre parte che per lo dicto regno de Tunexe, vogliamo et vi commettiamo che faciate strenze li patroni per li regenti e officiali e comunità de li loci a dare segurtà bone e idonee de ducati mille che non anderano a dicti lochi prohibiti; et, per avisatione, li loci prohibiti se conteneno tra Tripoli et Barbarìa da uno canto et One da l'altro.

Item se acadesse, che non crediamo, qualche officiale, regente aut comunità de li loci recusasse de exequire quello che in questa nostra instructione se contenesse, in tal caxo, facto prius per voi ogni arte cum bone parole a reducerli al volere vostro, li protesterete coram notario et testibus de inobedientia versus superiorem et de penis contentis in le lettere patente; et de ogni danno, interesse, che ne potesse intervegnire ali mercadanti quomodocumque.

(1) Termine derivato dal genovese *danê* o *dinê*, denaro; vorrebbe dire: pagati, noleggiati.

DOCUMENTO XXII.

(ARCH. DI ST., *Istruz. ad ambasciatori*, filza 3ª, n. g. 2707 C. — Copia in *Franzoni*, ms. nº 652, pag. 1089).

Instructio nobilis Raphaelis Pallavicini, oratoris ad Serenissimum D. Regem Tunetis.

1504 — 18 novembris.

Philippus de Cleves Ravasteni dominus, regius admiratus et Januensis gubernator, consilium antianorum et officium Tunetis comunis Janue.

Hec sunt que in mandatis damus vobis Raphaeli Pallavicino, oratori nostro ad serenissimum dominum regem Tunetis nostro nomine profecturo.

Nobilis orator nobis charissime. Cum ab aliquo tempore citra d. rex Tunetis pluribus modis male et iniuste nobiscum se habuerit, visum est nobis, pro longa pace et amicitia que fuit nobis cum quondam Mole Octomen (1), avo suo, et aliis regibus Tunetis precessoribus suis, ac pro eo commodo quod ex commercio utrique parti succedebat, denuo tentare animum ipsius regis, sicut a nostris mercatoribus postremo scriptum fuit, vellet ipse rex modum vivendi nobiscum mutare in melius et damna illata nostris mercatoribus satisfacere : et ad hoc procurandum, confisi de prudentia et integritate vestra ac amore in rebus publicis, elegimus vos Raphaelem Pallavicinum nobilem et dilectum civem nostrum oratorem ad ipsum

(1) Abu-Omar-Othman.

d. Mole Abdili (1), regem Tunetis; vobisque hec precipue in mandatis damus, que quantum in vobis erit et quantum ratio temporum exigit studebitis observare.

In vestro appulsu studebitis habere audentiam ab ipso domino rege, ad quem accedetis associatus a mercatoribus, et quam honorifice, ut moris est, in ipsa prima audientia, facta salutatione et commendatione, ut moris est, non habebitis in alia re intrare quam in ostendendo seu presentando litteras nostras credentie, subiungendo, quod alia ad que tractanda venistis exponetis quando Maiestas sua tempus et diem vobis constituet; et si nimis longum vobis statueretur, cum gratia et modo requiratis abreviari, et tamen necesse est se referre ad quid ipse d. rex ordinabit, quia credimus non eo die sed postea faciet vobis noticiam fieri de die audientie: et, eo facto, redibitis domum ad habitationem vestram. Que habitatio, licet ex antiqua consuetudine dari solebat oratoribus ad rebatum (2) Christianorum, tamen, pro maiore comoditate vestra et mercatorum, contentamur, si ita eligetis, possitis residentiam vestram facere in fondico Januensium; et quia solebat antiquitus rex Tunetis dare oratoribus pro eorum expensis duplam unam singulo die, nolumus eam per rectum vel per indirectum requiratis; si vero vobis offerret, consulta prius re cum mercatoribus nostris, ipsam acceptetis, si maior pars vel saltem dimidia ipsorum mercatorum in tali sententia incurrent, facta tamen prius convenienti recusatione pro honore reipublice.

Cum redibitis secunda vice ad presentiam ipsius d. regis ad diem constitutam, uti habetis cum eo verbis in hanc sententiam:

Domine rex, Dominus te manuteneat. Sum missus ad Majestatem tuam ab excelso Comuni Janue, principaliter, ad intelligendum mentem et voluntatem tue Majestatis si in effectu placet tibi vivere in bona pace et amicitia cum Comuni Januensi et cum eius subditis, quia nos natura et voluntate ad id inclinati sumus et ab annis centum citra semper perseveravimus nos et parentes ac avi nostri in hac bona dispositione cum vestra ill.ma domo de Ottoman, suntque plures adhuc vivi ex mercatoribus tuis memores dilectionis et boni tractamenti quondam excell.mi ac sapientissimi regis domini Mole

(1) Abd-Allah.

(2) Vedi Parte Prima, nota 134.

Ottomen clar.[mi] avi tui erga nationem et mercatores nostros, de virtutibus cuius et summa sapientia non minus sepe est sermo in urbe nostra quam in Tunete, cum ipse dilexerit semper et mercatores et nationem nostram caram habuit et eam cum honore tractavit, et nos semper eum observavimus ut regem et venerati sumus ut parentem. Praeterea paixia et loca nostra cum hac tua civitate Tunetis et partibus Aphrice vicinitate et commercio inter se conveniunt, et natura datum est, ut mutua commercia et beneficia conservent animos et amicitias, et sub hac opinione ac sub protectione Majestatis tue iam a principio tui status mercatores nostri in hanc civitatem venerunt, merces et frumenta conduxerunt. Quale tractamentum habuerint novit Majestas tua, noruntque curiales tui noticia que est in toto populo; nolo ad presens ea commemorare, nec devenire ad querel'as, quia tempus remedij et non querelle est: post omnibus notum esse, quod ex dissensione inter Majestatem tuam et nationem nostram sequitur tue alte curie et populis tuis damnum; quo Majestas tua cognoscere potest esse in bono proposito pacem et amicitiam inter Majestatem tuam et nationem nostram. Sed pax et amicitia sole stare non possunt; necesse est concurrant voluntates duorum: mens et voluntas Januensium erga Dominationem tuam inclinat et semper prompta fuit ad omne commodum et honorem Majestatis tue: de tua autem bona voluntate erga mercatores nostros ac nationem nostram scriptum fuit ultimate per nostros mercatores, quod Majestas tua usa fuerat optimis verbis et ostendebat signa benevolentie et affirmabat velle cum natione nostra bene et amorose vivere, sicut faciebat quondam dominus mole Ottomen. Quibus litteris visis, deliberavit excelsum Commune me in oratorem mittere ad tuam Majestatem, ad intelligendum si ea, que verbis scripta fuerunt, Majestas tua effectibus exequi mandat.

Predictis vel ad punctum expositis vel non mutata sententia ulterius non procedetis; imo attendetis responsionem quam conetis (*sic*) vobis det. Quod non faciendo procedatis ad ulteriora ut infra:

Domine rex, necessitas me cogit ad commemorandum iniurias et damna facta indebite nostris mercatoribus, licet intelligam quod Majestas tua invite audire debeat; sed sicut vulnera, nisi tacta et medicata sunt, sanari non possunt, nosti quod mercatores nostri, qui sub pace vivebant in urbe et regno tuo et sub protectione tua et pro solito cum magna securitate negociabantur, omnes in carceribus longo

tempore retenti fuerunt cum gravi periculo vite, et eorum bona pro maiori parte capta fuerunt de eorum magazenis in modo, quod plures eorum restant quasi destructi sine substantia et, quod peius, sine fide, quia ab eo tempore citra pauci ausi sunt suum ad hanc civitatem mittere. De quo sequitur maximum dannum dugane tue et tantum, quod excedit summam valoris mercium et bonorum per tuam Majestatem captorum nostris mercatoribus. Preterea, per subditos Majestatis tue capti fuerunt et detinentur captivi nostre nationis descripti in presenti papiro, quem de presenti trado tue Majestati, et nonnulli alij de quibus ad presens noticiam non habeo: restitutionem quorum bonorum ac liberationem captivorum tue Majestati requiro, quia ad hec precipue per excelsum Commune Janue ad tuam Majestatem missus sum. Ceterum, pro usu domus Majestatis tue ac curie tue ac etiam curialium tuorum fuerunt capte plures merces in castello, in dugana, in magazenis, frumenta et alia ad marinam, que frumenta in speciem habebant salvumsecurum (1) a tua Majestate, de quibus etiam in parte habent tamfita (2); solutionem autem hactenus habere non potuerunt: quod absurdum est. Jubeat ergo Majestas tua eis satisfieri cum effectu, ut iustum est et regiam Majestatem decet. Que nisi fiant, erit impossibile amplius posse retinere damnificatos ad non armandum galeas, fustas, et alia vasa damnificabilia ad se vindicandum, cum onere tue Majestatis et damno intollerabili subditorum tuorum: quod esset addere mala malis et alienare tuam Majestatem et nationem nostram a communi benevolentia et amicitia. Et que frumenta fuerunt capta Antonio de Auria q. Oliverij, et si allegarent quod fuerunt requisita per alteram nationem quam nostram, habetis respondere, quod requirimus sue Majestati satisfactionem ex portione pertinente nationi nostre, pro maiori parte, pro qua non fuit satisfactum. Cui Antonio etiam in hac urbe in magazenis capte fuerunt multe pecunie, de quibus etiam restitutionem requiro.

Predicta sunt que requirere habetis d. Regi et, his omnibus obtentis et non aliter, contentamur procuretis devenire ad confir-

(1) Lo stesso che « salvumconductum »; se ne ha la prova nel documento XXIV, in cui i due vocaboli sono adoperati promiscuamente.

(2) *Tanfitum* era un certificato od una ricevuta rilasciata dalla dogana o da qualunque altro magazzeno commerciale del governo ai mercanti, che faceva fede del loro avere in mercanzie e del loro corrispettivo credito.

mandam pacem pro annis triginta sub ea forma qua in anno 1464 (1) firmata fuit per quondam Antonium de Grimaldis, tunc oratorem nostrum, cum regia Majestate q. Mole Octomen, et de qua pace habuistis curam inquirendi hic copiam quam minime reperire dixistis. Ideo non dubitamus eam reperietis in Tunete, ut nobis dixistis, apud consulem et mercatores nostros; quam habere studebitis, et habita, volumus capiatis ab ea formam dicte nove pacis confirmande.

Ceterum, habetis requirere satisfactionem damnorum illatorum per subditos sue Majestatis quondam Castellino Pinello, cui in partibus Sicilie per quosdam piratas subditos sue Majestatis capta fuerunt diversa panna, scilicet pecie LXXX sargiarum (2) Provincie in magazenis Agrigenti in anno de 99 de mense junii, sicque etiam Jo. Antonio Cavacie, qui eum retinuit indebite eiusque bonis spoliavit et personam suam redimere fecit contra federa pacis et amicitie.

Contingi posset quod per regiam Majestatem obtuleretur pro satisfactione damnorum pischaria Marsacarij; in tali casu respondendum est per vos, quod non est ad propositum, cum damnum pertineat in parte mulieribus, viduis, pupillis et aliis ignaris de simili re (3).

Si forte in vestro appulsu in gulfo Tunetis reperiretis mercatores nostros detentos, incarceratos aut arrestatos quod intelligatis antequam in terram descendatis, eo casu prius quam descendatis requirite salvumsecurum; quem obtinendo in bonam formam et nobis satisfactoriam, sumus contenti descendatis et non aliter. Et, antequam procedatis ad contenta in presenti instructione, volumus requiratis liberationem dictorum nostrorum mercatorum ac bonorum suorum; qua obtenta et non aliter, procedatis ut in instructione superius continetur. Et non possendo obtinere liberationem mercatorum nostrorum, facta prius per vos convenienti diligentia, volumus penitus ad nos redeatis, requisita licentia ut convenit, etiam quod eam habere non possetis.

(1) La conclusione del trattato avvenne bensì nel 1464, ma la sanzione non ebbe luogo fino al 15 marzo 1465, come risulta dalle due copie del trattato: una, *in latino*, pubblicata da Mas Latrie, (*Traités* ecc., *Documents*, pag. 151 e seg.), e l'altra, *in italiano*, da me qui pubblicata, Docum. X.

(2) Cioè *saja*, specie di stoffa sottile e leggera fatta di lana o di seta.

(3) Vedi nota 236 della Parte Iª.

Contingi posset quod Majestas regia denegaret vobis audentiam, quod non credimus, aut non vellet satisfacere iuxta formam impositam superius: tunc, transactis diebus viginti in circa, capiatis licentiam et redatis ad nos, etiam quod eam habere non possetis, facta prius per vos convenienti diligentia.

Audivimus quod nonnulli nostri mercatores sunt debitores massarie, qui non satisfaciunt. Volumus imponatis nostro consuli aut cui de directo venit cura, det operam quod fiat satisfactio effectualis; et si quis esset renitens, qui executari non posset, eo casu mittatis aut conducatis omnino exclarationes de eorum debito, ut possit huc de opportuno remedio provideri.

Ceterum recordamur operetis [ita, ut] habeamus omnimodam fidem omnium damnificatorum particulariter ac de quantitate cuiuslibet ipsorum, et que fides sit autentica; et totum faciatis ipsam fidem habere a cura serenissimi illius regis, et non desinat etiam eam habeatis a mercatoribus cum auctoritate consulis, quam nobis mittatis vel saltem vobiscum apportetis.

Licet superius satisfecerimus circa vestrum stare, si haberetis talem praticham, quod videretur vobis posse conducere rem ad nostrum desiderium, sumus contenti tardetis per menses sex sicut obligatus estis; salvo si prius conduceretis rem ad perfectionem, aut alium ordinem a nobis haberetis.

Et quia Thomas de Camulio filius q. Petri captivus reperitur in fossa (1) Tunetis, captus cum Panthaleone de Cassana, in specie procuretis liberationem eius, requirendo quod Panthaleo de Cassana, qui est captivus, etiam liberetur.

Est etiam in numero damnificatorum Jo. Baptista de Alegro, pro quo curam hic habet Bartolomeus de Senarega, cancellarius noster. Qui Jo. Baptista cum superioribus annis, tempore tamen istius regis, ex Chio Tunetem navigasset, captus fuit et in carcere positus ad instantiam M.ci domini Maumet Elbarchet Solimeni (2), regii thesaurarij, qui ab eo extorsit contra omne ius duplas 300. Causam dixit esse, quod, cum in partibus Turchie ascendisset quidam negociorum gestor dicti thesaurarii, nomine Celin, galeonum patronizatum per Sebastianum Scaliam, nostrum civem, in itinere captum fuit

(1) *Fossa* — È la laguna che si stende fra la Goletta e la Città.

(2) Ho cercato invano questo nome in Ibn-Abi-Dinar e in Bâgi, i soli autori arabi che arrivino a quest'epoca.

dictum galeonum a Cathalanis, in quo damnificatus fuisse dicitur dictus d. thesaurarius: fingendo quod dictus Sebastianus mala fide egisset et quod libenter se capi fecisset a dictis Cathalanis, voluit consequi solutionem a dicto Jo. Baptista non alia ratione nisi quod esset januensis. Que res fuit injusta supra quam dici possit: primum, quod ipse non tenebatur pro delicto al'eno virtute pacis; secundum, quod non est verum fuisse factam per dictum Sebastianum proditionem: et hoc manifestissime constat per testimonium unius Mauri et Turchi, qui venerunt super ipsum galeonum januensem. Quare curabitis etiam de hac re habere sactisfactionem, quia pro parte dicti thesaurarii est ex omni parte justicia (*sic*); et, ut meliorem de hac re informationem habeatis, idem Bartholomeus dabit vobis pleniorem instructionem.

Videtis que superius attingimus. Vos autem officium prudentis et diligentis oratoris adimplete, et de omnibus nos certiores redditote.

Data Janue die XVIII novembris 1504.

DOCUMENTO XXII bis. (1)

(ARCHIVIO DI STATO, *Istruzioni*, filza 3ª, n. g. 2707 C. — Copia in *Franzoni*, ms. nº 652, pag. 1094).

Instructio secreta M.ci Raphaelis Pallavicini, oratoris ad Regem Tunecis.

1504 — 18 novembris.

Philippus de Cleves Ravasteni dominus regius admiratus et Januensium gubernator, consilium antianorum et officium Tunetis communis Janue.

Hec sunt que in nostra secreta instructione mandamus vobis nobili Raphaeli Pallavicino, oratori nostro ad serenissimum regem Tunetis profecturo.

Nobilis orator noster nobis charissime. — Quoniam per instructionem vobis factam distinte diximus que nobis occursa sunt, et, licet in ea dixerimus non firmetis pacem cum domino rege Tunecis nisi habita prius integra satisfactione omnium damnorum illatorum diversimode nostris mercatoribus et nationi nostre, nec non restitutionem captivorum, ut in ea latius continetur; virtute presentis, cum procedat de voluntate Pauli Lercarii et sociorum habentium curam a ceteris damnificatis ac Antonii de Auria, sumus contenti, non obstantibus predictis, quod, possendo habere saltem restitucionem ex dimidia damnorum illatorum ut supra in illis assignationibus ac modis et formis, de quibus iudicabitis posse ha

(1) Questa istruzione trovasi unita alla precedente (Doc. XXII.).

bere satisfactionem (et non nocebit habere consilium nostrorum mercatorum in hoc tantum) et similiter liberationem captivorum; ac ultra de numerato expensas per vos fiendas tam occasione vestri salarii quam stipendii navis que vos conducet, ac quantum solvere continget curialibus dictis domini regis pro firmanda pace, ac alias expensas per vos fiendas, ipsam pacem firmetis sub forma de qua in dicta instructione continetur.

Data Janue die XVIII novembris 1504.

DOCUMENTO XXIII.

(Arch. di St., *Diversorum Communis*, Fogliazzi; filza 61, n. g. 3081.)

Proclama della Signoria.

1505 — die XV maii.

Parte illustris et excelsi domini Philippi de Cleves etc. regii admirati et Genuensium gubernatoris et magnifici concilii dominorum Antianorum Comunis Genue.

Se comanda ad ogni et singula persona, de che grado, stado e condiction sia, chi non orse ni presume fare alcuno acto o segno o dire alcuna parola iniuriosa o in desprexio de alcuna persona mora de casa de lo magnifico ambasiatore de re de Tunexe chi sta in la contrada de le vigne; sotto pena de vinticinque pate (1) a chi fosse de età de agni doze in zù, e quelli chi havesseno più tempo de agni doze in su, de dicte vintecinque pate, e ultra de florini dexe, applicati a lo spectabile officio de la sanità; et sia obbligato el padre per lo figiolo, e lo maistro per lo fante, et lo mesero per lo familio o schiavo.

1505 — die XVI maij.

Antonius de Panexio, preco publicus, retulit in die heri, hora vesperarum circiter, proclamationem in Suxilla et in platea Vinearum in omnibus ut supra.

(1) *Patta* — Vocabolo del dialetto genovese; significa percossa, sculacciata.

DOCUMENTO XXIV.

(ARCH. DI ST., Sala 58, busta *Africa* n. g. 2774 C).

Istruzioni all'ambasciatore Gasparo de Sopranis Donato.

1505 (1).

Filipus de Cleves Ravasteni dominus, regius admiratus et Genuensium gubernator, consilium d. ancianorum et officium Tunetis comunis Janue.

Hec sunt que in mandatis damus vobis spectato Gaspari de Sopranis Donato oratori nostro profecturo nostro nomine ad Ser.mum d. regem Tunetis.

Spectate vir nobis carissime. Habetis noticiam quemadmodum ex malis comportamentis d. regis Tunetis erga mercatores nostros, fuerunt coacti locum ipsum derelinquere; et licet, memores iniuriarum, constituissemus se suprastare a comercio partium illarum Barbarie, tamen, acceptis semper ab ipso rege litteris amicabilibus et provocantibus nos ad benevolenciam et audito etiam oratore ipsius regis prudente et perito cid Amet Ermendenini; memores etiam antique benevolencie quam a longo tempore citra habuimus cum Ser.mis regibus Mole Bofers (*Abu-Fares*) et Mole Otoman, confixi de prudentia et integritate vestra ac amore in rebus publicis ellegimus vos oratorem ad ipsum d. Mole Abdile, regem Tunetis, cum baylia et mandatis de quibus infra dicetur, que, quantum in vobis erit et quantum racio temporum exiget, studebitis observare.

(1) Vedi nota 256 della Parte Iª.

In vestro appulsu in gulfo Tunetis permittetis descendere oratorem maurum vel aliquem ex suis et antequam descendatis habeatis ab ipso d. rege salvumconductum in scriptis pro persona vestra, familia et bonis, et sic pro mercatoribus januensibus et eorum bonis, si qui venient ad partes illas cum passagio cum quo vos accedetis: habito exinde ipso salvosecuro, poteritis et contentamur elligatis vobis stanciam idoneam in fondico januensi. Exinde studebitis habere audientiam ab ipso d. rege, ad quem accedetis etiam associatus quam honorifice poteritis. In ipsa prima audiencia credimus habebitis servare consuetudinem de faciendo salutacionem et commendationem, ut moris est, parte nostrum, gubernatoris et antianorum et civium ac totius comunis Janue, presentando nostras litteras credencie et subiungendo, quod alia que exponenda sunt exponetis quando Maiestas sua tempus et diem vobis constituet, et, eo facto, redibitis ad habitacionem vestram.

Cum redibitis secunda vice ad presentiam ipsius d. regis ad diem constitutam uti habebitis cum eo verbis in hanc sentenciam:

Domine Rex, Dominus te manuteneat et conservet. Civitas nostra, propter multas et diversas iniurias illatas mercatoribus nostris in hac civitate et tam magnas quod fuerunt coacti locum relinquere, constituerat se abstinere ab omni commercio et negociacione huius civitatis; tamen, lectis litteris Maiestatis tue graciozis et audito prudenti et honorato viro Cidi Amet Ermendenini, oratore tuo, et benignis verbis relactis parte Dominacionis tue, memores etiam antique benivolencie et observancie, que semper fuit nobis singularissima, tuis et atavis tuis Mole Bofers et Mole Ottomen, inclinaverunt cives nostri habere racionem pocius antique benivolencie quam novarum iniuriarum, existimando quod Maiestas tua, secundum promissionem factam parte Maiestatis tue per oratorem tuum, debeat de cetero quantum attinet ad negocia Januensium reicere mala consilia et procedere secundum instituta Clar.morum regum precessorum tuorum et maxime quondam excellent.mi regis Mole Otoman, cuius memoria apud cives nostros non minus celebratur et honoratur, quam in Mauros, propter admirabiles virtutes eius et bonam voluntatem erga nationem nostram, pro quo eum semper venerati sumus ut regem et observavimus ut parentem. Et, quia nos natura et voluntate inclinati sumus ad benevolenciam et concordiam cum clar.ma domo regum Tunetis, et ab annis centum

citra perseveravimus nos et parentes et avi nostri in hac bona dispositione; missus sum ad Maiestatem tuam ad ea concludenda, quę tractata fuerunt cum prudente et honorato oratore tuo, ad que, antequam deveniam, requiro in presens a Maiestate tua, ut, juxta promissionem ipsius oratoris tui, jubeat Maiestas tua fieri mihi restitutionem d. omnibus Januensibus et Januensium subditis qui sunt captivi in manu Altitudinis tue et omnium subditorum tuorum: et hoc est primum capitulum nobis promissum per honoratum oratorem tuum nomine Maiestatis tue.

Et, hoc dicto, expectabitis responsionem suam et ordinem quem dabit pro tali effectu. Occurrit pro nobis eo die aliud non tractetis, jmo solum capiatis ordinem, ut fiat vobis restitucio ipsorum captivorum tam Januensium quam Corsorum; et, tam de eis qui sunt in castello in manu ipsius regis, quam de iis qui sunt in manu aliorum, et, tam in Tunexe quam in alijs locis Barbarie; pro quibus curabitis habere litteras cum mandatis pro restitucione ipsorum, faciendo operam possibilem pro eorum liberatione sine ulla expensa vel saltem quanto minus sit pòssibile: et in hoc estote vigil, quia hec est voluntas nostra et sic facere tenemur Deo et mundo: et ad alia exponenda requirite alium diem.

Ipsomet die vel alio sequente, secundum quod tempus et ordo vobis dabitur, uti poteritis cum ipso d. Rege verbis tenoris infrascripti:

D. Rex, non replicabo iniurias et violencias factas mercatoribus nostris sub pretextu navis Justiniane capte a Portugalensibus, quia credo quod omnis recordatio illarum rerum det animo tuo molestiam et nos non possumus ea recordari sine magno dolore; et propterea, obmittendo querellas de quibus multa dici possunt, loquemur dere medio, videlicet, quod Maiestas tua mandet satisfieri mercatoribus de residuo ipsius debiti avarie, juxta concordatum cum oratore tuo; et hoc fiat bonis effectibus et quam celerius fieri potest, ut intelligatur in civitate nostra, Maiestatem tuam velle debitum facere et attendere id quod promisit ipse orator tuus nomine Maiestatis tue.

Et supra ipso articulo faciatis bonum fundamentum, quia est una precipua pars legationis vestre; quia, nisi sequeretur effectus, non esset perorandum de conservacione benevolencie et bone voluntatis, nec cresceret animus mercatoribus ad negociandum, si non fieret satisfactio de prefato. Que autem et qualia sint tractamenta habita

hic cum oratore ipsius d. regis dabuntur vobis in scriptis in arabico manu ipsius oratoris, et etiam habebitis memoriale a mercatoribus, ut juxta ipsum possitis procedere in diem in exigendo ipsum debitum; in quo volumus omni studio vigiletis, quia, nisi sequeretur effectus satisfactionis, durare non posset concordia inter vos capiendam, quia scitis quantum fuerit molestum huic civitati damnum sequutum nostris mercatoribus pro avaria ipsa. Audivimus d. Cidi Mamet Suliman (1) tezaurarium habere magnum gradum in curia illa et plura procedere ipsius voluntate, et qui tezaurarius est filius q. Cid Amet Sulimeni, qui fuit homo magne prudentie et virtutis et tezaurarius tempore d. regis Molei Ottomen, et qui semper fuit amicus et protector nationis nostre, et sic sperabamus sequi deberet sub filio eius; sed per litteras et oretenus intelleximus contrarium: propterea volumus eum vixitetis parte nostra et, traditis litteris nostris credentialibus, dicetis ei parte nostrum quod hec civitas gaudet ipsum esse in locum quondam clarissimi viri patris sui, quem nacio nostra habebat in curia illa tamquam patrem et protectorem, et quod racio benevolencie requirit etiam, ut ipse sit successor et heres bevevolencie quondam patris sui; et rogabitis eum parte nostra vellit nacionem nostram sub protectione recipere, sicut faciebat dominus quondam pater eius. Si cum bonis verbis et graciozis videbitis ipsum reducere ad benevolenciam et bonum tractamentum, valde gratum erit; si vero videretis ipsum se aliter continere, eo casu contentamur et volumus inter vos et ipsum solum, interprete Papa iudeo, dicatis ei aliqua verba magis aspera, tamen cum modo et gracia, et quod invite venitis vos ad querelandum de eo; sed quod pro debito vestro necesse erit id facere tam nobiscum, quam etiam cum domino rege; et tamen, quod ipse dominus tezaurarius habet magnum gradum, credimus utilius sit dare operam habere ipsum favorabilem per viam dulcem et amicabilem, quam asperam; quia male posset nacio nostra stare in eo loco cum honore et reputacione, si ipse dominus tezaurarius nobis adversatur. In primis, quia ipse dominus tezaurarius in recessu Francisci Imperialis et Philippi de Auria post obtentam licenciam a d. rege extorsit ab eis

(1) Evidentemente lo stesso personaggio nominato nel documento XXII, pag. 218, n. 2.

d. CCL ab. (1), volumus adhibeatis omnem operam, ut recuperentur ab eo ipse ab. CCL, quod si recusaret, faciatis de re ipsa querellam parte nostra d. regi et requiratis satisfactionem; quia sic promisit orator.

D. rex cepit contra omnem iusticiam anno preterito nostris mercatoribus d. MDCCCXXV currentes sub pretextu census Merserij (?) et cuiusdam instrumenti facti adversus nostros mercatores supra ipso loco Merserij: que res fuit iniuriosa; et propterea voluntas nostra est, requiratis ipsi d. regi satisfactionem de ipsis d. MDCCCXXV et quod jubeat canzellari instrumentum factum de ipso loco Merserij, quia in effectu factum fuit ipsum instrumentum sine consensu ipsorum mercatorum; et demum habeatis curam de causa ipsa, de qua mercatores vos etiam melius informabunt, et in ea re sequi habebitis instructionem quam dabunt.

Pariter quia Benimali, olim dominus dugane, erat debitor aliquibus ex nostris mercatoribus de pluribus pecuniis que venerunt in effectu in ipso d. rege, sive in domino dugane de novo, voluntas nostra est requiratis et procuretis, ut satisfiat ipsis mercatoribus de quanto habere debeat ab ipso Benimali, quia sic honestas requirit.

Franciscus Cattaneus q. Christophori conquestus est, fuisse captas per iniuriam Paulo Spinule q. Guirardi nepoti suo balas duas telarum valoris de ab. DCCL que in toto pertinent ipsi Francisco, et de qua causa habitus est sermo cum oratore regis, qui promisit se operaturum pro satisfactione ipsarum telarum, et propterea imponimus vobis ut vos rem ipsam cure habeatis.

Ultra captivos qui sunt in castello Tunetis est etiam Panthaleo de Cassana cum aliquibus captis in eius societate, inter quos est Tomas de Camulio q. Petri: volumus procuretis eorum liberationem, etiam si deberetis res requirere in gratiam, quia ipse Panthaleo in aliquibus non iam bene se habuit cum Mauris; propterea causa sua

(1) Cioè « duplas CCL *abdelias* » — Doppia così chiamata per essere stata probabilmente fatta coniare da Abu-Abd-Allah-Mohammed, allora re di Tunisi (1494-1526). — Vedi Parte I^a, pag. 101, e 130 nota 6. — Negli atti del notaro Agostino Testa (che rogò a Tunisi dal 1501 al 1515 con interruzione di parecchi anni), conservati nel nostro Archivio di Stato, Sala 6^a, sg. 136, e gentilmente indicatimi dal chiarissimo socio, il marchese Staglieno, non trovo menzionata questa moneta prima del settembre 1502. Probabilmente fu coniata in quell'anno o poco prima.

et suorum erit tractanda cum dexteritate et gracia, ut extrahi possit: in quo adhibeatis operam possibilem.

Et quia superius dicimus non descendatis, nisi habito salvoconductu pro persona vestra; posset eis mirum videri quod essendo vos orator non judicetis vos securum: ex quo bonum est quod ipse salvusconductus requiratur pro mercatoribus et eorum raubis et non appareat quod vos, qui estis orator, capiatis diffidentiam.

Quia fuerunt facte plures avarie Antonio de Auria et socijs mercatoribus grannorum Cicilie in pecunijs et frumentis que etiam habebant salvumconductum; volumus ut de re ipsa aloquamini d. regem et cum eo accipiatis aliquam formam, ut fiat satisfactio ipsis mercatoribus nostris saltem pro eorum porcione, quia, nisi id fieret, difficile esset posse conservare benivolenciam inter (n)os: et si allegaretur quod fuerunt requisita per aliam nacionem quam nostram, respondere poteritis quod ipsa frumenta spectabant pro maiori parte civibus nostris et quod vobis incumbit pro officio vestro, quod bonum est suum habeant quod fuerat eis captum: et demum faciatis in re ipsa quantum vobis erit possibile. Quantum autem sit eorum damnum et quomodo proceditur in iis quibus tangit, habebitis memoriale.

Una ex principalibus partibus legationis vestre est pro firmanda pace cum ipso d. rege, que finita est jam pluribus annis et tamen fuit prorogata, et non contentamur deveniatis ad confirmandum novam pacem pro annis triginta sub ea forma, sub qua firmata fuit per q. Antonium de Grimaldis tunc oratorem nostrum anno de MCCCLXIV, et de qua pace traditum fuit vobis exemplum in latino et in arabico (1). In qua pace tamen multa sunt aptanda et renovanda, et propterea super capitulis pacis vetuste facimus aliqua capitula nova, in quibus aliqua melius exclarantur quam in vetusta. Inter alia quia ab aliquo tempore citra venerunt ad habitandum partibus Barbarie plures Turci, homines pirate et debiti latrocinijs maritimis, necesse est capi aliquam formam, ne ipsi Turci qui vivunt in Africa damnificent nacionem nostram; et forma videretur, quod, exeundo fustas de Tunexa aut alia vasa, d. rex stringat patronos et conductores ad dandam fideiussionem non damnificandi nacionem nostram nec subditos nostros, in bonis aut in personis,

(1) Vedi pag. 217, nota 1.

tam in mari quam in terra; et, si opus est, contentamur obligetis etiam nos ad accipiendum similem fideiussionem a civibus et subditis nostris: et, quia locus Tripolis et Gerbij non videatur ad presens in bona obediencia, bonum erit exclaretis si habent restare inclusi vel exclusi a presenti pace, et fiat proclama de pace firmata: et quod, si erit aliquis qui presumat damnificare nationem nostram, quod punietur in bonis et personis: et promittat d. rex eos, qui non obedient sive contrafacient, quod eos habebit pro rebelibus et puniet: ed demum apponatis omnes cautelas possibiles ad prohibendum, ne fiant damna nationi nostre. Pro concludenda autem ipsa pace facimus vos sindicum et procuratorem nostrum, ut constat litteris sindicatus vobis traditis quas presentare poteritis.

Inter cetera, quia invaluit prava consuetudo requirendi mercatoribus nostris per d. dugane et alios officiales bonam summam monete in eorum recessu ex loco illo, volumus omnino in carta pacis exclarari faciatis, quod omnes Januenses possint libere recedere sine ulla solucione vel saltem sub antiqua consuetudine pro eorum capite; et hoc bene menti habeatis, quia etiam in novis capitulis de hoc fieri fecimus mencionem.

Propterea, quia ex antiqua consuetudine solebant naves nostre dare sparcenam (1) unam, que nunc reducta est in mangiaria (2), quia dicunt illi officiales non esse bonam, aut aliquid aliud pro extrahendis pecunijs a patronis; ideo [m]enti habeatis operari, ut tollatur ipsa consuetudo dandi sparcenam et pocius reducatur in solucione alicuius monete quanto minus esse potest, ut in dictis capitulis continetur.

Quia posset esse, quod d. rex aut eius officiales venient vobis in mencionem ex mercibus quas retinuit Jeronimus de Goano, patronus, in talli casu occurrit nobis respondeatis, quod ipse Jeronimus semper fuit persona fidelis et honesta et quod creditis facere debeat debitum suum, quod, si recusabit, nos erimus presti in ministrando justiciam Mauris, si aliqui venient ad se conquerendum de dicto Jeronimo.

Ab aliquo tempore citra Arifi Judei utuntur magna presumptione

(1) *Sparcena* o *sparcin* , attrezzo di nave. Vedi Rossi G., *Glossario Medievale Ligure* (in *Miscellanea di St. Italiana*, vol. XXXV).

(2) Ossia, lucro illecito, mangeria, come già notai in altro documento.

contra mercatores nostros et eos continue infestant mangiarijs et minis damnificandi. Igitur habetis ponere facere in carta pacis, quod ipsi Arifi nullam auctoritatem aut actionem habeant cum mercatoribus et hanc partem bene menti habeatis, ut cautelletur.

Verum (?) supra quantum debet d. rex pro avaria..... est etiam debitor diversis nostris mercatoribus pro raubis per eum emptis et non solutis, ut dicunt constare per eius tanfita (1) et apodixias Moyrac ac Racebas, sicut particulatim ab ipsis mercatoribus intelligetis. Habetis advertere et, si est possibile, procurare habere aliquam formam satisfactionis, quam credimus ipse d. rex non recusabit per eas formas que videbuntur convenientes et ei possibiles; et in hoc omnem operam adhibeatis; et quod dicitur de debitis ipsius d. regis intelligatur etiam de debitis curialium. Etiam quia Moasi Boacel et Moasi Bolchay, judei, sunt debitores de pluribus pecuniis nostris mercatoribus et habent unde solvere et tamen id facere negligunt, volumus de hoc querellam faciatis d. regi et per omnem viam procuretis ut sint satisfacti, ostendendo malum contentamentum si videretis ad requisiciones tam honestas non dari remedium et formam, dicendo non videre quomodo cives reputare debeant negocia bene adaptata si similia vobis denegantur.

Videbitis quantum superius vobis stricte comendatur causa civium nostrorum, ad quos spectat damnum factum per d. regem ex processu frumentorum, a quibus postea melius fuimus informati cum quanta iniuria damnificati fuerunt et ab ipso d. rege, quod cum veritate dicere possumus non debuisse fieri per piratas. Ex quo tanto magis vos stringimus, ut pro causa ipsorum mercatoribus utamini omnibus remediis que videbuntur necessaria, etiam quod deberetis differire per aliquot dies conclusionem pacis faciende; dicendo non bene intelligere quomodo deveniri possit ad pacem detinendo suum mercatoribus nostris cum tanta injuria: nec possumus credere, quod non debeat ipse d. rex dare aliquam formam satisfactionis.

Quia facte fuerunt plures et diverse expense in negociis illis de Tunixio, opus est se (*sic*) valeamus de suco rerum illarum et maxime de illa masseria que exigere solet medium pro centenario de introitu et exitu. Volumus quod exigatis ab omnibus mercatoribus

(1) Vedi a pag. 216, nota 2.

drictum ipsum masserie, bene advertendo, ut omnes debitum faciant, exceptis his qui solvissent, quia animus noster est habere satisfactionem pro mercibus que cunducuntur cum presenti nave Gropala. Dedimus etiam vobis auctoritatem exigendi drictum consulatus quousque de consule provideatur; et sic procurate facere et etiam vos operare, donec in eo loco stabitis, pro honore et utilitate nationis, sicut conveniens est facere omnibus civibus et vobis presertim, qui ad presens habetis personam publicam.

Ex eo quod recuperari continget a d. rege spectat comuni sive officio Tunetis quinta pars, quam quintam partem habebitis dirigere hic in Janua officio Tunetis; de reliquis autem IIII^or quintis disponite pro libito ipsorum mercatorum, sive eorum ad quos ipsa credita pertinent.

Deliberavimus facere exenium d. (1) regi, ut recipiat vos meliori animo et cognoscat bonam nostram voluntatem erga eum si ipse erga nos bene se habebit; quod exenium et quantum sit intelligetis a Jeronimo Palmario, cui cura de eo data fuit: poteritis ipsum exenium ornare verbis, excusando quod propter suspicionem pestilencie in pluribus habuimus difficultatem. Dedimus etiam aliud exenium pro d. Manifeto (*sic*), cui ipsum dabitis parte nostra cum debitis circumstantijs. Et circa presentacionem ipsorum exeniorum in appulsu vestro, vel in ipsa conclusione pacis, continebitis vos secundum vobis consultum erit per expertos tam hic existentes, quam in Tunixio.

Videtur necessarium, quando vobis videbitur, facere querellam, quod fuste Maurorum et Turcorum fecerint insultum et damna in insula nostra Corsice, tam mari quam terra; de quibus omnibus habuistis instructionem ab officio Sancti Georgij: ex quo videatis cautellare in pace facienda, ne similia contingant, ut de personis ac bonis captis presenti estate fiat restitucio et includatur in requisitione quam facere habetis de captivis Januensibus et subditis nostris, et in hoc utamini omni diligentia.

Ut superius dicitur, in parte destinatus estis orator ad d. regem Tunetis pro renovanda pace cum eo; ad quam deveniatis cum debitis modis et reputatione ac honore nostro; nec jam est properandum devenire ad conclusionem ipsius, si non videretis dari bonam for-

(1) *Exenium* o *xenium*, dono, offerta; dal greco ξενιον.

mam pro executione promissorum per Elmendenini, oratorem ipsius d. regis, et attento quod nobis facte fuerunt plures iniurie, sicut ipsemet d. rex cognoscit. Potestis in pluribus que concernunt honorem et utilitatem nationis, si vobis non concederentur, stare durus et renitens cum modo et gracia, ut conducatis negocia ad honorem et utilitatem nationis. In quo credimus non habebitis multam difficultatem, quia cognoscunt Mauri commercium nationis nostre esse ad eorum propositum non minus quam nos sumus, et d. rex habet plura commoda et utilitates a natione nostra ; propter quod eciam speramus debeatis habere facilitatem negocia ipsa bene conducendi: nec erit extra propositum dicere ipsi d. regi et curialibus nos cum magna benevolentia recepisse oratorem suum sicut... (1).

(1) Questo documento, che ci è giunto in pessimo stato di conservazione, manca dell' ultima parte, di cui invano ho fatto ricerca.

DOCUMENTO XXV.

(Arch. di St., Sala 58, *Istruzioni*, filza 3ª, n. g. 2707 C).

Istruzioni a Gasparo de Sopranis Donato, ambasciatore a Tunisi.

1507 — 8 luglio.

Officium Tunetis excelsi Communis Janue S. D. Gaspari Donato, oratori.

Spectate vir nobis carissime. — Intelleximus per literas vestras datas mense aprili et sic a mercatoribus nostris ibi negotiantibus, per literas vestras et aliorum de mense junii, prout usque ad eam diem nihil feceratis cum domino rege illo ex duabus rebus, ad quas exigendas missus fuistis jam duobus fere annis preteritis; que res fuit nobis multum molesta, quia credebamus quod ipse dominus rex deberet velle prompte exequi ea que per oratorem suum nobis oblata et promissa fuerant, videlicet de reffirmanda pace et amicitia inter nos et ipsum dominum regem, et de satisfaciendo quantum nostris mercatoribus per violentiam captum fuit, sub formis hic conclusis per oratorem suum. Vidimus in tanto tempore nihil exequutum fuisse, et gravat quod mora vestra ad illas fuerit tam longa, sine fructu, quia ultra dampnum et expensas cognovimus, sic stando, honorem nostrum ledi. Propterea in apulsu presentis navis Steffani de Nigrono, que venit ad illas cum aliqua summa mercium et ad spem partiti pro Alexandria, studeatis venire ad aliquam exequcionem sive effectum de contento in vestra instrucione; et pro tali effectu faciendo ordinavimus patrono ut non exoneret, nixi cum noticia et licentia vestra; in quo tamen uti ha-

betis prudentia et moderatione, quia omnia deducenda sunt ad utilitatem negociantium, habito etiam respectu ad publicum commodum et honorem. Et postquam eadem causa in parte missus fuistis ad firmandam pacem, credimus bonum sit ipsam firmare; quia, etiam quod pax nobiscum sit ipsi d. regi et Mauris in bono propoxito, nobis eciam, qui de mercatura vivimus, commoda est et utilis.

Circa satisfactionem pro avaria facta preteritis annis per d. regem nostris mercatoribus, videatis etiam habere satisfactionem iuxta composicionem hic captam cum eius oratore, vel saltem habere aliquod bonum principium de ipsa satisfacione, et pariter habere captivos qui restitui debent et quos restituere promisit; subitoque nobis significate quid fecistis in predictis et quid facere speratis, ut possimus consulere honore et commodo publico. Nam usque ad responsionem harum litterarum nostrarum a vobis differimus constituere quid facere debeatis circa recessum vestrum ex inde; et videndo non dare vobis exequcionem de predictis vel saltem pro aliqua parte principium alicuius effectus, eo casu pro honore publico volumus petatis licentiam et cum pleno passagio domum redeatis.

Facimus responsionem d. regi litteris preteritis mensibus nobis scriptis, in quibus fecit querelam inter alia de Jeronimo de Goano, cui parti et sic aliquibus aliis nihil respondimus, sed solum dicimus quod vos oretenus supplebitis; et sic facere habetis. In primis de Jeronimo de Goano debetis habere noticiam prout preteritis mensibus huc venit cum sua navi et respectu: in primis Maurorum noluit in portum venire; tandem, essendo navis sua de magno valore, obtinuit salvumconductum, sub quo stat; et tamen voluimus ab eo intelligere factum ipsorum Maurorum. Qui Jeronimus multum et multum se excusat, quando fuit in gulfo obtulisse et rogasse quod Mauri venirent ad accipiendum sua, quod facere noluerunt vel non potuerunt: et propterea navigavit pro Chio, de quo loco plura restituit [omnib]us qui requixiverunt de suo. Autem hic eciam, si erit vobis aliquid dictum, poteritis excusare de salvoconductu et causa pro qua sibi datum fuit: et pariter de raubis Mauri illius de Alexandria poteritis dicere quod vivit et suum requixivit per viam domini regis Turchorum; et demum accomodate verba ad excusacionem eius rei ut melius potestis, postquam non est in manu nostra ad presens aliud posse facere: et de predictis respondeatis plus et minus secundum obieciones que vobis fient. Quantum attinet ad illos de Portu Mauricio qui levaverunt Mauros de Buzea et de

lo Collo (1), de quibus dominus rex etiam nobis scripsit, poteritis, si ea verba renovabit, dicere quod fuit a nobis expulsus (*sic*) (2) et, ut sentivimus, reduxit Mauros et Judeos ad partes suas: et demum in similibus utamini ea forma verborum, que videatur magis exonerare rempublicam, sicut certi sumus facere debeatis.

Data Janue die VIII Julii 1507.

(1) *Collo* (*Ancollo*), tuttora così chiamata, trovasi nel territorio della moderna Algeria (Costantina).

(2) Evidentemente è un *lapsus calami* del cancelliere estensore, facilmente spiegabile ove si sappia che il presente documento è tratto da una semplice minuta.

DOCUMENTO XXVI.

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

(Unita alle Istruzioni date all' amb. Gasparo Donato l' 8 luglio 1507.)

8 luglio 1507.

Serenissime rex et princeps excellentissime. — Asai se maravigiamo che, essendo jonto a voi lo nostro ambaxator già gran tempo fa, non sia stata preza alcuna concluxione, nè de fermar la carta de la paxe, nè de haver alcuna satisfacion de li beni preizi a li nostri mercadanti cossì, como se era accordato qui con el vostro ambaxador et vostra Maestà havia promisso de compler. La voluntá e reverencia nostra verso li nostri precessori è semper stata bona, e cossì è verso de vostra Maestà; et è cossa naturale che etiam a noi sia respozo in amore e benivolencia, e non solo con parole, ma con boni effecti. E noi habiamo animo de perceverare in amore e reverencia con la Maestà vostra e con li Mori, perchè cognosemo esser a propoxito vostro e nostro: e bezogna che per parte vostra si facia lo simile, asochè cresca lo comercio, vedendo che si ha atteizo le promisse, e facto bona compagnia e bona seguransa. Questi meixi passati hamo avuto letere da vostra Maestà; no ge hammo facto reposta avanti per esser stato la terra nostra in alcuni travagii. Per quello demostra vostra Maestà bona voluntà verso de noi e de voler compir quello esser stato promisso, se maravegiamo già tanto tempo non sia exeguito, e lo nostro am-

baxatore non sia stato spaisato: e vostra Maestà fa alcune lamente de le quale cometemo a lo nostro ambaxatore ne fia con voi et iustifiche le cosse nostre; per questo non diremo altro. Dio ve mantenga longamente.

Data Janue die VIII Julii 1507.

Maiestatis vestre obsequentissimi
et amici antiquissimi,
Radulfus et concilium etc.

DOCUMENTO XXVII.

(Arch. di St., Sala 58, busta *Africa*, n. g. 2774 C).

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1508 — 15 febbraio.

Serenissimo et excellentissimo principi domino regi Tunetis et Barbarie, amico nostro plurimum honorando.

Serenissime rex et princeps excellentissime.

Cum grande dispiacere havemo inteso verso Venetia il caso occurso a la nave Nigrona, la quale andava in Alexandria cum li Mori, che trovatosi cum la grande nave de Rodi, facta bataglia per doi jorni e una nocte, è seghuito morte de alcuni Mori e alcuni Cristiani. Infine, essendo dicta nave de Rodi voida e molto alta, cum grande numero de homini da guerra e grande summa de grossa bombardaria, per non andar dicta nostra nave in fondo, e perderse tuti li homini e li beni in mare, è bisognato succumbere a li inimici, essendo più possenti. Il che a noi e a tuta questa cità è doluto assai, sia per la morte de alcuni homini da bene, sia etiam per lo dano de li subditi vostri. Ma a la voluntà de Dio non si pò contravenire, e bisogna prender in patientia tuto quello che a lui piace. Ne (*ne è*) paruto de questo dolendo caxo dare noticia a la Maestà Vostra, e notificarvi per la verità como il patrone à facto il debito suo in difendersi. Ma queste nave de corsari vano tanto possente e cum tanta artigliaria, che non si pò resistere; non una nave, ma etiam uno castello, como più largamenti notifichemo al nostro ambasciatore. Il quale porrà

referire a boca a Vostra Maestà, per honore e amplitudine de la quale se offerimo cum tute le cosse nostre: e Dio vi conserve lungamenti in sanità e prosperità.

Data Janue die XV februarii 1508.

Radulfus (1) et Consilium etc.

(Questa lettera è allegata ad altra per l' ambasciatore Gaspare de Sopranis Donato. Vedasi documento seguente).

(1) Rodolfo di Lanoy, governatore di Genova dal... maggio 1507 all' ottobre 1508.

DOCUMENTO XXVII bis.

(Unito al documento precedente).

Lettera della Signoria all'ambasciatore Gaspare de Sopranis Donato.

1508 — 15 febbraio.

Radulfus etc. et Consilium etc.

Spectato viro Gaspari Donato oratori apud regem Tunetis nobis carissimo.

Spectate vir nobis carissime. — Intellexeritis fortasse prius sicut navis Nigrona cum Mauris, destinata pro Alexandria, prope Candiam obviam habuit navem grossam de Rodo, vacuam et multo altiorem ipsa Nigrona, cum hominibus ducentis et tanta summa arteglarie brongij ad expugnandam arcem etiam munitissimam; cum qua nave de Rodo per dies duos et noctem unam tenuit pugnam, mortuis pluribus Mauris et etiam aliquot Chrystianis, inter quos Daniel Centurionus. Tandem, cognito eorum evidentissimo periculo submersionis, cesserunt dicte navi de Rodo, quod novum plurimum nobis molestum fuit multis rationibus; de quo visum est per alligatam literam (1) dare noticiam domino regi, etiam ad excusandum innocentiam patroni. Sed, quia negotia ad partes illas possent esse in termino quod non esset utile literas ipsas dare, alligamus sub ista exemplum ipsarum literarum ad regem, ut in simul consulatis, an utile sit eas reddere, vel ne; cui rei vos presentes melius consulere poteritis.

Data Janue die XV februarii 1508.

(1) Doc. XXVII.

DOCUMENTO XXVIII.

(ARCH. DI ST., sala 58, busta *Africa*, n. g. 2774 C).

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1508 — 26 settembre.

Serenissimo et potentissimo principi domino d. regi Tunetis et tocius Affrice, domino nobis colendissimo.

Serenissime rex et princeps excellentissime.

Da poi che vene qui lo honorato vostro ambasador Clemendenini (1) e ne fece intender la bona voluntà de vostra Alteza verso la natione nostra, volendo seguire li vestigii de li nostri passati, li quali sono semper vivuti bene cum li re vostri precessori, mandamo lo nostro ambasador honorato Gasparo Donato per concluder pace cum vostra Alteza, e cossì ne scripse haverla fermata e esser stata cridata, ma male servata, perchè, non essendo ancora benisuta la carta de la dicta pace, le vostre fuste hano facto grande damni in la nostra insola de Corsica e in la nostra rivera, e menato via homini e done sensa alcuno rispecto de la dicta pace. Il che ne è stato molestissimo, e asai ne greva (2) audire le lamente de li subditi nostri, che sotto pace siano preixi e captivati e publicamenti menati in el vostro regno; de la qual cosa scrivemo al nostro ambasador ne facia lamenta a vostra Maestà e requera liberation de li subditi nostri, e serche (3) de intender la voluntà

(1) Cioè « Cid Ermendenini », come leggesi in altri documenti.
(2) Ci pesa, ci dispiace.
(3) Cerchi.

vostra, como se habiamo a governare insieme. E perchè dubitiamo che dicto nostro ambasador sia partito, ve scrivemo la presente, requirendo ve piacia far liberar li nostri preixi, e da qui avanti comandare talmenti che simile sinistro non acada; perchè, facendo altramenti, non se potria perseverar in mutua pace, como havemo animo de fare per parte nostra, como più largamenti referirà dicto nostro ambasadore. In questo mezo siamo prompti e parati in ogni grandessa de vostra Maestà. La quale Dio conserve lungamenti sana e felice.

Genue, ex palatio nostro ducali, die XXVI Septembris 1508.

Majestatis vestre cultores observantissimi Radulfus et Consilium etc.

(Questa lettera trovasi allegata ad altra, diretta all'ambasciatore Gaspare Donato, che produco qui appresso).

DOCUMENTO XXVIII bis.

(Unito al documento precedente).

Lettera della Signoria all'ambasciatore Gaspare de Sopranis Donato.

1508 — 26 settembre.

Radulfus (de Lanoy) et Consilium etc.

Spectato viro Gaspari Donato oratori nostro apud regem tunetanum nobis carissimo.

Spectate vir nobis carissime. Certiores facti fuimus vos cum rege illo, sicut habebatis in mandatis, jam pridem pacem firmasse, eamque in regno eius publicatam fuisse. Et tamen superioribus mensibus biremes Majestatis sue multa damna in Corsicam et rippariam nostram, ea pace neglecta, intulerunt; captivos et captivas plures abduxerunt, et, ut fama est, eos Tunetem palam in terram deposuerunt: tamen rex ille hanc tam iniustam predam approbavit. Que res ita nobis molesta fuit, ut nichil fere accidere potuerit molestius, presertim quando audire contigit graves querellas et mestas lamentationes ac gemitus propinquorum. Ex quo necessarium judicavimus alligatas Regie Majestati scribere dubitantes vos ex eo regno iam discessisse. Verum, quoniam accidere posset, vos nondum esse inde profectum, mittimus vobis exemplum litterarum ad regem, ut dictum est, scriptarum, ut, lecta earum sententia, de omnibus suprascriptis sue Majestati gravem querellam exponatis conformem sententie litterarum nostrarum; rogando et instando, ut captivi subditi nostri, tam corsi quam riparienses, et bona eorum, ex forma recentis federis nobis utique reddantur: simulque explorabitis mentem Majestatis sue, utrum intendat pacem servare, et quo modo invicem de cetero vivendum sit. Nam, si hoc modo publice lederentur nostri, non possimus certe

ipsos continere ab ultione et ab insidiis contra Mauros; et hoc modo pax et federa perturbarentur.

Respondebitis igitur nobis quid in predictis egeritis, ut denunciare nostris possimus vel securitatem vel novam dubitationem.

Ex numero autem captivorum nomina quedam includimus; nam reliqui ad nos perlati nondum sunt.

Data Janue die XXVI Septembris 1508.

(Seguono i nomi di undici prigionieri che ometto, avendoli di già riferiti nella nota 265 della Parte Prima di questo volume).

DOCUMENTO XXIX.

(Archivio di Stato, sala 58; *Litterarum*, reg. 51, n. g. 1827).

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1510 — 19 gennajo.

A lo serenissimo, potentissimo e altissimo segnor Re de Tunexe e de tuta Africa.

Serenissimo, potentissimo e altissimo Re. — Li mexi passati scripsemo per nostre lettere a vostra grande Segnoria; e a ipsa cum efficace e vere raxone, et potissimum per la immensa reverentia e devotione nostra che ad ipsa e soi antecessori habiamo semper portato, havemo requesto la liberatione del nostro citadino Thoma de Nigrone, zà (*gia*) tempo fa per comandamento de vostra Altessa in questo loco detenuto e in aspero carcere servato, la quale cossa como havemo inteso non è seguita, nì a nostre lettere è stato dato ulla reposta che ne (*n' è*) stato e è grandementi a grave, imperochè se persuadeimo la Maestà vostra dovesse più mentione fare de nostre lettere e pregere equidem juste, como se convene a uno tanto Re, e de lo mutuo commercio et amicitia è tra soi mercanti e nostri che non ha facto; e de novo per queste nostre querella porgemo et iterum pregemo (*preghiamo*), voglia comandare ipso nostro citadino sensa alia induxia sia liberato, como requere la justicia e rimorentia de ipso e de lo patrone de ipsa nave de Nigrone che ipso lascia per recena (1), perchè, como amplamenti se (*si è*)

(1) Recena, lo stesso che *reconna* o *riconna*, di cui a pag. 176, nota 1.

scripto a vostra Segnoria et etiam facto intendere per proprî mercadanti mori soi, ipso patrone a vostri mercadanti e robe sue serva in tuto pro viribus la fede a loro data; e se la fortuna ha vosuto che ipsa nave da una altra de Rode più grossa e melio munita de homini e altre cosse beliche che ipsa nostra sia stata preiza, per questo ipso Thoma recena, nostro citadino, deve patire et essere incarcerato? In verità, serenissimo Re, è cossa inaudita. La quale liberatione, se vostra Maestà manderà sia facta, asai ne sarà gratissima, e quella segniremo amare la justicia e far mentione de nostra natione, e che ave animo possiamo perseverare et negociare in quello suo regno: se altramenti aduncha farà, se daremo intendere tuto lo contrario e forsa de lo bono animo habiamo che nostri mercadanti trafegano in quelle vostre parte; et potissimum a li presenti tempi, che ne parano de devere esser più de utilità che non erano in lo passato (1), se abstineremo, perchè non saria condecente cossa che de lo tanto amore e devotione habiamo in vostra Serenità, e de lo grande beneficio desemo a le sue cabelle et exactione e mercadanti fossemo de contrario premio resarciti: che non credemo vostra Altessa voglie segue, a la quale se offerimo semper fare piacere.

Genue, die XVIIII Januarij MDX.

Franciscus (2) et Consilium.

(Segue lettera al console Gerolamo Fontana per lo stesso scopo).

(1) Vale a dire « di maggiore utilità pel regno di Tunisi », alludendosi con ciò alle condizioni punto floride, in cui trovavasi allora quell'erario, e al bisogno di denaro che per contro il Re aveva onde preparare mezzi di difesa contro l'invasione degli Spagnoli, i quali in questo anno stesso, 1510, occuparono Bugia. Sappiamo, anzi, che il Re di Tunisi (come pure quello del Tlemsen), per salvare la propria indipendenza, si obbligò poi a pagare un annuo tributo alla corona di Spagna.

(2) Francesco di Rochechouard, signore di Champdenier, governatore di Genova dal... ottobre 1508 al 20 giugno 1512.

SUPPLEMENTO

AVVERTENZA.

In seguito a una nuova e diligente revisione dei registri di Cancelleria della Repubblica, da me terminata quando già era stata eseguita la stampa della Parte Prima di questo volume, trovai ancora parecchie lettere su Tunisi che non figurano nella Raccolta accennata nella Prefazione. Non avendo, perciò, potuto riferire sulle stesse, parmi utile riunirle in questo Supplemento assieme ad alcuni altri documenti venuti da poco in luce. Ciò varrà ad accrescere il modesto mio contributo alla storia delle relazioni della Repubblica coll'Africa settentrionale e non potrà certo dispiacere allo studioso.
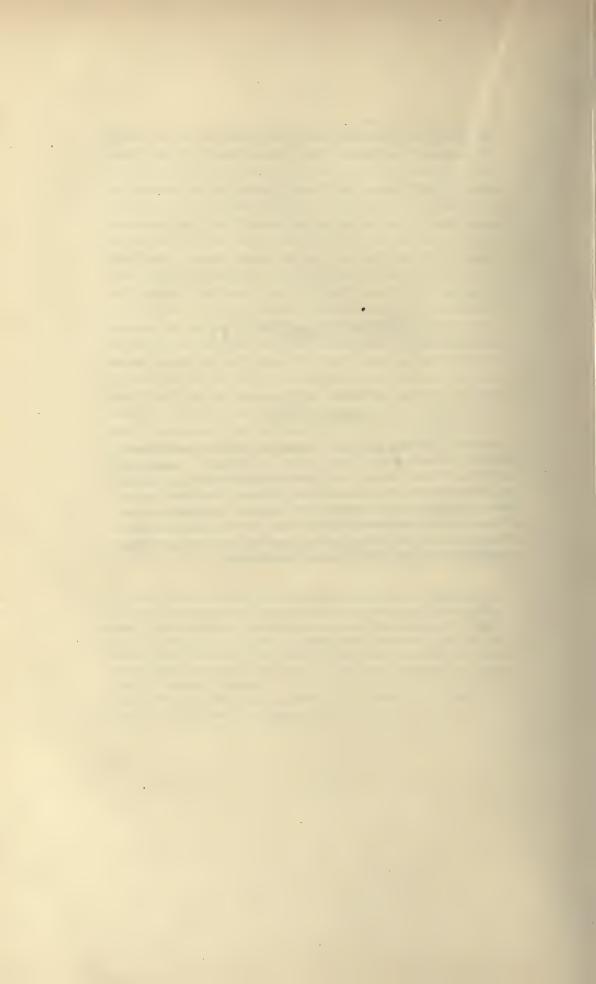
I.

Supplica dei mercanti genovesi nei regni di Tunisi e Granata alla Signoria.

1436 (1)

Illustri et excelso domino domino Thome de Campofregoso, Dei gratia Januensium duci et eorum libertatis defensori, suppliciter et querelanter exponitur parte infrascriptorum civium et mercatorum januensium, quod nobilis Paris de Mari, civis januensis, patronus cuiusdam sue et sociorum navis, dum sub certis pactis convenisset cum regibus Granate et Tunicis de viagio Malice, et ex Tunice, ubi convenit, cum dicta eius navi navigationem constitutam inijsset onusta multa Maurorum rauba et Mauris mercatoribus in navi, devenissetque ad locum quemdam Provincie nominatum Pomegas (2) Massilie, quo quidem in loco Januenses omnes securissimi esse etiam sine aliquo salvoconductu consuevere; tamen, ut saluti Maurorum quos in navi deferebat et raube ipsius abundantius consuleret, quesivit a reginali Majestate Provincie (3) sal-

(1) Questo documento, mancante di data più precisa, fu recentemente da me ritrovato nei fogliazzi di Cancelleria (*Diversorum*) di Jacopo Bracelli dell'anno 1436 e collocato nella busta *Africa* più volte citata, n. g. 2774 C.

(2) Vale a dire «Pomègue», una delle isole poste dinanzi alla baja di Marsiglia.

(3) Ossia Isabella, figlia di Carlo II, duca di Lorena, e moglie di Renato, conte di Provenza, duca d'Angiò e re di Napoli. In quest'epoca essendo Renato a Digione prigioniero del duca di Borgogna, ch'era partigiano del conte di Vaudemont, competitore di Renato pel ducato di Lorena, il governo dei suoi Stati venne assunto dalla sposa di lui Isabella.

vumconductum. Idem etiam a pretoribus civitatis Massiliensis quibus salvisconductibus impetratis atque iis quidem amplissimis, ipse patronus in terram Massilie ad ecclesiam Sancti Victoris descendit, ubi continuo a multis armatis satellitibus circumventus atque interceptus est, et deductus ad presides massilienses. A quibus cum sue huiusmodi captionis causas quereret lamentareturque fidem sibi datam preter equum et fas et preter merita Januensium in Majestatem reginalem preter demum honorem Majestatis ipsius violari, accepit velle Majestatem ipsam ut navim dirigeret Neapolim, quia illa opus esset sue Serenitati. Paris autem, qui cum superioribus regibus prius pepigerat ut Malicam proficisceretur, negabat id sibi licere aut integrum esse. Quam ob rem in carcerem et vincula subito coniectus fuit preter omnem honestatem et fidem. Addiderunt in eum preterea genus inhumanitatis et perfidie inauditum; nam illum ad aculeum usque deduxerunt, et, ligatis post terga manibus, terrore maximo illum affecerunt, et demum ultimo supplicio finxerunt eum velle affligere, oblato ligno et securi, ut necaretur, et oblata sibi confessione, ut intelligeret sibi moriendum esse. His tantis malis et difficultatibus oppressus, Paris idem, ut se a tanto periculo eximeret, obtulit se que vellent omnia facturum, a quo promissionem extorserunt ut, relicto Malice viatico, frumentum reginale onerari faceret in navi et iter versus Neapolim caperet. Que res ad nautas et ceteros in navi existentes delata nequaquam illis grata fuit, et omnino condictionem illam capere renuerunt. Coactus tamen est Paris predictus timore et minis polliceri viaticum Neapolis sequi, omisso priore Mallicano, ad quod observandum cavit et intercessit pro eo vir nobilis Stephanus de Auria pro aureis decem milibus. Nunc, quia hec tanta tamque insignis iniuria non videtur pretermittenda, neque silentio pretereunda quod civis januensis sub salviconductus fide tam sit inhumaniter et crudeliter tractatus ab his presertim qui debuerunt multa nostris pro singularibus in illos nostrorum et huius inclite communitatis officiis, queruntur primum apud Celsitudinem vestram de accepta injuria, ne feratur aut negligatur quin etiam satisfiat honori et existimationi civis de sua civitate benemeriti. Inde orant, ut vestra Sublimitas dignetur per suas litteras mandare nautis omnibus in navi dicti Paridis existentibus et ceteris in ea navigantibus, ne viaticum, quod pollicitus est idem Paris de proficiscendo Neapolim, aliqua ratione ineant neve prius constitutum Malicanum deserant aut negligant,

maxime quia due naves magne cum uno ballenerio Neapolim versus profecte sunt, que tantam frumenti copiam in Neapolim comportabunt, ut id ad multum temporis sit satis. Adsunt preterea multe naves, que sine aliqua iactura aut detrimento possunt et parate erunt ad serviendum reginali Majestati, si voluerit illas debite conducere. Inde vero, si viaticum Malice omitteretur, ea res non parum detrimenti afferret multis civibus et mercatoribus januensibus apud regna Granate et Tunicis diversantibus, et toti Reipublice Januensi. Super qua re supplicantes exorant, ut vestra Dominatio ad reginalem Maiestatem det opportunas litteras, ne velit ulterius nostros lacessere aut Stephanum fidejussorem et Paridem ipsum cogere ad id prestandum, quod neque possunt, neque licet, neque ad publicam huius civitatis utilitatem, sed potius ad summam iacturam pertinet.

Nomina supplicantium sunt hec :

Damianus de Nigro.

Tedisius de Auria.

Baptista de Marinis.

Salvagius Spinula.

Et ceteri mercatores in regnis predictis Granate et Tunicis diversantes.

2.

(*Litterarum*, reg. 4, n. g. 1780, p. 498).

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1437 - 8 novembre.

Serenissimo principi domino regi Tunicis metuendo.

Serenissime princeps. — Conquestus est coram nobis nobilis civis noster carissimus Gaspar Lercarius, asserens Marinum de Marinis vendicionis nomine apud Costantinam tradidisse vestre Majestati nonnulla jocalia valoris et extimationis duplarum duarummilium fecilium in auro (1), quas idem Marinus sepius a dicta R. Majestate requisivit, et nichilominus suum obtinere non potuit intentum, in grave damnum ipsorum Gasparis et Marini. Requirimus ergo prefatam Majestatem Regiam, ut pro regio honore et pro debito justicie, ut mercatores nostri possint regna illa frequentare; dignetur dicta Majestas Regia dicto Marino, seu Brancaleoni de Guizulfis pro eo, solutionem pro dictis jocalibus et satisfactionem integram fieri mandare. Alioquin opus esset per aliam viam providere indemnitati civium nostrorum. Novit enim dicta Majestas Regia quantum commercii cives nostri januenses cum precessoribus et predecessoribus dicte R. M. habuerint retroactis temporibus; et non est auditum quod in mercando aut vendendo fuerit eis, aut alicui eorum, illata violentia vel injuria; nec etiam credimus fieri debere per eandem M., pro qua sumus semper parati.

Data die VIII novembris MCCCCXXXVII.

Eiusdem M. servitores Thomas de Campofregoso,
Januensium dux et eorum libertatis defensor, et
Consilium Antianorum civitatis Janue.

(Segue lettera al console Andrea de Mari per l'effetto di cui sopra).

(1) Non veggo quale moneta musulmana possa esser chiamata così. *Fels* (follis, φόλλις) è nome generico della moneta di rame che non è servita mai di conto.

3.

(*Litterarum*, reg. 8, n. g. 1784, p. 260).

Lettera della Signoria al console Andrea de Mari ecc.

1438 - 4 settembre.

Thomas dux etc.

Nobili viro Andree de Mari, consuli Januensium in Tunete et cuicumque eius successori ac locumtenenti.

Vir nobilis nobis carissime. — Nota vobis sunt vincula, nota benificia, quibus illustrissimo dominio Venetorum obstricti sumus; que res facit, ut etiam sine ullis litteris nostris possitis intelligere, nos decere, ut cives veneti ubique terrarum a nostris foveantur, juventur, et omni favorum genere sustineantur. Sed, quoniam illuc Tunetem venturus est vir nobilis Bernardus Quirinus, quem suis et suorum meritis carum habemus, hoc vobis onus imponere statuimus, ut curetis eum ab omnibus mercatoribus nostris fraterne ut humane tractari; vos quoque ita eum et sua commissa suscipiatis, ut in eius negociis non diligentia, non studio, non labore deficiatis; et demum ita vos adversus eum geratis, ut intelligat huius nostre voluntatis veros effectus.

Data IV septembris MCCCCXXXVIII.

4.

(*Litterarum*, reg. 10, n. g. 1786, p. 15 v.)

Lettera della Signoria al console e mercanti genovesi in Tunisi.

1440 - 26 gennaio.

Dux Januensium etc.

Nobilibus et prestantibus viris, consuli et mercatoribus januensibus Tunete morantibus.

Carissimi. — Ne fraus ac perfidia hominum cupiditate excecatorum rebus vestris forsitan obesset, significamus vobis novos dolos fuisse nuper excogitatos fila auricalchi ordinare in capsulis more auri quod Janue filatur eaque tam pulchre componere, ut, nisi homo doctus sit, falli possit, ut credat esse aurum filatum januense. Id auricalchum, ut nostis, non Janue, sed Mediolani filatur. Dubitamus tamen ne quis ex eo portet in hac galeacia Antonii de Rapallo. Ex quo volumus, ut vos, consul, cum duobus mercatoribus deinceps inspiciatis omne aurum filatum quod illuc ex Janua deportabitur, ut, si quid dolose viciatum esset, reprobetur; et officialibus regiis, ad preservandam famam huius urbis, indicetis, id auricalchum Mediolani, non Janue filari. Utile etiam judicamus, ut mercatores indigenas, merces eiusmodi mercari solitos, moneatis ab his dolis precavere.

Data XXVI januarij MCCCCXXXX.

(Segue licenza che dà la Signoria ad Antonio di Rapallo di esportare da Taggia e caricare nella sua galeazza 80 *vegete* di vino ad uso dell'equipaggio).

5.

(*Litterarum*, reg, 10, n. g. 1786, p. 405 v.)

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1441 - 4 maggio.

Serenissimo ac potentissimo principi et domino d. Regi Tunetis et totius Africe.

Scimus, serenissime et potentissime princeps, Excellentiam vestram non solere multas preces expectare ad ea perficienda, que et Deus jubet et justitia ac fama nominis vestri facienda suadent. Itaque satis esse putavimus narrare Majestati vestre rem ut ipsa se habeat. Accesserunt ad nos quidam prestantes cives nostri, referentes Marinum de Marinis, quondam factorem nobilium virorum Gasparis et quondam Jane Lercariorum et quondam Jofredi Italiani, vita defunctum esse Costantine; et, dum bona eius colligerentur, compertum esse rectores Buzee non levem pecuniarum summam eidem Marino debere pro mercibus diversorum generum contra ipsius Marini voluntatem extortis ab curia rectoribusque Buzee; ob eamque potissimum causam dixerunt ab se mitti in terras illas nobilem virum Bertonum ex comitibus Vintimilii, ut bona a quondam Marino relicta in unum colligat, a debitoribus exigat, et que pro his et eiusmodi rebus agenda sunt curet. Ac supplicaverunt nobis, ut tam equam tamque piam causam favoribus nostris adjuvemus. Hec nos movent Celsitudinem vestram, etsi forsitan non expediat, ex animo precari, ut, attento genere cause, jubere velit, huic Bertono expedientes litteras dari, ut quicumque ex curia aut alii rectores eidem quondam Marino debentes remediis juris ad satisfaciendum eidem Bertono summarie compellantur. Contra alios quoque debitores, et demum in omnibus pertinentibus ad restrictionem eiusmodi bonorum, reddatur

ei jus summarium ac favorabile, quale natura rei desiderare videtur. Quod certe acceptum Deo et glorie nominis vestri maxime accommodatum fiet; nobis quoque erit loco beneficij et gratie, paratis semper in omnia vota Celsitudinis vestre.

Data IV maij MCCCCXXXXI.

Thomas dux etc.
et Consilium.

Ibid. a p. seg. stessa data:

Lettera al console e mercanti genovesi in Tunisi. — « Da « copia di lettera inclusa coll'originale apprenderete ciò che dovete « fare: intendetevi con Bertono; presentate al re la nostra lettera « e instate di conformità ».

6.

(*Litterarum*, reg. 10, n. g. 1786, p. 410).

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1441 - 5 maggio.

Serenissimo et potentissimo principi et domino d. Regi Tunetis et totius Africe.

Hodie, serenissime ac potentissime princeps, querule nobis affirmatum est, merces quasdam ac pecunias, penes Bernardum de Marinis civem nostrum repositas, iussu serenissimi regis Buzee sequestratas impeditasque fuisse. Bernardus iste, mercator innoxius, et quicquid mercium pecuniarumque ad eum undique mittitur sub protectione vestra consistere intelliguntur; regnum enim Buzee vestrum est. Et quicquid illic digne vel indigne geritur ad Majestatem vestram, vel ad laudem, vel secus, refertur. Precamur itaque Excellentiam vestram ut, re cognita, jubere dignetur, ut omnia apud ipsum Bernardum impedita, sicut decet, mox liberentur: quod certe et justicie et dignitati vestre convenit, et nos accipiemus loco beneficii; parati semper in omnem gloriam Celsitudinis vestre.

Data maij MCCCCXXXXI.

Thomas dux etc.

7.

(*Litterarum*, reg. 13, n. g. 1789, p. 415)

Lettera della Signoria al console e mercanti genovesi in Tunisi.

1449 - 4 agosto.

Ludovicus dux et consilium Antianorum.

Nobilibus ac prudentibus viris consuli ac mercatoribus januensibus Tunete agentibus dilectis nostris.

Adiverunt hodie nos viri nobiles ac prudentes dilecti nostri et magnas querelas detulerunt emptor et participes eius vectigalis sive drictus qui illic de more colligitur, narraveruntque compertum habere, fuisse opera vestra tractatum et tandem impetratum, ne posthac id vectigal ibi colligi possit; namque affirmant, fuisse nomine regio, sive officialum suorum, prohibitum ut exigatur, fuisse etiam vobis consuli preceptum ne pro ipso vectigali jus reddatis. Que, dum recogitamus, vix persuaderi nobis possunt; nam id crimen et majus et gravius foret quam pleri isque videatur. Non enim id solum respiceret defraudationem eius vectigalis, sed insuper machinationem quandam contra nos et utilitatem publicam Nam cum eiusmodi viis sepe ad prosecutionem predonum naves armaverimus, pacem cum regibus contraxerimus, et discordias in jacturam mercatorum exortas his et eiusmodi auxiliis sustulerimus. Id si nobis interdiceretur, magno adjumento spoliaretur profecto respublica januensis. Quid enim sequeretur, si hoc idem juberet rex Castelle? rex Anglie? ceterique principes, qui semper equo animo tulerunt has et eiusmodi exactiones in suis regnis colligi? Profecto si hoc ausi estis, quod non arbitramur, parum admodum commoda publica, parum futura tempora cogitastis. Utcumque autem se habeat res,

volumus vobisque jubemus enixe, ut obstacula omnia omneque impedimentum contra exactionem huius vectigalis quomodolibet illatum statim revocari prorsus et omnino faciatis, et ita quidem revocari, ut absque obstaculo libere colligi liceat, prout ante licebat. Alioquin ex nunc virtute harum litterarum decernimus, ut liceat collectori ab omnibus et singulis vestrum duplum exigere eius quod licebat; ad quod persolvendum vos ipsi sine ulla excusatione teneamini: statuentes preterea, ut omnis magistratus, et Janue et extra constitutus, vos cogat ad exhibenda cartularia et libros, tam proprios, quam consulum, ut sic nihil ei favoris desit ad exactionem drictus sui. Vos, si aliter res habet, curate, ut id vestris litteris cognoscamus.

Data IIII Augusti 1449.

8.

(Litterarum, reg. 21, n. g. 1797, p. 199 v.)

Lettera della Signoria al Papa Pio II.

1459 - 16 aprile.

Sanctissimo ac beatissimo in Christo patri et domino colendissimo domino Pio pape secundo.

Beatissime in Christo pater et domine colendissime. — Dilectus civis noster Johannes Gregorius Stella anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto de mense martii oneraverat apud Tripolim, civitatem que est in Africa, in una navi nobilis civis nostri Vinciguerre de Vivaldis, saccos septuaginta novem lanarum, ballas novem coriorum, vegetes septem collaquintidarum, et ballas septem storiarum, quas vulgus appellat de medio junco cum filo diversorum colorum: que omnia capiunt precium ducatorum mille. Quas merces ea navis perferre Januam obligabatur nobilibus civibus nostris Manueli et Leonello de Grimaldis, ad quos spectabant consignandas. Dum ea navis esset in itinere supra maria Maltae, triremes que tunc ab apostolica sede armate erant et quarum prefectus erat reverendus dominus episcopus tarraconensis, eas merces intercepit, et, delatas Syracusas, pro libito vendidit. Quod quemadmodum Sanctitas Vestra intelligit alienum ab honesto fuisse, quippe qui non modo merces nostrorum capere debuit, sed, si opus fuisset, defendere; ita Clementia Vestra dignari debet, quod sit his ad quos pertinet satisfactum; sicque Beatitudinem Vestram oramus, que justicie [est] supremus iudex, ut ea a suis fieri pati non debeat que, si ab aliis fierent, omnino abhorreret. Ea enim classis eodem fere tempore quandam Venetorum navim intercepit, cui, ut audimus, fuit integre satisfactum: propter quod nos, qui fide et devotione

nemini cedimus, in justicia saltem pares esse debemus; sicque Sanctitatem Vestram facturam confidimus, quemadmodum verbo etiam nostri parte reverendus dominus episcopus marranensis uberius Sanctitati Vestre exponet; in cuius jussa sumus semper parati.

Data Janue die XVI aprilis 1459.

S. V. devoti Johannes, dux Calabrie et Lothoringie etc.
regius in Janua locumtenens (1), et
consilium Antianorum Communis Janue.

(*Ibid.* — Segue lettera al cardinale di Rouen sullo stesso oggetto, pregandolo d'intercedere).

(1) Giovanni II, figlio primogenito di Renato I d'Angiò e di Isabella di Lorena, fu governatore di Genova, a nome di Carlo VII, re di Francia, dall'11 maggio 1458 all'11? settembre 1459.

9.

(Litterarum, reg. 22, n. g. 1798, p. 23 v.)

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1460 - 26 luglio.

Excellentissimo et potentissimo principi domino regi Tunetis et Africe etc.

Forsitan non est ignotum Majestati vestre, excellentissime ac potentissime princeps, illustrissimum principem dominum Johannem, ducem Calabrie ac Lothoringie, potitum esse parte maxima regni neapolitani; qui, ut confidimus, erit Excellentie vestre bonus vicinus et bonus amicus. Is plurimum amat Nardum Anequini, qui nunc in regno vestro diversatur; ipseque Anequinus, si ingratus non esset, deberet profecto libenter inservire glorie ac dignitati ducis Calabrie, cui semper carus admodum fuit. Id cum nos probe sciamus, orandam duximus Majestatem vestram, ut velit licentiam ac liberam dare facultatem eidem Nardo, ut possit venire ad serviendum eidem illustrissimo domino duci, ut eum cupere non dubitamus. Faciet enim vestra Majestas rem eidem Nardo, ut opinamur, jocundam; ipsi autem illustrissimo domino duci adeo gratam, ut paratus futurus sit in maioribus et multo difficilioribus Majestati vestre gratificari. Nosque id accipiemus loco beneficij, qui sumus semper in beneplacita vestra cupide parati.

Data XXVI Julij MCCCCLX.

Ludovicus de Valle regius locumtenens
et Januensium gubernator (1).

(1) Ludovico la Vallée governò Genova a nome di Carlo VII, re di Francia, dall' 11? settembre 1459 al 9 marzo 1461.

IO.

(*Litterarum*, reg. 22, n. g. 1798, p. 58 v.)

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1460 - 16 ottobre.

Excellentissimo et potentissimo principi domino regi Tunetis et Africe etc.

In regnis vestris, excellentissime et potentissime princeps, captivus asservatur vir nobilis Johannes Cataneus, civis noster; quem miramur etiam sine litteris ac precibus nostris liberatum non esse. Nota est familia Catanea januensis, adeo ut nomen satis probare videatur eum esse januensem. Precamur igitur Majestatem vestram, ut, pro justicia et mutue pacis observantia, iubere dignetur, ut Johannes ipse cum suis bonis statim liberetur. Quod quamquam per se fieri debeat, ita iubente justicia, nos tamen accipiemus loco beneficii; parati semper in omnem dignitatem vestram.

Data XVI Octobris MCCCCLX.

Ludovicus de Valle regius etc.
et Consilium.

Ibid. — Lettera al console per lo stesso oggetto.

« Se per la liberazione del Cattaneo si obiettasse ch' egli fece « lunga dimora in Maiorca, come in suo domicilio, rispondete, che « noi sappiamo ch' ei ritornava in Genova, e finora il suo nome « stette scritto nei registri delle avarie pubbliche. Procurate con « ogni diligenza di farlo liberare. »

II.

(*Litterarum*, reg. 22, n. g. 1798, p. 61).

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1460 - 12 novembre.

Excellentissimo et potentissimo principi domino regi Tunetis et Africe etc.

Forsitan non est satis notum Excellentie vestre, potentissime et excellentissime princeps, qui sit illustris dominus Sigismundus Pandulfus de Malatestis (1). Raro enim eius subditis ad regna vestra navigare contingit. Sed est dominus iste in Italia plurimum potens, multis ac nobilibus populis imperans. Hic vehementer cupit e regnis vestris educere equos cursores tres aut plures, nosque maximum in modum rogavit, velimus operam dare cum Majestate vestra, ut hec illi licentia concedatur : propter quod precari statuimus Majestatem vestram et quanto efficacius possumus deposcere, ut pro sui humanitate dignetur hanc licentiam saltem trium equorum huic domino, amicissimo nostro, liberaliter dare. Nam nobilitas et virtutes eius magne sunt et magna merentur. Et licet ipse id accepturus sit loco grandis beneficii, nos etiam volumus obbli-

(1) Sigismondo Pandolfo Malatesta, figlio di Pandolfo III e genero di Francesco Sforza, fu signore di Rimini dal 1428 al 1468. (Vedi su di lui Cesare Cantù, *Storia Universale*, lib. XIII).

gatos reddi pro eo; quod si vestra Sublimitas aliquid a dominatione sua peteret, cupide gratificabitur petitionibus Majestatis vestre.

Data XII novembris MCCCCLX.

Ludovicus de Valle, regius etc.

Segue lettera al console, stesso oggetto. — « Antonio dell' Ar-
« mellina, Simone Taddei e Antonio Specia qui vengono per
« conto del Malatesta; abbiateli raccomandati d' opera e di consi-
« siglio, come fossero de' nostri; intercedete per loro presso il re,
« dicendogli che considereremo tal piacere come se fatto a noi; e,
« se desiderate fare cosa a noi grata, in ciò adoperatevi con ogni
« studio ed arte, sicchè il re conceda la desiderata licenza. »

Ibid. — Segue salvocondotto pel sicuro viaggio dei suddetti tre procuratori.

12.

Supplica di Giovanni Gregorio Stella alla Signoria contro l' alcaid di Tunisi, che gli estorse merci.

1470 (1).

Vobis magnifico et illustri d. ducali in Janua locumtenenti et gubernatori, vestroque magnifico d. antianorum consilio humiliter et devote supplicatur pro parte devoti servitoris et civis vestri Johannis Gregorii Stelle: Quod, cum ipse longo tempore moram traxerit in Tunete mercaturam exercendo et aliis locis regni illius, essetque in loco Constantine, ex quo certas merces extrahebat palam et sine ullo discrimine, archaetus loci illius, dicens eo tempore imminere regi suo quandam necessitatem, de facto abstulit ipsi Johanni Gregorio inter cetera balas viginti pannorum lane et telarum albarum, illasque in castelum exportavit. A quo cum satisfactionem habere non posset, querelam detulit ad regem, qui, cognita veritate, fecit se ipsius Johannis Gregorii de valore ipsarum mercium debitorem et assignavit ei satisfactionem in introitu et exitu duane sue pro illis videlicet mercibus, quas ipse Iohannes Gregorius nomine suo intromitteret vel extramitteret. Qua assignatione non obstante, cum dominus duane non permitteret ipsum Johannem Gregorium excusare, ipseque Johannes Gregorius, neque a consule qui tunc erat, neque a mercatoribus ullum habere posset favorem (quia illic nulla cura est communis boni, sed omnino ad

(1) Questo documento, con i due allegati che qui in seguito produco (Doc. 13 A, 13 B) trovato nelle filze di Cancelleria della Rep., fu più convenientemente collocato nella busta *Africa* n. g. 2774 C. Manca della data del mese, di cui per contro sono muniti i due suddetti allegati.

privata redacta ; quod est potissima causa quod mercatores januenses illic male tractantur), ipse Johannes Gregorius, necessitate ductus, convenit se cum domino duane dare sibi vigintiquinque pro centanario de eo quod excusaret, pro quo ipsi domino duane solvit duplas septingentas in circa, et ultra, alias ducentas pro aliis mangiariis (1) in diversis personis, ut excusaret creditum suum ; de quo tamen excusare non potuit ultra duplas duomilia ducentas in circa, licet creditum suum esset duplarum quattuormillium in circa. Et, hoc non obstante, dominus duane invenit sibi, ut vulgariter dicitur, ajhiacho (2); quod ipse Johannes Gregorius excusaverat alias merces quam suas proprias, et ob id coegit eum ad restituendum duplas septingentas, nulla facta etiam ipsi Gregorio restitutione de eo quod dicta occaxione habuerat ; volebatque cogere ad restitutionem residui, nisi ipse Johannes Gregorius, videns se esse in magno periculo et auxiliatorem non habere, discedendi ex eo regno consilium cepisset. Et ultra, ipse dominus duane, dicens velle videre cedulam quam ipse Johannes Gregorius habebat de assignatione sibi facta, quam ipse Johannes Gregorius sine suspictione sibi reddidit, retinuit eam, nec amplius voluit ipsi Johanni Gregorio eam restituere.

Ex quo recursum habet ad illustrem Dominationem vestram, humiliter supplicans, ut dignetur scribere dicto regi litteras super his opportunas, et cum talibus verbis, ut rex ille materiam habeat ipsi Johanni Gregorio non injuriam faciendi : ac insuper, litteras ad consulem qui illic est, quatenus ipsum Johannem Gregorium cum dictis litteris regi presentare velit, ac etiam presentibus aliis duobus mercatoribus, qui non sint impliciti cum curia illa. Et ibi consul exponat ipsius Johannis Gregorii injuriam procuretque omnibus modis, prout facere debet, quod ipsi Johanni Gregorio de justitia ac satisfactione provideatur. Et ad hec facienda [Dominatio vestra] ita moneat consulem, qui non ob aliam causam illic tenetur nisi pro defensione Januensium, ut operam adhibeat necessariam ; et sub aliqua pena, quia a certo tempore citra consules pro sua

(1) Vedi pag. 205.

(2) Non saprei spiegare il significato di questo vocabolo, molto probabilmente arabo. Parrebbe quì usato nel senso di *pretesto*, o piuttosto ancora di *frode*, *baratteria*.

proprietate se cum curia regia immiscent, vel non audent vel non volunt mercatores tueri ac eorum negotia procurare : quod causam omnium malorum que in eo regno proveniunt parturit. Nec consules estimant litteras, propter hoc, que a Dominatione vestra sibi scribuntur ; quod est prorsus indignum et ex omni parte damnosum. Vel aliter illustris Dominatio vestra et Magnificentie vestre de remedio sibi provideant, ne hoc modo tam aperte iniuriam simul et damnum accipiat, sicut non putat esse intentionis Dominationum vestrarum.

Insuper, cum inter ipsum consulem, qui nunc est, et ipsum Johannem Gregorium quedam intervenerint pro quo merito ipse Johannes Grego ius de eo consule dolere potest, et juditium suum sibi esse suspectum, habeatque ipse Johannes Gregorius certas causas cum aliis mercatoribus januensibus qui in illo regno sunt, quos pericolosum ipsi Johanni Gregorio esset sub eo consule convenire; dignentur Dominationes vestre providere quod dicti mercatores in Tunete residentes, exclusis illis cum quibus est causam habiturus, constituant ipsi Johanni Gregorio duos ex numero ceterorum aliorum mercatorum quos voluerint ac putaverint jdoneos, qui ipsi Johanni Gregorio in quibuscumque causis suis, durante tempore presentis consulis, justitiam pro more consulis ministrent ; vel si Dominationibus vestris hoc facere non placeret, quod placere potest, quia illic sunt ibi boni et honesti mercatores, saltem dignentur statuere ac declarare, quod ipse Johannes Gregorius a sententia seu a sententiis ipsius consulis appellare possit ad Dominationes vestras, vel ad dominos Sindicatores aut alios de quibus Dominationibus vestris videbitur ; propterea quod aliter dictus Johannes Gregorius justitiam consequi non posset ; quod vestre Dominationes velle non debent, quibus humiliter se comendat.

12A.

(Allegata al documento precedente).

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1470 - 30 luglio.

Serenissimo ac potentissimo principi ac domino metuendo d. regi Tunetis et totius Africe etc.

Serenissime rex ac metuendissime domine.— Zohane Grigo Stella, carissimo nostro citadino, portadore de la presente, è stato in quello vostro regno molti anni alo exercitio dela mercantia: de che è seguito, dovendo avere certi dinari dala vostra Maiestà, li fece assignatione in la doana, in la quale pudesse excusare lo so credito a certi tempi. In la quale cosa procedando, pare che dalo vostro segnore de doana li sia stada perturbada la soa assignatium, e non lassatoghe procedere a excusare lo so credito, como era de ordine e voluntà de vostra Maiestà; imo ghe ha preixo la scriptura dela soa assignatium e constrecto a restituire grande parte de quello che già ello avea excusado: per la qual coxa, vedendose recevere tanta injuria, è venudo de qua e a noi requesto sosidio e remedio per lo quale ello abia lo so debito. E però, non possendo noi credere che questo sia procedudo de voluntà dela vostra Maiestà, la quale è piena de justitia e per soa clementia a li nostri ha semper mostrado e mostra amore, lo avemo confortado a retornare de là, essendo noi certi che la vostra Maiestà non li lasserà fare injuria: e cossì la preghemo instantemente, che se degni fare bene intendere la lamenta soa, cossì in questa, como de ogni altra coxa che è intexa, vogia provederghe che abia raxum e satisfacium de lo debito so, cossì como requere la bona justixia e la paxe che è dala vostra Majestà a noi, aciò che li mercadanti nostri che sono in

quello regno non se possano lamentare e che abiano materia cum bono animo e bona pace a procedere ala mercantia soa. In la quale coxa quantunqua noi non demandemo salvo che è justo e honesto e de bono costume dela vostra Maestà, lo averemo tamen a grande gratia e piaxere; e per li vostri faressemo lo simile e molto più quando bexognasse; offrendose sempre a tuti li piaxeri de la vostra Majestà.

Data Ganue die XXX Julii 1470.

Conradus (1) et
consilium etc.

(1) Corrado di Fogliano fu due volte governatore di Genova pel duca di Milano: la prima, dal 28 settembre 1464 al 13 maggio 1466; la seconda, dal 7 ottobre 1468 al 22 agosto 1470.

12B.

(Allegata al documento 12).

Lettera della Signoria al console e mercanti in Tunisi.

1470 - 30 luglio.

Conradus et consilium.

Spectatis viris consuli et mercatoribus nostris in Tunete commorantibus.

Spectati viri nobis carissimi. — Videbitis supplicationem his inclusam porrectam nobis per Johannem Gregorium Stellam, carissimum civem nostrum, duo principaliter continentem: Primum quod ad injuriam sibi illatam per dominum duane illius serenissimi regis pertinet, et alterum circa suspictionem quam continet de juditio consulis. Ad primum, si ita est prout ipse supplicat, mirum est quod vos omnes et presertim vos consul, cuius offitium atque cura ad hoc specialis est et esse debet, non aliud remedium perquisieritis in re sua, quodque tam facile sinatis vos manifestissimis injuriis affici; ubi credere non possumus de mente serenissimi illius regis hec fieri, quem audimus justitiam quam maxime colere et recte. Hec negligentia vestra, vel privatus ad rem propriam affectus, facit, ut in his laqueis et in eis male sepissime incidatis; quia, occurrentibus huiusmodi injuriis, si omnes simul una mente unoque auxilio remedium ab eo rege peteretis, consideretur vobis facile, ubi unitos vos ad non perferendas injurias esse sentiret. Et vos item, consul, si audenter ac libere pro mercatoribus pignaretis, mercatores non ita frequenter lederentur et vos officio vestro dignam operam faceretis. Quod si hucusque factum non fuit, ut id de cetero faciatis monemus, et hortamur vos ut promptius faciatis, nihil tamen attemptantes, nisi quod attemptari cum justitia et honestate possit, sub qua unusquisque petere debet quod libere vivat.

Pro eo quod ad casum ipsum Johannis Gregorii nunc pertinet, volumus quod vos, consul, cum duobus aliis mercatoribus ipsum Johannem Gregorium quam primum fieri possit coram rege presentetis, cunctasque litteras, quas ad regem pro facto suo scribimus et quarum extractum his includimus, reddi: post quas vos, consul, ea verba adiciatis apud regem, que pro justitia ac favore ipsius Johannis Gregorii necessaria fierent; et honeste dici et fieri a vobis ita, ut regia illa Majestas intelligat nobis curam esse quod mercatores istic nostri injuriam non accipiant. Et in hoc quantum fieri a vobis possit contendite, ut ipsi Johanni Gregorio de justitia ac satisfactione provideatur, quod queri non possit et nos animo cogamur rei sue aliquo modo consulere, si injuria opprimi eum audiremus. Itaque agite demum ne dicere possit defuisse sibi operam vestram atque offitium, cuius prima ac potissima pars est nostros ab injuria defensare. In quo si aliter faceretis de suo interesse, ad nos vos agere posset et de vobis querelari. Ad partem vero suspicionis consulis dicimus, quod si vos mercatores, exclusis his cum quibus dictus Johannes Gregorius est causas habiturus, intelligetis ipsi Johanni Gregorio inesse legitimam causam suspicionis dicti consulis; eo casu, quia ista est apud vos consuetudo — ut audivimus hic ab aliis mercatoribus nostris qui in eo regno conversati sunt — quod, in casu suspicionis consulis, alius per vos mercatores consul in causis alligantis eum suspectum [esse] eligitur, eo casu volumus, ut et vos idem, exclusis, ut diximus, illis ad quos pertinet, in hoc casu faciatis, advertendo virum eligere honestum et intelligentem.

Data Janue die XXX Julii 1470.

13.

(*Litterarum*, reg. 25, n. g. 1801, p. 4)

Lettera della Signoria all' ambasciatore, console e mercanti genovesi in Tunisi.

1478 — 1 gennaio.

Prosper Adurnus etc. et consilium etc.

Nobilibus et egregiis viris oratori, consuli et mercatoribus nostris in Tunete.

Nobiles et egregii viri nobis carissimi. — Hic homo presentium lator ex religione est Sancte Trinitatis, qui hoc pietatis opus precipue exercet, ut, si licet, captivos cristianos redimat a servitute Infidelium; ob quam causam istuc accedit. Hortamur ergo vos, tum propter rei pietatem, tum propter nostros (si qui in aliqua calamitate sunt, quibus prodesse poterit), honorem, favorem et suffragia vestra (quantum potestis) illi prebeatis et commendatum habeatis. Placebitis enim ex hoc Deo et nobis vehementer.

Data Janue die prima januarii MCCCCLXXVIII.

14.

(Litterarum, reg. 25, n. g. 1801, p. 16).

Lettera della Signoria al console Raffaele Grimaldi o successore.

1478 — 23 gennajo.

Prosper Adurnus etc. et consilium antianorum etc.

Nobili viro Raphaelli de Grimaldis, consuli nostro in Tunete, sive eius successori.

Nobilis vir nobis carissime. — Comparuerunt coram nobis Lucianus de Rocha et Augustinus de Grimaldis, dicentes: se jamdiu esse creditores Ludovici, Melchionis et Antonii Maroxiorum de notabili pecunie quantitate remque inter ipsos esse liquidam et sine ulla controversia, et tamen usque adhuc non potuisse habere satisfactionem ab eis, nec illa remedia que dari in eos solent et debent qui suis satisfacere recusant creditoribus; sepiusque postulasse eos recludi in carcere, ut quod aliter facere non volunt hoc saltem freno compellantur, et tamen neque hoc remedium a vobis habere potuisse. Quod videtur nobis ab omni honesto alienum et plurimum adversari justicie ac fidei mercatorie que est etiam favoribus prosequenda. Ob id volumus quatenus ad requisitionem ipsorum vel agentium pro eis, si de debito non est controversia, recludatis dictos Maroxios debitores et quemlibet eorum in magazeno uno clauso in dughana, ex quo exire non possint, nisi satisfaciant ipsis creditoribus suis vel cum illis aliter se componant. Et, si hoc non permitteretur vobis ut facere possetis, post diligentiam a vobis exhibitam in obtinendo ab iis, qui tale remedium prohiberent, ut patiantur inter nostros justiciam fieri, sine qua mercatores nostri stare illic nec vivere pos-

sent; hoc caso volumus, ut alligatas litteras nostras (1) serenissimo illi regi presentetis et verbis vestris sue Majestati suadeatis, ut provideat, ne forma justicie et jurisditio vestra per quempiam impediatur: pro quo includimus in his extractum ipsarum litterarum, ut intelligatis quid nos scribimus regi, et vos in hanc sententiam dicere et operam dare pro remedio huius rei possitis.

Data Janue die XXIII januarii MCCCCLXXVIII.

(1) Vedi documento successivo.

14 A.

(Allegata alla precedente)

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1478 - 23 gennajo.

Serenissimo principi ac metuendissimo domino d. Regi Tunete et totius Africe.

Serenissime Rex et domine metuendissime. — Li nostri mercadanti li quali stano in quello vostro regno non fanno poche coxe in la mercatia, la quale, cossì como se fa cum grande fede, cossì bixogna de bona justixia e favore quando alcuno non vole fare quello che se convene. Questo si è uno de li principali respecti perchè tegniamo lo nostro consulo lì, a ciò che a li casi occurrenti possa provedere; e cossì semo certi sia la voluntà de la Vostra Maestà, la quale è justissima in ogni coxa. Alcuni nostri mercadanti de qui deno havere bona summa de denari da trei fradelli nostri mercadanti chi sono lì, cioè Loixe, Melchio e Antogno Maroxi, e de poi multo tempo non hano mai possuto havere alcuna satisfactione, de che se doleno e ancora ne reportano grande jactura, e per questo dixeno havere requesto alo nostro consulo che li facia metere in destrecto, como la raxum e la justicia vole e usansa, e pare che alo consulo sia stato facto qualche prohibicione che questo effecto non sia seguido. Il perchè preghemo instantementi la Vostra Maestà che se degne provedere che l' offitio e la jurisditium de lo nostro consulo non sia perturbata, ma piuttosto datoge (*datogli*) ogni favore che ello possa fare justicia e tenere li nostri mercadanti in bono e honesto vivere, cossì como semo certi sia la voluntà de la Maestà Vostra, la quale in ogni sua coxa è justissima; e ordinare che lo nostro consulo li possa far mettere in uno magazeno

in dogana, de onda non possano essire, se non se concordano cum li soi creditori. La qual coxa non solamenti noi haveremo grandementi caro, ma etiam serà utile a la negotiatium de lo vostro regno, vedendo che in quello se serve bona justicia e ogni bona via de vivere honestamenti: offerendose sempre in ogni honore e piaxere de la Vostra Maestà, ala quale se recomandemo.

Data Janue die XXIII januarii MCCCCLXXVIII.

Prosper Adurnus etc.
et consilium etc.

15.

(*Litterarum*, reg. 25, n. g. 1801, p. 31 v.)

Lettera della Signoria al console Raffaele Grimaldi.

1478 — 16 febbrajo.

Prosper Adurnus etc. et consilium etc.

Nobili viro Raphaelli de Grimaldis, consuli nostro in Tunete.

Nobilis vir nobis carissime. — Johannes Gregorius Stella, civis noster, qui illic nunc mercator est, conqueritur molestiam sepe inferri ei in sua piscatione tunnorum contra justiciam et pacta, sub quibus tale jus piscandi asserit ab illo serenissimo domino rege emisse. Etsi non sit opus hortari vos ad justiciam et ea officia que ad vos pertinent ne quispiam ledatur, hortamur tamen vos ut ad justiciam in omnes equaliter ita promptus sitis, ut de vobis nemo queri possit et mercatores inter se quiete et honeste vivant.

Data Janue XVI februarij MCCCCLXXVIII.

Ibid. — Lettera, per lo stesso oggetto, al Re, con preghiera egli voglia provvedere che si faccia ragione al suddetto Giovanni Gregorio Stella, e non ingiuria, di guisa che ciascuno abbia il debito suo.

16.

(*Litterarum*, reg. 26, n. g. 1802, p. 6 v.)

Lettera della Signoria ai massari e mercanti genovesi in Tunisi.

1480 - 4 febbrajo.

Baptista etc. (1) et Consilium etc.

Massariis et mercatoribus nostris januensibus in Tunete.

Nobiles et egregii viri nobis carissimi. — Accepimus litteras vestras datas die septima decembris elapsi, per quas videmini dolere de solutione pecuniarum vobis commissa pro facto legationis gallice eo quod dicitis, massariam illam esse in magno debito, pro quo petitis non gravari amplius eam, quam utile est semel permittere ut sit exdebitata, ubi postea perferre poterit commodius quodcumque onus illis imponetur. Consultavimus de re ipsa cum multis mercatoribus ex illis qui illic negotiantur, quorum sententia fuit,non esse novum onus mercibus ad presens imponendum; sed, si vos gravat illa solutio inter vos mercatores, pro rata subvenite massarie, excusandum postea in iis que recuperari ex consueta impositione continget. Nam he naves que venture sunt magnam partem oneris huius sublevabunt. Postea alia consultius agemus pro exdebitacione dicte massarie, si opus fuerit, pro qua nullam novam impositionem, ut jam diximus, faciendum pro presenti censemus, et per alias scribemus vobis quid in premissis egerimus.

Data Janue die IIII februarii MCCCCLXXX.

(1) Battista di Campofregoso, di Pietro, eletto doge il 26 novembre 1478, fu deposto il 25 novembre 1483.

17.

(*Litterarum*, reg. 26, n. g. 1802, p. 7)

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1480 — 7 febbrajo.

Regi Tunetis.

Serenissime rex et domine metuendissime. — Se sono lamentati a noi multi nostri citadini, da alcuno tempo in qua non essendo bene tractati da li officiali de vostra Maestà, nè reportare quelli favori et remedii li quali sareano convenienti; il che dà despiaxeire a l' animo et etiam maravegia, perchè lo trafego de li nostri in quello vostro regno dà pure utile non poco ali populi vostri et ale intrade de Vostra Maestà. Et fra le altre cose dixemo che sono agni XVIII che Johanni Gregorio Stella, nostro citadino, non pò havere pagamento de quello resta havere da vostra corte et da multi vostri alcaiti, quo non obstante questi jorni passati è stato tenuto per vostri officiali in prexone in castello circa mexi V per denari che non ve deiva dare. E più che, saendo stato prexo l'anno passato da corsari a la sòa tonara de Nubia (1), Andrea, figio de Raphaele Catalano, per essere cabato (*sic*) e sotto del nostro signor de dugana senza comandamento vostro e senza licentia del vostro consolo e contra voluntà de' soi figliuoli ge ha preizo a Nubia tuti soi beni; per li quali e per raxone de dicta tonara non pò avere raxone contra lui, la quale cosa molto ne agreva (2) e dà grande admiratione per la bona justixia che sole fare vostra Segnoria, nè possemo credere questo proceda da vostra Maestà, nè da li vostri officiali; perchè preghemo vostra Maestà se degne

(1) Nubia — Fra Susa e Aklibia o Kalybia (Clypea).
(2) Ci dispiace.

dare tale commissione a qualche vostro servitore che facia presto pagare Johanne Gregorio, specialmente da dicto Andrea, aciochè nel primo passagio possa vegnire a noi como havemo comisso al consolo nostro, et l'averemo in grande piacere et generalmente per vedere che ali nostri sia facto bono portamento e il debito da ognuno; perchè saria impossibile stare lì, se non ghe fosse fato lo debito da li vostri, quando sono soi debitori: offerendose sempre in ogni cosa grata ala vostra Maestà.

Data Janue die VII Februarii MCCCCLXXX.

Baptista etc.
et Consilium.

18.

(*Litterarum*, reg. 26, n. g. 1802, p. 72 v.)

Lettera della Signoria al Re di Tunisi.

1480 — 28 aprile.

Regi Tunetis.

Serenissime princeps ac metuendissime rex. — Como per altre havemo già scripto ala Maestà vostra, noi desideremo assai che li mercadanti nostri li quali negotiano lì in quello vostro regno vivano fra loro honestamenti et cum bona justicia; per la quale per benignità de la Maestà vostra tegnano lì lo consulo nostro. Aciochè segua questo effecto, redendose certi che quando bixogna vostra Maestà ghe preste ogni so favore et lo so braso, perochè altramenti non ghe porriamo stare, et cossì, como la raxum et ogni bona uzansa vole, quando uno non pò pagare convene ghe sia assignado la prexum, per la quale sia constrecto de fare lo so debito; cossì pregemo la Maestà vostra che se degne essere contenta et provedere, che lo nostro consulo, quando accade, possa fare tale effecto, et specialmenti tra li nostri, li quali in tale caxo possa fare metere in prexum in uno magazeno ferrado in dogana, de unda non possano uscire sensa la voluntà de lo so creditore; et se per qualque caxum questo effecto fosse prohibio a lo nostro consulo che ello non lo podesse fare, vostra Maestà se degne farghe bona provisium, sì che li nostri mercadanti intendano non esserghe manchado de bona justicia quando accadesse el bixogno. Perochè per quanto apartene a noi ne piaxe molto che tuti li nostri seano patienti a la raxum et alo honesto, perochè quando altramenti se facesse, che semo certi non sea de mente de la Maestà vostra, li nostri manchereano de oppinium de mandare de le soe

mercantie de là, vedendo non podere haverne pagamento da li soi debitori. De che haveremo a caro che vostra Maestà se degne responderne quale se sia circa ciò la mente soa; offerendose sempre in ogni che sea in piacere de la Maestà vostra.

Data Ianue die XXVIII Aprilis MCCCCLXXX.

Baptista etc.
et Consilium etc.

Ibid. — Segue lettera al console Francesco D'Oria, stesso oggetto — « Vedrete dalle incluse che cosa scriviamo al re. Curatevi del « rimedio ; altrimenti non sareste vuoto di colpa. Se alcuno v'im- « pedisce di tener chiusi gl' insolventi, ricorrete al re, che non ri- « fiuterà favore, *maxime cum videat nos summo studio id optare ;* « persuadendolo che senza ciò il traffico non andrebbe avanti. Fate « che nessuno dei nostri abbia di che lagnarsi ».

19.

(*Litterarum*, reg. 27, n. g. 1803, p 17 v.)

Lettera della Signoria al console genovese in Tunisi.

1481 — 13 settembre.

Baptista etc. et officium maris.

Consuli Januensium in Tuneta.

Spectate vir nobis carissime. — Quoniam data est nobis cura tute navigationis lignorum omnium januensium, ita duximus esse nostri officii noticiam vobis dare de his que nunc audivimus, ut, edocti nostri litteris de eo quod senserimus, quid agere quidve vitare possitis melius sciatis. Intelleximus nunc veris relatibus Barchinone deductas esse naves quinque novas non spernende magnitudinis, quarum quattuor jam arborem imposuerunt et que quanta possunt celeritate reliqua parant, expediuntque ad navigationem, nec quo ire debeant novit quisque; que res, quanto obscurior, tanto nos reddit magis solicitos. Nos, etsi possent inducie ultimo loco Neapoli contracte interventu serenissimi regis Ferdinandi cum sacra regia Majestate Aragonum securos et sine sollicitudine reddere, presertim quia, quod in nobis fuit, servavimus eas integre; tamen, quia oblata malefaciendi oportunitas aliquando homines ad malum inducit, et ab utraque parte sunt illata damna, presertim a triremibus; decrevimus vos de hac re certiores facere, ut noticiam omnibus lignis januensibus in illis partibus venientibus, utcumque sit, detis moneatisque nostri parte, ut caute navigent, nam in ea re, in qua bis errare impune non licet, circumspicere et cavere tantum non possumus quod pro re satis omnino sit.

Data Janue die XIII Septembris MCCCCLXXXI.

(Altra simile fu scritta al podestà e all' ufficio di Scio).

20.

(*Litterarum*, reg. 27, n. g. 1803, p. 18)

Lettera della Signoria a Francesco D' Oria, console genovese in Tunisi.

1481 — 1 ottobre.

Baptista, Consilium et officium maris.

Nobili viro Francisco de Auria, consuli Januensium Tunete.

Nobilis vir nobis carissime. — Per altre nostre lettere de quatordexe del passato ve havemo scripto et dato adviso de le novelle havemo dele nave de Barcellona, le quale se armano. Da puoi havemo havuto più fresche novelle, per le quale semo advisati come tre de quelle da 12000 in 15000 cantara si sono partite da Barcellona, et chi dice andate in Evisa (1) per carrigare de sale per andare a Napoli, et chi dice siano partite insalutato; la qual cossa quanto la è più incerta, tanto più ne fa dubitare de loro, conosceando lo animo de' Catalani verso la nation nostra, e maxime al presente habiandone essi Catalani prezo una nave de Jacomo Justiniano in le parte de Sardegna che vegniva de Sicilia carrigha de formagi e altre victuaglie. Appresso avissa se armano due nave, le quale se dicano volere far corso contra Genoveixi, dele quale n'è una quella chi fo del dicto Jacomo Justiniano conducta lì da corsali et venduta. Appresso [si osserva] horamai è el tempo che quelle nave de Spagnoli, Catalani, Biscaini e altre natione, chi sono state in favore del serenissimo re Ferrando ad Otranto (2), ritornano, da le quale non mancho a nostro judicio se può dubitare como de quelle de Barcellona, attento la condicione de li homini che doveno essere in quelle, li quali doveno havere manchamento de

(1) Iviza.

(2) Si allude all'impresa di Otranto contro i Turchi.

molte cosse, li quali se può dubitare assai le prenderiano in ogni loco. Ghe sono ancora molte caravelle portogaleize, dele quali, benchè siano vaxelli piccoli, non se può se non dubitare; siando carrige de homini et altiagiarie. Tute queste cosse insieme ne fano stare cum lo animo molto solicito, et però, habiando cura de officio de mare, havemo deliberato de tute queste cosse farvene noticia, acciò che fra tuti dagamo quelli rimedii se può a tal caxio. Se siamo convenuti cum lo nobile Theodoro Spinola, el quale manda uno ìeudo armato cum homini venti . . . e el quale ha obligo fra quatro dì, juncto lo leudo, de operare che le presente littere cum le alligate vi siano date, de le quale como vedeti ne havemo facto due copie chi sono adresate a lo patrone de la nave Giberta, per le quale potissimum havemo mandato dicto leudo, acciocchè, se la nave havesse a tochare a Tripoli o vero in altro loco prima che la venisse lì, voi per fante proprio ghe la mandati et cossì vi incarrighamo lo faciati, et la speiza faremo vi sarà satisfata da esso patrone. A lo quale scrivemo che la paga lui cum altre speize le trarà da la roba che sarà in la nave, nori (1), corpo. L'altra [copia] voi tegnireti presso de voi, et, justrata (2) lì la nave, ghe la presentereti, et a quello narrereti tuto quello chi accade, et lo confortereti et strenzereti che navighe securo, et che, bezognando, facia additione de homini, cossì como per le alligate li scrivemo, la cossa importando molto et publice et privatim, et però bezogna de bona provisione. Non ve diremo più avante, incarrigandove quanto possiamo a far bona diligentia che dicta nave sia secura.

Data Janue, die prima octobris 1481.

Ibid. c. 19. — Segue lettera all'egregio uomo Desiderio de Lambertis patrone della nave, stesso oggetto e sostanza. — « Per provvedere alla salute vostra la prima via è di aggiungere uomini nella nave per difendervi al bisogno. Vi autorizziamo a crescere quel numero che vi parrà e a detrarne la spesa sulla nave, corpo e noli *aequis portionibus ;* anche la spesa del messo, se occorresse fosse mandato dal console di Tunisi. Mostrate ogni diligenza ecc. ».

(1) Cioè « noli ».
(2) Giunta, approdata. — Vedi p. 166, n. 2.

21.

(*Litterarum*, reg. 36, n. g. 1812, p. 150 v.)

Elezione di Satorino Ursena a console di Bugia.

1494 — 15 dicembre.

Augustinus Adurnus, ducalis Januensium gubernator et locumtenens et consilium antianorum communis Janue.

Cum, defuncto E. Betholino Contena, consulo Januensium in civitate Bozie, necessarium et utile videretur novum consulem eo in loco diligere, et a plerisque nominatus fuerit vir egregius Satorinus Ursena, civis dicte civitatis Bozie, qui, preter alias virtutes, defensioni et negotiis Genuensium omnium afficitur, favoresque in omnibus causis civium et districtualium Januensium diligentissime prestare dicitur; idcirco harum litterarum nostrarum auctoritate constituimus, deputavimus ac elegimus ipsum egregium Satorinum Uersenam (*sic*) in consulem et pro consulo Genuensium ad dictum locum frequentantium et negotiantium et de cetero frequentaturorum et negotiaturorum cum honoribus, oneribus etc.... que ceteri huiusmodi consules januenses eo in loco Bozie retroactis temporibus habere et percipere soliti sunt. Approbantes etc... Mandantes quibuscumque patronis navium, navigiorum, triremium, biremium, ceterorumque vasorum genuensium navigabilium, ac aliis quibuscumque Januensibus in dicto loco Bozie existentibus ac commorantibus, negotiaturis et frequentaturis, quatenus ipsum Satorinum in consulem et pro consule Januensium accipiant etc.... et ei de salariis etc.... consuetis temporibus respondeant etc...

Data Genue die XV dicembris 1494.

22.

(*Litterarum*, reg. 52, n. g. 1828, p. 57 v.)

Lettera della Signoria a Gasparo Donato,
ambasciatore a Tunisi.

1508 — 5 gennaio.

Rodulphus (1), Consilium et officium Tunetis.

Spectato viro Gaspari Donato, oratori apud serenissimum regem Tunete nobis carissimo.

Spectate vir nobis carissime. — Havemo inteizo como è pervenuto certa quantità de olei in voi per caxione de lo dano hauto per nostri; la qual cossa ne dà speransa de meglio. Però vogliamo e vi ordinamo che mandate lo percevuto de dicto oleo e cossì etiam ogni altra roba che voi havessi hauto per cagione de dicto danno o ala jornata ve accade havere, al modo che vi diremo da basso e secundo che accaderà la oportunità de li passagi, a Venezia a Frederico Nicrono e Ottaviano de Grimaldis, in Palermo a Francesco e Pileo da Marinis, in Napoli a Battista Lomellino e compagni aut Augustino Lomellino e compagni; e a tutti questi, secondo accaderà, a nome nostro; avizandone de quello fareti; e noi, poi, prenderemo quella forma che ne parà; e le adrisereti a noi officiali de Tunexe. In reliquis avisatine continuamente de quello che ala jornata faretti aut siate per fare.

Data Janue die V Januarii 1508.

(1) Vedi pag. 239, nota.

INDICI

INDICE GENERALE ALFABETICO

A

B

C

H

I

K

L

M

Q

R

S

T

INDICE DELLE PARTI

PARTE SECONDA. — Documenti.

			Errata	Corrige
Pag.	12,	riga 6:	*Mussulmani*	leggi *Musulmani*
»	16,	» 6:	*la ringrazio*	» *La ringrazio*
»	45,	» 38:	*equivale.*	» *equivaleva*
»	76,	» 32:	*Pietro, prete savonese* . . .	» *Pietro Prete, savonese*
»	130,	» 36:	*nota 2*	» *pag. 227, nota*
»	145,	» 3:	*in quaque*	» *in queque*
»	162,	» 8:	*Majestati*	» *Majestate*
»	166,	» 14:	*questo tratatto devasi* . . .	» *questo trattato vedasi*
»	225,	» 29:	*dere medio.*	» *de remedio*
»	229,	» 35:	*sparcin*	» *sparcina*
»	288,	» 17:	*Pileo da Marinis*	» *Pileo de Marinis*
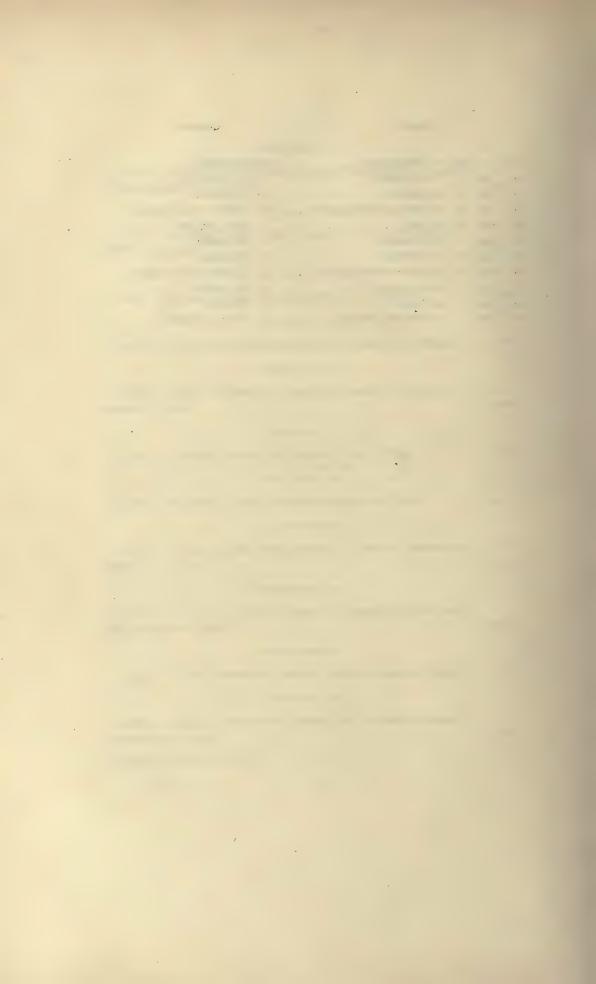
ATTI

DELLA

SOCIETÀ LIGURE

DI

STORIA PATRIA

ATTI

DELLA

SOCIETÀ LIGURE

DI

STORIA PATRIA

—

VOLUME XXXIII.

GENOVA

R. STABILIMENTO TIPOGRAFICO L. SAMBOLINO E FIGLIO

Piazza S. Bernardo N. 1.

MCMI
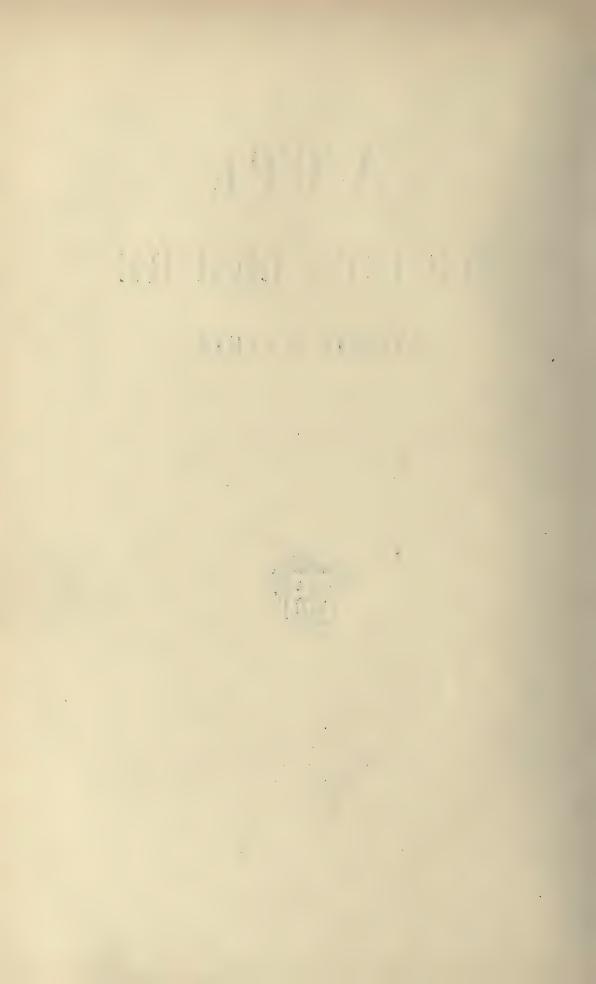
IL

COLLE DI S. ANDREA

IN GENOVA

E

LE REGIONI CIRCOSTANTI

PER

FRANCESCO PODESTÀ
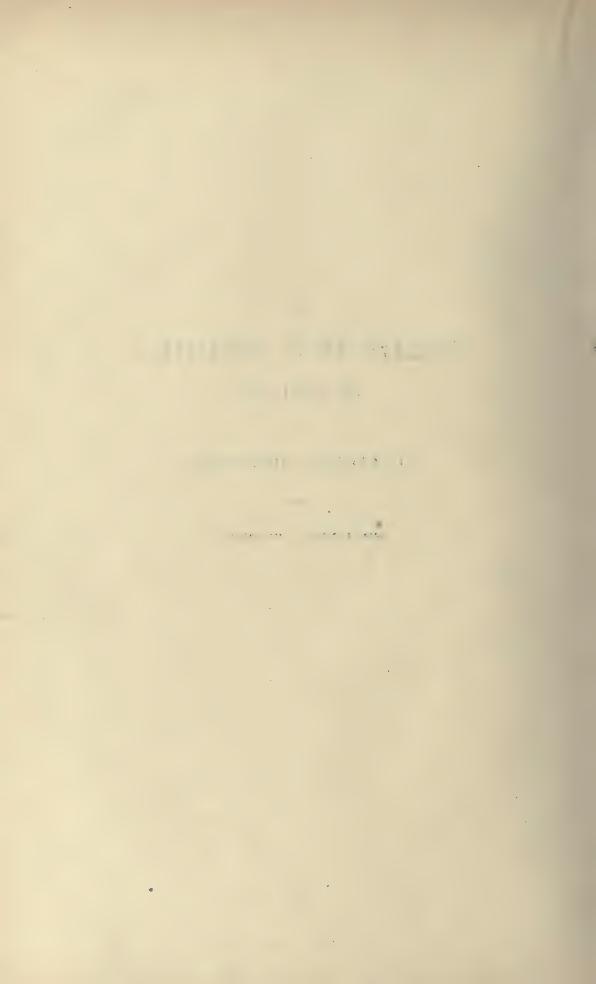
Al Lettore

Le demolizioni e gli sterri operati nella nostra città per aprire il varco alla nuova via XX Settembre, m' invogliarono, già è buona pezza, a scrivere alcun che sul Colle di s. Andrea e le regioni che lo attorniano.

Senonchè pel desiderio di recar notizie tuttavia ignorate mi fu forza ricorrer prima alle opportune ricerche nelle vecchie carte dei nostri archivî; onde ora appena presento qui il mio lavoro.

Esso altro non è che uno specchio topografico delle regioni che ne sono argomento; uno studio, dirò così, di anatomia sulle precipue membra della Genova medioevale.

Infatti, un Colle dapprima rivestito di boschi, messo poi gradatamente a coltura. Sentieri listati da siepi che lo percorrono in vario senso, cingendo i campicelli o poderi attigui. Case in legno che agglomerate in molte son facile alimento al divampare di gravi incendî. Rari ancora gli edificî in pietra, che però col volgere degli anni si moltiplicano e si addensano, formando una intricata rete di vicoli. E tra questi ultimi, altri più stretti e melanconici, altri meno angusti e allietati dal verdeggiare di qualche orto che spazia lungh' essi.

Poche e non vaste le piazze, se pur meritevoli di questo nome; e più tardi infine edificî sacri, pubblici e privati, mercè i quali la città si accresce e si abbella.

Ecco quanto si svolgerà dinnanzi a noi.

Le cinte murali civiche dei secoli X e XII offriranno argomento esse pure a disquisizioni sul loro corso, costruzione e abbandono.

Nella magnificenza e nel numero dei monumenti eretti alla Carità ed alla Fede, rifulgeranno vive le virtù dè nostri Avi.

Per contro, e malauguratamente, il laido farà capolino qua e là, quasi a porre in imbarazzo i lodatori dei tempi andati.

Il segnalare poi ch' io farò di alcune inesattezze in che caddero scrittori reputatissimi di cose nostre, non sarà attribuito a sorda intenzione di farmi maestro altrui; sibbene invece soltanto a conscienzioso dovere di porre in luce la verità. Dovere tanto più incumbente quanto più autorevoli furono le penne che incorsero in errore.

Genova, febbraio 1901.

Francesco Podestà

Il Brolio

Quel colle non molto elevato della nostra città che s'intitola da s. Andrea, ed allato al quale vedemmo fervere il lavoro di demolizione e di spianamento per aprire il varco alla nuova ed ampia « Via XX Settembre », era in tempi remotissimi un bosco o *lucus* sacro al riposo dei trapassati. Del che in prova le numerose tombe *a pozzo*, ivi casualmente scoperte durante i recenti sterri, ed il fatto altresì che queste lungi dall'essere allineate in proda ad una via, erano invece sparse per tutta la plaga.

Già nei secoli anteriori a Carlo Magno i boschi o *lucos* erano dal volgo chiamati col nome di Brogili. *Lucos nostros quos vulgus Brogilos vocat*, abbiamo appunto nel capitolato del predetto Imperatore per l'anno 800 (1). Da ciò la spiegazione del nome di

(1) Muratori, *Annali d'Italia*, Dissertazione XXI.

Brolio con che s' appellava la regione anzidetta.

E che il nome di Brolio o Brogilo significasse bosco anche presso di noi ce ne recano testimonianza i molteplici Registri della Curia Arcivescovile genovese. In essi, a cominciare dal primo che è come un inventario dei beni della Curia stessa fatto dall'economo Alessandro nel 1143, abbiamo menzione, oltrechè dell' accennato, di un *Broglum* esistente a Molasana e inferiormente all'antico castello di quella terra. Esso era ed è tuttavia luogo boscoso, e in atti di locazioni fattene ancora nel secolo XVIII è citato col nome di Broggio o Brolio.

Di un altro Brolio presso San Remo e proprietà anche quello della Curia arcivescovile genovese è pur ricordo nei Registri anzidetti.

Or fu appunto nel nostro Brolio che i milanesi posero stanza nell' anno 569, allorchè dismessa ogni resistenza contro di Alboino, il dì 14 settembre aprivano le porte della loro città a quel barbaro re, il quale l' abbandonava alle ire delle sue orde ariane.

Onde Onorato, allora vescovo di Milano, insieme a molti del suo clero ed a moltissimi cittadini si rifugiava qui in Genova. Tosto per opera loro il Brolio divenne abitato ossia borgo e vi sorse la cappella della quale il vescovo Costanzo faceva la solenne dedicazione a s. Ambrogio e vi aveva sepoltura correndo l'anno 600. Ivi presso erigevasi pure un *palatium* o *domus* che fu sede dei vescovi milanesi durante la loro permanenza in Genova, 569-644, e attorno attorno

numerose case di legno costruite a propria dimora dai detti profughi, la maggior parte dei quali erano *nobilissimi viri.*

Come e quando il Brolio divenisse proprietà della Chiesa milanese non mi è noto. Certo è però che molti dei vasti possessi onde fruirono e vescovi e monaci erano per lo più donazioni avute da re o da imperatori venutine in potere per ragioni che qui non indagheremo. Così è a sospettare fosse avvenuto per il Brolio e sicuramente poi fu per le pievi di Recco, Uscio, Camogli e Rapallo e per le altre terre ed i beneficî che la Curia predetta possedeva e godeva in Liguria. Così pure dovette accadere per i possedimenti che quella genovese noverò in più luoghi e in singolar modo in quel di Molasanà.

Nè ci meraviglierà l'ampiezza di siffatti possessi quando leggiamo in Tristano Calco che nel 947 Attone, vescovo di Vercelli, assegnava d'un sol tratto alla Chiesa milanese le valli Leventina e Blennia (1).

Frattanto nel secolo X veniva costruito un cerchio murale a difesa della città, la quale dopo che Rotari ne aveva diroccate le mura, era rimasta smantellata ed aperta.

Del che ci avverte Galvano Fiamma nelle sue Cronache laddove, accennando alle ripetute incursioni

(1) Tristani Calchi mediolanensi, *Historiae,* p. 115.

fatte qui dai Saraceni negli anni 918, 934 e 936, riferisce che i medesimi avevano aggredita la città non ancora murata. *Sarraceni civitatem januensem nondum muratam sunt aggressi* (1).

In conseguenza della detta cinta avvenne che una parte del Brolio restò tagliata fuori, mentre l' altra andò rinchiusa dentro. E così avvenne pure del Borgo Sacherio o Tascherio, il quale dai pressi della cappella di s. Ambrogio si dilargava verso Susilia, e che sorto per opera dei milanesi esisteva quindi già in tempi anteriori alla costruzione della cinta menzionata.

Come osserverà il mio Lettore, io qui non consento affatto con quanto scriveva il chiaro Belgrano nei suoi « Cenni storici sulla Porta Soprana » che fece precedere alla Relazione artistica e tecnica del Prof A. d'Andrade e dell' Ing. F. M. Parodi.

Ivi Egli dice che il muro della città, costruito nel secolo X, attraversava il Brolio di s. Ambrogio, una parte del quale, rimasta fuori delle cortine, costituiva il Borgo Sacherio; mentre invece, come vedremo in appresso, il nucleo del Borgo istesso siedeva nei pressi della chiesa di s. Ambrogio (2).

L' erudito Scrittore affermò forse ciò basandosi sui documenti che parlano della *contrata Burgi Sacherii* come facente capo a Susilia. Ma v' ha notato che siffatte notizie trovansi in atti rogati in tempi poste-

(1) Galvanei Flammae, *Chronicon Maius.*
(2) *La Porta Soprana di Sant'Andrea,* p. 14.

riori alla erezione della cinta del Barbarossa, e perciò quando quella del secolo X, divenuta inutile, era già stata demolita per lasciare libero il varco. Ne reca esempio un atto del 10 aprile 1302 toccante alla casa di Emmanuele Ferrario *posita in contrata Susilie in carrubeo qui appellari consuevit carrubeus Burgi Sacherii* (1).

Del resto va anche notato che di quel tempo col nome di Susilia, in oggi ristretto alla omonima piazza e vicolo, s'indicava la plaga che si estende fin oltre il Campetto, chiamato allora *Campus fabrorum Susilie.*

É inoltre opinione di alcuni che le mura distrutte da Magone, riedificate dai Romani e poi spianate da Rotari, (a. 641) cingessero il Colle che andiamo descrivendo, o per meglio dire tenessero il corso che fu invece peculiare alla cinta innalzata nel secolo X. Onde fu scritto che i profughi milanesi al loro rifugiarsi in Genova scelsero a propria dimora il Brolio, qual luogo opportunissimo perchè già fortificato e cinto da salde mura; ascrivendo per di più alla immaginaria cinta l' alta muraglia, or demolita, che cingeva il giardino delle carceri lungo il vico di Morsento. Muraglia che, come poi vedremo, anzichè romana o medioevale, era invece soltanto opera del 1614 e del 1615, e ricostruita in parte nel 1700.

Nè ciò bastando si giudicò eziandio romana la torre già sovrastante al muraglione di Via Giulia, i resti della quale demoliti da poco, sia per le forme che

(1) Richerio, *Fol. A.*

per i materiali, identici le une e gli altri a quelli della Porta Soprana e di quella dei Vacca, ce la svelavano consorella di queste, epperciò del secolo XII.

Taccio inoltre che le sue finestre a sesto acuto troncavano da per loro ogni discussione, essendo troppo noto che i primi esempî in Genova di archi foggiati a quel modo risalgono appunto alla metà del secolo anzidetto.

Spogliamoci nondimeno di queste prove e ammettiamo per un istante che la cinta romana corresse pel nostro colle! Or bene, se il Brolio era già rinchiuso da mura nel secolo VI, quale corso si sarebbe dunque fatto fare alla cinta murale del secolo X? Nessun altro corso era possibile assegnarle se non quello fatto seguire alla cinta decretata nel 1155. Corso esteso invero oltre il bisogno di quel tempo, ma l' unico e solo perchè imposto dalle condizioni topografiche. Condizioni alle quali non si poteva derogare allora, come infatti non si derogò nemmeno per la costruzione della cinta del 1626; murando la quale si dovette pure inutilmente rinchiudere un esteso spazio di montagne, in parte nudo e deserto ancora ai nostri giorni.

Non si comprenderebbe inoltre la necessità di un così vasto circuito già in tempi anteriori al secolo X, mentre nella regione del Castello, ove stava il folto dello abitato, vediamo ancora nei secoli successivi vasti tratti di terreno messi a coltura.

Tale ad esempio quello confinante con la chiesa di s. Damiano, di cui nel 1049 troviamo in possesso Rainaldo di Tommaso che addì 7 aprile ne dona porzione alla chiesa di s. Maria di Castello. E tale altresì quello di Simone, figlio d' Anselmo, di una parte del quale addì 11 gennaio 1253 fa dono al suo consanguineo Muruello, figlio di Corrado (1).

A troncare finalmente la quistione tornerà di certo opportunissimo il decreto del 1134 con che i consoli del Comune ordinavano che la via la quale correva entro la terra di Giovanni avesse l'ampiezza di quattro piedi fino al muro della città, e fuori andando verso Luculi . . . . (2).

La regione di Luculi era dunque ancora lontana dalla città; epperciò la cinta murale di questa, anzichè avere la sognata estensione, limitavasi invece alle alture di Sarzano, di Ravecca e del Brolio, e da questo per Serravalle al mare.

Un fatto infine sfuggito all'osservazione degli scrittori e che pure ha un grandissimo valore al nostro proposito è quello che studiando il corso dei vicoli che in più sensi percorrono e percorrevano il nostro Colle ci avvediamo tosto che un tempo, quando cioè erano ancora semplici sentieri tra un podere e l'altro, essi s'incontravano e proseguivano da una falda all'altra, e che la cinta murale eretta nel secolo X ne interruppe essa

(1) *Chartarum,* T. II, c. 143 e 150.
(2) Monumenta Historiæ Patriæ ecc. *Liber Jurium*, T. I, c. 26.

sola e ne arrestò il corso, tagliando la loro rete, e riducendone parecchî a vie cieche.

Senonchè riferendoci ai tempi del citato re longobardo, dobbiamo anche rifiutare siffatto asserimento per la convincente ragione che l'appellativo di Vico o Borgo indicava allora un abitato posto fuori delle mura, od isolato e senza difese.

Ricordo che lo stesso Rotari quando devastò le città marittime della Liguria, spianandone al suolo le fortificazioni, volle che smesso il nome di *civitates* si chiamassero *vici; vicos has civitates nominare precepit* (1). Così pure Federico Barbarossa ordinava che le città lombarde da lui smantellate si dicessero Borghi; *quod omnes civitates Lombardie redigerentur in Burgos* (2).

Il Brolio adunque nel quale presero stanza i milanesi, stava fuori di ogni cinta murale e fu tagliato in appresso da quella eretta nel secolo X.

Nel Brolio oltre ai milanesi eressero poi case molti cittadini, e queste su terreno della Curia di s. Ambogio, la quale percepiva dai medesimi il terratico, ossia fitto del suolo occupato. Sistema allora comune, onde vedremo sovente costruire o ricordare edifizî innalzati su terreno altrui.

Un atto dei 27 febbraio 1200 ci porge notizia della pensione *domorum Brolii s. Ambrosii*, e ne cita per ragioni di lite un altro del 14 maggio dell'anno 700 (3). E già

(1) Fredegarii, *Chronicon.*
(2) Caffari, *Annales genuenses.*
(3) *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, Vol. II, p. I. p. II.

innanzi al primo dei due atti papa Alessandro III con sua bolla del 14 ottobre 1162 aveva confermato alla Chiesa milanese i possessi che essa godeva nella marca di Genova e cioè le pievi di Recco, Uscio, Camogli e Rapallo; più altri luoghi ed il palazzo, la cappella di s. Ambrogio ed il Brolio in Genova (1).

Però delle decime che l'Arcivescovo di Milano riscuoteva dalle dette pievi, una parte era assegnata a quello di Genova, del che abbiamo cenno in un lodo consolare del novembre 1144 ed in altro atto del gennaio 1145 (2).

Il Brolio venne venduto col consenso del Papa, correndo l'anno 1229, per la somma di duemila lire, e ne furono acquisitori il monastero di s. Giovanni in Paverano sopra tutto e parecchî altri privati. Di ciò averte la promessa che di tale vendita faceva il procuratore in Genova dell'Arcivescovo di Milano al Priore del precitato monastero e coacquisitori. In essa è detto che vendeva loro *totum Brodium sive terram quod vel quam D. Archiepiscopus sive mediolanensis ecclesia habet in civitate Ianue in contrata s. Ambrosii* (3).

Nella espressione *totum Brodium* non dobbiamo però considerare l'estensione tutta del Brolio, nè tutto quanto vi possedeva la Curia milanese; imperocchè nè più essa

(1) *Atti* citati, vol. II, p. 458.
(2) *Chartarum*, T. II, col. 255 e 257.
(3) Richerio, *Fol.* 3.

ne aveva l'intero possesso, nè di tutto faceva vendita.

A conferma del primo asserto citerò il testamento di Guglielmo Mangiapane in data del 27 maggio 1197, che precede perciò di trentadue anni la vendita anzidetta. Con esso oltre ad un legato che fa alla chiesa di s. Ambrogio, il testatore assegna ad alcuni suoi congiunti tutta la terra *plenam et vacuam cum domibus et hedifficiis* che egli possiede nel Brolio, notandone esattamente i confini (1). Le possessioni stesse forse delle quali per atti del 3 settembre 1210 e 7 giugno 1218 ne risulta proprietaria la Curia arcivescovile nostra (2). Terre e case che avevano per confine i beni di altri cittadini, le mura della città, una via pubblica e da un lato la siepe, *sepis*. Residuo quest'ultima di una di quelle che cingendo i poderi coltivati listavano i sentieri che percorrevano questa regione, di quel tempo tuttavia allegrata dal verde delle piantagioni.

Ricorderò infine anche un atto del 4 aprile 1224 toccante a controversie tra l'Arcivescovo nostro e Adalasia e Contessa, forse sorelle, per il possesso di due case in questi dintorni. Atto dal quale tolgo altresì la curiosa notizia che i documenti per le prove erano stati trasmessi al console di giustizia entro di un barile e muniti del sigillo della città di Genova, nel quale erano impressi il grifo, l'aquila, e la volpe (3).

Quanto poi al fatto che la Chiesa milanese con tale atto di vendita non si era interamente spogliata dei

(1) *Atti* citati, vol. XVIII, p. 290.
(2) Ivi, p. 362 e 372.
(3) Ivi, p. 445.

suoi beni nel Brolio nostro, ne reca certezza un atto del 1286 nel quale è memoria di tre case poste in questi dintorni e sopra terreno di s. Ambrogio di Milano (1).

Colla cinta innalzata a frenare la prepotenza del Barbarossa andò rinchiuso entro la stessa quasi tutto il Brolio, che soltanto la parte orientale rimase fuori delle munizioni.

Infatti le nuove mura cominciavano dal mare mercè di un molo in prossimità del quale si lasciava aperta una porta che chiamata dapprima Porta nuova di s. Fede, fu poi detta dei Vacca dal casato omonimo che pose stanza in quei pressi. Quindi le mura stesse movendo a ritroso del rivo detto di s. Savina dalla contigua chiesuola, *flumen s. Savine*, percorrevano la pianura detta poi del Guastato, ove era pure una porta detta tosto di s. Agnese da altra vicina chiesa intitolata a questa santa.

Di lì salita l'erta di Monte Albano, a cavaliere del quale sedeva il Castelletto, si adimavano alle Fontane Marose lasciando libero il corso, mediante un portello al rivolo della valle di Bachernia e dove era anche una porta che s' intitolò dal portello stesso. Da questò punto guadagnavano la sommità di Luculi, ora Villetta di Negro, per ridiscendere al basso laddove nel 1228, sorse il monastero di s. Caterina.

Qui pure si apriva una porta che tolse poi predicato da quest'ultima Santa.

(1) Poch, *Miscellanea*.

Seguitando tosto per i lari di Piccapietra, ove la Porta Aurea lasciava adito alla regione esterna degli Archi ed oltre, si avviavano verso il Brolio. In quest'ultimo tratto era eziandio una porta che s' intitolò dal vicino tempio di s. Egidio.

Raggiunta infine la prossima vetta del Brolio si collegavano all'antica cinta del secolo X ove già stava una porta detta Soprana, e da ove la cinta stessa preesistente percorrendo il dorso del Colle o Ravecca andava ad unirsi alle vetuste munizioni del Castello.

La parte orientale del Brolio rimasta fuori delle nuove mura aveva nome di *Morsento*, tradotto nei rogiti medioevali in *Murocincto*, *Mulcento* e *Molcento* ed italianizzato in Morcento. Voce che trascriverò esattamente nella sua pronunzia antica dialettuale di Morsento, tuttavia viva in bocca al popolo.

Imperocchè io opino essere dovere strettissimo dello storico quello di non recar mai modificazioni a quei nomi medioevali dei quali non essendo patente il significato ne è perciò anche impossibile la traduzione nell'odierno idioma.

Quanto al Brolio dirò che la denominazione *Brogilus* data dapprima alle selve, anzi più correttamente ai boschi, giacchè la selva era detta *Gaium* o *Gazum*, venne di mano in mano e col volgere dei secoli attribuita ai frutteti, ai terreni coltivati e poi anche agli orti.

In hortis Brolii nuncupati leggiamo infatti nelle istorie di Tristano Calco (1).

Ed è appunto a notare che col nome di Orti di s. Andrea va tuttavia indicata la parte dell' antico Brolio prossima al monastero sorto in vetta al nostro Colle e dedicato al detto Santo.

Gli Orti di s. Andrea sono adunque un residuo dell' antico Brolio, che quale possessione della Chiesa milanese dovette certo servire di verziere ai ministri della cappella di s. Ambrogio.

Enunciando nomi topici comuni eziandio al popolo milanese, il mio colto Lettore ricorderà indubbiamente che anche nella capitale lombarda la Curia arcivescovile di s. Ambrogio ebbe il suo Brolo, *Brolium*, il suo Verziere *Horti*, e non molto discosto dalla città la sua *Morcincta* (2).

(1) Tristani Calchi Mediolanensi, *Historia*, p. 184.

(2) Tre erano i Broli in Milano dei quali due posseduti dalla Mensa arcivescovile. Uno più grande e fuori delle antiche mura estendentesi dal Verzaro e da s. Babila a s. Barnaba, s. Nazaro e luoghi circonvicini. Ivi ai tempi dell' arcivescovo Lamberto, 921-931, stavano rinchiusi i cervi per la caccia. Più tardi servì a luogo di parlamento, di mercato, di spettacoli ecc.; successivamente infine vi si erigevano edifizî.

L' altro più piccolo Brolo, detto perciò *Broletto*, esisteva pure in Milano laddove è il palazzo di corte. Un terzo Brolo infine detto altresì *Broletto* per la sua piccolezza, era dove si spianava la piazza dei Mercanti.

Anche i ministri della chiesa di s. Andrea in Carrara novera-

Ora sarebbe a credere, scrisse il chiaro Belgrano, che mentre il Brolio spettava al vescovo ed a ministri maggiori, la *Morcincta*, fosse a sua volta una delle obbedienze ossia benefizî che nelle proprie istituzioni la Chiesa milanese soleva assegnare ad altri suoi membri detti decumani (1).

Pertanto se *Morsento* e *Morsengia*, giacchè così secondo l' erudito Scrittore chiamavasi in dialetto lombardo la *Morcincta*, sono voci aventi lo stesso significato, anzi una voce sola modificata per variar di dialetto, ciò parebbe un indizio per arguire che la nostra regione di Morsento debba la sua denominazione alla predetta qualità di obbedienza della Curia milanese, ossia di possesso ecclesiastico che avrebbe avuto in quei tempi.

Auguriamoci che qualche antica scrittura ci riveli nel nostro odierno idioma la voce corrispondente a quella medioevale di *Morsento*, di *Morsengia* e di altre affini, giacchè la derivazione che dei detti nomi vorrebbesi cavare da *Morcincta* e *Murocincto* è da molti rifiutata (2).

vano tra i loro poderi un Brolio del quale è cenno in atto del 13 marzo 1156. *Chartarum,* T. II, c. 310.

(1) Op. cit., pag. 34.

(2) Tra i luoghi aventi una denominazione affine citerò Murisengo presso Casale, e più specialmente Morisenga nel comune di Canneto pavese, piccolo possedimento quest' ultima posto in coltura e che non ebbe mai cinta alcuna di muro.

Anche la denominazione di Sacherio data al Borgo anzidetto confermerebbe l' esistenza del bosco o Brolio che, come dissi esordendo, doveva rivestire il nostro Colle.

Imperocchè col nome di sacherio nei tempi medioevali si indicava un terreno divelto e posto di fresco a coltura, avendone prima tagliati gli alberi e sradicati gli sterpi.

Gli Statuti del Comune di Apricale, antica terra del Sanremese, ce ne porgono esempio. Ivi infatti si legge « Se qualche apricalese mettendo il fuoco al suo runco o sacherio recherà danno ad altri, debba . . . . . *Si aliquis Apricalis miserit ignem in suo runco vel sacherio et ipse igne fecerit damnum aliqui debeat* » (1).

Altro esempio ce lo porgono le *Consuetudines* di Aigues Mortes in Provenza; città colla quale i nostri antichi ebbero attivissimi commerci. Con esse si permette che qualunque abitante del luogo possa asportare in ogni tempo « per via di terra o di mare ed ovunque gli piaccia, il grano che ricava dalle sue terre e sacherie » *bladum quod habebit de terris suis et sacheriis* (2).

Dai due esempî citati risulta inoltre che nei sacherî o sacherie veniva coltivato il grano. Il fuoco di cui è parola negli Statuti d'Apricale, è il solito fuoco che

(1) Rossi prof. G. — *Glossario* ecc. Miscellanea di Storia italiana, Serie III, T. IV.

Qui il *runco* è posto in senso di *runcata* o *terra runcata;* luogo cioè già boscoso e tagliato colla ronca per essere messo a coltura.

(2) Ducange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis.*

Bladum, dal francese *Blè.*

in molti paesi si usa mettere alla stoppia, dopo eseguita la falciatura.

Pertanto quella parte del Brolio, ridotta a sacherio, divenuta poi abitato avrebbe conservato il nome dovuto alle precedenti sue condizioni e si sarebbe detta: *Borgo Sacherio.*

Non diciamo forse in oggi ancora « Borgo di Prè », dai prati che vi esistevano, la nota regione occidentale della città? E non abbiamo tuttodì le denominazioni di Fossatello, di Sottoripa e di Campo dall' antica esistenza di un piccolo rivo, dalla ripa del mare e di un campo?

Ricercando la spiegazione di siffatto nome e di più altri nelle condizioni naturali delle regioni stesse, parmi battere la via sola e vera per giungere alla meta. Imperocchè le prime denominazioni topiche trassero indubbiamente la loro origine dalla conformazione del luogo, dalla sua positura od orientazione, dalle sue qualità, dalle piante che lo rivestivano; qualche fiata ancora dalla fauna che vi annidava, e più tardi finalmente da coloro che vi abitavano o vi possedevano. Innumerevoli esempî di quanto affermo potrei citare, e d' altronde per poco che si consulti la carta topografica dei nostri dintorni ne rinveniamo evidentissime prove.

Ma lasciando il contado e ristringendoci alla città non sono rari gli esempî di somiglianti denominazioni. Tali quelli di Campetto, di Campo, di Canneto, di

Chiappa, di Colla o Colle, di Fossatello, di Murteto, di Olivella, di Ripa, di Rivo Torbido, di Vigne ecc.; tacendo di tanti altri de' quali è citazione in carte antiche, come: Albere, Figario, Figarolo, Oliva, Olmo, Pastinelli, Terriccio, ecc. e tutti nel cerchio odierno della città.

Il Borgo Sacherio formato com' era da numerose case di legno andava, in gran parte combusto da un incendio nel 1122; se pure fu quello il solo sofferto, giacchè d' altri meno gravi avran taciuto le cronache o ne sarà andata perduta la memoria.

Caffaro che ne parla chiamandolo l' *ignis sancti Ambrosii*, porge insieme il disegno di una casa in fiamme che qui va riprodotto.

Non è però a credere che le nuove abitazioni fossero tutte rifatte in pietra, poichè ancora nel secolo XIII vediamo aver luogo la costruzione di case lignee; ed anzi alle nuovamente costruite ascriveremo quelle

che nel febbraio del 1294 Corrado di Campoantico e Guidotto di Clavarezza avevano su terreno delle monache di s. Andrea (1).

Non tralascierò infine di riferire come ancora sul principio del secolo XVI, 4 marzo 1505, certo Pietro Cricca erigesse un solaio di legno sopra una sua casa posta negli Orti di s. Andrea (2).

Quanto alle prime ricorderò quelle poste nel Borgo della città, una parte delle quali cadevano incenerite la sera del 25 dicembre 1154, e quelle site nel Mercato vecchio presso la chiesa di s. Giorgio, consumate eziandio da altro grave incendio nel 1194 (3).

Altre e non poche se ne noveravano nelle circostanze della chiesa di s. Vittore che furono pure distrutte in gran parte dal fuoco nel 1175 (4).

Trovo poi che addì 11 aprile 1251 certa Aidela e suo figlio Giannino, del casato dei Lercari, promettono di non vendere che ad alcuni loro consanguinei

(1) Arch. di Stato, *Mon. di s. Andrea, Cod. ms.*, pag. 68.

(2) Arch. Civico, *Atti, 1504-507*.

(3) Caffari, *Annales* citati.

Il Caffaro narra altresì di un incendio avvenuto in città la vigilia di s. Giacomo nell' anno 1141, ma non indica il punto ove accadde.

Un grave incendio pure fu quello del 1181, che distrusse tutte le vicinanze del Castello, e dannosissimo fu eziandio quello che nel 1213 inceneriva ben 54 case, più tre navi in porto.

(4) Giustiniani, *Annali*.

le case di legno che essi due possedono *in carrubeo de clavoneriis* (1).

Così il 5 ed il 7 giugno 1252 Ansaldo di Negro compra i diritti che parecchî della sua famiglia hanno *in domibus lignaminis positi in Susilia;* regione questa ove già nel 1240 erano andate arse ben tre decine di simili edificî (2).

Anche nei dintorni del Campo sorgevano case di legno, e di una che vi possedeva Tatano Spezzapietra si ha menzione pel 1266 (3).

Dirò infine come quindici anni innanzi a questa data, 1251, il Comune avesse in affitto da Bonifacio Fornario *domum sive astricum cum domibus lignaminis* (4).

Di case in legno sparse per la città, ho pur nota,

di una di Bartolomeo Pancino posta nella contrada della Chiavica, 1205, 7 maggio (5);

di quella presso la Torre degli Embruni nella contrada di Manussola, 1227, 28 giugno (6);

(1) Richerio. vol. IV.

(2) Ivi.

(3) Arch. civ., *Cicala*, vol. I, parte II.

(4) Richerio, l. c.

(5) Richerio, l. cit.

(6) Un proclama del 4 febbraio 1544 notificava la vendita da farsi giuridicamente « di una certa torre de matoni vecchia et alta la quale volgarmente si chiama la torre delli Embruni sittuata in la strada di porta nova per dove si va alla chiesa di santo Francesco in la contrada de Manusola e la quale da molto

di altra sopra la terra di Raimondo della Volta nella contrada dei Calderari, 21 febbraio 1237 (1);

di una presso la casa di Oberto Usodimare, 15 maggio 1237 (2);

di altra di Martino Bancherio nel carrubio dell'Amandorla presso s. Donato, 1248, 3 giugno (3);

di quella di Gio. Bisaccia sulla piazza dei Lercari pel 1253 (4);

di una in piazza s. Lorenzo, ove nel luglio 1254 abitava Enrico di Negro (5); e chiuderò con quella che ancora nel giugno 1347 sorgeva *in Curia ante domos Piperorum* (6).

Tali edificî in legno, specialmente se agglomerati, porgevano come vedemmo copioso elemento al divampare degli incendî (7). Il perchè i consoli della città nel 1142 tra i precipui doveri imposti al *Cintraco* ossia banditore pubblico, gli avevano opportunamente imposto quello

tempo in qua non resta possessa da alcuno ne abitata e minaccia ruina » Arch. civ., *Atti, 1541-44*).

La contrada di Manussola era detta anche *Mansura* e *Mussorum* come ce ne avvertono due atti del 12 agosto 1343 nei quali è scritto *in contrata Mansure a latere turris Embronorum,* ed *in contrata Mansure sive Mussorum* (Richerio, Fol. cit.)

(1) Richerio, Fol. cit.

(2) Ivi, » »

(3) Ivi, » »

(4) Ivi, » »

(5) Ivi, » »

(6) Ivi, » »

(7) L' annalista Giorgio Stella narrando dell' incendio avvenuto nel 1194 scriveva: *Creditur, ut si domorum fuisset tunc forte lapideum regimen, tantam non potuisset ignis laesionem inferre.* (*Annales* citati, *col. 985).*

che quando soffiava forte il vento di aquilone, egli percorresse la città, il castello ed il borgo avvertendo i cittadini di ben spegnere il fuoco. *Et quando ventus aquilo regnat debet ire per civitatem et per castrum et per burgum admonendo ut bene caveant ignem* (1).

Ma veniamo a tempi più vicini.

Un atto del 1540, 5 gennaio, ci insegna che Pandolfo di Terrile aveva nella contrada del Molo alcuni solai in legno, innalzati sopra pilastri lapidei; solai cadenti per vecchiezza, pel che lo stesso domandava: *ad evitandum periculum ignis*, di poterli ricostruire *calce et lapidibus* (2).

Cinque anni dopo 1545, giugno 19, ho notizia di un archivolto in legno che Mariola Rizzo si propone di di costruire in calce e pietra (3).

Il legno più generalmente prescelto in siffatte strutture pare fosse quello di castagno, giacchè in un atto del 1225 va scritto: *domus de bono muro legnaminis castanee* (4).

E uscendo fuori della città, non ispiacerà forse al Lettore il sapere che correndo il 1549 un Battista

(1) *Liber Jurium,* T. I, col.) 78.

(2) Archivio civico, *Atti 1540-41.*

(3) Ivi, *Ib 1545 - 48.* Un decreto dei Consoli emanato nel febbraio del 1180 proibiva di costruire vôlte ossia coperture di legno tra una casa e l'altra in certi vicoli principali o *carrubei mastri;* in dialetto *carroggi meistri. (Liber Jurium,* T. I, col. 313).

(4) Arch. civ., CICALA T. I, parte I.

Borzone possedeva " stancie di legname poste sopra pilastri di legname, in lo borgo de Rapallo ,, (1).

Tornando al Brolio, dirò come non tutti i profughi milanesi avessero preso stanza in esso ; che parte di loro si erano allogati in quella regione ove poi sorsero le chiesuole dei ss. Pancrazio, Fede, e Vittore e Savina.

Anzi l' origine lombarda dei Santi cui esse sono intitolate le svela opera dei milanesi stessi.

E che la Chiesa di s. Sabina sia fondazione dei milanesi lo comprova altresì la sepoltura ivi fatta nel 590 di quel *Magnus miles*, della quale è nota la iscrizione Il nome di Magno era infatti di quel tempo assai comune tra i lombardi.

Non va poi obliato che il culto della santa Savina da Lodi fu mutato in quello di santa Sabina romana, d' onde si ha la spiegazione del perchè nel medio evo si scriveva Savina, ed in appresso Sabina.

Quanto a s. Fede si sa che ebbe origine milanese.

In atto del 15 gennaio 1308, si ha notizia del carrobio dei lombardi presso S. Fede, in vicinanza del Guastato (2).

(1) Archivio civ., *Atti*, *1549 - 50.*

(2) Richerio, *Fol A.*

Tre erano in Genova i Guastati. Uno fuori il Portello delle Fontane Marose, al basso di Bachernia e in prossimità del *Pratum macellariorum.* Era l'altro fuori della Porta e mura di s. Tommaso, ove stendesi ora la piazza detta del Principe. Il terzo infine, più vasto, e il cui predicato si conservò fino ai nostri giorni, stava al di fuori della cinta murale del 1155, nei pressi dove poi

Il Monastero di s. Andrea ed i suoi dintorni.

In vetta al Brolio e dentro l' angolo che ivi ripiegando a occidente formava il cerchio murale civico, già sull' esordire del secolo XII era un monastero dedicato al martire Andrea, detto poi anche di s. Andrea della Porta per la sua vicinanza alla Porta Soprana; la quale per siffatta prossimità dello stesso fu a sua vece più comunemente denominata coll' appellativo di Porta di s. Andrea.

Lunga cosa e inopportuna al nostro proposito sarebbe quì il riferire la storia di questo cenobio ove già nel 1109 stanziavano monache Benedittine, governate in quell'anno da un' abbadessa a nome Gisla, e da non confondere con altra abbadessa omonima vi-

sorsero le chiese di s. Agnese e quella di s. Marta, ingrandita dai Lomellini, durante il secolo XVII e intitolata all'Annunziata. Onde il nome di Annunziata del Guastato, per distinguerla anche dalla omonima eretta all'Olivella di Portoria.

Quest'ultimo Guastato estendevasi verso l'arce del Castelletto, all'infuori della cinta murale che correva a monte della esistente via Lomellini e per la piazza dell'Annunziata.

Donde impariamo che questi Guastati stavano tutti e tre fuori e in prossimità delle mura civiche.

Nel secolo XIII e XIV e XV col nome di Guastato indicavasi lo spazio ove esercitavansi i balestrieri. Nel cartulario del Comune per l'anno 1436 addì 27 giugno sono notate le spese *pro reparacione bresagiorum* (sic) *de goastato balistariorum.*

vente nel 1157. Del che ci avverte un atto del febbraio detto anno col quale questa ultima vendendo a Pietro di Vandersi una casa posta *retro orti de Brolio* e confinante con altra di Marchione di Bisagno, aggiunge: *quod nobis pervenit ex parte sororis nostre Gisle de Mainardo* (1).

Quali fossero le forme dell' edificio ove di quel tempo dimoravano le dette monache possiamo ideare dal fatto che esso stava superiormente al chiostro, del quale era anzi parte integrale, siccome lo addimostra il continuarsi che fa al di sopra di questo, e per l' altezza di oltre un piano, l' antica muratura in pietra da taglio.

Attorno ad un piccolo cortile rettangolare gira il chiostro anzidetto, i cui archi a sesto acuto e non molto pronunziato, quali appunto si usarono voltare agli inizî della forma ogivale, s' impostano sopra svelte colonnine binate lungo i lati e raggrupate in cinque agli angoli. Esse sono sormontate da graziosi capi-

(1) *Monumenta Historiae Patriae*, *Chartarum*, T. II, col. 371.

Credo utile avvertire il lettore non conscio dei nomi medioevali che Marchione, *Marchio*, ugualmente che Marchisio, Marchisia, Marchesia ed anche Marchesa non erano titoli marchionali, ma semplicemente nomi di persona.

Attribuiremo eziandio a persona e non a titolo comitale i nomi di *Comes*, di *Comitissa* e di Vesconte, che avremo occasione d'incontrare in questo lavoro.

Non ascriveremo infine alle condizioni di residenza i nomi di Cittadino e di Villano, con che chiamavansi persone che avremò pure a menzionare.

telli, dei quali altri decorati con figure ed altri con fogliami.

Il disegno qui a tergo gioverà a dare una esatta idea delle decorazioni del chiostro, assai meglio di quanto non saprebbe fare la mia penna.

Mi asterrò pertanto dal dettarne la descrizione sebbene meritevolissima ne sia la venustà.

Avvertirò nondimeno che esso ebbe restauri così nei secoli andati come durante il nostro, 1846; restauri dei quali sono evidenti le tracce.

Da un atto del 2 febbraio 1294 apprendiamo che il dormitorio ed il refettorio erano stati rifatti perchè minaccianti rovina (1). Nè fu quello il solo rifacimento poichè quanto si ha dell' edificio del monastero al dì d'oggi è pressochè tutta opera eseguita dal secolo XVI in poi.

Un decreto del 28 novembre 1584 col quale si concedeva alle monache di poter cavare pietre dalla lapidicina aperta di quei giorni sulla piazza di Sarzano, ci istruisce che di quell'anno appunto si operavano ingrandimenti o restauri al nostro cenobio (2).

Al 1186 risale la notizia di un cimitero annesso al cenobio, e ce la porge il testamento di Arnaldo di Narbona in data del 12 dicembre col quale ordina di avervi sepoltura (3).

(1) Arch. gov. *Mon. di S. Andrea*: p. 68.
(2) Arch. civ. *Decreti dei Padri del Comune*: *1582 - 84*.
(3) **Richerio** vol. III p. 471.
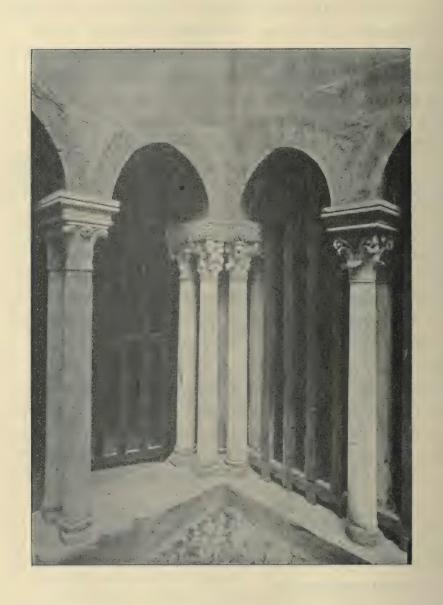
Del giardino ad uso del monastero ho tardo cenno in atto del 19 luglio 1359, e questo sorgeva in prossimità della regione degli Orti (1).

Non ommetterò inoltre di notare che nel refettorio vi si adunavano qualche volta i reggitori del Comune e non per negozî spettanti alle monache. Ne è prova il lodo ivi fatto addì 20 gennaio 1258, dai Consoli Ingo di Fresia e Bisaccia, mercè il quale concedevano a Fulcone di Castello di innalzare alcuni pilastri di fronte ad una sua casa e verso il mare, al di là della strada lambente il muro del suo orto, e di voltare e costruire sopra la via a cominciare dall'angolo della scala della chiesa di s. Nazaro (or nostra Signora delle Grazie) per la qual scala si scendeva al lido, e fino all'angolo dell'orto del di lui fratello Anselmo (2).

D'onde impariamo altresì che di quel tempo nella regione del Castello verso il porto verdeggiavano ancora parecchi orti (3).

Ma tornando al monastero di s. Andrea dirò che gli edificî dello stesso ebbero modificazioni ed ingrandimenti in seguito al fondere che si fece in esso di altri ordini religiosi e specialmente di quello di s. De-

(1) Arch. di Stato. *Mon. di S. Andrea.*

(2) *Liber Jurium,* T. I, col. 1266.

(3) Nel 1422 poi per cagione dello infierire della peste troviamo che vi si radunano a concilio gli Anziani, presente il cancelliere ed annalista Giorgio Stella, che soccombeva poi, vittima del fatal morbo.

fendente il cui cenobio sorgeva alla opposta parte delle mura civiche antiche e fuori di queste.

Ciò avvenne nel 1515, anno in che le monache di s. Andrea, con decreto del 30 luglio, ottenevano dal Governo di poter abbattere quel tratto delle predette antiche mura della città che s'interponeva tra i loro possessi e quelli di s. Defendente, onde poter incorporare questi ultimi ai proprî. E fu appunto di quel tempo che su quei terreni eressero un refettorio ed un vasto dormitorio, atto a ricoverare figlie povere come era stabilito nei loro novelli ordinamenti.

Siffatta concessione imponeva però l'onere di provvedere alla costruzione di una nuova doccia dell' acquedotto pubblico, giacchè l'esistente in allora correva appunto lungo le antiche mura che per un tratto esse monache avevano ottenuto di abbattere. Eppertanto fecero erigere un corso di saldi pilastri e su di essi delle arcate con al di sopra la nuova doccia dell'acquedotto, in adempimento della riferita concessione (1).

Tra gli oneri imposti dalla quale era altresì quello della conservazione dell'acquedotto erigendo, e l' obbligo di ricostruirlo, ove per vetustà od altre cagioni ne avvenisse la rovina. Il qual patto si spiega agevolmente se si considera che l' opera nuovamente

(1) *Arch.* civico — *Atti 1512 - 17*
Un decreto dei Padri del Comune in data del 17 marzo 1517 ordinava alle monache predette di fare aprire il muro da da esse fatto chiudere nè giorni precedenti, affinchè il custode dell'acquedotto potesse liberamente entrare e percorrere lungo lo stesso. Dal che impariamo che i lavori da esse intrapresi nel 1515 duravano ancora due anni dopo.

eretta era una sostituzione alla demolita epperciò proprietà del comune ugualmente e in cambio dell'antica.

Ma a comprovare anche più efficacemente quanto affermo, tornerà opportunissimo un decreto del 22 dicembre 1614.

Con esso i Padri del Comune ordinano di mutare il corso dell'acquedotto pubbico a cominciare dalla cappella di Nostra Signora del Soccorso in Morsento, dove lo stesso quasi circondando il monastero ne penetrava la clausura, e di costruire un nuovo alveo dell'acquedotto che lambendo la strada di s. Defendente raggiungesse la parte inferiore del già esistente, laddove questo usciva fuori della clausura (1).

La nuova opera, mercè la quale restava eziandio libero ai ministri della Camera l'adito all'acquedotto stesso, venne infatti compiuta (2). Del che ci avverte un altro decreto dei Padri anzidetti in data del giorno 11 maggio successivo, col quale concedevano alle citate monache la facoltà di aprire nell' acquedotto, e nella citata regione di Morsento, tre bronzini ad uso del loro monastero. Bronzini dei quali erano rimaste prive in conseguenza del mutato corso dell' acquedotto (3).

(1) Arch. civ., *Decreti dei Padri del Comune, 1614 - 16*.

(2) Camera ossia la Finanza del Comune.

(3) Ivi, *Ib. In regione Mursenti unde per reformationem nunc factam ea in parte ipsius aqueductus ipse R. Moniales, private fuerunt usu dicte aque.*

E il decreto recava ancora che nulla si esigesse dalle monache in seguito a siffatta concessione: *et ob id nihil nunc ab ipsis (monialibus) exigatur ratione concessionis* (1).

Poco più di tre anni servì a condottare le acque la precitata doccia e cioè fino al 1618, anno in che le monache addivenivano alla erezione di novelli edificî (2). Rizzavano questi dal lato stesso di s. Defendente verso la via che ivi allora esisteva e lungo la quale correva appunto la doccia anzidetta che vedemmo ricomparire all'aperto durante i recenti sterri. E perchè in prossimità delle iniziate costruzioni e propriamente all'estremo limite di queste l'acquedotto ripiegava ad angolo, le monache con loro supplica del 21 maggio detto anno domandavano di poter costruire in linea retta tutto quel tratto angolare. Il che ottenevano tosto, sotto condizione però che il lavoro fosse eseguito dai ministri di Camera ed a spese del monastero (3).

Sessantasei anni dopo, 1684, in conseguenza delle tredicimila trecento bombe con che d' ordine del cristianissimo re di Francia Luigi XIV, l'ammiraglio Seignelai distruggeva mezza Genova, erano andati rovinati ed arsi parecchi edificî compresi entro la clau-

(1) Arch. civ., *Decreti* ecc. *1614-16*.

(2) Lo sterro per addivenire a questo ingrandimento era già stato cominciato nell' autunno antecedente, siccome lo dimostra la concessione fatta il 10 novembre 1617 ai Padri di s. Anna, di poter trasportare nel giardino del loro noviziato la terra che si scavava in quello del monastero di s. Andrea. (Arch. civ. *Decreti* ecc. *1617 - 18*).

(3) Arch. civ., *Decreti* ecc., *1617 - 18*, 1618, 8 giugno.

sura dal lato di s. Defendente e già facenti parte di questo monastero.

Non parve in quel subito alle monache, perchè di troppo dispendio, procedere alla ricostruzione dei medesimi, onde fecero riparare al danno sì, ma in modo non abbastanza sufficiente per essere sicure entro il loro recinto; tanto più che in quelle case rotte e sconnesse si annidavano bentosto donne di mala vita.

Sofferto poi il furto di una lampada di argento del valore di duecento doppie, il che avveniva nell'inverno tra il 1699 ed il 1700, a meglio assicurarsi da nuovi danni ed espellere da quel luogo il disonesto vicinato, domandarono ai Padri del Comune di poter alzare più in fuori il muro della loro clausura, supplendo all'acquedotto pubblico che sarebbe rimasto chiuso dentro, coll'erigerne la doccia sul muro costruendo.

Di tal modo, e mercè di apposita scala, restava altresì libero agli ufficiali del Comune lo accedere sullo stesso senza dover penetrare nel recinto monastico.

Presentato il disegno ne ottenevano il permesso addì 26 maggio 1700, sotto certe condizioni però intorno al modo di costruzione e coll' obbligo di erigere a loro spese il nuovo muro e la sovrapposta doccia, e di depositare scuti 2000 a garanzia della conservazione in perpetuo dello acquedotto erigendo. (1)

Il contratto da esse monache concluso con maestro Benedetto Delle Piane in data del 18 giugno 1700 recava che la muraglia doveva avere lo spessore di pal-

(1) Arch. civ. *Pratiche pub., 1700.*

mi sei nelle fondazioni e mediante scarpa fino all'acquedotto ristringersi ivi a palmi cinque e mezzo. Doveva infine avere l'altezza di palmi ventiquattro, escluse le fondamenta, ed essere compiuta entro il termine di cinque mesi (1).

Nel 1796 si addivenne alla ricostruzione d'un tratto di questo muro che minacciava rovina in un colla scala e la sovrapposta doccia dell'acquedotto.

Sul cader dell'estate del 1799 o più esattamente addì 7 settembre, il Monastero di s. Andrea venne ceduto ai Padri Scolopi che vi apersero scuola. Costoro non vi durarono però molto, poichè il Governo francese, allora imperante in Genova, necessitando di edificî atti a prigione per i refrattarî alla leva militare, con decreto del 31 novembre 1810 lo destinava a tale uso.

Il 21 dicembre 1812 si aggiudicavano all'architetto Giovanni Dellepiane i lavori di adattamento e costruzioni opportune; i quali non erano però ancora compiuti quando avvenne la caduta di Napoleone I. In seguito alla stessa e per deliberazione del Congresso di Vienna, unita la Liguria allo Stato di Sardegna, smessi per alquanto tempo i lavori intrapresi, furono poi condotti a compimento modificando i disegni fatti sotto l' Impero francese e riducendo ed ingrandendo l'antico cenobio nel modo e forme in che l'osserviamo

(1) Arch. citato, *Pratiche pub., 1700.*

Per addivenire a questi lavori di clausura le monache compevano una casetta di certo Luigi Rovere. (Arch. civ., *Atti, 1700,* 4 giugno).

tuttodì, escluso quanto andò demolito alcuni mesi or sono (1).

Rispetto alla chiesa di s. Andrea, adibita pur essa ad uso delle carceri, riassumerò quì brevemente le notizie favoritemi dal prelodato Prof. Giovanni Campora, il quale per la sua qualità di Assessore Municipale e di Regio Ispettore ai monumenti e scavi ebbe agio di visitare ripetutamente il detto edificio.

La chiesa aveva tre navi e in capo a queste le absidi delle quali è ignota la forma, poichè le esistenti sono opera fatta dopo il millecinquecento.

Di medioevale non rimangono in oggi che gli archi laterali delle navate minori verso l'abside, i quali hanno forma tonda con contr'arco concentrico.

Esternamente esistono alcuni archetti decorativi essi pure di forma tonda, con poco aggetto e coperti in parte da costruzioni più recenti.

Esaminando attentamente l'interno della chiesa si scorge tosto che essa durante il quattrocento, fù tagliata in senso orizzontale per dar luogo alla costruzione del coretto per le monache; lavoro che sarebbe avvenuto dopo la riforma e l'annessione di monache d'altri monasteri ed ordini, e che impedisce di appurare se le colonne della parte bassa e che sostengono il citato coretto sieno o no le antiche.

Quanto a quelle che reggono il soffitto del coretto esse hanno le prime forme del rinascimento e van munite a mezzo la loro altezza di un anello in rilievo

(1) Arch. di Stato, *Préfecture française.*

nel modo istesso di quelle del Battistero di s. Lorenzo e del Palazzo D'Oria in via s. Matteo ».

Il campanile che sorge a mezzodì dell'antico monastero non è da aversi per costruzione contemporanea a quella della chiesa. Ne è asserzione in un documento da me rinvenuto il quale accenna ad una lapide murata nel 1647 sul lato a levante dello stesso che lo diceva innalzato di quell' anno per volontá di Maria Serafina e di Paola Maria sorelle Camogli, prioressa la prima e suora l'altra, e con danari ereditati da un loro fratello Pietro.

Dai numerosi atti di locazione, di compra, di vendita, di permute di terre e di case e di concessione di suolo per edificarvi che vanno registrati in un codice membranaceo già pertinente al Capitolo di esse monache, potei farmi un'idea dei possedimenti di queste e sopratutto della topografia del Colle nei tempi di cui parliamo.

Ed è appunto da quel codice che cavai notizia del Chiostro già pel 1158 e della Caminata del monastero (1), ove addì 8 maggio 1219 Filippo Tasso e Giacomo Dataro sottoscrivevano l'atto di vendita fatta a Sibilla, abbadessa, di una terra con entro edifizî. La qual terra era posta presso la Porta di s. Andrea e confinava con altra terra e casa del monastero stesso.

Cinque anni dopo la medesima Sibilla loca a Giacomo de Cumi due case prossime al monastero e aventi a tergo un tratto di terra, per costruirvi due tenditoi da panni.

(1) Sala munita di camino.

Nel 1255 ne vediamo abbadessa, Adalasia Bulgara che fa pure parecchie locazioni e concessioni di suolo per edificarvi sopra.

Più tardi, 1264, ratifica la cessione fatta ad Oberto, chierico, dell' usufrutto della chiesa di s. Genesio in Vado e delle terre a questa pertinenti (1).

Insorte liti, coll'Abbate di s. Stefano per ragione di confini, Giacomo Cogorno, commissario apostolico, con sua sentenza dell' 8 marzo 1290 stabiliva nettamente i limiti parrocchiali dei due monasteri, fissandoli al vico detto di Rivalta (2).

Il perchè di tali controversie parebbe doversi ricercare non tanto nella incertezza dei confini, quanto nella facoltà che allora avevano i proprietarî ed i costruttori di case di poter scegliere a loro piacimento la parrocchialità. Lo indicherebbe un atto del 23 aprile 1255 col quale Nicoloso di Crespa riceve a livello per ventinove anni, dalla citata Adalasia, uno spazio di terra per costruirvi, obbligandosi ad un'annua pensione, ma col patto che l'edificio che vi avrebbe eretto sarebbe sotto la giurisdizione parrocchiale di detto monastero (3).

Così ugualmente in altra locazione di suolo fatta dalla ridetta abbadessa e nel giorno stesso a certo Bonavia, molinaro, questi confessa che il suolo è nella parrocchia del monastero e vuole che la casa che deve costruirvi sia della parrocchia di detto monastero (4). E gli esempî non mancherebbero volendo continuare.

(1) Archivio di Stato, Codice citato.
(2) Poch, *Miscellanea*
(3) Cod. citato, p. 4
(4) Ivi, » »

Cotali incertezze e litigi permetterebbero altresì di sospettare che il monastero di s. Andrea possa essere stato eretto prima ancora che il Brolio venisse rinserrato dal cerchio murale del secolo X. Sembra infatti poco verosimile che se costruito allo interno delle mura potesse pretendere giurisdizione parrocchiale anche al di fuori delle stesse.

E taccio che il sospetto è convalidato dal fatto che già nel 1294 tanto il refettorio che il dormitorio erano cadenti per vecchiezza.

Di quel tempo la regione degli Orti era ugualmente detta di Volta Leone, ed era percorsa da parecchî vicoli o *carrubei* tra i quali il *carubius remolariorum*, dei remolai; l'altro detto dell'usuraio, *de usurario*, e quello infine dei Sardena, *de Sardinea* che doveva il nome al casato omonimo (1). Nè manca notizia della regione di

(1) Antico e noto per uomini che coprirono pubbliche cariche è il casato dei Sardena, i cui possessi, oltrecchè nel Brolio, erano altresì lungo un vicolo che correva tra la Ripa ed il *carrubeus rectus* dei Gentili, or via s. Luca, nei quali pressi era appunto la *statio illorum de Sardinea.*

Di questa stazione abbiamo ricordo in atto del 27 giugno 1251 col quale Trencherio di Baldizzone loca metà *unius stationis posite in carrubeo recto, pro indiviso cum Bonovassallo Sardena, et que statio dicitur de Sardenis.* (Richerio, Vol. IV, p. 836).

In altro atto del 10 aprile 1253 si ha che « *Sardeninus Sardena locat apothecam quam est subtus domum suam sitam in carrubeo recto.* Il *carrubeus rectus* cioè dei Gentili, *Gentilium*, e così detto dalla famiglia omonima che vi possedeva. (Ivi. *Ib.* p. 938).

In un diploma dell' arcivescovo Ugone dell'anno 1187 ed a proposito di confini, si ha: *deinde littus maris continue usque ad carrubeum sardenarum* (Ughelli, T. IV.)

Un atto del 22 ottobre 1668 nel quale è cenno di una casa di

Pozzo Curlo, *contrata putei curli;* denominazione questa che unitamente a quella di Orti di s. Andrea e di Volta Leone si è conservata nel luogo e nei vicoli che tuttodì così chiamati, vedemmo testè scomparire durante le or compiute demolizioni.

Del vicolo dei remolai fa menzione un atto del 14 maggio 1358, toccante al livello o canone dovuto da Giacomo Collona di Bisagno per una casa posta sopra terreno del nostro monastero. Del vicolo detto *de usurario* ne rimane incerta la positura (1).

Quanto alla regione di Pozzo Curlo, *contrata putei curli* ed al vicolo omonimo, *carubius putei curli*, abbiamo ripetute notizie, per i secoli successivi. Nè va ommesso di notare che la *contrata putei curli* andava distinta in due, e cioè: *contrata putei curli de sancto Ambrosio* e *contrata putei curli prope sanctum Dominicum* (2).

Ciò ben inteso dopo la avvenuta costruzione del monastero di s. Domenico, e quando, già innalzata la cinta del Barbarossa, si erano abbattute le mura del secolo X.

Nella contrada di Pozzo Curlo presso s. Domenico

Gerolamo Spinola posta « in lo carrobio della Saldena vicino al ponte delli Spinoli » dimostra che ancora di quel tempo era viva la denominazione di Sardena data a quel vicolo. (Arch. civ., *Atti*, *1668*).

Sulle alture di Murteto e tra il Zerbino e s. Bernardo di Peraldo sorgeva una torre che dal detto casato dicevasi *Turris Sardenarum*, e nota specialmente per esservisi ridotti i guelfi contro dei ghibellini nell'ottobre del 1319. (Giustiniani, *Annali,* Vol. II, p. 26).

(1) *Mon. di s. Andrea, Cod.* citato.

(2) In un rogito del 10 febbraio 1302 si ha: *in contrata putei de curlo sive sancti Ambrosii.* (Richerio. *Fol.* A., p. 57).

nel secolo XIV, 1335, avevano casa Lamba d'Oria (1) e nel secolo successivo Giovanni e Giorgio Stella ed il casato degli Assereto, de' quali ultimi vi dimorò anche Biagio, il valente capitano dell' armata genovese alla battaglia di Ponza (2).

Un atto del 10 ottobre 1321 che reca scritto: *domus posita in contrata putei curli sive ad Voltam Leonis*, addita la contiguità di questi due luoghi (3).

Alla *contrata* ed al *carubius volte leonis* accennano eziandio non pochi atti di quel tempo.

Ivi pure sorgevano case costruite sopra suolo del monastero di s. Andrea, i conduttori o proprietari delle quali pagavano canoni o terratici alle dette monache.

L'atto di locazione convenuta il 16 maggio 1356 tra Caterina Pinella, abbadessa di s. Andrea, e tal Giacomo di Rapallo che reca scritto: *domum cum volteleonis in contrata volteleonis in carrubio recto, cui coheret antea via publica, ab uno latere volteleonis*, ci ammaestra che siffatta denominazione era dovuta ad una volta già costruita o posseduta da uno a nome Leone (4).

La scrittura del livello dovuto da Giacomo Cerato di Stella in data del 9 aprile 1358 ci da pur essa un'idea del luogo che descriviamo, nel seguente modo:

(1) *Liber Jurium*, T. II, col. 498.

(2) Gli Assereto vi possedevano ancora in appresso.

Infatti in una supplica in data del 30 ottobre 1643 sporta ai Padri del Comune intorno alla minaccia di rovina di una casa di certa Ottavia Vigna è notato che detta casa è posta « da s. Ambrogio appresso a quella dei nobili Assereto *in carrubeo nuncupato Pozzo Curlo* ». (Arch. civ., Atti, 1643).

(3) Richerio, Fol. cit.

(4) *Codice* citato.

solum sive terram super quo dictus Iacobus habet edificium cuiusdam domus positum in contrata ortorum sancti Andree sive volteleonis, cui coheret antea via seu carubius, ab uno latere in parte carubeus volteleonis (1).

Un rogito poi del 4 dicembre 1566 che accenna ad una quistione per la chiusura fatta di un certo vicolo, lo addita « in contrata de Puteo Curlo verso sancto Domenico che va verso la contrata de li Orti de sancto Andrea che fu sempre aperto » (2). Il vicolo forse detto poi dei Moconesi, scomparso per le avvenute demolizioni operate due anni or sono. Esso doveva il suo nome alla famiglia Moconesi che vi possedeva; tra i membri della quale nel secolo XVI vi dimorò Giovanni Francesco, cancelliere dei Padri del Comune, e dopo lui Giovanni Stefano, Giovanni Tommaso e Maurizio che professavano anch'essi il notariato.

Dirò finalmente che della denominazione di Pozzo Curlo storpiata dal popolino in *Pizzacurlo*, si hanno esempi già pel secolo XV. Un atto del 1450 toccante a detta via reca infatti « Piza Curlo che va a la piaza di santo Domenico » (3).

Non ben determinato era però il confine delle re-regioni di Pozzo Curlo e di Volta Leone, siccome ce ne avvertono i due atti seguenti.

È il primo una convenzione fatta il 18 giugno 1532 fra parecchî abitanti e possidenti ossia *habentes domos*,

(1) *Codice* citato.
(2) Arch. civ., *Atti, 1567*.
(3) Poch, vol. IV.

medianos et voltas sitas in contrata putei curli sive volte leonis di non affittare a male femmine le loro case (1).

L'altro atto poi del 15 novembre detto anno reca che Vincenzo Spinola Ferro, Battista Oneto ed altri « habitanti apresso le contracte domandate Voltaleone *sive putei curli* facta notizia essere in quelle contrate uno vacuo quale *alias* era clauso et per li tempi di capelassi je stato aperto in lo quale se fano cose deshoneste » domandano poter murare detto vacuo (2).

Il carrogio di Volta Leone fu poi anche detto dei Pettinari, *pectenariorum.*

Una relazione del 10 novembre 1594 toccante ad una casa minacciante rovina in questi dintorni, la dice posta *in contrata pectinariorum supra rastrella palatij que facit angulum in carrubeo vocato de voltalione* (3).

Altro atto e del 14 marzo 1619 toccante ad una

(1) Arch. civ., *Atti, 1528-32.*

Di un altro convegno fatto allo stesso effetto trent'anni innanzi fra i possidenti dei dintorni della chiesa di s. Ambrogio ho pur notizia, e questo avvenne il 4 aprile 1502. (Arch. civico, *Atti 1500-503*).

I sottoscrittori della citata convenzione addì 21 marzo 1533 domandavano fossero condannati coloro che non avevano osservati i patti anzidetti. (Arch. civ., *Decreti dei Padri del Comune, 1532-35*).

(2) Ivi, *Ib.* Quasi contemporaneamente i Padri di s. Domenico in unione a molti vicini si lagnano alla Signoria perchè in un certo vicolo aderente al palazzo *non habitant nisi mulieres infames publice ad libidinem provocantes.*

Forse il vicolo già stato chiuso era lo stesso di cui è cenno in atto del 3 agosto 1470 e la chiusura del quale aveva ottenuto di poter fare certo Benedetto Oneto, tavernaio.

Cappellassi era nome di una fazione politica i cui avversarî erano denominati *Cappelletti.*

(3) Arch. civ., *Decreti* ecc. *1593-95.*

casa di certo Battista Odino, la dice posta « in lo carrogio de petenari o sia volta leone » (1).

Dieci anni dopo in una supplica dei PP. Gesuiti circa una casa di certa Angelica Busca, contigua ad altre di loro proprietà vi è detto « posta in Borgo Sacco o sia de Pettinari » (2). In questi dintorni avevano infatti botteghe i venditori di pettini, e di un Bartolomeo *pentenarius* è notizia pel 1386 (3).

Della *contrata* e del *carubius de Sardinea* abbiamo pure numerose menzioni in atti simili ai precedenti, un dei quali è appunto il già citato avvenuto e sottoscritto nella Caminata del monastero l'8 maggio 1219 tra l'abbadessa Sibilla e Filippo Tasso e Giacomo Dataro.

Con tale atto costoro vendevano al monastero *totam terram plenam et vacuam* da essi posseduta, con i sovrapposti edifizî e con tutte le pertinenze. La qual terra era posta in Genova presso la Porta di s. Andrea: *loco ubi dicitur Sardinea*. Confinavano alla stessa, a tergo il muro della città, davanti la via, da un lato la terra e gli edifizî di s. Andrea, dall'altro la terra e le case di Ogerio Pane; lo stesso certamente che scrisse gli Annali di Genova dal 1197 al 1220 (4).

E terre nude di abitazioni nell'antico Brolio ne vediamo ancora più tardi. Ne reca prova l'amichevole

(1) Arch. civico. *Atti, 1619.*
(2) Ivi, *Ib., 1629.*
(3) Richerio, vol. IV.
(4) Cod. citato, p. 37.

concordato che per opera dei Consoli dei placiti dell'anno 1210 stringevasi addì 3 settembre tra l'arcivescovo Ottone e Sofia ed Adalasia figlie di Guglielmo Mangiapane e della defunta di costui moglie Roasia. Ivi van ricordate parecchie terre esistenti in questa regione; tra le quali una posta *in Brolio*, confinante al di sopra col muro della città e dagli altri lati colle terre di Fulcone Bufferio e di Guglielmo di Dataro, o Datilo, come altrove si legge (1).

Così vediamo che nel 1255 le monache di s. Andrea facevano numerose locazioni a livello di tratti di suolo *ad hedificandum et laborandum.* Del che non ci meraviglieremo sapendo che la *contrata* ed il *carubius de Sardinea* si trovavano nella regione degli Orti, siccome ce lo afferma la cessione da esse monache fatta nel dicembre 1276, di un tratto di terra posta negli orti del loro monastero per innalzarvi case e lavorarvi; i confini della quale vanno notati di questo modo : *antea de versus levantem carubius qui appellatur Sardinea* (2).

Più recisamente infine ce ne affida la locazione fatta il 30 aprile 1334 a certo Torato de Marchi di una terra posta negli Orti di s. Andrea *ubi dicitur Sardinea*, ed altra consimile locazione in data del 24 febbraio 1341 fatta a Tebaldo di Ceva zoccolaio (3).

Del *carubius qui non transit* si ha ripetuto cenno come confine, ne' precitati atti, e in un di questi del

(1) *Atti Società Ligure di Storia Patria,* vol. XVIII, parte II p. 362.

(2) Cod. citato, p. 157.

(3) *Cod.* citato, p. 218.

20 luglio 1307, trovo che giungeva *ad murum cimiterij dicti monasterij* (1). Era esso dunque, una delle antiche vie o sentieri che percorrevano il Brolio, e che furono interrotte colla costruzione della mura o colla formazione del cimitero di s. Andrea.

Nè sarà fuor di luogo citare come nel 1487 Oberto di Casareto, barbiere, avesse in locazione dal Comune: *domum sitam in contrata putei curli retro beveratum palacij* (2).

La contrada di Pozzo Curlo si estendeva infatti fino ai pressi del palazzo del governo, come ce ne avverte la menzione dello abbeveratoio prossimo al detto palazzo e che serviva ad uso di questo e delle soldatesche.

Il quale abbeveratoio era appunto quello che nel 1432, Opizzino di Alzate, commissario in Genova del duca di Milano, aveva fatto erigere sulla piazza del palazzo, da esso allora fatta ampliare. Sappiamo anzi che il detto abbeveratoio era in marmo scolpito ed aveva figure di putti e di leoni, dalla bocca dei quali ultimi cadeva larga copia di acqua in due sottostanti pile (3).

(1) Codice citato, p. 110.

(2) Arch. civ., *Cartulario 1487*.

La stessa di che è menzione nello Statuto dei Padri del Comune ove è detto: *positam a tergo Biberati Palatii.*

Venne poi in possesso del Casareto come appare da atto del 3 marzo 1503 nel quale è detto che egli vende *domum quandam cum apotheca et aliis suis pertinenciis sitam in contrata palatii retro brachile, Petro spagnollo habitatori Ianue q. Iohannis de Tarasco de Hispania.* Arch. civ., *Atti, 1500 - 1503.* Questi l'aveva ancora nel 1530 come risulta dal terratico che pagava annualmente per la stessa, (Ivi, *Cart. 1530*, p. 252).

(3) F. Podestà, *L'Acquedotto di Genova*, p. 89.

Del simultaneo addomandarsi di questa contrada ora col nome di Volta Leone ed ora con quello di Pozzo Curlo, e della sua contiguità al palazzo del Governo, ne reca eziandio esempio un documento del 4 novembre 1489 ove si legge: *Actum in contrata volte leonis supra plateam palatij ducalis in carrubeo recto eundo versus portam sancti Andree* (1).

Altro atto infine del 18 aprile 1555, accennante alla locazione di una casa della Camera a certo Zaccaria Vadorno ci avverte che detta casa è *prope rastellum* (cancello) *palatij versus portam sancti Andree in angulo carrubei putei curli* (2).

La chiesa di s. Ambrogio e le sue circostanze.

In qual punto sorgesse l'antica cappella eretta dai milanesi in onore di s. Ambrogio, indarno lo chiederebbe il Lettore a quanti scrissero intorno alla medesima.

Ma se, come è a credere, essa era quella della quale perchè cadente per vetustà, se ne deliberava la demolizione intorno al 1541 onde dar luogo alla costruzione di una nuova, ben possiamo noi allora rintracciarne la positura valendoci delle indicazioni che ci porgono i documenti da noi scoperti e stabilirla nella navata sinistra della esistente, colla fronte laddove presso a poco è la porta della nave anzidetta, e fissarne l'opposto limite e coro, se pur vi era, in vicinanza del

(1) Arch. civ., *Atti, 1481 - 89.*
(2) Ivi, *Ib., 1554 - 56.*

pozzo, in oggi chiuso, che è nel vico della Paglia. Un piccolo edificio pertanto che nella sua maggior lunghezza misurava poco più di una diecina di metri.

Un atto del 31 gennaio 1358 recante la locazione di case « poste nel *carrubio recto* di s. Ambrogio alla opposta parte del pozzo che è dietro alla detta chiesa » ci porge l'indizio anzinotato (1). E che a tergo della chiesa vi corresse una strada ce lo accerta un altro atto di locazione di due case pertinenti alla chiesa di s. Maria d'Albaro, le quali son dette poste *in contrata retro S. Ambrosium;* 1346, 10 giugno (2).

Dal che scorgiamo già che il tratto che corre dal tergo della esistente verso il Piano di s. Andrea, tratto ristretto fra il citato vico della Paglia e la via che diciamo di Borgosacco, sebbene sia in oggi tutto un corpo di edificî, era un tempo invece, siccome vedremo, tagliato da vie tanto a traverso come in senso longitudinale.

Del resto il fatto che fu necessario abbattere la chiesa vecchia per costruire la nuova è chiara testimonianza che la esistente venne innalzata ove sorgeva l'antica.

Della nuova, quella cioè che tuttodì ammiriamo per la grandiosità delle sue linee architettoniche, la ric-

(1) *Cod.* citato.

Avverto però che il pozzo ivi esistente non è l'antico, ma un nuovo ivi aperto in surrogazione di quello, perchè rimasto sotto la chiesa.

Anche al nuovo, cui ultimamente si attingeva l'acqua per mezzo di una pompa, venne supplito con un rubinetto perenne derivato dall'acquedotto Nicolay.

(2) Richerio, Fol. A.

chezza dei marmi onde va rivestita ed il pregio non minore dei dipinti che racchiude, dirò soltanto che si supplicava la costruzione addì 26 gennaio 1589 (1); che se ne poneva la prima pietra il primo agosto e si dava mano alla erezione il 13 settembre stesso anno (2). Che finalmente il 15 agosto 1592, sebbene non ancora compiuta, veniva aperta al culto e benedetta dall'arcivescovo Alessandro Centurione.

E che in verità non fosse ancora compiuta lo dicono due suppliche dei Padri Gesuiti cui già da undici anni apparteneva la chiesa.

Con la prima in data del 7 luglio 1593 domandavano poter fare un ponte in legno provvisorio « sopra la stradetta che è dietro alla loro fabbrica della chiesa di s. Ambrogio per andare in una loro casa vicina » (3); e coll' altra, 13 febbraio 1596, di « poter chiudere una stradetta che passa dietro alla loro chiesa et una parte dell'altra che viene a sboccare in essa stradetta per incorporarle nella fabbrica della loro chiesa (4). »

Addì 22 giugno 1606, per la formazione del prospetto della stessa, domandavano di poter uscir fuori tre palmi verso il Palazzo Ducale (5), e nel 1622 acconciavano la strada e gli scalini per darvi miglior accesso (6).

Nel 1637 infine, addì 25 agosto, richiedevano ai Pa-

(1) Arch. di Stato, *Pand. Actorum, 1528 - 1614.*
(2) Arch. civ., *Raccolta Pallavicini, Cod. 975.* f. 308.
(3) Ivi, *Atti, 1593.*
(4) Ivi, *Ib., 1596.*
(5) Ivi, *Ib., 1606.*
(6) Ivi, *Ib., 1622.*

dri del Comune il permesso di occupare un piccolo tratto di suolo pubblico di fianco alla porta della navata destra, onde rettilineare la loro casa alla facciata della chiesa (1).

Ma già buon tratto innanzi che maestro Domenico Ponsello affaticasse la mente a disegnare ed erigere la nuova maestosa mole, avevano studiato attorno alla erezione della stessa, Martino di Valmaggia e Bernardino di Cabio, distinti maestri d'Antelamo e noti tra noi per altre non ispregevoli opere.

Ed è appunto dal rinvenimento da me fatto dei disegni e delle perizie loro che mi fu possibile accertare, non solo la positura, ma e le dimensioni della chiesa antica nella misura di palmi 46 in lunghezza, per altri 20 in larghezza.

Il perchè i loro studî, conclusi verso il 1537, non avessero esecuzione, mi è ignoto; ma non mi appongo forse male attribuendone la cagione alla mancanza del denaro necessario, non ostante le modeste dimensioni date dai citati maestri al tempio edificando.

Di ciò farebbe fede, oltre allo accennato procrastinare, e le tasse studiate a tale effetto dal magistrato dei Padri del Comune, e il fatto infine precipuo che ad elevare e condurre a termine il tempio, venne supremo aiuto la mano generosa di un Marcello Pallavicini e dei suoi fratelli Nicolò e Giulio Francesco.

Che anzi la demolizione stessa della vecchia andò così a rilento che si trasse a termine soltanto intorno al 1556. Di ciò avverte una lagnanza di certo Lorenzo

(1) Arch. civ., *Atti, 1637*.

da Corte, del 27 febbraio detto anno, il quale tenendo ivi presso una sua bottega, aveva sofferto la rovina di un muro della stessa in seguito dello accumularvi che vi si era fatto dei materiali provenienti dalla demolizione della detta chiesa (1).

Dell'antico campanile di s. Ambrogio e del tempo della sua costruzione non ho ricordo, nè mi è noto se sia il medesimo di che reca memoria il Giustiniani nei suoi Annali all' anno 1435, laddove narra della pietra che, colpita dal fulmine durante una tempesta, cadeva dalla sommità dello stesso. Fatto che per essere avvenuto nel momento in che Biagio Assereto si recava ad assumere il comando dell'armata per recarsi a combattere re Alfonso d'Aragona, dava luogo a tristi presagi ed a superstiziose congetture sull' esito della guerra. Tantochè il Senato impensierito di quell' avvenimento inviava a supplicare l'ammiraglio affinchè differisse la partenza.

Onde il medico Sacchi ebbe poi fama di sapientissimo astrologo per aver egli predetto che la caduta di quella pietra significava che il capitano nemico doveva essere preso prigione. Il che infatti si avverava alla battaglia di Ponza colla presa del re predetto, di quello di Navarra, dell' infante d'Aragona e di altri numerosi cavalieri e combattenti.

I già citati maestri d'Antelamo Martino di Valmaggia e Bernardino di Cabio notano nelle loro perizie

(1) Arch. civ., *Atti, 1554 - 56.*

Tav. II
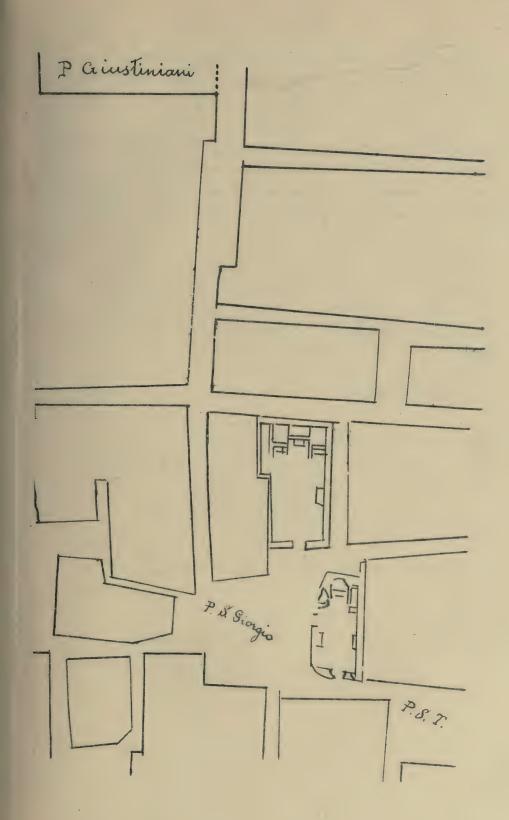
la somma necessaria per la costruzione di un campanile. Sarebbe quindi a credere che il vecchio dovesse essere demolito insieme all'antica chiesa per la costruzione della nuova da essi disegnata.

Nei dintorni dell' antica chiesa, trovo che ancora sulla metà del secolo XII erano spazî di suolo liberi d'ogni costruzione; e di un di questi è memoria per vendita fattane da Anselmo Bufferio il 23 marzo 1160. (1)

Di un rivo che si originava nei pressi della chiesa stessa è ricordo in carte del 1267, e ce lo porge un atto del 4 giugno toccante la vendita di una casa *in contrata S. Ambrosii ubi dicitur fossatus* (2). Dallo stesso tolse nome una via che ne seguiva il cammino, e lungo la quale di quel tempo possedevano case e terre i Ceva, e già nel 1215 Giovanni Bono di Struppa e sua moglie Agnese (3).

In un decreto sugli edificî innalzati in città contro i regolamenti del Comune, edito il 25 maggio 1295, è cenno di alcuni lavori che certo Giovannino, calafato, aveva appunto eseguiti nel « carrobio detto il Fossato ». Oltre ad una volta in mattoni fatta sullo stesso egli aveva anche mutato il corso ad un carrobio ivi prossimo, pel che ne derivava danno ai vicini (4).

(1) *Chartarum*, T. II. c. 627.
(2) Richerio, *Ind. Fol.*
(3) Atti Società Ligure ecc. Vol. XVIII, p. 355.
(4) *Liber Jurium*, T. II, c. 317.

Del carrobio dell'oro abbiamo menzione in atti del secolo XIV.

Esso era anche detto « della cisterna » *carrubeus auri sive cisterne.* (1)

Anzi in una supplica del 1523 è detto *carrubeus auri sive calabraghe* (2), d'onde parebbe quello tuttodì chiamato con quest'ultimo nome, e ne sarebbe conferma un atto del 17 febbraio 1383 nel quale è accenno ad una casa posta *in carrubeo auri sive cisterne* ed avente a confini dinnanzi il detto vicolo e quello del Prione a tergo (3).

La denominazione poi di calabraghe, sospetterei dovuta alle *calabrage*, macchine belliche che servivano a lanciar sassi sul nemico, e che forse si riponevano in detto vicolo perchè come prossimo alla Porta Soprana potevano in brev'ora essere collocate sulle torri della stessa e lungo le attigue cortine.

La calabraga differenziava dal mangano in questo che la prima lanciava sassi piccoli ed il mangano invece dei massi grossi. I colpi della prima equivalevano pertanto alla mitraglia delle artiglierie, e quelli del mangano ai proiettili di grosso volume (4).

(1) Poch, *Miscellanea* cit.

(2) Richerio, *Fol. B.*

(3) La denominazione « dell'oro », *auri*, era propria ad un altro vicolo della città che da via del Fossatello, poi Lomellina, incurvandosi a monte, faceva capo alla piazza della chiesa di s. Siro. Era detto eziandio dei Passano.

Un terzo vicolo denominato anch' esso « dell' oro » era nella regione del Molo. Di questo ho menzione in atto del 28 giugno 1622.

(4) Anche dal Mangano s'intitolava un vicolo della città, e questo era nella Domocolta presso le case dei Promontorio.

Quanto ai vicoli che correvano dietro l'antica chiesa di s. Ambrogio, oltre al cenno che ne reca l'atto già riferito del 10 giugno 1346, toccante alle case poste *in contrata retro sanctum Ambrosium*, ci occorrono più recenti notizie.

Così in atto del 23 maggio 1517 è memoria di un Andrea Bacigalupo che domanda sia ridato l'accesso alla sua casa posta dietro la chiesa di s. Ambrogio in un certo vicolo fatto chiudere dal vicegovernatore *pro maiore securitate palatij* (1). Chiusura della quale è ricordo in un proclama del 17 maggio 1465, col quale si proibiva in esso vicolo l'erezione di scale, muri od altro (2), e quindi ancora in atti del novembre 1489 per quistioni insorte in conseguenza della chiusura stessa e che parebbe fosse avvenuta una cinquantina di anni innanzi (3).

Più esplicita conferma della esistenza di tali vicoli l'abbiamo colla erezione della chiesa stessa, e cioè negli atti del 7 luglio 1593 e 13 febbraio 1596, già citati; col primo dei quali i Padri Gesuiti domandavano la costruzione del ponte provvisorio sopra la stradetta dietro alla loro chiesa, e coll'altro di poter chiudere la stessa stradetta e parte di un' altra che sboccava nella medesima (4).

Il rescritto in data del 18 marzo, favorevole ai Padri Gesuiti diceva potersi concedere la facoltà « *claudendi*

(1) Arch. civ., *Atti 1512 - 17*.
(2) Ivi, *Ib., 1432 - 68*.
(3) Ivi, *Ib. 1481 - 89*.
(4) Ivi, *Ib. 1593, e 1596*.

dictam viam cum partem vici burgi sachi e incorporarli nella loro fabbrica, sotto condizione però che aprissero a loro spese un nuovo vicolo per mezzo del quale gli abitanti nelle vie da sopprimere avessero accesso ed uscita dalle loro case (1).

Vicolo che i detti Padri Gesuiti ottenevano poi di non più aprire in seguito a loro richiesta del 20 novembre 1598 (2).

Addì 28 febbraio 1642 ottengono inoltre di poter chiudere a loro beneplacito e mediante cancello di ferro o di legno « un carroggetto che non ha transito, quale resta in vicinanza del carroggio di Borgo-Sacco sotto le loro case » (3). Vicolo e spazio che quattro anni dopo avevano licenza di incorporare nelle dette case; le quali andavano allora ingrandendo mercè il largo soccorso pecuniario avuto dal Padre Francesco Maria de Marini (4). Ed il lavoro d' ingrandimento durava ancora nel 1653, siccome ne fa fede un ricorso sporto ai Padri del Comune il 24 gennaio da G. B. Montoggio per danni che lo stesso accusava inferti ad una sua casa in seguito alla demolizione di altra contigua, operata da

(1) Arch. civ. *Atti 1651.*

« Cum conditione tamen quod ab uno e lateribus dicti vici burgi sachi in extrema parte fabrice dictorum RR. PP. relinquatur alius vicus seu via eorum expensis, latitudinis palmorum decem, per quem ex eodem vico habitantes in eo et alij in alteram ex vijs rectis seu s. Ambrosij et rastrorum pallatij exire possint et hoc in electione ser. Senatus ac ipso vico aperiendo ut supra saltem intra annum proxime venturum.

(2) Arch. civ., *Atti,* 1598.

(3) Ivi *Ib.,* 1654.

(4) Ivi *Ib.,* 1642.

detti Padri Gesuiti; casa della quale avevano fatto acquisto da poco tempo ed era prossima ad un « carroggetto traverso » il vicolo cioè di che è cenno sopra (1).

Nè quelli furono i soli vicoli che ebbero facoltà di chiudere, giacchè con decreto del 4 marzo 1654 si consentiva loro pure di chiudere « un carroggetto che non passa ed è rinchiuso da loro beni, al quale si ha passo in cima di Borgo-Sacco » (2).

Nel 1654 infine, 16 marzo, domandavano ancora fosse loro concesso « un carroggetto chiuso de palmi trenta per lunghezza e dieci per larghezza che resta dietro ad una loro casetta che fa penisola in cima di Borgo Sacco » il quale era circondato per ogni intorno dai loro edificî; e di poter alzare una muraglia presso la casetta stessa.

Dallo insieme di queste domande e concessioni, oltrecchè alla esistenza di più vicoli in quella plaga, veniamo a conoscere altresì che la denominazione di Borgo-Sacco si era ristretta specialmente all'abitato spaziante a tergo di s. Ambrogio, e circoscritto tra il

(1) Arch. civ., *Atti* 1646.

Di queste chiusure, già antecedentemente compiute, parla eziandio una supplica di certa Angelica Busca presentata nel gennaio 1629, allo scopo di poter restaurare la sua casa, adesa da ambi i lati a quelle dei detti Padri, posta in Borgosacco « che resta nel carrogieto chiuso ». Restauro al quale i citati Padri facevano opposizione dapprima, ma acquistata tosto la casa, domandavano essi pure di poter operare; il che ottenevano nel febbraio successivo. (Ivi, *Atti*, 1629).

(2) Ivi *Ib.*, 1653.

vicolo or detto della Paglia e quello omonimo al Borgo predetto. Che inoltre il vicolo il quale correva dietro la chiesa tagliando in senso alquanto obliquo il detto abitato aveva nome di vico Borgo Sacco.

Il disegno qui unito, ricavato dai diversi presentati dai Padri Gesuiti, e specialmente da quello di che corredavano la loro richiesta del 26 gennaio 1589, porge un'esatta idea dei vicoli che correvano a tergo della chiesa.

Che poi nel Borgo Sacco d'oggi si debba riconoscere l'antico Borgo Sacherio o Tascherio lo addimostra il sapere che questo spaziava *in contrata s. Ambrosij* (1). Il perchè sebbene il carrobio che così si intitolava facesse capo a Susilia, il nucleo del Borgo però sedeva nè pressi dalla chiesa di s. Ambrogio. Esso infatti era sorto nel Brolio e certo per opera dei milanesi.

Col volgere dei secoli l'appellativo di Sacherio fu dal volgo sincopato in Sacco, onde il nome di Borgo Sacco. Il che pare accadesse sul chiudere del secolo XIV e coll' innoltrarsi del XV. Così, mentre la vecchia denominazione si restringeva a minor abitato, la voce stessa della denominazione, quasi volesse anch'essa impicciolirsi, si accorciava di parecchie lettere.

In un atto del 1391, 14 gennaio, col quale il Priore di s. Maria di Albaro loca una casa posta in città, è detto che la stessa è situata *in carrubeo burgi sacherij*

(1) In atto di vendita di tre case fatta da Francesco di Vedereto, canonico di s. Ambrogio, l'anno 1286, è detto che sono poste *in burgo tascherio in contrata s. Ambrosij.*

in parrocchia s. Ambrosij. Abbiamo dunque ancora l'appellativo di Borgo Sacherio nel 1391 (1).

Ma eccoci al 1444, e l'appellativo di Borgo Sacco ci si fa innanzi in un atto del 26 agosto, ove si accenna ad un « *carrubeus positus in contrata volte leonis, qui dicitur Borgosacho* (2). Nè intendo ammettere con ciò che questo sia il documento primo che rechi tale denominazione ridotta alla nuova e più breve dicitura.

Certo è però che la vecchia voce di Sacherio, fu a poco a poco smessa interamente. Del che fanno fede i numerosi documenti del secolo XVI che accennano alle liti originate dalla chiusura del vico di esso Borgo operata in quel tempo da certo Battista Oneto in danno del pubblico; i quali documenti tutti quanti recano l'espressione di Borgo Sacco e non più di Borgo Sacherio (3).

(1) Richerio, *Fol. B.*

(2) Arch. civ., *Pratiche diverse, 1439-1598*

(3) Le liti anzidette furono iniziate da Vesconte di Calvari nel giugno 1517. Il 25 gennaio 1518 si deliberava l'apertura del detto vico, come risulta anche dal proclama fatto a tale effetto.

Le opposizioni dell'Oneto ottennero però che rimanesse chiuso. Quindi nuove insistenze del Calvari e nuovo proclama per interrogare coloro che vi abitavano se si doveva o no procedere all'apertura. E pare che tuttavia restasse chiuso; finchè, morto l'Oneto, i vicini tutti addì 21 agosto 1552 supplicavano la Signoria perchè ne operasse l'apertura demolendo una casa edificata dall'Oneto, la quale ne ostruiva la bocca, e demolendo altresì parecchi archivolti sovrastanti al vico stesso, indennizzandone i proprietarî ed offrendosi a pagare la spesa occorrente.

Il che ottennero, e compiuto il lavoro nel 1557, se ne ripartiva la spesa sopra i padroni delle case in esso situate e in ragione del beneficio che ne traevano. (Arch. civ. *Atti, 1481-89, 1490-99, 1512-17, 1557-58* e *1575-76*).

Niun dubbio pertanto che il predicato di Borgo Sacco tuttodì appropriato al vicolo che da Via Sellai mette alla Porta di s. Andrea, non sia il ricordo dell'antica denominazione di Borgo Sacherio con che si addomandava l'abitato sorto nella regione del Brolio.

Quanto alla denominazione di Tascherio con che vediamo altresì indicato nei rogiti il Borgo Sacherio, opinerei che essa non fosse in bocca del popolo, ma soltanto nella penna degli scriba; e ciò perchè i medesimi considerarono quale derivazione da sacco la voce Sacherio.

Saculus infatti fu da essi latinamente chiamata la « tasca ». Quindi l'origine del Tascherio per l'affinità delle voci *saculus* e *sacherius.* Ma nel nostro dialetto la voce « tasca » non esiste o meglio fu storpiata in « stacca ». Ne consegue perciò che se tale denominazione fosse dovuta al volgo, questo avrebbe detto « Borgo Staccherio » e non « Borgo Tascherio ».

Il *carrubeus rectus s. Ambrosij*, detto anche soltanto *s. Ambrosij* dobbiamo riconoscerlo in quello or denominato « della Paglia » (1). Esso ebbe pur nome di *carrubeus sambuci*, e ciò per fermo dalla esistenza lungo il suo corso di qualche albero di sambuco.

Un atto dell' 8 maggio 1546 col quale alcuni del vicinato domandavano la demolizione di certa casupola

(1) Col nome di *Vico della Paglia* lo trovo già citato in carta del 6 aprile 1719. (Arch. civ., *Atti 1719*). Questa denominazione gli venne dal vendere che vi si faceva un tale prodotto.

minacciante rovina, posta in detto vicolo dietro alla chiesa di s. Ambrogio, per ispianarvi una piazzetta, ci addita lo stesso come luogo centralissimo, dicendo: *cum situs ipse sit in umbilico quasi civitatis*; aggiungendo che si sarebbe reso il luogo più bello, *situs ille pulchrior* (1).

La casupola, della quale si chiedeva la demolizione, anche perchè vi abitavano femminacce, sorgeva allo imbocco del vicolo che da quello del sambuco s' inoltrava alle spalle della chiesa anzicitata. Ne è facile indicare il punto sulla pianta più avanti prodotta.

Da una petizione presentata il 10 marzo 1590 da Ottaviano Arquata, intesa ad ottenere di poter drizzare la fronte della sua casa « posta in la piazza di s. Ambrogio che principia il carrogio nominato il sambuco » (2) riconosciamo il punto da ove esso si spiccava.

Nè la casupola anzidetta era la sola che minacciasse rovina; imperocchè un ordine del Padri del Comune del 27 agosto 1590 ammoniva Gio. F. Bocciardo e più altri privati aventi interesse *in domibus diruptis in via s. Andree contrate sambuci* di spacciare la via stessa dai ruderi (3). Quindi ancora i detti Padri con loro decreto del 25 gennaio 1593 imponevano ai proprietarî delle « case rovinate nei mesi passati nel carroggio del sambuco » di ricostruirle o farne asportare i rottami (4).

A tutte queste si aggiungevano poi ancora quelle espressamente demolite dai Padri Gesuiti, sull'area delle

(1) Arch. civ., *Atti, 1545-48*
(2) Ivi *Ib., 1590*
(3) Ivi, *Decreti dei Padri del Comune, 1590-91.*
(4) Ivi, *Ib., 1593.*

quali si proponevano di erigere i loro edifizî; il che apprendiamo dalle misurazioni presentate addì 3 agosto 1595 da maestro Gio. Ponsello onde non fosse usurpato spazio alcuno nel vicolo (1).

Ma non è ancora tutto. Un altro ordine del 30 agosto 1599 invita parecchî possidenti di ristorare le mura delle case che abitano, poste presso la cima del vico Sambuco; lungo il quale se ne era puntellata un altra nel luglio antecedente, e dove undici anni dopo, 4 agosto 1610, troviamo ancora altra casa, di proprietà d'Innocenzo Andora e di Ambrogio Cannevali; essa pure in gravissime condizioni di stabilità (2).

L'atto che accenna a quest'ultima e col quale l'Andora richiede che il suo comproprietario sia costretto a concorrere nelle spese di riparazione, la dice posta « *in contrata Sambuci seu s. Ambrosij.*

Il che conferma quanto dicemmo ponendo mano a dire del *carrubeus rectus s. Ambrosij*, in oggi detto della Paglia (3).

Il vico del Sambuco ebbe poi anche nome « dei Caprettari » dal macellare che vi si faceva i capretti e dal vendervi la loro carne in botteguccie o casette di legno adese alla chiesa ed anco àl prossimo Palazzo ducale.

(1) Arch. civ., *Ib., 1595.*

(2) Ivi, *Atti, 1599* e *Ib., 1610.*

(3) Di una casa posta in questo vicolo essa pure in istato di rovina ed appartenente a Giacomo Sicoli ho notizia pel 1646. Nel 1667 vi erano « botteghe e mezzani » essi pure cadenti. (Arch. civ., *Atti, 1646* e *Ib. 1667.*)

Addì 25 febbraio 1689 in seguito a rimostranze del padre Paolo Saoli, prevosto di s. Ambrogio, il magistrato dei Padri del Comune per togliere l'usanza di macellare contiguamente alla chiesa anzidetta, ordinò che, a cominciare dall'angolo della stessa insino al pozzo si fabbricassero casette in muratura e proprie a siffatta vendita, inibendo però di macellarvi (1). Inibizione che forse tardò poco ad essere disubbidita, giacchè un laconico decreto del 16 novembre 1700 dice « fin d'oggi si faccia levare il macello posto vicino al rastello del real palazzo » (2).

Nel *carrubeus rectus sancti Ambrosii* e all'opposta parte del pozzo sorgeva già innanzi del secolo XIV la casa dell'Ospedale di s. Croce.

Un atto infine del 17 settembre 1610 toccante alla espurgazione della fogna di esso vico, dice « carrogio di sambuco et di santo Ambrosio et de callegari da

(1) Arch. civ., *Atti 1688.*

Oltre che in questo luogo le carni di capretto si vendevano in altri punti fissi della città, e in certi tempi dell'anno in un dato posto presso il ponte degli Spinola in vicinanza del porto. Di ciò reca notizia l'atto di locazione dello stesso, nel quale atto è detto: *locum in vicinia pontis Spinulorum pro ibidem vendendis carnibus hircorum solitis temporibus et non aliter (*Arch. civ. *Contratti, 1625-48; 1640,* 20 novembre*).*

(2) Arch. civ., *Decreti dei Padri del Comune, 1696-1706.*

Rastello cioè Cancello.

La positura di questo cancello del Palazzo ce la addita un atto di locazione di una casa del Comune, già posseduta da Giuliano Cibo, la quale è detta: *prope rastellum pallatij versus portam s. Andree positam in angulo carrubei putei curli. (*Ivi, *Atti, 1554-56,* 1555, 18 aprile).

santo Andrea cominciando da piazza nova sino in santo Andrea » (1).

Il vicolo dei Callegari, il cui corso non mi è interamente noto, metteva nella salita del Prione, sboccandovi verticale all'asse di questa. Potrebbe pertanto essere quello or detto dei Castagna (2).

Un proclama del 22 aprile 1626 per « l'abbassamento del vico che dal carroggio de scrivani va nel Prione » indicherebbe appunto il vicolo anzidetto (3).

La denominazione di Scrivani data al vicolo così chiamato dal volgo non apparisce che sul chiudere del secolo XVI. Un decreto del 15 maggio 1590 che parla del « Carrogio di calabraghe » ricorda insieme il vicolo degli scrivani, in oggi più correttamente detto de'Notari.

Il chiaro Belgrano assegna al vicolo dei Notari, e per i secoli precedenti al XIV, il nome di « Carroggio della Porta » citando in appoggio della sua affermazione l'atto rogato da Ambrogio da Rapallo il 22 novembre 1302, nel quale si registra la vendita di una casa posta « nella contrada della Porta di s. Andrea e propriamente nel carrobio che soleva chiamarsi nuovo e di Petrella, ed or si chiama di Simone Vatacio » (4) Il qual Simone, come Egli giustamente ricorda, era di-

(1) Arch. civ., *Ib.*; *1610*.
(2) Ivi, *Lavori diversi, misurazioni, 1619-29*.
(3) Ivi, *Atti, 1626*.
(4) Op. citata, p. 32.

stinto notaio del secolo XIII e ch' io anzi trovo ancora a rogare nel 1320 e indicato coll' aggiunta *de Predono*, quasi che avesse casa nel Prione (1).

Senonchè il nome di *carrobio nuovo* mi fa sospettare assai che non si tratti di quello dei Notari, non incontrandosi questo giammai citato con tal nome. Ed il sospetto è confortato anche dal fatto che l' anzidetto Scrittore mentre a p. 32 scrive quanto ho riferito sopra, nella seguente invece dice che « la contrada di s. Andrea era quella breve discesa per la quale dalla Ravecca si riusciva alla Porta e che fu poscia detta dei Cannoni » (2). In tutt'altro punto pertanto di quello che Egli indica nella pagina anteriore.

Ma della *contrata Porte sancti Andree* dirò più diffusamente, parlando del « Vico dritto di Ponticello » e della casa di Domenico Colombo.

Di una torre detta di s. Ambrogio, *turris s. Ambrosii*, è menzione in atti del secolo XIII. Ignoro se essa appartenesse a privati, giacchè ho notizia di una torre che ancora nel 1696 sorgeva in questi dintorni ed apparteneva al casato dei Generelli (3), o fosse invece una di quelle innalzate lungo le mura della città. Non certo però quella che sorgeva in capo al muraglione di via Giulia e che, ultima delle demolizioni fatte, scomparve nel dicembre del 1899. Torre che altri vollero facesse

(1) Atti Soc. Lig. di Storia Patria, vol. XVIII, p. 444.
(2) Op. citata p. 33.
(3) Arch. civ., *Atti 1696*.

parte della Porta di s. Egidio, di cui diremo in appresso, o di quell'altra di cui fa cenno Giorgio Stella nei suoi Annali, laddove dice : *aliud erat civitatis ostium apud basilicam sancti Ambrosii* (1).

Induzioni erronee entrambe, perchè la porta di cui parla lo Stella apparteneva alle mura del secolo X, mentre la torre anzidetta, la or demolita, era invece costruzione del secolo XII; e perchè inoltre in nessuno dei lati di questa si trovò traccia alcuna degli stipiti che pure avrebbero dovuto necessariamente esistervi se vi fosse stata una porta.

D'onde è a credere che la Porta della quale accenna lo Stella come prossima alla basilica di s. Ambrogio, sia quella poi detta di s. Andrea.

Ed il sospetto ingrossa se consideriamo che il punto in cui sedeva l'antica chiesa di s. Ambrogio era ed è più vicino alla Porta di s. Andrea che non al punto in cui sorgeva la torre menzionata, e che la chiesa di s. Egidio, la quale ancora non esisteva nel secolo X, fu costruita presso a poco nel punto in cui spazia il Teatro Carlo Felice, ove vicin vicino vedremo poi la Porta che dalla detta chiesa tolse il predicato di s. Egidio.

Ascriveremo pertanto come riferentesi a quella di s. Andrea l'atto del 29 marzo 1159, col quale prete Donato di s. Ambrogio, a nome di prete Oberto che ne era il rettore, vendeva a maestro Berardo la metà di

(1) *Annales* citati.

un edifizio che la chiesa anzidetta possedeva « in contiguità della Porta la quale era stata aperta non molto lungi dalla chiesa allorchè si erano fabbricate le mura contro il Barbarossa » (1).

Un atto infine del 1255 e che accenna dettagliatamente alle circostanze della detta torre, non fa menzione alcuna della Porta che si volle vi esistesse (2).

L'atto citato tocca alla vendita che l' Arcivescovo Gualterio fa di una casa posta nella regione *de sardinea;* la quale casa confina con la via che mette al monastero di s. Andrea, da un lato con altra via pubblica e superiormente col muro della città nel quale è la Torre che chiamasi la *Fridente.*

Donde nessun dubbio che la Torre menzionata in detto atto fosse appunto quella già sovrastante al muraglione di via Giulia, e donde impariamo altresì che essa aveva nome di *Fridente* o come risulta da altri atti di *Friccolante* e *Friolante* ossia freddosa, e che noi diremo la *Freddolente.* Predicato, che certo ebbe dal luogo in che sorgeva; notissimo appunto ancora ai nostri giorni per l' impetuoso soffiarvi del gelido aquilone durante la stagione invernale. Onde anche la denominazione di *Carrogio del vento* al vicolo sottoposto, che slargato nel secolo XVII ebbe nome di via Giulia (3). Via il cui imbocco andò noto esso pure fino ai nostri tempi

(1) *Atti Soc. Lig. di Storia Patria,* vol. II, Parte I, p. 278.

(2) Poch, *Miscellanea,*

(3) Il suo primo nome era Via Felice, e così pure si chiamava la salita di s. Matteo.

per le impetuose raffiche boreali che vi dominavano.
Inoltre lo andàre essa Torre distinta con un nome speciale è ulteriore conferma che non apparteneva a Porta alcuna, poichè in tal caso si sarebbe denominata dalla Porta stessa, come ne porgono esempio le Torri della Porta Soprana e di quella dei Vacca.

Nei tempi di cui ragioniamo la plaga spaziante tra la chiesa di s. Ambrogio e quella di s. Lorenzo era oltremodo differente da quello che la si vede in oggi.

Presso la chiesa di s. Ambrogio e nella piazza omonima sorgeva una Loggia comune al vicinato, e che per decreto del primo d'aprile 1517 trovo tassata in L. 25; con ordine agli agenti della Camera di procederne all'affitto, tuttevolte che i vicini stessi che ne profittavano, si fossero rifiutati al detto pagamento (1). Essa venne demolita per la formazione di Piazza Nuova.

Ove ora siede maestoso il Palazzo Ducale e si dilarga la Piazza Nuova erano varî edificî e correvano parecchie vie.

Un atto del 1311 ci informa della vendita fatta da Nicolò Gentile della Turca di un suolo o vacuo posto nella contrada dei Palazzi del Comune o de Calderari

(1) Arch. civ., *Decreti dei Padri del Comune, 1515-30.*

accanto al Palazzo dove abita l'Abbate del Popolo (1).

Oltre il carrobio pel quale si andava direttamente *a palatio Domini Abbatis populi ad portam sancti Andree*, la via cioè che spiccandosi dal Palazzo del Comune metteva alla Porta Soprana, era ivi eziandio la via di Malcantone, *carrubeus Malcantoni*. Il qual ultimo, detto altresì *carrubeus Piperis* e ancora nel secolo XVI, correva presso il citato Palazzo e la chiesa di s. Lorenzo.

In atti del 22 novembre 1507 e del 25 agosto 1512 si ha la locazione di una casa con bottega posta *in contrata Malcantoni prope palatium*. Confini alla stessa erano: dinnanzi la via pubblica, da un lato la residenza del vicegovernatore, dall'altro la casa di Nicolino da Novi, a tergo la *camera curatorij palatij* (2).

Inferiormente al Palazzo e lungo la stessa via nel secondo decennio del secolo XVII avevano casa il notaro Lorenzo Foglietta e Tommaso d' Invrea (3).

Nella via poi per la quale dal Palazzo dell'Abbate si andava alla Porta di s. Andrea noi dobbiamo riconoscere appunto il carrobio de' Calderari. Il quale infatti avrebbe dal detto Palazzo proseguito per l'area ove in oggi sta il braccio sinistro del Ducale e per la

(1) Poch, l. c.

(2) Arch. civ., *Atti, 1512-17*.

In una relazione del 2 marzo 1577 è scritto: « Accomodo della stradda nominata Marcantone sotto la chiesa di santo Lorenzo — levato via tutti li scallini e paramuri » (Arch. civ., *Atti 1577*).

(3) Ivi, *Ib.*

esistente via di Borgosacco insino alla Porta Soprana. Lo spiegano chiaramente parecchî rogiti dei secoli XIII e XIV, ove leggesi di terre e di case poste *in Brolio in hora calderariorum*, e più esplicitamente ancora altri nei quali è detto: *in carrubeo calderariorum ante puteum Curli.*

In atto, inoltre, del 10 ottobre 1245 con che Michele abbate del monastero di s. Andrea di Sestri vende una casa ad Ugone Lercaro, leggiamo che la stessa è posta nella contrada de' Calderari, dietro al Palazzo arcivescovile: *in hora calderariorum retro palatium Domini Archiepiscopi* (1).

Dall' insieme di queste indicazioni abbiamo pertanto nettamente tracciato il cammino del carrobio dei Calderari e della omonima contrada che si estendeva dal Palazzo al Pozzo Curlo. Del che in conferma potrebbero giovare gli atti già innanzi riferiti del 1407, 1489 e 1555 che accennano alle contrade di Pozzo Curlo e di Volta Leone come confinanti coll'abbeveratoio e colla piazza del Palazzo.

Del resto è troppo noto che ne' rogiti di quel tempo non si era esattissimi nella citazione del nome delle vie. Imperocchè esse di consueto erano dal volgo distinte con diverse denominazioni, e sopratutto poi ve-

(1) Poch, l. c.

nivano di sovente ricordate coll'accenno ai due punti estremi cui facevano capo. Eppertanto l' uso di chiamarle *recte* non già perchè fossero realmente diritte, ma perchè presentavano il cammino più diretto e più breve tra due dati punti.

Prossima al carobbio dei Calderari correva la via Ferraria o la *contrata ferrariorum*, lungo la quale sorgevano anche le case ed il Palazzo dell'Arcivescovo.

Un atto del 3 aprile 1240 col quale Pietro di Bologna, curatore di Ambrosio Capoduro, vende a Giovanni Streggiaporci e fratelli una casa posta nella contrada di s. Ambrogio, reca che detta casa ha una volta sopra la via pubblica che va verso s. Donato. Aggiunge inoltre che la detta via si spicca dalla contrada dei Ferrari, che dimorano nella plaga di s. Ambrogio, *de contrata ferrariorum qui morantur in hora s. Ambrosii* (1).

Da ciò impariamo che tanto questa contrada come quella dei Calderari e le altre dei Callegari, dei Pettinari, ecc., trassero il loro nome dalla industria che più specialmente vi si effettuava nelle volte o botteghe che erano lungo le stesse, e che da siffatti mestieri trassero altresì lor cognome coloro che li esercitavano.

La via Ferraria era traversata verticalmente al suo asse da altre vie, come ci porge esempio il Quadrivio

(1) Richerio, Op. citata, vol. III.

de' chiodaioli, *quadrivium acutariorum*, citato appunto come prossimo alla chiesa di s. Ambrogio (1).

Piazza Nuova.

La *contrata ferrariorum* scomparve colla formazione di Piazza Nuova; formazione che venne deliberata il 28 gennaio del 1527 (2).

Il decreto recava la demolizione delle case *sittas in ea parte retro pallacium Comunis loco seu vico illo publico vocato ferraria*, cominciando dalla chiesa di s. Ambrogio *circa* e venendo presso il muro del Palazzo verso la chiesa di s. Lorenzo fino alle case di Gaspare Scorza e di Tommaso Bavastro inclusivamente. Le quali case e quelle tutte comprese nel tratto notato dovevansi *ruere et seu moliri facere et plateam amplam prout fieri poterit instruere;* e aderente al Palazzo *sub tectis apensis* rizzar botteghe e quartierini, *medianis* (3).

Un proclama del 25 febbraio, successivo notificava

(1) In atto del 23 luglio 1511 è menzione di una casa posta *in quodam carrubeo posito in carrubeo ferrarie per quem alias ibatur in palacium*.

(2) Arch. civ., *Decreti 1515-30*.

Lo spianamento di Piazza Nuova oltre che a scopo di ornamento si decretò in seguito a che nelle case da demolire abitavano *juvenes feminas inhonestas*; cosa lamentata dai vicini già molti anni innanzi. Di ciò fa altresì parola un proclama dei Padri del Comune in data 16 aprile 1529.

(3) Arch. civ., *Decreti 1515 - 30*.

che « el spectato ufficio (dei Padri del Comune) have deliberato di ruinare da un canto all'altro le case nel carrogio de ferraria per fare una piaza per ornamento e comodo della cità » (1).

Piazza che infatti si andava spianando tosto come ne avverte un altro proclama dell' 8 luglio stesso anno col quale si invitavano i maestri d'Antelamo e d'ascia che avessero voluto concorrere a togliere « a scarso (cottimo) la fabbrica di butteghe, mezzani e portichi in la piacia de ferraria » (2).

Nel tempo stesso il magistrato dei Padri citati per abbellirla maggiormente addì 5 settembre ordinava la ricerca e la costruzione di colonne marmoree; ed a quei proprietarî delle case circostanti, che si proponevano aprirvi botteghe, imponeva loro, 31 dicembre, di rizzarle tutte nella misura ed altezza di quelle da esso nuovamente costruite (3).

A questo proclama ne seguiva tosto un altro per avvisare coloro che desideravano toglierle in affitto, giacchè perfezionate dette botteghe ossia « finita dicta opera de Ferraria ha ordinato (l' Ufficio dei P.P. del Comune) levare de sancto laurentio tutti li revenderoli così de fructe como de ortaga ac etiam li besagnini et ogni altra persona avvertendo che per tali effetti repartirano la dicta piasa de Ferraria et assigneranno li loci a tutte quelle persone quali giorno

(1) Arch. civ. *Atti, 1526 - 27.*
(2) Ivi, *Ib.* » »
Cioè maestri muratori, così detti da Antelamo loro paese nativo, presso Varese lombardo.
(3) Arch. civ., *Ib. 1515 - 30.*

per giorno condureranno a la cità ortaglia frute polagine prescinsole et ogni altra cossa per vendere ».

Un anno dopo, 28 febbraio 1528, compiuta l'opera e posti in esecuzione i citati ordinamenti si vietava la vendita degli erbaggi sulla piazza di s. Lorenzo, ottenendo come diceva il precedente proclama « che dicta piasa de sancto Laurencio habie sempre a restare expedita da ogni parte ne in quella se havera più a fare mercato ne vendere cossa alcuna » (1).

Della nuova piazza già ridotta a luogo di mercato reca notizia un proclama dei Padri del Comune in data del 21 ottobre 1528. Con esso vietavano ai mulattieri di « astallarse in la piazza nova de sancto Ambrosio ne in epsa piassa vendere rave » ordinando loro invece di porsi in l' altra piassa de sancto Am brosio presso a la giexia » (2).

Nella Piazza Nuova infatti non era lecito metter banco che a coloro che pagavano un fitto per lo spazio occupato, e si sa che allo scopo di vendere i loro prodotti vi prendevano posto le contadine, *mulieres vilarum* (3).

Così scomparvero le case formanti la via Ferraria, e lo spazio rimasto dal loro atterramento ebbe tosto

(1) Arch. civ. *Chiesa di s. Lorenzo*, *Piazza Ferraria*, ecc. *1521 1718*.

(2) Ivi, *Atti 1528 - 32*.

(3) Ivi, *Ib*.

dal popolo il nome di Piazza Ferraria e quindi quello di Piazza Nuova (1).

Ebbe anche nome di Piazza Nuova di s. Ambrogio dallo incorporare che si fece in essa l' antica piazza della chiesa intitolata a quel Santo. Che anzi per l'ingrandimento suo fu necessario demolire la canonica della ridetta chiesa ed il cimitero, oltre parecchî altri edifizî di che è menzione in perizie fattene dai maestri d'Antelamo Maffeo Carona, Domenico di Caranca, Donato Gallo, Pietro Carlone ed altri.

Andarono eziandio demolite allo stesso effetto più case di pertinenza del Capitolo di s. Lorenzo, al quale in correspettività del valore loro, addì 21 giugno 1536, si assegnava ugual somma in tanti Luoghi del Banco di s. Giorgio (2).

Per ulteriori ampliamenti della Piazza Nuova si lavorava nel 1540 mercè l'acquisto di uno spazio che era innanzi al Palazzo Arcivescovile, e due anni dopo di una casa posta presso al pozzo allora esistente di

(1) Col nome di Piazza Nuova si chiamò poi altresì quella or più comunemente detta delle Erbe, per il mercato che vi si pose delle ortaglie, e che fu spianata nel 1629.

Già nel 1365 papa Urbano VI, durante la sua dimora in Genova, aveva concesso al Comune che per ampliare la piazza si abbattessero alcune case spettanti all'Arcivescovato, ricevendone altre in compenso. (Giornale Ligustico, 1897).

Un atto del 18 marzo 1376 reca che fu rogato « nella piazza ducale sopra il pontile pel quale si va sopra la chiesa di s. Lorenzo » (Richerio, Fol. A.).

(2) Arch. civ., *Atti, 1528 - 32* e *1536 - 39*.

I Luoghi erano Azioni del valore nominale di lire cento.

contro al Palazzo Ducale, e infine coll' atterramento di non pochi altri edificî, uno dei quali spettante ai canonici di s. Donato (1).

Frattanto il magistrato dei predetti Padri con sua deliberazione del 22 ottobre 1527 aveva provveduto alla costruzione di un barchile marmoreo, ossia fontana, sulla piazza stessa; cosa opportunissima ad un mercato (2). Barchile erettovi poco dopo e che sul cadere dell'anno successivo, rotto da mano devastatrice ignota, dava luogo ad un proclama del governo, 13 dicembre 1528, che ordinava la denunzia del danneggiatore (3).

Un nuovo ed artistico barchile vi erigeva poi il detto magistrato nel 1536 contrattandone l'esecuzione con Giovanni Giacomo e Guglielmo, fratelli della Porta, e con Nicola da Corte, il 6 marzo detto anno. Compiuto il quale e collocato a posto veniva aperto al pubblico il 26 febbraio del 1537 (4).

Nel giorno stesso un proclama vietava di abbeverarvi bestie sotto pena di un fiorino (5).

Il 25 ottobre 1628 Giulio della Torre e Paolo Vincenzo Giustiniani ricevevano incarico di toglierlo di posto e collocarlo sulla piazza di s. Domenico, perchè

(1) Arch. civ., *1551 - 53*.
(2) Ivi, *Ib., PP. del Comune, Decreti, 1515-30*.
(3) Ivi, *Atti, 1528-32*.
(4) Ivi, *Ib., 1536-42*.
(5) Ivi, *Ib., 1536-42*.

come più vicino all'alveo dell'acquedotto pubblico era più facile fornirlo d' acqua. Addì 9 del dicembre successivo il citato della Torre aveva facoltà di apporvi nuovi marmi a maggiore ornamento e di farvi i lavori necessarî perchè l'acqua zampillasse in alto (1).

Il barchile era sormontato da una scultura in marmo rappresentante il simbolo di Giano accerchiato da una serpe mordentesi la coda.

Con ciò Piazza Nuova non restava punto priva di acqua giacchè per decreto del 9 dicembre 1619 si era ordinata e compiuta l'escavazione di una cisterna in capo alla piazza ed in prossimità della chiesa di s. Ambrogio.

Al di sopra di essa e per deliberazione del 4 marzo successivo si murava una lapide in marmo dicente: *Fons ad publicum usum publico aere constructus Decreto M.M. Ill. D.D. Patrum Comunis anno MDCXX, IV martij ut publicus appareat et de pecunia publica constructus* (2).

Contemporaneamente alla formazione di Piazza Nuova si erano rizzate le botteghe di cui è cenno nel proclama già innanzi citato del 25 febbraio 1528. Di due di esse è parola in atto del 28 agosto 1532 per vendita fattane da Lorenzo Fieschi Scorza a Leonardo Lercaro.

Erano situate di prospetto alla Piazza; confinavano

(1) Arch. civ., *Decreti dei PP. del Comune, 1627-30.*

(2) Ivi, *Deliberazioni dei PP. del Comune, 1608.*

ai lati con altre botteghe di proprietà dei Padri del Comune ed alle spalle col Palazzo del Governo (1).

Altre botteghe erano state erette nella vicina via ove avevano stanza numerosi sellai. Da ciò la denominazione alla stessa di *via cellariorum*; la quale ingrandita nel tempo stesso dello spianamento di Piazza Nuova ebbe nome di *via nova cellariorum*. Slargata nuovamente intorno alla metà del secolo scorso essa sussiste tuttavia e col nome di « Via dei Sellai ».

Nella Piazza Nuova verso s. Lorenzo possedeva botteghe la Curia arcivescovile, e di una delle medesime è notata la positura innanzi al Palazzo dell'Arcivescovo. In quel tratto pertanto assegnato a sede dei pollaiuoli nel 1631 (2), e detto in appresso e ancora poche decine d'anni sono, la Piazza dei Funghi, dal mercato che vi si faceva di questo prodotto naturale del suolo.

Per lo innanzi sorgevano ivi parecchie case, delle quali una con sottostante bottega era pertinenza del

(1) Arch. civ., *Atti, 1528-32*.

Un decreto del 29 maggio 1664 ordinava di demolire le botteghe costruite aderenti alla fronte del Palazzo siccome di pericolo perchè chiuse di notte « si poteva far mina e far saltare il quartiere dei soldati tedeschi » (Arch. cit., *Pratiche pub., 1662-69*).

Già cinquant'anni innanzi, 1614, un ordine del 25 febbraio aveva imposto a Tommaso Bottario di lasciar libero il sito da esso occupato presso la porta del Palazzo, rimovendo la casetta ivi costruita in tavole di legno.

(2) Arch. civ., *Atti, 1631*.

Comune, che nel 1508 l'aveva affittata a Guglielmo Herlat, francese, nominato *lo prevôt* (1).

Contigue alla stessa erano parecchie altre case appartenenti a privati, di due delle quali, spettanti a Giannettino Fornari, se ne ha l'estimo in data del 4 luglio 1532 per risarcire lo stesso della rovina avvenutane in seguito allo scoppio della polvere pirica che si fabbricava nei fondi del Palazzo arcivescovile (2).

Scoppio che rovinava altresì la casa di certa Isabelletta da Novi, l'area già occupata dalla quale veniva acquistata dal Comune nel 1541 e rivenduta poi il 28 novembre 1554 (3).

Tra quest'ultima casa ed il fondaco in che si lavorava la polvere non spaziava infatti che un piccolo vacuo ove era un pozzo (4).

Di quel tempo, ed anco anteriormente, a tergo della navata sinistra della chiesa di s. Lorenzo, non esisteva

(1) Arch. civ., *Cartulario 1508.*

(2) Ivi, *Atti, 1528-32* e *Cartulario, 1533.*

In seguito a questo avvenimento la manipolazione della polvere venne fatta in uno speciale edificio sulle alture del Castelletto.

Un assai terribile scoppio di polvere pirica accadde nel mese di aprile del 1648 alla Colombara sopra Cornigliano; e questo in conseguenza di un fulmine che scaricatosi sul tetto di quel baluardo comunicava il fuoco a quasi trecento botti di polvere.

Oltre al baluardo che andò rovinato, soffersero gravi danni il ponte di quel luogo e gli edificî vicini. Delle strade rimaste impraticabili per la quantità di rottami cadutivi, se ne ordinava la riparazione con decreto del 4 maggio. (Ivi, *Decreti* ecc., *1646-49*).

(3) Arch. civ., *Cartulario 1541,* e Ivi, *Atti, 1541-44.*

(4) Ivi, *Atti, 1541-44.*

Vedi Tavola a p. 112.

edificio alcuno. Ce lo rivela un atto di locazione fatta nel 1487 ad Antonio di Campodonico, rivenditore di frutta, di palmi dodici *soli comunis semiterij sancti Laurencij, retro capellam sancti Sebastiani.* Il qual cimitero, come risulta per altri documenti, spaziava appunto dietro alla cappella che sta in capo alla detta navata sinistra di s. Lorenzo. Cappella ove ebbe fervidissimo culto il precitato martire Sebastiano, e dal quale si intitolò la stessa fino al principio del secolo passato, tempo in che venne dedicata a N. Signora del Soccorso (1).

L'area forse dove ai tempi di Guglielmo Boccanegra sorgeva la casa del Capitolo, demolita per decreto del 10 maggio 1259, e dove i canonici di s. Lorenzo promettevano di non rizzare edificio alcuno, ma soltanto monumenti, sepolture *et aliis pertinentibus ad cimiterium* (2).

Addì 15 gennaio 1522 i Padri del Comune ottenevano facoltà di demolire una piccola casa contigua alla chiesa di s. Lorenzo, onde ridare il passo dalla piazza arcivescovile al vicino vicolo. Passo il quale

(1) Arch. civ., *Cartulario 1487.*

Venne istituita con atto del 5 maggio 1480. Ebbe ingrandimenti e decorazioni intorno al 1580, sotto la direzione del maestro Gio. Ponsello, e per decreto del 3 dicembre 1578. (Arch. citato, *Decreti* ecc., *1877-78).*

(2) *Liber Jurium,* T. I. c. 1287.

Nel *Cartulario* dei Padri del Comune per gli anni 1498 e 1499 si ha la spesa « *pro fabbrica monumentorum faciendorum in cimiterio ecclesie s. Laurentii.* »

era rimasto chiuso in conseguenza dei lavori d' ampliamento della chiesa anzidetta.

La demolizione della casetta doveva farsi previo acquisto della stessa e ripartendo la spesa a carico dei vicini in relazione del commodo ed utilità che ne avrebbero goduto (1).

Un proclama del 23 novembre 1526 avvertiva « essere stato richiesto l' acquisto di alquanto spazio del Comune dietro al tondo de la cappella de sancto Sebastiano in quella parte dove che li tempi passati era una porta per la quale se andava nel domo archiepiscopale et quale sitto est in lunghezza dal drito del carrugio per fino al muro novamente fato del choro de sancto Laurenzio palmi XXXII. In larghezza per mezo al tondo de dicta capella palmi XII in circa et in li canti de dicto tondo palmi XXV in circa » (2).

Per decreto del 31 luglio 1566 si proibiva di mettere banchi, banchetti ed altro, « in lo vacuo dietro la capella de sancto Sebastiano della chiesa di san Lorenzo, nuovamente espedito » (3).

(1) Arch. civ., *Atti*, 1518-25, e Bibl. Brignole-Sale, *Diario di Biagio Bonacorsi,* Ms.
(2) Ivi, *Atti, 1526-27.*
(3) Ivi, *Ib., 1565-66.*
Questo vacuo veniva però concesso addì 12 maggio 1581, ma sotto condizione che non si potesse fabbricare aderente al muro della cappella (Ivi, *Atti* citati).

Il Canneto. Valoria. La Chiavica. Piazza Lunga.

Movendo verso il Canneto s' incontrava tosto ed al basso il carrobio della Manica che metteva verso la Loggia e la chiesa di s. Donato; carrobio che doveva forse il suo nome alla esistenza di una manica ossia fornello per fondere i metalli. Indurrebbe a credere ciò lo intitolarsi che faceva dai Gioardi una piazzetta prossima al vicolo stesso.

È infatti noto che i Gioardi erano espertissimi fonditori in bronzo, specialmente in artiglierie, e che per più generazioni esercitarono una tale industria, ponendo all' uopo le loro officine in edificî tra s. Marco ed il Molo; edificî che appartenevano al Comune e che troviamo appunto designati col nome di Fonderia.

Da una supplica sporta il 19 febbraio 1501 da Sobraneta, vedova di Matteo Trucco, per poter occupare un palmo di spazio pubblico onde drizzare il muro della sua casa posta « in la contrata de la Clavica quale fa canto al carrubeo de la manica » veniamo a conoscere che questo vicolo è quello che scomparve in parte per l' apertura fatta nel secolo XVII della via che or diciamo dei Pollaiuoli.

Paralello al carrubio della Manica correva quello detto dei Lavezzi, e così chiamato allora certamente

dal vendere che vi si faceva i laveggi, che in antico, oltrecchè di terra, si preparavano eziandio lavorando al turno la pietra ollare detta perciò anche lavezzera (1).

Proseguendo ancora verso occidente era la contrada detta dei Maruffi dal possedervi e dallo abitarvi persone di questo casato. Da essi pure intitolavasi una piazzetta, una loggia ed un vicolo, del qual ultimo è ricordo in atti del 1228 col nome di « carroggio dei Forni de Maruffi già dei Ferrari »

Dai Maruffi si addimandava inoltre l' archivolto che metteva alla Piazza Ferraria, lo stesso che in oggi diciamo Archivolto dei Baliano. Ce ne accerta un decreto del 22 aprile 1544, proibente ai rivenduglioli di prender posto « da l'archivolto de li Maruffi verso Palacio » (2).

Or se consideriamo che la piazza o *contrata ferrariorum*, spaziava tra l' archivolto anzidetto e la discesa or detta dei Pollaiuoli, e cioè nella parte occidentale della Piazza Nuova, conviene ammettere che una parte dei possessi dei Ferrari passassero prima in mano dei Maruffi, come lo accenna l' atto anzidetto menzionante il forno; e quindi nei Baliano, come lo attesta l' odierna denominazione del citato archivolto.

(1) Richerio, Fol. A, vol. VIII.
In una perizia del 13 giugno 1336 si legge: *pretium unius patelle rami et unius labetii petre solidos XII.* (Richerio, Fol. A, vol. VIII).

(2) Arch. civ., *Atti, 1541-44.*

La contrada dei Maruffi si estendeva infine a quel vicolo, in oggi detto del Soccorso, che dalla via di Canneto il Lungo mette a via s. Lorenzo, di contro a quella porta della cattedrale che per essere prossima alla cappella di N. Signora del Soccorso toglie nome dalla stessa e così da questa pure il vicolo.

Da ciò pertanto impariamo che le possessioni dei Maruffi sorgevano nella parte superiore dell' odierna Via del Canneto il Lungo, tratto di via che ebbe quest' ultimo nome in tempi più recenti.

Nella contrada dei Maruffi costruiva una casa Alessandro Fieschi nel 1541, la stessa forse che troviamo proprietà di Orietta Fieschi nel 1568, e del Principe di Piombino nel 1616.

Da certi Valauri o Valori, campanari di s. Lorenzo, stipendiati dal Comune, e non già da *Valle aurea*, tolse predicato una contrada prossima a quella anzidescritta. Ed invero il luogo da essi scelto a stanza era opportunissimo al disbrigo del loro ufficio se consideriamo che distava assai poco dalla chiesa di s. Lorenzo (1).

Nella contrada dei Valoria durante il secolo XIII possedeva case la chiesa predetta, e forse in esse presero stanza i precitati campanari.

Intorno al 1550 il Comune vi faceva demolire pa-

(1) Arch. gov., *Magistrorum rationalium*.

recchie case minaccianti rovina, per ispianarvi la piazza che da quel dì si chiama dei Valoria.

Riferendomi ancora un istante alla denominazione di Valoria, che come dissi va dovuta ai detti Valori o Valauri e non a *Valle aurea* come altri scrissero, noterò tra costoro il Belgrano. Il quale (Op. cit. p. 14) parlando delle porte della cinta murale civica del secolo X così dice: « La seconda schiudeva il passo dalla *Valle Aurea* (or Valoria) alla *Domocolta*, dove sorsero in progresso le chiese di s. Matteo e di s. Egidio poi s. Domenico, ed ebbe il nome di *Serravalle*, esteso anche alla torre che la guardava da presso ». Dal che parebbe altresì che il chiaro Scrittore volesse eziandio dedurre da *Valle aurea* la denominazione di *Serravalle* con che andavano indicati la Porta anzidetta e più tardi eziandio la torre e lo stesso Palazzo del Comune, mentre un tal nome non ad altro era dovuto che alla sottoposta valle ove sorse appunto la chiesa, il Borghetto e l' Isola di s. Matteo (1).

Inferiormente e da s. Donato al mare correva la Chiavica lungo la quale i Giustiniani erigevano edifizî a loro dimora, formandovi a poco a poco la strada che

(1) Arch. civ.; *Atti, 1568-69*.

L' annalista Giorgio Stella così spiega la denominazione di Serravalle « *Palatium namque publicum quod est contiguum Turri campane magne a parte inferiori versus Urbis Portum dicitur Palatium claudens vallem, non alia occasione sic asseritur nominari, nisi quia apud ipsum erat Civitatis ostium, quod ex se claudebatur ubi est iter ad sanctum Mathaeum.*

da essi tuttodì si appella, e che fu luogo di passeggio e di ritrovo alla classe aristocratica fino a che si aperse la « Strada Nuova » or via Garibaldi.

La piazza che pur si dice dei Giustiniani fu ingrandita nel 1440 per opera dei Giustiniani stessi colla demolizione di alcune case di loro proprietà (1).

Della *Clavica* ci porge minuta notizia il lodo dei Consoli del novembre 1133, col quale ordinavano che la strada lungo la stessa a partire dal Macello insino alla strada che per Piazza Lunga metteva sotto a san Donato fosse sempre libera da ogni ingombro (2).

Nella regione della Chiavica, che formò essa pure una delle Conestagie della Compagna di Piazza Lunga, correndo il secolo XII avevano case e terre Ansaldo Caligaro, Viviano di Mazasco, il Capitolo di s. Lorenzo, Oliverio Nivecella, Ansaldo Gario, Guidone Scazaria, Agnese di Dattilo, Gisella di Guglielmo da Rapallo e più altri.

Al di là della Chiavica, andando verso il Castello, spaziava la regione di Piazza Lunga da cui s'intitolava una delle Compagne o rioni della città.

In questa contrada e già da antichissimo tempo il Capitolo di s. Lorenzo possedeva nel luogo detto il Figario; un terreno cioè già alberato di fichi. Correndo il secolo XIII vi avevano casa Guglielmo e Rodoano di Castello, Sibilia di Caffaro, Simone Buf-

(1) Arch. di Stato, *Diversorum Canc., F. 12.*
(2) *Liber Jurium*, T. I, c. 45.

ferio e più particolarmente i Malloni, i Lecavelli, ed i Malocelli.

Nel 1252, 21 agosto, Tedisio Fieschi comprava da Guglielmo Mallone una casa con torre posta lungo la via che dalla regione stessa si diceva di Piazza Lunga (1).

Lungo il Canneto esistevano parecchie torri appartenenti a privati, tra le quali quella dei Leccavelli, della quale è menzione in carte del secolo XIII.

Altre sorgevano in quel punto dove una delle vie provenienti dalla Chiavica tagliava il Canneto stesso verticalmente al suo asse. La Croce di Canneto.

Per atto del 16 settembre 1232 Simone Tornello acquistava porzione di una torre posta in *Carrubeo Crucis* (2). Altri cenni ne porgono documenti dei secoli appresso e peculiarmente uno del 22 maggio 1641 nel quale Lucio e Innocenza Senarega, coniugi, risultano possessori di una casa in Canneto detta la Torre, a fortificare la quale s' affaticava ancora nel 1676 un Gio. Stefano loro discendente. Torre che un atto del 10 settembre 1687 ci dimostra già rovinata con danno gravissimo delle case di Maria Brigida Franzone Spinola (3).

Presso alla Croce del Canneto spaziava la piazza

(1) Richerio, *Fol.* cit.

I Malloni possedevano altresì una casa con portico o loggia di contro alla chiesa di s. Damiano, or s. Cosma, ed una torre in Palazzolo.

(2) Richerio, *Fol.* citati.

( ) Arch. civ., *Atti, 1641, 1676 e 1687.*

dei Benigassi, che vedemmo scomparire in nostra giovinezza per dar luogo alla erezione di una casa, sloggiando dalla piazza stessa le erbivendole, cui il basso muricciolo di cinta serviva di banco per deporvi le loro ceste (1).

Ivi presso era la Loggia dei Sauli, dai quali prendeva nome altresì una torre e più case che sorgevano nel vico che dal Canneto porta alla Piazza dei Giustiniani.

Nella contrada di Canneto avevano eziandio case gli Stanconi e gli Scotti. Ivi nel 1375 Orietta, dell'ultimo casato, ospitava santa Caterina da Siena, reduce da Avignone. Quindi andando verso s. Giorgio, erano la piazza, la torre e le case dei Marconi, dai quali s'intitolava buon tratto del Canneto che oggi diciamo *il curto* per distinguerlo dal principale ossia *il lungo.*

Poi ancora la piazzetta Stella, tuttodì esistente, dalla quale si riusciva in piazza s. Giorgio mercè di uno stretto vicolo che passava a piedi del campanile. Vi-

(1) Un decreto del 5 agosto 1581 ordinava a Giuliano Benigassi, allora proprietario della piazza e casa attigua, di demolire il muricciolo o come usavasi dire, *paramuro.* (Arch. civ., *Atti,* 1581).

Nel 1584, 7 giugno, si permetteva al citato Giuliano di poter rifare il paramuro, senza però concedergli diritto alcuno. Infatti quando nel 1618 Francesco Benigassi fece pavimentare la piazza, riformare il muricciolo ed apporvi il suo stemma, gli fu intimato di togliere questo e di pagare lire venticinque di multa. (Arch. cit., *Decreti dei Padri del Comune, 1617-19.)*

La Torre dei Sauli fu comprata e demolita nel 1521, ed il materiale cavatone servì allo innalzamento del campanile di san Lorenzo.

P Giustiniani
P. S. Giorgio
P. S. T.
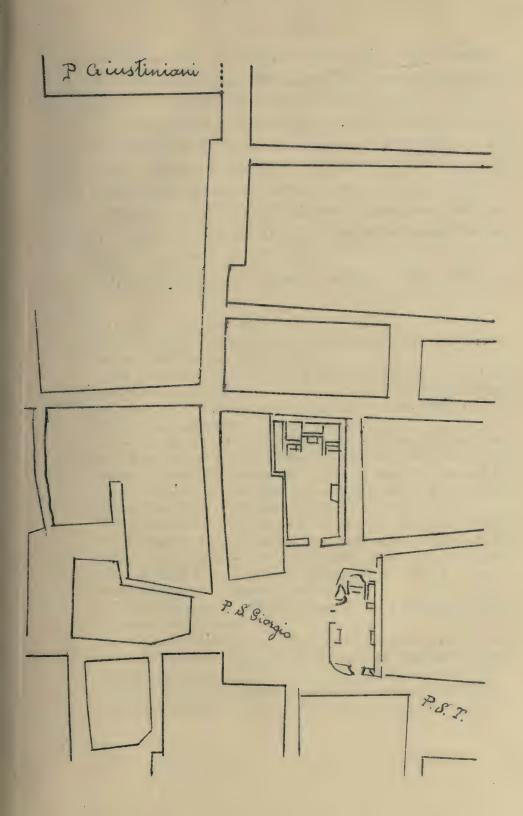
coletto di che è notizia nelle misure del Mercato di s. Giorgio e che venne soppresso per concessione fattane a Giacomo Moneglia nel 1677 (1).

Dalla nota delle citate misure del Mercato di s. Giorgio, fatte d'ordine dei Consoli il due febbraio del 1186, veniamo a conoscere le case che vi sorgevano attorno ed i possessori delle stesse.

Erano questi Guidone Baruccio, Guglielmo ed Ogerio Vento, Ugone di Alberico, Oberto Pedicula, Oberto della Volta, e Guidotto Curlo.

Due torri stavano eziandio attorno alla piazza o

(1) Arch. civ., *Atti, 1677*.

La chiesa di s. Giorgio non occupava allora che una parte a mezzodì dell'area che occupa adesso.

Nel 1553 minacciando rovina, Padre Gerolamo da Voltri, che ne aveva la cura, supplicava che fossero eletti tre parrocchiani per procederne al restauro (Arch. di Stato, Filza *Città*, Cancelliere Di Negro Pasqua).

La torre, poi ridotta ad abitazioni, posta di contro la chiesa e che andò demolità nel 1865 per l'apertura di via s. Giorgio, apparteneva ai Vento. Un decreto del 1693, 27 maggio, ordinava ai compartecipi nel possesso della stessa di concorrere prontamente a farla demolire o rifabbricare. (Arch. citato, *Atti, 1693*).

Essa è quella di cui è menzione in atto del 18 dicembre 1399 ed i cui confini venivano notati di questo modo : dinnanzi la piazza di s. Giorgio, da un lato il carobio pel quale da detta piazza si va al lido del mare, e dietro e da un lato la casa di Damiano Cattaneo. (Richerio, *Fol.* cit.

Il vicolo scomparve colla formazione di via s. Giorgio, restando la parte a nord di essa.

Della Torre dei Vento e di altra vicina dei Della Volta serbai ricordo io stesso in uno studio ad olio dal vero che si conserva ora a Palazzo Bianco.

L'unita pianta ci dimostra la piazza e i dintorni di s. Giorgio quali erano nel 1656.

Mercato, e cioè una del citato Ogerio Vento, ed una del menzionato Ugone di Alberico. (1)

Oltre la chiesa di s. Giorgio confinava col Mercato stesso l' altra dedicata a s. Torpete ; entrambe in allora assai più piccole che al presente e perciò anche più discoste l' una dall' altra.

In questi pressi erano altresì le case e la Torre dei Malocelli, ove avevano stanza, *statio*, i piacentini.

Vi ebbero inoltre le loro logge i lucchesi, i senesi i pisani, i fiorentini ed altri mercanti toscani, i quali tutti, siccome avverte l'amico Arturo Ferretto, erano assai numerosi tra noi ai tempi di Dante. (2)

Vana fatica sarebbe in oggi il tentare lo studio delle misure fatte nel 1186, tanto sono le condizioni edilizie del luogo da quel tempo in poi.

Ne convince un atto del 26 agosto 1226 con che Nicola della Volta cede ad alcuni della famiglia Vento il possesso di una casa e torre poste in esso Mercato. L' atto ne segna i confini così: da una parte la chiesa di s. Giorgio, mediante certa via privata ; dall' altra parte il carrobio della Chiavica (Via Giustiniani); di dietro la casa della chiesa predetta (l'attaule sacristia) e di fronte il Mercato. (3)

Siffatti edificî stavano pertanto in quello spazio occupato dalla parte destra della chiesa dopo che questa venne ampliata, e la Torre non esisteva ancora

(1) *Jurium*, T. I, c. 328.

(2) *Relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante ;* Atti Soc. Lig. di Storia Patria, Vol. XXXI.

(3) Richerio, *Fol.* cit.

quando furono eseguite le misure del Mercato, giacchè in esse non si ha memoria che alcun simile edificio sorgesse di quel tempo a fianco della chiesa.

Inferiormente e lungo la *Ripa coperta*, la Sottoripa scomparsa per l' apertura di Via Vittorio Emanuele, era la *Ripa cultelleriorum*, Coltelleria; uno stretto vicolo lungo il quale e addossate alle case erano numerose botteguccie, simili a quelle tuttodì esistenti in Piazza Caricamento. In esse oltrecchè i coltellieri, lavoravano fabbri, fonditori, lanternai, e fabbricanti di bilance, di utensili e di altri oggetti in metallo ad uso specialmente delle navi.

In prossimità del mare, erano la Raiba e la Raibetta; voce araba la prima e che significa « Mercato ». Non discosto da queste la *Chiappa* o piazza ove ponevansi i venditori di pesci, *Clapa piscium*, accanto alla quale sorgevano le berline pubbliche per esporvi i rei.

E sempre a lato del Canneto, risalendo verso s. Lorenzo s'incontrava la Piazza De Gradi così detta dal possedervi un palazzo la famiglia omonima, oriunda di Agrate in Lombardia; un di cui membro a nome Biagio, vissuto nel secolo XVI, arricchì assai tra noi per i commerci e specialmente nello appalto delle pescherie di corallo in Africa (1).

La piazza De Gradi scomparve colla formazione di

(1) F. Podestà. *La Pesca del corallo in Africa nel medio evo e i Genovesi a Marsacares.*

Biagio De Gradi possedeva altresì un palazzo di villeggiatura sulle alture di Murteto presso s. Bartolomeo degli Armeni, allora fuori la cinta murale della città.

via s. Lorenzo eseguita nel secolo scorso. Essa spaziava ove corre la detta via e in quel tratto che sta inferiormente al palazzo della Banca d'Italia.

Un vicolo che da detta piazza metteva a quella dei Cicala, or delle scuole Pie, ebbe pur nome dai De Gradi. Esso sussiste tuttavia ed è scorrettamente chiamato « Vico delle grate ».

Dalla Raiba alla piazza di s. Genesio.

Tra il Canneto e l'antichissima chiesa dei s. Genesio e Alessandro (1), era la *Curia feni* ossia mercato del fieno (2) ove sorgeva isolata una torre (3) che, minacciando rovina, andò demolita *pro ornamento civitatis* sulla metà del secolo XVI insieme ad una cappelletta, allogando l'ancona di questa nel tempio di s. Lorenzo (4).

Forse la Torre di Oberto Sauli della quale è cenno in atto del 1393, 14 ottobre, e aderente alla casa che lo stesso possedeva sulla piazza di s. Genesio e aveva a tergo un'altra piazza detta delle Ancore. (5)

S' incontrava poi il *carrubeus fili*, il Vicolo cioè del filo, noto tuttodì con tal nome, e la di cui parte su-

(1) Richerio, *Fol. A.*

(2) *Turris de curia Feni cui coheret ab omni parte via, 1250, 27 junij*. Richerio, *Fol.* I).

(3) Nel 1116 era già distrutta.

(4) Arch. civ., *Atti, 1563-64.*

(5) Richerio *Fol.* cit.

periore scomparve collo ingrandimento della piazza di s. Lorenzo.

Prima che questo vicolo fosse accorciato, il che avvenne nella prima metà dello scorso secolo, esso sboccava quasi di contro alla porta a destra della facciata di s. Lorenzo. D'onde la spiegazione del vecchio proverbio: *o carroggio do fî o no va drito in san Lorenzo* (il vicolo del filo non va dritto a san Lorenzo) che i nostri Avi solevano applicare a chi non agiva rettamente o tentava ingannare altrui.

Un decreto del 19 luglio 1596, ordinante la pavimentazione di questo vicolo, lo chiama *viam vici filli*, e nota come per esso solevano allora passare quasi tutti i cittadini che si recavano alla cattedrale (1). Il che si spiega agevolmente se si considera che il vicolo a sinistra della detta chiesa, lungo il corso del quale sull'esordire del secolo andato venne aperta la via or detta di s. Lorenzo, non metteva punto alla regione della Raibetta, ma si arrestava a s. Genesio. Infatti tra la piazza indicata con quest'ultimo nome e l'altra dei De Gradi sorgevano case che sbarravano il passo, perciò chi da s. Lorenzo doveva avviarsi al mare non aveva altra via da battere che quella del Canneto o questa del Filo.

Proseguendo verso la Scureria, *contrata scutarie*, era la Piazzetta e la via dette dei Toscani, così addoman-

(1) Arch. civ., *Decreti* citati 1596-97.

Con atto del 1150 Gio. Advocato vendeva a certo Ottobono la metà della casa e della torre che aveva nel carroggio di s. Lorenzo. (Poch, *Vol. 4*).

date già nel secolo XV dal tenervi bottega numerosi setaiuoli o venditori di tessuti serici; mercandanti che allora chiamavansi appunto col nome di Toscani.

La piazzetta possiamo ravvisarla nella parte piana o superiore della esistente salita di Scureria, ed il carrubio in quel tratto di via che dal punto anzidetto corre a levante; la via pertanto in oggi detta dell'Arcivescovato, perchè un tempo vi fu la porta del Palazzo arcivescovile.

Nel 1843 durante il lavoro di abbassamento allor fatto di questa strada vennero alla luce molte monete imperiali e consolari, e sopratutto numerosissime urne cinerarie in terra cotta. La preziosa suppellettile, che andò fatalmente dispersa e rotta, dimostra che ivi era un antico sepolcreto romano.

Accennerò di passaggio che la esistente salita di Scureria fu aperta nel secolo XVII da Gian Giacomo Imperiale, il quale a tale effetto demoliva parecchie case di sua proprietà, ed altre che acquistava con non lieve dispendio.

Di ciò avverte soltanto la iscrizione murata in essa via all' angolo di piazza Campetto ; mentre a ricordo di così nobile esempio è dal Gian Giacomo o dal suo illustre casato che si dovrebbe denominare la via stessa.

In un rescritto del 24 novembre 1593 si ha: *in contrata tuscanorum in carrubeo olim de basciadonne* (1). Il vicolo cioè che chiamavasi dal casato dei Baciadonne, ed è quello che dalla cima di via Scureria mette a Piazza Invrea ed ha ora nome di Vico Invrea.

(1) Arch. civ., *Decreti dei Padri del Comune, 1593-95.*

Vicolo de Toscani ebbe poi anche nome quello che odiernamente s' intitola di Scureria vecchia (1).

Noto inoltre che la Curia arcivescovile stessa affittava botteghe a questi industriali, ed in un Registro della medesima pel 1493 trovai notato tra coloro che ne avevano in affitto lo sventurato Paolo da Novi (2).

In una supplica del 1582, accolta favorevolmente con decreto del 25 settembre, e colla quale siffatti setaiuoli o Toscani domandavano di poter tenere le loro mostre aperte, si ha la descrizione delle loro botteghe o volte (3).

Col nome di Toscani erano indicati ancora sulla metà del secolo XVIII. Ciò vediamo da una lamenta dei medesimi sull'uso allora tolto dai mulattieri di passare per quella strada invece che per l'altra del Filo come prima solevano. L'atto reca a tergo di pugno del cancelliere: *Pro seaterijs et seu toscanis* (4).

(1) Un atto del 1560 reca « Camera che è nell'angolo del chiostro superiore di s. Lorenzo verso i due carrubei de Toscani »; l'angolo cioè tra via Arcivescovato e Scureria vecchia.

In appresso i setaiuoli si ridussero specialmente nella salita or detta di Scureria, e fu da ciò che nacque la costumanza di stendere stoffe di velluto lunga la detta via e sotto i piedi del sacerdote recante l'ostensorio, durante la processione per l'ottava del *Corpus Domini*.

(2) *Paulus de Novis tintor sette pro una appotheca sive volta sub palatio archiepiscopale L. 2 e 4* (Arch. Arcivescovile, *Registro della Mensa*).

(3) Arch. civ., *Atti*, *1581-82*, e *Regulae PP. Comunis.*

(4) Ivi, *Ib.*, *1641.*

La piazza di s. Lorenzo e le vie contigue

La piazza di s. Lorenzo sebbene in antico servisse alle adunanze del popolo, era però ben poco spaziosa. Fu infatti ingrandita, e di assai, nella prima metà del passato secolo mercè la demolizione di alcune case che sorgevano di fronte alla chiesa e di un'altra a destra, sotto un arco della quale si aveva transito alla regione di Scureria.

Detta piazza servì lungo tempo anche a luogo di *calleghe*, ossia vendite all'incanto; finchè specialmente non si assegnò a siffatto uso quella dei Cicala, poi detta delle Scuole Pie, dopo che i Padri scolopi vi eressero la nuova chiesa (1).

Lungo e sopra i *paramuri*, ossiano i muricciuoli di cinta della chiesa di s. Lorenzo, ponevansi a vendere i loro prodotti gli ortolani, pagando un annuo tributo ai canonici della stessa ed anche al Comune.

A manca del campanile e attergato al Canneto, correndo il 1613, Sinibaldo Fieschi innalzava un palazzo ricco di marmi e con bella loggia e portale che furono tagliati nel secolo scorso per aprire più largo passo alla via s. Lorenzo (2).

(1) *Callega* è latinizzazione della voce dialettuale *Caêga*, che significa vendita pubblica all' aumento.

Incallegare, come dicevano i notari il procedere a tali vendite, significa: incarare, ossia aumentare il prezzo.

(2) Arch. civ. *Atti, 1613 e 1614.*

Di fronte alla chiesa, correndo il secolo XIII, possedeva una casa Giovanni Guaraco, un' altra in legno Enrico di Negro, e presso ad esse sorgeva la torre di Giacomo Ligaporco (1).

Nel 1634 ve ne innalzava una a propria sede il Collegio dei Giurisperiti (2).

Sulla vicina piazzetta di s. Giovanni il Vecchio, ove sorge pure il Battisterio di s. Lorenzo, era già il sepolcro dei condannati a morte. Chiuso nel 1535 perchè colmo di cadaveri, se ne apriva un altro ivi presso nell' angolo sottostante alla casa di Ettore Fieschi. Ma poco trascorse, che questi, sette anni dopo, querelandosi del fetore che tramandavano entrambi, si offriva di chiuderli e pavimentarvi sopra a proprie spese, supplendo ai medesimi coll' aprirne dei nuovi nel luogo che gli si sarebbe indicato (3).

Nel 1524, 9 aprile, questa piazzetta fu assegnata a mercato del pollame e dei latticini (4).

Con decreto del 5 marzo 1627 i Padri del Comune ordinavano di fabbricare un certo muro che chiudeva parte di detta piazza, il quale era stato demolito alcuni anni avanti dai deputati ai restauri della chiesa di s. Lorenzo per alzarvi una casa di legno ad uso degli scalpellini e per deporvi i materiali da costruzione.

(1) Arch. civ., *Atti, 1618 e 1634.*
(2) Richerio, *Op.* cit.
(3) Arch. civ., *Atti, 1535-36 e 1541-44.*
(4) Ivi, *Ib.*, *1518-25.*

Il 12 del mese ed anno anzicitati si ordinava di consegnare certa lapide che stava infissa nel muro stesso anteriormente alla fattane demolizione; la quale lapide diceva che il muro in quistione era stato eretto in suolo pubblico per concessione fattane dai serenissimi Collegî il 26 settembre del 1602.

Essa fu rinvenuta casualmente il 10 gennaio 1899 durante i lavori che si facevano in fondo alla navata sinistra della chiesa, sotto il suolo (1).

Il Duomo o Palazzo Arcivescovile.

Mi taccio intorno alla chiesa di s. Lorenzo perchè troppo ampia ne sarebbe la materia, e augurandomi di presto vederla risarcita dagli insulti del tempo e più ancora dalle deturpazioni cui andò soggetta, toccherò di volo al Palazzo Arcivescovile.

Al qual proposito non posso ristarmi dallo additare la inesattezza, tuttodì innavvertita, in che cadde il chiaro Belgrano, laddove parlando delle Sedi episcopali in Genova, che in antico avevano più comunemente il nome di *Domus*, scriveva: « Del duomo primitivo poi che era presso S. Siro, come ognun sa, trovo ancora il ricordo in una locazione del 1135; *peciam unam*

(1) Arch. civ., *Atti, 1625-27*.

terre . . . . infra murum civitatis Ianue, locus ubi dicitur domus » (1).

Senonchè il palazzo o *domus* cui accenna siffatto documento sorgeva invece presso s. Lorenzo.

Ce ne avverte l'atto stesso che lo dice posto *infra murum civitatis Ianue.*

Ora di quel tempo la Basilica di s. Siro stava ancora fuori del cerchio murale di Genova, ed è cosa nota che ne andò rinchiusa dentro soltanto vent'anni dopo e cioè nel 1155 mercè la nuova cinta innalzata contro il Barbarossa. Che anzi il documento precitato aggiungendo che la terra in quistione spaziava *infra murum civitatis*, e che da un lato confinava colle mura della città, *cui coherit ab una parte murus civitatis Ianue*, dimostra chiaramente che siamo presso a s. Lorenzo, nelle cui vicinanze correva appunto la cinta murale del secolo X, che di quell' anno, 1135, dominava tuttavia l'altura di Serravalle.

Del resto la terra anzidetta non era la sola che di quel tempo spaziasse nei pressi di s. Lorenzo.

Un atto del novembre 1142 fa menzione della terra di Alberto Guercio posta *in domo* e confinante con altra pertinente a Giovanni Calderario e ad Ottone di Carignano (2).

(1) *Atti Soc. Lig.* ecc., V. II, Parte I, p. 267.

Che in antico il nome di *Domus*, Duomo, fosse dato alle case vescovili, e non alla chiesa maggiore, ne abbiamo conferma dallo storico Gio. Villani laddove dice « et quivi havea un altra porta che si chiamava porta del duomo et chi la chiamava porta del vescovado » *(Croniche*, Lib. III, capo II).

(2) *Atti Soc. Lig.* ecc., Vol. II, Parte II, p. 84.

La Sede di Genova fu eretta in Arcivescovile soltanto nello

Della terra di Giovanni Calderario si ha novello ricordo in atto dell'anno successivo. Essa confinava con quella dell'Arcivescovo. Contigua a questa era un'altra di proprietà di Oberto Guaraco e di sua moglie Aidela; terra che addì 27 aprile 1156 concedevano in affitto e per 29 anni ad Ogerio Seilia (1).

Nel 1163, 4 novembre, Guglielmo del fu Gandolfo Rosso e sua moglie vendono a Guglielmo Vento la metà per indiviso *totius sediminis* che possiedono *in hora sancti Laurentii* (2). Pel 1171, marzo, è ricordo della terra di Cittadino figlio di Anselmo Bastone Calderario *de domo* (3).

Una sentenza dei Consoli dei placiti pronunziata addì 12 settembre 1180 parla dell'orto che Guidone Porco possedeva dietro il coro di s. Lorenzo, *post truinam sancti Laurencii* (4). Nel 22 giugno 1226 Ansaldo di Negro compra una terra confinante con quella dell'Arcivescovo, di quelle forse dianzi accennante (5).

Il 29 luglio successivo, Mabilia, figlia del q. Ogerio Vento, vende ad Ansaldo di Negro, porzione di *terre vacue embolis et pedis turris*, presso s. Lorenzo e confinanti in parte col Capitolo di detta chiesa (6).

aprile del 1133 e per opera di Papa Innocenzo II. *(Lib. Jurium,* T. I. c. 41).

(1) Mon. Hist. Patriae, *Chartarum*, T. II, c. 325.

(2) Ivi, *Ib.*, c. 905.

(3) *Atti Soc. Lig.* ecc. V., XVIII, p. 83.

(4) Ivi, p. 106.

(5) Poch, Vol. V.

(6) Richerio, T. IV.

La Curia stessa, come ben si comprende, aveva ivi non pochi spazî di terra sui quali consentiva l' erezione di case, o che locava, contro un dato terratico, ossia canone annuo.

Così pel 1158, giugno, troviamo che l' arcivescovo Siro rinnova la concessione fatta ad Anselmo Calderario, figlio di Guidone di Murta, di un tratto di terreno *prope ecclesiam sancti Laurenctii, ad tenendum et mansionem super ipsam terram faciendum.*

La locazione, durevole per ventinove anni, portava la condizione che al terminare dei medesimi, ove i contraenti non avessero potuto convenirsi per il rinnovamento della stessa, o per il prezzo dell' edificio che l' Anselmo vi avrebbe eretto, questi avesse facoltà di trasportarlo altrove: *Si vero dominus Syrus vel successores sui noluerint edificium emere quod Anselmus et suus heres possit transferre edifitium ubi voluerit* (1). D' onde impariamo che era pur questo uno dei tanti edificî che, eretti sopra suolo altrui, si costruivano in legno per poterli ove occorresse rizzarli nuovamente in altro luogo.

Di somiglianti locazioni di terre della Curia abbiamo altro esempio in quella fatta il 21 agosto 1174 dall' arcivescovo Ugone a certo Fazio Canevario e la di costui moglie Sofia.

La terra di che si tratta era circoscritta tutto intorno da altre della Curia stessa; soltanto da un lato

(1) *Atti* citati, Vol. II. Parte II. pag. 326.

era l' ingresso ad una casa che già vi avevano gli affittuarî, e il *distillacium*, stillicidio, della casa stessa.

Anche in questa i contraenti convengono nelle condizioni indicate nella locazione sopra citata. Qui pure il locatario e sua moglie od i loro eredi hanno il diritto di *auferre suum edificium* tuttevolte che non concordando le parti per il prezzo, neanche *in laude bonorum hominum*, la Curia non avesse voluto comperarlo (1).

Un' altra casa in legno pertanto, che i proprietarî possono far amuovere e collocare altrove.

Quanto a edificî o case innalzate su terreno della Curia abbiamo pur ricordo di quelle di Lamberto di Partinico, di Lanfranco Porco e di Marchisio Elefanto; la prima delle quali veniva comprata addì 7 giugno 1208 dall' arcivescovo Ottone (2).

Della sede vescovile o *Domus* presso s. Lorenzo è menzione già pel 987 in un diploma del vescovo Giovanni II, con che lo stesso statuiva che il tributo dovutogli annualmente dai monaci di s. Stefano gli fosse pagato *in domo sancti Laurentii* (3).

Un lodo dei Consoli del novembre 1142, ordina che l' Arcivescovo abbia il possesso di una casa già di Arnaldo Baltigado che è posta *in domo*. Nel marzo dell' anno appresso altro lodo dei Consoli stessi impone a Giovanni Calderario di pagare annualmente

(1) *Atti soc. Lig.* ecc., Vol. XVIII., p. 44.
(2) *Ib.* Vol. XVIII., p. 304.
(3) *Ib. Cartario*, p. 26.

alla Curia il censo di due denari per la casa che ha *in domo* (1).

Del *domus* di s. Lorenzo col più nobile titolo di *palatium* reca il primo esempio una sentenza emanata dalla Curia del vescovo Sigifredo l' anno 1129 (2).

Pel 1197, 27 maggio, ho altresì notizia di una casa ed astrico di Guglielmo Mangiapane, i cui confini sono: *de una parte domus sancti Laurentii que fuit quondam Hominisdei Cicastupe.* Il *domus* cioè di s. Lorenzo che appartenne già al fu Omodeo Ciccastoppa (3). Documento importantissimo perchè snebbia anche ogni dubbio, a chi potesse averlo, che non si tratta punto del Duomo di s. Lorenzo, ossia Cattedrale, ma semplicemente di una casa o edificio civile appartenuto già ad un cittadino.

È quindi la casa o *domus* di s. Lorenzo di che è cenno più sopra ed anche in altro atto del 15 gennaio 1200 ove si legge: *domo una que est supra palatium ubi dicitur domus.* È infine la *domus archiepiscopali in carrubeo ferrariorum ante palatium domini Archiepiscopi* (4).

Circa alla coesistenza di due Palazzi arcivescovili presso s. Lorenzo il chiaro Belgrano notava come il Grassi l' avesse additata già pel 1194 e 1195, mercè due documenti rogati l'uno *in pontili inter duo palatia*, e *in pontili inter ambo palatia* l' altro (5).

(2) *Atti Soc. Lig.* ecc., Vol. II. Parte II. p. 27.
(3) Ivi, Vol. XVIII. p. 290.
(4) Ivi, *Ib.*, p. 236 e 388.
(5) Ivi, *Ib.*, Vol. II. Parte I. p. 436 e Grassi, *I Vescovi di Genova*, all' articolo Giovanni ii.

Senonchè al Grassi erano sfuggiti due atti che parlano del *palacio novo s. Laurencii* come esistente un cinquant' anni innanzi.

Sono essi; il primo una ricevuta del 10 marzo 1145 colla quale Ogerio Danese confessa di ricevere da Guglielmo Pevere la somma di due danari per pensione della Domocolta (1).

É l' altro pure una ricevuta che nel luglio successivo, Alessandro, economo della Curia, rilascia ad Albertone Osbergerio e sua moglie pel pagamento di soldi tre da essi fattogli per livello dovuto di una loro casa (2). Entrambi gli atti recano che furono fatti *in palacio novo.*

Che infine il nuovo Palazzo esistesse già nel 1145 lo conferma il decreto dei Consoli dei placiti del gennaio detto anno. Decreto col quale deliberavano il fitto annuo che avrebbero pagato alla Curia placitando, *si placitaverint in palacio novo*, e cioè soldi cento, più altri cento sui bandi. Ciò in considerazione che l' Arcivescovo lo aveva costruito *ad honorem et utilitatem Comunis* (3).

D' onde si comprende chiaramente che il detto palazzo, nel quale presero tosto stanza i citati Consoli era stato perfezionato proprio di quel tempo.

Da ciò possiamo inoltre chiarire che appartiene al 1147 e non al 1137, un atto del menzionato economo Alessandro, rogato appunto *in palacio novo*, e di cui

(1) *Atti* citati, p. 393.
(2) Ivi, *Ib.*, p. 392-
(3) Ivi, *Ib.*, p. 74.

il Belgrano, a cagione dello sbiadimento della scrittura, non potè appurare a quale dei due anni fosse da ascrivere (1).

Il Palazzo nuovo servì di sede fissa ai Consoli anzidetti fino al 1190, dopo di che vi sentenziarono soltanto tre mesi dell'anno.

Nel 1219, 16 luglio, l'arcivescovo Ottone comperava da Giovanni Porco una terra attigua, con sopra una casa, confini alla quale erano: la via pubblica d'innanzi; il muro del Palazzo arcivescovile alle spalle; da un lato la casa pure dell'Arcivescovo, e dall'altro la casa di Fulcone Porco (2).

Ignoro se la casa acquistata servisse ad ingrandire uno dei palazzi. Non subito però poichè addì 29 luglio 1227 trovo Alguisio di Rosato, giudice e console dei cittadini e dei forastieri, a sentenziare nel portico di detta casa (3).

Da una relazione del 21 settembre 1490 si apprende che il Palazzo arcivescovile minacciava rovina, e che si deliberavano riparazioni (4). Dieci anni dopo è nuovamente assegnata una somma da spendere *in reparatione domus archiepiscopali* che minaccia rovina (5).

Pel 1502, 19 febbraio, si ha notizia di spese fatte

(1) *Atti soc. Lig.* ecc. *Ib.,* p. 438.
(2) Ivi, Vol. XVIII p. 351.
(3) Ivi, p. 447.
(4) Arch. civ., *Atti 1490-99.*
(5) Ivi, *S. Lorenzo, Piazza Ferraria* ecc. *1561-1718.*

per la demolizione di parecchie casupule, *domuncularum*, arcivescovili e per la riparazione della sacristia di s. Lorenzo (1). D'onde parebbe che la casa minacciante rovina e di cui è cenno sopra, fosse stata demolita insieme ad altre:

Cinque anni dopo, 1507, 25 gennaio, Filippo di Clevès, luogotenente del Re di Francia, ordina di pagare la spesa fatta per riparare la casa arcivescovile in quella parte vergente contro la casa del Podestà di Genova, nella quale egli divisava di prendere stanza (2).

Intorno al 1530 e mentre ferveva il lavoro di trasformazione, che meglio sarebbe dire di deformazione, della chiesa di s. Lorenzo, anche il Palazzo arcivescovile ebbe mutazioni e riforme per mano del maestro Domenico di Caranca e per ordine di Marco Cattaneo procuratore dell'arcivescovo Innocenzo Cibo. Fu allora che l'ingresso e la fronte i quali stavano a meriggio vennero fatti a settentrione, di contro cioè alla via or detta Salita dell'Arcivescovato, e che in atto del 9 luglio 1591 trovo menzionata « *viam existentem inter palatium ducale et palatietum ad Aurianam regionem ferentem* (1).

Pare inoltre che per addivenire a siffatti lavori si occupasse un tratto di suolo pubblico.

Additerebbe ciò una *Nota* che s'incontra unita ad una copia del decreto fatto nel 1153 dai Consoli di

(1) Arch. civ., *Cartulario 1502.*
(2) Ivi *Atti, 1504-507.*
(3) Ivi id. *1591.*

allora « sulle volte di legno nei carrobii maestri. »

La nota che è senza data e che fu scritta da Pietro Battista Fieschi, sarebbe da attribuire all'anno 1563 o 1564, giacchè va infilzata negli *Atti* dei Padri del Comune di detti due anni.

Essa dice « come il palacio archiepiscopale contiguo a la giesia di santo Laurencio fu rinovato nell'anno MDIIIVII, 1537 ?, nel qual tempo si può credere fosse occupata quella parte di terreno che al presente si lavora et noto come il Comune sempre et hoggi continuamente have havuto et have il possesso e transito in detto loco » (1).

Lavori d'ingrandimento al Palazzo arcivescovile fece iniziare altresì l' arcivescovo Pallavicini correndo l'anno 1577, e questi dal lato orientale; nel tratto cioè che ne forma in oggi la fronte, e dove allora si teneva il mercato della polleria.

Di ciò reca notizia una supplica dall'Arcivescovo stesso diretta al Senato, dal quale aveva avuto ingiunzione di non procedere nella cominciata erezione, e specialmente nella apertura di finestre per contro il Palazzo del Governo perchè nocive alla sicurezza di questo in caso di moti popolari od altro.

Una *Nota Jurium Reipublice ad ea que pretendit Archiepiscopus circa platea et fabricationes ante Palatium*, cita gli acquisti fatti dal Comune negli anni 1529 e 1531 per la costruzione dell'Archivio. Acquisti di case ed aree che avevano per confine la casa della già citata Isabelletta da Novi; altre due del Capi-

(1) Arch. civ., *Atti*, *1563-64*.

tolo di s. Lorenzo, ed un' area o spazio di casa demolita posta in Piazza del Palazzo. Un' altra casa infine di Nicola Calderone contigua ad altre di Giovanni Salvago e del fu Battista da Novi.

La nota che è corredata da una pianta che abbraccia, tutte le adiacenze della chiesa di s. Lorenzo, conclude coll'affermare che l'Arcivescovo non ha alcun diritto sulle case ed aree anzidette, e che se per il passato egli aveva eretto stanze al di sopra dello Archivio, ciò gli era stato concesso soltanto per graziosità e senza lesione dei diritti del Comune (1).

E qui farò punto sul Palazzo arcivescovile e sui miglioramenti e decorazioni in marmi ed in pitture che vi fecero operare altri Arcivescovi, non senza osservare però che i grandi mutamenti fattivi intorno al 1535 furono forse conseguenza del già accennato scoppio della polvere pirica che si manipolava in un fondaco del palazzo stesso. Scoppio pel quale andarono rovinate parecchie piccole case contigue e ne ebbe pur danno la chiesa di s. Lorenzo, i vetri delle cui finestre caddero tutti infranti (2).

(1) Arch. di Stato, *Senato*, *Filza 173*, *an. 1577*.

(2) Ivi, *Cartulario*, *1530 e 1533*.

Già nel Cartulario del 1530 si hanno le spese per riparazioni alla sacristia di s. Lorenzo e per i vetri della cappella di s. Sebastiano.

I Palazzi e le Torri del Comune

Nell'anno 1291 Corrado Spinola ed Oberto D'Oria, capitani del popolo, vennero nella deliberazione di provvedere una sede propria e decorosa ai reggitori del Comune, i quali fino allora avevano tenuto ufficio in case di privati tolte in affitto.

A tale scopo compravano da Accellino D'Oria e consorti per il prezzo di L. 2500 alcune case poste tra s. Lorenzo e s. Matteo e contemporaneamente, agosto 1291, da Guglielmo Chiavari, da certo Lorenzo e da Gandolfo di Pratolungo, macellari, altri tre edifici posti su terreno degli Anfossi. Quindi ancora un'altra casa eretta su terreno della chiesa di s. Lorenzo e che apparteneva a Giachino di Giovanni q. Rosso da Begali (1).

É poi voce che affidassero all'architetto Marino Boccanegra la cura di erigere sull'area di detti edificî un Palazzo, nel quale infatti vediamo pochi anni dopo insediato l'Abbate del Popolo e tenervi consiglio.

Vent'anni dopo, 1311, il Comune procedeva a novelli acquisti comprando da Nicolò Gentile della Turca un palazzo nella contrada dei Calderari; palazzo che già aveva appartenuto ad Alberto Fiesco e dove di quel tempo appunto abitava l'Abbate del Popolo.

(1) *Liber Jurium* T. II, c. 270, 1291, 26 ag.

Il della Turca cedeva inoltre al Comune stesso un vacuo o spazio di suolo posto accanto al Palazzo predetto (1).

Ma è a credere che il Palazzo eretto non fosse sufficiente agli ufficî del Comune, sebbene esso avesse avuto ampliazioni mercè altri acquisti, notevole tra i quali quello effettuato da un Damiano D'Oria nel 1373.

Troviamo infatti che addì 3 marzo 1384 Leonardo Montaldo, doge, a nome della Rep. comprava per L. 3500 da Ignazio e da Raffaele di Accellino D'Oria e dalla loro madre, un palazzo con case, torre e vacuo. Il qual palazzo, detto di Serravalle dal luogo in cui sorgeva, stava appunto nella contrada del già citato Palazzo del Comune, e ove dimorava allora l'Abbate del Popolo. Erano confini al nuovo acquisto la via pubblica da tre lati, e dal quarto lato, ad occidente, la canonica e le case del chiostro dei canonici di s. Lorenzo. Palazzo, case ed aree sulle quali per decreto del 1583, 7 gennaio, si decretava la costruzione del Palazzo criminale, compiuta poi nel 1592 (2).

Frattanto il Palazzo aveva avute altre ampliazioni correndo l'anno 1386, e due anni dopo Antoniotto Adorno vi faceva aprire un grandioso salone.

Nel 1492 fu ampliata la piazza e costruite stanze in gran numero ai due lati della stessa, ed altre molte in volta capaci di numerosi uomini e cavalli.

(1) *Lib. Jurium.*

(2) Arch. gov., Pand. *Actorum, 1528-1614.*

Il cosidetto Palazzetto nel quale sono in oggi gli Archivî di Stato e di s. Giorgio.

Il che, come scrisse il Giustiniani, « fu gran comodità de' cittadini, conciossiachè prima gli uomini d'arme da cavallo e pedoni, avessero il loro alloggiamento in le case dei cittadini con gran discomodità e gran danno delle cose loro ».

Sette anni dopo, 16 luglio 1439, si pagavano a maestro Tebaldo, pittore, lire dieci e soldi due *pro arma facta in palacio*, mentre già Donato *de Papia* ne aveva dipinta una *iuxta carrubeum Scurerie* (1).

Nuovi lavori vi si effettuavano nel 1442, e forse le due logge di che è menzione in atti del 1447, 16 giugno. Malgrado ciò il numero delle stanze non bastava, siccome ne avverte la domanda sporta addì 12 settembre 1472 dal Vicario ducale di quel tempo.

Con essa esponeva infatti qualmente la parte del Palazzo che gli era stata assegnata per residenza non era bastante ad alloggiar esso e la sua famiglia, e chiedeva perciò che gli si provvedesse in modo più opportuno (2).

Altri lavori vi si operarono per cura di Stefano Lercaro e di Pellegro de Franchi, dei quali essi rendevano i conti sul chiudere del 1513; mentre di ulteriori e di decorazione ne seguivano nel 1525, sendo deputato a ciò Benedetto Viale, e quindi ancora nel 1530. Nel 1548 infine, e nel 1580, 1590, 1600 e 1612 ebbero luogo restauri e nuovi ingrandimenti mediante l'acquisto di case dal lato di s. Domenico (3).

(1) Arch. civ., *Cartulario 1439-40*.
(2) Ivi, *Atti, 1469-76*.
(3) Arch. gov., *Filza Div. Canc.*

Ma sia che tante ampliazioni non avessero avuto opportuna riuscita, o fosse andata lesa la solidità dell'edificio, fatto è che nel 1615 addì 28 agosto si approvava la ricostruzione del Palazzo sovra nuovi disegni; del che ci rende accorti la chiusura fatta dell'antica porta, l'apertura di una nuova in altro punto (1), ed il trasporto di materiali durante il 1635 (2).

Affidatane la cura ad Andrea Ceresola, detto il Vannone, questi lo innalzava nelle forme che ebbe fino alla metà dello scorso secolo, quando ne fu atterrata la cortina che fronteggiava Piazza Nuova; verso la quale nel 1628 era stato aperto il gran portone e di contro allo stesso, 1652, la via che mena a Sarzano, or detta dei Pollaiuoli, per ispianar la quale già nell'aprile del 1637 si era deliberato l'acquisto di alcuni edificî (3).

Altri lavori di cui ignoro l'entità ebbero luogo durante gli anni 1674, 1675 e 1677 (4).

Un grave incendio scoppiato nel 1777 danneggiò le sale ed il prospetto, onde fu necessità di novelli restauri, non interamente compiuti però pel sopravvenire del tumultuoso 1797; in seguito agli avvenimenti del quale anno il popolo furente ed inconscio mandava in frantumi i simulacri di tanti uomini illu-

(1) Arch. civ., *Decreti* cit., *1627-30,* 1629, maggio 26.

(2) Ivi, *Atti, 1635.*

(3) Arch. gov., *Pand. Diversorum, 1655-1660* e *Politicorum,* mazzo N. 4.

(4) Arch. civ., *Pratiche pub. 1670-77.*

stri che adornavano le nicchie del grande salone e insieme a quelle le due statue dei D'Oria che sorgevano sui piedestalli tuttavia esistenti fuori del grande atrio d'ingresso.

Rinnovavansi così ancora una volta gli atti di vandalismo che, e sempre per mano del popolo, aveva sofferto il Palazzo in altri tempi, e specialmente nel 1477 allorchè, come narra il Giustiniani furono asportate perfino le porte e le finestre « secondo la mala usanza antica » (1).

Della struttura interna del Palazzo e delle ampliazioni fatte di mano in mano al medesimo possiamo formarci un'idea dalla citazione che soleva farsi, in calce ai decreti, del luogo ove erano stati sottoscritti. Premessone quindi uno del 1299, 25 giugno, *actum in palacio Comunis Ianue ubi habitat dominus Abbas populi*, che ci dimostra l'edificio già in assetto, noterò quelli del 9 maggio 1301 fatto nella caminata, *in caminata palacii;* dell'1 dicembre 1317, sottoscritto sul terrazzo di Serravalle, *in teracia seravalis;* dell' 8 novembre 1339, nella camera della torre del popolo, *in camera turris populi;* del 7 giugno 1350, nella caminata superiore, *in caminata superiori*; del 27 novembre 1355, nella camera da letto del capitano, *in camera cubiculari domini capitanei*; del 3 luglio 1367, nella cappella o chiesa nuova del Palazzo, *in cappella sive ecclesia nova palacii;* del 7 luglio 1367 sopra il pontile del

(1) *Annali* citati.

Palazzo ducale, *super pontili palacii ducalis;* del 19 settembre 1368, nel Palazzo nuovo nella sala grande superiore, *in palacio novo in sala magna superiori;* del 9 aprile 1379, nell'aula del terrazzo, *in aulla terracij;* del 27 ottobre 1385 nella camera del vice Doge, *in camera viceducis;* del 28 giugno 1385, nella saletta superiore del nuovo terrazzo, *in saleta superiori nove terracie;* del 22 aprile 1387, nella sala piccola della cancelleria vecchia, *in sala parva cancellerie veteris;* del 20 novembre 1392, nella cappella vecchia del Palazzo presso la torre, *in cappella veteri palacii iuxta turrim;* del 17 agosto 1394, nella sala vecchia del Palazzo presso la porta del pontile, *in sala veteri palacii prope hostium pontilis;* del 27 gennaio 1402, nella camera superiore angolare, *in camera superiori angulari;* del 4 aprile 1402, nella camera dei paramenti, *in camera paramenti palacii;* del 9 aprile 1410, nella camera maggiore nuova, *in camera maiori nova;* del 5 gennaio 1417, nella camera media tra la sala superiore vecchia e la torre, *in camera media inter salam superiorem veterem et turrim;* ecc. (1).

Chiuderò col ricordare la sala verde, dove il giorno 11 febbraio del 1490, presenti molti ambasciatori ed uomini illustri, aveva luogo il battesimo del figlio di Agostino Adorno, governatore generale in Genova di Re Luigi XII.

Le vie poi per le quali si aveva ingresso al Palazzo, sia da un lato che dall'altro, erano chiuse da can-

(1) *Chartarum*, T. I e II e *Jurium*, T. I e II.

celli, volgarmente detti *rastelli*, dei quali se ne trovavano anche due in un solo adito.

Così pel 1530 è notizia di una bottega posta *in medio rastelorum platee palacij ducalis* (1).

L'estimo già citato del 4 luglio 1532 toccante alle case di Giannettino Fornari rovinate per lo scoppio della polvere pirica, le dice situate *iuxta rastellos palacij ducalis* (2).

Oltrecchè a sicurezza del Palazzo i cancelli giovavano altresì alla chiusura degli ingressi della Grimaldina, la nota prigione ove nel 1431 venne rinchiuso Giorgio del Carretto, marchese del Finale, che invaso il territorio della Rep. e dato il guasto alla pianura d'Albenga, minacciava quella città medesima (3).

Un ordine del governo del 7 ottobre 1467 che commette ai Padri del Comune di riparare la via pubblica dalla Grimaldina fino all'ingresso della piazza, il *carrubeum iuxta Grimaldinam palatij*, del quale è anche cenno in atto del 16 ottobre 1436, ci addita che detta prigione era in quella parte del Palazzo ove furono poste le lapidi infamatorie che tuttodì leggiamo di Gio. Paolo Balbi e di Raffaele della Torre (4).

Dal lato di s. Ambrogio, dopo che le costruzioni del Palazzo raggiunsero quei pressi, l'entrata allo stesso era pur chiusa da cancelli, e di questi è menzione in atto del 22 giugno 1618 toccante a certi

(1) Arch. civ., *Cartulario* 1530.
(2) Arch. civ., *Atti, 1528-32.*
(3) Giustiniani, *Annali.*
(4) Arch. civ., *Atti, 1432-68,* e *Cart. 1436-42.*

lavori da operare *in viam publicam nuncupata dai rastelli di palazzo prope aedes sacras rev. Patrum Societatis Iesus* (1).

Nella espressione *nuncupata* ossia « denominata » parmi poter riconoscere che ivi più non esistevano i *rastelli*, e che soltanto il nome ne era rimasto alla via. Imperocchè la porta, che dava adito al Palazzo da questo lato, doveva essere murata già da alcuni anni se dobbiamo prestar fede al Roccatagliata che visse appunto di quel tempo. Egli infatti nei suoi *Annali* laddove all'anno 1602 narra della congiura ordita da G. B. Vassallo e da Gio. Giorgio Leverato, accennando all' interrogatorio cui venne sottoposto quest'ultimo, scrive « tra le molte cose che palesò, disse che aveva in cuore d'impadronirsi del palazzo per via d'altre porte fuori che quella della piazza; del che come il Senato ne fu avvertito, di subito le fece murare, ponendo una guardia di tedeschi al ponte che passa al palazzo criminale » (2).

Non dirò qui dei soldati anzidetti che stavano giornalmente a guardia del Palazzo, e che nel 1437 trovo ridotti nel solo numero di quaranta (3). Non dirò del Capitano della Porta del Palazzo, che un atto del 14 giugno 1470 mi addita per quell'anno in Filippo Cavanna; nè del Capitano della Piazza, a disimpegnare il qual ufficio, 1411, vedo un Enrico

(1) Arch. civ., *Decreti dei Padri del Com. 1617-18.*
(2) *Annali* ecc. p. 252.
(3) Cicala, T. II.

dei marchesi del Carretto, collo stipendio di venticinque fiorini al mese; e dopo lui un Segurano Cevolino collo stesso stipendio e « per lanza ossia, suoi cavalli ordinati a ragione de fiorini venti al mese per lanza » (1).

Menzionerò infine un Gaetano, *capitaneus stale palacij*, del quale e della sua carica leggesi in Cartulario del 1429 (2).

Quanto alle Torri del Comune trovo che già nel 1238 Paolo di Sorresina, podestà di Genova, temendo di Federico II, fa munire le Torri di Serravalle, *turres serravalis*. Due almeno adunque ne sorgevano in detto luogo e possiamo riconoscerle in quella di Baalardo di Palo una, e in quella dei D'Oria l'altra. La qual ultima sarebbe la stessa acquistata poi dal Comune nel 1291, assieme alle attigue case (3).

Una terza inoltre sarebbe stata eretta dal Comune stesso sullo esordire del secolo XIV, 1307, e detta la « Torre del popolo », perchè oltre ad essere annessa al Palazzo del governo era pur munita della campana grossa colla quale si chiamavano gli Anziani a consiglio ed il popolo a parlamento (4).

Nel 1384 infine il Comune acquistava, come sappiamo, da Ignazio e Raffaele D'Oria un palazzo con

(1) Arch. civ. *Ib.* e *Atti 1477-80.*

(2) Ivi, *Cartutario, 1429-30.*

(3) Barth. Scribae, *Annales Genuenses* e Giorgio Stella, *Annales,* col. 997.

(4) Giustiniani, *Annali ecc.*

case ed una torre, la quarta quindi che noi dovremmo registrare accanto ai Palazzi del governo (1).

Se pertanto quattro erano in realtà le torri che sorgevano in quei dintorni, è forza concludere che due di esse siano andate demolite o incorporate negli edificî costruiti più tardi, giacchè di due sole possiamo in oggi additare l'esistenza; quella del Palazzetto, l'antico Palazzo criminale, fusa trent' anni or sono negli ampliamenti eseguiti per l'Archivio di Stato, e l'altra detta ducale o del Palazzo, ove sta il campanone pubblico e dove già ne' secoli scorsi si ergeva il vessillo del Comune e da mezzo secolo sventola quello d'Italia (2).

Questa come ben scorgesi a prima vista ebbe una soprastruttura in laterizio aggiuntavi nel 1539, e sotto la direzione di Simon Carlone, allo scopo appunto di riporvi la campana grossa che, rottasi e rifatta, da lunga pezza sta silenziosa per nuove rotture.

Durante le lotte civili del giugno 1378 è noto che il 17 di quel mese si rinserrava in questa Torre Domenico di Campofregoso, il quale armata mano contrastava il seggio dogale ad Antoniotto Adorno.

Ma il popolo parteggiante per quest'ultimo, invaso il Palazzo, accendeva così gagliardi fuochi sotto la Torre che il Campofregoso dovette arrendersi per la gran copia di fumo.

(1) *Jurium*, T. II, c. 913.

(2) Pel 13 febbraio 1443 trovo notizia di un *N. de Ricio fabricator vexilli qui erigitur in magna turri palatij.*

La Domocolta ed i suoi dintorni.

Tra il Brolio e Luculi spaziava la Domocolta circoscritta in alto dalla crina del colle che or diciamo di Piccapietra e limitata al basso dalla regione di Susilia (1).

Lungo quest'ultima ed allo scoperto correva il rivo omonimo, *fossatus Susilie*, che recava al mare le acque delle Fontane Marose; ricche, perenni ed ottime sorgenti che sgorgano allo schiudersi della piccola valle di Bachernia e dalle quali s'intitola la piazza ivi spianata nel secolo XVI (2).

Varcava il rivo o *fossatus* anzidetto un ponte del quale è menzione per atto del 1156 rogato sotto l'arco dello stesso (3).

(1) Nei rogiti medioevali il nome di questa regione trovasi più comunemente scritto così. In alcuni è anche scritto *Suxilia*, e odiernamente le targhe che indicano la piazza ed il vicolo omonimi dicono « Soziglia ».

In dialetto fu ed è detta *Suzeivia* e *Suzeia*.

(2) Già nel medio evo queste sorgenti erano state immesse in tubi e condotte a versarsi nel Barchile ossia fontana pubblica di Piazza Susilia.

Il chiaro Desimoni nella Illustrazione dello Statuto dei Padri del Comune, p. XVIII, scambiava questo piccolo condotto sotterraneo per un braccio dell'Acquedotto pubblico che reca in città le acque dell'alto Bisagno.

Intorno alle Fontane Marose vedere nelle mie *Memorie cronologiche sull' Acquedotto di Genova*, a p. 42 e 43.

(3) Poch, vol. IV.

Ivi presso sorgeva una torre che in quell'anno medesimo spettava ai Piccamiglio (1).

Nel 1190 vi si demoliva una casa di Fulcone di Castello in castigo della commessa uccisione di Lanfranco Pevere (2).

Numerose carte accennano al Mercato di Susilia del cui spazio il Comune ordinava la misurazione il 2 febbraio 1186.

Un decreto del 1403 ordinava che quanti da Capodimonte ossia di Portofino, ad Arenzano recavano polleria a Genova dovessero esclusivamente venderla su questo mercato (3).

Dalla registrazione di dette misure apprendiamo che di quel tempo attorno allo stesso possedevano case Enrico Malocello, Amico Grillo, Ascherio della Porta, Bonvassallo di Medolico, gli Usodimare, i Pevere, i Di Negro, i Bunzirro ed i Canonici della chiesa di N. Sîgnora delle Vigne.

Oltre all'accennata Torre dei Piccàmiglio una pure ve ne aveva il menzionato Amico Grillo.

Del mercato di Susilia è tuttodì ricordo nel Vico del Fieno che in atti del secolo XIII è menzionato col nome di *contrata ubi fenum ponderatur*, giacchè vi si pesava quel prodotto del suolo.

(1) Poch Vol. IV.
(2) Cicala, Op. cit.
(3) Belgrano, *Vita privata,* ecc., p. 156.

Agli antichi macelli di Susilia fanno riscontro quelli, e non pochi, che ancora sorgono nel vico che da essi s'intitola.

Tra coloro che nel secolo XIII vi avevano banco da macellaro citerò Bartolomeo Adorno, Guglielmo di Vivaldo, Oberto della Croce, un Grimaldi ed un Bavalasco (1).

Dalla piazza di Susilia spiccavansi le vie dei Lercari, degli Interiani, degli Imperiali, della Spaeria o Spataria detta eziandio Davagna, e presso questa la piazza degli Italiani ossia Staglieno.

Verso i citati macelli erano alcuni *fornici* od archivolti che prestandosi a luogo opportuno per commettervi cose disoneste, davano luogo a lagnanze dei vicini, tantochè nel 1508 e 1510 alcuni di questi domandavano facoltà di chiuderli e murarli (2).

Sotto l'arco e nella torre precitata aveva ingresso l'ospizio o *taberna* detta del Papa, di cui restò il ricordo nel vicolo del Papa che corre nei pressi delle Vigne e che pel passato faceva capo nel carroggio dei Corrieri e nella Piazza dei Lavagna (3).

Nel secolo XIII non pochi tratti della regione di Susilia erano tuttavia terreni coltivati; un dei quali pertinente alla chiesa di N. S. delle vigne, i cui ministri vi avevano altresì un giardino.

(1) I macelli vi vennero posti nel 1152, perchè in luogo fuori della città. (Caffari, *Annales*).

(2) Arch. civ., *Atti, 1508-511.*

(3) Ne venne interrotto il transito anzidetto per deliberazione del 30 agosto 1579. (Arch. civ., *Atti, 1575-80*).

Altre terre vi possedevano pure i casati degli Spinola e dei D'Oria.

Come luogo di mercato la piazza di Susilia ebbe pur essa il suo Barchile o fontana pubblica, alimentata dalle acque delle Fontane Marose.

Durante il secolo X, nell'ampia regione delle Vigne, così addimandata certamente dalla coltivazione di queste piante « possedeva terreni quell'Ido Visconte benefattore della chiesa anzidetta ».

Nella Domocolta era la chiesa di s. Egidio, dove già nel 1227 avevano preso stanza i Padri Predicatori. Innalzata non senza opposizione su terreno di Nicolò D'Oria, fu consacrata poi, 1247, a s. Domenico. Ampliata quindi nel 1419 e 1431, venne demolita nel secondo decennio del secolo andato per sgombrar l'area alla costruzione del Teatro Carlo Felice e per dar luogo allo spianamento della piazza che detta dapprima di s. Domenico, dal titolo del tempio stesso che ivi sorgeva, or da cinque lustri chiamiamo Piazza De Ferrari.

La chiesa di s. Domenico era la più vasta di Genova, come ne è prova la sua lunghezza che toccava i novanta metri.

Alla sua demolizione si poneva mano il 3 ottobre 1819. Il 19 dello stesso mese si provvedeva alla conservazione delle opere d'arte in essa esistenti, mentre degli affreschi si dava commissione al pittore Passano di eseguirne copia. Il 14 dicembre si dava in appalto lo sterramento del tufo costituente il sottosuolo della chiesa.

Delle sue vaste dimensioni e severa architettura il mio lettore potrà farsi un'idea dal disegno a tergo, riprodotto da un quadro esistente nelle sale del Palazzo Municipale e che rappresenta la demolizione del detto monastero e dalla pianta di Via Giulia.

Non molto discosto e ad oriente della chiesa di san Egidio era la porta civica omonima, di cui già accennai, e la cui ubicazione più non si conosceva ai nostri giorni.

Di questa porta ebbi occasione di visitarne i resti nel febbraio del 1899, durante i lavori per la costruzione del nuovo sifone dell' Acquedotto pubblico, in sostituzione del vecchio demolito, che varcava sotto Via Giulia.

Detti resti stavano dietro al Teatro Carlo Felice e tra esso e l'Accademia di Belle Arti, all' altezza presso a poco del terrazzo del Teatro stesso. Infatti la Porta guardava di fronte alla Torre Freddolente, dalla quale era perciò difesa.

Semplice nelle sue forme, giacchè non era propriamente che una posterla, era costruita in pietre riquadrate e voltata a sesto acuto.

Non fu possibile misurarne l'altezza e neppure la larghezza, mancando uno stipite ed il serraglio dell' arco.

Dalle escavazioni fattevi ai piedi per gli accennati lavori, risultò che la soglia era stata abbassata di un mezzo metro almeno dal livello primitivo, e in tempi forse anteriori alla costruzione della cinta parziale del 1320 e perciò di Porta d'Arco.
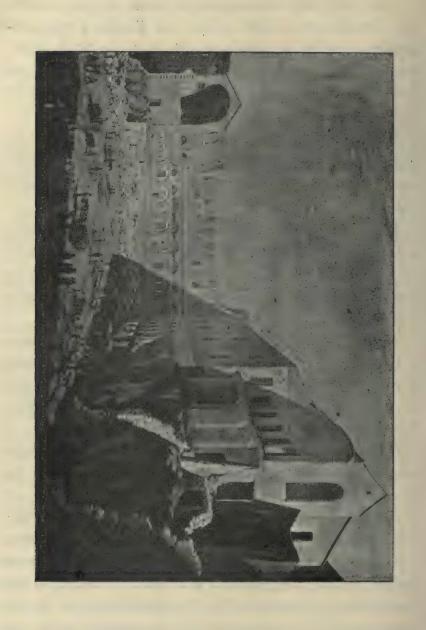
Inferiormente a S. Egidio o nella Valle, onde il nome di Serravalle all'altura circostante, possedevano i D'Oria. Fu ivi che nel 1125 un Martino del loro casato, resosi monaco, innalzava la citata chiesa di s. Matteo; a rendere più vasta la quale, o secondo altri la piazza, l'ingegneria del secolo XIII per non distrurne le pitture operava con mirabile evento, 1278, l'ardita e difficile impresa di trasportarne intera la truina un buon tratto più addietro.

Ivi presso sorgeva poi un abitato che dal tempio stesso toglieva nome di Borghetto di s. Matteo, distinguendolo così da quelli più estesi e più fitti di case, quali appunto il Saccherio, quelli di s. Siro, di Prè, di s. Stefano, di s. Vincenzo e l'altro presso s. Agnese, chiamato Borgo di s. Giorgio del Carmine.

Attorno alla chiesa di s. Matteo sorsero poi parecchî palazzi, innalzativi dagli stessi D' Oria, e non discosti dalla medesima quelli di che il Comune faceva dono al Lamba ed all'Andrea.

Non ultimo poi tra i carrubei che percorrevano questa regione era quello degli Anfossi del quale è ripetuto ricordo in atti del secolo XIII e XIV.

E qui occorre notare che il Comune nel 1149 acquistava gran parte della Domocolta, ove i D'Oria possedevano già largamente, ed anzi nel 1160, 7 agosto, un Ansaldo del loro casato allargava ancora i suoi possedimenti mercè l'acquisto di nuove terre cedutegli da Rolando e Sardo degli Avvocati; estendendo così

i proprî confini sino a toccare le mura della città (1).

Tre anni dopo, 6 settembre 1163, lo stesso Ansaldo comprava ancora da Ottone ed Oberto Gontardo la terra detta l'Isola, posta di fronte alla chiesa di san Matteo ; altra terra con edifizî nella Isoletta, *insulela*, dietro il Bagno che era ivi, ed altro tratto di terra nel citato Borghetto in prossimità del pozzo (2).

Dell' Isola si appella tuttavia un vicolo che dalla piazza di s. Matteo mette verso il Campetto.

Durante il secolo XIII erano però ancora rade le abitazioni entro la detta regione ; del che ci sono testimonianza più documenti sincroni che accennano a terre sulle quali si consente la costruzione per opera di terzi.

Tale per esempio l'atto del 25 novembre 1216 in vigore del quale Giovanni Montanario vende un edificio posto *in ora s. Mathei* su terreno dei figli di Jacopo D'Oria, tale quello dell'11 marzo 1248 con che Guglielmo da Nervi ottiene di innalzare una casa sopra la terra che ivi possedeva la mensa di s. Maria delle Vigne (3).

Quando questa regione togliesse a dirsi Domocolta non è possibile indicare. Puossi bensì arguire che lo derivasse dall'essere stata possesso ecclesiastico. Lo confermerebbe il fatto che la Curia arcivescovile vi possedeva terreno, sul quale già nel 1145 Guglielmo Pevere vi aveva innalzata una casa e ne pagava il terratico alla Curia stessa.

(1) *Jurium,* T. I. c. 140.
(2) *Chartarum,* T. II. c. 879.
(3) Richerio, vol. III. p. 530, e vol. IV. p. 428.

Così in appresso, 1169, e per la medesima ragione i figli di Lanfranco Pevere e di Giovanni Langaschino (1).

Del resto la qualifica di Domocolta veniva attribuita ad un podere con casa patronale e dipendenze di molini, casolari ed altri edificî rustici. Ce ne ammaestra Anastasio Bibliotecario laddove accennando di Papa Adriano I scrive: *fecit atque constituit noviter domus cultas quatuor ubi plures fundos seu casales et massas emere et eidem domuicultœ addere visus est* (2).

Intersecata da parecchie vie o *carrubei*, la Domocolta veniva distinta in alta e bassa, siccome ne informa un atto del 1363 ove è detto *in contrata Domusculte alte in carrubeo Cape* (3).

Tra i vicoli che la tagliavano van ricordati quello dei Zendarieri, *Cendariorum* (4), detto già anche di Maestro Lombardo, quello dei due Forni, e quelli della Campanella, del Bagno, dei Promontorio e delle Figlie, *Filiarum*.

Quest'ultimo doveva il suo nome al dare, che faceva, accesso all'Ospedale o Ridotto, detto poi degl'Incurabili ed or dei Cronici, nel quale non si ospitavano dapprima che sole figlie, ed aveva allora ingresso dai pressi della Porta Aurea (5).

(1) Cicala, T. I. Parte I.

(2) Anastasii Bibliotecarii, *De vitis Romanorum Pontificum*.

(3) Richerio, *Fol. A*.

(4) In dialetto antico *Zendarè*.

(5) Richerio, *Fol. A*. l. c. Mutato erroneamente e nel passato secolo il nome di questo vicolo in quello di «Belle Figlie», fu da pochi mesi e per desiderio dei vicini cambiato il suo nome, ponendogli quello di «Domocolta» in memoria della regione che esso percorreva.

Il *carrubens filiarum* e quello altresì dei Zendarieri erano entrambi nella Domocolta alta, ossia nella contrada dei Piccapietra. In atto del 17 dicembre 1414 è cenno di una casa posta *in contrata de Picapetris in carrubeo magistri lombardi sive Cendariorum* (1).

Or essendo noto che col nome di Piccapietra chiamavansi in antico i maestri scalpellini e gli scultori, nativi per lo più di Lombardia, parebbe quindi doversi ascrivere alla loro dimora in questa regione il nome dato alla stessa. Non oso però dirlo affermativamente giacchè il *magister lombardus* poteva essere un *magister scholarum*, e perchè il nome di Piccapietra, sebben tolto certamente dall'esercizio di un tal mestiere od arte, fu eziandio cognome di casato.

Senonchè, ammettendo che un tal nome sia dovuto a siffatti artefici, va notato che non tanto le officine, quanto invece la dimora avrebbero avuto qui. Essi infatti tenevano le loro botteghe presso la Ripa del mare, e in prossimità dei Ponti del Porto, dove appunto avveniva lo sbarco non solo dei marmi che di lontano recavano le navi, ma eziandio delle pietre comuni, le quali cavavansi allora al capo di Faro, ed a quelli di Carignano e di Albaro.

Numerosi proclami, dei Padri del Comune, e specialmente del secolo XVI ordinavano ai piccapietra *sub ripa* di tenere innanzi alle loro officine una tela della altezza di palmi tre onde non offendere i passanti colle scheggie che saltavano durante il lavoro, e per-

(1) Richerio, l. cit.

chè queste cadendo in mare non recassero nocumento alla profondità del porto.

Quanto al carrobio dei Promontorio sappiamo che esso metteva alla piazza D'Oria, o meglio a s. Matteo. Un atto del 15 maggio 1574 parla del « Carroggio presso D'Oria nominato dello feno », ed un altro atto del 21 ottobre 1637 reca la domanda che fa Paola D'Oria di poter porre « un pogiolo ad una stantia nella sua casa posta in piazza Doria nel carroggio di Promontorio » (1).

Presso al carroggio anzidetto ed in prossimità di quello detto del Mangano erano le logge dei Promontorio, delle quali è notizia già pel 1337 (2).

Altra loggia, e questa degli Interiani, sorgeva presso la chiesa di s. Domenico (3).

Della Loggia dei Piccapietra esistente presso il Piano omonimo, e sopra la quale nel 1431 aveva propria abitazione Antonio del Pozzo, reca notizia un atto del 27 aprile detto anno (4).

Un' altra loggia comune a quel vicinato vi si erigeva nel 1472 per domanda fattane il 23 gennaio da Corrado de Campi, e questa in prossimità della casa del richiedente (5).

Nè eran esse le sole nella Domocolta, poichè altre due e di pertinenza dei D'Oria esistevano nelle circostanze di s. Matteo.

(1) Arch. civ., *Atti, 1574* e *1637*.
(2) Poch, Vol. V.
(3) Arch. civ., *Atti, 1581-82*.
(4) Arch. gov., Pand. *Antiquorum Foliatiorum A, 219*.
(5) Arch. civ., *Atti*.

Non discosto dalla prima trovo che nel 1432 aveva un verziere ed abitazioni Cristoforo da Passano, il quale od altri che fosse del suo casato innalzava appunto in questa regione quel palazzo ricco di bassorilievi che vedemmo demolire nel 1873 per aprire il varco a via Roma (1). Il qual palazzo era forse stato eretto su quel terreno di cui nel gennaio del 1139 il Comune aveva fatto dono ai figli di Rolando e di Guidone, in rimunerazione dei servizî da essi tutti resi al Comune stesso; terreno che misurava venti piedi per lato e confinava da una parte con la terra di Guglielmo Pevere (2).

Della contrata *Porte fici* o *Portici fici* e di quella detta *Teste auri*, abbiamo ricordo nei vicoli che tuttavia si addimandano di Portafico e di Testadoro, tra via Carlo Felice e via s. Sebastiano. Nella *contrata* del Fico era inoltre un pozzo; onde anche il nome di *Putei de ficu* data al luogo ove era il detto pozzo; luogo che segnava l'estremo limite della Domocolta verso Luculi. Anzi mentre in parecchî documenti quest'ultimo luogo di Pozzo Fico è detto *prope Luculum*, in altri invece è posto affermativamente nella regione stessa di Luculi.

Nel secolo duodecimo possedevano nei pressi di Pozzo Fico, Giordano di Belesenda, Aicardo di Moneglia, Benenca di Bontomaso, Guglielmo Bocca d'asino, Alberto Giudice e Martino Arata. Nel 1198,

(1) Richerio, *Fol.* B.
(2) *Jurium*, T. I.

3 marzo, Villano di Pozzo Fico, prende in locazione dall'arcivescovo Bonifacio una terra posta a Molasana nel luogo detto il Taneto (1).

Un atto del 21 ottobre 1335 è rogato *in contrata Fici de Luculo.* Ciò per distinguere il luogo da più altri che avevano la stessa denominazione e che la dovevano ad alberi di fico esistenti lungo il loro percorso (2).

Nella contrada di Porticofico era il carroggio della Campanella di cui accennai più sopra; quindi la regione detta Albera o Albere, dove nel 1248 Iacopo Musso possedeva una terra che già aveva appartenuto a Percivalle D'Oria e che confinava coi beni di Guglielmo Spinola. Quest'ultimo vi possedeva ben dodici case, vendute poi a Nicola di Camilla, il quale tre anni dopo, 12 marzo 1251, le cedeva a Marino di Brasile (3).

D'onde scorgiamo che questa regione, i cui esatti confini sono ora ignoti, era abbastanza estesa, e che appunto di quel tempo, o meglio dopo che essa era stata rinchiusa dalle mura del 1155, si andò popolando. Del che in prova un atto del 4 dicembre 1253 recante la cessione di una *terra vacua in Domoculta, loco ubi dicitur Albera ad edificandum* (4).

In appresso per le avvenute costruzioni il nome di Albera si ristrinse alla sola via. Un atto del 19 no-

(1) *Atti Soc. Lig. di S. P.* Vol. XVIII, p. 223.
(2) Richerio, *Fol. A.*
(3) Ivi, » I.
(4) Ivi, *Ib.*

vembre 1404 ricorda una casa di Pietrina del Piano di Voltri e la dice posta *in contrata Porticificus in carrubeo vocato de la Arbora* (1). Denominazione come ben si comprende dovuta ad alberi di pioppo, *populus alba*, che in dialetto son detti *arboa*, ed *arboe* al plurale.

Noterò di volo che il casato dei Camilla possedeva in questi dintorni ancora sul cadere del secolo XVI, e che il nome di Albere, nei secoli andati, fu proprio altresì a quella plaga che spaziava tra la chiesa di s. Spirito *de Bisamne* ed il Borgo degli Incrociati.

Parecchie carte dei secoli XVI e XVII che accennano al *Puteus fici*, ce lo additano nel *carrubeus Papie vel de Pavia*, e sotto la casa dei Giordano.

In atto del 1605, 11 luglio, è menzione di una lapide murata al di sopra dello stesso che lo dichiarava pubblico (2).

Col nome di Pavia si indicò sovente la strada or detta di s. Sebastiano, e ciò perchè le monache dimoranti nel vicino monastero intitolato a questo Santo erano dette di Pavia per essere qui venute dalla loro casa matrice di s. Giorgio *in Brolo* di quella città.

Della chiesa di s. Sebastiano, che come dissi, fu demolita per l'apertura di via Roma, ommetterò la descrizione, avvertendo soltanto che dei preziosi affreschi che l' adornavano, ne furono conservati al-

(1) Richerio, *Fol.* B.
(2) Arch. civ., *Atti, 1605.*

cuni, or riposti nel Palazzo municipale di s. Fruttuoso.

Dall'unita pianta, che è copia di quella delineata nel 1656 per ordine del Magistrato dei Padri del Comune, il Lettore scorgerà quanto sia mutata da quel tempo la regione che andiamo descrivendo.

Di un molino per macinare il sale e che sorgeva presso il pur demolito monastero di s. Sebastiano è menzione in atti dello esordire del secolo XVII. Esso fu bruciato e distrutto nel 1635 d'ordine del Magistrato del sale e « per contravvenzione », siccome diceva una lapide ivi murata in appresso (1).

Un altro molino, e questo per macinare il grano, era dentro gli edificî dell'Ospedale degli incurabili. Nel 1654 i Protettori di detto Ospedale richiedevano i Padri del Comune perchè fosse loro concesso valersi dell'acqua del pubblico condotto per muoverne le ruote (2).

Pare infatti che ottenessero tale facoltà poichè un atto del 1715 reca notizia di settanta bronzini ad uso di detto molino, e nel 1722, 15 gennaio, trovo che per accrescerne la forza motrice ottengono la derivazione di nuovi bronzini (3).

Dell'Ospedale anzidetto tacerò la storia, notando soltanto che esso ebbe speciali ingrandimenti durante il 1505 mercè costruzioni fatte nel contiguo viridario. A continuar queste i Protettori chiedevano ed otte-

(1) Piaggio, *Iscrizioni* ecc. Vol. V.
(2) Arch. civ., *Atti, 1651.*
(3) Ivi, *Pratiche pub., 1715-20 e 1721-24.*

nevano, 1515, dicembre, di poter abbattere un tratto delle antiche mura, estendendosi su nuove aree.

Nei secoli successivi, XVII e XVIII, si provvide ad altre infermerie mercè di passaggi coperti e voltati onde ricongiungere i vasti edificî che sorgono a settentrione della discesa detta dei Cannoni.

Nell'autunno del 1622 si alzava il suolo del giardino delle donne versandovi gran copia della terra che si escavava in via Balbi per la fondazione del palazzo dei Gesuiti; lo stesso che è in oggi sede degli studî universitarî (1).

Numerosi atti parlano del Piano di Piccapietra ove nel 1323 possedeva una casa Guglielmo di Zoagli, notaro, la quale addì 6 aprile locava al magnifico Fiesco conte di Lavagna (2).

Nella via omonima ebbe pur casa Stefano Spinola, ove nell'anno 1522 ospitava Papa Adriano VI.

Nel febbraio del 1415, per le lotte intestine che di quel tempo agitavano la città ben cinque palazzi di questa regione vennero incendiati dai fazionarî (3).

Di un *palatium magnum diruptum* presso le Fucine trovo peculiare ricordo in atto del 1475; forse uno dei sovra citati, se non quello di Galeotto Spinola, della cui distruzione, avvenuta per tumulto di popolo nel 1320, narra lo storico Giorgio Stella.

(1) Arch. civ., *Decreti ecc., 1620-22.*
(2) Richerio *Fol. A.*
(3) Giustiniani, *Annali* ecc.

Sul Piano di Piccapietra, in contiguità della Porta, aveva compro casa con giardino, ove poneva dimora ed officina, Paolo da Novi, tintore; il Doge popolare del 1507 che pagò colla vita l'essere assurto a tanta dignità.

L'atto d'acquisto con che venne in possesso della detta casa reca la data del 27 settembre 1476 e segna per confini la via pubblica, le Torri della Porta e le mura antiche della città.

Dopo la di lui condanna capitale fu, come si sa, demolita la casa, la tintoria e deserto il giardino; del che abbiamo pur fede in un rogito dicente: *quodam vacuum in contrata Porte Aurie in quo erat quedam domus cum tintoria et vacuo in quo solitus erat habitare quondam Paulus de Novis* (1).

Trovo però che il di lui figlio Antonio vi possiede casa e tintoria ancora nel 1542. Di ciò mi avverte un atto del 3 febbraio detto anno, col quale egli richiedeva una derivazione di acqua del pubblico acquedotto per valersene ad uso di detta casa e tintoria; derivazione che gli trovo concessa e di cui godeva ancora nel 1550 (2).

Questo possesso il Paolo lo aveva acquistato il 6 giugno 1502 da certi Spinola, e consisteva, all'atto d'aquisto, di una casa rovinata con annesso giardino, sui ruderi della quale si proponeva di alzare una casetta (3). Dopo la di lui morte il figlio Antonio vi

(1) Staglieno *Borgo di s. Stefano.*
(2) Arch. civ., *Atti, 1541-44* e *1551-53.*
(3) Ivi, *Ib., 1500-503.*

si era allogato più comodamente, siccome ne avverte il menzionato ricorso del 1542, dal quale risulta altresì che la casa era posta nella contrada di Porta Aurea, andando verso la piazza di Piccapietra e abbastanza vicina, *satis propinqua*, all'acquedotto pubblico.

Del resto oltre i beni anzidetti, ed altri che possedeva altrove, il Paolo da Novi aveva pure qui presso e nella strada dei disciplinanti di s. Caterina una casa che dopo la di lui morte fu dalla vedova moglie venduta nel dicembre del 1509 a Giacomo di Biandrate. Nella stessa via infine, e per contro alla porta dei citati disciplinanti, il Paolo aveva pure acquistato un giardino od orto con entro una vecchia casetta incompiuta che nel 1512 era in proprietà di certo Nicola Ceparino, tintore, il quale addì 11 febbraio del 1512 domandava facoltà di poterne compiere l'alzamento (1).

Del vico dei Tintori è speciale menzione in atto del 14 luglio 1396 toccante ad una casa che ivi possedevano i D'Oria e la cui positura è indicata *in contrata illorum de Auria in carrubio Tintorum* (2).

(1) Arch. civ., *Atti, 1512-17*.
(2) Richerio, Op. cit.

La Porta Aurea.

La Porta Aurea, detta anche di Piccapietra, non ebbe punto le forme monumentali di quella di s. Andrea nè di quella dei Vacca, di entrambe le quali è nondimeno coetanea e consorella.

Come è facile osservare essa soffrì maggiori iatture delle due testè menzionate. Infatti non più la fiancheggiano le sue torri, che ne difendevano l'ingresso, e che secondo una deliberazione del 23 aprile 1723 sarebbero ancora esistite di quell'anno (1).

Soltanto l'arco d'ingresso è tuttavia e bastantemente in buone condizioni. Esso è foggiato a sesto acuto e formato mercè di conci, dei quali altri in pietra nostrana ed altri in marmo bianco, collocati alternatamente. Nessuna traccia si ha più dei merli che dovevano coronarla e che è a credere andassero demoliti per l'abbassamento dell'acquedotto, operato nel 1611, e per altri lavori di riforma e di restauro effettuati allo stesso durante il 1617; lavori che ebbero luogo lungo il tratto da s. Caterina a Morsento (2).

Ricorderò di passaggio come addì 5 dicembre del 1611 il governo ordinasse ad Antonio da Passano di

(1) Arch. civ., *Pratiche pub., 1721-24.*
È noto che nel 1335 durante le lotte tra guelfi e ghibellini, vi si afforzavano i primi.

(2) Arch. civ., *Atti, 1611* e *Pratiche pub., 1616-27.*

togliere certa lapide murata presso l'arco stesso, e nella quale era scolpito il di lui nome e lo stemma (1). Lapide che forse vi aveva fatta apporre durante certi lavori da lui intrapresi già antecedentemente e dai quali con decreto del 29 gennaio 1609 gli si era imposto di desistere (2).

Nel manufatto poi in pietra riquadrata e accuratamente lavorata che, così al di dentro come al di fuori della Porta, riveste il pilastro a sinistra uscendo, e dove sono scolpiti parecchî rosoni, noi dobbiamo riconoscere un castello d'acqua.

Somigliante a quello che incontreremo presso la Porta di s. Andrea, il quale reca la data del 1292, io ascriverei la costruzione di questo ad un tempo alquanto posteriore, ossia a dopo il 1320; quando cioè innalzata che fu la cinta parziale di mura dal Capo di Carignano alla Torre di Luculi, la Porta Aurea perdè la sua importanza militare.

Come quello di Porta s. Andrea anche questo era nutrito dall'acquedotto pubblico che vi correva e tuttodì vi corre superiormente.

Al centro dei rosoni anzinotati scorgesi il foro, ora turato con piombo, nel quale veniva infisso ed impiombato il cannone ossia tubo da ove sgorgava l'acqua che si versava in sottoposte vasche.

Ebbe importanti risarcimenti nel 1471 per opera di maestro Antonio da Ceva (3).

(1) Arch. civ., *Decreti* ecc., *1610-11.*
(2) Ivi, *Ib.*, *1608-609.*
(3) Ivi, *Cartulario*, *1471-72.*

Nel 1674 e per deliberazione del 5 marzo, Agostino Lomellino, deputato ai lavori, riceveva facoltà di amuoverne il truogolo o vasca, e di lasciare i soli cannoni, perchè servisse unicamente a cavarne acqua, *ad auriendam aquam tantum* (1). I quali cannoni furono poi tolti, giacchè se in quel punto e all'ingresso della Porta tornava d'incomodo il truogolo, essi pure non ne recavano di meno.

Al di là della Porta Aurea, quanto spaziava verso l'Acquasola o Murteto, e la plaga detta degli Archi, ancora nel secolo XIII, era un avvicendarsi di orti, ville e prati. Ce ne porgono la descrizione non pochi rogiti e tra essi peculiarmente un atto del 24 febbraio 1250 mercè il quale Midonia, vedova di Giovanni Rosso della Volta, locava a Nicolosio Calvo una terra con casa, posta a Murteto, luogo detto il Prato. Confini alla detta terra erano le mura della città a tergo; altra terra ed orto della stessa Midonia al di sotto; la terra dei Belmusti ed altra di pertinenza del monastero di s. Colombano da un lato, e, infine, le terre di s. Damiano e di s. Stefano dall'altra parte.

(1) Arch. civ., *Decreti* cit., *1671-74*.

Cannoni ossia tubi dai quali si versava l'acqua nelle fontane pubbliche e da non confondere coi *bronzini* ossia rubinetti, non avendo i primi la chiave per chiuderli, come hanno invece questi ultimi.

Dei *cannoni* in città ve ne erano in parecchi punti; onde il vicolo dei Cannoni della Maddalena, di Prè, del Molo, della Marina, di Sarzano, di Ravecca, di s. Marcellino ecc.

La locazione era durevole per sei anni, sotto condizione però che ove entro detto tempo il Comune di Genova facesse chiudere la porta della cinta murale civica per la quale si accedeva alla detta terra, la Midonia dovesse concederne l'ingresso dalla parte inferiore, ossia dall'altra sua villa (1).

La terra anzidetta spaziava pertanto nei pressi dell'Acquasola, in quella plaga cioè che nel medio evo era chiamata contemporaneamente or col nome di Murteto ed or con quello di Luculi.

Ce ne affida un atto del 1272, 8 maggio, rogato *extra murum civitatis Janue loco ubi dicitur Locori* (2). La regione stessa dell' Acquasola andava infatti distinta in *Aquasola de Murteto* e *Aquasola de Luculo.*

Della Porta cui accenna il documento non essendo menzionato il nome, resta incerto se fosse la Porta Aurea o quella invece che pur faceva parte delle mura del Barbarossa e che sorgeva prossima a quel punto ove nel 1228 venne costruita la chiesa ed il monastero di s. Caterina martire. Porta che in qualche documento trovasi anche citata col nome *de Murteto* (3).

Siffatta incertezza trova la ragione nel fatto che le

(1) Richerio, Vol. *IV.*

(2) Ivi, Vol. II.

(3) Da una relazione dell' architetto civico Claudio Storace, scritta in febbraio 1750, intorno alla necessità di fortificare un pilastro dell'arco-canale che varcava la salita di s. Caterina, si apprende che l'antica porta murale della cinta del 1155 stava appunto ivi. In essa relazione si legge infatti che nel citato pilastro si vedevano ancora i cardini e le tracce dell' imposta. (Arch. civ., *Pratiche pubb., 1746-50.*)

denominazioni di Murteto e di Luculi si estendevano entrambe fino alle circostanze della Porta Aurea. Infatti il colle di Murteto, così chiamato dalle folte piante di mirto che vi crescevano, non aveva confini ben determinati ma si fondeva colla plaga detta di Luculi; denominazione questa che derivante e diminutivo del latino *Lucus* c'impara che ivi verdeggiavano dei boschetti.

Nella convenzione sottoscritta il 10 luglio 1462 da certo Battista Sanguineto con che prometteva ai Padri del Comune di riparare l'acquedotto pel tratto compreso dalla Torre di Luculi infino alla presa dell'acquedotto maggiore, *a turri Luchuli usque ad capturam aqueductus grossi*, la quale presa era entro le possessioni di Giacomo Assereto, va scritto: *quod si contingerit in aliqua parte nemoris aut opus esset fortificari* ecc.

Dalla espressione « in qualche parte del bosco » si vede che tra la Torre di Luculi, or Villetta Di Negro, ed il punto ove tuttavia si diparte il braccio d'acquedotto che discende alla Villetta stessa, spaziava tutto un bosco (1).

Di questi boschi che ombreggiavano in antico la detta plaga era altresì un residuo il Bosco detto del diavolo che ancora sul declinare del secolo XVIII esisteva lad-

(1) Arch. civ., *Atti, 1452-68*.

La *presa* ossia derivazione esiste tuttavia dietro al già monastero dei Padri Cappuccini e inferiormente al Corso Solferino. Ivi è la saracinesca che serve a deviare le acque, immettendole, ove occorra, in uno solo dei due bracci, e cioè, nell' orientale che va alla Villetta di Negro, e nell'occidentale che s'avvia a Castelletto.

Presa, vale anche per pescaia.

dove corre in oggi la via S. Giuseppe; via che pel passato ebbe nome di Crosa del diavolo e lo conservò ancora per buon tratto del secolo caduto.

Il Bosco anzidetto tolse nome dal diavolo per certi fantasimi e figure umane alte e coperte di panni bianchi che vi si vedevano apparire nelle ore notturne alla luce dì vaghe fiammate. D'onde la credenza nel popolino che fossevi il diavolo, e d'onde perciò il timore nei più di percorrere quella via allora stretta ed incassata.

Ma il diavolo che vi risiedeva non attentava già alla salvezza eterna delle anime, bensì invece alla libertà del popolo. In quel bosco infatti avevano luogo notturne congreghe di magistrati della Repubblica per fini intesi a dominarla a loro talento ; e per non essere visti o scoperti ricorrevano agli anzidetti mezzi affinchè la gente presa da terrore non frequentasse quella via.

La Crosa del diavolo fu slargata nel 1774, e nel mentre stesso veniva tagliato il bosco, lo spazio del quale restò ad uso giardino fino al tempo della formazione di via Roma.

Bernardo Poch, il paziente raccoglitore delle *Miscellanea* da noi più volte citate, e che visse nel secolo XVIII, nota nelle stesse come a suoi tempi il Bosco fosse tuttavia ombreggiato da alberi annosissimi.

Uscendo dalla Porta Aurea al lato sinistro e ove già stavano i fossi scavati al di fuori della cinta murale del secolo XII, fu eretto il Monastero delle convertite, gli edificî del quale, compri dagli amministra-

tori dell'Ospedale degli incurabili il 31 gennaio 1794, giovarono ad ingrandire le infermerie di questo (1).

Sempre al di fuori della Porta Aurea, a destra uscendo, sorge la chiesa di s. Colombano, nella quale l'Alizeri ed altri scrittori di cose patrie intravidero l'antico tempio medioevale eretto al culto del Santo Vescovo irlandese. L'antica invece le cui prime notizie sono del 1282, venne abbattuta intorno al 1518 dai Protettori dell'Ospedale degli incurabili per dar luogo alla costruzione di un'infermeria, di cui si aveva allora estrema necessità (2).

Lo averla demolita senza il permesso del Papa costò ai Protettori la scomunica, che fu però revocata mediante la promessa da essi fatta di erigerne una nuova, *ad instar illius dirupte*, entro un decennio ; termine che nel 1534 ebbe una dilazione di altri sei anni (3).

Da una petizione dei medesimi Protettori, presentata il 23 marzo 1541 allo scopo di poter costruire sulla pubblica via un pontile, affinchè le donne ricoverate avessero facile accesso alla chiesa, si ha che di quell'anno il nuovo edificio sacro era già condotto a perfezione (4).

(1) Il chiaro Desimoni a pag. XVIII dell' Illustrazione dello Statuto dei Padri del Comune scambiò questo monastero con quello delle Ripentite ossia s. Maria Annunciata, il quale sorgeva invece nella regione di Morsento presso quello di s. Andrea.

(2) Contemporaneamente e per decreto del 28 dicembre detto anno i citati Protettori ottenevano dal Governo di poter abbattere allo stesso scopo un tratto delle mura civiche del secolo XII. (Arch. civ., *Atti, 1518-25*).

(3) Arch. civ., *Atti, 1533-36*.

(4) Ivi, *Ib.*, *1540-41*.

La chiesa esistente sarebbe pertanto un ricordo dell'antica, poichè la demolizione della medesima non fu perdonata se non a patto che la erigenda ne avesse uguali le forme e le dimensioni (1).

Ciò non impedisce però che agli occhi degli intelligenti il sacro edificio che ci si para d'innanzi si dimostri non essere di costruzione medioevale.

Si comprende inoltre anche agevolmente che la antica non poteva venire eretta qui fuori, in prossimità e quasi aderente alla Porta Aurea, in tempi anteriori alla erezione della cinta murale del 1320; quando cioè le mura alzate contro il Barbarossa erano tuttavia la sola difesa cittadina.

L'antica chiesa sorgeva invece lungo una via o *crosa* detta appunto di s. Colombano. Un atto del 13 dicembre 1527 reca ancora: *crozia seu strata sancti Columbani per contra muros civitatis* (2). In seguito ebbe nome di Crosa di s. Francesco per essere ivi la sede dei disciplinanti di s. Francesco. Confine alla crosa era specialmente il muro di clausura del monastero di san Domenico, e da una supplica del 1673, presentata dai Padri dimoranti nello stesso, si ha che di quell'anno in essa crosa non erano nè case nè abitanti (3).

(1) Arch. civ., *Atti, 1533-36.*
(2) Ivi, *Decreti dei Padri del Comune, 1515-30.*
(3) Ivi, *Atti, 1673.*

Il Rivo Torbido.

Dal dorso di Piccapietra scendendo verso oriente il colle giungeva a bagnare le sue estreme falde in un rivo che, adimandosi dalle alture di Murteto, raccoglieva le acque perenni delle sorgenti dell'Acquasola ; da ove scorrendo incassato entro un'argilla marnosa dal colore cenerognolo s'intorbidava così che ebbe nome di Rivo Torbido (1).

La domanda fatta nel 1519, 7 maggio, da certi fratelli Francesco e Rainaldo Oraboni di « poter prendere e accomodarsi di parte di quel fossato appresso a le loro caze in la contrata de Pammatone ihamata Terzo Bobio » *Tercij bobij* » ci rivela che il Rivo Torbido correva ivi allora tuttavia allo scoperto (2).

(1) Vedi F. Podestà, *La Porta di s. Stefano* ecc. p. 21.

(2) Forse i medesimi fratelli Oraboni che il 17 ottobre 1481 ottenevano dal Governo il privilegio di cercare e fondere metalli, ossia minerali, nelle vallate del Polcevera e del Bisagno. (Arch. civ., *Atti, 1481-89* e *Cartulario 1519,* 27 maggio).

Uguale privilegio avevano ottenuto nell'anno antecedente, 1480, 19 settembre, per tutto il territorio della Rep., certo Francesco Grasso e Leonardo Lomellino. (Arch. civ., *Atti*, *1477-80*).

Dagli Oraboni appellavasi il vico detto poi e tuttodì chiamato dei Capriata, dallo avervi posto sede costoro che come i primi erano anch'essi tintori e lanieri.

Anche l'Ospedale di Pammatone con supplica del 20 luglio 1542, domandava di poter « prendere parte del fossato adeso a detto hospitale ». (Arch. civ., *Atti, 1541-44).*

La denominazione *tercij Bobij* è dovuta a che in questi dintorni ben tre vicoli si nominavano dai Bobbio, o meglio da un

Da quel punto avviandosi verso la regione di Ponticello, lambiva a destra l'abitato e la falda di Porta Aurea, via Portoria, ed a sinistra quello che dal cenobio di s. Stefano ebbe nome di Borgo di s. Stefano; denominazione estesasi poi a tutti quei dintorni e infino al mare.

Infatti col nome di Borgo di s. Stefano indicossi tutto l'abitato sorto ai lati del Rivo Torbido, dal Piano di Portoria insino alla marina di Sarzano e circoscritto dai lari di Piccapietra, di s. Andrea e della Colla a occidente, e dalle alture di Carignano e dell' Acquasola a levante.

Murata la vetta del colle di Piccapietra nel 1155, siccome già dicemmo, la Porta Aurea diede passaggio alla sottoposta regione. La via che da essa Porta scendeva al Rivo Torbido, e che poi fu detta e tuttavia s'intitola dei Cannoni, si continuava insino alla via Romea, percorrendo il luogo detto Richeme ove ora sorge la chiesa della Nunziata di Portoria, la contrada o via dell'Olivella e quella di Toccaferro nella regione degli Archi (1).

Nella regione di Portoria erano inoltre il vicolo dei Parmigiani che correva prossimo all' additato di Ri-

casato oriundo di Bobbio, che vi possedeva. E perchè i detti vicoli correvano paralelli, il volgo li distingueva coll'aggiunta di *primo*, *secondo* e *terzo*.

(1) Vedi F. Podestà. *La Porta di s. Stefano* ecc.

cheme, e lungo il quale nell'ottobre del 1594 rovinavano non poche case. Il citato dell' Olivella, ov' ebbe stanza Domenico Colombo, detto più tardi dell'Olivella di Porta Aurea per dìstinguerlo da quello nei pressi del Carmine e che scomparve due secoli or sono per gl'ingrandimenti dell'Ospedale di Pammatone. V'erano infine i vicoli dei Santo o Santi, detto eziandio del *battoëzo* (1); dei Marocelli o Malocelli, dei Richerini, dei Pagano, dei Mongiardino, dei Pelissoni, dei Zuccarello, di Ruggiero e di Bergano; vicoli che come ben si comprende dovevano il lor nome a casato od a persona, e la maggior parte dei quali furono poi indicati e tuttavia s'addimandano con altri nomi.

Tra la Porta Aurea e il Vico dritto di Ponticello spaziava la regione di Morsento, tagliata da levante a occidente dalla via Felice, detta poi Vicolo del Vento, il quale ingrandito che fu nel secolo XVII ebbe nome di Via Giulia.

(1) *Battoèzo* ossia pillo; arnese di legno di cui valgonsi le lavandaie per battere i panni già bagnati e insaponati.

Via Felice o Vico del Vento. Via Giulia

Non mi consta che la via Felice esistesse già nel 1155 allorchè il Comune, a premunirsi contro il Barbarossa, deliberava la pronta costruzione della cinta murale che tolse predicato dall'imperatore stesso; ne sò se il dorso del Colle tra s. Andrea e Piccapietra fosse già stato abbassato.

Ma fu certamente dopo la costruzione della cinta parziale del 1320, in conseguenza della quale andò rinchiusa e munita la regione di Carignano ed i Borghi di s. Stefano e di s. Germano, che venne aperto un varco alla via Felice (1). Il che fu eseguito abbattendo le mura del Barbarossa e spianando il terreno, affinchè la detta via, che si spiccava da s. Matteo, proseguisse meno ripida e più diritta verso la nuova Porta dell'Arco o di s. Stefano (2).

E perchè lungo le dette mura correva l'Acquedotto pubblico, che scendendo dall'alto di Luculi s'avviava

(1) La chiesa di s. Germano sorgeva in capo a via s. Giuseppe dove è ora il palazzo Sauli.

(2) A maggior schiarimento va notato che il nostro Colle non correva già diritto da s. Andrea alla regione di Piccapietra, sibbene invece ripiegava ad occidente, laddove spazia in oggi la Piazza de Ferrari.

La Torre Freddolente, della quale vedemmo abbattere ultimamente i resti, e la posterla di s. Egidio che si stavano di contro l'una all'altra, ci porgono idea dello incurvarsi che, seguendo il dorso del Colle, faceva ivi eziandio quel tratto di cortina.

a Sarzano, lo si faceva varcare la detta via sopra un arco-canale, ricostruito poi in miglior forma e perfezione nel 1469. Il quale arco-canale fu gettato a terra nel terzo decennio del secolo scorso.

Della sua demolizione si era però già ragionato in tempi addietro ed in particolar modo nel 1758, allorchè si discusse il disegno di formarvi un sifone con tubi in ferro. Disegno che non ebbe effetto allora, perchè sconsigliato da Claudio Storace, il quale giustamente prevedeva che le acque non sarebbero risalite in sempre uguale copia all'opposto lato inferiore; ciò che infatti si avverava nel secolo scorso, quando ne fu eseguita la costruzione (1).

Durante i menzionati lavori e poi ancora per quelli operativi dopo e per lo eseguito spianamento della Piazza di s. Domenico, or De Ferrari, ebbero luogo notevoli abbassamenti di livello nel punto ove correva il dorso del ridetto colle. E quale e quanto sia stato l'abbassamento ottenuto nei diversi tempi lo dimostravano e i numerosi scalini che mettevano al vico Morsento, e il livello del giardino del monastero di s. Andrea; il che ci spiega la necessità dell'alto muraglione che era stato eretto a sostegno del terreno sovrastante.

Precipuo fra i citati abbassamenti fu quello operato sull' albeggiare del 1616; l' estensione del quale dai pressi del Palazzo ducale toccò le adiacenze del coro di s. Domenico, in conseguenza di che avvenne che i piani terreni di parecchie case esistenti in quella zona

1) F. Podestà, *L'Acquedotto di Genova,* p. 84.

restarono elevati così da formare un piano superiore (1).

Ce ne rendono accorti le domande di Giulio Pallavicini, 18 aprile, e di Novella Benigassi, 10 giugno detto anno, presentate allo scopo di poter togliere le inferriate infisse alle finestre del piano inferiore delle loro case ed apporvi poggioli in marmo.

Nel tempo stesso i richiedenti lodavano però il fatto lavoro che dicevano « essere stato di tanto gusto e decoro alla città, e di giovamento alle case loro ed a quelle dei vicini » (2).

Alle domande anzidette si potrebbe aggiungere quella del notaro G. B. Basadonne, 31 marzo 1617, colla quale domandava di poter « uscir fuori con scalini alla porta della sua casa posta sopra il palazzo ducale nella contrada di Pozzo Curlo, essendo stata la via pubblica abbassata in quel luogo per molti palmi. »

Richieste simili facevano contemporaneamente G. B. Legalupo, Vincenzo Torre, Gio. Antonio Spinola e più altri, tutti dimoranti e possidenti nella regione di Pozzo Curlo verso s. Domenico (3).

Addì 5 ottobre 1621 inoltre, i Padri di s. Domenico esponevano altresì che per l'abbassamento della strada tra la piazza del loro convento e la via di s. Defendente era rimasto chiuso l'accesso ai macelli ed all'oratorio di s. Ambrogio. Domandavano quindi si provvedesse a ridare il transito per quel vicolo il quale, per essere reso inaccessibile e deserto, era addivenuto ri-

(1) Arch. civ., *Atti, 1616.*
(2) Ivi, *Ib.*,
(3) Ivi, *Ib., 1617.*

fugio di ladri. Al che infatti si riparava formando ivi una scala (1).

Nell'anno successivo consimili lamente ripeteva certo Genesio Cichero, la cui casa posta presso i macelli anzidetti era rimasta senza via di accesso (2).

Coll'apertura di via Giulia nuovi abbassamenti di suolo furono operati durante il 1625 nel tratto della stessa presso s. Domenico. D'onde la rovina avvenuta nel 1660 del muraglione di sostegno del giardino e terreno del monastero di s. Andrea, e d'onde eziandio la caduta di più muri eretti lungo la via stessa, quello in precipuo modo del giardino Pinceti (3).

(1) Arch. civ., *Atti*, *1621*.
(2) Ivi, *Ib.* *1629*.
(3) L'impresa di costruire il muraglione, per chiamarlo col nome che ebbe fino alla sua recente demolizione, venne affidata a maestro Agostino Armerigo, il quale ne guarentiva la solidità e manutenzione per tutto il decennio successivo.

La lunghezza era stabilita in palmi 112, l'altezza in 68 e lo spessore in 2 1[2; misure che ridotte in metri corrispondono relativamente, a metri 29,73, 16,84 e 0,62.

Il lavoro era compiuto intorno al giugno 1660, ben presto però diede indizio di cedere.

Nel luglio si deliberavano somme per la sua rifondazione, ma non si era ancora proceduto alla stessa che nel successivo agosto esso rovinava.

Dalle liti insorte, risulta che l'Agostino Armerigo ne attribuiva la caduta al poco spessore che si era ordinato dovesse avere, come anche all'abbassamento fatto del suolo stradale ed a pozzi e fossi che le monache avevano fatto scavare nel soprastante terreno.

Addì 15 luglio dell'anno appresso si obbligava infine di ricostruirlo, al che infatti pose mano bentosto, siccome risulta da domande fatte nel settembre ed ottobre per avere danaro, giacchè essendosene ordinata maggiore larghezza di prima ed anche maggiore lunghezza, eransi convenuti altri patti. (Arch. civ., *Strada Giulia*).

Altri abbassamenti ebbero luogo nel 1758 per cagione dei quali ne risentì danno il pilastro dell'Acquedotto presso la chiesa di s. Lucia (1).

Il disegno della demolizione della chiesa di s. Domenico a pagina 128 ci porge idea degli abbassamenti già operati prima del secolo scorso, e la scalinata, or scomparsa, che da via Giulia metteva al vicolo di Morsento, dimostrava pur essa il taglio fatto per aprire il varco alla ridetta strada.

Della via Felice, poi Vicolo del vento, si deliberava l'ampliazione con decreto del 16 maggio 1642.

Ne assumeva l'opera e ne delineava il tracciato il magnifico Giulio della Torre, in omaggio al quale la via stessa ebbe nome di Giulia.

Essa doveva correre in linea retta dalla piazza di s. Domenico insino a quella di s. Stefano, *undique planam* e larga trenta palmi.

Il contratto portava che l'assuntore potesse ripetere dai possessori degli stabili limitrofi alla nuova via, l'equivalente del benefizio che sarebbe ridondato loro dall'apertura della stessa.

Gli si concedeva pure di fare uno o più lotti con premî in oggetti d'oro e d'argento; polizze beneficiate in beni stabili; esenzione da ogni tassa sulla compra e vendita delle aree latistanti; la franchigia sull'introduzione della calcina, delle pietre e di ogni altro materiale necessario alle costruzioni; più altri benefizî.

(1) Arch. civ., *Pratiche pub., 1756-60.*

A compiere l'impresa gli si assegnavano infine sei anni di tempo.

Tra i capitoli del contratto uno poi ve n'era che ordinava « si procurasse da Roma di poter servirsi dei siti e monasteri soggetti a terratici e delle due cappellette di s. Lucia la vecchia e del Soccorso », interrogando prima i padroni di detti stabili, caso mai si fossero opposti. Oltre ai menzionati, parecchî altri infatti erano gli edificî sacri ed i terreni appartenenti a monasteri che a tale effetto si dovevano demolire o tagliare (1).

Non corse spedito il lavoro, siccome scorgiamo da un ordine del 18 luglio 1650 toccante alla necessaria demolizione di un tratto dell'Acquedotto pubblico non ancora compiuta dal della Torre e che si delibera di effettuare a spese dello stesso. Altra deliberazione del 4 settembre, anno successivo impone al della Torre il perfezionamento della nuova via, che già in entrambi i rescritti vien chiamata col nome dì Giulia (2).

Sospeso infine il lavoro, a proseguirlo provvedeva un decreto del 28 marzo 1656, dicente: *via aperta a platea s. Dominici ad plateam divi Stephani perficiatur iuxta modellum* ecc.

Le difficoltà finanziarie incontrate dal della Torre

(1) S. Lucia la nuova, s. Pietro e Paolo e s. Antonino; il qual ultimo fu distrutto dai Padri di s. Domenico per mutazioni fatte al corso del loro muro di clausura.

La chiesa poi di N. Signora del Rimedio non esisteva ancora. Di essa infatti fu posta la prima pietra il 12 giugno 1651 e vi si cominciò ad uffiziare nell'agosto del 1673.

(2) Arch. civ., *Via Giulia* e *Decreti* ecc., *1651-53.*

non gli permettevano di procedere nell' opera, onde addì 12 aprile successivo lo si avvertiva che scorso un dato termine i Padri del Comune avrebbero essi medesimi condotto innanzi il lavoro.

Ma non molto dopo mancato di vita il della Torre fu forza ai detti Padri di far continuare essi stessi il lavoro, procedendo in ubbidienza ad un decreto del 21 giugno di detto anno, alla costruzione di muraglie ai due lati della strada per sostenere il terreno degli attigui orti e giardini.

Infatti la plaga tagliata dalla nuova via era per buon tratto terreno coltivato. Ivi erano appunto gli orti del monastero di s. Domenico, di quello di s. Andrea e dell' Ospedale degli incurabili, il giardino di Gio. Pinceti e più altri spazî dei quali è menzione in una supplica di Francesco Maria e di Oberto della Torre, nipoti al ridetto Giulio.

L' unita pianta che è una riproduzione di quella di Genova del 1656, rispecchia appunto le condizioni topografiche di quel tempo.

Coll'esordire del mese di settembre i lavori verso s. Domenico erano a tal punto da poter aprire quel primo tratto della nuova via.

Senonchè la caduta di parecchie delle muraglie costruite a sostegno del terreno degli orti e giardini latistanti, le contestazioni nate in conseguenza di ciò, ed il tempo necessario a rifarle, indugiò il beneficio della nuova strada.

Compiuto che fu il tratto verso s. Domenico, si sostò nel proseguimento di essa, fin alla primavera del 1711.

Si deve alle instanze sporte il 20 marzo detto anno dai villeggianti di Albaro intese a far conoscere la necessità di slargare il Vicolo del Vento laddove nel suo terminare era oltremodo angusto se i Padri del Comune vennero nella deliberazione di riprendere il lavoro di ampliamento (1). Lavoro che undici giorni dopo era dichiarato *opus publicum*, ed alla cui direzione si preponeva l'Architetto Gio. Antonio Ricca, deputando all' opera Ignazio Pallavicini e Filippo Spinola.

Si procedeva quindi alle perizie delle case da atterrare e degli spazî da occupare, studiando nel frattempo il modo di avere il danaro mercè tasse da imporre sui beni franchi e sulle ville del Capitaneato di Bisagno. Si pose mano infine alle demolizioni che durarono più anni per interruzioni dovute specialmente a liti insorte coi proprietarî degli stabili occupati o demoliti.

Si giunse così al 1751, nel marzo del qual anno si deliberava di porre all'appalto il compimento della nuova via, a perfezionare la quale si lavorava ancora tra il 1780 e il 1783, nel tratto tra Porta d'Arco ed il quadrivio di Portoria.

Tacendo d'altri lavori di minore importanza eseguiti in appresso, chiuderò notando che addì 7 marzo 1836 si presentava il disegno di una nuova amplia-

(1) In un certo punto di quel tratto misurava appena undici palmi, qualche cosa meno cioè di due metri e tre quarti.

Ce ne porge esatta idea l'annessa Tavola nella quale è delineata la plaga da s. Domenico a Portoria, e la regione di Piccapietra.

zione di Via Giulia; proposta che sebbene approvata dalle autorità non ebbe però esecuzione.

Era riservato ai nostri tempi ed alla iniziativa dell'ingegnere Prof. Cesare Gamba il compito di aprire lungo e attorno il cammino della or scomparsa strada Giulia, l' ampia Via che da pressi del Palazzo dei Dogi si protende in dritta linea fino alla destra sponda dell' antico Feritore.

Formandone i disegni ed assumendone Egli stesso l'opera d' esecuzione, dotava Genova d'una nuova strada proporzionata al cresciuto movimento diuturno fra il centro della città e le annesse regioni orientali.

Morsento

Or tornando a Morsento è d'uopo ricordare che le chiese ed i monasteri di s. Colombano, di s. Lucia, della Purificazione, di s. Defendente e del Soccorso, dalla regione stessa in cui sorgevano, erano detti di Morsento. E se aggiungiamo che oltre il vicolo omonimo scomparso in parte colle demolizioni, aveva pure un tal predicato quello ora appellato della Cavallerizza, è forza ammettere che la regione di Morsento spaziava tra l'antica chiesa di s. Colombano e il Ridotto da un lato; i pressi del Vico dritto di Ponticello dall'altro; il Rivo Torbido al basso e la cima del Colle o Brolio in alto.

Troviamo infatti che mentre la chiesa ed il mona-

stero di s. Colombano sono ugualmente detti *de Aquazola* e *de Mulcento*, vago e incerto è altresì il limitarsi di un tal nome dal lato di Ponticello e del Vico dritto omonimo. Al basso poi la regione era più che dal suo nome da quello del Rivo Torbido appellata, comechè questo ne bagnava i piedi.

Lungo esso poi correva una via che un decreto consolare del novembre 1133 dichiarava dovesse essere ampia non meno di otto piedi e per tutto il corso del Rivo stesso infino al mare (1).

A cominciare dai primi accenni che abbiamo della regione di Morsento e venendo giù fino al 1320, anno in che venne innalzato il giro parziale di muraglie che la rinchiuse dentro, essa è sempre additata come fuori delle mura: *extra murum civitatis.*

Recherò ad esempio un atto del 15 luglio 1190 col quale Vulpia e Baldizzone madre e figlio Boiacherio locano una terra posta *extra Januam in muro cincto* e chiuderò con atto del 1314, 24 settembre, toccante alla vendita di una casa posta *extra muros civitatis loco ubi dicitur murcentus.* La qual casa come spiega l'atto sorgeva *supra solum ecclesie s. Marie de vineis;* la terra certamente di cui Berta e Cesaria, devote femmine, avevano fatto dono alla citata chiesa, correndo l'anno 1110.

Confinava la predetta terra con altra di pertinenza del monastero di s. Stefano, rispetto alla quale ab-

(1) *Jurium*, T. I., c. 44.

biamo più atti che dicono: *terra s. Stephani in burgo ubi dicitur murus cintus* (1).

Dal che apprendiamo altresì che la regione di Morsento faceva parte del Borgo che toglieva nome dal citato e prossimo monastero dedicato al protormartire Stefano.

Sulla detta terra avevano edificato e possedevano casa Bernardo da Uscio, Gio. di Amandola, Tomaso di Anselmo, C. di Biassa, Lanfranco, senz'altro nome, Giovanni Casella e Antonio Canessa; come ne fanno cenno parecchî rogiti del secolo XIII e del XIV.

Dissi già esordendo che il Brolio era in antico un bosco sacro al riposo dei morti. Lo dimostravano infatti le numerose tombe venute casualmente alla luce durante i recenti sterri operati sulla falda orientale dello stesso, e proprio nella regione di Morsento.

A circa una sessantina ammontano le rinvenute; quasi tutte però manomesse e già in tempi remoti.

Non punto allineate al ciglio di una via, ma sparse invece senz' ordine apparente per tutta la plaga, alcune di esse raggiungevano la profondità di oltre cinque metri.

La loro forma era quella detta *a pozzo;* uno scavo cioè ad imbuto, poi una risega; quindi il vano o ripostiglio.

Il terreno, un' argilla marnosa, si prestava opportunissimo al lugubre scopo.

Nel ripostiglio, la vera tomba, era un vaso contenente

(1) Richerio, Vol. III e VIII.

le ceneri, ed altre suppelletili funeree. Il tutto, per lo più, dentro un piatto di bronzo, collocato a sua volta entro recipienti in legno a foggia di secchia o di barile, od in ceste intessute con strisce di castagno. Quindi sulla risega ed a modo di coperchio una lastra di pietra comune greggia; e la parte superiore ad imbuto, riempiuta dell'argilla stessa che se ne era tolta operando lo scavo. Forse una stela avrà indicato la positura di ciascuna tomba, in quel modo stesso che addì nostri una croce sulle fosse dei cimiteri cattolici.

Gli oggetti che si rinvennero in queste tombe erano specialmente vasi di origine greca ed istoriati di soggetti mitologici. Contenevano altresì bellissimi simpoli, unguentarii, strigili e fibule di piombo, di bronzo e di argento. Della preziosa ed artistica suppellettile faceva pur parte una collana d' ambra, un dischetto d' oro, un vasetto di vetro azzurro con smalto giallo, un pettine di corno e paste vitree a forma di bottone.

Al chiaro Professore Giovanni Campora, Regio Ispettore agli scavi e monumenti, porgo qui largo e meritato encomio per aver salvato dalla dispersione o peggio un così ricco tesoro archeologico che svela, secondo Lui, la residenza in Genova di colonie greche già nella metà del secolo IV avanti Cristo. Colonie famigliarizzate anche agli usi locali, siccome dimostrano non poche delle fibule anzinotate, la cui forma appartiene alla gallica che differisce assai dalla greca.

Sepolte a minore profondità si scopersero altresì molte olle e coppe di rozza fabbricazione locale, appartenenti ad un' età non ben definita; e presso l'an-

tico alveo del Rivo Torbido comparvero frammenti di vasi aretini del periodo romano.

Il ritrovamento infine di un vasetto di bucchero in una delle dette tombe, indurrebbe a credere che la stessa sia di origine etrusca (1).

Tra i vicoli che sul tramontare del Medio evo percorrevano la regione di Morsento, va notato quello della Frasca, dei Campanari, di s. Lucia, dei Murta de' quali alcuni scomparsi o citati con altri nomi.

Il *carrubeus*, *frasche o frascate*, del quale è menzione in atti del secolo XIII, dobbiamo riconoscerlo in quello tutto di esistente sotto il nome di vico dei Berrettieri.

Delle officine che in questi dintorni avevano i fabbricanti di berrette è prova il permesso dato addì 27 ottobre 1479 a Gerolamo Bocheria, berrettaro, di poter derivare dal pubblico acquedotto l'acqua necessaria per follare le berrette. Donde si impara pure che per *Berettere* e *Berettare* dobbiamo intendere non donne che lavorassero berretti, bensì invece le officine ossia fabbriche di questi. (2).

(1) Altre tombe si rinvennero altresì fuori Porta d'Arco nei pressi della chiesa della Pace, l'antica s. Martino *de via*, del quale é memoria già pel secolo X, e così chiamato dal sorgere in prossimità della via che metteva alla Braida ed oltre.

Queste tombe però, anzichè sparse a caso, sorgevano invece allineate all'orlo di una strada. Appartenenti ad un sepolcreto dell'epoca barbara, esse erano composte con tegole e contenevano scheletri di guerrieri stativi inumati colla spada di ferro in pugno. V'erano altresì rozzi unguentarii di vetro, qualche piccola scodella ed altri oggetti in bronzo.

(2) Arch. civ., *Atti, 1477-80*.

Già col nome di *Beretere* e *Beretare*, e non Berrettieri, si trova indicato in atti del secolo XVII, e in una nota di spese fatte nel dicembre 1673 per racconciare lo stesso è scritto « strada delle Frascate o sia Beretere » (1).

La voce Frascata significava allora una topia composta di rami o fronde tagliati di castagno, quercia od altre piante, e serviva, come tuttavia si usa nelle osterie di campagna, a riparo dal sole e dalla pioggia.

In una rimostranza che il primo agosto 1663 alcuni di Camogli facevano alla Signoria contro certo Giuseppe Olivari, si legge che questi « ha fatto piantar innanzi la sua casa et strada publica un frascato per ripararsi dai raggi solari » (2).

Che poi la Frascata servisse anche a riparo dalla pioggia ce ne ammaestra la domanda fatta addì 20 maggio 1699 da un certo Agostino Caneva di « poter tenere il frascato da esso fatto presso una sua casetta posta in vicinanza del Ponte di s. Agata in val di Bisagno, allo scopo di riporvi dei legnami. Domanda ripetuta nel 1706, 29 maggio, per altro tratto di palmi 36 per 24 (3).

La *Frascata* differenziava dal pergolato in ciò che essa era formata di rami morti, mentre il pergolato era invece formato con viti.

Questo aveva nome di *amblatorium* e *ambulatorium*,

(1) Arch. civ., *Atti 1673.*
(2) Ivi, *1663-64.*
(3) Ivi, *Ib., 1699* e *1706.*

in genovese *angiôu*, se copriva un sentiere od una redola. Noto inoltre che in un atto del 16 luglio 1219 si accenna ad un *amblatorium sive vinea*, e pel 19 aprile 1600 ho memoria di un *angietum lignaminum*; donde si comprende che siffatta denominazione sebben data al pergolato era in realtà ed in origine propria soltanto del viale che vi correva sotto. Lo addita il latino vocabolo *ambulatorium*, e lo dimostra un atto del 29 ottobre 1173 col quale si concede ad un tal Baldo che in una certa terra posta a Molasana potesse avere *antea in vinea unum amblatorium amplum unius passi per transversum* (1).

Lo comprova inoltre maggiormente un atto del 10 settembre 1479, col quale si consente a certo Giovanni Guirardo, di poter appoggiare ad una sua casa *pontem seu ambulatorium*.

L' *ambulatorium* inoltre equivaleva all' *andame*. Ne porge esempio la domanda fatta il 16 ottobre 1560 da Marco Gentile di poter fare un *andame* tra due case che possedeva presso s. Siro (2).

Senonchè la denominazione di *frasche o frascate* data al detto, è anche probabile che fosse dovuta a qualche cantina o spaccio di vino.

Frascus valeva fiasco, *Frasquera*, da *frasco*, fiasco, dicono gli spagnuoli la cantina. Ogerio, il cancelliere, narrando della invasione che nel 1170 i Conti di La-

(1) Arch. civ., *Atti, 1600 Atti* e *Soc. Lig. di S. P.* Vol. II.
(2) Ivi, *Atti 1559-60.*

vagna fecero nel Castello di Frascara, delinea il disegno di questo, con una torre basata sopra un'anfora.

Nella tavola recante la pianta del Palazzo ducale e dello arcivescovile, unita ai documenti toccanti alle liti insorte nel 1577 fra il Governo e l' Arcivescovo, va indicata una *fraschea* nel primo e diverse *fraschee* nel secondo.

La prima in quel tratto del Palazzo che spazia tra la Torre, la salita dell'Arcivescovato e quella del Fondaco. Inoltre è noto che col nome di *Fiascaie*, si addimanda un vicolo ivi prossimo che sbocca nell'anzidetta salita del Fondaco.

Ora nel secolo XVI, giacchè la pianta predetta specchierebbe le condizioni edilizie di allora, in quei punti dei Palazzi non potevano essere che cantine. Il nome di Fondaco con che si chiama tuttavia la salita che lambe il Palazzo in quella parte indicata nella tavola col nome di *Fraschea*, sarebbe indizio che ivi era una cantina o spaccio di vino, giacchè appunto col nome di *Fondaco* si chiamano gli spacci o vendite di vino.

Quanto al vicolo dei Campanari non ne attribuiremo punto il nome a fonditori da campane, bensì invece al casato omonimo, non pochi membri del quale erano anzi dediti all'arte del laniere e del *draperio* ossia tessitori e venditori di panni. Il che ci spiega anche il motivo del loro domicilio in prossimità del Borgo dei lanaiuoli, o come più comunemente si diceva in antico « de' scarzatori ». I primi, come è noto, avevano officina

specialmente al molo e presso la chiesa di s. Marco, luogo che aveva perciò il nome di *Fondaria*;

Nè va dimenticato che il vicolo di s. Defendente era detto altresì di s. Cristoforo; denominazione questa comune ad altri vicoli della città, e dovuta alla effigie di s. Cristoforo che stava murata o dipinta sulla fronte di qualche casa lungo il corso dei medesimi.
Al basso di Morsento, scorreva all'aperto il Rivo Torbido che con lieve piegare a meandro si avviava verso il luogo detto Ponticello.

Si disse Rivo Torbido soprano pel tratto ascendente da Ponticello all'Acquasola, e Rivo Torbido sottano pel suo corso da Ponticello insino alla sua foce nella marina di Sarzano.

Ponticello.

La via che da Roma per Luni metteva a Genova, via detta *Romea* ancora in atti del secolo XVIII, varcava il Bisagno sopra un ponte lapideo (1), da ove, lambendo le falde di Murteto inferiore (2), s'inoltrava alla regione degli Archi (3). Oltrepassato quindi di poco il monastero di s. Stefano, giungeva al Piano di

(1) Il ponte poi detto di s. Agata.

(2) Colle del Zerbino, or scorrettamente Montesano.

(3) F. Podestà. *La Porta di s. Stefano, la Braida e la regione degli Archi.*

Rivo Torbido, *planum rivi turbidi*, cingendo a sinistra la plaga di Oriolo.

Col nome di Oriolo nel medio evo si indicava infatti l'estrema falda a monte di Carignano ove ora sorge il Seminario dei chierici ed il circostante abitato verso via Fieschi. Il perchè ne' rogiti di quel tempo il luogo d'Oriolo è sempre additato *in Calignano*.

Un atto del 1026 ci dipinge la plaga di Oriolo ancora tutta un terreno rivestito di vigne, di fichi, di ulivi e di altri alberi fruttiferi. Non un edificio in essa, ma soltanto una *cassina;* un abitacolo cioè costruito con paglia (1).

Ma in appresso la plaga si fraziona in mano di più possessori e vi si innalza qualche casa.

Così pel 1120 e 1161 abbiamo cenno di terra e casa con pozzo e vigna posti *in Oriolo*, *loco ubi dicitur puteus*, e confini al tutto : di sopra la strada, da una parte la terra di Lanfranco Alberico, dall'altro lato la via che va a Carignano, e giù al basso il Rivo Torbido (2).

Nel 1239, 16 agosto, Oberto D'Oria vi compra terra e casa per il valsente di 125 lire di Genova (3).

Un decreto del 18 marzo 1594 col quale si ordinava a Battista Pietraragia di dar esito alle acque fluenti dalla sua villa, acciò esse non iscorressero per la via pubblica tendente dalla Porta degli Archi verso Pon-

(1) *Atti Soc. Lig.* ecc., Vol. II, Parte I, p. 131.

(2) Biblioteca Civico-Beriana, *Frammento di Poliptico del mon. di s. Stefano. Ms.*

(3) Richerio, *Fol.* citato.

ticello, ci dimostra il luogo di Oriolo sempre allo stato di coltura (1).

Oggi stesso nei pressi del Seminario sussistono ancora piccoli spazî coltivati a villa ed a giardino.

L'antico Piano di Rivo Torbido, sul quale stendesi appunto la piazza detta di Ponticello ed il circostante abitato, tolse nome, come ben si comprende, dallo scorrervi che faceva il rivo predetto.

Così pure da un piccolo ponte voltato ivi sul rivo stesso la piazza medesima e le sue circostanze tolsero nome di Ponticello.

In questo piano ed ai piedi di Oriolo già sull'esordire del secolo XII sorgeva un Ospedale detto di si Stefano, perchè appartenente a quel monastero.

Nella seconda metà del secolo stesso ne era rettore e ministro Francesco Martino Rosso la cui vedova, a nome Archenda, con testamento del 1298 legava al detto Ospedale (2).

Una pergamena del 1358, 4 giugno, reca la concessione che l'Abate di s. Stefano ne fa in accomenda ad un Fra Giovanni di s. Silvestro (3)

In appresso ne spettò l'investitura alla Sede Pontificia, e in atto del 2 luglio 1464 ne scopriamo amministratore e governatore un Fra Dondo da Uscio, al quale succede nelle stesse mansioni Paolo suo figlio e, morto questi, un Gaspare Pizzorno nel luglio 1472.

L'edificio che sorgeva presso al pozzo di cui è men-

(1) Arch. civ., *Atti, 1594.*
(2) Poch, *ms.* cit.
(3) Richerio, *ms.* cit.

zione più sopra, correndo il 1398, soffrì gravi danni per le devastazioni commessevi e l'incendio appiccatovi dai Guelfi nei loro assalti contro dei Ghibellini che vi si erano afforzati.

Sul declinare del secolo XV si deliberava la soppressione dei parecchi e piccoli ospedali sparsi nella città, assegnandone i redditi ed i possessi al nuovo e più vasto di Pammatone, fondato allora da Bartolomeo Bosco. Nondimeno la chiusura di questo di Ponticello ritardò fino al 31 marzo del 1474, in seguito alle fatte opposizioni del citato Pizzorno, che restandone tuttavia al governo e non volendo arrendersi neanche ai brevi di Papa Sisto IV, fu necessario cacciarnelo per forza (1).

Frattanto per la costruzione della cinta parziale di mura operata nel 1320 e perfezionata nel 1327, mercè la quale andò rinchiuso dentro la stessa anche il Borgo di s. Stefano, la regione di Ponticello divenne fitta di case e di abitatori.

La piazza servì tosto per luogo di mercato pubblico, e specialmente per quello del legname, alla vendita del quale era poi assegnato, 11 maggio 1524, lo spazio di contro alla chiesa di s. Maria dei Servi (2). Indizio questo che la piazza non bastava alla moltitudine di popolo che vi affluiva.

Da ciò il decreto del 4 febbraio 1527 che ordinava la demolizione di parecchie case per renderla più vasta.

(1) Staglieno, *Il Borgo di s. Stefano.*
(2) Arch. civ., *Atti*, *1518-25.*

Il proclama annunziante la presa deliberazione diceva « perchè si pensa che si debian comperare per essi spectati signori Padri de Comune tute quelle caze site nel ponticello del borgo di sancto Stephano vocate l'hospitale a fine di ruinar e destruere quelle e li instruere e fabricare una piacia ampla e spatioza ni non poca bellesa et ornamento de la presente cita et ni non poco comodo e del publico e de tuta la vicinansa di esso hospitale. E il precio di tale accato ricercare et haveire si da le caze cirqonvicine o sia da li patroni e possessori di esse e da altri chi di tale ruina et instructione ne prendessero commodo o utilità juxta la taxa che al tempo suo parirà ali prefati prestanti signori Padri doveire fare » (1).

Nuove demolizioni vennero operate nel 1534, 1535, 1538, 1540, 1541 e 1554, nell' esecuzione delle quali andarono a terra altri edificî ed un portico o loggia di che è ricordo in atti toccanti alle demolizioni stesse.

Una deliberazione del 16 luglio 1642 ci avverte della erezione del Barchile o fontana pubblica che ivi sorge tuttavia ; erezione decretata in seguito ad istanze dei vicini ed a comodo del mercato che vi si teneva (2).

(1) Arch. civ., *Piazza Ponticello, 1561-1718, 1527, 12 febbraio.*
(2) Zi, *Atti, 1642*. Il marmo è opera dello scultore Giovanni Mazzetti e compiuta nel 1643.

Il vico dritto.

La via romea, guadagnata l'opposta sponda del Rivo Torbido, saliva dolcemente dapprima e ripida in ultimo, alla Porta Soprana.

Al 999 risale per me la prima notizia di questa via, e me la porge un atto del 3 settembre detto anno con che Corrado ed Alberico del fu Adalfredo fanno donazione al monastero di s. Stefano di una vigna posta non molto lontano dalla città presso la strada che scende dalla Porta Soprana (1).

Detta già da più secoli Vico dritto di Ponticello, dall'abitato cui metteva uscendo dalla città, questa via ha però un corso tutt'altro che diritto.

Avviandoci per la stessa verso il Colle incontriamo a destra la casa ove Domenico Colombo ebbe dimora e bottega, e dove trascorse parte della sua giovinezza il sommo Cristoforo.

É al chiaro Marchese Marcello Staglieno, il solerte e paziente raccoglitore di memorie patrie, che va ascritto il merito di aver assodato quale fosse realmente la casa che Domenico Colombo possedeva in questa strada.

Non poco infatti si era discusso intorno alla ubicazione della casa stessa, e se ne era anzi additata

(1) Atti Soc. Lig. di Storia Patria, Vol. II, Parte I. p. 50.

erroneamente la positura in Morsento ; murandovi per di più un marmo con iscrizione.

Un pò più in alto ed a manca di Vico dritto s'apre la via or detta di Rivalta che si adima al Borgo dei lanaiuoli e lungo il corso inferiore del Rivo Torbido. Via di funesta memoria per la improvvisa rovina ivi avvenuta nell'aprile del 1566 di parecchie case, sotto le macerie delle quali andavano travolte e perivano non poche persone (1).

Questa via s'intitolava anticamente e per un certo tratto col nome di vico dei Pavia, *carrubeus de Papia*, ed era così appellata dal casato omonimo che vi aveva posto stanza e vi possedeva.

Al vicolo o carrubio dei Rivalta si riferisce eziandio un atto del 25 settembre 1391 recante la locazione di un terreno posto *in carrubeo per quod itur de porta sancti Andree ad sanctam Mariam de Via lata ;* il carrobio cioè pel quale dalla Porta di s. Andrea s andava a s. Maria *in Via lata* (2).

Discesa la via dei Rivalta e varcato il Rivo Torbido s'incontrava infatti, e tuttavia è, la ripida salita che mette al dorso di Carignano. Salita che detta dapprima *montata Calignani*, fu poi appellata di s. Leonardo, dal monastero eretto ivi presso nel 1317 e dedicato a questo Santo.

All'opposto lato della stessa e verso il mare sorgeva pure nel secolo XIV la ricordata chiesa di s. Maria

(1) Arch. civ., *Atti*, *1565-66*.
(2) Richerio, l. c.

in Via lata, della quale Luca Fieschi con suo testamento fatto in Avignone il 31 gennaio 1336 ordinava la erezione nelle forme e dimensioni di quella di san Adriano di Trigoso di che era patrono. E ordinò pure che la nuova chiesa si addimandasse da s. Maria *in Via lata* essendo questo il titolo cardinalizio di cui egli era stato insignito da papa Urbano VIII.

Il nome di *via lata* fu a poco a poco dal popolo mutato in *via lâ*, *violâ* e poi *viovâ*, porgendo così occasione a parecchî scrittori, ignari dell'origine di quel nome, d'affaticare la loro mente intorno alla etimologia di quelle storpiature. Nè mancò chi, anche conscio di ciò, osò affermare che queste denominazioni erano in bocca al volgo in tempi anteriori alla costruzione di detta chiesa, mentre non un documento avvalora una siffatta affermazione. Che anzi tutti gli atti rogati in tempi precedenti al 1336 accennano a questa regione col solo nome di Carignano, *Calignani* (1).

A proposito della chiesa di s. Maria *in via lata* noterò come la mensa della stessa possedesse, 13 giugno 1391, una casa qui fuori la Porta Soprana, ove fac-

(1) Anche la chiesa e monastero di s. Leonardo furono fondati da un Fieschi, il vescovo Leonardo ed essi pure su terreno proprio del fondatore.

Una larga zona del colle di Carignano apparteneva infatti a questo nobilissimo ed antico casato dei Conti di Lavagna.

La via Ginevrina, un tratto della quale venne privato ai nostri tempi del diminutivo dicendola Ginevra, e che correva ininterrotta dai pressi di s. Maria *in via lata* fino a quelli della chiesa di s. Giacomo, deve il suo nome a Ginevrina Fieschi, perchè cingevà i di costei possedimenti.

ciamo ritorno, e nel vico detto dei Boninsegna, *extra portam sancti Andree in carrubeo de Boninsegna* (1).

Pel citato anno ho eziandio notizia del « carrobio del cavallo, » e questo pure era al di fuori della Porta (2).

Il « Vico dritto » era anche detto *contrata porte sancti Andree.* Ciò che amo notare onde avvertire di non incorrere, come altri fecero, nell'errore di credere posti dentro la cinta murale, e perciò anche della Porta stessa, certi edifizî e carrubei dei quali nei vecchî rogiti va menzionata la positura od il corso nella anzidetta contrata.

Son note infatti le vive discussioni che ebbero luogo intorno alla ubicazione della casa di Domenico Colombo, in conseguenza appunto del non sapersi che il Vico dritto di Ponticello era indicato eziandio col nome di *contrata Porte s. Andree.*

Il chiaro Desimoni stesso, citando quanto scrissero gli Accademici circa la casa anzidetta che essi ponevano appunto nella *contrata porte s. Andree,* soggiungeva « ora la contrada di s. Andrea è ben diversa da quella *extra portam.* Qui dunque vi è un bivio (proseguiva Egli) un equivoco. O il notaio sbadatamente scrisse *contrata porte* invece di *extra portam;* oppure non è esatto che i lodati Accademici abbiano letto nel quaderno dei livelli quella tale annotazione » (3).

(1) Richerio, *Ms.* cit.
(2) Ivi.
(3) *Giornale Ligustico, 1874,* p. 331.

Purtroppo invece gli Accademici avevano letto esattamente, perchè così soltanto aveva scritto il notaio. Non s'incontrano forse a centinaia i rogiti nei quali il Vico dritto di Ponticello e le sue adiacenze sono indicati semplicemente colla denominazione di *Contrata Porte s. Andree*?

Limitandomi a citarne appena alcuni esempî, noterò un atto dell' 11 luglio 1474 dove si legge di un vacuo ossia spazio *ad portam s. Andree, loco ubi dicitur la Colla* e un decreto del 29 aprile 1532 che ha: *domus Valdersturla in contrata colle et seu porte sancti Andree.* Ora tutti sappiamo che la Colla è fuori della Porta in quistione (1).

Un altro atto del 26 ottobre 1554 accenna ad una casa posta *in contrata sancti Andree in carrubeo vocato la celsa;* vico che è nei pressi di quello dei Rivalta presso il Rivo Torbido (2). Un altro atto del 26 giugno 1595 reca pure « *contrada di s. Andrea andando verso Ponticello* » (3), esempio che calza perfettamente al nostro proposito. Aggiungerò un atto del 22 settembre 1599 che dice: *in contrata s. Andree in carrubeo nominato della pelera* (4). Vicolo quest'ultimo che tolse un tal nome dal pelare che vi si facevano, in apposito edificio così chiamato, gli animali suini. Il vicolo tuttodì esistente fuori della Porta e che ha nome Pera; scorrezione appunto di Pelera.

(1) Arch. civ., *Atti, 1469-76,* e Ivi, *Decreti* ecc., *1532-35.*
(2) » » » *1554-56.*
(3) » » » *1595.*
(4) » » » *1599.*

Altra carta del 22 maggio 1622 dice: « *Casa di Ottavio Zenogio in strada maestra di s. Andrea, verso Ponticello* » (1). Altro atto del 25 settembre 1658 reca: « *Casa posta in s. Andrea nel carrogio dei Pontelli;* » vicolo che corre nella Colla inferiore (2). Infine, ancora in altro atto del 1686, 31 gennaio, « *casa nella contrada di s. Andrea nel vicolo chiamato di perera* » (3).

E potrei continuare ancora, ma a che prò? Non vi sono forse esempî che il Vico dritto stesso era detto di s. Andrea? E ciò anche due secoli dopo di quando viveva Colombo?

In atto di locazione di spazio fatta il 27 aprile 1603 dai Padri del Comune a certo Pellegro Botto si legge: *locus in angulo via Pelleria in carrubeo recto s. Andree* (4).

In altro atto del 2 aprile 1639 si ha: *carrogio drito di s. Andrea, angolo carrogio degli sciavi* (5), e in altro scritto del 12 luglio 1690 è ancora: *Casa Rezoagli in Vico dritto di s. Andrea* (6).

Del vico della pelera è già nota la positura. L'altro detto degli schiavi che mette al Borgo de' Lanaiuoli esiste tuttavia anch'esso. Quanto alla casa dei Rezoagli la troveremo fuori della Porta Soprana a sinistra uscendo (7).

(1) Arch. civ., *Lavori div., Misurazioni, 1619-29.*
(2) Ivi, *Atti, 1657-58.*
(3) Ivi, *Ib., 1686.*
(4) Ivi, *Decreti,* ecc., *1602-603.*
(5) Ivi, *Atti, 1639.*
(6) Ivi, *Ib., 1690.*
(7) In atto del 16 gennaio 1719 con che domandano di poter aprire una porta nelle mura per passare dal loro giardino nella

Parmi basteranno questi esempî; il secondo dei quali dimostra altresì che il predicato di « s. Andrea » si estendeva a buon tratto del Vico dritto a quella parte superiore cioè dove abitava Domenico Colombo; tratto di via che solevasi anche additare coll' espressione *usque ad Mulcentum;* al punto cioè ove s'apriva la via a Morsento. Da questo punto invece e pel tratto fino al Rivo Torbido, il Vico dritto era indicato coll' *usque ad Ponticellum.*

Al di fuori della Porta a destra uscendo e presso le mura della città erano i Macelli detti pure di s. Andrea, per distinguerli da quelli di Susilia, del Molo e di s. Domenico ecc., che uno scrittore del secolo scorso pose erroneamente al di dentro delle mura stesse, corredando per di più la sua affermazione con una carta topografica che ne dimostrava la positura verso la via di Ravecca.

Oltrecchè le botteghe i beccai avevano ivi anche le loro abitazioni, siccome ne accerta una domanda di Primafiore, moglie di Giuliano di Vadannato, macellaio, (1481, 10 ottobre) colla quale richiedeva di poter ingrandire la sua casa; e un'altra consimile domanda che Basilio da Chiavari, pur esso macellaio, sporgeva il 19 settembre 1498 di poter rizzare una casetta al di sopra del banco che ivi aveva (1).

salita del monastero di s. Andrea, è ripetuto che la loro casa è posta « in carroggio dritto di s. Andrea » (Arch. civ., *Atti, 1719).*

(1) Ach. civ., *Atti, 1481-89* e *Cart. 1498-99.*

Un decreto del 9 settembre 1596 emanato in conseguenza dello abuso invalso nei conduttori dei medesimi di macellare e porre banco sulla detta via, imponeva di non più farlo (1).

Altro decreto poi del 18 dicembre 1630 ordinava lo spianamento e la riattazione della stessa via, soggiungendo che non vi si aprissero più botteghe e banchi da macellaro sotto pena di dieci scudi (2).

Quanto alla Pelera della *contrata s. Andree* il già citato documento del 21 ottobre ce l'addita come la più antica tra le quattro che in allora esistevano in Genova.

Il 22 settembre del 1540 si dettavano ordinamenti intorno ai pelatori, *pilatores suum*, disponendo che a sole due, anzichè quattro com'erano, fossero ridotte le pelere; e nel 1553, 22 ottobre, si assegnavano a tale ufficio le due di Castelletto e questa di s. Andrea, chiusa poi anch'essa per decreto del 14 ottobre 1596 (3).

Il Colle o Colla

Il Colle, o *Colla* come dice il volgo e va scritto nelle carte medioevali non era di que' tempi ancora

(1) Arch. civ. *Atti 1596.*
(2) Ivi, *Decreti 1627-30.*
(3) Ivi, *Reg. dei Padri del Comune*, e *Atti 1551-53*, *Decreti 1596-97.*

fitto di case quale il divenne più tardi e lo vediamo in oggi (1).

Un atto del 1324, 23 febbraio, toccante ai beni di certa Ginevra Mallone, ce ne fa la seguente dipintura. « Terra vacua nella contrada della Colla fuori le mura della città, avente a confini, di sopra le mura predette, di sotto il carrobio di Rivo Torbido, dalla parte verso la Porta di s. Andrea la terra della chiesa di s. Lazzaro, e dall' altra parte verso il mare ossia Campo pisano il terreno del Comune » (2).

Più in prossimità della Porta, sempre di quel tempo, 1329, 26 luglio, vediamo locare allo scopo di edificarvi un tratto di suolo di pertinenza della chiesa di s. Adriano di Trigoso, e ne van citati come confini: il carrobio che mette alla Colla da un lato, il muro della città di sopra, e dagli altri lati, altre terre della stessa chiesa (3).

La regione è dunque tutt'altro che fitta di case come altri vollero che fosse già in quel secolo ed anche in tempi anteriori.

(1) Della consuetudine tra il volgo e specialmente nel contado di tramutare la voce Colle in *Colla* ne abbiamo numerosi esempî. Ce ne offre due lo storico Monte Creto, con la sua Colla e le sue Collettine; due piccole elevazioni queste ultime che si spingono ad oriente dei noti Piani di Creto.

Delle *Codula montis Creti* si ha menzione già pel secolo X nei Registri della Curia Arcivescovile, ove troviamo pure notizia e di quel tempo stesso, della *Colla Clemapa* e *Colla Clemura*, su quel di Taggia, e della *Colla Prace*, nei pressi di Ceriana.

Tre Colle sono al di sopra di Bargagli, pure in Val di Bisagno, e cioè la Colla di Bragalla, la Colla di Méa e la Colla delle Ripe.

(2) Richerio, *Fol. A.*

(3) Ivi, *Ib.*

A mezzo la falda della Colla, che correndo il secolo XIII è pertanto quasi ancora deserta di abitazioni, erano le *Matamore* ossia Fosse da riporre in serbo il grano. Denominazione barbaresca quella e tuttodì in uso sulla costa dell'Africa settentrionale (1).

Un atto riferito dal Poch nelle sue Miscellanee toccante ad una quantità di mine di grano, dice « e mezzo nella *buca salse* che è in Sarzano ». La fossa cioè vicina alla *sersa* o *celsa;* voce dialettuale che significa « albero di moro » e dalla quale si addimanda tuttavia dal popolo un vicolo che sbocca in quello dei Ripalta.

Quanto alla denominazione di *Buca* per fossa da grano dirò che essa è voce prettamente italiana. Ce ne dà esempio Romolo Bertini, gentil poeta fiorentino del secolo XVI, laddove in un sonetto scritto al Granduca dice:

« Rivolge la formica ardito il pie'
solo alla buca dove il grano sta. »

Delle Matamore e delle Fosse o Buche fanno testimonianza due vie di poco discoste tra loro e tuttodì dette l'una di Matamora, e l'altra Vico delle Fosse del Colle.

Un atto dell'11 luglio 1639 ci addita ancora di quell'anno l'esistenza di Fosse adibite a tale uso.

Il nome di Fosse ai magazzini da grano si continuò ancora fin quasi al secolo XVIII e fu attribuito anche a quelli dell'Annona come lo addimostra un documento

(1) Féraud, *Histoire de la Calle* ecc.

del 2 gennaio 1792 nel quale è scritto « Fosse da grano contigue alla piazza dell'Acquaverde » (1).

Del vico della Celsa si hanno ripetuti ricordi nei rogiti medioevali. Così pure per quello detto delle *Case rotte*, spazianti essi pure nella Colla detta la bassa.

Come si vede anche dopo la costruzione della cinta parziale del 1320, resa poi più valida sette anni dopo, e che chiudeva dentro quanto era dal Capo di Carignano all'Acquasola, sebbene essa rendesse sicura la Colla ed i Borghi di s. Stefano e di s. Germano, questi si popolarono sì, ma non tanto però come fu affermato.

Del che ad ultima dimostrazione citerò una supplica presentata il 19 gennaio 1442 da certo Bartolomeo Vallebella allo scopo di essere esonerato da ogni tassa sopra una casa sita in *vico dricto et novo*, da esso restaurata ed ingrandita. Il qual beneficio otteneva in considerazione che avendone egli raddoppiata la grandezza, la città si estendeva maggiormente; *sic civitas replebitur edificiis* (2).

Sulla topografia della Colla chiuderò il mio dire colla seguente Relazione dell'architetto G. B. Costanzo, consegnata ai Padri del Comune il 28 gennaio 1667 in seguito alla richiesta fatta da certo Antonio Calsamilia per conoscere i confini esatti della parrocchia di s. Stefano, nella giurisdizione della quale egli possedeva parecchie case (3).

(1) Arch. civ., *Cartulario, 1792-1801.*
I magazzini dell'Annona furono demoliti sulla metà del secolo scorso per erigervi la stazione della Ferrovia.

(2) Arch. civ., *Atti 1432-68.*

(3) Ivi, *Ib. 1667.*

« In essecusione dei comandi di VV. SS. Ill. mi sono trasferito a ricognoscere li siti che VV. SS. Ill. si degnorno comandarmi, et ho ritrovato dal modello publico che si conserva in Camera come dalla situazione a circonferensa delle strade e caroggi, che cominciando dal luocho dove è il caroggio di rivalta e entra nella via de servi per detta via caminando sino alla marina et a trogli o siano lavatori sotto la vileta di Sarzano tutte le case poste dalla parte di ponente e maestro che hanno la porta in detta strada della marina o de servi sono case della via de servi o della marina. Ma l'altre contigue alle dette che hanno la porta o l'ingresso di sopra verso la colla sono case della colla chiamata inferiore o colla da basso, alla quale parimente appartiene tutto il campo pisano e tutto il carrogio de sanè, e poi ancora il caroggio o sia strada de pontelli, della celsa, della perera e delli macelli restano dentro le colle; ma d' l'archivolto che resta in cima alla colla superiore discendendo in ravecchа il detto spasio si dice cocagna sino al caroggio più vicino alla piassa di Sarzano che vien de nel'istessa ravecca, et non havendo intorno a ciò altro che dire » ecc.

Le cinte murali.

Frattanto eccoci giunti alla Porta Soprana!

Senonchè prima di varcarne la soglia non sarà vano uno sguardo storico alle cinte murali di cui essa fece parte.

Nelle mura del secolo X, che spiccandosi dal Castello in Sarzano e percorrendo la cima di Ravecca dirigevansi al Brolio, innanzi che raggiungere questo si apriva una porta che per essere la più elevata della città fu distinta col nome di Porta Soprana, *superana*, ossia superiore. Da questo punto le mura stesse circuendo la sommità del Brolio, scendevano per la sua falda occidentale lungo l' area ora occupata dal Palazzo Ducale e l' altura di Serravalle, ove, come già sappiamo, s' apriva pure una porta. Passando quindi in prossimità del fianco destro di s. Lorenzo s'avviavano verso la riva del mare, non discosto dalla quale era pure una porta, da cui tolse predicato una vicina e piccola chiesuola intitolata a s. Pietro.

Scostandomi ora alquanto dal soggetto principale, senza però uscir fuori di materia, dirò ch' io non consento punto con chi affermò l' esistenza di una più vasta cinta murale della città già in tempi anteriori alla costruzione di quella del secolo XII.

A sfatare l' erroneità di cotale affermazione oltre

alle prove addutte a pagina 12 e seg., ripeterò qui come altrettanto opportuno il decreto emanato dai Consoli del Comune l'anno 1134, trascrivendolo letteralmente dal *Liber Jurium.*

Esso dice: *via iter terram iohannis a strata publica usque ad murum civitatis sit ampla quatuor pedibus et postea foris de muro usque in via que vadit ad luculum...* (1)

Il che significa « La via che passa entro la terra di Giovanni a cominciare dalla strada pubblica fino al muro della città, sia larga quattro piedi. E quindi fuori del detto muro fino alla strada che va a Luculi...»

Prova evidentissima pertanto che la cinta murale del secolo X teneva appunto il corso da noi descritto e che al di fuori della stessa e insino alla via che metteva a Luculi vi era ancora un altro tratto.

Infatti, di quel tempo l' intera regione di Susilia stava ancora fuori della cinta murale e vi restò fino alla erezione delle mura del Barbarossa. Ce ne ammaestra il decreto del 1152, con che i Consoli del Comune ordinavano di trasferire i macelli al Molo ed in Susilia « perchè le due dette contrade erano fuori della città » (2).

Chi non sa che la regione di Susilia spazia inferiormente a quella di Luculi?

(1) Qui vi è lacuna. Forse la misura non venne deliberata subito.

(2) I macelli al Molo venivano eretti laddove è ora lo stabilimento balneario in Piazza Cavour.

Ugualmente poi non posso consentire con chi opinò che da s. Pietro della Porta si allungasse un braccio di mura il quale attraversando la regione delle Vigne corresse alle falde del Monte Albano, sulla cui cima sorse il Castelletto. Imperocchè le due torri che stanno tuttavia l'una a tergo della chiesa di s. Luca e l'altra in un prossimo vicolo, sulla esistenza delle quali venne fondata una tale ipotesi, non si possono punto attribuire ai tempi anzidetti, nè sono da ammettere come facenti parte di un sistema di fortificazioni, bensì invece opera di privati. E basti che la prima delle due co' suoi archi a sesto acuto si palesa indubbiamente del secolo XII, e che l'altra per l'accuratezza con che sono lavorate le sue bozze, s'addimostra di tempi anche più recenti della prima.

E qui tra coloro che così opinarono fu altresì il chiaro Belgrano; il quale a questo proposito parlando dei milanesi che si erano stabiliti nei pressi ove poi sorsero per opera loro le chiese dei ss. Vittore e Savina e di s. Fede, così scriveva: « Ed il luogo tornava per vero assai acconcio alla costruzione delli opportuni edifici e ripari; perchè se tale regione dopo la cinta delle mura cui si pose mano nel secolo X, rasentando all'occidente la chiesa di s. Siro, compose il più antico Borgo di Genova, constava allora invece di un'ampia distesa di praterie » (1).

Senonchè il documento sul quale Egli assegnava un tal cammino alle mura erette di quel secolo, documento che tocca alla revoca di vendita di una vigna

(1) Atti Soc. Lig. cit., Vol. II, Parte I, p. 457.

dice che questa è posta *juxta muros et atrium beatissimi Syri*. Il che significa presso le mura e l' atrio di s. Siro, ma non già le mura della città. Imperocchè se si fosse trattato effettivamente di queste si sarebbe scritto: *muros civitatis et atrium beatissimi Syri*.

Taccio poi che il chiaro Scrittore, nella piena convinzione di ciò, fece rasentare dalle mura stesse la parte occidentale degli edificî del monastero, il che non si legge punto nel documento. Ma era per lui condizione necessaria a dimostrare che il monastero predetto stava dentro al cerchio murale della città.

Noterò di passaggio che il documento dal quale Egli volle dedurre un tal fatto e che reca la data del 952, và stampato nel I volume degli Atti della Società Ligure di Storia Patria, ove il mio Lettore potrà consultarlo, e dove a comprovare la verità di quanto io affermo in contrario, il Lettore stesso troverà un altro documento di quarantasette anni dopo, ottobre 999, nel quale si legge: *ecclesiam beati syri in qua suum corpus quiescit foris prope civitatem januensem*. La chiesa del beato Siro in che riposa il suo corpo, *fuori e vicino* alla città di Genova.

Ma di ciò attenueremo la colpa al Belgrano; il quale facendo a fidanza nell'autorità di cui godeva Federico Alizeri, si lasciò da questi trascinare nella fallace asserzione, e con Esso andarono fuorviati più altri.

Vero è però che il Belgrano, avvertito di ciò, corresse poi l'errore citando la chiesa di s. Siro come

posta fuori le mura della città, ma conservò nondimeno sempre ferma l'opinione della ipotetica muraglia tra il Castelletto e la regione di Porta ossia dei Banchi.

Della cinta murale del secolo X non è più visibile alcun resto, sia nei pressi di s. Andrea che della Colla.

Nulla del pari ci rimane dell'antica Porta Soprana eretta ai tempi della cinta anzidetta, sebbene l'Alizeri ed altri abbiano considerato quale residuo della stessa l'arco tondo di che va coperta l'esistente. Errore questo a dissipare il quale non ispenderò parola sapendosi da tutti che una tal forma di voltare era indispensabile al girare delle imposte ed al loro spalancamento. E che la coesistenza nella Porta stessa delle due forme di archi, la tonda e l'ogivale, non sia dovuta a discrepanza di età, ne è prova la identità di costruzione che si riscontra nella Porta dei Vacca; la cui erezione va ascritta, senza dubbio, tra il 1155 e il 1159, epperciò contemporanea della Soprana.

Si capisce poi anche facilmente che nel secolo X non si sarebbe costruita una Porta murale di così vaste dimensioni; ed a chi possiede infine una anche leggera idea delle costruzioni di quel secolo non sarà difficile il riconoscere l'erroneità di una tale asserzione, mercè il più breve sguardo al monumento.

La cinta detta del Barbarossa, che il Giustiniani chiama la seconda ed alla quale appartiene la Porta Soprana esistente, venne deliberata nel luglio 1155, e tosto vi si pose mano con alacrità. Ma indi a poco scemava in un col motivo della sua costruzione la fretta del lavoro; giacchè intrapresa contro l'audacia del Barbarossa, questi acquetato dagli ossequî degli ambasciatori genovesi, non parendo più imminente un di lui assalto, si sostò nel compierla.

Nuovi sospetti fecero ripigliare il lavoro, e pel 1157 troviamo che i reggitori del Comune ne facevano fabbricare una parte, *partem muri civitatis edificare ceperunt*, non tanto però che fossero compiute.

In effetto quando nell'anno appresso il Barbarossa avvicinandosi con forte esercito manifestava nuovamente propositi ostili, troviamo che i consoli della città, non ponendo tempo in mezzo, fecero lavorare alle dette mura la popolazione tutta, le donne comprese, tantochè furono costruite in brevissimo tempo.

Ben si comprende però che il lavoro eseguito nello spazio di otto giorni, che solo tanti furono impiegati a ciò, non poteva essere condotto a perfezione; imperocchè come ci avverte il Caffaro, più tratti della cinta, erano stati formati con alberi da navi, con palizzate, bertesche e terrapieni, lavoro questo ultimo che costò altri tre giorni di fatiche Nè va obliato che dal 1155, anno in che si deliberava la costruzione di dette mura, insino alla ripresa del lavoro nel 1158, non se ne era costruita perfettamente che

una quinta parte. Fu soltanto nell'anno appresso che quanto ancora rimaneva da completare venne condotto a termine mercè l'opera di tutti i cittadini e degli abitanti dei dintorni. Cinquantatre giorni occorsero, secondo scrisse il precitato Storico, al loro compimento, se pure possiam dirlo totale, giacchè un atto del febbraio 1163 ci mostra i consoli a comprar terre in Castelletto ed in Luculi per i fossi delle torri erette in detti luoghi (1).

(1) CAFFARI, *Annales.*

« *Interim vero viri et mulieres, qui Janue erant, petras et arenam ad murum die vel nocete trahere non cessantes, tantum muri civitatis infra octo dies construxerunt ecc. Reliquas vero partes quas muri ambitus non contexerat, et eas quas muri altitudo non muniebat, altissimis castris, que fecerunt de arboribus navium, et frequentibus breteschis, et spatiosibus spaldis et robustissimis ita per triduum munierunt* ».

Dello adoperamento di alberi e legni di nave nella costruzione delle difese ho esempio ancora nel 1490 e per fortificazioni fatte al Castelletto. (Arch. civ., *Atti,* 1490-92.

Il prof. Belgrano (Op. citata, p. 19) scrive: « Così a questo luogo ha realmente Caffaro (*infra octo dies*) aggiungendo che i ripari provvisorî costarono altri tre giorni (*ita per triduum munierunt*). Ma richiamandosi poi allo stesso fatto nel 1159, corregge l'indicazione in 53 giorni ecc. » Qui l'erudito Scrittore ha frainteso il Caffaro; il quale non si corregge punto per ciò che ha scritto per l'anno 1158; ma riferendosi a quanto invece fu operato nell'anno successivo, 1159, dopo aver notato il nome dei nuovi Consoli, soggiunge: « *et quid fuerat de muro civitatis inexpletum, eorum studium et laborem imitantibus ceteris civibus ad apparentem consummationem pervenit, hoc autem quod incredibile nonnullis videtur, operibus tocius civitatis et plebium dierum quinquaginta trium in digito Dei peractum est* ».

Infatti la perfezione delle mura ebbe luogo nel 1159 e non nel 1158 come ne verrebbe a conseguire standoci al Belgrano.

Colla costruzione della detta cinta il cerchio murale della città fu più che duplicato da quanto era prima, e parve cosa sì grande e meravigliosa che se ne notava la lunghezza in 5520 piedi, e se ne numeravano i merli che sommavano a 1070.

Ma noi non ci arresteremo, come fin qui si è fatto, alla nuda citazione del numero dei piedi che misurava il percorso delle dette mura, e del novero dei merli che le coronavano, sibbene invece dalle cifre stesse trarremo elemento a nuove dilucidazioni.

L'annalista Caffaro che vide le note di Giovanni Scriba, cui era stata commessa la cura di registrare gl'incassi e le spese per siffatto oggetto, narrando del prepararsi che i genovesi facevano alla difesa contro il Barbarossa, scriveva che: *muros et portas ex utroque latere edificare ceperunt.*

Sappiamo quindi che il lavoro venne intrapreso da due parti.

Ora uno di questi due lati possiamo indubbiamente fissarlo al mare ed alla foce e sinistra del rivo di s. Savina, il *flumen sancte Savine.*

Ivi infatti o già esisteva o si fabbricò allora un piccolo e breve molo, di cui vennero in luce le tracce durante la formazione del canale fugatore di via Carlo Alberto. Molo del quale è ricordo in antiche dipinture e della cui esistenza ho speciale notizia in nota del 21 gennaio 1498 per concessione fatta a Battista

Panigassio « *de quodam muro in mari per contra domum suam in contrata Porte Vacarum* (1).

Della muraglia poi che congiungeva la Porta dei Vacca al molo anzidetto ne risulta operata la demolizione già nel 1436, per altra nota del 29 maggio di detto anno (2).

Premesso che il piede adoperato nella costruzione e misurazione delle mura era il genovese, equivalente all'antico piede romano e che corrisponde a metri 0,297,312, abbiamo quindi che i 5520 piedi ci danno metri lineari 1641, 16, di sviluppo totale per le accennate mura.

Prendendo una carta topografica della città e seguendo il noto percorso delle stesse, dipartendoci dal molo indicato, e correndo per il Guastato, Castelletto, Fontane Marose, Torre di Luculi (villetta di Negro) e Piccapietra insino al Brolio, troviamo uno sviluppo di centimetri 164 circa, corrispondenti appunto ai metri 1641,16. Abbiamo quindi i due punti estremi, *lateres*, della cinta murale e conosciamo perciò che essa fu collegata a quella del secolo X in vetta al Brolio o Colle di s. Andrea.

Nel tratto poi dal Brolio a Sarzano, in conseguenza del quale restò rinchiusa entro il circuito murale la chiesa di s. Salvatore che prima ne era fuori, si po-

(1) Arch. civ., *Cartulario 1498-99.*
(2) Ivi, *Ib. 1429-30.*

trebbe considerare quella quinta parte di mura già compiuta nel 1158, avanti la ripresa e perfezionamento del lavoro, e il cui percorso non sarebbe stato computato nei 5520 piedi.

Si potrebbe poi anche sospettare che quest' ultimo tratto fosse costruito negli anni successivi, innalzando soltanto la Porta Soprana.

La cinta del secolo X, che correndo per l'altura di Ravecca e di Sarzano collegava il Brolio al Castello, presentava certo ancora una difesa abbastanza valida, tantochè non era urgente di costruire subito la nuova.

Non posso inoltre ommettere di notare che la misura dei 5520 piedi, non corrisponde alla dimensione dei 1070 merli, insieme al loro intervallo; ammesso ben inteso, che come era consuetudine, questi fossero tutti eguali.

Il Comm. Prof. A. D'Andrade, che ne misurò alcuni tuttavia esistenti presso il cortile di accesso alle carceri, ne constatava la larghezza in metri 1,40 a 1,50 e lo spazio interposto fra essi in metri 0,92 a metri 0,93. Una media pertando di metri 1,45 e metri 0,92 1[2.

Ora moltiplicando per 1,45 i 1070 merli, e per 0,92 1[2 i corrispondenti intervalli abbiamo metri lineari 1551,50 per i primi e metri lineari 989,75 per i secondi. Sommati insieme i due prodotti ne risulta uno sviluppo totale di metri 2541,25; misura che non corrisponde punto a quella di 5520 piedi, ossia metri 1641,16.

Nondimanco da siffatte misure dei merli e dei loro intervalli abbiamo un ulteriore indizio che il piede adoperato era il genovese. Imperocchè, posto che siasi data al merlo la lunghezza esatta di cinque piedi genovesi, e quella di tre agl' intervalli, abbiamo otto piedi che moltiplicati per metri 0,297 fanno insieme metri 2,376; la somma cioè complessiva di metri 1,45 e 0,92 1[2 in media constatati dal Prof. D'Andrade.

Perfezionata che fu nel 1327 la cinta parziale che partendo dal Capo di Carignano si ricongiungeva a quella del Barbarossa, presso la Torre di Luculi, si cominciò, come dicemmo, a rizzar case lungo la Colla ed in prossimità delle mura e poi anche aderente alle stesse.

Così troviamo che con supplica dell'11 luglio 1474 un Domenico di Ceva, tessitore di panni serici, domanda di poter innalzare un edificio sopra un vacuo contiguo alla sua casa aderendo *pro aliqua minimà parte* al muro della città, nella regione della Colla (1).

Così addì 12 maggio 1489 Antonio Sguasegno supplica pure di poter erigere sopra un certo spazio di terreno prossimo alla di lui casa e contiguo alle mura della città *in vicinia sancti Andree* (2).

Uguali concessioni vediamo chiedere addì 8 dicembre 1502 da Gio. di Carasco; il 15 giugno 1514 da Giovanni Tassara (3); il 4 marzo 1516 da Gregorio Ba-

(1) Arch. civ., *Atti, 1469-76.*
(2) Ivi, *Ib. 1481-89.*
(3) Ivi, *Ib. 1512-17.*

cigalupo e da Gerolamo Oneto (1), e nuovamente dal Giovanni di Carasco nel 1530 (2).

Vengon quindi le domande di aprir portelli e finestre nelle mura per aver luce all'interno delle case adese o passare al di là delle mura stesse.

Fanno di siffatte domande oltre al già citato Tassara, Antonio Molasana, Lodisio Midano, Giulia Oliva, Giacomo Grillo, Bartolomeo Viganego, Lazzaro Cafferata. E per tacere di altri Stefano e Gerolamo Oneto, 9 gennaio 1532, per passare, da una loro casa posta alla Colla soprana e appoggiata alle dette mura, al di là di queste in un giardino che è di loro proprietà e confina « dall'altra banda di detti muri » (3).

Da una lite mossa a certo Luca de Augusti che possedeva una casa « alla Colla d'alto arrembata alle mura vecchie di Sarzano verso li giardini e case in la piazza di Sarzano » si ha per deposizioni di testi 29 maggio 1586, che lo stesso aveva scavata la muraglia antica della città in modo tale « che in essa seria stato doe botte » (4).

E mi taccio pel secolo XVIII e successivi perchè come ben si comprende crebbero le usurpazioni e divenne cosa comune lo appoggiarsi alle antiche mura e forarle così dal lato esterno che da quello interno, onde più non rimangono di esse allo scoperto che

(1) Arch. gov. Filza *Cancelleria, 1516.*
(2) Arch. civ. *Cart. 1530.*
(3) Ivi, *Atti, 1528-32.*
(4) Ivi, *Ib, 1586.*

brevi tratti, precipuo quello che sostiene la chiesa e la piazza di s. Salvatore.

Quanto al decreto fatto nel 1403 intorno agli edificî in prossimità delle cinte murali, credo inutile dire che esso non accenna punto al tratto di mura di che è parola sopra.

Devo anzi qui far osservare un fatto, finora sfuggito a quanti scrissero delle nostre cinte murali, ed è che mentre da Castelletto a s. Tommaso correva un sistema di munizioni non inferiore per robustezza a quello innalzato tra Carignano e l'Acquasola, si conservasse nondimeno, quale seconda difesa, l'antica cinta tra il Castelletto e s. Savina, mentre invece non si teneva in alcun conto il tratto da Sarzano all'Acquasola.

Ma la spiegazione di ciò la troveremo facile e chiara se consideriamo che le mura da Carignano all'Acquasola sorgevano in luogo eminente e quindi non dominate da alcun punto elevato da ove si potessero offendere, mentre così non era invece pel tratto di mura da Castelletto a s. Tommaso. A questo tratto infatti sovrastavano, e abbastanza vicine, parecchie alture dalle quali il nemico poteva offendere inoffeso. Quindi la necessità di una seconda difesa.

La Porta Soprana e i suoi dintorni

Che il nome di Porta Soprana le sia dovuto dalla elevata sua positura lo si comprende dal fatto che le altre sue compagne s'aprivano in luoghi più bassi Che il nome di Porta di s. Andrea lo togliesse dal prossimo monastero dedicato a quel martire, credo inutile accennare.

Ed ora uno sguardo artistico e storico al monumento.

Quanto bella e maestosa doveva presentarsi allo sguardo allorchè era fresca di costruzione e libera ed isolata da ogni lato!

Seduta in capo ad un erto accesso, sul dorso della sella che ivi forma il nostro Colle, si presentava minacciosa e pronta contro chi portava la guerra, cortese ed aperta con chi s'avanzava amico (1).

(1) SVM MVNITA VIRIS . MVRIS CIRCVNDATA MIRIS .
ET VIRTVTE MEA . PELLO PROCVL HOSTICA TELA .
SI PACEM PORTAS . LICET HAS TIBI LANGERE PORTAS .
SI BELLVM GVERES . TRISTIS VICTVSQVE RECEDES .
AVSTER ET OCCASVS . SEPTEMTRIO NOVIT ET ORTVS .
QVANTOS BELLORVM . SVPERAVI AANVA MOTVS .
Così reca una delle lapidi murate in detta Porta, e cioè quella infissa nel pilastro meridionale.

Fiancheggiata da due alte torri connesse alle cortine della cinta murale, il tutto in pietra da taglio; coronata da merli foggiati a coda di rondine, la forma tipica dei ghibellini, porgeva il passo all'interno per più vie che mettevano alle regioni di Sarzano, del Prione e di s. Ambrogio e di s. Andrea, da ove si irradiavano e s' incrociavano altre vie che conducevano al centro della città ed al porto.

Ben cinque metri misura in largo e fra i due stipiti il suo ingresso, ed oltre nove e mezzo l' altezza, dal livello della soglia insino all'estremo serrarsi dell'arco. Voltata, come tuttodì vediamo, a sesto acuto, l'adornava e tuttavia l'adorna al di fuori e da ambi i lati un' esile colonnina dalla forma ottagona, fornita di un capitello scolpito ad imitazione dello stile corinzio. Un cordone esso pure ottagono e composto con pezzi, dei quali altri di marmo bianco ed altri di pietra, disposti alternatamente e in misure non regolari, percorre l'intero arco, posando sulle dette colonnine.

Sempre nella fronte esterna, al di sopra dell'arco ed inferiormente ad una denterella è tuttavia una fascia di archetti a sesto acuto, scolpiti in pietra ed in marmo, collocati alternatamente per materia e

L'altra murata nel pilastro opposto dice invece:

MARTE MEI POPVLI FVIT HACTENVS AFRICA MOTA
POST ASIE PARTES . ET AB HINC YSPANIA TOTA
ALMARIAM CEPI TORTOSAMQVE SVBEGI
HOC EGO MVNIMEN CVMFECI JANNA PRIDEM
VNDECIES CENTENO CVM TOCIENSQVE QVINO
ANNO POST PARTVM VENERANDE VIRGINIS ALMVM .

colore, e sorreggentisi su di modiglioncini foggiati a dado e arrotondati al di sotto.

Siffatti archetti in un colla sovrapposta fascia di denterelli si estendevano alle due Torri e ne circuivano la faccia esterna.

Or se consideriamo che l'arco a sesto acuto si andava introducendo in Italia, proprio di quel tempo, non ci sfuggirà che questo della Porta Soprana è presso noi uno dei primi esempî, se non forse assolutamente il primo, di una tal foggia di voltare.

Non ugual forma ha però l'arco dello squarcio della Porta, laddove invece esso è di tutto sesto. La qual diversità di forma trova la sua logica spiegazione nella necessità di una maggiore altezza delle pareti dello squarcio onde permettere che aprendo le imposte, queste combacino e aderiscano alle pareti dei lati dell'ingresso e lascino libero ed aperto tutto l'adito.

Lasciate inerti, dopo che la Porta Soprana per la costruzione della cinta parziale del 1327 divenne inutile come difesa, le dette imposte vi stavano ancora nel 1498, ma in condizioni tali da non poter essere di alcun giovamento, perchè cadenti ed anzi d' ingombro.

In una grida del 22 ottobre detto anno, toccante alla domanda fatta da certo Michele Cichero, allo scopo di poter rizzare botteghe aderenti ai pilastri della Porta e dietro alle dette imposte, si legge in-

fatti che: *valve ipse auferende sunt quia propter vetustatem stare non possunt et impedimento potius quam aliter esse videntur* (1).

Esse venivano demolite nel 23 settembre 1502, siccome ne avverte la spesa occorsa a tale effetto. Spesa alla quale va aggiunta quella per rimuovere e ricollocare al loro posto gli anelli della catena di Porto Pisano. Anelli che nel 1862 vedemmo togliere dalla cima dell'arco d'ingresso, ove pendevano infausto trofeo di fraterne lotte, e insieme a più altri pezzi sparsi per la città, inviare a Pisa quale perenne ricordo della compiuta unità d'Italia (2).

Le Torri, identiche nella forma e nelle dimensioni, hanno base rettangolare dal lato della città e semicircolare o convessa all'esterno, in quel modo istesso che quelle della Porta dei Vacca e della torre dello antico Castello di Molasana,da noi descritto altrove (3).

Forma oltremodo opportuna a renderle resistenti contro i colpi e le insidie del nemico. Oltre ciò gli architetti che le disegnavano le murarono eziandio con maggior spessore dove più vulnerabili ne sono i lati, quali la fronte ed il fianco esterno.

(1) Arch. civ., *Atti, 1490-99.*

Al Lettore studioso del nostro dialetto non isfuggirà di certo come dal latino *valva* il volgo, sincopando la V e tramutando la L in R, creasse la voce *arva*, con che si indica una imposta.

Della sostituzione della R alla L abbiamo numerosissimi esempî; tali, *Parma* per Palma, *Cormo* per Colmo, *Marva* per Malva, *Sarvia* per Salvia, *Farco* per Falco, ecc.

(2) Arch. civ., *Cartulario, 1502.*

(3) F. Podestà. *Escursioni archeologiche in Val di Bisagno,* — Genova Tip. Sordomuti, 1878.

Per la rientranza poi che ivi fa la cinta, esse, anzichè trovarsi paralelle su di una linea, convergono invece alquanto al centro, ossia l'una verso l'altra; il che giovava altresì a miglior difesa degli assalti alla Porta ed a maggior offesa sugli assalitori.

Si spiccano esse ad oltre trentun metri sul livello del limitare o suolo della Porta; altezza più che rara, eccezionale per quei tempi e che lascia sospettare non fossero subito innalzate a tanto, ma si accrescessero in appresso. Misurano in pianta sette metri, se non più, dal centro della fronte esterna a quello del lato rettilineo interno. Venivano inoltre coronate da merli basati su di un cordone liscio, inferiormente al quale correvano due ordini di seghe, e al di sotto di queste una cornice di archetti, alcuni dei quali in marmo, e tutti poi impostati su modiglioni foggiati a capitello nascente e dilatantisi a modo di una V tronca al basso, con al di sopra un toro ed una fascetta.

Dal lato della città le Torri avevano ciascuna ed in senso verticale, due grandi aperture o finestroni ad archi a sesto acuto e con contr' arco, ed una piccola porta a pian terreno. Un' altra porta poi avevano all'altezza delle attigue cortine.

A queste si aveva accesso altresì mercè due scale agli opposti lati della Porta, e cioè una verso la chiesa di s. Andrea, e l'altra dal lato verso Ravecca, superiormente al Castello d'acqua eretto nel 1292.

Della prima esistono tuttavia le tracce, sebbene in parte ricostruita; dell'altra abbiamo ricordo ancora

in atto del primo di luglio 1544, recante la domanda sporta da certo Antonio Guagnino di poter costruire o meglio dilatare una sua casa contigua alla Fonte anzidetta, valendosi a tale uopo di « *quedam scala antiqua et pene dirupta per quam ascendebatur antea supra dictum fontem* (1).

Scala che sarebbe pertanto esistita in detto punto e fusa nelle costruzioni operate dal Guagnino in seguito alla citata domanda e ad altre consimili fatte addì 19 gennaio 1545 e 20 marzo 1549 intese ad attenere maggiore spazio (2).

Quanto è del corpo centrale della Porta dal lato interiore esso sporge alcun poco dalla fronte piana delle Torri.

Ivi l'arco dello squarcio, che come avvertimmo è a pieno sesto, posa su di due pilastri sorretti da due colonne tonde, in marmo, rastremate e con capitelli scolpiti ed ispirati l'uno alle ultime reminiscenze dell'arte romana, e l'altro più peculiarmente a quella maniera della quale son ripetuti esempî negli edificî ingranditi o rifatti durante i secoli XI e XII.

La data della costruzione della nostra Porta e della cinta alla quale appartiene, sta pertanto scritta nelle linee architettoniche delle stesse e in peculiar modo nella forma dei suoi archi a sesto acuto. Chi per poco quindi non sia digiuno della storia dell'archi-

(1) Arch. civ. *Atti, 1541-44.*
(2) Ivi, *Ib., 1545-48 e 1549-50.*

tettura non potrà disconoscere doversene ascrivere l'erezione alla seconda metà del secolo XII.

« La Porta Soprana, scrisse l'illustre Prof. D'Andrade, riguardata dal punto di vista decorativo, appartiene alla transizione fra l'arte romanza e l'ogivale » (1).

Auguriamoci che risarcita totalmente dai vandalismi cui andò soggetta, possiamo vederla ritornata nelle sue prische forme, e libera e scoperta da ogni lato.

Ed ora, passiamo agli omaggi dovuti agli uomini che la disegnarono.

Giovanni Scriba, lo afferma il Caffaro, era stato incaricato dal Comune, del quale era allora cancelliere, a notare in apposito registro quanto toccava alla costruzione della cinta di cui è nobile parte la nostra Porta. E in què manuali stavano appunto registrati, in un colle spese, i nomi dei maestri e degli operai che avevano concorso all'opera, chi colla mente e chi col braccio. Senonchè quei registri andarono poi perduti, e appena in qualche rogito del citato cancelliere restò cenno delle espropriazioni di terreni fatte a tale scopo e del prezzo o valore che dei medesimi si pagò ai cittadini che avevano dovuto venderli al Comune.

Nè le lapidi murate nella nostra Porta a ricordo

(1) *La Porta Soprana di s. Andrea*, p. 46.

della sua erezione ci son d'aiuto a tanto; che esse recano unicamente il nome dei Consoli i quali in allora, 1155, reggevano il Comune. Però in una di quelle murate contemporaneamente nei pilastri della Porta dei Vacca, che come sappiamo è gemella di questa, perchè figlia d'un medesimo decreto e innalzata nello stesso tempo, troviamo i nomi degli architetti o, come allora dicevansi, Maestri, che vi operarono.

Guiscardo, senz'altro appellativo, Giovanni Bono Cortese e Giovanni di Castello chiamavansi costoro.

Ora sebbene non risulti che essi lavorassero alla nostra Porta, è però cosa certa che uguale essendo l'architettura delle due Porte, essi pure avran concorso a disegnare la nostra, anzi l'intero circuito di cui entrambe fan parte.

Scritti così in lettere d'oro nella storia dell'arte regionale questi nomi rimasti lunga pezza dimenticati, passiamo alle vicende più notevoli del nostro monumento.

Scemate le minacce del Barbarossa in conseguenza delle quali erano state appunto erette le nuove mura, la nostra Porta non ebbe più motivo d'essere munita contro nemici stranieri.

Non mancò tuttavia di servire più fiate ad afforzamento e rifugio di fazioni che funestarono in più tempi la città ed il paese, od a difesa dalle stesse, siccome possiam leggere nella Storia per gli anni

1227, 1238, 1400, 1461, 1479 e 1506, se pur tutti li ricordo.

Ed è forse a quei fatti e a dopo che servì a luogo di afforzamento che sarebbe da ascrivere la costruzione dei merli sulla fronte interna ; merli dei quali si rinvennero le tracce. Imperocchè essi non avevano ragione di esservi eretti per difesa di nemicc esterno, cui anzi avrebbero giovato ove egli fosse riuscito a impossessarsi della Porta.

Col tratto parziale di mura del 1320, perfezionato nel 1327, il quale cominciando dal Capo di Carignano, rinserrava questo colle ed i borghi di s. Stefano e di s. Germano, essa perdè anche maggiormente della sua importanza militare

Ma non tanto però che la si credesse totalmente inutile.

Del che in conferma citerò il decreto del 18 gennaio 1460 col quale la Signoria a premunirsi contro le possibili sorprese dei Fregoso ordinava che nelle Torri della nostra Porta e in ognuna di esse si apprestassero abitazioni per l' alloggio di cinque custodi.

Parrà soverchio non solo, ma temerario, l'accingermi ch'io fo a narrare della Porta Soprana, mentre già reputate penne ne trattarono per il passato (1).

(1) Della Porta Soprana scrissero il Prof. F. Alizeri (Guida di Genova) il Prof. L. T. Belgrano (Op. citata) e L. A. Cervetto (Giornale il « Cittadino », 13 e 16 agosto 1882 e 23, 24, 25, 27 e 30 gennaio e 9 febbraio 1883).

Però la copiosa messe di notizie sconosciute che mi è dato arrecare, e le inesattezze che si sono scritte intorno alla stessa, mi fanno ardito, anche a scopo di verità, di entrare in argomento.

E non lieve tra le inesattezze occorse noterò precipuamente quella che prossimo alla nostra Porta fosse il Palazzo dell'Abate del Popolo, mentre un tale edificio sorgeva nei pressi di s. Lorenzo. Ne ammaestra l'atto stesso citato in aiuto di siffatta asserzione, il quale afferma invece il contrario. Ivi infatti si legge: *carrubeus rectus per quem itur a palatio D. Abbatis Populi ad Portam sancti Andree.* Il vico dritto cioè pel quale dal Palazzo dell'Abate del Popolo si va alla Porta di s. Andrea.

Si credette inoltre e si scrisse pure erratamente che le botteguccie in legno rizzate attorno od a piedi delle Torri, fossero aperte nel muro delle Torri stesse, o peggio ancora sotto l'arco della Porta, mentre quelle che realmente esistevano sotto questo erano sempre indicate colla espressione « *sub fornice.* Così quelle costruite davvero aderenti ai pilastri dell'arco d'ingresso furono pure erroneamente credute aperte nello spessore dei pilastri stessi, e come penetranti nello interno delle Torri.

Si confusero infine quelle poste da un lato con quelle che stavano alla opposta parte.

Ci si descrisse insomma il nobile edificio della Porta come pericolante per tali supposte usurpazioni già sullo esordire del secolo XVI, quando invece,

come poi vedremo, fu appena nel 1576 che si scavava la prima botteguccia nel pilastro a mare dello arco; nel 1589 in quello a monte, e fu nel 1609 che si penetrava per due palmi nel tondo della Torre verso s. Andrea.

Il perchè si lanciò sul capo di Rodolfo di Lannoy, luogotenente in Genova di Luigi XII di Francia, l'inconsulta accusa di aver concesso di aprire delle botteghe nei pilastri, o come altri scrisse « nel vivo masso delle Torri », mentre invece il suo decreto, del 29 dicembre 1508, dice chiaramente che le dette botteghe dovevano essere erette: *in via patenti iuxta portam.*

La raccomandazione poi notata in esso di *non coprire* le iscrizioni murate nei pilastri, esprime evidentemente che non si permetteva già di penetrare entro il massiccio delle Torri, ma soltanto di appoggiarvisi e di aderirvi ai piedi, *lasciando illese le colonne ed i pilastri* (2).

Più inesattamente ancora l'Alizeri nella sua Nuova Guida scriveva. « Nel 1498 cadendo in fracidume le

(8) Arch. di Stato. Codice *Diversorum Negotiorum, 1507-508.*

Il Decreto concede: *in dicto spacio construi facere duas apothecas, salvis tamen et illesis columnis et pilastrata, ita etiam quod apothece ipse non exeant parietem, immo concluse restent intra ipsam parietem, et omnia fiant etiam absque lesione ulla sculpture carminum, que salva et illesa voluerunt,* ecc.

Le iscrizioni andarono però coperte in appresso, e vennero alla luce come cosa nuova, soltanto nel 1864. Nell'anno successivoi l'Autorità municipale faceva procedere al loro restauro come si legge in apposita lapide.

valve, e deliberatosi di schiantarle come inutile ingombro, un Michele Cichero ottenne dalla Signoria di annicchiarsi in quel tanto di spazio, che nascondeasi per una di queste, cavandovi quella bottega per non dir buggigattolo che anch' oggi vi dura ».

Or bene alla domanda che il Michele Cichero aveva presentato il 22 ottobre di detto anno, che cosa rispondeva la Signoria ?

Il rescritto della stessa, recante la data dell' 11 dicembre successivo è invece una recisa e secca negativa alla avuta richiesta. Basandosi sulla relazione dei Padri del Comune nella quale costoro esponevano che lo spazio desiderato era appena bastante al transito ed alla dignità della Porta, e che sarebbe stata cosa turpe se costruendovi botteghe lo si fosse reso più angusto ed impedito, che perciò la domanda del Cichero doveva essere respinta e che dietro le imposte non si doveva permettere l' erezione di edificio alcuno nè allora, nè per l' avvenire, la Signoria decretava che nessuna costruzione vi si potesse fare : *quod post valvas nil construi possit* (1).

È falso quindi che il Cichero si « annicchiasse in quel tanto di spazio ». Le « valve » durarono al lor posto fino al 1508, siccome notammo ; ed il « buggigattolo » non vi venne aperto che un'ottantanni dopo. Al Michele Cichero, macellaio, sopranominato *Anima*

(1) Arch. di Stato, *Cod. Diversorum Negotiorum*, *1498-99* e Arch. civ., *Atti*, *1490-99*.

neigra, e che i documenti onorano del titolo di « strenuo », per aver militato in servizio del Comune, fu però dorata l' amara pillola del rifiuto. Il decreto infatti stabiliva che quanto si negava allora a lui, per nessuna ragione si dovesse o potesse concedere ad altri per l' avvenire; dichiarando irrita e nulla da quel giorno stesso la concessione che se ne sarebbe fatta (1).

Passerò ora all' esposizione delle notizie da me raccolte.

Tra coloro che primi posero bottega attacco al nostro monumento e dei quali mi è noto il nome, trovo un Battista Cavassa, formagiaio, il quale ve l' aveva già intorno al 1430 (2). Essa però non era punto, come fu affermato, al di sotto dell' arco d' ingresso, bensì invece adesa ad una Torre ; al di qua cioè della Porta e contigua ad altre due botteghe che il Cavassa aveva eretto aderenti al vicin tratto della cortina murale.

Ce ne istruisce l'atto del 27 maggio 1437 con che

(1) Arch. di Stato, *Cod.* citato.

« *Decreverunt eum locum et situm peti ab aliquo non posse*, *nec etiam concedi, neque in eo aliquid extrui aut innovari*, *et si quid petetur aut concederetur, irritum et inane sit, tanquam subreptitium tanquam contra decus publicum et decreta Senatus impetratum*, *et quidquid extrueretur aut edificaretur, ab ipsis usque fundamentis dirui statim et demoliri debere sumptibus eius qui qualecumque opus ibi edificasset et quomodocumque construxisset* ».

(2) Arch. civ., *Cartulario, 1426-30*.

i Salvatori del Porto e Molo, concedevano al citato Cavassa la erezione delle stesse. In esso è detto che gli si cede « *solum terre posite in contrata Porte sancti Andree, prope fontem aque Comunis, scilicet ab angulo fontis usque prope hostium seu portelum taberne Iohannis de Mulasana.* Che inoltre le botteghe avrebbero avuto il tetto *apenso et apodiato muro civitatis* (1).

Le medesime pertanto delle quali è menzione nello Statuto dei Padri del Comune nella Nota dei beni assegnati all' Ufficio dei medesimi ed a quello dei Salvatori del Porto e Molo.

Ivi infatti si legge: che la prima è posta *sub turri porte sancti Andree* e le altre due *sub muris civitatis apud dictam portam* e già locate al Cavassa (2).

Di ciò informa altresì un atto del 19 gennaio 1463 con che il detto Cavassa le cedeva a Gregorio Fieschi q. Lorenzo ove è scritto: *apothecas tres positas prope portam sancti Andree apodiatas muris veteribus et seu turris sancti Andree que sunt contigue et quibus coheret antea carrubeus, superius fons sancti Andree, retro menia et una turris* (3). Sorgevano esse perciò in quel tratto che spazia tra la Torre a destra uscendo ed i pubblici cannoni.

Delle tre botteghe, la prima spettava ai Padri del Comune; le altre due ai Conservatori del Porto e Molo, ai quali era stata affidata la cura dell' Acque-

(1) Arch. di Stato, Not. Fazio.
(2) Arch. civ., *Regulae* cit.
(3) Ivi, *Atti*, *1432-68*.

dotto pubblico corrente sulle mura stesse cui erano adese le botteghe.

Del resto che di quel tempo sotto l'arco della Porta non vi si fossero ancora erette delle botteghe ce ne avverte lo Statuto anzi citato laddove reca: *Duos vacuos sub hostio turrium santi Andree in utroque latere*, e di questi uno era locato ad Isoardo di Ventimiglia e l'altro a Francesco Rimassa (1).

Nel Cartulario del Comune dell'anno 1470 e sotto la data del 3 agosto, va notato un Antonio Pessano, forse Passano, da Chiavari, rivenditore di frutti, quale affittuario di palmi nove di suolo *sub turribus a parte dextra exeundo*; eppertanto uno degli spazî predetti.

Fu appena nel 1576 e addì 27 aprile che il Magistrato dei Padri del Comune, su relazione dell'architetto Giovanni Ponsello e dopo visitato lo spazio sotto l'arco della Porta, a destra uscendo, e considerato che, *penetrando et perforando spacio espedito muri*, senza offesa delle fondamenta, si poteva comodamente aprirvi una bottega, deliberava di effettuare un siffatto lavoro.

Tra i motivi addutti in favore di tale deliberazione si notava il beneficio che ne sarebbe derivato all'erario, e l'essere inoltre cosa *potius in decore quam turpe* per il vantaggio che ne avrebbe avuto il transito in

(1) Di un Rimassa conduttore di bottega del Comune dal fitto di L. 220 è menzione nei *Decreti dei Padri del Comune, an. 1627-30*, ma non è indicato il luogo.

I Rimassa ebbero bottega e possedevano nei dintorni della Porta ancora durante il secolo XVIII.

quel punto, già fin d' allora difficile pel continuo sostarvi che facevano parecchie donne vendenti *scribilitas seu ut vulgo dicitur turtas* (1).

Il contrario pertanto di quanto era stato esposto nella relazione dell' 11 dicembre 1498 nella quale si diceva: *cum situm et locum minus etiam patere quam dignitati illius ingressus conveniat et turpe fore si edificatis domunculis aut appothecis angustior et impeditior fiat.*

Eseguito il lavoro, addì 30 maggio successivo si locava la nuova bottega a certo Gio. Agostino Gambaro, merciaio, per anni tre e contro l' annuo fitto di lire 40, trascorsi i quali gli si rinnovava la locazione per altri sette, portando il fitto a lire 42 (2).

Posta all' incanto nel 1586, 9 giugno, per locarla a chi più avrebbe offerto, la tolse poi un Giacomo della Torre, cui subentrava nella locazione Battista Savignone pagando L. 67 di fitto e obbligandosi a soddisfare il debito lasciato dal della Torre. Continuò egli a rimanervi fino al 1607 pagando la somma anzidetta, quando in quest' anno per offerte maggiori fatte da altri, dovè sottomettersi ad aumentare il fitto a L. 150.

Nel 1624 ne era affittuario Marco Antonio Dertona insieme a Tommaso Tassorello e più tardi, 1643, un Francesco Macchiavello.

E taccio degli altri che ne furono affittuarî in appresso (3).

(1) Arch. civ., *Decreti* ecc., *1575-76*.
(2) Ivi, *Ib.*
(3) Ivi, *Cart. 1600 e 1604; Decreti 1580-82, 1585-86 e 1601; Atti, 1606* e *Pratiche pub., 1601-15* e *1616-17*.

Passiamo ora all' opposto lato della Porta.

Per atto del 4 giugno 1576 i Padri del Comune locavano a certa Pellegrina Bergante, fruttivendola, uno spazio sotto l' arco della Porta, della lunghezza di palmi otto per quattro, contro l' annuo fitto di sedici lire. Lo spazio cioè appiedi del pilastro a sinistra uscendo, e tra la colonna e lo stipite della Porta, ove precedentemente stavano un Simone Noceto e la di lui moglie Dominichina, cui nel giorno istesso si locavano invece due spazî nella vicina via salente a s. Andrea, *pro vendendis scribilitis tantum*, escluso nei giorni festivi, e per l' annuo fitto di sedici lire.

Nella locazione dello spazio sotto la Porta, succedeva in appresso Giulio Bergante, figlio o marito che fosse della citata Pellegrina. Questi l' ebbe in affitto fino al principiar del maggio 1589; addì 4 del qual mese era già stato costretto a lasciarlo, poichè in quel giorno stesso si era posto mano dal Magistrato all' apertura di una bottega, a somiglianza di quella scavata nel pilastro di contro.

L' atto che ci fa nota la costruzione di questa bottega dice che fu aperta *in altero pilastro sub fornice porte divi Andree.* L' espressione *in altero pilastro* come ben si comprende non vuol già significare il pilastro di contro, ma indica che già esistendone una in uno dei pilastri, se ne apriva ora una seconda nell'altro (1).

La nuova bottega fu tolta in affitto da quel Gio. Agostino Gambaro che vedemmo prima in quella di

(1) Arch. civ., *Decreti* ecc., *1575-76* e *1590.*

contro e indicata nei Cartularî del Comune col numero 13, mentre questa si segnava col numero 106. Al Gio. Agostino predetto succedeva nell' affitto un Gio. Maria Lenali, tavernaio, con atto di locazione del 16 ottobre 1623. Questi, che l'aveva affittata per L. 155, non trovando a sullocarla, causa il prezzo troppo elevato, la rilasciava nell' anno successivo, correndo il quale i Padri del Comune addì 7 ottobre la locavano a Pietro Gio. Agnese.

Passò quindi in mani di più altri, dei quali sarebbe lunga ed inutile la enunciazione (1).

Sempre a sinistra uscendo dalla Porta, al di fuori però, ma pur anco ai piedi della Torre, aveva locato una bottega Gerolamo de Fornari, *olim de Compiano*; così chiamato per essere forse originario della terra omonima che sorge in Val di Taro, e già difesa da un forte castello, or ridotto a villeggiatura signorile.

Con supplica del 18 settembre 1568 il Compiano domandava alla Signoria « di poter prendere quattro o sei palmi di una torre del publico quale resta a banda sinistra andando verso la Porta di santo Stefano, entrando in la muraglia di essa torre per alargare una piccola bottega posta in la porta di santo Andrea appoggiata a detta torre ». Ma la domanda fu respinta (2).

Quattordici anni dopo, aprile 1582, il Compiano

(1) Arch. civ., *Cartul. 1592-93, Decreti* ecc., *1606-607*, *Pratiche pub. 1616-27* e *Atti*, *1624*.

(2) Ivi, *Atti*, *1568-69*.

ridomanda siffatta concessione, alla quale si oppongono Cristoforo Bossio e Giovanni Merello. Costoro addì 5 detto mese esponevano al Magistrato dei Padri del Comune aver fatto bene a non accoglierla. « Perciocchè (scrivevano gli opponenti) se alle torri quali sono ornamento della città et che per antiquità minarono ruina si rumassi (scavasse) ne fondamenti non è dubio che anderebbono a terra con danno delle circonvicine case et risico delle vite delli habitanti per onde non è honesto si permetta che in quelle si innovi cosa alcuna » (1). Nondimeno addì 23 maggio, su relazione del maestro Giovanni Ponsello, si concede al Compiano di poter ampliare la bottega purchè soltanto di palmi due, entrando nella parete e col patto che a tali lavori assistesse il precitato architetto (2).

Senonchè la concessione fu tosto revocata con decreto del 27 giugno successivo (3).

Il 10 marzo 1586, ecco ricomparire il Compiano a richiedere di poter ampliare la bottega, domandando ancora di potere « intrar al dentro di detta torre per spatio de palmi quatro o sei di larghezza, de palmi quatro e mezzo in circa quanto è la facciata di essa bottega, e di altezza de palmi sei e mezzo in circa » promettendo di non apportar danno alli vicini. E questa volta, ne ebbe il consenso per decreto del 23 maggio successivo, riducendo però lo spazio richiesto

(1) Arch. civ., *Atti, 1581-82.*
(2) Ivi, *Decreti* ecc., *1581*-82.
(3) Ivi, *Ib.*

Tav V.
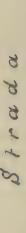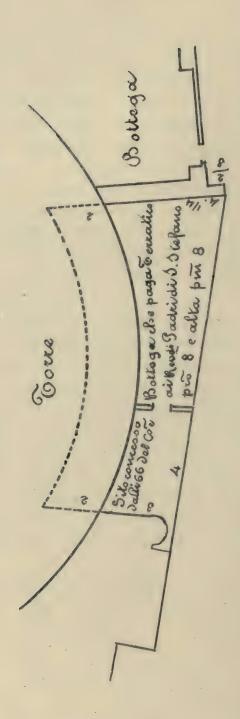
Arch. civ., *Atti, 1607.*

a soli due palmi di scavo nella parete e col patto che assistesse al lavoro l'architetto di Camera (1).

La bottega anzidetta apparteneva ai monaci di s. Stefano.

Essa era posta in *platea porte s. Andree in via publica et prope seu quasi subtus fornicem turrium in dicta via et contiguam alteri ex dictis turribus, illi scilicet ex parte ecclesie s. Andree* (2).

La bottega di Gerolamo Compiano venne in mano di Giovanni Merello nella estate del 1595. Il che risulta da una domanda da questi inoltrata alla Signoria il 13 settembre detto anno, colla quale esponeva come il Compiano sebbene avesse ottenuto di entrare entro la Torre per ampliare la detta bottega non l'aveva però ancor fatto.

Richiedeva pertanto la facoltà di effettuare egli stesso quanto era stato consentito antecedentemente al citato Compiano; ma proprio in quel giorno medesimo gli viene imposto di lasciare la Torre *in eo statu quo nunc* (3).

Addì 8 giugno 1607 troviamo nuovamente il Merello a ridomandare la concessione già fatta al Compiano di poter ampliare la bottega entrando per due palmi entro il massiccio della Torre.

(1) Arch. civ., *Atti, 1586.*
(2) Ivi, *Ib., 1581-82.*
Addì 24 agosto 1591 i detti monaci confessavano che i due palmi concessi spettavano al Comune.
(3) Ivi, *Ib. . 1595.*

È perchè ciò non era ancora stato fatto, proponeva in compenso di demolire una certa scala per la quale si ascendeva nella prossima sua casa; scala che occupava la pubblica strada per tre palmi in ispazio. Sette giorni dopo i Padri del Comune, cui era stato attribuito l'incarico di esaminare la domanda, riferivano in senso favorevole (1).

Non stette inerte il Merello; senonchè invece di valersi della facoltà avuta di ampliare la bottega già condotta dal Compiano, effettuò altri lavori e cioè la erezione di altra bottega quasi sotto all'arco della Porta contiguamente alla Torre. Agostino de Ferrari, figlio forse al sopra citato Tommaso, ne porse querela, onde il Merello incorse in multe non lievi.

Un decreto poi del 9 giugno 1608 gl' imponeva di demolire entro due giorni *edificium quo turri adhesit*, e di far conoscere *quo titulo antiquiore constructionem ibidem fecerit adherendo dicte turri; alias procedatur ad demolitionem* (2). Altri decreti del 20 e 27 stesso mese lo invitavano a deporre cento ducati d'oro in pegno e quindi a pagare duecento lire od a gettare abbasso entro quattro giorni le mura e il tetto innalzati aderenti alla Torre. Il 30 successivo, dopo aver prima rigettata la di lui supplica perchè fosse moderata la pena pecuniaria, gli si consentivano proroghe per il pagamento della stessa, accordandogli di versarla in sei rate e nel termine di sei mesi (3).

(1) Arch. civ., *Atti, 1607*.
(2) Ivi, *Decreti dei PP. del Comune, 1608-609*.
(3) Ivi, *Ib.*, e *Deliberazioni, 1608*.

Il 5 luglio infine lo si citava a vedersi condannare ancora a venticinque scudi, per non aver ubbidito agli ordini e a demolire l'opera cominciata, prorogandogli poi, 11 detto mese, di quindici giorni il tempo per effettuare la demolizione stessa. Il 15 suc cessivo dicembre gli si condonavano infine lire cento sulla pena inflittagli, purchè ne compiesse il pagamento entro due giorni (1).

Nell'anno successivo, 1609, addì 15 giugno si concedeva nuovamente al Merello di ampliare la bottega da esso condotta penetrando, *incidendo et ingrediendo*, nel muro della Torre per i due palmi consentitigli per decreti anteriori e già concessi al Compiano. Lavoro che non aveva ancora effettuato, ma che opera tosto, come ne avverte una lagnanza sporta alla Signoria dall'Agostino Ferrari, colla quale avvisa di altri lavori intrapresi dal Merello su suolo pubblico con danno dei vicini. Infatti esso aveva anche intrappreso a gettare abbasso la volta esistente sopra la bottega e la scala ed a costruirvi un tetto, alzando maggiormente la bottega stessa.

D'onde nuove contestazioni in conseguenza delle quali lo vediamo citato a dar ragione del suo operato: *eo quod contra ordines et sine licentia construere fecit quandam appothecam in via publica s. Andree et prope et seu quasi subtus fornicem turrium in dicta via et contiguam alteri ex dictis turribus* (2).

(1) Arch. civ., *Atti, 1608* e *Decreti* ecc., *1608-609*.
(2) Ivi, *Decreti* ecc., *1608-609* e *Atti, 1609* e *1611*.

Sei anni dopo, 3 aprile 1615, ecco di bel nuovo il Merello a supplicare il permesso di poter ingrandire la bottega entrando per altri due palmi nel muro della Torre, offrendosi di ritrarla più addietro di altrettanto tratto per lasciare più ampia la via e gettando a terra anche parecchi palmi della ridetta scala la quale metteva alla sua casa, contigua alla Torre. Il che non otteneva (1).

Morto il Giovanni Merello, troviamo il figlio, a nome Benedetto, a rizzar nuove stanze alla propria casa, durante il luglio 1617 e quindi, 9 marzo 1619, a richiedere di poter alzare la bottega di palmi cinque in circa appoggiandosi alle muraglie pubbliche delle Torri (2).

Ignoro se ottenesse ciò ; ma la mancanza della necessaria deliberazione e più ancora l'opporvisi che fecero le monache di s. Andrea che vi possedevano allato, mi fa argomentare che ne avesse diniego.

Di questo sarebbe eziandio conferma il nuovo ricorrere che addì 8 agosto del 1633 fa il citato Benedetto onde ottenere di « entrare nel sito di detta torre per palmi quindici in longhezza e palmi otto in larghezza fino alla uguaglianza di detta bottega » offrendosi di pagare una data somma, e quindi altresì, 26 settembre, di poter alzare di altri quindici palmi la sua casa appoggiandosi alla Torre medesima.

(1) Arch. civ., *Atti, 1615.*
(2) Ivi, *Decreti, 1616-17* e *Atti, 1619;* 8 e 19 agosto.

Acconsentiva il Magistrato del Comune alla prima domanda, ponendovi l'onere di lire otto annue, affrancabile col versamento di lire duecento, e non ammetteva la seconda « considerato che la torre dove il Benedetto desidera appoggiarsi è in più luoghi perforata et in particolari con bottega che li giorni passati le fu concesso aprire et entrare dentro per palmi quindeci in longhezza et otto in larghezza » (1). Lavoro che come si vede egli aveva prontamente intrapreso, rimovendo eziandio la scala di cui è cenno nelle suppliche degli anni anteriori.

Nel gennaio appresso e addì 18, ecco nuovamente il Merello a rappresentare qualmente durante il lavoro egli « ha trovato che dalla parte di ponente nell'ovato di detta torre le restano da cinque in sei palmi di vecchio et è terra movuta che non serve ad alcuno, in conseguenza infruttifero et all'incontro servirebbe per ampliare qualche poco detta bottega che resta molto angusta ». Supplicava perciò gli fosse concesso quello spazio offrendosi di pagare ciò che il Magistrato avrebbe richiesto (2).

Le opposizioni fatte da certi Andrea Cavallero ed Agostino Rosso fecero stare in forse i Padri del Comune nel deliberarne la concessione al Merello, proponendosi anzi di vendere detto spazio in pubblica callega al miglior offerente; ma cessate le opposizioni anzidette il Merello ne ottenne il possesso per

(1) Arch. civ., *Atti*, *1633;* 27 settembre e 14 novembre.
(2) Ivi, *Ib.*, *1634.*

decreto del 3 marzo successivo, mercè il pagamento di lire trecentocinquanta (1).

Quali altri e non consentiti lavori operasse il Merello non è dato conoscere, certo è che per decreto del 18 agosto detto anno veniva multato della somma di lire cento *ob inobedientia in fabricatione situs in eius appotheca sub publica turri sancti Andree* (2).

Col pagamento di questa multa operò i lavori di adattamento nel modo che gli era stato concesso.

La bottega del Merello passò poi in mano di certo Benedetto Pedevilla, siccome risulta da un ricorso dello stesso del 27 gennaio 1645, in occasione della fattagli richiesta di pagamento dell'onere imposto al Merello e da questi già soddisfatto; onde il Magistrato stesso riconoscendo l'errore lo riteneva prosciolto da siffatto debito.

Alcuni lavori d'innalzamento d'una loro casa effettuati nel 1631 dalle monache di s. Andrea in contiguità della Torre posta verso il loro monastero (3), e quelli eseguiti dal Benedetto Merello davano occasione che s'indirizzassero ai serenissimi Collegî alcune rimostranze che, quantunque esagerate, rispecchiano nondimeno le condizioni del nostro monumento e

(1) Arch. civ., *Decreti* ecc., *1631-34*.
(2) Ivi, *Ib.*
(3) Ivi, *Atti*, *1645* e *Ib. 1646*.

dimostrano altresì già fin d'allora un certo amore per la conservazione dello stesso.

Il biglietto, sottoscritto « li vicini alle Torri » premetteva: come i pubblici edificî siano la magnificenza delle città e come dei molti dagli antichi nostri eretti, nulla più esistesse ed esser quindi debito sacro il conservare e mantenere quel poco che ancora rimaneva.

« Di questi particolarmente essere cosa ammirabile e da conservare le Torri della Porta dei Vacca e di s. Andrea, monumenti che da qualche tempo soffrono detrimento, ed a quali è necessario di provvedere, affinchè non se ne abbia a lamentare la totale rovina. Posciachè (prosegue il biglietto) è stato permesso pochi mesi sono alle RR. monache di s. Andrea di fabbricare all'interno et occultamente hanno debilitato li fondamenti per guadagnare sito particolare. E seben sono (le torri) di quella fortezza che ognun vede pure egli è pur vero che quando i venti sono furiosi crollano senza snodarsi, cosa difficile a credere, perchè sono bene accompagnate (connesse) insieme. Molti anni or sono pare si dica che un certo Benedetto Merello habbi ottenuto dal Prestantissimo Magistrato dei Padri del Comune licenza di fare sotto i fondamenti di esse non so che fabbrica, con averli dato ad intendere che non vi sarà detrimento et havendovi una casa attaccata, furtivamente è entrato sotto di esse torri e debilitato li fondamenti, et ultimamente ha tentato da detti signori del Comune nuova confirmatione di detta licenza e l' ha ottenuta con mezzi atti a simili affari ».

« Detti signori del Comune hanno commesso al loro Capo d'opera (architetto) che veda e rifera, et esso che ha preso a fare il lavoro dicesi abbia riferto che si può fare, il chè è tutto alieno dalla verità ».

« Perchè chi senza passione vederà il lavoro che hora si fà, vederà a quanto pericolo restino di cadere (le torri) tagliandoli li fondamenti ».

« E ruinando ruineranno si bella facciata della città. getteranno a terra li edifitij vicini, causeranno morte e danno a più persone, a tal chè è di mestiero che quanto prima da VV. SS. Serenissime, sii provisto alla soprastante rovina, ordinando non si proseguisca il lavoro che hora si fa, sino che VV. SS. SS. non sijno benissimo informate del sudetto lavoro. Pertanto se ne fa parte a VV. SS. SS. acciò che considerato quanto sopra, provedano in breve come meglio le parrà, avvertendo che si proseguisce ogni hora il lavoro, che perciò vi è bisogno di pronto rimedio » (1).

Il biglietto, che lascia sospetto essere opera di uno solo e non di tutti i vicini, peculiarmente per quel « non sò » sfuggito, l'addove si parla dei lavori fatti sotto le fondamenta della Torre, sebbene non rechi data è però da aversi del settembre 1633, giacchè un rescritto sotto allo stesso in data del 26 detto mese ed anno ordina al cancelliere di vedere e di riferire (2).

(1) Arch. civ., *Atti*, *1633*.
(2) Ivi, *Ib.*
Per decreto del 13 maggio 1667 si concedeva pure a certo Gio. Novella di aderire alla Torre anzidetta alzando le mura della propria casa ed appoggiandovi il tetto. (Arch. civ., *Atti*, *1667*).

Dal lato del monastero di s. Andrea e nella salita che mette allo stesso, contigua alle mura vecchie della città e ad altre case di privati, correndo il secolo XVI possedeva una casa Lorenzo Masera o Maxeria come è scritto nei documenti. Sendo la stessa in cattive condizioni, tantochè ne era precipitato il tetto, e proponendosi egli di ripararla, ne domandava il permesso con supplica del 5 febbraio 1547, chiedendo anche di poterla alzare.

In appresso e per decreto del 10 luglio 1561 otteneva ancora di poter aprire una porta nelle mura stesse. Morto lui la vedova procedeva a nuovi lavori di alzamento e di adesione alle mura. Quindici anni dopo, giugno 1576, innalza nuove costruzioni, coprendo e appropriandosi una superficie murale di otto cannelle ed un quarto; incorrendo così in una multa per non aver avuto la concessione che per sole quattro (1).

Aderente eziandio alle mura civiche, anzi alla Torre, e sempre verso la piazza del monastero, già da tempo possedevano una casa le monache dello stesso, per ingrandire la quale con loro supplica del 24 maggio 1604, domandavano un piccolo tratto di suolo ivi prossimo. Sette anni dopo, 1611, 21 giugno, domandavano altresì di poter alzare la casa stessa di alcune stanze appoggiandosi alla Torre, ma le opposizioni fatte da parecchi vicini, ne fece negar loro il

(1) Arch. civ., *Atti, 1545-48*, *1561-62,* e *Decreti* ecc., *1575-76.*

consenso; il quale ebbero però vent' anni dopo per decreto del 19 settembre 1631 (1).

L' anno 1600, addì 17 aprile, i Padri del Comune locavano a certo Tommaso Senno, merciaio, e contro l' annuo fitto di lire quattro di Genova, le due Torri e l' arco della Porta e cioè dal piano dell' arco in su, fornendogli accesso dalla scala esterna esistente verso il piazzale della chiesa di s. Andrea.

La locazione, valevole per nove anni, era rinnovabile due volte, ossia fino a ventisette anni.

Il Senno si obbligava di coprire con tetto ed a proprie spese le due Torri e l' arco; di preservare dalla umidità le due botteghe sottostanti all' arco e di mantenere in buono stato l' Acquedotto pubblico che allora, come tuttavia, aveva la doccia sopra l'arco della Porta. Ciò per il tratto tra la scala anzicitata ed i cannoni ossia Fonte di s. Andrea.

Siffatti lavori doveva compierli entro tutto il mese di settembre successivo.

Restava altresì stabilito che quando terminati i ventisette anni i Padri del Comune non avessero voluto rinnovare la locazione, dovessero in tal caso rifare il Senno delle spese fatte nei precitati lavori (2).

(1) Arch. civ., *Atti, 1604, 1611* e *1631.*

I lavori eseguiti nel 1631 sono quelli cui alludeva il biglietto scritto a nome di « alcuni vicini, » riprodotto a pag. 223.

La casa che le monache domandavano di poter ingrandire era stata già resa più alta per concessione avutane il 20 giugno 1514 (Arch. civ., *Deliberazioni* ecc., *1509-14*).

(2) Ivi, *Atti, 1600.*

Noterò quì di passaggio che il Senno possedeva casa e tre botteghe in prossimità della Torre verso Ravecca, aderenti alle mura. Beni già spettanti al di lui padre Bartolomeo, il quale anzi pagava un canone al Comune per il permesso avuto addì 7 aprile 1571, di poter costruire una scala nelle ridette mura onde ascendere ad un suo solaio (1).

Intorno al 1480 i Senno pagano anche il terratico di un piccolo spazio appresso alla Porta. Dieciotto anni dopo inoltre, il Tommaso compra altri beni contigui, che vende poi a certo G. B. Cicala, setaiuolo (2).

Torniamo ora alla fattagli locazione della Porta.

Non si tosto il Senno l' ebbe ottenuta, pose mano al lavoro, coprendo con tetto le Torri e l' arco, e provvedendo a preservarne dall' umidore le parti inferiori all' Acquedotto.

Quindi, correndo il 1605, per rendere più commodo l' accesso alle Torri aveva fatta ingrandire la scala infissa nelle mura presso la piazza del monastero di s. Andrea. Di ciò tosto pervenne la denuncia al Magistrato nello agosto di detto anno, in seguito alla quale Andrea Pallavicino era incaricato di visitare il lavoro e di riferire intorno alle innovazioni arrecate alla detta scala. Discussa la pratica, addì 2 del settembre successivo si concedeva nonpertanto al Senno l' ampliazione dei gradini di detta scala fino a palmi quattro, permettendogli a tale scopo di scavare quel

(1) Arch. civ., *Cartulario, 1579.*
(2) Ivi, *Decreti ecc., 1580-82* e *Atti, 1625.*

tanto di muro che fosse necessario alla concessa ampliazione. Più ancora gli si consentiva che, scavando nello spessore delle mura stesse e al livello della Porta che dalla strada metteva al passo di ronda ed alle Torri, potesse aprire una canova ossia cantina, della altezza di dodici palmi ed altrettanto lunga, costruendovi un volto in mattoni al di sopra per maggior sicurezza. Il tutto facesse a sue sole spese, obbligandosi a mantenere in buone condizioni e per sempre quel tratto delle mura e del sovrastante Acquedotto. La canova infine e la scala, fatta che fosse la prima ed ampliata la seconda, restassero proprietà della Camera, alla quale per il godimento delle stesse egli avrebbe pagato annualmente un fitto di lire due (1).

Proseguendo in seguito ad altri lavori onde ridurre l' edificio della Porta in più opportune e vaste stanze, fidando sempre nella tolleranza dei Padri del Comune, faceva scavare nello spessore delle Torri e aprire finestre nelle stesse. Di là l' origine di gravi litigî scoppiati nel 1608 (2).

Dagli atti toccanti a questi abbiamo notizia delle condizioni in che si trovava la Porta quando venne data in locazione al Senno.

Che per ascendere in capo alle Torri vi erano allo interno scalini in pietra infissi a sbalzo nella mura-

(1) Arch. civ., *Decreti* ecc., *1605*.
(2) Ivi, *Atti*, *1608*.

glia di perimetro, e già fin d' allora rotti in gran parte e pericolosi a salire.

Che le Torri dalla doccia dell'Acquedotto in su erano interamente vacue. Non tetto di sorta alcuna alle stesse ; soltanto le volte in cima, e queste non più idonee a riparare le acque piovane.

I merli che coronavano le Torri e la fronte, già in parte caduti, ed i rimanenti malconci ed oscillanti al più lieve impulso (1).

Rispetto poi al fatto che il Senno avesse fatto scavare assai profondamente nelle pareti interne delle Torri, lo asseverava un altro testimonio dicendo che « lo aveva visto vendere delle pietre da cannella (2).

L' architetto Aicardo, pur non sconfessando i danni arrecati dal Senno, ne attenuava velatamente l' importanza; ed il Magistrato, cui veniva rivolto il rimprovero di avere contro un decreto del 20 dicembre 1523 che lo vietava, cedute in enfiteusi al Senno le dette Torri, riferiva ai serenissimi Collegî di questo modo :

Che sebbene, a rigor di legge si potesse dichiarare nullo l'avvenuto contratto, pure considerando la buona fede del Senno, la somma non dispregevole da esso spesa nei lavori, e lo scapito che ne avrebbe il decoro

(1) Arch. civ., *Atti, 1608*,

(2) Ivi, *Decreti, 1619-21* e *1620-22*.

La Torre verso s. Andrea era subaffittata a Lazzaro Oliva.

La cannella, corrispondeva a dodici palmi genovesi. Con essa si misuravano le pietre da costruzione, accatastandole prima in forma regolare per cubarle poi in cannelle, palmi e frazioni di questi.

del Magistrato ove si dichiarasse cessata la locazione, reputavano si dovesse confermare la medesima. Ciò a patto però che decorsi i ventisette anni non fosse più rinnovabile e che al detto termine si pagassero al Senno le spese dei miglioramenti fatti. Proponevasi inoltre di ordinare che il Senno in conformità di un decreto già emanato anteriormente, provvedesse subito a far dipingere lo stemma della Repubblica su ambe le fronti della Porta (1). Stemma che parebbe non vi fosse ancora quando gli si locarono le Torri, se dobbiamo por mente ad un decreto dell'8 giugno 1601 che diceva « *Suspensa iterum pictura insignis Comunis in Turri sancti Andree hinc ad et per totam diem XV julii proximi* (2).

Per contratto del 3 gennaio 1624 e dopo che il Senno aveva desistito dalla locazione in enfiteusi, i Padri del Comune gli rilasciavano in affitto le Torri ed arco da esso abitati. La locazione che doveva cominciare col giorno 13 del successivo febbraio, era durevole per anni cinque e stabiliva il fitto in l. 200 annue.

Frattanto, 5 gennaio, si addiveniva ad un dettagliato inventario delle porte, finestre, armarî, ferri ed altre cose. Inventario il cui scopo era quello di rifare

(1) Arch. civ., *Atti*, *1608*.
(2) Ivi, *Decreti*, ecc., *1601*.
Addì 24 dicembre 1642 G. B. Burleto, pittore, promette dipingere l'arme del Comune, sormontata dalla corona reale, sopra gli edificî pubblici, convenendo nel prezzo col Magistrato dei ridetti Padri. (Arch. civ., *Contratti*, *1635-48*).

il Senno delle spese di adattamento delle Torri ad uso di abitazione. Spese che liquidate in scuti 979, 12 e 7 gli venivano pagate il dì 11 febbraio successivo (1). Un ordine dell' 11 agosto 1631 che ingiunge agli eredi del Senno di pagare il debito da lui lasciato per pigione, ce lo fa conoscere passato all' altra vita, e ci mostra il figlio Francesco a succedergli nella locazione (2).

Correndo il 1674 ne era affittuario, pure per l. 200 un G. B. Montoggio e coll' alba del 1685 ne trovo conduttore un Gio. Antonio Borzeze che ne entra in locazione il primo gennaio e per nove anni e pel fitto annuo di l. 200, come da atto sottoscritto il 29 agosto dell' anno anteriore (3). Al Borzeze succedeva nella locazione Angelo Maria Raggio per contratto del 18 dicembre 1696, pagando l. 228. Quindi un Gio. Francesco Recagno che vi dimorava ancora nel 1735 pagando l. 138 per una Torre, ov' egli abitava, e l. 90 per l' altra che aveva subaffittata a certo Pietro Ghiglione (4).

Al Recagno succede il magnifico Ippolito D' Oria che sullocato l' edificio a donne di cattiva vita, il dì primo aprile del 1749 riceve ordine di espellerle immantinente, ed è dichiarato decaduto dalla locazione (5).

(1) Arch. civ., *Pratiche pub., 1616-27.*
(2) Ivi, *Cart., 1685.*
(3) Ivi, *Pandetta Conduttori stabili, 1709.*
(4) Ivi, *Pratiche pub., 1725-27* e *1730-37.*
(5) Ivi, *Decreti* ecc., *1748-55.*

Subentra subito e per convenzione col Magistrato un G. B. Danero che sulloca le Torri a prete Bartolomeo Marrè a cominciare dal primo giorno del luglio 1750 e per l. 228. Senonchè l' Ippolito D' Oria di cui è detto sopra, aveva nel tempo stesso affittata una metà e più delle stanze della Porta al notaro G. B. Boasi, il quale si rifiutava non solo a rilasciarle, ma anche a pagare un' adeguata porzione di fitto. Da ciò l' origine di contestazioni che durarono parecchî mesi, finchè il Magistrato ordinava all' architetto Claudio Storace di visitare le Torri e di stabilire la somma che avrebbe dovuto pagare il Boasi per il tempo che vi aveva dimorato.

Dalla relazione presentata dallo Storace il 28 settembre 1751, si ha che il Boasi occupava nella Torre verso Ravecca una sala, una camera grande con una mezzaria al di sotto della stessa e una cucina; più due stanze superiori ed un terrazzo grande da esso locati ad altre persone.

Il Marrè invece occupava una sala grande alta sopra l' arco; un' altra stanza bella ed alta a piano sotto la Torre verso Ravecca; altra stanza piccola bassa alquanto oscura nella Torre verso s. Andrea, ed una cucina grande fornita d' acqua alla quale si discendeva dalla sala mediante una scaletta. Inoltre quattro stanze ed un terrazzo grande affittati a terze persone.

Tav. VI.

Arch. civ., *Atti, 1608.*

Tav. VII.

Arch. civ., *Contratti, 1635-48*.

Tav. VIII.

Strada da S. Andrea verso li Camoni
Porta di S. Andrea
7 1/2
3 1/3
4.9
3.3
3.3
8.61
23.
A
A
2.4
8
5 1/2
8 - 8
22 1/2
18.1
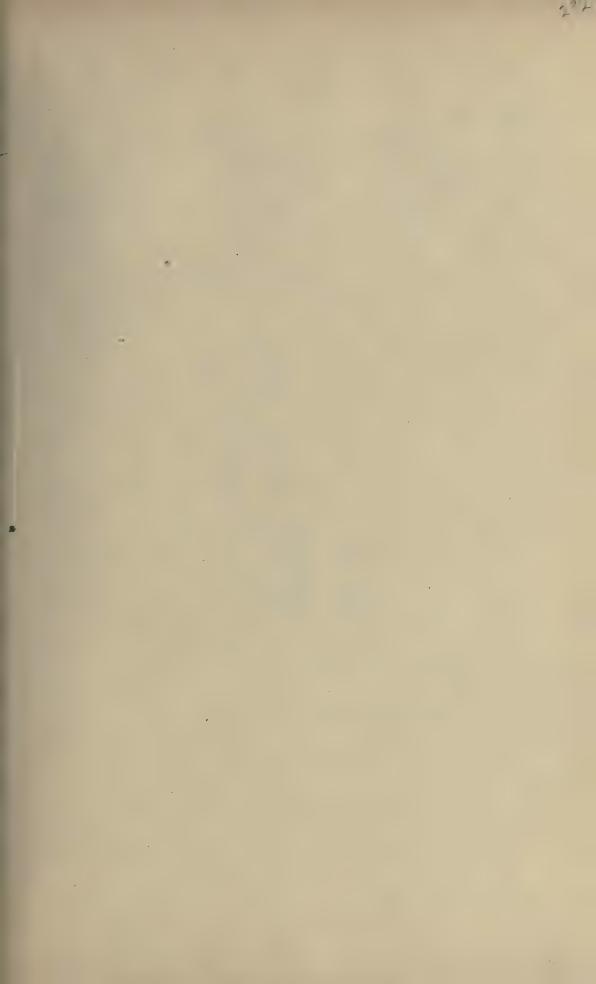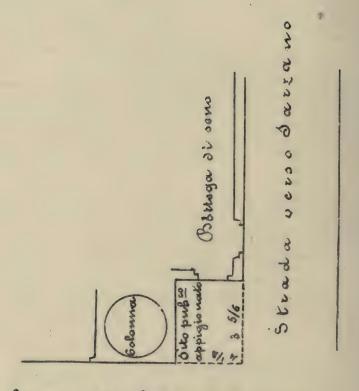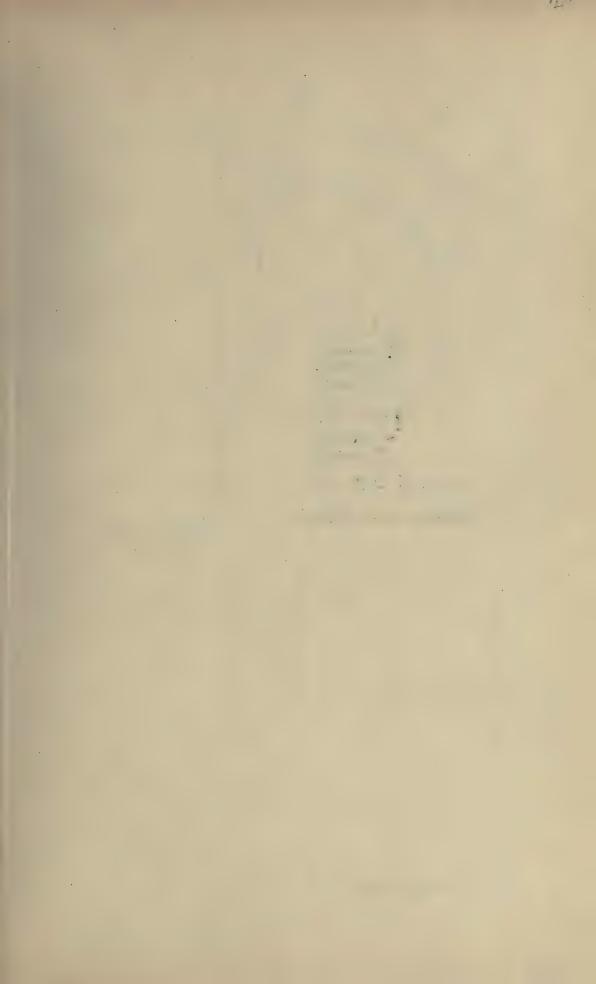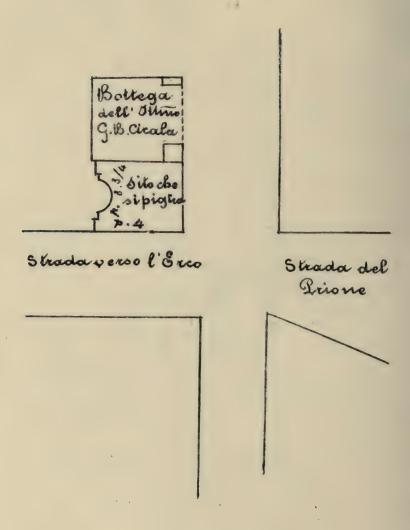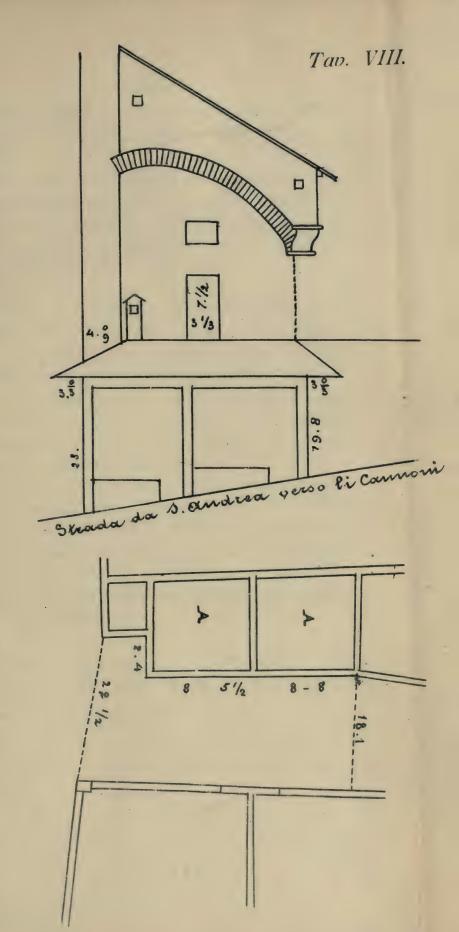
Lo Storace basandosi sul fitto totale annuo di l. 228, ne assegnava 90 al Boasi e 138 al Marrè (1).

Affituaria delle Torri divenne poi Maddalena Bertora fino alla primavera del 1789, tempo in che subentravale Andrea Banchero, quindi Gio. Stefano Sauli, e nel secolo scorso più altri, primo tra i quali un Domenico Cardinale (2).

Dove fossero le botteghe e lo spazio goduti dal Senno ce ne informano, oltre la qui unita pianta, parecchî atti, precipuo tra i quali uno dell'11 settembre 1620 col quale Giulio Cicala, setaiuolo, toglieva in affitto dal Comune per l'annua pigione di lire otto lo spazio *sub fornice Porte sancti Andree*, presso la colonna destra andando verso Ponticello, e già condotto dal Tommaso Senno (3).

Spazio che addì 21 agosto 1623 domandava gli venisse venduto comecchè essendo contiguo ad una delle sue quattro botteghe gli tornava utilissimo. Richiesta che non ebbe però felice esito per opposizioni fattegli da Marco Antonio Dertona e Giacomo Savignone conduttori della vìcina bottega sotto l'arco e proprietà del Magistrato (4).

(1) Arch. civ., *Atti, 1749-50.*

(2) Ivi, *PP. del Comune, Stabili, c. c. 1786*, *Locazioni* e *Pratiche pub. ad annum.*

(3) Ivi, *Pratiche pub., 1616-27.*

(4) Ivi, *Atti, 1623.*

Tra le due botteghe alzate dal Cicala, ve ne possedeva una certo Giulio Noceto, la quale passò poi in proprietà di Ettore

Morto poco dopo il Giulio Cicala l' otteneva, e sempre in affitto, con atto di locazione del 4 settembre 1623 , il figlio Gio. Battista. Questo due anni dopo, 29 luglio 1625, s'offriva di redimere dall'annuo terratico cui erano soggette due delle quattro botteghe anzidette eredate dal padre, il quale le aveva compre dal Senno, che a sua volta le aveva acquistate da Battista Carrega, filatore di corde, e da Isabella Fieschi (1).

Il decreto di franchigia, in data del 17 marzo 1626, le indica di questo modo. « Due botteghe appresso sant' Andrea, una che confina con Giulio Noceto da due bande; dietro le muraglie antiche della città, innanzi la via pnbblica. L' altra da un lato, la quale fu di G. B. Carrega, da un lato Francesco de Augustis, e dall' altro la bottega di Tomaso Senno; dietro le muraglie antiche della città e innanti la via pubblica » (2).

Correndo l' estate del 1628 il G. B. Cicala comprava dagli eredi Senno un altra bottega ivi presso. E perchè questa era soggetta ad un onere annuo di lire due per certa scala costruita nelle muraglie, doman-

Boccone come risulta da supplica sporta il 23 luglio 1637 dal Cicala stesso perchè non fosse consentito al Boccone di penetrare nelle mura civiche e chiudere la finestra da esso ivi aperta (Arch. civ., *Atti*, 1637).

Il Cicala aveva rizzate le altre due botteghe fino dal 1593 per concessione avutane con decreto del 17 dicembre detto anno. (Arch. civ., *Decreti ecc.*, *1593-95*).

(1) Ivi, *Pratiche pub.*, *1616-27*, e *Atti*, *1625*.

(2) Ivi, *Atti*, *1627*.

dava esserne affrancato, offrendosi di pagare una volta tanto quel che si sarebbe stabilito (1).

Non riuscito nel desiderato intento ripeteva la domanda il 6 maggio 1636 (2). Ed è a credere che gli fosse consentito, giacchè nell' ottobre successivo domandava di poter alzare il tetto delle stesse alquanto più in alto di quello che era, appoggiandosi alle mura vecchie. Il 2 gennaio 1637 gli si concedeva di poter procedere a tale lavoro purchè colla nuova costruzione non eccedesse di palmi sei in altezza, ed in « ricognitione » pagasse alla Camera la somma di lire settanta (3).

Il limite di soli sei palmi trova la sua spiegazione nelle opposizioni che aveva fatte il di lui vicino Gio. Maria Multedo. Il quale desistendo poi dalle stesse permetteva che il Cicala avesse facoltà di raddoppiare la misura dell' alzamento costruendo i tetti sedici palmi più in alto, anzichè soli otto.

Per operare questo maggiore alzamento gli si concedeva di poter murare una parte di finestra esistente nelle mura anzidette, che si era permesso di aprirvi pel passato a certo Pietro Oliva, ed allora proprietà del Multedo. A questi in ricompensa di ciò si consentiva d' accrescere di altrettanto e nella parte superiore la finestra stessa in modo che godesse sempre ugual luce. Quanto alle altre botteghe che il Cicala aveva al di là della finestra verso i cannoni, gli si permet-

(1) Arch. civ., *Atti, 1628.*
(2) Ivi, *Ib. 1636.*
(3) Ivi, *Ib. 1636.*

teva di alzarle palmi sei di più che quelle di cui sopra. Il decreto in data del 6 febbraio chiudeva col tassare il richiedente di lire settanta in correspettivo del vantaggio che ne ritraeva (1).

Non molto dopo, 1642, il Cicala ricorreva di nuovo ai Padri del Comune per acquistare un piccolo spazio ad angolo a lato di una delle dette sue botteghe che gli si concedeva per decreto del 26 settembre e per la somma di scuti 40 d'argento (2).

Ignoro il perchè l' atto di vendita e compra fra le parti contraenti non avesse luogo, ed il perchè la moglie, Maddalena Cicala , ripetesse appena un mese dopo la stessa domanda, ottenendone il consenso ai medesimi patti che il marito, che interviene all' atto di vendita per procura della stessa.

L' atto, esteso il 10 dicembre successivo, ed al quale era unito il disegno che qui va riprodotto, reca che lo spazio venduto, ha per confini « da due parti la via pubblica, da un' altra parte la bottega del Cicala e la colonna marmorea col piedestallo della stessa che servono a reggere il vòlto della Porta di s. Andrea ». La misura dello spazio venduto è pur notata in palmi quattro in lunghezza, per tre e tre quarti in larghezza.

Tra le condizioni imposte all' acquisitrice va poi scritta quella che ove essa volesse fabbricare in detto spazio, incorporandolo alla vicina bottega del marito, non potesse innalzare la nuova fabbrica più

(1) Arch. civ., *Atti 1637.*
(2) Ivi, *Ib.*, *1642.*

alta di quello che era la bottega stessa, nè potesse valersi della colonna, nè del piedestallo, nè perforare l' una o l' altro, ma aderire soltanto alla colonna, *sed solumodo ipse columne inherendo cum ipsa fabricatione et non aliter* (1).

A tergo delle botteghe del Cicala, all' opposta parte delle mura, ossia nella Colla, Gio. Maria Multedo possedeva una casa dalla quale egli aveva accesso sull'Acquedotto. Ampliata già da suo padre per concessione del 1549, penetrando nelle mura stesse, non contento di ciò, otteneva ancora, 12 gennaio 1637, di poter costruire un terrazzo al di quà delle mura, sporgendo per sedici palmi al di sopra della Fontana pubblica (2).

Era però tra i patti che dovesse mantenere, pavimentato e netto il sito concessogli; che lo dovesse cingere di parapetto fino all' altezza di palmi quattro e che, sopra tutto, non vi potesse erigere edificio alcuno. Che infine alla porta che avrebbe aperto per accedere al detto spazio fosse tenuto a fare un' arco a maggiore sicurezza.

In ricambio della concessione lo si tassava di l. 90, con obbligo di restituire il luogo stesso al Magistrato dei Padri del Comune quando questo avesse così desiderato.

Nel 1639 il Multedo chiedeva nuovamente altro spazio sopra la Fontana, che però non ottenne, per opposizione fattagli dal Cicala (3).

(1) Arch. civ., *Contratti 1635-48*.
(2) Ivi, *Atti 1737*.
(3) Ivi, *Ib. 1639*, e *Decreti* ecc., *1639-46*.

Come passo precipuo e più diritto a chi veniva alla città, o da questa invece si avviava ai borghi vicini od a più lontani paesi, le circostanze della Porta erano anche nei secoli andati percorse, e battute da numerosa folla. E lo spazio già da per se non bastevole al continuo transito di persone, di lettighe, di cavalcature e di bestie da soma cariche, veniva reso anche più angusto e inadeguato da non pochi rivenditori che vi prendevano posto ponendovi banchi, ceste e tegghie.

Di là i ripetuti proclami che già si hanno pel secolo XVI proibenti il vendere nelle adiacenze della Porta la verdura, le frutta, i pesci, il mazzamorro, il biscotto, le paste, le *scripilite*, le torte, la *garlascaria*, i castagnacci, e più altre cose mangerecce (1).

Una relazione dai Padri del Comune presentata ai serenissimi Collegî il 26 aprile 1593 ci fa una dipintura dai più veri e naturali colori del concorso e movimento di popolo e di rivenduglioli che di quel tempo aveva luogo sul Piano o Passo, come in essa è detto, della Porta. E già fin d' allora si lamentava

(1) Arch. civ., *Decreti e Proclami, 1536-1625.* e *Atti*, Anni div. Ignoro cosa sia la *garlascaria*, però da un atto del primo settembre 1567 nel quale si accenna all' ingombro delle rivenditrici presso la Porta si ha che « *ulterius dicte mulieres ibidem faciunt negotium ut vulgariter dicitur de torte et de garlascaria* (Arch. civ., *Atti 1567).* Parebbe quindi cosa cotta e somigliante alle torte stesse; forse la così detta *scarbassa* che è appunto una specie di torta o polpettone cotto in tegame e composto per lo più di fagioli verdi, o di melanzane o di cipolle e quagliata e pan grattuggiato sotto e sopra.

la grande ristrettezza dello spazio, causa sovente di guai, e l' impedimento che da tali rivenditori ne derivava al libero transito delle persone. Il perchè i detti Padri proponevano a rimedio di ciò la demolizione di certa casa la quale, oltrechè piccola, non avrebbe costato che lieve somma, perchè anche malconcia e rovinosa (1).

La casa designata per la demolizione, casa indicata come prossima alla Porta e soprastante « alla bottega del barbero » pare andasse appunto demolita, giacchè il giorno 26 aprile stesso se ne dava autorità ai Padri del Comune, e il 21 giugno successivo se ne stabiliva il prezzo d' acquisto in lire tremila e cinquecento (2).

Parrà forse esagerazione che di quel tempo fosse cotanto il movimento pel passo della Porta di s. Andrea.

Ma è a considerare che fin oltre alla metà del secolo XVII fu questo il cammino più pronto eppérciò più battuto da chi doveva recarsi in città dalle regioni suburbane, e da chi dal centro cittadino doveva portarsi a quelle. Non si era infatti ancora aperta la via Giulia lungo lo stretto Vicolo del Vento e non esistevano sopratutto vie di comunicazione tra le popolose contrade di Ravecca e della Colla ; cosic-

(1) Arch. di Stato, *Politicorum.*.

(2) Arch. civ., *Atti, 1593, e Decreti* citati, *1593-95.*

Il disegno unito al documento del 26 aprile ne addita la positura tra la strada del Prione ed il vicolo di Calabrage, alla sommità di entrambe queste vie.

chè a chi da una di queste doveva recarsi nell'altra non s'offriva altro passo che questo della Porta.

A provvedere a quest'ultima necessità mirarono i Padri del Comune nel 1640. Dimostrando i gravi inconvenienti cui dava luogo lo stretto spazio della Porta di s. Andrea, esponevano ai serenissimi Collegî aver deliberato di proporre loro « che si eseguissero quelle due strade che dalle mure vecchie di Sarzano rispondono in Ravecca, con fare in capo di esse (un) arco sotto dette mura che passasse o rispondesse di là alla Colla o strada dritta della marina ».

Notate quindi le case che si dovevano demolire, una delle quali rovinata, e l'esiguità della somma che valevano e la non molta spesa per aprire i due nuovi passi, spese che ad ogni modo si sarebbero gravate sugli stabili che avrebbero avuto giovamento da siffatti lavori, ne presentavano la perizia dello ammontare in l. 4830 (1).

Provveduto tosto al doppio e nuovo transito tra i popolosi luoghi di Ravecca e della Colla, due anni dopo si deliberava, come già sappiamo, l' ingrandimento del Vico del Vento, dando luogo alla formazione della Via Giulia, ed aprendo così un' altra più ampia strada di comunicazione tra il centro della città e le regioni del Bisagno ed oltre.

(1) Arch. civ., *Pratiche pub., 1635-48.*

Già nel gennaio del 1620 certo G. B. Razeto si era offerto di aprire e proprie spese una strada che da Piazza Sarzano mettesse alla Colla d'alto. La proposta corredata della pianta di Sarzano e dintorni è sotto la data del 26 detto mese ed anno (Arch. civ., *Pratiche pub., 1616-27*).

Ma torniamo al medio evo.

Presso la Porta e non molto discosto già nel secolo XII possedevano case e terre Guido Alinerio, Martino Cicala, Pietro di Cannevali, Simone di Struppa, Guglielmo Veggio, Giovanni Gambone, Vassallo della Porta, Guglielmo di Carignano e parecchi altri, tra i quali le mense di s. Ambrogio, di s. Maria di Castello e di s. Giovanni di Paverano.

Un documento, favoritomi dal chiaro Arturo Ferretto, mi addita in queste circostanze un Ospitale dei frati eremitani, di cui nel 1322 era rettore Barisone di Negro (1).

Delle case ivi costruite, alcune erano su terreno degli Embriaci, ove uno di essi, Guglielmo del q. Embrone, possedendovi già un palazzo, volle erigere accanto allo stesso una torre, designata poi col nome di Torre dei mattoni, *Turris matonorum*, dal materiale adoperato per innalzarla; mattoni che gli erano stati provvisti da un Guglielmo di Alessio da Sestri per contratto rogato il 27 febbraio 1228.

Il terreno sul quale l'Embriaco aveva edificato, e sul quale aveva concesso ad altri di fabbricar case, spaziava tra la via di Ravecca e la sommità della salita del Prione; in quell'angolo pertanto che sta quasi di fronte alla Porta e dove a tergo spazia ora la via detta del Dragone, l'antica *contrata Dragonarie*, nella quale possedevano e possedettero anche nei secoli appresso i Gamboni.

(1) Arch. di Stato, Not. Ugolino Cerrino, Reg. V.

Un atto del 3 settembre 1286 toccante ad una casa di Giovannino Gambone la dice posta *retro turrim que fuit Embriacorum et nunc est Nicolai de Flisco* (1).

Il decreto del Capitano del popolo, in data 20 gennaio 1258, col quale si statuiva che a cominciare dalla chiesa di s. Salvatore in Sarzano fino al vacuo davanti alla Torre di Guglielmo Embriaco alla Porta di s. Andrea, dovesse restar libero e sgombro il terreno descritto e per la larghezza di sei piedi discosto dal muro della città, conferma che gli edifizî dello Embriaco sorgevano appunto nel luogo indicato.

La Torre ed il palazzo predetti furono poi locati dal Guglielmo ad un tal Borgo da Firenze con atto del 10 giugno 1251 e venduti poi a Nicola Fieschi in possesso del quale li vedemmo qui sopra (2).

Il Belgrano pose la Torre dell'Embriaco « quasi di prospetto alla via di Ravecca e dei Cannoni, sorgendo nel *Piano* laddove all'incirca è l'isolato che ora fiancheggia la strada di Borgo Sacco e il vico dei Notari » (3).

Senonchè di quel tempo quel *Piano* o vacuo ancora non vi era, perchè vi venne spianato intorno al 1697 per decreto del governo, tassando i proprietarî delle case vicine per rifarsi, come era consuetudine, della

(1) Richerio, *Fol* cit.

(2) Dalla locazione erano però escluse le volte della torre ed il banco.

(3) *Op.* cit. p. 27.

spesa occorsa e in relazione del beneficio che ne avevano (1).

Non qui infatti spaziava il Piano di s. Andrea, bensì invece innanzi e sotto l'arco della Porta, ed è qui che dobbiamo intendere il punto vero cui accennano i documenti quando parlano del « Piano di s. Andrea ».

Del resto un rogito del 30 agosto 1286 che reca *actum ante turrim Nicolai de Flisco ad Portam sancti Andree*, e più ancora il Cartolario dei Padri del Comune per l'anno 1578 ove è notato il terratico dovuto da Isabelletta Fieschi per casa e bottega *propinque fontibus sancti Andree*, ci avvertono che la torre era proprio nei pressi della Porta e non nel punto indicato dall'erudito Scrittore (2).

Ma oltre a ciò è anche facile comprendere come la Torre dell'Embriaco non sorgesse punto nel luogo assegnatole dal Belgrano, se poniam mente al decreto sopra riferito.

Imperocchè prima di giungere al supposto Piano spaziava la fronte e l'accesso della Porta, spazio che nessuno osando certamente occupare, sarebbe stato quindi inutile comprendere nelle disposizioni dell'enunciato decreto.

L'inesattezza in che incorse il chiaro Scrittore proviene da che Egli contemplava nel Vico dei Notari la *contrata Porte sancti Andree.*

(1) Arch. civ., *Atti, 1697,* N. 60.
Contribuirono specialmente certi Ottaviano e Giuliano Canevari.
(2) Richerio, *Fol.* Vol. IV., e Arch. civ., *Cartulario, 1578.*

Un atto del 13 giugno 1296 sottoscritto *in Logia Porte s. Andree*, ci porge notizia, non chiara però, di questa Loggia, lasciandoci incerti se, come in tanti altri punti della città, sorgesse ivi una loggia pubblica, o non fosse invece privata.

A lato della Porta verso Ravecca e aderente allo antico muro della città troviamo la Fonte pubblica costruita nel 1292 da maestro Pietro Oderico, sendo podestà di Genova Guglielmo Gardino d'Asti, siccome leggiamo nella lapide murata ivi sopra.

Questo castello d'acqua, venne pertanto innalzato trentaquattro anni dopo il già riferito decreto del 20 gennaio 1258. Il decreto cioè in forza del quale si ordinava che « lo spazio di terreno il quale rimaneva a partire dalla chiesa di s. Salvatore fino al vacuo davanti alla torre di Guglielmo Embriaco alla Porta di s. Andrea, dovesse, per il tratto di sei piedi discosto dal muro della città, serbarsi libero e sgombro, affinchè da un capo all'altro la strada si allargasse uniforme in questa misura » (1).

Da ciò abbiamo che dalla chiesa di s. Salvatore infino a questo punto correva uno spazio, lambente le cortine murali, e che qui precisamente esso faceva capo, e qui era il vacuo cui stava di fronte la torre dell'Embriaco.

Non si tratta quindi, come scrisse il citato Belgrano, della via di Ravecca, perchè il decreto parla

(1) *Jurium*, T. I., c. 1265.

di « spazio di terreno che fiancheggia le mura della città » (1).

Ora la via di Ravecca ne è ben lontana e corre assai più al basso di quel tratto di mura, una gran parte del quale esiste tuttavia, e va indicato col nome di « Murette ».

Tra i primi che cominciarono a costruire aderente alle mura civiche e presso il Castello d'acqua, chiudendo così il passo alla via o spazio di che è cenno nell'enunciato decreto, fu un certo Tommaso di Bisagno, maestro d'ascia, detto altresì da Pino, *de Pinu*, per essere nativo di questo paese che è appunto, come si sa, nella valle Bisagnina. Egli in prossimità della sua casa circa il 1439 aveva eretto una bottega su terreno pubblico e per la quale pagava un annuo fitto, siccome risulta dal Cartulario del Comune di quell'anno, ove si legge: *Thomas de pinu magister azie pro terratico unius apoteche per eum fabricata iuxta fontem aque Porte sancti Andree a parte superiori de versus Sarzanum*, ecc. (2).

La bottega passò poi a mani di certo Benedetto Mongiardino, per locazione fattagliene dai Padri del Comune siccome appare dalla concessione avuta il 31 luglio 1489 di poterla alzare più alta in una colla unita casetta e prolungarla fino al muro del Castello d'acqua, costruendola in retta linea a questo (3).

(1) Op. cit. p. 27.

(2) Arch. civ., *Cartulario, 1439-40*.

(3) Arch. di Stato, *Not. Fazio*, Fol. V., e Arch. civ. *Atti, 1481-89*.

Più tardi certo Agostino Lavagnino, *fidelaro*, per contratto del 6 luglio 1593, comprava la casetta e la bottega obbligandosi al pagamento del terratico; ma un decreto del 30 agosto successivo gl' imponeva di rilasciarla, a cagione di innovazioni da esso fatte, e specialmente per aver costruito una scala in pietra nel muro dell' Acquedotto senza chiederne il permesso (1).

Nel 1605 avendo occupato un certo spazio accanto alla detta casa, per decreto del 4 gennaio 1606 lo si condannava a rimettere le cose nel pristino stato ed a pagare una multa. Ma poi supplicatone il possesso, l'otteneva per deliberazione del 22 maggio successivo sotto condizione però di un annuo onere di soldi cinquanta (2).

Altri ancora ergevano ivi presso botteghe e piccole case, ingrandendo poi queste col basarne le mura di perimetro sull'Acquedotto od accostandosi al Castello stesso.

Citerò fra costoro un Giovanni Busco, 1509; un Cristoforo Piola, 1553, e più specialmente la famiglia Grillo che nel 1602 acquistava tre solai dal detto Piola (3).

Una delle iscrizioni che stanno tuttavia murate nella casa del Piola avverte che già del 1560, 5 settembre, si era ordinato che non si potesse alzare maggiormente l'edificio.

(1) Arch. civ., *Atti 1593.*
(2) Ivi, *Decreti* ecc., *1606-607* e *Atti 1606.*
(3) Ivi, *Ib., 1481-89, 1508-11 e 1551-53.*

Ma acquistati ch'ebbero i Grillo i tre solai trovo che alcuni d'essi supplicano, 23 settembre 1609, di poter alzare valendosi del muro dell'Acquedotto, e nel 1615, 30 ottobre, si concedono loro nuove ampliazioni (1).

Nel 1637 Silvestro Grillo ed altri suoi consanguinei chiedono sia loro fatta la cessione dello spazio sovrastante alla Fontana pubblica; del quale il Comune aveva allora concesso un tratto di sedici palmi a quel Gio. Maria Multedo che, come è noto, aveva la sua casa al di là delle mura civiche. I Grillo ne ottennero la concessione a patto però di valersi dello spazio richiesto, soltanto ad uso di terrazzo; di procederne alla pavimentazione e di curarne la maggior pulitezza, obbligandosi a non fabbricarvi sopra.

Da parte sua il Magistrato si riservava il diritto di riprendere lo spazio ceduto tutte volte che gli piacesse. Ciò non ostante due anni dopo, 1646, 17 settembre, si concede ai Grillo di erigervi una scala (2).

S'opponeva il Battista Piola, compartecipe nel possesso della casa, ma non molto dopo i Grillo ne ottenevano la conferma. Il decreto, del 4 febbraio 1647, recava però che nella parete esterna della casa fosse murata una lapide dicente: *Ad beneplacitum Patrum Comunis*. Essa è appunto quella che tuttodì vi esiste (3).

Se al Senno e ad altri conduttori è da ascrivere la colpa di certi danni sofferti dal nostro monumento,

(1) Arch. civ., *Atti, 1609* e *Decreti* cit. *1608-609* e *1614-16*.
(2) Ivi, *Ib., 1637*.
(3) Ivi, *Ib., 1646 e Decreti* ecc., *1646-49*.

non è però men vero che le ali del tempo e la qualità non buona delle pietre non abbiano anch' esse contribuito a menomarne la solidità.

L' adoperamento di meno buono materiale trova d' altronde la sua ragione, e insieme la scusa, nella fretta con che si procedè alla costruzione della cinta murale di cui fa parte la Porta. Cinta la cui estensione richiedeva una quantità tale di pietre non facile ad aversi in breve tempo, in allora specialmente che non si aveva ancora il vantaggio di dar mine colla polvere, perchè questa non si conosceva ancora.

Dalla descrizione del come si trovava l'edificio quando nel 1600 ne fu fatta la locazione al Senno abbiamo appreso qualmente i merli che ne coronavano la fronte erano assai malconci, anzi in parte caduti ed altri oscillanti.

Nel gennaio del 1639 Luca Spinola e Bartolomeo e Francesco Fornari, possessori di una casa contigua alle Torri, lamentano che in tempo di vento e di pioggia cadono dalle stesse sul loro tetto, merli e pietre che lo rompono non solo, ma penetrano perfino nello interno (1).

Nel febbraio del 1647 il Magistrato fa riparare le Torri e la scala per le quali si accede alle stesse (2).

In appresso i danni del tempo si dimostrano anche più evidenti.

(1) Arch. civ., *Atti, 1639.*
(2) Ivi, *Decreti* ecc., *1646-49.*

Infatti nel 1712, correndo il mese d' aprile, Francesco Maria Clavesana, deputato agli stabili, riferisce intorno al continuo cadere di pietre dalle Torri della Porta, e del danno conseguitone al tetto della sottostante casa di Paolo Cicala, e nota che molte altre pietre stanno per rovinare abbassso. Che anzi proprio di quei giorni un tratto dello spigolo della Torre verso Ravecca era caduto giù per una lunghezza di ben ventotto palmi, per una media di due in largo (1).

Il pericolo imminente che qualche grave disgrazia potesse toccare a chi abitava sotto o transitava per la Porta indusse il Magistrato ad ordinare gli opportuni lavori di risarcimento. Fu allora che, tolte le pietre smosse, si rivestì il monumento tutto d' intonaco; rifatto poi ancora nel maggio del 1759 specialmente sulle fronti a levante, da dove cadeva già a pezzi.

Nel tempo stesso si riparavano altresì i parapetti in capo alle Torri, anch' essi assai malconci, e due anni dopo si toglievano altri non pochi pezzi d' arricciato che minacciavano di cadere (2).

Nel 1761, giugno, si ripetè l' intonaco in tutti i punti che ne erano spogli, e si fecero i tetti alle Torri, ai quali si riparava nuovamente nell' agosto del 1765 (3).

E le bombe lanciate su Genova nel 1684 non avranno esse pure recato il lor danno al nostro monumento ?

(1) Arch. civ., *Pratiche pub., 1712.*
(2) Ivi, *Ib., 1756-60.*
(3) Ivi, *Ib., 1761-69.*

Pur troppo la plaga tutta ebbe a soffrirne ed in tal modo che i detriti restarono agglomerati per le strade più mesi, benchè a purgare più speditamente la città dai medesimi si fosse assegnato a ciascuna regione un posto per tradurveli, e per questa di s. Andrea si fosse deliberato, 3 giugno 1684, di versarli in certi vani delle mura nuove di Bisagno (1).

Quanto copiosa fosse la quantità dei medesimi lungo le vie si può dedurre dalla domanda fatta nell' aprile dell' anno successivo da certo G. B. Calandra conduttore di una delle botteghe sotto le Torri, il quale esponeva di non avervi potuto abitare per più mesi per cagione dei detriti « causati dalla rovina delle bombe quali a fatto impedivano l' ingresso in detta bottega » (2).

Delle case prossime alla Porta e gravemente danneggiate dalle dette bombe ricorderò quelle di proprietà Bertolotti, Avanzino, Aste e Grimaldi, dei quali ultimi ben tre, e cioè una presso i Cannoni, una sul Piano e l' altra in capo al vico dei Notari. E taccio di quelle di Lorenzina Senno in vico Pelera, dei Rezoagli in Vico dritto e di quella dei Moconesi verso s. Ambrogio, della non lontana dei Generelli e di più altre che nel 1696 non erano ancora riparate (3).

(1) Arch. civ., *Atti, 1678-85.*
(2) Ivi, *Ib. 1685.*
(3) Ivi, *Ib.,* e *1686, 87, 88, 89, 90* e *96.*

Il Prione - Piazza delle Erbe - Mezza Galera s. Donato e i dintorni

Ad occidente della Porta e del Piano di s. Andrea spaziava la plaga del Prione, che si dilargava alle contigue regioni del Castello e di Piazza Lunga, epperciò la *Connestagia Predoni Castri* e la *Connestagia Predoni Platee Longe* nella divisione delle Compagne o rioni della città.

In oggi e già da buona pezza, il nome di Prione è ristretto alla nota via che dalla Porta discende verso s. Donato.

Questa via o salita, come più comunemente è detta, e nei vecchî rogiti *montata Predoni*, s'incontra indicata altresì col nome di « vico dritto che va alla Porta di s. Andrea ».

Ecco un' altro « vico dritto » pertanto che viene ad accrescere il novero dei non pochi già notati e pone maggiormente lo scrittore nella incertezza di riconoscere in uno piuttosto che in un altro quello in quistione ; epperciò la necessità della maggior cautela, quando non si abbiano indizî che lo additino chiaramente.

Nella contrada del Prione correndo il secolo XIII possedevano specialmente il casato degli Oliva, la chiesa di s. Ambrogio ed il Capitolo di s. Lorenzo,

il quale vi aveva una casa posta *in hortis de Predono* e sopra terreno di Guglielmo Embriaco (1).

Da un atto del 6 settembre 1252 con che Ansaldo Colombo di s. Martino degli Erchi (2) ed Alda, sua moglie, vendevano un edifizio posto nella contrada di s. Donato sopra la terra di Guglielmo Embriaco, abbiamo una ulteriore affermazione che le possessioni dell' Embriaco spaziavano, come già dicemmo tra la Porta Soprana, Ravecca, il Prione e s. Donato. Dirò anzi che delle possessioni, sue entro le quali nel 1228 egli aveva fatta innalzare la nota Torre in mattoni, poderi e torre venuti poi in mano dei Fieschi, si trovano accenni anche nei secoli successivi (3).

Un atto del primo settembre 1335 mercè il quale Giacomo Fieschi ed i canonici di s. Lorenzo locano una casa situata *retro predonum in contrata puceti* ne è prova. E prova pure ne sono un atto del 1452, 7 gennaio, ove è notizia di una casa diroccata detta dei Fieschi, posta nel Prione, ed altro atto del 21 giugno 1544 ove leggesi « Caroggio per contro la caza di Francisco Flisco Botto in la contracta del Prione (4) ».

Anche il casato degli Olivieri possedeva case e giardini in questa plaga e specialmente in prossimità di un vicolo detto di s. Cristoforo.

(1) Richerio, Fol. cit.
(2) Poi s. Martino d' Albaro.
(3) Arch. civ., *Atti, 1541-44.*
(4) Richerio, *Fol.* cit. o Arch. civ.. *Atti, 1432-68* e *1541-44.*

Da un rogito del 16 maggio 1404 nel quale è scritto: *domus Oliverij de Oliverijs in contrata Predoni prope plateam sancti Donati* si ha conferma che la denominazione di *Predono* si estendeva infino ai pressi di questa chiesa (1).

Altri vicoli sboccavano nella *montata* del Prione, quello detto di s. Cristoforo, uno detto della Stella, più altri due, un dei quali chiuso avanti il 1546 e nuovamente nel 1632 dal notaro G. B. Savignone, ed era prossimo alle case dei Foglietta (2).

Addì 8 gennaio del 1500 parecchi possidenti domandavano che fossero demoliti alcuni tratti di muro esistenti in un vicolo già stato chiuso e poi aperto « il qual vicolo è nella contrata de lo predone cioè a le spale de lo carrubeo de meza galea » (3).

Tre anni dopo, 26 gennaio 1503, Giacomo Sacherio chiede di poter chiudere « un carrogio posto in la contrada de meza galea de poi la soa caza, quale altra fiata è stato murato » (4).

Anche questo luogo, come tanti altri della città, era di quel tempo infestato da gente di mala vita, tantochè se il nome di Mezza galera non fossegli già consacrato dall' uso di più secoli, si potrebbe quasi sospettare che gli venisse dai delitti che vi si perpe-

(1) Richerio *Fol.* cit.
(2) Arch. . v., *Atti, 1545-48* e *1632.*
(3) Ivi, *Ib., 1500-1503.*
(4) Ivi, *Ib., 1500-1503.*

travano. Ne fa lo specchio una supplica che il 14 luglio del 1567 sporgevano alla Signoria i vicini della detta strada. In essa è detto « Considerando quanti homicidj sceleragini et enormi peccati si sian commessi in la strada de meza galera, quanto suggieto e danno al monastero di s. Agostino et a vicini incomodo habbino causato. Dessiderando li vicini per l'honor di Dio et ampliacion della città provederli non hanno altro miglior rimedio ritrovato se non ruinar le case. Per il che hano elletto e deputato magnifico Nicolò Lavagnino, Gasparo Spinola seatero e Bartolomeo Calvo a quali o sia doi di essi in compagnia del molto Reverendo Priore di santo Agostino hanno data ampla facoltà di poter comprare tutte quelle case che a loro parerà e ruinarle et anco tassar tutti quelli che ne receveranno utile e comodità » (1).

L'atterramento richiesto venne infatti operato, come ce ne avvertono altri atti degli anni appresso toccanti alla ripartizione delle spese sui possidenti delle case vicine (2). In oggi ancora nel punto indicato dal proclama bandito a tale effetto che diceva « dalla parte a sinistra andando verso la chiesa di s. Agostino » esistono piccoli vacui e casette che additano chiaramente le fatte demolizioni.

Nella salita del Prione e attergata al vico Calabrage correndo il secolo XVII possedeva casa e vi dimorava Lazzaro Tavarone, pittore noto per i tanti

(1) Arch. civ., *Atti, 1572.*

(2) Arch. di Stato, *Pand. Actorum, 1528-1614* e Ach. civ., *Atti, 1573.*

affreschi di cui sono decorati e palazzi e chiese della città nostra.

Parecchî ricorsi fatti dallo stesso in seguito alla rovina avvenuta nel settembre del 1620 di alcune case prossime alla sua, ci fanno avvertiti del suo possesso in questa via (1).

Al basso della salita del Prione spazia la Piazza delle Erbe, detta dapprima Piazza Nuova la nuova, per distinguerla da quella di fronte al Palazzo ducale, e poi Piazza Nuova da basso, ossia di sotto, perchè inferiore a quella, ed anche soltanto Piazza Nuova o delle Erbe. Essa fu spianata nel 1629 mercè la demolizione di parecchie case, alcune delle quali spettanti ai casati dei Castellino e dei Foglietta.

Piazza Nuova delle Erbe, come lo svela la denominazione, fu dal Comune assegnata per luogo di mercato ai venditori di ortaglie, i quali vi ponevano banco entro piccoli spazî tracciati sul terreno ed aventi un numero progressivo.

Ogni anno i *Bezagnini* che volevano ottenere di quei spazî si facevano inscrivere presso l'Ufficio dei Padri del Comune. Riposti quindi entro la ruota i loro nomi se ne faceva l'estrazione assegnando al primo sortito lo spazio recante il numero uno, e così di seguito.

Un *piazzero* ossia assuntore prendeva in appalto dal Comune l'esazione di un diritto che imponeva ai conduttori di quei spazî o banchi (2).

(1) Arch. civ., *Atti, 1618, 1619* e *1645*.

(2) Ivi, *Pratiche pub., 1628-35; Atti, 1629* e *1931 e De-*

Un decreto del 13 settembre 1649 ordinava ai venditori di carne di capretto che avevano banco presso la chiesa di s. Ambrogio ed alla Porta dei Vacca, di ridursi in questa piazza. Dieci anni dopo, 28 febbraio 1659, si ordina al Baricello « che intimi a tutti coloro che in Piazza nuova vendono frisoli panisse et altre cose simili con far fuoco e fumo che non ardiscino in modo alcuno continuare in essa, ma si transferino in Piazza nuova la nuova cioè nel mezzo d'essa lasciando libere le circonferenze per li herbaroli et altre donne che vengono di fuori » (1).

Il Barchile marmoreo che tuttodì sorge al centro della stessa vi fu posto per decreto dei Padri del Comune l'anno 1694. Il putto che lo sormonta è opera di Tommaso Orsolino, noto tra noi per altre opere (2).

Nei pressi della vetusta chiesa di s. Donato circa la metà del secolo XII possedevano Bonaventura Bocca d'Asino e Berta sua moglie, Rodoano di Mauro, certo Marasci ossia Marassi e Sibilia di Bonfancello che addì 31 agosto 1163 trovo a vendere un tratto di terreno ad un tal Pietro Caravellatore (3).

creti ecc. *1626-49* e *1659* e Arch. gov. *Pand. Diversorum, 1423, 1655.*

Col nome di *Besagnini* o *Bisagnini* vanno tuttodì indicati dal popolo i venditori di ortaglie. Ciò dal coltivare che si facevano le stesse nella pianura circostante al torrente Bisagno.

(1) Arch. civ., *Decreti* ecc. *1649-50* e *1659.*

(2) F. Podestà, *L' Acquedotto di Genova,* p. 37 e 61.

(3) *Chartarum,* T. II, c. 553 e 876.

Della vetustà di questa chiesa è prova il fatto che già nel 1119 se ne procedeva al restauro.

Tav. IX.

Arch. civ., *Pratiche pub.*, 1628-34.
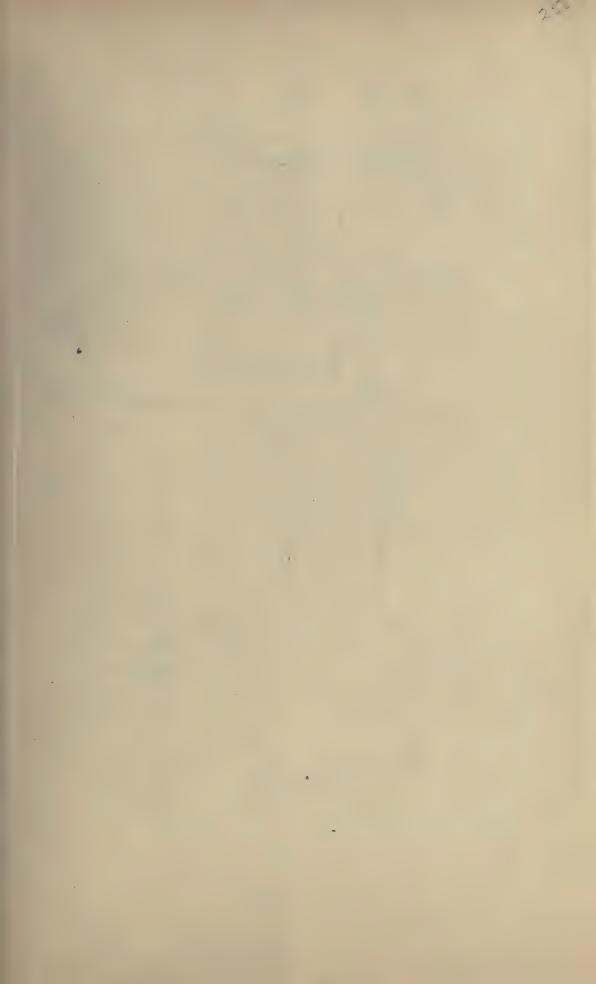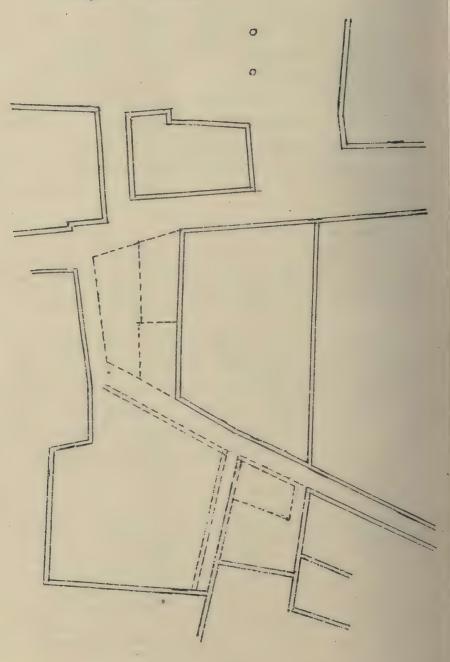
Di altri possidenti in questi dintorni reca notizia un atto del 28 ottobre 1217 con che Nicola Nepitella confessa di aver ricevuto in dote da sua moglie Alda, oltre altri beni, *domum unam lapideam* posta nella contrada di s. Donato (1).

Di terre nei pressi di s. Donato, oltre la citata di Guglielmo Embriaco, ancora nel 1392 ne possedeva una messer Oddone Malone di Pocapaglia, maestro di grammatica. Detta terra che era coltivata di alberi fruttiferi e vigne viene indicata « tra il carubio del citrone ed il carubio di mezo » (2).

Della Loggia di s. Donato, della quale una lapide ci addita tuttavia il luogo tra la chiesa e la piazza che or diciamo dei Ferretto, parla un decreto del 22 settembre 1496 che impone ai vicini di non locare le loro case senza licenza dei soprastanti della Loggia stessa. Già due anni innanzi si era concesso ai medesimi di costruirne la scala d'accesso al di fuori del muro e per l'ampiezza di sei palmi (3).

Nel tratto tra la chiesa di s. Donato e Sarzano, tratto che andò indicato col nome di « montagnola di s. Agostino » correva la via della Sorba, quella della Cisterna, quella del Fico, del Citrone e l'altra della Amandorla; la qual ultima intorno al 1690 venne tagliata per l'apertura ivi fatta della via che

(1) Richerio, *Fol.* cit.
(2) Poch, *Ms.* cit.
(3) Arch. gov., *Pand. Antiquorum Foliatiorum.*

ebbe nome di « stradone di s. Agostino », dalla vicina chiesa intitolata a questo Santo (1).

In questa plaga e dove spazia dal secolo XVI la piazza dei Tessitori, erano un tempo degli orti. In una testimonianza di certo Andrea Tassara, del 17 febbraio 1575, riflettente a quistioni edilizie è detto « che dove è hora la piazza delli tessitori gli erano horti et anco dove è al presente la casa di Nicola Galeazo et la casa che è ora di Mateo Merisano ci era una carotora et il suo carogieto che venìa in quelli horti, et ha visto che da tempo de capelazi maestro Corado Monteacuto che era delli partesani delli Fregosi fece fabricare la detta casa retto in quello medesimo grado che è hora et a suo giudizio così nel fabricare il detto muro detto maestro prese del suolo publico » (2).

Un decreto infine del 9 maggio 1609 diceva: *Claudatur lapidibus et calce additus in platea tetorum appellata ex quo transitur ad postribulum*, ordinando di apporvi lapide che ne recasse memoria (3).

Le tre lapidi che stanno murate nella fronte della casa che chiude la piazza dal lato meridionale spettano appunto all'arte dei tessitori. Recano ciascuna le insegne dell' arte e cioè l' effige di s. Cipriano, protettore dei tessitori, e tre spole, una per lato e

(1) Richerio, *Fol.* cit., Poch, *Ms.* cit. e Arch. civ., *Atti, 1490-99 1512-17* e *1518-25*.
(2) Arch. civ. *Atti, 1575-76*.
(3) Ivi, *P.P. del Comune, Delib.*

verticali, ed una più grossa al di sotto, collocata orizzontalmente.

La prima, in ordine cronologico, reca la data del 23 agosto 1520 e dice che il piazzale, *antea vachuum seu viridarium*, venne comprato in detto anno essendo Consoli dell' arte Vincenzo ed Agostino Bellogio e Antonio di Capasso.

L' altra del 1522, reca essa pure che dai Consoli di detto anno fu acquistata una certa vòlta o magazzino, contigua alla Loggia dell' arte.

La terza infine, del 1532, ha senz' altro i nomi di ben diecisette tessitori.

Più in su ancora già sull' esordire del secolo XV spaziava la piazza dei Goastavini, che i documenti di quel tempo notano come esistente nella *contrata Predoni Castri*. L' estimo eseguito d' ordine dell' ufficio dei Padri del Comune per l' espropriazione di un giardino e casa di Gerolamo Goastavino posti presso la chiesa di s. Agostino, nel qual giardino si era deliberata la costruzione di una cisterna, ci avverte che si tratta della piazzetta poi chiamata dei « Tre re magi » per la erezione ivi fatta di un oratorio intitolato ai medesimi (1).

(4) Arch. civ., *Atti, 1490-99* e *Cart. 1545.*

Ravecca

Passiamo ora alla contigua regione di Ravecca, la quale spazia appunto tra quella del Prione e l' altra di Sarzano.

Inesplicata è tuttodì l' etimologia della voce Ravecca, che il chiaro Belgrano volle trarre da *Rua* o *Ruga vecchia* in significato di « strada vecchia ».

Premetto che il nome di Ravecca non era proprio soltanto di una via, ma di una regione, e confesso ignorare esempî che rechino la voce *rua*, forse dal francese *rue*, in senso di strada.

Quanto al vocabolo *ruga*, del quale il chiaro Scrittore non porge la spiegazione, dirò che è voce antica italiana indicante una via listata da edificî.

Giovanni Villani, laddove descrive la Firenze dei suoi tempi, chiama col nome di « grande ruga che va a san Giovanni » la via maestra che metteva al Battistero (1).

Miglior definizione della *ruga* ce la danno le *Conventiones* dettate il 3 settembre 1230 da Guglielmo, vescovo di Luni, Bellebona, vicario del Podestà di Sarzana, ed il Consiglio di detta città. In esse è stabilito che quanti borghesi andranno ad abitare in

(1) Giovanni Villani, *Croniche,* Libro III, Capo II.

Sarzana debbano avere ognuno « *casamentum longum de triginta brachijs et amplum de quatuordecim, et inter ambas rugas sit amplum carrubium de tresdecim brachijs*. Che infine: *alia ruga similiter fiat pro eis versus faciem predicte prime ruge carrubio supradicto seu via mediante, iuxta tenorem* » ecc. (1).

Ravecca è regione menzionata in carte abbastanza antiche, e di essa abbiamo ricordo in atto del 9 ottobre 1132 col quale Siro II, arcivescovo di Genova, assegnava certe decime ai canonici di s. Lorenzo (2).

Pel 1160 ho notizia di beni che quì possedevano Rodoano e Bonifacio di Mauro, e che addì 22 agosto permutavano con altri dei figli di certo Pezzollo. Nell' anno istesso vi ha casa e torre Enrico Busso di Cogorno, e nel 1188 Guglielmo Guercio (3).

Nel secolo XIII vi possedevano terre e case gli Embriaci, particolarmente tra la via detta di Ravecca e le mura della città, le quali correvano lungo il dorso del Colle. Di queste abbiamo tuttavia ricordo nel nome di Murette con che si appella un tratto di questo luogo verso la via che mette al Ponte di Carignano.

Quanto a possessi degli Embriaci in Ravecca vedo pel 1200, 9 agosto, Guglielmo Embriaco che vende un edificio innalzato su proprio terreno e nel tempo stesso loca la sua terra *que est usque ad murum civitatis*. Tredici anni dopo Alberto Lanciaasino e Ma-

(1) *Liber Jurium* T. II, c. 1369.
(2) Atti Soc. Lig., Vol. p. 445.
(3) *Chartarum*, T. II. e Poch, Op. cit. Vol. IV. e V.

bilia sua moglie, per atto del 7 maggio questa e del 23 settembre il primo, vendono entrambi una casa ognuno, costruita sovra terra di Guglielmo e di Ugone Embriaco. E sulla detta terra di Guglielmo trovo tre anni dopo, 1216, 4 agosto, che ha casa e vi abita e fa testamento Maria Cintraco (1).

In Ravecca possedeva pure il celebre monastero della Cervara, e la già menzionata chiesa di s. Maria in Via Lata vi aveva cinque case situate nel carrubio di Pizaprina; il che risulta dall' atto di locazione fattane da Ludovico Fiesco il 10 luglio 1382 (2).

Altri possessi aveavi la chiesa di s. Adriano di Trigoso, di cui pure erano patroni i Fieschi, e cioè una casa posta nel carrubio di Dragonera o Dragonaria, della quale è ricordo in atto del 14 giugno 1389 (3).

In questo carrobio possedevano altresì i Molasana, ed è a credere sia lo stesso vicolo che oggidì si chiama del Dragone e che in atti del secolo XVII è detto carrogio del Dragone ossia del Fico.

La parte inferiore di Ravecca che sta tra la via omonima e s, Donato, era più specialmente detta contrada del Bagno, *contrata Raveche sive Balnei s. Donati.* Ivi infatti era uno dei tanti bagni dei quali già

(1) Richerio, Vol. III. e Fol. I. e II.
(2) Ivi, *Fol. B.*
(3) Ivi, *Ib.,*
In entrambi i modi trovasi scritto questo nome nè rogiti.

nei tempi medioevali andava fornita la città, e questo appartenne ai Salvago (1).

Col nome di « Cuccagna » invece indicavasi la Ravecca alta, la zona cioè che spaziava aderente alle mura della città e che si addimanda tuttavia con questo nome.

(1) Di Bagni in Genova nel medio evo ho notizia dei seguenti e cioè, di quello presso le case dei Volta; di altro da s. Matteo; di uno innanzi la casa di Fulcone (promiscuo per uomini e donne); di altro dei Barca presso s. Giorgio; di uno presso s. Agnese; di uno presso la contrada dè Guerci presso s. Lorenzo; di quello in Rivo Torbido, pertinente al Monastero di s. Stefano; di quello dei Bavosi, nella *contrata Banzanorum;* di due presso s. Maria delle Vigne uno per gli uomini e l' altro per le donne e siti nelle case di Raffaele Giustiniani; di quello dei Lomellini presso la Darsina; di uno dei Grilli in Portanova lungo la via di Castelletto; di uno in Fossatello; di uno presso al Molo; di uno nella contrada di Portoria e di quello degli Spinola presso Fontana Marosa.

Splendido e sopratutto artistico fu poi quello che sull' esordire dell' evo nostro il perugino Galeazzo Alessi costruiva nel palazzo di G. B. Grimaldi in Bisagno, il palazzo cioè detto della vigna presso Porta Romana che andò sconciamente deformato un dieci lustri or sono.

Sarzano — Il Campo
La Marina — La Piazza — Il Castello

Sarzano! L'*arx Jani*, secondo alcuni, la villa di Sergiano, secondo altri; ecco la spiegazione che si volle dare di un tal nome.

Ben possiamo dire però che il colle di Sarzano fu la culla anzi l'embrione di Genova, poichè ivi sorse senza dubbio il primo abitato, prestandosi opportunissimo il luogo e per l'ottima positura e per la naturale sicurezza.

Ivi infatti si erigeva il Castello, della cui pianta possiamo con occhio indagatore ritrovare ancora qualche traccia nelle costruzioni del vecchio convento di s. Silvestro, eretto nel 1449 sulle rovine di quello, e così intitolato da una chiesuola sacra a quel santo, innalzatavi nel 1160.

Esaminando attentamente le sottocostruzioni del detto monastero si osserva ancora un tratto della cinta murale del Castello e, annesse allo stesso, le fondamenta di una torre poligonale; il che ci addita la positura dell'antico *Castrum* dalle tre torri, siccome era rappresentato nei sigilli e nelle monete del Comune. Imperocchè la Torre detta degli Embriaci che da alcuni fu giudicata di costruzione romana e per una di quelle del Castello è da aversi semplicemente

Tav. X.
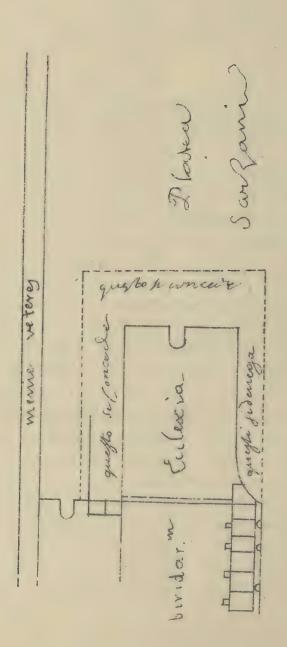
per opera di privati ed eseguita non prima certo del secolo undecimo.

La sottigliezza sua, la costruzione ed il materiale adoperato dimostrano d'altronde e ad esuberanza che essa nulla ha che tenga del romano o dei secoli anteriori al mille. È sua coetanea doveva essere quella di Amico Brusco, eretta nella Ripa del Castello e della quale è memoria per l'anno 1098.

Da alcuni documenti del secolo XII possiamo formarci un' idea del come era a quei tempi la regione di Sarzano.

Va primo il lodo dei Consoli del 1134 toccante ai confini di quanto ivi possedeva il Comune. I quali confini van notati « nella terra di Alberto Visconte e consorti al disotto, infino al Rivo Torbido ed al mare; da un lato la maceria della terra già posseduta da Vassallo Scacoerio ; la maceria dei figli di Mauro di Piazza Lunga ; il muro al di sotto del Palazzo dello Arcivescovo, e dalla Porta del Castello infino al mare. Tutto quanto, dice il lodo, è fuori delle macerie e delle chiusure, tutto sia proprietà del Comune ; più ancora il tratto interno che corre dalla casa di prete Bonfiglio per sei piedi in sù in vicinanza del muro della città » (2).

Sette anni dopo, gennaio 1141, ce ne parla un altro lodo dei Consoli col quale concedono a certo prete Ansaldo quattordici tavole di terreno per costruirvi una chiesa, e ciò sotto condizione che lo stesso do-

(1) *Jurium,* T. I, c. 46.

vesse star discosto tre piedi dalla parte della terra del citato Alberto Visconte da un lato, e che superiormente e dalla parte del muro della città ne lasciasse otto onde al di sotto restasse salva la via che vi transitava (1).

L'abbate G. B. Raggio che sovraintese alla pubblicazione delle Carte genovesi nei *Monumenta Historiae Patriae* editi per volontà di re Carlo Alberto, postillando il lodo ultimo citato vi scriveva: « Questo tratto di muro delle antiche mura della città esiste tuttavia e serve di sostegno alla Piazza di Sarzano » (2).

Or bene il tratto di muro che sostiene la piazza appartiene alla cinta del Barbarossa che come sappiamo venne eretta tra il 1155 ed il 1159 e non esisteva perciò ancora nel 1141. Per poco che il chiaro Abbate avesse considerato ciò che dice la concessione avrebbe visto che il tratto di muro esistente ai suoi tempi e tuttodì non poteva essere quello citato in detta concessione. Il *murus civitatis* stava superiormente, *desuper*, allo spazio ceduto a prete Ansaldo e non al di sotto.

Ciò piacquemi notare anche perchè il Raggio non fu il solo a cadere in simile errore. Ai nostri tempi altresì vi ebbero scrittori che nel detto tratto di muro intravidero non solo un resto della cinta del secolo X, ma fin anco un avanzo dell' *Oppidum* romano.

Aggiungerò inoltre che la parte di detto muro che

(1) *Chartarum*, T. II, c. 238.
(2) Ivi.

continuava verso s. Croce, venne rotta intorno al 1592, allorchè sulla piazza di Sarzano si aprì una cava di pietre per le costruzioni d'ampliamento del Palazzo criminale, ossia Palazzetto. L'atto che reca questa notizia, e che è dell'11 marzo 1592, nota altresì la necessità di ridare il corso all' Acquedotto pubblico, interrotto in seguito alla demolizione della muraglia anzidetta (1). Prova evidente anche questa che il tratto di muro in questione appartiene alla cinta murale del Barbarossa, giacchè appunto lungo la stessa si fe correre l'alveo dell'Acquedotto pubblico fin da quando venne costruito.

La chiesa di s. Salvatore, quale la vediamo nelle odierne sue dimensioni, non è come ben si comprende l'antica. Essa fu innalzata o meglio rifatta dalle fondamenta correndo l'anno 1653 ed a spese di Andrea e Bartolomeo fratelli Costa. Del resto quand' anche si ignorasse la storia dei suoi ingrandimenti, si capisce perfettamente che non si sarebbe lasciata erigere adesa e sopra le mura della città, ostruendo il passo di ronda di queste e la via.

Ed è appunto dalla storia dei suoi ingrandimenti, che potremo farci un idea della sua primitiva positura, delle sue dimensioni e delle vie e piazza che le stavano ai lati.

Il disegno qui prodotto e che è una riduzione di quello originale che, tracciato a mano libera come era uso, si trova unito ad un documento del 1578, gioverà a presentarci un idea del sacro edificio.

(1) Arch. civ., *Atti*, 1592.

Già addì 13 giugno 1564 i priori della compagnia di s. Salvatore, essendo la chiesa oltremodo piccola, avevano chiesto di poterla ingrandire col prendere undici palmi e mezzo della vicina strada, verso il portello, discendente al mare. Il che domandavano in considerazione che la detta strada era assai larga ed anche perchè quando la si era spianata si erano occupati parecchî palmi di spazio pertinenti alla chiesa (1).

Alla loro domanda acconsentivano i Padri del Comune, ma nessun lavoro venne però intrapreso dai citati priori.

Infatti quattordici anni dopo vediamo Nicola Carpaneto, Francesco Roccatagliata, Bartolomeo Bozano e Bartolomeo Mainero, deputati dei diciotto quartieri della parrocchia stessa e in unione ai citati priori a richiedere maggior spazio di quello ottenuto nel 1564. Esponevano essi il desiderio di voler tosto addivenire alla ricostruzione della chiesa perchè vecchia e cadente ed incapace della popolazione, e perchè si presentava loro propizia l'occasione di spendere minor somma per le necessarie pietre, stante l'avuta facoltà di cavarle nella piazza stessa. Supplicavano pertanto fossero loro concessi palmi quindici di spazio davanti alla fronte della chiesa e ventiquattro verso le mura vecchie, oltre gli undici e mezzo già ottenuti. Alla richiesta univano il disegno ed il 3 ottobre ne ottenevano la concessione. (2).

(1) Arch. civ., *Atti, 1563-64.*
(2) Ivi, *Ib., 1577-78.*

Ma neanche allora s'intraprendeva il lavoro. Ben altri cinque anni corsero che si stette inerti, e fu il 7 settembre 1583 che si pubblicava il proclama che ne annunziava la concessa costruzione. Nell' anno successivo e il 22 febbraio compaiono nuovamente i deputati alla erezione per ottenere altro e maggior spazio, onde portare le dimensioni della chiesa a cento ventun palmi in lunghezza e settanta in larghezza. Ciò sotto condizione che in cambio della strada per la quale si andava al portello sotto le mura antiche, e che sarebbe stata soppressa, essi ne avrebbero aperte due, e cioè; una dalla parte orientale ove era il coro, e l'altra presso la canonica. Offrivano inoltre in compenso al Comune un certo spazio della strada verso occidente della estensione di palmi cinquantotto per sedici e mezzo (1).

Posto mano al lavoro di demolizione, se ne ponevano le fondamenta il dì 11 giugno.

Quanto alle strade che i deputati alla costruzione si erano offerti di aprire dietro la chiesa, correndo il 1603 essi dimandavano di poterne variare il cammino spianandole invece al basso della chiesa, accanto alle muraglie vecchie, servendosi di due casette appoggiate a queste e occupando un cinquanta palmi di suolo pubblico (2).

A rendere poi più comoda la nuova via, che avevano ottenuto di così aprire, il rettore Pietro Żignago addì 21 luglio 1606 offriva un tratto del giardino

(1) Arch. civ., *Atti*, *1584*.
(2) Ivi, *Ib.*, *1603*.

della canonica ; terreno che i Padri del Comune acquistavano a tale effetto per decreto dell'8 dicembre successivo, ripartendone la spesa sui possidenti delle case vicine, e che per altro decreto del 16 febbraio 1607 si dichiarava fosse sempre pubblico (1).

Il suolo pubblico di Sarzano serviva ai cittadini di luogo di parlamento, di ritrovo e di spazzo. Il perchè con decreto del febbraio 1145 si stabiliva che: il vacuo di Sarzano fosse libero ed a disposizione del popolo il quale nelle grandi solennità *vadit ibi et exit.* Decreto confermato addì 20 gennaio 1258 coll' approvazione del parlamento, statuendosi nuovamente che lo spazio di terreno in Sarzano, fuori le mura della città sino all'acqua del Rivo Torbido, fosse tutto di pertinenza pubblica e rimanesse costantemente libero a vantaggio e diletto del popolo (2).

Un atto del 2 luglio 1248 con che Giovanni Strallerio vende ad Ugo Fièsco una terra con casa posta in vicinanza di s. Salvatore, a confini di sopra la strada e di sotto il fossato, ci porge notizia della Fontana che era ivi e che dava nome alla terra venduta.

Da un contratto di locazione d'una casa con terreno, 1314, 25 maggio, posta fuori le mura della città nella rupe di Sarzano, *in Rocha Sarzani*, inferiormente alla strada e presso la Fontana, *prope fontem Sarzani*, ci è chiarito il punto ove sgorgava la detta

(1) Arch. civ., *Atti, Ib.*, *1606* e *1607*.

(2) *Jurium,* T. I. c. *101* e *1257*.

Nel 1227, sendo podestà del Comune messer Pecoraro da Verona, vi si tenne un gran parlamento.

sorgente. (1) Imperocchè la Rocca o *Ligia* di Sarzano si sprofondava appunto in quel tratto che spazia in oggi intorno e sotto alla chiesa di s. Croce, laddove cioè la via, detta delle Grazie, corre su di alcuni archi che basati sopra gli scogli del mare andarono battuti dalle onde di questo fino al tempo in che si addivenne alla costruzione del Corso Principe Oddone.

La Rupe di Sarzano servì a luogo di scarico dei detriti della città infino al secolo XVI; nè mancò di offrirsi come mezzo opportuno ai suicida, in quel modo istesso che nel secolo scorso le mura ed il ponte di Carignano (2).

Un decreto dell'11 marzo 1592 recava che « si dovesse vendere in pubblica callega tutto quel sito della *ligia* di Sarzano non solo dal fondamento del muro del condotto rovinato sino alla piazza e strada di Sarzano, ma *etiam* compreso l'aere e tutto il sito sino al ponte fabbricato dal magnifico Ufficio delle muraglie. » (3) Nell'anno appresso, 1593, 12 gennaio, i Padri del Comnne concedevano uno spazio posto *in dejectu seu ligia Sarzani*, sul quale veniva innalzato il

(1) Poch. *Ms.* cit.

(2) Il Pallavicini nel suo *Diario (Ms.* dell'Archivio civico) nota il suicidio ivi compiuto in tal modo da certo Francesco Patrone il giorno 27 dicembre 1587.

Nella *ligia* di Sarzano si versarono tutti i materiali di demolizione delle case della contrada di Ferraria.

(3) Arch. civ. *Atti,* 1592.

Nel sopracitato *Diario* alla data del 23 agosto 1584 si legge: « L'appaltatore de muraglie ha dato fine alla maravigliosa volta fatta in Sarzano per il passaggio delle muraglie, cosa per vero bellissima a questa città ».

nuovo oratorio di s. Croce, in sostituzione del vecchio che era reso inservibile dall'umidore (1).

Un rogito del 2 luglio 1261, sottoscritto *extra murum civitatis in rocha Sarzani ante portam civitatis*, ci avverte che il nome di «rocca» non è qui usato per indicare il castello, tanto è vero che siamo fuori delle mura, e in pari tempo ci addita il punto laddove s'apriva una porta della città. Porta che non è però quella indicata nel decreto dei Consoli del 1134, la quale era invece la porta del Castello, *porta castri* (2).

Il Campo di Sarzano o *Campus Sarzanni*, come è detto in atto dell'8 febbraio 1276 toccante alla casa compra dal già citato Ugo Fieschi, fu poi detto Campo pisano dopo che pel memorabile fatto della Meloria, 6 agosto 1284 vi furono posti e sepolti i prigionieri pisani in numero di oltre novemila. E ad uso di cimitero, specialmente dei pellegrini, servì anche più tardi, siccome leggesi in atti del secolo XV; sul cader del quale si cominciò ad innalzarvi case, sebbene i decreti fatti precedentemente ne lo vietassero.

Il decreto emanato dal Maresciallo Boucicault nel 1403, recava infatti che il Campo pisano non si dovesse mai alienare, nè in tutto, nè in parte, nè in qualunque fossesi forma, comechè col seppellimento fattovi dei numerosi pisani, morti in Genova durante la loro cattività, lo si era consacrato ad uso di cimi-

(1) Arch. civ., *Atti, 1593.*
(2) Richerio, *Fol.* cit.

tero. Concedeva però che vi si tumulassero, come già è detto, pellegrini e poveri (1).

Tra i primi che ottennero di poter costruire nel Campo pisano trovo un Marco Terrile per richiesta fattane il 4 febbraio 1479, poi Antonio Bisio, 2 luglio, e insieme a lui Remondino de Berardi. Quindi, 23 agosto, Gerolamo Bottino. Più tardi, 1488, Pietro e e Quilico Corsi, Genesio Richerio, Domenico Semorile, Nicola Roccatagliata, 1499, e Fabiano e Giovanni Borsotto, 1501. Nel 1523 infine un proclama dei Padri del Comune avvertiva chi voleva attendere «allo acquisto dello sito vacuo esistente sopra la fonte pubblica in Sarzano con facoltà se possia edificare» (2).

Esattamente pertanto il Giustiniani nei suoi Annali parlando del Campo pisano scriveva «quale abbiamo veduto piazza patente, ma al presente vi sono quarantasette case.»

Con atto del 20 agosto 1565 i Padri anzidetti locavano in enfiteusi a certo Gerolamo Abbo altro vacuo posto sotto le mura vecchie di Sarzano e sovrastante

(1) Arch. civ., *Pratiche diverse, 1439-1598*, e Poch, *Ms.* citato.
(2) Ivi, *Atti, 1477-80*, *1481-89*, *1490-99*, *1500-503* e *1518-25*.

L'oratorio di s. Antonio, che sorge inferiormente alla chiesa di s. Salvatore, venne innalzato dalle monache di s. Silvestro come da loro domanda del 2 gennaio 1602, e in sostituzione dell'antico da esse incorporato nel proprio monastero (Arch. civ., *Atti*, *1602*). Lo spazio venne concesso con decreto del 9 settembre successivo (Arch. gov. Pand. *Actorum, 1590-1360*).

alle mura innalzate pochi anni prima, *menie novissime constructe* (1).

Durante la prima metà del secolo XVII il Comune stesso vi innalzò parecchî molini per la macinazione del grano, abbattendo a tale effetto alcune case (2).

Più al basso presso alla foce del Rivo Torbido ed al lido del mare, ove era una via che metteva *ad eremitam Sarzani sive littus maris*, nel 1251, 12 agosto, compravano terre Lanfranco Usodimare e Lanfranco di s. Giorgio per il valsente di 150 lire. Somma questa assai cospicua per quel tempo e che dimostra perciò che altrettanto vasta doveva essere l'estensione delle terre acquistate (3).

Su di queste ed attorno all'alveo del Rivo Torbido sorsero a poco a poco edificî. Addì 14 maggio 1489 Melchiorre Lercaro domanda di poter fabbricare sopra un suolo prossimo alla sua casa contigua al mare (4). Coll'esordire del secolo XVI vi possedono specialmente un Bernardo Cariseto, un Giacomo Bisio, un Battista Testana, un Bernardo Barocco e Giorgio e Giovanni Bonaparte (5). Le case però non vi erano ancora fitte e addossate le une alle altre come le vediamo in oggi, sebbene le bombe del 1684 disertassero non poco questa regione, il Campo pisano specialmente. Ce lo rivelano alcune testimonianze fatte nel 27 marzo 1575

(1) Arch. civ., *Atti, 1535-66.*
(2) F. Podestà, *L' Acquedotto di Genova,* p. 55.
(3) Richerio, *Fol.* cit.
(4) Arch. civ., *Atti, 1481-89.*
(5) Ivi, *Ib., 1508-11.*

per cagione di litigî tra vicini, una delle quali espone che un dei querelanti, certo Agostino Piaggio, nei tempi anteriori alla costruzione delle mura civiche, vi possedeva una casa con viridario e parecchie piccole fasce di terra estendentisi fino al mare e nelle quali erano degli alberi (1).

Fino al 1552 circa, e cioè fino alla iniziata costruzione della cinta murale tra Carignano ed il Molo, la spiaggia di Sarzano era infatti libera ed aperta, tantochè vi si costruivano navi (2).

Un decreto di Rodolfo di Lannoy del 26 maggio 1507 avvertiva qualmente constando che presso il lido di Sarzano erano cinque triremi costruite di fresco, *nuper factas*, e intorno ad esse non pochi legni necessarii al sostenimento delle stesse e dei quali se ne sottraevano molti giornalmente con pericolo che le triremi potessero abbattersi, ordinava che queste fossero sollecitamente perfezionate e condotte nell'Arsenale (3).

(1) Arch. civ., *Atti, 1575-76*.

(2) Per decreto del 5 settembre 1551 si deliberava di deputare alcuni cittadini alla cura della *fabrica menium a Carignano usque ad Modulum* e addì 4 novembre si nominavano a tale effetto G. B. D' Oria e Giacomo Cibo. Però il decreto per la intera perfezione delle stesse indugiò fino al 21 novembre 1552. Di siffatta deliberazione rallegravasi Andrea D' Oria con sua lettera scritta da Baia, siccome di cosa opportunissima per la difesa della città.

(3) Ach. civ., *Atti, 1504-507*.

A questo decreto faceva seguito un proclama, 7 giugno, circa la restituzione dei legni rubati.

Nel Cartulario dell' anno seguente si hanno notate le spese « *pro faciendo et perficiendo triremes que erant in Sarzano.*

Per mantenere il lido acconcio ad impostarvi navi si proibiva l'estrazione dell'arena mercè ripetute gride, delle quali abbiamo esempî già in data del 20 luglio 1475 e negli anni, anzi anche nei decennî, successivi (1).

Dirò poi che il nome di « Seno di Giano » dato a questa insenatura è creazione recente, e che è da non accettare per vero quanto si legge in alcuni scrittori, più poeti che storici, i quali posero qui ed anzi nell'alveo del Rivo Torbido il porto di Genova dei tempi romani. Il porto cioè di cui durante la guerra piratica (67 anni a. Cristo) Gneo Pompeo aveva affidata la custodia a Marco Pomponio.

Per poco che si ponga mente al livello del mare e insieme alle falde del colle di Sarzano e di quello di Carignano, si comprende agevolmente che queste si combaciavano ad un livello superiore e che non lasciavano alcuno specchio d'acqua capace e profondo abbastanza per ricettar navi.

Qui presso alla Marina di Sarzano, *prope littus maris*, parecchî documenti ci additano pure l'esistenza di una torre, che un decreto del 15 maggio 1445 assegnava a sede dei collettori della gabella del vino, e che un proclama del 10 febbraio 1447 vietava di guastare e demolire (2).

(1) Arch. civ., *Atti*, *1469-76* e *1481-89*.

(2) Arch. di Stato, Pand. *Antiquorum Foliatiorum* A. N. 219 e Filza *Cancelleria* N. 16.

Era essa forse una di quelle fatte innalzare nel 1160 dai Consoli di quell'anno a maggior munizione della città? E in qual punto sorgeva essa?

Non saprei rispondere al primo quesito, ma quanto alla positura ce la indica una domanda che certo Pietro Leone addì 16 luglio 1479 sporgeva alla Signoria per ottenere di poter ampliare una sua casa. Ivi egli dice che la detta sua casa é posta *in Campopisano prope menia civitatis iuxta quandam turrim* (1).

Aggiungo inoltre che addì 9 marzo 1484 Marco Terrile ed Antonio Gallo chiedono di poter fabbricare una casetta ossia magazzino *in solo comunis in Sarzano apud litus maris et prope turrim* per riporvi il lembo e gli apparati di cui servivansi per pescare (2). Sei anni dopo, 13 agosto 1490, Lorenzo Bottino domanda pure di poter costruire in un certo spazio della marina di Sarzano e *prope turriculam apud littus maris sitam* (4).

Dallo insieme di questi documenti e precipuamente dal primo emerge chiaramente che la detta torre sorgeva nella regione del Campo pisano. Non sarebbe pertanto quella che, detta dei Montaldo, fu da alcuni scrittori posta sulla Rocchetta di Carignano.

Il Belgrano accennando alla villetta di Carignano, che confina alla Rocchetta, soggiunge. « Dove un istrumento di Oberto Foglietta seniore (28 febbraio 1400) ci insegna che sorgeva una *torre* chiamata *di*

(1) Arch. civ., *Atti, 1477-80.*
(2) Ivi, *Ib., 1481-89.*
(3) Ivi, *Pratiche diverse, 1439-1593.*

Montaldo e ci addita i lavatoi destinati alla purgazione delle lane » (1).

Ma era proprio qui su queste irte scogliere che stava la torre dei Montaldo? E l'istrumento rogato dal Foglietta non la pone forse al di fuori delle mura che cingevano Carignano, *extra muros Ianue videlicet ville Calignani*, e per di più sopra di una pianura? Ed è proprio dalle Grazie e per la Rocchetta che, come scrisse l'Alizeri, si cominciò e correva la cinta del 1320 che Egli chiamava « una gagliarda muraglia? » O non era invece dal Capo di Carignano, *a capite Caliniani supra planiciem Bisannis*, come scrisse Giorgio Stella, che si rizzò soltanto una semplice difesa di terra e di legni? (2).

E il Prato della lana non spaziava forse in prossimità, anzi alla sponda destra del Bisagno? Non erano ivi forse canali ricchi di limpide acque, sbarrati da grate o gabbie di legno atte a trattenere le lane immersevi, e attorno attorno un ampio spazio, il « Prato della lana » per stendervele ad asciuttare?

Ecco ciò che è da chiarire!

Se il logoro filo della mia vita resisterà ancora per qualche tempo e mi sarà concesso di poter aggiungere alle molte che raccolsi altre notizie ancora sulle

(1) *Op.* cit. p. 29.

(2) Infatti lo Stella soggiunge *Nam calcem habere non poterant,* e il Giustiniani ricorda pure « perchè in quel punto non puotero aver calcina ».

cinte murali di Genova, è mio proposito di delinearne la Storia a cominciare dall'*Oppidum* romano fino alle ultime munizioni innalzate il secolo scorso. Il perchè tralascio di parlar qui della regione del Castello, per dirne invece in quel propostomi lavoro.

Torniamo ora al medio evo e sulle alture di Sarzano.

Ivi nel secolo XII, XIII e XIV avvengono disfide e giudizî di Dio.

Ivi di fronte alla basilica di s. Salvatore nel dì d'ognissanti del 1311 vedo adunati i cittadini per giurare fedeltà all'imperatore Enrico VI.

Ivi nel febbraio del 1490 hanno luogo tornei, indetti a festeggiare la nascita del figlio di Agostino Adorno.

Ma a quali cruenti pugne dovrò io ascrivere la gran copia di ossa umane, le numerose armi, le corazze e gli elmi con entro ancora i teschî, venuti fuori nel 1586 durante l'escavazione della gran cisterna?

Indarno potrei tentarlo, poichè di tale suppellettile tutto andò disperso e perduto, in quel modo istesso che accadde di tanti altri oggetti scoperti in più altri luoghi della città durante i secoli andati.

Onde io al chiudere di questo mio scritto mentre deploro l'inconsulto e vandalico sciupio di tante preziosità e le imperdonabili e gravi deturpazioni recate a tanti nostri monumenti, mi consolo d'altra parte nel soave pensiero che smessa alfine la vecchia e stolta uggia contro l'archeologia, si raccolga in oggi e si conservi quanto è e vien fuori di cose antiche; e che

quanti hanno coltura, non solo, ma anche molti di coloro ai quali non arride un tal bene, siano convinti che il ritrovamento di un qualunque cimelio, di un modesto rudere eziandio, rappresenta sempre una nuova e forse importantissima pagina della nostra Storia.

P.S. — L'autore porge qui i suoi ringraziamenti agli Ufficiali tutti degli Archivî per la cortese accoglienza avuta durante le sue ricerche, e in peculiar modo poi a quelli del civico ove egli le protrassè per assai lungo tempo.

ILLUSTRAZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ERRATA			*CORRIGE*
Pag. 12,	linea 25	- ma v' ha notato	ma è da notare
» 32,	» 18	- raggrupate in cinque	raggruppate in sei
» 80,	(1)	- Arch. civ., *1551-53.*	Arch. civ *Atti*, *1551-53*.
» 9),	linea 23	- lunga la detta via	lungo la detta via
» 166,	» 22	- data al detto, è	data al detto vicolo, è
» 172.	(2)	- Zi, *Atti, 1642.*	Ivi, *Atti*, *1642*.
» 175,	linea 3	- di san Adriano	di santo Adriano
» 198,	(1)	- SI BELLUM GUERES	SI BELLUM QUERES
» 225,	linea 27	- ne feco negar loro	ne fecero negar loro
» 258,	» 18	- *platea tetorum*	*platea textorum*
» 264,	» 1	- L' *ar Jani*	L' *arx Jani*

N.B. — L'autore tralascia di additare altri errori di lettera e spostamenti di punti e di virgole facilmente riconoscibili.

INDICE